

*PIETRO MONEGO*

***ISTITUZIONI E FISCO DI ANTICO REGIME  
DELLA VAL DI ZOLDO***



Nella foto di copertina:

**Stemma del capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Flavio Pagani**, posto il 5 aprile 1601 su una delle pareti del palazzo del Capitaniato a Forno di Zoldo. Quella dei Pagani è una di quelle nobili famiglie bellunesi i cui componenti hanno maggiormente ricoperto il suddetto incarico (ben 17 volte dal 1447 al 1640), unitamente a quella dei Persicini/Persico (31 volte), Doglioni (25) e Crocecalle (21).

## **Indice**

### **PARTE PRIMA:**

#### ***BREVI NOTE SU ALCUNE ISTITUZIONI ZOLDANE DI ANTICO REGIME.***

	<b>Introduzione</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>1.</b>	<b>Gli statuti di Belluno del 1392.</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>2.</b>	<b>Brevi note sull'organizzazione del Comune bellunese.</b>	<b>Pag. 11</b>
<b>3.</b>	<b>Una particolare giurisdizione del "Territorio alto": il Capitaniato di Zoldo.</b>	<b>Pag. 15</b>
<b>4.</b>	<b>Le prime notizie sul Capitaniato di Zoldo.</b>	<b>Pag. 18</b>
<b>5.</b>	<b>Altre notizie sui Capitani di Zoldo e delle Rocca di Pietore nei primi decenni della dominazione veneziana.</b>	<b>Pag. 23</b>
<b>6.</b>	<b>Rassegna dei Capitani di Zoldo e della Rocca di Pietore.</b>	<b>Pag. 28</b>
<b>7.</b>	<b>Rassegna delle nobili famiglie bellunesi i cui esponenti hanno ricoperto l'incarico di Capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore.</b>	<b>Pag. 45</b>
<b>8.</b>	<b>Sulla costruzione della casa del Capitano in Zoldo</b>	<b>Pag. 57</b>
<b>9.</b>	<b>Una seconda particolare figura giuridica del "Territorio alto": i Consoli di Zoldo.</b>	<b>Pag. 58</b>
<b>10.</b>	<b>I Consoli e le "<i>parentelae Zaudi</i>" negli statuti bellunesi del 1392.</b>	<b>Pag. 61</b>
<b>11.</b>	<b>I Consoli di Zoldo dopo la seconda dedizione alla Serenissima: eletti dal "<i>Consilium Zaudi</i>".</b>	<b>Pag. 64</b>
<b>12.</b>	<b>Brevi note sugli incarichi "<i>de Comun</i>": ovvero sui Marighi, i Saltari e i Giurati "<i>dei forni e dei villaggi</i>" di Zoldo.</b>	<b>Pag. 66</b>

#### **Appendice documenti**

<b>13.</b>	<b>Rubriche degli Statuti bellunesi del 1392 in cui vengono citate località o istituzioni zoldane</b>	<b>Pag. 99</b>
------------	---	----------------

## PARTE SECONDA:

### *DAZI, TASSE E FAZIONI DI ANTICO REGIME DELLA VAL DI ZOLDO.*

1.	Il sistema fiscale bellunese.	Pag. 144
2.	La formazione degli estimi bellunesi.	Pag. 146
3.	Gli "aestimi" del Capitaniato di Zoldo.	Pag. 148
4.	Metodo di calcolo dei "beni vecchi".	Pag. 149
5.	Metodo di calcolo dei beni comuni.	Pag. 150
6.	Le particolarità degli estimi dei Capitaniati di Zoldo e di Agordo.	Pag. 151
7.	Altri beni e redditi imponibili.	Pag. 151
8.	Beni e redditi esclusi.	Pag. 152
9.	Gli oneri personali o "fattioni".	Pag. 152
10.	Gli oneri reali ovvero le "regie gravezze".	Pag. 155
11.	La misura delle gravezze: del sussidio, dell'alloggio e delle lanze.	Pag. 157
12.	I fuochi veneti e i fuochi esteri.	Pag. 157
13.	"L'entrate di questa Città (Belluno) consistono principalmente ne datij".	Pag. 159
14.	Le entrate, espresse in ordine decrescente, del Comune bellunese	Pag. 160
15.	Le spese del Comune.	Pag. 165
16.	Le spese ordinarie dei Capitaniati di Zoldo e di Agordo.	Pag. 167
17.	Le entrate de "mandato Dominii".	Pag. 167
18.	L'accrescimento del prezzo del sale dopo le guerre italiche "che fece grandissimo danno allj poverj subdittj, et più, che si desertano li pascolj delle montagne".	Pag. 169
19.	L'introduzione di nuove e straordinarie "gravezze".	Pag. 173
20.	Il colonato.	Pag. 173
21.	Modalità di esazione del colonato.	Pag. 175
22.	L'estimo del colonato e le discriminazioni tra nobili e abitanti del contado.	Pag. 175

23. **Il campatico.** **Pag. 176**
24. **Giudizi sull'impianto fiscale veneziano, nella sua variante bellunese.** **Pag. 176**
25. **La tardiva riforma del fisco e delle istituzioni bellunesi.** **Pag.178**

**Appendice documenti**

26. **1536, 20 ottobre, Belluno: Relazione del rettore Girolamo Raimondi.** **Pag. 191**
27. **1575, Belluno: Relazione del rettore Andrea Pasqualigo.** **Pag. 192**
28. **I contribuenti del 1548 rilevati dal Summario del libro aextimo del Capitaniato di Zoldo.** **Pag. 198**

***PARTE PRIMA:***

***Brevi note  
su alcune istituzioni zoldane di antico regime***



## Introduzione.<sup>1</sup>

Nella conquista dello “Stato da Terra” il patriziato veneziano non aveva voluto o potuto andare oltre ad una costruzione territoriale sostanzialmente imperniata su una serie di rapporti bilaterali con le principali città, senza, però, «toccare i privilegi giurisdizionali e cetuali dei patriziati cittadini (anzi era proprio questo l'accordo-base tra “nobiltà e popoli” di Terraferma e la Dominante), e senza che Venezia elaborasse una “sua” (e una “nuova”) politica del diritto».

Tant'è che: «gli statuti cittadini – pur sottoposti alla conferma da parte della Dominante – rimasero il punto di riferimento essenziale per la giustizia e per l'amministrazione».<sup>2</sup>

Emblematico il caso bellunese.

Nelle richieste fatte nel 1404 dalla classe dirigente della *Cividal* ai Veneziani all'atto della prima sottomissione,<sup>3</sup> c'era soprattutto quella di rispettare «li Statuti et consuetudine della città».

---

<sup>1</sup> Cfr.: **Sugli statuti bellunesi** cfr.: GHERARDO ORTALLI, *La città e la capitale. Gli statuti locali nello Stato veneziano e il caso bellunese*, in Società, economia, istituzioni, Vol. I, Cierre edizioni, Sommacampagna, 2002, pp. 63-73; ORIETTA CEINER, *Presentati gli statuti di Belluno del 1392 nella prima edizione moderna*, ASBFC n. 319, anno 2002, p. 143; MARCO PERALE, *Lo statuto di Belluno nel primo '400: strumento pubblico e copie private: note di araldica per la datazione e la definizione della committenza di due manoscritti quattrocenteschi*, ASBFC n. 309, anno 1999, pp. 237-251; ENZO GARBEROGLIO, *La falconeria negli antichi statuti delle comunità bellunesi*, ASBFC n. 313, anno 2000, pp. 227-244. Cfr. anche: GAETANO COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Einaudi, Torino 1982; GHERARDO ORTALLI, *L'outil normatif et sa durée. Le droit statutaire dans l'Italie de tradition communale*, in *Cahiers de Recherches Médiévales (XIII-XV s.)* IV (1997), pp. 163-173; *Lo statuto tra funzione normativa e valore politico*, in *Gli statuti delle città. Atti del Convegno di studio*, Ascoli 1998, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 1999, pp. 11-35; GIAN MARIA VARANINI, *Gli statuti e l'evoluzione politico-istituzionale nel Veneto tra governi cittadini e dominazione veneziana (secoli XLV-XV)*, in *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, Comune di Cento, 1995.

<sup>2</sup> In questo passaggio, ripreso da uno studio su: *Le élites delle città di terraferma e la crisi dello stato veneziano nel 1509*, p. 5, distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”, <[www.retimedievali.it](http://www.retimedievali.it)>, GIAN MARIA VARANINI conferma altresì la validità delle interpretazioni espresse da ANGELO VENTURA nel noto testo *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari, ed. Laterza, 1964, in cui lo storico padovano parlava di «crisi delle libertà comunali» provocate dalla «vocazione aristocratica della signoria», della profonda frattura tra popolo e patriziato e del peso dei privilegi concessi ai ceti dirigenti cittadini. Tali tesi diedero il via ad una ricerca storica approfondita su tutta una serie di realtà istituzionali della Terraferma veneta (signorie rurali, comunità, centri minori) in cui non veniva più tenuto in considerazione esclusivamente il punto di vista veneziano bensì analizzate anche le tesi sollevate dal Ventura. Ricorda sempre il Varanini, in un altro suo saggio, che gli ultimi decenni di ricerca storica hanno fatto emergere come il rapporto tra la Dominante e il suo stato “da Terra” fosse, nel Quattrocento, «vario, sfumato, ‘plurale’, fatto più di sospetti e di reciproche concessioni che non di aperture, di contrattata e consapevole accettazione di un'autorità politica certo non inconsistente, ma anche di attenta difesa dei propri privilegi. Un'identità veneta fondata su valori condivisi a quest'epoca in buona sostanza non esiste». G.M. VARANINI, *Centro e periferia nello stato regionale. Costanti e variabili nel rapporto tra Venezia e le città della Terraferma nel Quattrocento*, in *Società, economia e istituzioni*, Sommacampagna, CIERRE edizioni, 2002, vol. I, pp. 75-97. Sulla **pubblicistica a carattere locale** sviluppatasi **nel Veneto e Friuli** dopo le intuizioni del Ventura del 1964 cfr.: per **Belluno e Feltre**: FERRUCCIO VENDRAMINI, *Tensioni politiche nella società bellunese della prima metà del '500*, Belluno, 1974 e *Le comunità rurali bellunesi secoli XV e XVI*, Belluno, 1979; GIGI CORAZZOL, *Una fallita riforma del consiglio di Feltre nel '500*, «Rivista bellunese», 6 (1975), pp. 287-299; per **Treviso**: M. KNAPTON, *Venezia e Treviso nel Trecento: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano a Treviso*, in *Tomaso da Modena e il suo tempo*, Treviso 1980; G. DEL TORRE, *Il Trevigiano nei secoli XV e XVI. L'assetto amministrativo e il sistema fiscale*, Treviso 1990; le numerose monografie sui centri minori, edite nella collana della fondazione Benetton; per **Padova**: M. KNAPTON, *I rapporti fiscali tra Venezia e la Terraferma: il caso padovano nel secondo Quattrocento*, “Archivio veneto”, s. V (117), 1981, pp. 5-65; L. FAVARETTO, *L'istituzione informale. Il Territorio padovano dal Quattrocento al Cinquecento*, Milano 1998; S. COLLODO, *Una società in trasformazione. Padova tra XI e XV secolo*, Padova, 1990; per **Vicenza**: J.S. GRUBB, *Firstborn of Venice: Vicenza in the early Renaissance State*, Baltimore and London 1989; e *Storia di Vicenza*, III, Vicenza, 1989; per il **Friuli**: *Il Quattrocento nel Friuli occidentale*, I-II, Pordenone 1996 e qui, in particolare, G. ORTALLI, *Le modalità di un passaggio: il Friuli occidentale e il dominio veneziano*, I, pp.13-33.

<sup>3</sup> G. PILONI, *op cit.*, p. 344: «Che la Signora di Venetia prometta de defendere la città e stretto di Belluno da ogni Signore, Comunità et universiade. Né venderla, donarla o in altro modo alienarla ad alcun'altro Signore o Comunità; ma bel regerla et governarla in universale et particolare: osservando li Statuti et consuetudine della città, non facendo in quelli innovation alcuna. Né impor dacio, mude, gabelle oltra quelle che sono al presente, né accrescere

Tale richiesta sarebbe stata ripetuta anche nel 1420, all'atto della seconda dedizione, addirittura con l'aggiunta di un esplicito riferimento anche allo *ius Comune* (ossia secondo il diritto civile e quello canonico) qualora statuti e ordinamenti del Comune fossero carenti: «Che commetta alli Rettori et ufficiali suoi, che governino la città con li statuti, ordeni, et antiche consuetudine bellunese: et in mancamento di quelle giudichi nel modo che dispongono le leggi Comune».<sup>4</sup>

Gli statuti cui si riferivano i Bellunesi risalivano ad un testo del 1392, redatto quindi durante il breve periodo del dominio di Gian Galeazzo Visconti sul loro territorio.

Difficile dire cosa ci fosse prima di questo statuto perché le testimonianze che restano sono troppo scarse.<sup>5</sup>

Si tratta, comunque, di un testo che sarebbe rimasto per quattro secoli un punto di riferimento fondamentale per quanto riguarda la legislazione della città fino al fatidico e «tremendo zorno del dodese» maggio 1797, data della caduta della Serenissima Repubblica.<sup>6</sup>

---

quelle, che si trovano. Permettendo, che li consolati, Capitaneati, et altri Honori siano delli Cittadini Bellunesi secondo che sempre è stato per li tempi passati. Et che il governo della città stia appresso al Consiglio, et Consiglieri di quella, come è stato sotto il Dominio delli precedenti signori». Precisa G. ORTALLI, in *La città e la capitale. Gli statuti locali nello Stato veneziano e il caso bellunese*, in *Società, economia, istituzioni, op. cit.* pp. 64, che: «Nello stesso 1404 avevano poi deliberato anche di rivedere i loro statuti, la legge della città, e avevano perciò stabilito di eleggere una commissione di otto sapientes: esperti che tuttavia, per quanto ne sappiamo, non portarono a termine il loro lavoro. Ci si riprovò nel 1410, quando le autorità bellunesi pensarono di nuovo a una revisione normativa. Si chiese ed ottenne l'autorizzazione del doge Michele Steno; di nuovo si nominarono otto *sapientes*, ma anche stavolta non si giunse a nulla di concreto, forse con più ragioni rispetto a quanto accaduto nel 1404 dal momento che di lì a poco ci sarebbe stato un cambiamento di regime, con il ricordato arrivo delle truppe di Pippo Spano. Di fatto, dopo quell'ultimo fallito tentativo di revisione generale della legislazione cittadina gli statuti bellunesi non sarebbero più stati oggetto di vera modifica. Con qualche modesta aggiunta sarebbero rimasti in vigore fino al 1797 ed oltre».

<sup>4</sup> G. PILONI, *op. cit.*, p. 378-379. Sullo *ius Comune* così precisa G. ORTALLI, *La città e la capitale. Gli statuti locali nello Stato veneziano e il caso bellunese, op. cit.*, «Per la civiltà comunale, dunque, le fonti del diritto sono molteplici: c'è la norma propria e specifica della comunità, che può essere scritta e non scritta (ossia statuto e consuetudine), ma c'è pure il diritto comune, la legge generale. (...) Gli statuti bellunesi lo dicono in modo limpidoissimo lì dove - al capitolo quarto del loro primo libro - ordinano che il Rettore “renda ragione e giustizia secondo gli statuti del Comune e le riformanze consiliari” e, “quando statuti e ordinamenti del Comune mancassero” lo faccia “secondo le buone consuetudini e secondo il diritto comune: *secundum iura communia* (ossia secondo il diritto civile e quello canonico)”. (...) L'esigenza di definire, ordinare, affermare i propri diritti (regolando gli stessi contrasti interni), il bisogno di Consolidare le libertà conquistate e di garantirle di fronte alle autorità esterne avevano spinto a raccogliere presto in forma scritta le regole di governo e di comportamento. (...) In sostanza, Venezia sembrava procedere più per aggregazione che per assimilazione. Le comunità del dominio potevano mantenere le loro leggi in termini molto ampi. Si pensi, per esempio, che la repubblica non ebbe nulla da eccepire sul fatto che nelle città della terraferma venisse esplicitamente indicato come fonte di diritto, norma vigente, lo *ius commune*: quel diritto Comune che abbiamo visto richiamato esplicitamente anche negli statuti di Belluno e che, invece, non figurava - almeno formalmente - tra le fonti del diritto della stessa Venezia».

<sup>5</sup> Cfr. ENRICO BACCHETTI, *Per la datazione di quattro rubriche trecentesche degli statuti di Belluno*, ASBFC n. 323, anno 2003, pp. 161- 190.

<sup>6</sup> ANGELO VENTURA al riguardo così precisa: «Il Consiglio di Belluno assunse così la forma aristocratica che conserverà fino al 1797, pervenendo con notevole anticipo attraverso una particolare evoluzione che altrove non ha riscontro (salvo che a Feltre), ad un ordinamento sostanzialmente simile a quello che più tardi adotteranno le altre città soggette alla Repubblica, al termine d'una ben diversa esperienza storica. Anche in questo caso è evidente l'influenza esercitata da Venezia mediante l'intervento del podestà e indirettamente con la suggestione del proprio esempio. Tuttavia la riforma nasceva pure da un'esigenza diffusa tra la nobiltà bellunese: essa non era soltanto un mezzo per eliminare le fazioni, ma si prefiggeva anche lo scopo di togliere in pratica agli uomini nuovi la possibilità di entrare nel Consiglio e di godere degli uffici. Infatti attraverso l'aggregazione ai «rotuli», lasciata all'arbitrio delle singole parentele, le famiglie recentemente salite a ricchezza e divenute influenti, potevano accedere alla vita pubblica con relativa facilità, perché nella dialettica della lotta politica e delle rivalità familiari era interesse e necessità delle parti procurarsene l'appoggio. Questo stato di cose colpiva tutti i nobili nei loro pregiudizi di casta e li danneggiava, all'interno del proprio «rotulo», nel loro tornaconto economico, perché ogni nuovo aggregato diminuiva la porzione di uffici spettante a ciascuno. Ora l'ingresso di altre famiglie nell'aristocrazia viene sottratto a questa pericolosa gara



## 1 - Gli statuti di Belluno del 1392.

Nel 2002 l'editore Viella ha pubblicato l'edizione critica degli statuti di Belluno del 1392.<sup>7</sup>

E' un testo essenziale per la conoscenza della storia di Belluno e ovviamente anche delle Comunità della Val di Zoldo.

Il breve titolo del libro, "*Statuti di Belluno del 1392*", che si deve all'imponente lavoro di Enrico Bacchetti, non rende, però, giustizia alla grande ricchezza dei suoi contenuti.<sup>8</sup>

Questi statuti si articolano in quattro libri:

- il primo descrive l'architettura politico-amministrativa del Comune e il suo funzionamento;

---

d'influenza e all'arbitrio delle parentele, e. sottoposto all'assenso di tutta la nobiltà, che in effetti, salvo casi eccezionali, si dimostrerà assai restia a concederlo.(...) Una nuova restrizione, evidentemente diretta contro le famiglie accolte tra la nobiltà in tempi recenti, cercò d'introdurre più tardi il Consiglio, deliberando il 4 agosto 1450 che per esservi ammesso il candidato dovesse provare che non soltanto il padre - come si richiedeva fino allora - ma per tre generazioni i suoi ascendenti avevano fatto parte dell'assemblea. Il Senato veneziano in un primo momento ratificò tale norma, con la ducale del 10 novembre 1450; ma subito dopo, il 3 giugno 1451- si può supporre in seguito alle proteste degli interessati - la annullò, "*tamquam factam contra antiquissimas consuetudines illius civitatis et jus commune... et cum iustum sit oppressis subvenire, et divisione et scandala, que sunt inter cives, estirpare*". A. VENTURA, "*Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*", Bari, ed. Laterza, 1964, pp. 157-160.

<sup>7</sup> ENRICO BACCHETTI, *Statuti di Belluno del 1392. Nella trascrizione di età veneziana*, Viella, Roma 2002 (Corpus statutario delle Venezie, 16); cfr. anche, dello stesso autore, *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005. Si confronti anche il saggio di M. PERALE, *Lo statuto di Belluno nel primo '400: strumento pubblico e copie private*, in Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, LXX, n. 309 (1999), pp. 237-251. Interessante sintesi anche in F. VENDRAMINI, *Note sugli statuti bellunesi (età medievale e moderna)* in *Statuto della città di Belluno*, Belluno, Ed. Comune di Belluno, 1992. pp. 94-98. Utili notizie si possono ricavare da un manoscritto esistente presso l'Archivio storico del Comune di Belluno che contiene dei riepiloghi sulle modifiche operate nel tempo al testo degli Statuti di Belluno, estratto dai libri delle Provvisioni del Maggior Consiglio. Cfr. F. ALPAGO, *Dizionario delle cose bellunesi tratto dai libri delle provvisioni del Consiglio, dai registri ducali del Comune, e pretii. dagli atti capitolari e da vari altri documenti, III vol.*, p. 474r, (ms. 537 della A.S.C.BL).

<sup>8</sup> Così lo riassume MARIO ASCHERI, in *Studi medievali*, serie terza, anno LIII, fasc. 1, 2012, pp. 441-442: «Infatti, il Bacchetti non si è limitato all'edizione dello statuto del 1392 (cui sono dedicate le pp. 123-413, con l'utilissimo indice di cose e nomi notevoli) principalmente dall'esemplare terminato di copiare nel 1433 conservato nell'Archivio storico del Comune bellunese, ma ha fatto molto di più. Il libro dà conto non soltanto della tradizione manoscritta degli statuti bellunesi anteriori all'edizione a stampa veneziana del 1525 (poi rinnovata solo nel 1747, sempre a Venezia) con pazientissime tavole di confronto tra i codici e le edizioni (pp. 71-99), perché rende conto delle origini delle istituzioni comunali a Belluno (pp. 15-24, con forti 'sopravvivenze' vescovili) e dell'egemonia straniera e della chiusura oligarchica dei secoli XIV-XV (ma da metà Duecento già il Comune era controllato da quattro famiglie, p. 23) per ricostruire il contesto in cui ebbe luogo la redazione statutaria del 1392 (di quelle precedenti si è potuto accertare solo frammenti, ma 18 documenti, riprodotti a pp. 101-119, aprono importanti squarci), al tempo di Gian Galeazzo Visconti, che riprese l'esemplare base di questa edizione, scritto a quasi quarant'anni da quella revisione, nel 1433, successiva alle due dedizioni della città a Venezia (1404 e 1420, quella definitiva), ma legato pressoché integralmente alla tradizione testuale pre-veneziana (nostalgia del committente, p. 15?). Il manoscritto non fu improvvisato, e ne rende già conto la elegante e costosa decorazione - che si può riscontrare nelle belle otto tavole raccolte prima dell'edizione. Anche il testo in sé presenta caratteri di relativa organicità nei suoi quattro libri con una partizione abbastanza tradizionale. Il primo libro, 'istituzionale', consta di sole 34 rubriche (e può essere conseguenza della dominanza viscontea). Il secondo, soprattutto processualistico, è già più ricco (67 capitoli, tra i quali il 63, esclude la carcerazione per debiti della donna, esposta invece come i maschi al carcere preventivo per inchieste penali). Il terzo, penale, è anch'esso relativamente povero (ma al cap. 51 prevede il divieto di ricorrere alla tortura salvo i casi espressamente indicati e con l'assistenza dei Consoli della città), anche se rinforzato dalle molte pene previste dalle numerose norme del libro quarto, dedicato ai dazi (come la pena per l'esportazione di candele del cap. 10). Dopo la parte generale (42 capp.) ci si diffonde sul dazio del vino (presente peraltro anche nelle altre partizioni, come Leitmotiv), del pane, del ferro, delle bestie, dei passaggi al Ponte delle Alpi (Caput Pontis), di San Boldo, della bilancia del ferro, del dazio delle zattere, del panno, di carni e formaggi. Il libro raggiunge così le 206 rubriche, a indicare un'attenzione per il dato fiscale molto vivace, forse accentuata dalla dominazione 'straniera'. Nonostante questi limiti, lo statuto è, chiaramente, quello di una città di una certa importanza, anche per la sua posizione strategica e lungo direttrici di traffico notevoli (la 'Alemania' è ricordata spesso)».

- il secondo parla delle procedure nelle cause di ambito civile e penale e, in una sezione a parte, dei problemi di successione, struttura agricola e gestione della cosa pubblica;
- il terzo libro, il cosiddetto “*liber de Maleficiis*”, riguarda essenzialmente questioni di diritto penale e i danni dati;
- il quarto, infine raccoglie, in sezioni per così dire monografiche, disposizioni relative alle riscossioni dei dazi sul commercio minuto e soprattutto sul ben più importante commercio di transito che aveva grande importanza per le entrate della città.

Come sopra precisato nei quasi quattro secoli di dominazione veneziana gli statuti svolsero un grande ruolo nella società bellunese, tanto che ancora oggi essi «ci appaiono come la fonte più importante e significativa fra tutte quelle che ci conservano la memoria del passato».

Sono soprattutto, però, il documento-principe attraverso il quale le comunità bellunesi, comprese quelle della Val di Zoldo, possono «recuperare nel modo più immediato le proprie radici».<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> G. ORTALLI, *La città e la capitale. Gli statuti locali nello Stato ven. e il caso bellunese*, op. cit., p. 69.

## 2- Brevi note sull'organizzazione del Comune bellunese.<sup>10</sup>

### Il Podestà

Venezia governava il territorio della *Cividal* mediante un Podestà che durava in carica per 16 mesi, aveva dimora in Belluno ed era coadiuvato da un Vicegerente o Vicario (con funzioni di *Giudice al malefizio*)<sup>11</sup> e da un Cancelliere con Scrittore.

Al Podestà erano attribuite: l'amministrazione governativa, giudiziaria e politica e la sovrintendenza ai boschi e alla sanità.

Aveva il potere di interloquire e corrispondere con tutte le Magistrature veneziane e l'obbligo di eseguire tutti gli ordini che da esse provenivano.

Votava unitamente ai Consoli nell'emanazione delle sentenze criminali ed aveva una speciale ingerenza nelle conciliazioni tra cittadini, dove agiva di concerto con i cosiddetti "Deputati alla pace" eletti dal Corpo del Consiglio dei Nobili al fine di sedare le liti e mantenere l'ordine pubblico.

Presiedeva infine alle deliberazioni dei "Giurati di Giustizia" in argomenti di politica annonaria<sup>12</sup> ed aveva pure la presidenza della Deputazione di Sanità.

Presenziava, anche tramite un delegato, alle riunioni del Consiglio maggiore della città.

### Il Consiglio maggiore e il Consiglio minore

Il Consiglio dei Nobili era il solo Corpo avente un'effettiva ingerenza nella vita civile della città.

Era suddiviso in un Consiglio Maggiore, che era il "*pien Consiglio*" a cui tutti gli ammessi concorrevano, e un Consiglio Minore, composto di dodici Consiglieri, prescelti dal Maggiore, con speciali compiti di amministrazione.

Tanto il Maggiore che il Minore Consiglio erano presieduti da quattro Consoli.<sup>13</sup>

Né il Podestà, né i suoi delegati, avevano in Consiglio alcuna voce consultiva o deliberativa.

Nel caso di estinzione di una delle famiglie nobili originarie a cui dovevano appartenere i Consiglieri, il Consiglio maggiore aveva la facoltà di aggregare al proprio Corpo, in sostituzione dell'estinta, un'altra famiglia, che solitamente si traeva dal ceto dei Cittadini non nobili, che costituivano il Corpo chiamato "Università del Popolo".

### Le Regole della Terra

Il Territorio basso (cioè la parte centrale del distretto bellunese) era diviso nelle cosiddette Pievi e Regole della Terra che avevano la facoltà di eleggere annualmente due deputati per ognuna.

L'insieme di questi deputati costituiva il Corpo denominato "il Territorio basso".

Questo Corpo non aveva altra facoltà che quella di trattare le proprie problematiche amministrative e si univa sotto un "presidente" eletto nel proprio seno ed avente apposito ministero.

---

<sup>10</sup> Cfr.: ORIETTA CEINER VIEL, in "*Comunicazioni- Passate cronache: una lezione di istituzioni bellunesi*", Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 296, anno LVII, pp. 191-196 in cui è riportato un manoscritto dell'Archivio storico del Comune di Belluno (ASCBL), tratto da: *Atti diversi, 1819-1870*, b. 1564, fsc. *Anteatti relativi alle pretese del Regio Demanio di nuovo accampate nel 1842*, n. 1052, prot. 1819, FAZIONI MILITARI, Tit. XXI. Il documento è stato contestualizzato dalla studiosa bellunese nel 1819, allorché iniziò «la seconda dominazione austriaca e la Congregazione Municipale della Regia città di Belluno risponde alla imperial Regia Delegazione Provinciale circa il quadro istituzionale bellunese dei precedenti regimi».

<sup>11</sup> Il giudice al maleficio era il giudice che sovrintendeva alla giurisdizione criminale.

<sup>12</sup> Politica annonaria: cioè degli approvvigionamenti alimentari.

<sup>13</sup> I Consoli bellunesi erano eletti dal Corpo dei Nobili e duravano in carica 16 mesi. Non potevano essere rieletti se non dopo una interruzione di altri mesi 36.

Tutto il rimanente Territorio basso dipendeva dal Consiglio e il Corpo che lo rappresentava aveva, a guisa dell'Università, il diritto di incaricare dei deputati, chiamati Giurati, in occasione della formazione o rinnovazione degli estimi.

Essi erano eletti in ogni Regola e servivano anche per compiti di mera amministrazione quali l'organizzazione delle "fattioni" ordinarie e straordinarie.

### **Le Deputazioni (oggi le chiameremmo "Assessorati").**

Era assoluta facoltà del Consiglio maggiore eleggere i suoi membri in particolari uffici, chiamati "Deputazioni", fra cui figuravano, oltre i quattro Consoli, le Deputazioni ai Privilegi, alle Fabbriche, alle Acque e Strade, all'Annona, alla Sanità, alla Pace, alla Pubblica istruzione, con un quinto Console Tesoriere.

Il Consiglio Minore era composto dai Consiglieri cui erano attribuiti i principali Uffici, e segnatamente quelli delle Deputazioni ai Privilegi e alle Acque e Strade, ed aveva come speciale competenza la stesura dell'ordine del giorno che avrebbe dovuto discutere il Consiglio maggiore e il controllo del denaro dallo stesso assegnato per le spese ordinarie e straordinarie, qualora ci fosse l'obbligo di resoconto.

### **L'amministrazione della Giustizia.**

Rispetto all'amministrazione della giustizia penale il Podestà aveva a disposizione un Cancelliere con uno o due Scrittori, mentre per la giustizia civile ogni mansione era affidata ai Notai civici.

Sia i funzionari addetti al penale, sia gli impiegati a disposizione dei Notai godevano di magri stipendi ordinari e tutti i loro speciali emolumenti erano assai incerti, come quelli di cui godevano i Notai nella qualità di Cancellieri civili.

Le spese nei processi criminali erano vistose e si erogavano nella maggior parte a favore degli impiegati principali e si ritraevano dalla cassa del pubblico erario della Dominante in mancanza di solvenza da parte degli inquisiti.

### **I Giurati di Giustizia.**

Per conoscere le funzioni dei Giurati di giustizia di Belluno si deve ricorrere allo statuto del 1392 che qui si riporta:

«Sui Giurati di Giustizia (1,31).<sup>14</sup>

A) Stabiliamo che nella città di Belluno debbano esserci quattro Giurati di giustizia, il cui compito sia correggere e riparare congi, buzoli, misure per vino olio, miele e calce, ogni calvea e tutte le misure per biada e porre le bolle alle stadere e ai passi; e possano ricevere dodici denari per ciascun congio e due per ogni buzolo, per ogni misura di vino, olio, miele e per ogni minella; due soldi per un mastello di calce, uno per uno staio; quattro denari per una calvea e due denari per mezza calvea appartenente a cittadini; inoltre, otto denari per una calvea e quattro denari per mezza appartenente a borghigiani; due denari per una quartarola; otto denari per una stadera appartenente a cittadini, sedici per una appartenente a borghigiani, e ciò per stadere inferiori alle cento libbre; oltre questa capacità, quattro soldi per ogni stadera; inoltre, quattro denari per ogni passo; e da ogni botte di vino possano prendere due buzoli di vino o il prezzo corrispondente, a loro scelta, e lo stesso valga per le carni in vendita.

E i Giurati possano esigere ciò sia dai tavernieri che dai mercanti di vino. E le botti si intendano da cinque congi e oltre; se inferiori ai cinque congi, si paghi un solo buzolo di vino. E una libbra di carne (o, come detto sopra, dei denari) per ogni bovino, esclusi i vitelli da latte, e ogni maiale uccisi dal macellaio. E durante la quaresima possano prendere una libbra d'olio da ogni venditore o il valore corrispondente in denari, a scelta degli stessi Giurati; e costoro siano tenuti a trovare un uomo capace e

---

<sup>14</sup> E. BACCHETTI, *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005, pp. 65-67.

di età superiore ai venticinque anni per correggere e riparare le stadere e uno capace per le altre misure, entrambi approvati dal Rettore e dai Consoli, pena cento soldi per ciascun Giurato che dovesse agire altrimenti. E qualora pretendesse più di quanto dovuto, sia condannato a sessanta soldi di piccoli, un terzo dei quali spetti all'accusatore. (Inoltre stabiliamo) che gli stranieri che conducono olio in città e nel distretto, non siano tenuti a pagare ai Giurati, se lo vendono entro cinque giorni; e i Giurati dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e non altri debbano far correggere e riparare le suddette misure ed esigere l'olio dai bottegai.

B) Debbono inoltre indagare attentamente e diligentemente se qualcuno tiene misure o pesi falsi e se con questi acquisti o venda; e debbano verificare pesi e misure almeno una volta la settimana se il pane, il vino, la carne, il formaggio, l'olio, il miele sia venduto in osservanza degli statuti e dei provvedimenti del Comune e del Consiglio di Belluno. Ugualmente, qualora qualcuno sia trovato colpevole in merito a tali questioni, i Giurati debbano farlo registrare nelle scritture dal loro notaio, indicando in quali circostanze sia stato scoperto e il giorno, e debbano ricevere garanzie e difese e ogni mese riferire al Rettore sulla loro attività. E il Rettore almeno alle calende di ogni mese debba emettere le condanne e pubblicarle secondo gli statuti e i provvedimenti del Comune e del consiglio di Belluno, in modo che nessuna condanna superi la somma di 60 soldi di piccoli; inoltre, la metà delle condanne e di tutto ciò che potranno ricevere per la loro funzione, debba spettare al signor vescovo, l'altra metà ai Giurati. E il loro notaio debba essere eletto dai gastaldi della scuola dei notai e debba ricevere come salario cinque soldi di grossi presi da quanto gli stessi Giurati avranno recuperato tramite la propria attività, considerato sia quanto spetti a loro sia quanto spetti al signor vescovo.

F) I Giurati di giustizia che esercitino a Belluno e nei villaggi del piano, siano e debbano essere delle parentele della città, e i Giurati di Agordo e **Zoldo** debbano svolgere la loro mansione a Agordo e **a Zoldo** e non altrove. E se fosse eletto qualcuno non facente parte delle suddette parentele, tale elezione non abbia valore e le condanne fatte non siano valide. E le elezioni avvengano per mezzo dei rotoli, come accade per gli altri uffici cittadini; e ciò valga anche per i loro amici che debbano e siano soliti ricevere gli incarichi con le parentele, e ogni elezione altrimenti fatta non sia valida; e chi, eletto contro le norme degli statuti, voglia esercitare il proprio incarico, sia punito con quaranta lire di piccoli da versare al fisco o al Comune di Belluno e il condannato non possa ottenere alcuna remissione della pena e, se concessa, sia di fatto senza valore. Che il Rettore, sotto il vincolo del giuramento, sia tenuto a rispettare e far rispettare tutto ciò (...).

I) Stabiliamo e ordiniamo che quattro galantuomini vengano eletti in qualità di consoli per il tempo che servirà perché vengano corrette le misure, che dovranno essere fatte insieme con i Giurati la stessa verifica consegnata ai Giurati. In secondo luogo i Giurati sono tenuti e devono fare quella verifica delle misure e tutto ciò che è stato detto sopracirca i Giurati della città, allo stesso modo dovrà essere compreso e osservato da parte dei Giurati di Agordo e di Zoldo e alle sopraddette pene siano soggetti i detti Giurati di Agordo e di Zoldo. E che detti Giurati di Agordo e di Zoldo siano tenuti a venire nella città di Belluno per detta verifica che sarà loro assegnata dai detti galantuomini ed alla stessa verifica dovranno essere sottoposte le misure di Agordo e di Zoldo. E ciò sotto pena di cento soldi piccoli per ciascun Giurato».

In sintesi si può dire che fossero gli addetti alle ispezioni e ai controlli delle vendite dei beni commestibili e delle altre cose vendibili al minuto.

Gli obblighi dei Giurati, che sono elencati nelle norme statutarie sopra elencate, erano soprattutto quelli di vigilanza sopra la correttezza dei pesi e delle misure che servivano "*tam in emendo quam in vendendo*".

Per obbligo d'ufficio dovevano assumere i campioni dei pesi e delle misure per rettificare in ogni località quelle usate dai negozianti, bollandole con il nome e il sigillo del Rettore pro tempore.

Gli utili assegnati ai Giurati dallo statuto per il bollo che apponevano sui pesi e sulle misure, venivano riscossi dall'ufficiale a ciò incaricato dal consiglio, che era chiamato "*Bolladore delle stadere*".

Era pure demandata ai Giurati di giustizia l'ispezione e l'assaggio dei beni vendibili nelle osterie, con potere di limitarne anche i prezzi in consonanza ai capitoli statutari.

Vigilavano attentamente, inoltre, sui beni commestibili controllando che fossero venduti secondo la loro giusta lievitazione, ed avevano facoltà di imbastire processi per mezzo di un notaio a ciò addetto, comminando le penalità di legge.

Per dare attuazione alle norme statutarie, furono promulgate dal consiglio due delibere (*provvisioni*), una il 26 dicembre 1545 e l'altra il 18 dicembre 1689, che non sono, però, altro che delucidazioni delle stesse.

I suddetti Giurati non riscuotevano alcuna paga mensile e le loro utilità, previste negli statuti, consistevano anche in retribuzioni in natura: ad esempio in una libbra di carne per ciascun animale che veniva ammazzato nelle beccherie, ad esclusione dei vitelli da latte, o in una libbra di olio che veniva pagata da ciascun venditore nel periodo di Quaresima.

Altra utilità, derivante ai Giurati in base alle norme statutarie, veniva corrisposta dagli osti e dai proprietari di "caneve" della città e del territorio a titolo di regalia.

Il 21 dicembre del 1628 fu precisata in una specifica norma anche la quantità di dette regalie, che diede luogo ad una ripartizione in "carati" tra le diverse osterie e caneve.

### 3 - Una particolare giurisdizione del “Territorio alto”: il Capitaniato di Zoldo.

Al Consiglio bellunese spettava anche un'altra importante facoltà: quella di eleggere nel proprio Corpo dei “Giudici”, che col nome di “Capitani” venivano, ogni 12 mesi, inviati in due porzioni del territorio chiamato, “*Territorio alto*”, e specificamente nei **Capitaniati** di “*Agordo e Zoldo*”,

Anche dopo la dedizione alla Serenissima del 1420 il Comune bellunese conservò una speciale rappresentanza su questi territori, oltre alla giurisdizione sulla “*Rocca di Pietore*”.

«*Capitaniato*» è sicuramente una parola inusuale per i nostri tempi; appartiene, infatti, al linguaggio giuridico medievale.

Gian Luigi Andrich, un giurista e storico bellunese del secolo scorso, lo definisce come: «il più vasto ente di carattere amministrativo, suddito però ad un Comune cittadino», e il “*capitaneus*” come «il primo grado di gerarchia feudale, e, quindi, ufficiale amministrativo dipendente dal Comune, che rappresenta l'antico feudatario in capite».<sup>15</sup>

Questi Capitani esercitavano la loro rappresentanza sopra i Consigli parziali di Agordo e Zoldo similmente a quella che esercitava sopra il Consiglio di Belluno il rappresentante Veneto, con la differenza che mentre il Podestà di Belluno, presiedendo il Consiglio, non aveva alcun voto negli affari d'interna amministrazione, i Capitani d'Agordo e di Zoldo avevano un voto come gli altri consiglieri.

Le funzioni esercitate dal Capitano che fin dalla prima metà del XIV secolo era inviato in Zoldo dal consiglio dei nobili della Civald, sono ben illustrate, negli statuti bellunesi del 1392 sottoriportati e ben riassunte, due secoli dopo, dalla prima parte di una lettera del podestà di Belluno, Vettor Correr, al Senato veneziano, che si trascrive, invece, in nota.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> G.L. ANDRICH, *I beni comunali veneti*, estratto da *Il Foro veneto*, n°1, anno XVI, 1926, Umbria, Selci, Soc. Anonima tipografica Pliniana, pp. 102 e 105.

<sup>16</sup> Le funzioni giudiziarie esercitate dal Capitano che fin dalla prima metà del XIV secolo era inviato in Zoldo dal consiglio dei nobili della Civald, sono ben illustrate nella prima parte di questa lettera del podestà di Belluno, Vettor Correr, al Senato veneziano: «Serenissimo Principe, Per indulto pubblico in prima dedizione gode questa Magnifica Communità il Jus delli due Capitaniati di Agord e Zoldo, dove di anno in anno con ballottazione del consiglio sono destinati due Cittadini al governo di quei popoli **con giudicatura fino a una summa di denaro, e quello di Zoldo anco di pena capitale per quei soli delitti, però, che sono commessi nel recinto della Rocca** ai confini Austriaci nel qual luogo successe a mesi passati, ch'essendovi capitato un forestiero per riscuotere certo denaro da un suo debitore, fu da quello ricevuto in casa con buona ciera, ma la notte poi ammazzato, e sepolto in una stalla, ed in questo modo saldato il debito. Sopra la voce di questo gravissimo delitto quel Capitano con particolar studio fermò il processo, e comprovato il fatto, fece ritener il reo, qual dopo l'ordinarie intimazioni, e dissele, restò dal medesimo condannato a morte, ma mentre che procurava un ministro per far eseguir la sentenza, quello fuggì dalle Prigioni con frattura anco de' ceppi, in quali era assicurato. Pervenuto l'avviso alli signori Consoli con reduzion del Consiglio spedirono a quella volta due cittadini per informazione di tal fuga, i quali doppo il loro arrivo in quel luoco, scrissero, che avendo il sentore il reo suddetto essere ricoverato in una villa sotto il Capitaniato di Andraz d'Arciducali, hanno fatto passare l'istanza per la retentione di quell'omicida, ed aver ricevuta risposta, che sia seguita, e che si trovi ben custodito, ma di non poter quel Giurisdicente trasmetterlo senza licenza del signor Principe di Presenone suo superiore. Io all'avviso di questo particolare non ho permesso, che si passi più avanti, se prima non ve ne porti questa riverentissima notizia alla Serenità vostra, ben sapendo il riflesso, che viene fatto dalla Pubblica Sapienza in questi affari per attendere le commissioni, che li parerà di darmi, e quelle pontualmente essequire, conforme l'ordinario della mia riverenza. Grazie & C. - Vettor Correr, Podestà e Capitano- Belluno 26 marzo 1637». Cfr. STATUTORUM BELLUNI LIBRI QUATUOR, Venezia, Leonardo Tivano, 1747, p. 531.

**a) Rubrica sull'elezione dei Capitani di Agordo e Zoldo  
e sulla loro giurisdizione (II, 4)». <sup>17</sup>**

A) Stabiliamo che i cittadini della città e gli abitanti che vi paghino le tasse, siano iscritti al libro dell'estimo e delle collette del territorio di Belluno e siano maggiori di venticinque anni, debbano eleggere i Capitani di Agordo e **Zoldo**. E costoro possano esercitare la propria giurisdizione così come previsto dal Rettore, costringendo alle guardie e agli oneri, multando i disobbedienti e condannando fino ad una somma di venti soldi di piccoli; e ancora rendano giustizia a chi lo chieda fino ad un valore di cento soldi di piccoli, ma oltre questa cifra non possano esercitare la propria autorità. E possano indagare sui trasporti compiuti in quelle zone contro gli statuti e le disposizioni ivi vigenti, e multare e condannare i trasgressori secondo i costumi e le consuetudini del luogo, in modo però che la condanna non superi la somma **di venti soldi di piccoli** e oltre tale cifra non possano in alcun modo condannare qualcuno; e le condanne e le multe inferte spettino allo stesso Capitano per il proprio impegno.

E se avesse condannato o multato qualcuno ad una cifra superiore, paghi dieci lire di piccoli per ogni singola occasione e sia tenuto e costretto a restituire il quadruplo di ciò a cui indebitamente abbia condannato qualcuno. E i predetti Capitani non possano indagare sulle risse e i delitti che si verificano nelle loro zone e debbano astenersi dal condannare, pena venticinque lire di piccoli per ogni rissa o schiamazzo o delitto, di qualsiasi tipo siano, né possano (a rischio della stessa pena) occuparsi delle appropriazioni indebite, ma tutti questi casi siano rinviati al Rettore. E sempre i Capitani, quando entrino in carica, debbano giurare davanti al signor Rettore della città di Belluno di operare correttamente e secondo la legge e di non esercitare il proprio incarico né di prendere alcunché oltre ciò che è loro concesso sulla base degli statuti; e siano tenuti a versare al massajo del Comune cento ducati d'oro di garanzia e il loro incarico duri per un anno e non oltre, e per quell'anno dal Comune di Belluno debbano ricevere come salario dieci lire di piccoli al mese e nulla più e allo scadere del proprio mandato debbano essere sindacati davanti al Rettore e ai Consoli della città di Belluno e render conto della propria amministrazione entro quindici giorni dalla cessazione del loro incarico. E chiunque sia stato Capitano ad Agordo o a **Zoldo** per un anno, non possa ricoprirvi l'incarico per un altro anno fino al compimento dei tre successivi, né direttamente né in nome di un altro, direttamente o indirettamente, pena cento lire di piccoli e la restituzione al Comune di Belluno del triplo del salario ricevuto per tale incarico. E su ciò si possa indagare fino a dieci anni dopo la violazione.

B) Stabiliamo e ordiniamo che qualunque persona, di qualsiasi condizione e stato, forestiero o distrettuale abbia fatto offendere nelle pievi di Agordo e Zoldo o nei loro villaggi da Agre in su e da **Ospitale di Zoldo** in su, o abbia ingiuriato con parole o azioni i Capitani di Agordo o **Zoldo**, sia condannato al quadruplo di quanto non avverrebbe se avesse ingiuriato qualche qualche altra persona, come detto nel terzo libro degli statuti, sui delitti; pena che non può essere aumentata o diminuita in alcun modo dal sig. Rettore o dal Vicario o dai Consoli col pretesto di una confessione, di una rappacificazione o del loro arbitrio o di qualsiasi altra facoltà concessa dagli statuti del Comune di Belluno, nonostante qualche altra norma statutaria o legge o disposizione o decreto contrario». (...)

**b). «Rubrica: “Su tutti gli uffici”» (I, 32).**

D) Stabiliamo che chiunque sia stato eletto a qualche ufficio della città e del Comune di Belluno debba abitare e risiedere continuamente in città o nei borghi per tutta la durata del suo incarico, salvo sempre lo statuto che impone la residenza per un mese prima dell'inizio del mandato e fatta eccezione

---

<sup>17</sup> Le rubriche che seguono sono tratte da: E. BACCHETTI, *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005, p. 70-71



per i consoli e gli altri ufficiali di Agordo e Zoldo che ivi debbano svolgere il ruolo loro attribuito dalle parentele.

**c) Rubrica sull'andare o inviare (il Vicario del Rettore) ad Agordo o a Zoldo per esigere le condanne e gli altri debiti di singole persone (III, 39).**

A) Stabiliamo che il Rettore della città di Belluno una volta durante il suo mandato, e cioè nel mese di aprile o maggio o in quello di settembre o ottobre, debba proporre al Consiglio maggiore della città di Belluno di recarsi personalmente o di inviare il Vicario, il miles o un suo familiare ad Agordo, Zoldo o nei forni, secondo le modalità fissate dal Consiglio e in compagnia di chi il consiglio medesimo avrà voluto. E se dovesse accadere il miles si rechi ad Agordo, **Zoldo** o nei forni per esigere il pagamento delle condanne e dei debiti e per far sì che siano liquidati i creditori di questi luoghi, sia tenuto e debba osservare gli infrascritti statuti; innanzitutto debba esigere il pagamento di tutte le condanne da ciascuna persona, associazione o corporazione che abbia sede in quei luoghi o altrove e che sia stata condannata, costringendo personalmente chiunque a pagare le proprie condanne, facendolo catturare e detenere o pignorandone o vendendone i beni. E qualora non si trovi un acquirente, tali beni possano essere distribuiti a discrezione del Vicario e dei sapienti che lo accompagnano. (...) E le stesse modalità valgano in relazione alle collette e agli altri debiti contratti nei confronti del Comune di Belluno». (...)

#### 4- Le prime notizie sul Capitaniato di Zoldo.

Sull'origine feudale dell'istituzione capitaneale è emblematica proprio una delle prime testimonianze relative alla realtà zoldana: quella del dieci giugno del 1347, allorché l'imperatore Carlo IV, che era già stato signore di Belluno nell'epoca in cui era ancora solo duca di Carinzia, non dando alcun peso alle riserve espresse dal vescovo Gorgia di Lusa, assegnò a Giacomo Avoscano<sup>18</sup> e ai suoi discendenti il «*Capitaneatum plebatuum Augurdi et Zaudi cum omnibus juribus, redditibus, proventibus, emolumentis, pertinentiis et appenditjis mero et mixto imperio ac gladii potestate*».<sup>19</sup>

Pochi giorni dopo, esattamente il 17 Giugno, Giacomo Avoscano prese possesso del *Capitaniato* di Agordo, assumendo i poteri assegnatigli una settimana prima.<sup>20</sup>

In quella stessa giornata pronunciò sentenze, impartì comandi e nominò «*vicigerente*», è questo il termine che usa il Piloni, per Agordo «*Bonifacio della Torre*».<sup>21</sup>

Lo storico bellunese assicura che avvenne anche la nomina di un «*vicigerente*» per Zoldo, in persona del cittadino bellunese «*Giorgio Vareschi*».<sup>22</sup>

Sempre secondo il Piloni, l'istituzione capitaneale era nata solo quattro anni prima, e precisamente nel 1343.

Egli afferma, infatti, che proprio da quell'anno la città di Belluno «[...]mandava doi Giurisdicenti», ovvero dei giudici, «sotto nome de' Capitani nella pieve di Zoldo e nel Castello della Rocca, li quali rendevano ragione alli popoli de quei paesi».<sup>23</sup>

Invece, la prima menzione di un Capitano in Agordo, «*Bertaldino da Ripa*», risale al 1313.<sup>24</sup>

Quasi certamente il potere di nomina di questi funzionari apparteneva inizialmente solo al vescovo, tant'è che, come già evidenziato, Lusa, ancora nel 1337, aveva tentato di riservarselo,

---

<sup>18</sup> Nel 1347 Carlo di Lussemburgo aveva riconquistato le città di Belluno e Feltre che gli erano state sottratte da Ludovico di Bradenburgo, figlio dell'imperatore Ludovico il Bavaro, nel giugno 1342. Divenuto re di Boemia, dopo la morte del padre, e, nel 1346, imperatore romano con il nome di Carlo IV, tentò di riconquistare il Tirolo. Non gli riuscì d'invaderlo, per cui, ripiegando, rioccupò Feltre e Belluno nel maggio del 1347. Nell'occasione ricompensò coloro che l'avevano sostenuto nella lotta contro il Bavaro e il marchese di Bradenburgo. Tra questi, oltre a Giacomo Avoscano, investito dei *Capitaniati* di Agordo e Zoldo, si trovano Giacomo II e Giacomino da Carrara che ottennero, nel 1348, l'*avocazia* dei vescovadi di Feltre e Belluno. Cfr. V. LAZZARINI, *Il principio della dominazione carrarese a Feltre e a Belluno*, «A.S.B.F.C.», 1, (1929), p. 1.

<sup>19</sup> Non deve stupire che Giacomo, che avrebbe dominato non solo sui *Capitaniati* di Agordo e Zoldo, ma anche su altre valli limitrofe con le caratteristiche di una vera e propria «*signoria rurale*», abbia, nel 1337, prontamente abbandonato gli Scaligeri (di cui lui ed il padre Guadagnino, solo pochi anni prima, erano stati paladini) per legarsi al nuovo padrone straniero. Questo fu, infatti, il comportamento che «[...] tutti i signori rurali, localmente inquadrati dal potere territoriale degli stati sovracittadini, continueranno a tenere anche nelle aree periferiche e montane degli stati regionali italiani, in Lombardia come nell'Appennino.» G. M. VARANINI, *Istituzioni, società e politica nel Veneto 1329-1403*, op. cit., p. 22.

<sup>20</sup> A.S.C.BL., F. PELLEGRINI, *Manoscritto 561*, f. 34, doc. 10 giugno 1347.

<sup>21</sup> A.S.C.BL., F. PELLEGRINI, *Manoscritto 561*, f. 35, doc. 17 giugno 1347.

<sup>22</sup> G. PILONI, *op. cit.*, p. 275.

<sup>23</sup> G. PILONI, *op. cit.*, p. 272. Le competenze di questi magistrati sono elencate in un documento trascritto dal F. PELLEGRINI: cfr. A.S.C.BL., *Manoscritto 495*, f. 612, doc. 12 settembre 1402.

<sup>24</sup> G. DE DONÀ, *Manoscritti*, Belluno, I, f. 151, Biblioteca Cadorina di Vigo; ARCHIVIO CAPITOLARE DI BELLUNO, b. 27, *pergamene*, cartella 3; F TAMIS, *op. cit.*, I, p. 96, nota 42.

finché Carlo, divenuto imperatore, non glielo sottrasse del tutto, nel 1347, allorché, come si è precisato prima, nominò «patrone l'Avoscano de questi doi Capitaneati».<sup>25</sup>

Dopo la destituzione di quest'ultimo, si ha notizia della nomina, da parte del Vicario imperiale Corrado Goebel da Brno di Moravia, di un *Capitano* in Agordo, nella persona di «Ivano della Rocca»,<sup>26</sup> e la sostituzione del «vicigerente» di Zoldo «Giorgio Vareschi» con un «capitaneus», tale «ser Pancerie».<sup>27</sup>

Il quindici dicembre 1354, nelle disposizioni inviate alla *Cividal*, l'imperatore Carlo assegnava al podestà<sup>28</sup> la facoltà di eleggere i *Capitani* di Agordo e di Zoldo.

Da allora questi incarichi furono inseriti nei «*roduli*» in base ai quali le quattro parentele della città, a loro volta suddivise a due a due nelle fazioni dei guelfi e dei ghibellini, «indicavano l'ordine col quale gli uffici ad esse spettavano per turno»,<sup>29</sup> al fine di assicurare disciplinata gestione ad un Comune sempre più nelle loro mani.

Qualche tempo dopo, tuttavia, sarà il patriarca di Aquileia Nicolò, consanguineo di Carlo IV e suo Vicario in Belluno e Feltre, a nominare direttamente per due volte<sup>30</sup> un *Capitano* ad Agordo, nel

---

<sup>25</sup> G. PILONI, *op. cit.*, p. 275.

<sup>26</sup> F. TAMIS, *op. cit.*, I, p. 88, ritiene che i *della Rocca* appartenessero ad un ramo della famiglia *da Riva*, perché questo Ivano, in successivi documenti, è chiamato sia «*da Rocha*», sia «*da Ripa de Agurdo*». Cfr. altresì: G.B. VERCI, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, Venezia, 1786-1791, t. XII, doc. 1477, pp. 129-130.

<sup>27</sup> Cfr. A.S.C.BL., F. PELLEGRINI, *Manoscritto 495*, f. 625, doc. 10 agosto 1349: «*Donti. Coram me Silvestro officiali in Zaudo pro nobilli viro dom. Iacobo de Avoscano, capit. in montibus pro regia majestate, designaverunt la terra livellaria a Varesco di Ser Zanario de Foro e a donna. Contessa M. di ser Giov. della Porta, etc.. 1349. 11 agosto. Donti. Ex comissione ser Pancerie Capitanei Zaudi, etc. donna Contessa vien messa in possesso. Eadem cartula Silvestro notajo*». G. DE DONÀ, *Manoscritto 270*, Belluno, I, doc. 63, Biblioteca Cadorina, Vigo di Cadore, trascrive il documento in maniera leggermente diversa: «*In villa Donti, coram [...] maiestate, et ex commissione ser Pancerie capitanei Zaudi - viene fatta la stima e la consegna giudiziale dei fondi soggetti a livello verso Varesco di Ser Zanario di Belluno per pagamento della dote a donna Contessa moglie di ser Giovanni de la porta di Donto*». Cfr. anche F. TAMIS, *op. cit.*, I, p. 135. Nel merito di questo documento FLORIANO PELLEGRINI, in una sua nota, così precisa: «Da documenti vari, che mi permetto di non citare per riassumere i contenuti, appare che i **Pancieri** sono una delle più distinte famiglie di Zoldo. Un documento del 1372 parla di Vadagnino da Cella (nome in ricordo dei santoli Avoscano), fu ser Vivencio, che, col fratello Antonio vende i prati sul Rite; quindi da prima avevano gli interessi dalla parte del Cadore. Nel 1383 i due fratelli sono scelti da Dont come loro arbitri nella causa con La Valle. Nel 1406 un Guadagnino di Dont è diventato comproprietario del forno di Mareson. Nel 1416 troviamo un ser Panciera a Fusine. Nel 1442 tra i titolari del forno di Mareson compare un Pellegrino, fu Vadagnino di Dont, l'erede del precedente. Nel 1454 Pellegrino abita a Mareson una casa in affitto. Nel 1470 Vadagnino fu Giovanni de Pellegrino da Mareson ha casa a Fusine e le Regole dell'alto Zoldo, per dirimere una lite, si trovano in quella casa. Sicché è dimostrato anche il legame tra le famiglie Panciera di Zoldo. Interessante che Vadagnino nel 1383 era già **de Villa Donti**. Con lui testificava **Nicolaum notarium de Vidollino de Zaudo, il qual Vidulino dal documento 2 settembre 1389 appare essere il pievano di Zoldo**. Ma anche l'atto notarile del 1383 è sottoscritto: **Ego presbiter[...] nunc plebanus in Zaudo ex imperiali auctoritate notarius [...]**».

<sup>28</sup> «[...] *item habeat auctoritatem et bailiam eligendi Capitaneum in Augurdo et Zaudo*» G. B. VERCI, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, Venezia presso G. Storti, 1789, t. XIII, doc. n. MDXXVIII del 15 dicembre 1354, p. 30. «I nuovi signori, lasciando da parte i vescovi, si rivolgono ormai al Consiglio, il quale nei frequenti cambiamenti di signoria riesce ad ottenere importanti concessioni». F. PATETTA, *Nobili e popolani in una piccola città dell'alta Italia*, Siena, 1902, p. 21.

<sup>29</sup>F. PELLEGRINI, *Delle origini e condizioni di Belluno e della sua provincia fino al 1150*, A.S.B.F.C., anno XVIII, n. 98-99, p. 15.

<sup>30</sup> Il 2 marzo 1357 a «*Guezelloni de' Castello*» veniva affidato «*capitaneatum nostrum de Agurdo Districtuj bellunensis [...] cum ommibus juribus e jurisdictionibus ad capitaneatum ipsum spectantibus usque ad nostrum beneplacitum [...]*». A.S.C.BL., F. PELLEGRINI, *Manoscritto 494*, f. 283. Il 23 novembre 1357 il Capitaniato di Agordo veniva attribuito con la medesima formula, ma fino «*ad Kalendas mensis martii proxime futuri*» a «*Luca de*

1356 e nel 1357, e uno a Zoldo, «*Niccolò Cane de' Bicerii*», il ventidue febbraio 1358.<sup>31</sup>

È successivamente a tali nomine che detti uffici sembrano rientrare tra le prerogative del consiglio maggiore, che giunse «*a recuperare i suoi diritti ed eleggerseli da sé traendoli dal suo grembo con Regolare vicenda da ognuno dei rotuli*».<sup>32</sup>

La possibilità, da parte del consiglio maggiore, di attribuire questi incarichi sembra, però, subire qualche interruzione, perché Francesco il Vecchio da Carrara, quando divenne signore di questi territori, si riservò queste nomine.<sup>33</sup>

Anche durante la successiva dominazione absburgica i territori dei *Capitaniati* di Agordo e Zoldo furono «*spesso affidati d'autorità a giurisdicenti o ufficiali estranei all'ambiente locale*».<sup>34</sup>

Secondo un'altra indicazione del Piloni fu solo alla fine della seconda dominazione carrarese che Francesco Novello, succeduto al padre, avrebbe nuovamente assegnato al consiglio la scelta dei Capitani, revocando le nomine che aveva in precedenza fatto.<sup>35</sup>

È, tuttavia, durante il successivo dominio di Gian Galeazzo Visconti che appare definitivamente documentato come il consiglio maggiore tornasse a esercitare il suo diritto di eleggere questi rappresentanti,<sup>36</sup> tant'è che quando fu fissata la giurisdizione bellunese sulla **Rocca di Pietore**,<sup>37</sup> vennero affidati nuovi e diversi compiti proprio al *Capitano* di Zoldo, affinché

---

*La Valle*». Cfr. A.S.C.BL., F. PELLEGRINI, Manoscritto 494, f. 283. Appare evidente che, con simili formulazioni, risulta del tutto arduo ipotizzare, o, rectius, sostenere, l'unicità del Capitaniato di Agordo e Zoldo.

<sup>31</sup> G.B. VERCI, *op. cit.*, XIII, pag. 70, doc. n. MDLXVII. Il *capitano* di Zoldo, nominato il 22 febbraio 1358, era il cittadino bellunese: «*Niccolò Cane de' Bicerii*». «*Nicolaus Dei gratia Sancte Sedis Aquilejensis Patriarcha pro sacro Romano Imperio Civitatum Feltri & Belluni vicarius generalis dilecto fideli nostro Nicoletto Cani De Bicerii de civitate Belluni salutem & gratiam nostram. De tua fidelitate & discretione specialem in Domino fiduciam obtinentes Capitaneatum nostrum de Zaldo districtus nostri Belluni cum Jurisdictionibus & juribus ad ipsum Capitaneatus officium spectantibus tibi a Kalendis mensis Martii proxime futuri usque ad unum annum tunc immediate fequentem integrum & completum tenore presentium duximus committendum. Mandantes universis & singulis dicto nostro Capitaneatus subjectis, quatenus tibi durante predicto anno in hiis, que ad ipsius Capitaneatus spectant officium fideliter obediant & intendant. Alioquin penas quas rite tuleris in rebelles ratas habebimus atque gratas, & faciemus eas auctore domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiter observari. In cuius rei testimonium presentes fieri jussimus nostri sigilli impressione munitas. Datam in castro nostro Sorphemburch die XXII mensis Februarii anno dominice Nativitatis MCCCLVIII. Ind. XI*». Ex autentico penes eruditissimum virum Lucium Doleoneum Canonicum & Decanum Ecclesie Bellunensis desumptum ex protocollo Gubertini de Novate existente penes Carulum Fabricium Utinensem.

<sup>32</sup> F. PELLEGRINI, *Condizioni politiche e governo del Capitaniato di Agordo nei secoli passati*, *op. cit.*, pp. 10-11.

<sup>33</sup> «Fu levato **Azzolino degli Azzoni** dal Capitaneato di Zoldo (così comandando il Carrara per suoi rispetti) et in loco di quello fu mandato **Bartolomeo Ponte** [...]» G. PILONI, *op. cit.*, p. 296.

<sup>34</sup> G. M. VARANINI, *Istituzioni, società e politica nel Veneto 1329-1403*, *op. cit.*, p. 105.

<sup>35</sup> «Et egli rivotò la gratia fatta a Michelle da Castello et Andrea Billitone del Capitaneato d'Agordo e della Bastia d'Alpago: essendo tal sua gratia pregiudiciale a Bellunesi, ch'erano soliti darloro questi Capitaneati, e non il signore». G. PILONI, *op. cit.*, p. 320.

<sup>36</sup> Il potere di nomina dei *Capitani* fu, dunque, esercitato a fasi alterne. Cfr. F. PELLEGRINI, *Documenti relativi al dominio dei Visconti sopra Belluno e Feltre dal 1388 al 1401*, presentati all'Istituto Veneto dal Cav. Cesare Cantù, Venezia, Atti dell'Istituto Veneto, s. II, 13, pp. 207-209.

<sup>37</sup> Relativamente alla **Rocca di Pietore** così scrive DON FRANCESCO PELLEGRINI, nella premessa del suo *Documenti relativi al dominio dei Visconti sopra Belluno e Feltre dal 1388 al 1404 presentati all'Istituto veneto dal cav. Cesare Cantù*, (Venezia, 1867-68 disp. X, pp. 1095-1134, 1291-1336, 1603-1670 e anno 1868-69, disp. I, pp. 5-69 e 233-284, Vol. XIII. Sez. III degli atti dell'Istituto stesso): « (...) I Visconti, adunque, per venire a loro, governarono queste città (dicembre 1388-1404 maggio) spedendovi due podestà e Capitani coi loro vicarii di giustizia, ed alcune bandiere di fanti a presidiarle; ed appoggiandosi specialmente al partito ghibellino, in Belluno ai Doglioni e Spiciaroni,

reggesse tale territorio esercitando la giurisdizione civile e penale, senza, tuttavia, il potere di ricevere le «*appellationes*».<sup>38</sup>

Nel 1402, però, il Comune cittadino pretese che le competenze dei *Capitani* di Agordo e Zoldo venissero esercitate secondo le modalità stabilite dagli statuti, da poco modificati, al fine di ridurne la giurisdizione.

Per perorare un ritorno alle vecchie «*consuetudines*»<sup>39</sup> si presentarono davanti al consiglio maggiore della città «*Francesco da Alleghe*» e il notaio «*Nicola da Paredo*».<sup>40</sup>

Erano latori di alcune richieste della comunità di Agordo, che interessavano anche quella contigua di Zoldo.

Oggetto delle loro petizioni erano le conseguenze della decisione assunta, il giorno prima, dal consiglio minore, organo esecutivo del consiglio maggiore, che aveva confermato come gli articoli sulle competenze dei *Capitani* di Agordo e Zoldo dovessero essere osservati secondo quanto stabilito dagli statuti del Comune.

I due rappresentanti supplicarono («*supplicaverunt*»), invece, il consiglio maggiore di «*providere, deliberare et reformare*» tali statuti, ripristinando la «*consuetudo antiqua et*

---

ai Miari e Bolzani, famiglie numerose e potenti relativamente al luogo: mentre i guelfi serbavano attaccamento alla signoria dei Carraresi di Padova. Così quando Francesco Novello, dopo una lunga odissea di fatiche e sventure, ricuperò Padova, rialzarono il capo i guelfi a novelle speranze; ma al primo moto Andrea Miari colla sua compagnia si impossessò di Bartolomeo Mozzone, pievano di Alpago, e lo trasse a morire in fondo ad una torre; e furono confinati otto o dieci principali tra i guelfi, cioè Cristoforo e tre altri Castelli, Paolo Campana, due Spiritelli, Gottardo da Pasa ecc. Simeone Gavardi, probabilmente canonico bellunese, chiamato non so perché arcidiacono di Capodistria, occupò per sorpresa la **Roccabruna o Rocca di Pietore**, castello montano fabbricato sopra una rupe stagliata a picco su un fianco del gigante delle nostre alpi, il Marmolada; ma la sua parte non poté sostenerlo, e la città mandò Andrea Miari con una compagnia di soldati che lo assediò, lo catturò e riattò la rocca; colla spesa in tutto di 4000 lire di piccoli; per la quale ottenne dappoi il Consiglio in risarcimento dal conte di Virtù quella giurisdizione per sè, ed il Miari ebbe il reggimento di Mel in gratificazione. L'arcidiacono condannato a perpetua carcere, morì in fondo alla torre del castello; i complici sbanditi. (...)».

<sup>38</sup> G. PILONI, *op. cit.*, p. 332. Il Capitano di Zoldo vi avrebbe esercitato le funzioni giudiziarie fino al 24.2.1640. Egli vi si recava a mulo o di cavallo tre volte all'anno e precisamente ad Ognisanti (1 Novembre), alla festa di San Giorgio (23 Aprile) e a quella di san Michele (29 Settembre). Per la giurisdizione del Capitano di Zoldo sulla Rocca di Pietore cfr.: F. MIARI, *Cronache bellunesi*, Bl, 1865, p. 51, in cui egli ricorda come la Rocca di Pietore o Rocca Bruna si fosse ribellata ai Visconti e che in seguito a ciò «*v'accorsero i Bellunesi co' loro soldati, distrussero il castello e ristabilirono la pace*». La Rocca, un feudo formato allora da 45 famiglie, venne assegnata al consiglio di Belluno. «Fissata in tal modo questa giurisdizione, il Consiglio diede nuove commissioni al capitano di Zoldo, perché oltre questo Capitanato dovesse reggere anche la Rocca tanto nel civile quanto nel criminale, riservandosi le appellazioni delle sentenze». Anche Clemente Miari nella sua «*Cronaca bellunese (1383-1412)*» conferma, sotto la data del 3 giugno 1401, che «**Bartolomeo Miari**, ch'era Capitano in Zoldo, era andato alla Rocca per rendervi ragione». C. MIARI, *Cronache bellunesi (1383-1412)*, Belluno, ed 1976, Tarantola libraio ed., pag. 32; una carica che sarà successivamente esercitata da «**Biagio Maresio**», nel 1402, da «**Pietro dalla Piazza**» e «**Pietro di Curia**», sempre nel 1402 e nel 1403, e da «**Firigone Nosadani**», nel 1404 (A.S.C.BL., L.P.M.C, *Manoscritto 66*, l. c, f. 5 r., 13 r., 22 v., 37 r., 56 v., 72 r., 87 v., 102 v., 119 v.).

<sup>39</sup> «La 'consuetudine', che nel sistema nuovamente imperante dell'applicazione territoriale del diritto, tendeva a diventare la fonte più abbondante della formazione giuridica, costituisce anche la materia più antica e più notevole del diritto nuovo, sia sotto l'aspetto tradizionale della norma formata per via di atti giuridici ripetuti, e riconosciuta valida nella comunione della vita popolare [...], sia sotto le spoglie della legge, che a quella frequentemente si riferisce e da quella spesso si informa. Il bisogno della certezza del diritto consiglia alle società, divenute autonome, di redigere in iscritto le proprie consuetudini; ma ciò, almeno da principio, non trasforma l'indole, e si rivolge soltanto a raffermarne e a precisarne l'osservanza». A. SOLMI, *Storia del diritto italiano*, Milano, Società Editrice Libreria, 1918, pp. 579-580.

<sup>40</sup> Si trattava con molta probabilità dei *Consoli*. Non è, in ogni caso, possibile asserirlo con certezza, dal momento che i *Libri delle Provvisioni* non riportano i nomi degli eletti per i quattro mesi successivi al 27 giugno 1402. Cfr. F. TAMIS, *op. cit.*, p. 161 e p. 168, nota 179.

*antiquitatus observata*», dato che, per di più, l'ufficio era esercitato da cittadini bellunesi e non da uomini di Agordo o di Zoldo.

Suggerirono da ultimo, se il consiglio riteneva eccessivo il potere esercitato dai *Capitani*, di assegnare l'incombenza a «*boni et valentes cives*».

Il dodici settembre 1402 il consiglio accolse la richiesta,<sup>41</sup> pur continuando ad inviare «propri» *Capitani* in Zoldo, scegliendoli mediante *rodulazione* tra le parentele,<sup>42</sup> e questo fino al 1424, anno in cui cessò tale forma di elezione, e si decise che i *Capitani* sarebbero stati «*tratti a sorte dal consiglio intero [...]*»<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> A.S.C.BL., F. PELLEGRINI, *Manoscritto 495*, f. 612, doc. 12 settembre 1402.

<sup>42</sup> A.S.C.BL., L.P.M.C, *Manoscritto 66*, lettera C, f. 195, doc. 1 novembre 1406. In questa **data** «**Pietro da Saviner**», di parte guelfa, venne eletto *capitano* di Zoldo per scelta del *rodolo* dei Bernardoni. Si trattava di un notaio, chiamato a quell'incarico dal vescovo Alberto di San Giorgio il 16 novembre 1394. F. TAMIS, *op. cit.*, III, p. 5.

<sup>43</sup> F. PELLEGRINI, *Condizioni politiche e governo del Capitaniato di Agordo nei secoli p.*, *op. cit.*, p. 11.

## 5 - Altre notizie sui Capitani di Zoldo e della Rocca di Pietore nei primi decenni della dominazione veneziana.<sup>44</sup>

Nel 1404, l'arrivo del provveditore veneziano, Antonio Moro, che aveva dettato severe disposizioni per «normalizzare» un territorio che era stato sconvolto dall'insurrezione guelfa, ebbe effetti anche sul piano delle modalità di nomina dei *Capitani*.

In una nota del 31 ottobre 1404 del libro delle provvisioni del Maggior Consiglio (Liber C) apprendiamo che dovevano assicurare alla città con “pieggiaria”, (cioè *plegiaria*, garanzia, malleveria), il buon governo dei territori loro affidati e avrebbero dovuto cominciare il loro annuo incarico in novembre.

Il documento del primo novembre 1406 non descrive, infatti, un semplice avvicendamento di persone nelle mansioni di «*Capitano di Zoldo*», ma rappresenta la testimonianza di un maggior rigore esercitato in quel periodo nel controllo dei funzionari pubblici, tant'è che al nuovo *Capitano* venne richiesto, prima di iniziare il suo ufficio, una cauzione economica e un impegno solenne «*de bene fideliter et legaliter exercere officium [...]*».<sup>45</sup>

Poco più di un mese dopo, inoltre, sarà ridotto ad otto lire di denari piccoli l'appannaggio assegnato ai Capitani di Zoldo ed Agordo.<sup>46</sup>

A seguito delle loro lamentele, per attenuare la severità della norma e favorire in qualche modo questi funzionari, si provvede, l'anno dopo, a scaricare sugli Zoldani e sugli Agordini un nuovo adempimento, il «*condur some*» per conto del rispettivo *Capitano*, sia per il viaggio di andata, sia per quello di ritorno.

Il 9 dicembre 1407 il Consiglio stabilì che i «sudetti Capitanj devano avere da Comuni respective il servizio di otto some per tradurre i loro bagagli».<sup>47</sup>

Nelle richieste che il Consiglio della “*Cividal*” spedì a Venezia il 14 dicembre 1425 per essere approvate, venne inserita la proposta del Podestà di mettere ordine nei due Capitanati di Agordo e di Zoldo in cui affermava: «di non essere in grado di adempiere il suo ufficio, non potendo far arrestare quelli che, dopo aver commesso un misfatto altrove, si nascondevano rifugiandosi sui monti dell'Agordino e dello Zoldano, perché i Capitani di quei luoghi non potevano fare nulla al riguardo, non avendo la possibilità per lo scarso salario di mantenersi una guardia».

Era per questo motivo che, sulla proposta del podestà, il consiglio di Belluno aveva stabilito di aumentare lo stipendio mensile dei due Capitani, e portarlo a lire venticinque ciascuno, affinché potessero tenere un cavallo del valore di dodici ducati e una guardia (*unum famulum*) di almeno venti anni, che non fosse però del luogo.

Al termine dell'ufficio o del mandato, i due Capitani dovevano essere sindacati e avevano l'obbligo di presentare, entro quindici giorni, una dettagliata relazione scritta su quello che avevano

---

<sup>44</sup> Nello stendere le annotazioni di questo paragrafo abbiamo fatto molto spesso ricorso alla grande opera di Ferdinando Tamis, *Storia dell'Agordino*, pubblicata in sei volumi dal 1978 al 1986, in quanto, in anni di paziente lavoro, egli ha scandagliato con cura i *Libri delle provvisioni del maggior Consiglio* bellunese, (di seguito citati con l'acronimo *L.P.M.C.*), conservate presso l'archivio storico di quel Comune e ricche di notizie proprio sui Capitani del “Territorio alto”.

<sup>45</sup> P. MONEGO, *In Val di Zoldo nel Medioevo*, Spinea (VE), 1999, pp. 262-263 doc. XLVII.

<sup>46</sup> Il consiglio minore deliberò il 28 dicembre 1406 che «*super facto capitaneatus plebatus Agurdi et plebatus Zaudi, quod capitaneus qui ad presens sunt in officio uel qui de cetero erunt habere debeant a Comune bellunensi singulo mense pro eorum salario solummodo nisi libras octo parvorum pro singulo ipsorum. Et sic jnter ipsos extitit prouissum etc [...]*» A.S.C.BL., L.P.M.C., l. c., ff. 205 v., 206 r.

<sup>47</sup> A.S.C.BL., L.P.M.C., l. c., f. 229.

fatto o dovuto fare per l'ordine pubblico, ossia per il bene del Comune di Belluno, sotto pena della multa di lire cinquanta dei denari piccoli da essere applicate all'erario cioè al Comune». <sup>48</sup>

Nel giro di un mese (18 gennaio 1426) giunse l'approvazione dogale della proposta, <sup>49</sup> per cui il 7 ottobre successivo il consiglio decise che i Capitani di Agordo e Zoldo venissero retribuiti con un «salario di L. 25 al mese per ciascheduno, e fossero tenuti a mantenersi un cavallo del valore di ducati 12 almeno ed un servo non più giovane di 20 anni», purché non fosse “*de montaneis*”. <sup>50</sup>

Con una deliberazione del 28 settembre 1428 (confermata il 23 dicembre 1444 nell'ambito della *Riforma di alcune norme statutarie*), si stabilì che i Capitani di Agordo e Zoldo potessero trasportare, senza pagare il dazio, solo le quantità di vino e biade loro necessarie durante il periodo di servizio in queste zone. <sup>51</sup>

Questa deliberazione, che doveva aver effetto con il primo gennaio 1429, e per questo era stata inserita negli statuti fin dal 16 dicembre, stabiliva appunto che i due Capitani non fossero tenuti a pagare *mude*, o dazi, per le loro vettovaglie (*de suis victuallibus*), cioè per carri tre di vino e *calvie* cento di biada per ciascuno (*videlicet de plaustris tribus vini et de calveis centum biadi pro singulo Capitano*). <sup>52</sup>

«Probabilmente, però, questi incarichi non dovevano essere svolti secondo le modalità stabilite <sup>53</sup> se, il 12 ottobre 1438, nel Consiglio cittadino fu proposto che i due Capitani di Agordo e Zoldo non dovessero più tenere osteria, come si era continuato a fare, nonostante l'aumento del salario, ma avessero invece il doppio dello stipendio consueto, stabilito dagli statuti in lire dieci, e tenere un buon domestico (*non teneant tabernas sed habeant duplum prout habent nunc videlicet libras xx in mense et teneantur tenere unum bonum famulum*).

Fu osservato e deciso che fosse meglio avessero il salario consueto e potessero vendere vino a volontà, come avevano sempre fatto (*et habeant libertatem vendere vinum ad suum beneplacitum*)». <sup>54</sup>

Il consiglio di Belluno il 9 ottobre 1446 arrivò alla decisione di inviare a Venezia un proprio rappresentante per sollecitare una risposta sull'aumento del salario dei due Capitani. <sup>55</sup>

La risposta della Serenissima non si fece attendere.

Il 13 ottobre arrivò l'autorizzazione del Senato all'aumento del salario dei Capitani, purché la cifra non superasse le 25 lire di piccoli. <sup>56</sup>

Il 9 ottobre 1446 il Consiglio maggiore di Belluno deliberò l'aumento dei sopraccitati stipendi a condizione che essi tenessero «presso di sé, nella stessa casa, e tutto a proprie spese, *unum bonum famulum* di almeno diciotto anni, che non fosse peraltro della loro giurisdizione, e in

---

<sup>48</sup> F. TAMIS, *Storia dell'Agordino*, BL, Nuovi Sentieri, 1983, Vol. III, pp. 91-92.

<sup>49</sup> F. PATETTA, *Nobili e popolani in un'apiccola città dell'alta Italia*, op. cit., pag. 148, doc. n. XVII dell'appendice.

<sup>50</sup> F. TAMIS, op. cit. p. 92.

<sup>51</sup> A.S.C.BL., *L.P.M.C., Liber G, Mns. n. 70, fol. 364 v., l.c.*; F. TAMIS, op. cit. p. 92.

<sup>52</sup> A.S.C.BL., *L.P.M.C., Liber F, Mns. n. 69, fol. 132 r. e 147 r.*; F. TAMIS, op. cit. p. 92.

<sup>53</sup> Il Piloni, sia pure sotto l'anno 1445, precisa infatti la necessità del Consiglio di tenere sotto controllo i Capitani: «*Et fu ancora provisto nel Conseglio [...] che il Vicario debba andar in sindacato nelli capitaneadi di Zoldo et di Agordo*». G. PILONI, *Historia*, op. cit., p. 406.

<sup>54</sup> A.S.C.BL., *L.P.M.C., Liber G, Mns. n. 70, fol. 162 r. e v.*; F. TAMIS, op. cit. p. 92.

<sup>55</sup> A.S.C.BL., *L.P.M.C., Liber H, Mns. n. 139, fol. 10 v.*; F. TAMIS, op. cit. p. 92.

<sup>56</sup> F. TAMIS, op. cit., doc. n. XLIV, p. 344.



nessun modo potesse esercitare l'ufficio del *preconatus*, cioè del banditore, e che i Capitani, durante il loro ufficio non vendessero del vino alla spina, né tenessero, o facessero tenere da altri, alcuna taverna (*non valeat neque possit vendere vinum ad spinam, neque tenere siue teneri jacere aliquam tabernam per sé uel per alium*), né si impicciassero di dazi o esercitassero attività commerciali (*aliquam mercantiam*)». <sup>57</sup>

Il 18 marzo 1453 venne deliberato l'obbligo di residenza all'interno della città per almeno 20 giorni di quanti dovevano assumere un qualsiasi incarico pubblico, ma ne erano esonerate le due persone che ricoprivano l'incarico di Capitani di Agordo e Zoldo. <sup>58</sup>

Due anni dopo, nel febbraio 1455, si riaprì la vicenda del salario dei Capitani.

Con decisione a sorpresa il consiglio deliberò di diminuire il loro compenso da 25 a 15 lire.

In cambio vennero esonerati dall'obbligo di tenere una guardia e venne loro consentito di esercitare le attività commerciali, individualmente o per mezzo di altri, tranne quella di taverniere.

Il Consiglio intervenne pure sulle modalità della loro elezione stabilendo che «dopo essere stati sorteggiati, venissero ballottati nel consiglio e fossero approvati solo quelli, che avevano la maggioranza dei voti». <sup>59</sup>

Il 6 ottobre 1455 nuova marcia indietro del Consiglio che decise di riportare il salario dei Capitani a 25 lire.

Il 30 maggio 1457, al fine di contenere la spesa pubblica, si deliberò, invece, di ridurre il loro stipendio della metà, incominciando dal primo luglio, e precisamente di corrispondere loro lire dodici e soldi dieci al mese. <sup>60</sup>

Nuovo dietrofront il 4 ottobre 1458: con decorrenza dal primo novembre il salario dei Capitani sarebbe aumentato a lire diciotto. <sup>61</sup>

Salari troppo bassi portavano al rifiuto di assumere incarichi.

Per cui, su proposta del Podestà in persona, il 10 febbraio 1459 il consiglio decise di annullare la sopraccitata delibera del 29 e 30 maggio 1457 e di ripristinare quanto disposto con la delibera del 18 ottobre 1446, che era stata assunta secondo le direttive del Doge Francesco Foscari.

La deliberazione doveva aver valore a decorrere dal successivo mese di luglio, ma per i due Capitani in carica si decise, provvisoriamente, che percepissero il salario fissato all'inizio dell'ufficio fino allo spirare del loro mandato, e poi ci si uniformasse alla suddetta decisione. <sup>62</sup>

Il 9 giugno 1458, il podestà di Belluno deliberò che tutte le volte che il Capitano di Zoldo, oltre i tre giorni stabiliti, avesse dovuto portarsi alla Rocca per rendere giustizia, <sup>63</sup> doveva portare con sé un notaio, ed avere dal soccombente il salario, per sé e il notaio, di soldi cinquanta per ogni giorno completo, che lì si fosse fermato. <sup>64</sup>

---

<sup>57</sup> A.S.C.BL., *L.P.M.C., Liber H, Mns. n. 139, fol.12 v e 13 r. e v.* ; F. TAMIS, *op. cit.* p. 93.

<sup>58</sup> A.S.C.BL., *L.P.M.C., Liber H, Mns. n. 139, fol.232r, l. c.* ; F. TAMIS, *op. cit.* p. 93.

<sup>59</sup> A.S.C.BL., *L.P.M.C., Liber I, Mns. n. 140, fol.13 r* ; F. TAMIS, *op. cit.* p. 93.

<sup>60</sup> A.S.C.BL., *L.P.M.C., Liber I, Mns. n. 140, fol.23 v., 69 v., l. c.* ; F. TAMIS, *op. cit.* p. 93.

<sup>61</sup> A.S.C.BL., *L.P.M.C., Liber I, Mns. n. 140, fol.93 r, l. c.* ; F. TAMIS, *op. cit.* pp. 93-94.

<sup>62</sup> A.S.C.BL., *L.P.M.C., Liber I, Mns. n. 140, fol.104 v., l. c.* ; F. TAMIS, *op. cit.* p. 94.

<sup>63</sup> Cfr. G. PILONI, *op. cit.*, p. 332.

<sup>64</sup> Cfr. G. L. ANDRICH, *Il Laudo di San Nicolò del Comelico e gli Statuti della Rocca di Pietore*, pag. 75 seg., Belluno 1902. F. TAMIS, *op. cit.*, Vol. III, doc. XLVII, p. 349. Doc. 9 Giugno 1458, Sentenza del podestà di Belluno sul risarcimento dovuto al capitano della Rocca di Pietore: «*Jesus Christus. Nos Thomas Michael per jnclito ac serenissimo Ducali Dominio nostro Venetiarum etc. Ciuitatis Belluni et districtus potestas, et Capitaneus eximius coram nobis presentialiter constituti, Mattheus q. Lucani de sauinario, et joannes q. Bortholamei de sot Ecclesia ambo de pertinentijs Rochae pectoris nostri Regiminis districtus, et exponentis, quod cum quicumque Capitaneus Rochae*

Il 1 ottobre 1467 torna all'ordine del giorno del consiglio bellunese la questione del salario dei Capitani, che nel 1459 era tornato ad essere di lire venticinque al mese.

Con una nuova deliberazione furono esonerati dal tenere un *fameio* o guardia, che ormai si rivelava non del tutto necessaria, anche se non potevano *exercitar l'officio de tauerna*.

«Non è detto di quanto lo stipendio si doveva ridurre, perché una parte della pagina è strappata. A questo si era arrivati, spinti dal bisogno di decurtare la spesa pubblica, per far fronte alla necessità di importare continuamente le biade, che mancavano nel territorio, nonostante che si provvedesse alla bonifica dei terreni paludosi pianeggianti».<sup>65</sup>

Anche nel passato dovevano sicuramente verificarsi episodi di “assenteismo”.

Lo prova il fatto che il consiglio della città il 15 maggio 1476 proibì le assenze senza permesso dei Capitani di Agordo, Zoldo e Gardona, confermando le pene stabilite nel passato.<sup>66</sup>

Nel 1480 vi fu uno scontro all'interno del Consiglio maggiore fra i giovani e gli anziani sul conferimento dell'ufficio del Capitano: «...gli anziani osservarono che, per la poca preparazione, la mancanza di riflessione e il desiderio di novità di alcuni giovani, che erano stati mandati all'ufficio di Capitani in Agordo e Zoldo, si erano verificati degli inconvenienti, tanto da provocare le proteste da parte degli abitanti. Su proposta del podestà, venne quindi deciso, con voti trentatré a favore e nove negativi, che all'ufficio di Capitano in Agordo, Zoldo e Gardona non si potesse mandare se non uno, che aveva compiuto i trentadue anni, senza eccezione».<sup>67</sup>

---

*pectoris teneatur accedere ad locum dicti loci Rochae pectoris, ad jus reddendum quodcumque requiritur ad expensas succumbentis seu jus perentis ultra eas tres vices, quibus uirtute eorum statuti positii in volumines statutorum dictae Rochae pectoris in primo folio sine et absque alio salario aut solutionis emolumento, et pluries contingat inter ipsum Capitaneum et jus perentem differentiam euenire occasione salarii persoluedi siue solutionis expensarum ius quia ad dictam solutionem dicto Capitaneo fienda nullam habent limitationem ad quam se refferi habeant, supplicarunt nomine ac vice totius uniuersitatis dictae rochae pectoris, et implorarunt per nos sibi declarationem aliquam fieri, ac dejnceps capitaneus qui pro tempore ut supra, ad jus reddendum iuerit absque differentia, persoluatur dicta jgitur honesta requisitione juramento inclinati, attento illud per maxime necessarium fore presentium Serie limitamus, et declaramus, Quod quicumque pro tempore Capitaneus accesserit ad jus reddendum ad locum Rochae pectoris ultra prescriptas tres vices in anno expensis jus perentis, teneatur secum ducere notarium, et non possit, nec valleat aliquo pretextu, uel colore de salario habere, aut accipere ab eo, sibi persoluere tenebitur ultra soldos paruorum quinquaginta pro se, et notario quolibet die integro, quo ibidem ad jus reddendum steterint sumptibus, et expensis ipsius Capitaneus sub poena in dicto statuto contenta, et nemo litigantium aut in quouis modo succumbentium teneatur ei notario persoluere ultra presentem nostram limitationem in cuius rei testimonium presentes nostroque maiori sigillo appensione muniri iussimus, pariterque registrari, scriptas in ciuitate Bellunj die nonomensis junij millesimo quatercentesimo quinquagesimo octauo iudictione sexta. Antonius Zopello saciliensis notarius et cancellarius mandato scripsit.*

(L. S.) Ego Gabriel q. ser jannis francisej notarj ciuitatis bellunj ex imperiali auctoritate notarius publicus habitatorque in Plebe Agurdi, ad requisitionem prescriptorum Matthej q. Lucanj de sauinario, et joannis de subecclesia premissa omnia data limitationem, et declarationem fideliter registraui, et scripsi, prout reperi, ueni nihil addendo, et nihil innouando quod sententiam uel sensum mutet meij o, et nomine roborau. Deo gratias.

L. S.) Ego jacobus philiphus filius prudentis viri ser simonis notarij de Gidinis, de curia ampicij jurisdictionis Castri Butestagni publicus et imperiali auctoritate notarius et iudex Ordinarius ad requisitionem ser jacobi de col de lastis, ser jacobi dedauare, ser Pauli a ture de subaguda, ser thomasi de la tieza, ut juratorum et consulum dictae comunitatis Rochae de pectoris, nec non ser jacobi de agaio de lastis ser christofori de subaguda, et ser Antonij de sot pera facientium pro se, et nomine hominum uniuersitatis comunitatis predictae de pectoris Rochae suprascriptae, et infrascripta statuta ordinamenta consuetudines, et omnia mandata, limitationem, et declarationem fideliter de ponto ad punctum registraui, exemplau, et scripsi, prout reperi, et inueni nil addens, uel minuens, quod sensum intellectum, uel sententiam mutet in quorum fidem meij nomine et nota me subscripsi. Laus omnipotenti deo».

(Tratto da: G. M. BARCELLONI, *Statutorum Diuersorum Liber - Exemplum statuti Rochae de Pectoris*, fol. 79 r. seg., Biblioteca civica bellunese, Museo civico, manoscritto num. 399).

<sup>65</sup> A.S.C.BL., L.P.M.C., Liber I, Mns. n. 140, fol. 292 v., 283 v., 293 r., 284 r., l. c. ; F. TAMIS, *op. cit.* p. 95

<sup>66</sup> A.S.C.BL., L.P.M.C., Liber K, Mns. n. 141, fol. 44 r. (46 r.); F. TAMIS, *op. cit.* p. 99.

<sup>67</sup> F. TAMIS, *op. cit.* p. 100: «Il podestà, sulle ragioni esposte (dai giovani), proponeva allora che quando all'ufficio di capitano fosse stato sorteggiato un consigliere minore dei trentadue anni, ma maggiore dei venticinque,

Per il periodo successivo è Francesco Alpagò, nel suo *“Dizionario delle cose bellunesi”*, a fornirci qualche altra sintetica notizia sugli incarichi dei Capitani, che ha tratto anche lui dai libri delle Provvisioni del maggior consiglio:

1492, 29 gennaio (Lib. L.). - «Capitani non permettano a' loro rispettivi Comuni di radunare il loro Consiglio per occasione di spedire, oratori in Venezia, e di fare alcun'altra cosa che ceda (vada) in danno della Comunità [di Belluno], se prima non averanno avvisato il Rettore e Consoli [della Città]».

1495, 27 gennaio (Lib. L.). - «Capitanj non sostituiscano alcuno, in loro vece, né i sudditi rispettivi facciano proclama alcuno senza aver permissione de' Capitani, a' quali incombe il farsi rendere ragione dell'esazione del dinaro publico ».

1502, ultimo di gennaio (Lib. M.). - «Capitanj non possano essere confermati dopo l'anno del loro Capitaniato».

Ecco, infine, altre notizie sugli incarichi dei Capitani:

- dopo la guerra con la Lega di Cambrai, che aveva portato al salasso le finanze dello stato veneto ed anche quelle del Comune bellunese, il consiglio della Cividale decise, il 16 gennaio 1510, che «gli ufficiali del Comune rinunciassero a percepire il salario, con la sola eccezione dei Capitani, perché il loro ufficio era ritenuto fra i più faticosi»;<sup>68</sup>

- cinque anni dopo il problema della spesa pubblica si presentò in termini ancora più drammatici, per cui il consiglio il 26.12.1515 decise di «sospendere dal primo marzo 1516 l'estrazione degli uffici, e diminuire il salario di tutti gli ufficiali per fronteggiare le spese», con l'unica eccezione del Capitano di Agordo, che, essendo stato nominato a vita, avrebbe potuto percepire intero il suo salario;<sup>69</sup>

- il 3 marzo 1516 gli impegni con il Senato Veneto determinarono il consiglio minore della città ad obbligare tutti a concorrere per i bisogni della patria, compreso il Capitano di Agordo, che avrebbe dovuto contribuire con la metà del suo stipendio.<sup>70</sup>

---

dovesse essere ballottato nel consiglio per una maggiore garanzia. Se non avesse ottenuto la maggioranza dei voti, la sua schedina doveva essere riposta nella borsa delle sorti, e ripetere la ballottazione tutte le volte che fosse stato sorteggiato. La dichiarazione o modificazione doveva aver valore solo per quei giovani, il cui nome fino al giorno d'oggi si trovava nella borsa del sorteggio, non per gli altri, che sarebbero venuti dopo, per i quali doveva aver valore la deliberazione presa, con l'aggiunta che se uno di questi giovani, ballottati e approvati per l'ufficio di capitano, volesse farsi sostituire da un altro, lo potesse fare, purché costui fosse maggiore dei trentadue anni. Con questa dichiarazione si manteneva nel suo pieno vigore la deliberazione presa sull'età dei Capitani che dovevano essere sorteggiati, e si dava una risposta di equilibrio e di equità a quei giovani consiglieri, che si erano ritenuti lesi. La proposta del podestà passò con voti affermativi trentanove e sette negativi». L.P.M.C.: «1480, 21 ottobre (Lib. K): «Niuno possa avere l'ufficio di Capitano, se non sarà dell'età d'anni 32».

<sup>68</sup> A.S.C.BL., L.P.M.C., *Liber M*, Mns. n. 143, fol. 276 r. (270 r.); F. TAMIS, *op. cit.* p. 101.

<sup>69</sup> A.S.C.BL., L.P.M.C., *Liber M*, Mns. n. 143, (fol. 343v.) 350 r., (344 r.) l. c.; F. TAMIS, *op. cit.* p. 102.

<sup>70</sup> A.S.C.BL., L.P.M.C., *Liber M*, Mns. n. 143, fol. 350r., l. c.; F. TAMIS, *op. cit.* p. 102.

**6- Rassegna dei Capitani di Zoldo e della Rocca di Pietore che hanno esercitato il loro mandato:** <sup>71</sup>

**A) durante la prima dominazione veneziana (1404-1411);**

<b>Anno</b>	<b>Nome</b>	<b>Elezione e riconferme</b>	<b>Fonte: L.P.M.C.</b>
1404	Firigone Nosadani (ghibellino).	Eletto in febbraio 1404 e riconfermato il 22/6.	Mn. 66, Liber C, f. 119 v e 124 v.
1404 1405	Bolzano Bolzani (ghibellino)	Eletto il 31.10.1404 e riconfermato il 28.6.1405.	Mn. 66, Liber C, f. 128, e 142 v.
1405 1406	Antonio da Castello (guelfo)	Eletto il 25.10.1405 e riconfermato il 28.2.1406 e il 21.6.1406	Mn. 66, Liber C, f. 153 v., f. 168 r., 183 v.
1406 1407	Pietro di Savinero, De Curia o Corte (guelfo).	Eletto 7.10.1406 e riconfermato il 20.2. e 26.6.1407.	Mn. 66, Liber C, f. 193 r., 210 v., 225 v..
1407 1408	Firigone Nosadani (ghibellino).	Eletto il 28.10.1407 e riconfermato il 22.2. e 29.6.1408	Mn. 66, Liber C, f. 232 r5.,v 246 v.,251 r..
1408 1409	Cristoforo da Bolzano (ghibellino).	Eletto 7.10.1408 e riconfermato il 24.2. e 23.6.1409.	Mn. 66, Liber C, f. 260 r., 263 r., 278 r., 284.
1409 1410	Andrea Bilitoni (guelfo)	Eletto 20.10.1409 e riconfermato il 22.6.1410.	Mn. 66, Liber C, f. 295 r., 313 r., 321 r..
1410 1411	Vittore Persicini (guelfo)	Eletto 27.10.1410 e riconfermato il 26.2. e 27.6.1407	Mn. 66, Liber C, f. 338 r., 358 r., 364 v..
1411	Firigone Nosadani (ghibellino).	Eletto il 22.10.1411.	Mn. 66, Liber C, f. 378 r..

<sup>71</sup> Cfr. FERDINANDO TAMIS, *Storia dell'Agordino, La comunità di Agordo sotto il Dominio veneto*, Belluno, Nuovi sentieri, 1983, Parte I, Vol. III, pp. 40-41, 62-63 e 261-272; *Storia dell'Agordino, La comunità di Agordo sotto il Dominio veneto*, Belluno, Nuovi sentieri, 1985, Parte II, vol. IV, pp. 135-158.

**B) durante la dominazione di Sigismondo di Lussemburgo (1412-1420);**

<b>Anno</b>	<b>Nome</b>	<b>Sorteggi - Elezione - Riconferme</b>	<b>Fonte: L.P.M.C.</b>
1412	Firigone Nosadani, ghibellino.	Eletto il 22 giugno 1412 per 4 mesi.	Liber D, Mn. 66, f. 67 v..
1412 1413	Bolzano Bolzani, ghibellino.	Eletto il 24 ottobre 1412 e confermato il 19 febbraio 1413 per i successivi 4 mesi.	Liber D, Mn. 66, f. 78 r. e 91 v..
1413 1414	Paolo del fu maestro Vivenzio di Sergnano, ghibellino.	Eletto il 18 ottobre 1413, per i successivi 4 mesi. Nell'elenco delle cariche del 24 febbraio 1414 i capitani non sono nominati.	Liber D, Mn. 66, f. 102 v. e 122 v..
1414 1415	Pietro da Saviner, Guelfo.	Il primo novembre 1414 il rotulo dei Bernardoni presentò al Rettore la candidatura del notaio bellunese, Pietro da Saviner a capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Fu riconfermato sia il 23.2.1415, sia il 24.6.1415 per i rispettivi quattro mesi successivi.	Liber D, Mn. 66, f. 174 v. (130 v.), 207 v. (163 v), 219 r (175 r.).
1415 1416	Firigone Nosadani, ghibellino.	Viene eletto il 18 ottobre 1415 per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Nell'elenco del 15 febbraio 1416, però, non c'è alcun cenno di riconferma ma la proroga ci deve essere stata perché risulta riconfermato il 23 giugno per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre successivi.	Liber D, Mn. 66, f. 242 r. (199 r.), 275 r. (232 r.).
1416 1417	Luca Sommariva.	Viene eletto il 21 ottobre 1416 per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Non vi è alcun cenno di rinnovo per i capitani di Agordo e di Zoldo e della Rocca nelle sedute del consiglio del 26 febbraio 1417 e in quello del 23 giugno.	Liber D, Mn. 66, f. 321 r. (278 r.), 323 v..
1417 1418	Antonio Bilitoni, guelfo.	Il 30 ottobre 1417 è presentato da Niccolò Crepadoni del rotulo dei Tassinoni. La seduta del consiglio del 21 febbraio 1418 è incompleta, perché la pagina è strappata e corrosa, ma dovrebbe essere stato riconfermato perché il suo nome ricompare nelle proroghe del 19 giugno 1418 (per i successivi quattro mesi).	Liber D, Mn. 66, f. 336 v.(339 r.). Liber E, Mn. 68, f. XIV v. , (87 r.), XXXVI (87 r.).
1418 1419	Cristoforo de Curia, guelfo.	Viene eletto il 16 ottobre 1418 per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Nessun cenno di rinnovo nell'elenco delle cariche del 22 febbraio 1419 e in quello del 20 giugno.	Liber E, Mn. 68, f. 50 v., 71 r., LXXXVII (77 r.)
1419 1420	Giacomo Vittore Nosadani, ghibellino.	Viene eletto il 15 ottobre 1419 per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, ma nell'elenco delle cariche del 19 febbraio 1420 non c'è nessun cenno di rinnovo.	Liber E, Mn. 68, f. CVI (106 v.), 124 v., CXXV (125 r.).

**C) durante la seconda dominazione veneziana,  
relativamente al periodo dal 1420 al 1639.**

<b>Anno</b>	<b>Nome</b>	<b>Elezione e riconferme</b>	<b>Fonte: L.P.M.C.</b>
1420 1421	Eredi di Clemente Bolzano.	Eletti il 16 ottobre 1420, per i successivi quattro mesi, ma nell'elenco delle cariche del 22 febbraio e 27 giugno 1421, nessun cenno dei capitani.	Liber E, Mn. 68, f. 152 r. e v., 196 v., 197 r., 220 v..
1421 1422	Pietro Paolo di Castello, guelfo.	Eletto per un anno il 26 ottobre 1421: <i>duraturj per annum incoantibus a calendis Nouembris.</i> <sup>72</sup>	Liber E, Mn. 68, f. 227r., 245 v., (246v.).
1423 1424	Andrea Mussoi.	Viene sorteggiato il 14 ottobre 1423, dopo la crociata di san Bernardino da Siena per la distruzione dei rotuli e l'abolizione delle fazioni guelfa e ghibellina. Giurò sui Vangeli di adempiere fedelmente al suo ufficio secondo gli statuti del Comune di Belluno.	Liber E, Mn. 68, f. 294 v., 298 r..
1424 1425	Gregorio Persicini.	Nel sorteggio del 5 ottobre 1424 venne eletto per un anno Bartolomeo detto Borgognone Di Ussolo, che fu sostituito da Gregorio Persicini.	Liber E, Mn. 68, f. 324 r., 326 r..
1425 1426	Antonio Zacchi.	Eletto per sorteggio il 4 ottobre 1425.	Liber E, Mn. 68, f. 364 r., 369 r..
1426 1427	Rizzardo del Butta.	Sorteggiato il 7 ottobre 1426.	Liber F, Mn. 69, f. 77 v..
1427 1428	Antonio di Ussolo.	Sorteggiato il 13 ottobre 1427.	Liber F, Mn. 69, f. 77 v..
1428 1429	Giampietro de Vedello.	Sorteggiato il 28 settembre 1428. <sup>73</sup>	Liber F, Mn. 69, f. 132 r, 133 r., 147r..
1429 1430	Francesco da Ponte.	Il 29 settembre 1429 fu sorteggiato Cristoforo Doglioni che venne sostituito da Francesco da Ponte.	Liber F, Mn. 69, f. 191 v..
1430 1431	Andrea Campana.	Sorteggiato l'8 ottobre 1430.	Liber F, Mn. 69, f. 224 r..
1431 1432	Zanfrancesco Crocecallo.	Sorteggiato il 14 ottobre 1431.	Liber F, Mn. 69, f. 264 v..
1432 1433	Francesco da Ponte.	Sorteggiato <i>pro uno anno</i> il 14 settembre 1432.	Liber F, Mn. 69, f. 289 v..
1433 1434	Bartolomeo di Ussolo.	Il 30 settembre 1433 venne sorteggiato Francesco Alpago, che fu subito sostituito da Bartolomeo di Ussolo.	Liber G, Mn. 70, f. 16 v..
1434 1435	Antonio degli Azzoni.	Sorteggiato il 3 ottobre 1434.	Liber G, Mn. 70, f. 65r

<sup>72</sup> La nomina dei Capitani da allora sembra diventare annuale.

<sup>73</sup> «Lo stesso giorno nel consiglio cittadino fu provvisto che i Capitani non fossero tenuti a pagare mude o dazi per le vettovaglie loro occorrenti, cioè per tre carri di vino e cento calvie di biada ciascuno. La disposizione venne inserita negli statuti bellunesi il 16 dicembre dello stesso anno». FERDINANDO TAMIS, *Storia dell'Agordino, La comunità di Agordo sotto il Dominio veneto*, Belluno, Nuovi sentieri, 1983, Parte I, Vol. III, p. 262.

1435 1436	<b>Antonio Cavassico, ( † ). Giovanni A. Crepadoni.</b>	<b>Il 9 ottobre 1435 venne sorteggiato Antonio Cavassico che, però, moriva il 3 giugno 1436. Venne incaricato della sostituzione fino al mese di ottobre Giovanni Antonio Crepadoni.</b>	Liber G, Mn. 70, f. 91 v.,101 v.,102 r. e v., 103 r..
1436 1437	<b>Pietro Nosadani.</b>	<b>Sorteggiato il 15 ottobre 1436.</b>	Liber G, Mn. 70, f. 108 r.
1437 1438	<b>Giovanni Crepadoni.</b>	<b>Sorteggiato il 6 ottobre 1437.</b>	Liber G, Mn. 70, f. 125 r..
1438 1439	<b>Lazzarino Mezzani.</b>	<b>Sorteggiato il 12 ottobre 1438.</b>	Liber G, Mn. 70, f. 162 r.,165 r..
1439 1440	<b>Girolamo Vareschi.</b>	<b>Sorteggiato il 4 ottobre 1439.</b>	Liber G, Mn. 70, f. 198 v..
1440 1441	<b>Antonio Doglioni.</b>	<b>Il 2 ottobre 1440 venne sorteggiato Giorgio Nosadani, subito sostituito da Antonio figlio di Luigi Doglioni.</b>	Liber G, Mn. 70, f. 227 v..
1441 1442	<b>Giovanni A. di Ussolo.</b>	<b>Il 15 ottobre 1441 venne sorteggiato Girolamo Persicini, che fu subito sostituito da Giovanni Antonio di Ussolo.</b>	Liber G, Mn. 70, f. 265 r..
1442 1443	<b>Memore Pasa.</b>	<b>E' stato sorteggiato il 14 ottobre 1442.</b>	Liber G, Mn. 70, f. 290 v., 291 r..
1443 1444	<b>Persicino Persicini.</b>	<b>Il 2 ottobre 1443 venne sorteggiato Gasparino Pasa. Il 24 successivo Gasparino Pasa, impedito dall'età e dagli affari, presenta in sua vece Persicino Persicini, che prestò il giuramento davanti al podestà, ai consoli e ai testimoni.</b>	Liber G, Mn. 70, f. 319 v., 320 v. e r., 321 r..
1444 1445 <sup>(74)</sup>	<b>Zandaniele Doglioni.</b>	<b>Sorteggiato l'11 ottobre 1444.</b>	Liber G, Mn. 70, f. 354 v..
1446 1447	<b>Antonio Pagani.</b>	<b>Sorteggiato il 19 ottobre 1446. Il 30 successivo diede la Regolare garanzia per incominciare il servizio il primo novembre.</b>	Liber H, Mn. 139, f. 14 v., 15 r. e v..
1447 1448	<b>Gianluigi Persicini.</b>	<b>Il 26 settembre 1447 venne sorteggiato Priamo Spiciaroni, sostituito per un anno da Gianluigi Persicini, che prestò la sua cauzione.</b>	Liber H, Mn. 139, f. 61 v., 63 v., 67 v..
1448 1449	<b>Giacomo da Ponte.</b>	<b>Sorteggiato il 17 ottobre 1448 e in tale data prestò il rituale giuramento.</b>	Liber H, Mn.139, f. 103 v..
1449 1450	<b>Cristoforo Corte (o de Curia).</b>	<b>Il 12 ottobre 1449 venne sorteggiato Andrea Francesco Degli Azzoni, e in suo luogo Cristoforo Corte o De Curia, che venne ballottato nel consiglio il 26 successivo.<sup>75</sup></b>	Liber H, Mn. 139, f. 130 r. e v.; Liber I, Mn. 140, f. 13 r..
1450 1451	<b>Carlo Doglioni.</b>	<b>Sorteggiato il 10 ottobre 1450.</b>	Liber H, Mn. 139, f. 162 v..

<sup>74</sup> Mancano le ultime pagine del Liber G che contengono parte delle deliberazioni del 1445 e le prime del 1446. Di conseguenza non abbiamo notizie sugli incarichi assegnati dal mese di ottobre 1445 a febbraio 1446.

<sup>75</sup> «Sembrirebbe, quindi, che fosse stato introdotto anche il sistema di ballottare, che venne approvato nel febbraio 1455». FERDINANDO TAMIS, *Storia dell'Agordino, La comunità di Agordo sotto il Dominio veneto*, Belluno, Nuovi sentieri, 1983, Parte I, Vol. III, p. 262

1451 1452	Grassia Doglioni.	Sorteggiato il 3 ottobre 1451.	Liber H, Mn. 139, f. 188 v..
1453	Paolo Doglioni.	Il 13 ottobre 1452 nessun cenno si fa dei capitani nel sorteggio delle cariche; ma il 18 marzo 1453 il podestà di Belluno propone davanti al consiglio che le cariche e gli uffici del Comune non vengano conferiti come il solito, ma ogni sei mesi, quindi, per incominciare, dai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre. Così vennero sorteggiati idue capitani.	Liber H, Mn. 139, f. 215 v., 216 r., 231 r..
1453 1454	Nicola Campana.	Il 5 ottobre 1453 venne sorteggiato Girolamo Persicini e in suo luogo Nicola Figlio di Antonio Campana che prestò giuramento.	Liber H, Mn. 139, f. 245 r..
1454 1455	Tiziano <i>a Collo</i> .	Sorteggiato il 30 settembre 1454.	Liber I, Mn. 140, f. 10 r..
1455 1456	Anastasio Miari.	Sorteggiato il 6 ottobre 1455.	Liber I, Mn. 140, f. 24 r..
1456 1457	Gerolamo Sommariva.	Sorteggiato il 2 ottobre 1456.	Liber I, Mn. 140, f. 54 v., 55 v..
1457 1458	Giovanni A. Doglioni.	Il 9 ottobre 1457 venne sorteggiato Bartolomeo Doglioni e in suo luogo Giovanni Antonio Doglioni. Il 15 successivo quest'ultimo fu ballottato in consiglio.	Liber I, Mn. 140, f. 75 v. e r..
1458 1459	Antoniolo da Ponte.	Il 4 ottobre 1458 venne sorteggiato Martino de Foro. Dopo alcune incertezze, il 30 ottobre successivo fu ballottato, al posto di Martino de Foro, Antoniolo Da Ponte.	Liber I, Mn. 140, f. 94 r., 95 v..
1459 1460	Antonio da Ponte.	Sorteggiato il 4 ottobre 1459. Il 14 si presentava davanti al podestà per la garanzia.	Liber I, Mn. 140, f. 107 v., 108 r..
1460 1461	Antonio di Castello.	Sorteggiato il 4 ottobre 1460.	Liber I, Mn. 140, f. 125 r..
1461 1462	Nicola Nosadani.	Il 28 <i>settembre</i> (?) 1461 è stato sorteggiato Francesco Doglioni e in suo luogo Nicola Nosadani che fu ballottato e riuscì Capitano.	Liber I, Mn. 140, f. 141 r..
1462 1463	Jacutius da Ponte.	Il 5 ottobre 1462 è stato sorteggiato Andrea Cimatore e in suo luogo <i>Jacutius de Ponte</i> .	Liber I, Mn. 140, f. 160 r. e v. (148 r.e.v.).
1463 1464	Antonio Corte ( <i>o de Curia</i> ).	L'8 ottobre 1463 erano stati sorteggiati: Vittore Persicini, per capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore e Antonio Corte <i>o de curia</i> , per capitano di Agordo. Con il consenso del consiglio chiesero di permutare rispettivamente il posto e l'ufficio.	Liber I, Mn. 140, f. 180 v., 181 r., (168 v. e 169 r.).
1464 1465	Valentino Cimatore.	Sorteggiato il 10 ottobre 1464.	Liber I, Mn. 140, f. 209 v., (198 r.).
1465 1466	Lodovico Nosadani.	Il giorno 30 settembre 1465 venne sorteggiato Trifoleo Degli Azzoni. Ma l'8 novembre successivo presentò la cauzione Lodovico Nosadani, eletto capitano in suo luogo.	Liber I, Mn. 140, f. 237 r. e v., (229 r. e v.), 244 r., (236 r.).
1466 1467	Cataneo Lippi.	E' stato sorteggiato il 23 settembre 1466.	Liber I, Mn. 140, f. 264 v..
1467 1468	Antonio Corte ( <i>o de Curia</i> ).	Il primo ottobre 1467 venne eletto Nicola Persicini. Il 25 successivo il Persicini presentava Antonio Corte <i>o de Curia</i> in suo luogo, che veniva ballottato e approvato dal consiglio.	Liber I, Mn. 140, f. 293 r. (284 r.), 297 v. (288 v.).



1468 1469	Andrea Vedello.	E' stato eletto il 2 ottobre 1468.	Liber I, Mn. 140, f. 323r. (314 r.).
1469 1470	Nicola Persicini.	Il primo ottobre del 1469 sono stati eletti: Nicola fu Persicino Persicini, a capitano di Agordo e Cristoforo Doglioni, a capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Lo stesso giorno fu permesso al capitano di Agordo di permutare l'ufficio con quello di Zoldo e della Rocca di Pietore e viceversa.	Liber I, Mn. 140, f. 337 r. e v. (328 r. e v.).
1470 1471	Andrea Persicini.	L'8 ottobre 1470 veniva sorteggiato come di capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore Bartolomeo Persicini. Il 26 successivo Bartolomeo Persicini veniva sostituito da Andrea Persicini, che dimorava in Zoldo.	Liber I, Mn. 140, f. 359 v., (350 v.) 362 v., (353 v.).
1471 1472	Matteo Doglioni.	Sorteggiato il 29 settembre 1471.	Liber I, Mn. 140, f. 389 r..
1472 1473	Lorenzo Crocecallo.	Sorteggiato il 27 settembre 1472. Presentò la cauzione il 31 ottobre.	Liber I, Mn. 140, f. 423 v. (414 v.).
1473 1474	Nicola Nosadani.	Sorteggiato il 3 ottobre 1473.	Liber I, Mn. 140, f.454r..
1474 1475	Giacomo Persicini.	Sorteggiato il 18 settembre 1474.	Liber K, Mn. 141, f. 4 r. e v..
1475 1476	Luca Lippi ( <i>de Lipis</i> ).	Sorteggiato il 9 ottobre 1475.	Liber K, Mn. 141, f.28 r., (30 r.).
1476 1477	Francesco Lippi.	Il 29 settembre 1476 è stato sorteggiato, per l'incarico di capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Tommaso Alpago, notaio. L'ultimo di ottobre l'Alpago presentava la cauzione. Il 3 novembre il consiglio di Belluno permetteva che Tommaso Alpago venisse sostituito in tutto nell'ufficio del capitano da Francesco Lippi, figlio di Andrea.	Liber K, Mn. 141, f. 61 v.(63 v.) 62 r. (64 r.), 65 v., 66v...
1477 1478	Bernardino Persicini.	Sorteggiato il 3 ottobre 1477.	Liber K, Mn. 141, f. 101 r. e v.(102 r. e v.)
1479 1480	Filippo Campana.	Nel sorteggio dell'8 ottobre 1478 i capitani non sono nominati, e vengono, invece, nominati nell'elenco del sorteggio del 2 febbraio 1479. Il 24 febbraio successivo Filippo Campana prestava la sua cauzione.	Liber K, Mn. 141, f. 129 v.n (131v.), 142 v. (144 v.), 146 r. (148 r).
1480 1481	Bernardino da Ponte.	Sorteggiato il 4 febbraio 1480. Il 28 successivo prestò la sua cauzione a norma degli statuti.	Liber K, Mn. 141, f. 220 v. (203 v.), 204 r., (207 r.).
1481 1482	Francesco Lippi.	Il 1° febbraio 1481 venne sorteggiato Ippolito Doglioni. Il 7 febbraio successivo, su richiesta dell'interessato, fu sostituito con Francesco di Andrea Lippi con voti 29 affermativi.	Liber K, Mn. 141, f. 227 r. e v., 231 r. e v..
1482 1483	Giacomo da Ponte.	Sorteggiato il 30 gennaio 1482.	Lib. K, Mn. 141, f. 245, 246v. (250,251v.).
1483 1484	Troilo Cavassico.	Sorteggiato il 26 gennaio 1483 fu ballottato e approvato nel consiglio perché minore dell'età richiesta di 32 anni.	Liber K, Mn. 141, f. 261 v. (266 v.)

1484 1485	Antonio Doglioni.	Il 29 gennaio 1484 venne sorteggiato Libanoro Miari, che prestò la cauzione. Il 12 febbraio successivo veniva, però, sostituito con Antonio Doglioni.	Liber K, Mn. 141, f. 276 v. (281 v.), 277 v. (282 v.), 279 v. (284 v.).
1485 1486	Matteo da Ponte.	Il 1° febbraio 1485 venne sorteggiato e prestò la cauzione Nicola Crepadoni. Il 17 febbraio successivo il Crepadoni fu sostituito con Matteo Da Ponte che fu ballottato nel consiglio per la stessa ragione ed approvato.	Liber K, Mn. 141, f. 301 r. ( 306 r.), 302 r. (307 r.).
1486 1487	Leonardino Persicini.	Il 22 gennaio 1486 è stato sorteggiato Antonio Lippi. Il 26 gennaio successivo Antonio Lippi veniva sostituito con Leonardino Persicini.	Liber K, Mn. 141, f. 335 r, 337 r., 338 v., 340 r..
1487 1488 <sup>(76)</sup>	Francesco Lippi.	E' stato sorteggiato <i>per annum</i> il 28 gennaio 1487.	Liber K, Mn. 141, f. 380 v. (385 v.).
1493	Nicola Persico.	Capitano nel 1493.	Tamis, III, p. 272
1495 1497	Antonio Alpago.	Capitano tra il 1495 e il 1497.	Tamis, III, p. 272
1500 1501	Antonio Alpago.	Il 30 gennaio 1500 venne sorteggiato Anselmo Mezzani, che quattro giorni dopo veniva sostituito con Antonio Alpago fu Niccolò.	Liber M, Mn. 143, f. 19 r., (20 r.), 20 r., (21 r.), 21 v. (22 r), 25 r. (26 r.).
1501 1502	Bartolomeo Campana.	Il 31 gennaio 1501 venne sorteggiato Bartolomeo Da Foro. Quattro giorni dopo veniva sostituito con Bartolomeo Campana.	Liber M, Mn. 143, f. 49 v. (50 v.), 50 r., (51 r. e v.).
1502 1503	Lodovico Corte.	Il 31 gennaio 1502 venne sorteggiato Alvisè Persicini. Il 10 febbraio il Persicini otteneva di essere sostituito con Lodovico Corte.	Liber M, Mn. 143, f. 77 v (78 v), 78 r (79 R), 80 v., (81-82 v.).
1503 1504	Bernardino Persicini.	Il 23 gennaio 1503 venne sorteggiato Filippo Lippi. Il 30 successivo veniva sostituito con Bernardino Persicini.	Liber M, Mn. 143, f. 97 r. (99 r.), 98 v. (100 v.).
1504 1505	Francesco Crocecalte.	Il 5 febbraio 1504 venne sorteggiato Francesco Crocecalte fu Mame.	Liber M, Mn. 143, f. 123 r (125 r.), 124 r. (126 r.).
1505 1506	Niccolò Persicini.	Il 27 gennaio 1505 venne sorteggiato Antonio Doglioni fu Simeone. Il 6 febbraio Niccolò Persicini fu Persicino veniva sostituito al Doglioni.	Liber M, Mn. 143, f. 144 v. (146 v.), 145 v. (147 v.), 146 r. (148 r.).
1506 1507	Bernardino Persicini.	Il 25 gennaio 1506 venne sorteggiato Girolamo Sergnano, Da una nota dell'ottobre dello stesso anno, appare che il Sergnano venne sostituito con Bernardino Persicini.	Liber M, Mn. 143, f. 174 r. (171 r.), (198 r.).
1507 1508	Francesco Crocecalte.	Il 23 febbraio 1507 venne sorteggiato Pellegrino Corte, che venne sostituito il 26 successivo con Francesco Crocecalte fu Marne.	Liber M, Mn. 143, f. 219 r. (2134 r.) (214 r. e v.).
1508 1509	Antonio Alpago.	Il 1° febbraio 1508 venne sorteggiato Antonio Pagani di Giacomo. Sette giorni dopo veniva sostituito, con Antonio Alpago.	Liber M, Mn. 143, f. 244 r. (238 r.) (239 v.) (240 v.9, 259 v. (253 v.).

<sup>76</sup> A questo punto si ferma il Libro K delle Provvisoni del Maggiore Consiglio. Mancando il Libro L, che è andato smarrito, segue una lacuna di circa dodici anni.

1509 1510 <sup>(77)</sup>	Giovanni Doglioni.	Sorteggiato il 23 gennaio 1509.	Liber M, Mn. 143, f. 267 r. (258 r.), 266 r. (260 v.).
1510 <sup>(78)</sup>	Michele Giustiniani.  Francesco Finoti, (o Crocecalte).	Il 16 gennaio 1510 si riuniva il consiglio per procedere alla nomina dei nuovi capitani. Per Zoldo, e quindi per la Rocca di Pietore, fu scelto Michele Giustiniani, che l'11 marzo successivo veniva sostituito con Francesco Finoti, o Crocecalte, perché aveva incontrato difficoltà ad entrare nel suo ufficio, a motivo della dedizione degli Zoldani al Cadore.	Liber M, Mn. 143, f. 276 v. (270 v.), 277 r. (271 r.), 283 r. (277 r.).
1515 1516	Vittore Crocecalte.	Il 27 giugno 1515 viene nominato capitano di Zoldo, e quindi della Rocca, fino al mese di marzo dell'anno successivo, Vittore Crocecalte.	Liber M, Mn. 143, f. 341 r..
1517 <sup>(79)</sup>	Pietro Lippi.	Il 22 agosto 1516 il consiglio maggiore dava facoltà a quello minore di portare a termine la causa con gli Zoldani, che si concluse il 29 aprile 1517 con la sottomissione degli Zoldani alla città di Belluno e l'elezione per scrutinio segreto del nuovo capitano Pietro Lippi.	Liber M, Mn. 143, f. 360 v., 392 r. e v..
1522	Lorenzo Doglioni.	Capitano nel 1522, ma non è riportata la data del sorteggio.	Tamis, III, p. 272.
1539 1540	Giovanni Cavassico.	Sorteggiato il 13 gennaio 1539.	Liber O, Mn. 145, f. 14 r. e 15 v..
1540 1541	Antonio Cavassico.	Nel sorteggio del 27 gennaio 1540 venne scelto Girolamo Doglioni che il 20 febbraio permutava l'incarico con Antonio Cavassico.	Liber O, Mn. 145, f. . 32 v., 33 r., 34 r..
1541 1542	Lazzaro Gervasis.	Sorteggiato il 14 febbraio 1541.	Liber O, Mn. 145, f. 49 r..
1542 1543	Giovanni Crepadoni.	Il 29 gennaio 1542 venne sorteggiato Priamo Sergnano, che fu sostituito il 24 marzo con Giovanni Crepadoni.	Liber O, Mn. 145, f. 68 r., 72 r..
1543 1544	Antonio Lippi.	Sorteggiato il primo febbraio 1543.	Liber O, Mn. 145, f. 89 v. e 90 v..
1544 1545	Giovanni B. Persicini.	Il 5 febbraio 1544 venne sorteggiato Antonio Crocecalte che rinunciò. Il 18 successivo fu sostituito da Giovanni Battista Persicini.	Liber O, Mn. 145, f. 108 r., 110 r. e v..
1545 1546	Antonio Crocecalte.	Sorteggiato l'11 febbraio 1545.	Liber O, Mn. 145, f. 126 v.
1546 1547	Andrea Lippi.	Il 18 ottobre 1545, su proposta del console Carlo Alpago, venne sorteggiato Andrea Lippi affinché avesse tempo di <i>provedersi a quello li farà bisogno</i> , prima di recarsi all'ufficio <i>al tempo debito</i> , cioè il primo di marzo.	Liber O, Mn. 145, f. 140 r e 146 v..
1547 1548	Giovanni A. Sergnano.	Sorteggiato il 4 febbraio 1547.	Liber O, Mn. 145, f. 144 r..

<sup>77</sup> Nei libri del maggior consiglio della città segue una interruzione, a causa della guerra e occupazione tedesca, dal 3 giugno 1509 al 13 gennaio 1510.

<sup>78</sup> Dal 26 giugno 1510 al 5 luglio 1512, nuova interruzione nei libri del Maggior consiglio della città, per l'occupazione tedesca.

<sup>79</sup> Da questo punto si ha un'interruzione nella serie dei Capitani fino al 13 gennaio 1539, mancando il libro N delle provvisioni del Maggior consiglio.

1548 1549 <sup>(80)</sup>	Vincenzo Pagani.	Il 25 febbraio 1548 venne sorteggiato Paolo da Ponte, dottore, che fu sostituito con Vincenzo Pagani.	Liber O, Mn. 145, f. 190 v., 191 r. e v., 192 v., 193 v..
1549 <sup>(81)</sup> 1550	Luigi Pagani.	Sorteggiato il 24 gennaio 1549.	Liber O, Mn. 145, f. 208 r., 212 r..
1550 1551	Andrea Lippi.	Sorteggiato il 19 gennaio 1550.	Liber O, Mn. 145, f. 240 r., 241 v..
1551 1552	Marco Persicini.	Sorteggiato il 24 ottobre 1550.	Liber O, Mn. 145, f. 257 r. e v.
1552 1553	Giovanni Miari.	Sorteggiato il 1 febbraio 1552.	Liber P, Mn. 146, f. 16 r. e v., 18 v., 19 v..
1553 1554	Girolamo Sergnano.	Sorteggiato il 22 gennaio 1553.	Liber P, Mn. 146, f. 40 v., 44 r., 45 r..
1554 1555	Panfilo Persico.	Sorteggiato il 24 gennaio 1554.	Liber P, Mn. 146, f. 79 r., 80 r..
1555 1556	Leonardo Doglioni.	Sorteggiato il 22 gennaio 1555.	Liber P, Mn. 146, f. 111 v., 113 v..
1556 1557	Leonardo Doglioni.	Il 6 febbraio 1556 fu sorteggiato Lucio Doglioni. Lo stesso giorno il consiglio accettava la richiesta degli Zoldani che Leonardo Doglioni fosse confermato per un altro anno capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, nel rispetto dei diritti di quello che verrà sorteggiato.	Liber P, Mn. 146, f. 155 v., 156 r. e v..
1557 1558	Vincenzo Pagani.	Il 17 ottobre 1556 fu sorteggiato per un anno, iniziando l'ufficio il primo marzo 1557, Antonio Pasa. Il 1° febbraio 1557 fu sostituito da Vincenzo Pagani.	Liber P, Mn. 146, f. 170 v., 181 r. e v. 182 r..
1558 1559	Giovanni Cimatore. Francesco Gervasis.	Sorteggiato il 23 ottobre 1557, <i>“per maggior commodità delli consiglieri”</i> , venne sorteggiato Giovanni Cimatore, che avrebbe incominciato il suo incarico <i>“il primo de marzo 1558 determinando l'ultimo di febraro 1559”</i> . Il 6 dicembre Giovanni Cimatore veniva sostituito nell'ufficio con Francesco Gervasis, capitano di Casamatta.	Liber P, Mn. 146, f. 212 v., 215 v..
1559 1560	Carlo Crocecalte.	Sorteggiato il 18 ottobre 1558, <i>per un anno incominciando al principio del mese di Marzo prossimo venturo 1559.</i>	Liber Q, Mn. 147, f. 22 r., 31 v..
1561 1562	Francesco Crocecalte.	Sorteggiato il 5 febbraio 1561.	Liber Q, Mn. 147, f. 135 r..

<sup>80</sup> «Il 23 febbraio 1548, il consiglio, per far fronte a gravi impegni, aveva stabilito di ridurre il salario dei due Capitani (Agordo e Zoldo) a lire sei mensili fino alla prossima mutazione degli uffici, quando si sarebbero dovuti esercitare gratuitamente, eccetto quello del cancelliere. Per i due Capitani, come per altri, era compreso il solo salario, non gli incerti. Si fecero i nuovi *sacchetti*, o urne, per le schedine degli uffici, dai quali estrarre i nomi di quelli che avrebbero dovuto esercitarli senza percepire lo stipendio, finché fosse stato coperto il debito pubblico». FERDINANDO TAMIS, *Storia dell'Agordino, La comunità di Agordo sotto il Dominio veneto*, Belluno, Nuovi sentieri, 1985, Parte II, vol. IV, p. 136.

<sup>81</sup> «Il 9 marzo 1549, il consiglio cittadino decretava che quelli che venivano sorteggiati agli uffici e li dovevano esercitare gratuitamente secondo la deliberazione presa, non li potessero rifiutare». F. TAMIS, *op. cit.*, p. 137.

1562 1563	Alvise Pagani.	Sorteggiato il 1 febbraio 1562.	Liber Q, Mn. 147, f. 183 r..
1563 1564	Francesco Corte.	Il 1 febbraio 1563 venne sorteggiato Michele Miari. Il 5 successivo il Miari veniva sostituito nell'ufficio con Francesco Corte.	Liber Q, Mn. 147, f. 219 v., 220 r. e v., 221 r. e v.
1564 1565	Taddeo Mezzan.	Sorteggiato il 4 febbraio 1564.	Liber Q, Mn. 147, f. 255r.
1565 1566	Cristoforo Doglioni.	Sorteggiato il primo febbraio 1565.	Liber Q, Mn. 147, f. 283 r..
1566 1567	Niccolò Ussolo.	Sorteggiato il primo febbraio 1566.	Liber R, Mn. 148, f. 20 r., 21 r..
1567 1568	Ascanio Pagani.	Il 2 febbraio 1567 venne sorteggiato Giulio Doglioni. Il 16 febbraio Giulio Doglioni fu sostituito da Ascanio Pagani.	Liber R, Mn. 148, f. 50 r. e 52 r..
1568 1569	Andrea Persicini.	Sorteggiato il primo febbraio 1568. <sup>82</sup>	Liber R, Mn. 148, f. 62 r. e v., 81 r., 82 r., 83 r..
1569 1570	Taddeo Mezzan.	Il primo febbraio 1569 fu sorteggiato dal "sachetto corrente straordinario rosso" Giovanni Grino o Grini, fu Giovanni Battista. Il 17 successivo Giovanni Grino fu sostituito con Taddeo Mezzan.	Liber R, Mn. 148, f. 121 v., 123 r..
1570 1571	Vittore Crocecalle.	Sorteggiato il 9 febbraio 1570. <sup>83</sup>	Liber R, Mn. 148, f. 151 r. e v., 152 r. e v.
1571 1572	Girolamo Mezzan.	Il 5 febbraio 1571 <sup>84</sup> venne sorteggiato Libanoro Miari come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 18 febbraio Libanoro Miari fu	Liber R, Mn. 148, f. 191 r. e v., 1923 v., 200 r..

<sup>82</sup> «Sorteggiati il primo febbraio 1568 e furono estratti del novo sachetto straordinario rosso per sorte, secondo una deliberazione del 12 giugno 1567, quando per amore della concordia e della pace, per togliere il sospetto di ogni favoreggiamento e rendere manifesta la possibilità di una rotazione, furono rinnovate su carta membranacea le schedine con il nome dei nobili, che potevano concorrere agli uffici, e messe in un unico sachetto rosso, unito a uno bianco, per collocarvi le schedine di quelli che erano stati estratti a sorte, di volta in volta. Questo sistema era provvisorio e doveva durare finché fosse definita la vertenza con i popolani, perché allora si sarebbero ritornati all'antico, col sorteggio dai rispettivi sacchetti, distinti secondo i vari uffici». F. TAMIS, *Storia dell'Agordino, La comunità di Agordo sotto il Dominio veneto*, Belluno, Nuovi sentieri, 1985, Parte II, vol. IV, pp. 140-141.

<sup>83</sup> «Sorteggiato il 9 febbraio 1570 dai sacchetti ordinari e con il loro integro salario, «essendo per la Jddio gratia compita la suspension delli sallarij delli officij; et quelli liberati, et consequentemente compita la estrattion de detti officij del sachetto straordinario, quali sono suspesi per la lite promotta per il populo a questo Cons.o». Lo stesso giorno il consiglio respinge la richiesta degli Zoldani che, se il nuovo capitano, che sarà sorteggiato, non volesse andare personalmente all'ufficio, si accetti che rimanga per quest'anno Taddeo Mezzan». F. TAMIS, *op. cit.*, p. 141.

<sup>84</sup> «Il 5 febbraio 1571, il consiglio maggiore della città, osservato che i Capitani di Agordo e Zoldo, i quali dovevano recarsi il primo di marzo per esercitare l'ufficio e far ritorno all'ultimo di febbraio dell'anno dopo, pativano «danno, discomodo, et disturbo, et anco non senza qualche pericolo, essendo che à quel tempo li Canali sono rottj, et disconzi per le neue, che descendono dallj montj, et per lj giazzi, et altrj impedimenti, decideva che il sorteggio si facesse come il solito, ma venisse ritardata al primo maggio l'andata all'ufficio, che doveva aver termine alla fine di aprile, compiuto l'anno, per facilitare loro il trasloco, non portando questo ritardo danno ad alcuno. I Capitani presenti dovevano rimanere in carica fino alla fine di aprile, con il salario consueto delle lire 18 mensili per ciascuno. Subito dopo furono sorteggiato i due Capitani». F. TAMIS, *op. cit.*, pp. 141-142.

		<b>sostituito con Girolamo Mezzan.</b>	
1572 1573	<b>Giuseppe Pagani.</b>	<b>Sorteggiato il 13 febbraio 1572.</b>	Liber R, Mn. 148, f. 246 v., 254 r..
1573 1574	<b>Panfilo Persico.</b>	<b>Il 17 febbraio 1573 venne sorteggiato Priamo Persico in qualità di capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 26 fu sostituito dallo zio Panfilo Persico.</b>	Liber R, Mn. 148, f. 282 r., 283 v., 284 r..
1574 1575	<b>Girolamo Persicini</b>	<b>Sorteggiato il 14 febbraio 1574.</b>	Liber R, Mn. 148, f. 305 r, 313 v., 314 r., 319 v..
1575 1576	<b>Meleagro Crocecalle.</b>	<b>Sorteggiato il 7 febbraio 1575.</b>	Liber R, Mn. 148, f. 341 v., 344 r..
1576 1577	<b>Paolo Lippi.</b>	<b>L'8 febbraio 1576 venne sorteggiato Francesco Lippi in qualità di capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 17 successivo Francesco Lippi era sostituito con Paolo Lippi.</b>	Liber R, Mn. 148, f..389r, 391 v..
1577 1578	<b>Giulio Pagani.</b>	<b>Sorteggiato il 20 febbraio 1577.</b>	Liber S, Mn. 213, f. 54 v..
1578 1579	<b>Meleagro Crocecalle.</b>	<b>Il 4 febbraio 1578 venne sorteggiato Priamo Persico in qualità di capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 6 aprile Priamo Persico permutava l'ufficio con il Giurato di giustizia Meleagro Crocecalle.</b>	Liber S, Mn. 213, f. 111 r., 124 v..
1579 1580	<b>Girolamo Persicini.</b>	<b>L'8 febbraio 1579 venne sorteggiato Giorgio Crocecalle in qualità di capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il Crocecalle fu sostituito da Girolamo Persicini.</b>	Liber S, Mn. 213, f. 166 v., 181 v..
1580 1581	<b>Alessandro Crepadoni.</b>	<b>Il 7 febbraio 1580 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Giuseppe Da Ponte. Il 19 marzo Giuseppe Da Ponte permutava con Alessandro Crepadoni, sindaco del Comune.</b>	Liber S, Mn. 213, f. 227 r., 232 v., 237 v..
1581 1582	<b>Niccolò Ussolo.</b>	<b>Il 14 febbraio 1581 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Girolamo Ussolo. Girolamo Ussolo permutava l'ufficio con Niccolò Ussolo, <i>scriuan di legne</i>.</b>	Liber S, Mn. 213, f..278 r., 285 r..
1582 1583	<b>Giacomo A. Pagani.</b>	<b>Il 16 febbraio 1582 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Pirro Cavassico. Pirro Cavassico fu sostituito da Giacomo Antonio Pagani.</b>	Liber S, Mn. 213, f..317 v., 320 r..
1583 1584	<b>Bernardino Persicini.</b>	<b>Il 24 febbraio 1583 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Paolo Doglioni. Il 21 aprile fu sostituito con Bernardino Persicini.</b>	Liber S, Mn. 213, f..363 v., 370 v., 371 r..
1584 1585	<b>Meleagro Crocecalle.</b>	<b>Il 19 febbraio 1584 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Danese Miari. Il 26 Febbraio il Miari venne sostituito con Meleagro Crocecalle</b>	Liber S, Mn. 213, f. 392 r. e v., 393 v. Liber T, Mn. 214, f. 2 v., 5 r., 12 v., 134 r., 14 r. e v..
1585 1586	<b>Girolamo Persicini.</b>	<b>Il 10 febbraio 1585 venne sorteggiato Lattanzio Persicini. Il 23 marzo Girolamo Persicini venne incaricato di sostituire Lattanzio.</b>	Liber T, Mn. 214, f. 30 r. e v., 33 r., 34 r..

1586 1587	Alessandro Crepadoni.	Il 27 gennaio 1586 venne sorteggiato Matteo Geravasis. Il 22 febbraio Alessandro Crepadoni venne incaricato di sostituire Matteo Gervasis.	Liber T, Mn. 214, f. 64 r., 65 r.
1587 1588	Andrea Crepadoni.	Il 17 febbraio 1587 fu sorteggiato Giovanni Pagani fu Cesare in qualità di capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 22 successivo Giovanni Pagani e il console Andrea Crepadoni permutavano il loro ufficio. <sup>85</sup>	Liber T, Mn. 214, f. 100 v., 101 v., 103 v..
1588 1589	Giacomo A. Pagani, (†). Lelio Persicini.	Il 13 febbraio 1588 venne sorteggiato Giuseppe Persicini come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 20 successivo, Giuseppe Persicini e Giacomo Antonio Pagani, cancelliere laico, permutavano l'ufficio. L'8 ottobre dello stesso anno, nell'estrazione degli uffici, essendo morto Giacomo Antonio Pagani, per completare l'anno di servizio, fu sorteggiato Lelio Persicini.	Liber T, Mn. 214, f. 1312 r., 134 r., 140 v., 157 v..
1589 1590	Fioravante Persicini.	Il 22 febbraio 1589 venne sorteggiato Agostino Grini, come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 23 aprile il capitano di Zoldo e della Rocca era sostituito con Fioravante Persicini.	Liber T, Mn. 214, f. 171 v., 180 r..
1590 1591	Pompilio Alpago.	Sorteggiato il 16 febbraio 1590.	Liber T, Mn. 214, f. 200 v., 201 v..
1591 1592	Meleagro Crocecalte.	Il 23 febbraio 1591 venne sorteggiato Persicino Persicini come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 15 marzo il Persicini veniva sostituito con Meleagro Crocecalte.	Liber T, Mn. 214, f. 231 r. e v., 232 v., 235 v..
1592 1593	Annibale Crocecalte.	Il 22 febbraio 1592 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Paulo Alpago. <i>«Fo poi uoltato il sacheto, non essendo piu consiglieri nel sacheto in faciendum capaci del cap.to di Zoldo, et fo estratto ser Paulo Alpago - Zoldo et Roca: sorrog.o ser Hannibale Crosecalle »</i> il 27 aprile successivo.	Liber T, Mn. 214, f. 261 v., 268 v..
1593 1594	Romolo Pagani.	Sorteggiato il 18 febbraio 1593, ma prima del sorteggio fu dichiarato che era sospesa la riduzione dei salari.	Liber T, Mn. 214, f. 294 v., 299 r..
1594 1595	Lelio Persicini.	Il 24 febbraio 1594 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Giovanni Doglioni. L'11 marzo Andrea Crepadoni veniva incaricato di sostituire Giovanni Doglioni, ma il 15 agosto, per non essersi portato alla residenza e aver disubbidito agli ordini del podestà, fu privato dell'ufficio, e in suo luogo sorteggiato Alvise Corte, al quale, cinque giorni dopo, fu sostituito Lelio Persicini.	Liber T, Mn. 214, f. 328 v., 330 v., 346 v., 347 r..
1595 1596	Bartolomeo Sergnano. Alessandro Vitulis.	Il 16 febbraio 1595 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Paulo Bartolomeo Sergnano. Il 5 maggio Bartolomeo Sergnano venne sostituito con Alessandro Vitulis.	Liber T, Mn. 214, f. 360 v., 367 r., 376 v..

<sup>85</sup> «Il 5 ottobre dello stesso anno, il consiglio maggiore, per far fronte ai gravi impegni del comune, riduceva della metà anche i salari dei Capitani di Agordo e Zoldo, cioè lire nove mensili ciascuno, incominciando con la successiva estrazione fino a nuova deliberazione». FERDINANDO TAMIS, *op. cit.*, p. 145.

1596 1597	Giacomo Persico.	Sorteggiato il 15 febbraio 1596.	Liber T, Mn. 214, f. 390 r., 397 v..
1597 1598	Silvio Crocecalce.	Sorteggiato il 14 febbraio 1597.	Liber T, Mn. 214, f. 422 r., 423 r..
1598 1599	Francesco Doglioni.	Sorteggiato il 21 febbraio 1598.	Liber T, Mn. 214, f. 445 r..
1599 1600	Giorgio Ponte.	Sorteggiato il 26 febbraio 1599.	Liber T, Mn. 214, f. 460r., 461 r..
1600 1601	Flavio Pagani.	Il 17 febbraio 1600 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Antonio Piloni. Il 26 successivo Flavio Pagani venne incaricato di sostituire il Piloni.	Liber T, Mn. 214, f. 483 r., 484 r..
1601 1602	Cesare Doglioni.	Sorteggiato il 24 febbraio 1601. <sup>73</sup>	Liber V, Mn. 215, f. 15 v., 16 v..
1602 1603	Antonio Crepadoni.	Il 21 febbraio 1602 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Marcantonio Crocecalce. Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 27 aprile, venne sostituito da Antonio Crepadoni.	Liber V, Mn. 215, f. 35 v., 40 v..
1603 1604	Antonio Corte.	Sorteggiato il 15 febbraio 1603.	Liber V, Mn. 215, f. 61 v., 62 v..
1604 1605	Luca Lippi.	Sorteggiato il 21 febbraio 1604.	Liber V, Mn. 215, f. 98 v..
1605 1606	Meleagro Crocecalce.	Il 23 febbraio 1605 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Lazzaro Gervasis. Il 6 marzo Lazzaro Gervasis permutava l'ufficio con lo scriuano di legne Meleagro Crocecalce.	Liber V, Mn. 215, f. 132 v., 134 r..
1606 1607	Girolamo Doglioni.	Sorteggiato il 19 febbraio 1606.	Liber V, Mn. 215, f. 168 r..
1607 1608	Girolamo Pagani.	Il 16 febbraio 1607 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Cesare Piloni. Il 23 febbraio Cesare Piloni veniva sostituito con Girolamo Pagani.	Liber V, Mn. 215, f. 203 r., 204 r., 205 v., 206 v..
1608 1609	Marcantonio Crocecalce.	Sorteggiato il 21 febbraio 1608.	Liber V, Mn. 215, f. 232 v., 233 r..
1609 1610	Andrea Persicini. Felice Doglioni .	Il 15 febbraio 1609 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Giulio Pagani fu Alvisè. Il 23 febbraio Andrea Persicini sostituì il Pagani. Il 14 maggio, fu estratto Felice Doglioni «per andar, et restar Cap.o di Zoldo et della Rocca de pietore fino all'espeditone de ser Andrea Perseghin q. ser Girol.o, che già fu sorrogato nel detto officio in loco de ser Giulio Pagan q. Ser Aluise ».	Liber V, Mn. 215, f. 265 v., 267 r., 274 r..
1610 1611	Agostino Doglioni.	Il 25 febbraio 1610 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Pietro Persicini. Il 2 marzo veniva sostituito da Agostino Doglioni.	Liber V, Mn. 215, f. 302 v., 303 r..
1611 1612	Silvio Crocecalce.	Il 20 febbraio 1611 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Emiliano Grini, che il 27 successivo permutava l'ufficio con Silvio Crocecalce, <i>sindico</i> .	Liber V, Mn. 215, f. 328 v., 329 r..



1612 1613	<b>Girolamo Crocecalle</b>	<b>Sorteggiato il 25 febbraio 1612.</b>	Liber V, Mn. 215, f. 361 r., 362 v..
1613 1614	<b>Felice Doglioni.</b>	<b>Sorteggiato il 26 febbraio 1613.</b>	Liber V, Mn. 215, f. 382 v., 384 r..
1614 1615	<b>Bartolomeo Cavassico.</b>	<b>Sorteggiato il 24 febbraio 1614.</b>	Liber V, Mn. 215, f. 415 v., 416 v..
1615 1616	<b>Girolamo Pagani.</b>	<b>Sorteggiato il 24 febbraio 1615.</b>	Liber V, Mn. 215, f. 441 v..
1616 1617	<b>Meleagro Crocecalle.</b>	<b>Il 18 febbraio 1616 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Sertorio Doglioni. Dieci giorni dopo Sertorio Doglioni e Meleagro Crocecalle, Giurato di giustizia, permutavano l'ufficio.</b>	Liber X, Mn. 216, f. 2v., 3 r..
1617 1618	<b>Francesco Doglioni.</b>	<b>Sorteggiato l'11 febbraio 1617.</b>	Liber X, Mn. 216, f. 26 v..
1618 1619	<b>Andrea Persicini.</b>	<b>Sorteggiato il 10 febbraio 1618.</b>	Liber X, Mn. 216, f. 47 r..
1619 1620	<b>Ottimo Bertoldi.</b>	<b>Sorteggiato il 26 febbraio 1619.</b>	Liber X, Mn. 216, f. 70 v., 73 r..
1620 1621	<b>Agostino Doglioni.</b>	<b>Il 18 aprile 1620 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Giovanni Gervasis. Il Gervasis veniva sostituito da Agostino Doglioni.</b>	Liber X, Mn. 216, f. 91 v., 97 r..
1621 1622	<b>Alvise Pagani.</b>	<b>Il 24 febbraio 1621 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Francesco Pagani. Il 28 marzo Francesco Pagani permutava l'ufficio con il <i>pesador de balle</i> Alvise Pagani.</b>	Liber X, Mn. 216, f. 110 v., 112 r., 113 r., 119 r., 121 r. e v..
1622 <sup>(86)</sup> 1623	<b>Gaspare Pagani.</b>	<b>Il 18 febbraio 1622 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Brandolino Pagani. L'8 marzo il Pagani rinunziava, dichiarando di non poter fare la residenza per <i>suoi necessarij impedimenti</i>, e allora, fatta nuova estrazione, ne uscì Gaspare Pagani. Ma non essendo presente in consiglio fu sorteggiato Giacomo Arlotto con la condizione che il Pagani, se lo voleva, poteva esercitare l'ufficio. Il 13 marzo il Pagani dichiarava davanti al consiglio di accettare l'ufficio per il quale era stato estratto.</b>	Liber X, Mn. 216, f. 136 r., 139 r..
1623	<b>Fabio Doglioni.</b>	<b>Il 19 febbraio 1623 venne sorteggiato come</b>	Liber X, Mn. 216, f..

<sup>86</sup> «Il 20 giugno dello stesso anno, il consiglio maggiore della città, per le troppe assenze e ritardi che si verificavano nei due Capitani di Agordo e Zoldo, considerato che lo stipendio mensile di lire 18, che percepivano ciascuno, era bastante per vivere soli quattro mesi, decideva che per l'avvenire potessero avere in tutto *ducati diese al mese per cadauno*, ma con questa condizione che quelli che, senza licenza scritta del podestà e di due Consoli, si assentavano dall'ufficio, « non possano pretender salario alcuno datoli per la presente Parte ma li sij defalcato proportionatamente et siino sottoposti alle altre pene statuite per questo Consiglio con obbligo a quelli consiglieri che tocasse a sorte di andarui in persona ouero renontiar al consiglio in ter.e di giorni otto douendo esser fatta noua estrazione dal sacheto sin che sortischa persona che possa far la residenza per interesse commune et sod.ne de suditti». Ma, il 18 luglio, secondo la deliberazione presa, lo stipendio dei due Capitani veniva fissato in ducati sei al mese per ciascuno, restando ferme le altre condizioni poste». F. TAMIS, *op. cit.*, p 151.

1624		capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Carlo Alpago. Il 5 marzo l'Alpago rinunciava ed era estratto in suo luogo Fabio Doglioni.	161 v., 162 r..
1624 1625	GiamBattista Corte.	Sorteggiato il 23 febbraio 1624.	Liber X, Mn. 216, f. 179 v., 180 v..
1625 1626	Vittore Persicini.	Il 20 febbraio 1625 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Giovanni Piloni. Il 26 successivo il Piloni rinunciava per <i>conuenienti suoi interessi</i> e veniva estratto Vittore Persicini.	Liber X, Mn. 216, f..196 v., 197 v., 198 r..
1626 1627	Fioravante Arlotto.	Sorteggiato il 13 febbraio 1626.	Liber X, Mn. 216, f. 215 v., 230 v..
1627 1628	Nestore Perseghin.	Il 18 febbraio 1627 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Odoardo Pagani. Il 28 successivo il Pagani rinunciava, e allora furono estratti <i>Giambattista Piloni, per il quale fu renontiato, e Giuseppe Miari, il quale presente renontio; da ultimofu cauato Ser Nestore Perseghin.</i>	Liber X, Mn. 216, f. 237 v., 238 v., 244 v..
1628 1629	Giovanni Battista Pagani.  Giulio Miari.	Il 18 febbraio 1628 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore Niccolò Rudio. Avendo rinunciato, l'8 marzo fu estratto Giovanni Battista Pagani, ma il 14 gennaio 1629, dopo che si era formato Regolare processo contro il Pagani, per i disordini commessi, e <i>contumace della giustizia per le cause molto ben note al Maggior Consiglio, fu eletto a maggioranza di voti Giulio Miari.</i> <sup>(87)</sup>	Liber X, Mn. 216, f. 254 r., 255 v., 267 r..

<sup>87</sup> «Il fatto più grave si ebbe nel 1629, quando, a giustificare i ripetuti lamenti degli abitanti, il consiglio maggiore della città era costretto il 22 novembre ad istruire il processo per corruzione in atti d'ufficio contro il capitano **Giovanni Battista Pagani** e il suo cancelliere Antonio Coia di Caprile, dopo che, il 4 gennaio, il consiglio minore s'era interessato di un altro caso. La fattispecie era questa: Giovanni Battista Pagani, capitano della Rocca, "*con pocco timore del signore Dio, et pocca coscienza et decoro del grado che tenua*", si era lasciato corrompere fino a ricevere *un paro di manzeti*, prima di concludere il processo contro Domenico fu Bartolomeo da Laste, accordandosi con i fratelli dell'accusato; poi nella causa civile fra Giacomo da Laste e Bartolomeo del Agusel e consorti aveva ricevuto denari e un'armenta, preferendoli nella sentenza; infine aveva ricevuto dalla regola di Laste, per mezzo degli incaricati, una buona somma di denaro *per non esser astretti a render conto della loro administratione*, ed aveva ricevuto legname dalle regole, con il pretesto di *fabriche proprie et poi quello uenduto, conuertendo il tutto in proprio uso, contra il publico decoro et le leggi diuine et humane*. Non minori erano i capi di accusa contro il Coia, che si faceva pagare le scritture e gli atti processuali oltre la giusta mercede, portandosi di propria autorità, e contro il volere degli interessati, a inventariare le robe dei defunti, ma, quello che più importava, perché era intervenuto a far accordi tra litiganti et processati con il capitano, prima della sentenza, dimostrando di essere l'artefice di questi maneggi. Il 29 dello stesso mese di novembre, il consiglio pronunziava la sentenza di bando perpetuo contro il Pagani; uguale condanna veniva inflitta ad Antonio Coia, con l'interdizione di redigere più atti notarili per gli abitanti della Rocca. Le imputazioni del capitano Giovanni Battista Pagani e del famigerato suo cancelliere non erano solo queste; precedentemente c'erano state le infrazioni, estorsioni e corruzione per le misure di sanità, dopo che si era avuta notizia che a Bolzano molta gente moriva di peste, e il morbo si andava diffondendo all'intorno. Il 4 gennaio 1629, il consiglio minore della città aveva mandato due provveditori alla sanità e un cancelliere per verificare contro tali accuse la *formatione* del processo, che è riportato per sommi capi nel Bollettino Parrocchiale di Rocca Pietore del febbraio, marzo, aprile, maggio 1933, e si conclude con un mandato di comparizione del 10 gennaio da parte del podestà di Belluno, che obbligava i due a presentarsi e produrre le proprie giustificazioni. Il Coia il 2 febbraio 1632 veniva graziato dal consiglio maggiore della città per poter esercitare ancora il notariato nel territorio della Rocca di Pietore, e non erano passati nemmeno tre anni da quando, per i suoi eccessi, era stato interdetto *in perpetuo* di eseruitarvi la sua professione, ma gli appoggi ed i favoritismi erano i più forti». FERDINANDO TAMIS, *Storia dell'Agordino, La comunità di Agordo sotto il Dominio veneto*, Belluno, Nuovi sentieri, 1985, Parte II, vol. IV, pp. 59-60.

1629 1630	Candido Miari.	Sorteggiato l'il febbraio 1629.	Liber X, Mn. 216, f..268 r..
1630 1631	Giovanni Corte.	Sorteggiato il 17 febbraio 1630.	Liber X, Mn. 216, f. 291 v..
1631 1632	Gaspere Cavassico. Lodovico Alpago. Francesco Alpago.	Il 24 febbraio 1631 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Gaspere Cavassico. Il 24 aprile veniva sostituito da Lodovico Alpago. Il 5 agosto fu dato l'incarico a Francesco Alpago di portarsi alla Rocca per esercitarvi la giurisdizione, « <i>essendo impedito il sig. Capitano per li presenti infortunij di Zoldo</i> », colpito dalla peste.	Liber X, Mn. 216, f. 308 r., 310 r., 312 v..
1632 1633	Giuseppe Sergnano.	Sorteggiato il 27 febbraio 1632.	Liber X, Mn. 216, f. 320 v..
1633 1634	Girolamo Cavassico.	Sorteggiato il 20 febbraio 1633.	Liber X, Mn. 216, f. 333 r..
1634 1635	Giulio Miari.	Sorteggiato il 20 febbraio 1634.	Liber X, Mn. 216, f. 346 r, 347 v..
1635 1636	Giulio Doglioni.	Sorteggiato il 12 febbraio 1635.	Liber X, Mn. 216, f. 362 v..
1637 1638	Andrea Campana.	Sorteggiato il 13 febbraio 1637.	Liber X, Mn. 216, f. 394 r., 403 v..
1638 1639	Giacometto Arlotto.	Sorteggiato il 18 febbraio 1638.	Liber X, Mn. 216, f. 411 r., 412 v..
1639	Pellegrino Doglioni.	Il 13 febbraio 1639 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore: Antonio Doglioni fu Giulio. Il 23 dicembre egli chiese <i>per modo di prouisione</i> che fosse mandato al suo posto Pellegrino Doglioni per i successivi quattro mesi, fino al termine dell'anno.	Liber X, Mn. 216, f. 441 v., 456 r..
1640	Pellegrino Doglioni.*  *Sarà l'ultimo capitano ad esercitare la propria giurisdizione sia in Zoldo, sia nella Rocca di Pietore. Dal 1640, infatti, i capitani, sorteggiati ogni anno, sarebbero stati cinque: Agordo, Zoldo, Rocca di Pietore, <sup>88</sup>	Il 31 dicembre 1639 fu sorteggiato un nuovo e specifico capitano per la Rocca di Pietore, che avrebbe dovuto iniziare subito l'ufficio per i successivi 4 mesi, dovendosi poi procedere alla sua elezione unitamente agli altri. Fu estratto Vittore Pagani, che risulta quindi il primo capitano della Rocca di Pietore, separato da quello di Zoldo. Contemporaneamente Pellegrino Doglioni, vedendosi declassato, rinunciava al capitanato di Zoldo, ma, dopo diverse estrazioni e rinunzie, tornò ad essere	Liber X, Mn. 216, f. 458 v., 459 r., 461 v., 462 r.; Liber Y, Mn. 217, f. 6 v..

<sup>88</sup> Ecco le precisazioni del Tamis circa le motivazioni della secolare battaglia degli abitanti del distretto di **Rocca Pietore** per ottenere un capitano particolare, che sarebbe finita solo nel 1640: «... situati in un luogo appartato e remoto, furono sempre gelosi delle loro prerogative e immunità, che ogni tanto dovevano difendere contro le insorgenti interpretazioni, alle volte molto confuse, di uno statuto che, per la fretta, non era stato stilato in forma completa. Questo avveniva anche per i frequenti mutamenti che si erano operati in questo secolo, e per lo scambio delle persone e dei rapporti commerciali, ma forse soprattutto per un modo di pensare, diventato veneto, e non più feudale». F. TAMIS, *Storia dell'Agordino*, op. cit., Vol. III, p. 172.

	<b>Gardona<sup>89</sup> e Casamatta<sup>90</sup> .</b>	<b>sorteggiato.</b>	
--	--	---------------------	--

---

<sup>89</sup> «Il Capitanato della **Gardona**, è situato alle sponde della Piave sul passo, che conduce al Cadorino. Scrive l'erudito Gio. Battista Barpo nell'opera *Descrizione di Belluno e suo territorio*, che il Capitanato di Gardona fu istituito nell'anno 1381 come fortezza di frontiera contro la Germania; per la qual cosa fu sempre dal Consiglio di Belluno gelosamente custodito e ne' codici della città denominato *Fortalitiium*, o *Fortatilitum Gardona*. Al tempo della guerra insorta contra la Veneziana Repubblica dalla lega di Cambrai, i Tedeschi lo demolirono. Fu la Gardona in appresso rifabbricata, ma non le sue fortificazioni, onde è al presente Terra bensì popolata, ma aperta. Ciò non ostante in essa fa là sua residenza il Capitano Nobile, la spedito dal consiglio di Belluno, il quale governa pure i sei villaggi, che si comprendono in quel distretto». (*Saggio sulla storia civile, politica ed ecclesiastica, e sulla corografia e topografia degli stati della Repubblica di Venezia ad uso della nobile gioventù*, dell'Abate CRISTOFORO TENTORI, spagnuolo, Tomo duodecimo, in Venezia, appresso Giacomo Storti, MDCCXC, con pubblica approvazione, p. 34).

<sup>90</sup> «Il capitano di **Casamatta** è il quarto. E' questo situato alla sponda settentrionale del lago di Santa Croce, *Pisino*, ovvero *Lupicino* anticamente denominato. Sin dall'anno 1499 comandò il veneto Senato che dal Consiglio bellunese fosse colà spedito un nobile col titolo di Capitano alla direzione di questa terra e Fortezza. Fu anch'essa demolita da Tedeschi nella guerra di Cambrai, ma fu quindi rifabbricata, quantunque senza fortezza nell'ampiezza». (*Saggio sulla storia civile, etc., op. cit.*, p. 33). Il castello di **Casamatta**, una sorta di chiusa artificiale sulla sponda sinistra del lago di Santa Croce in territorio di Farra d'Alpago, fu costruito per il controllo dei traffici lungo la Strada Regia. Le vicende di questo fortilizio di confine erano finora note solo a partire dal 1381, ma i documenti veneziani dimostrano che prima la giurisdizione sul castello fosse esercitata dal Podestà di Serravalle. Fino all'arrivo dei Carraresi e dei Visconti con i quali la giurisdizione sulla Casamatta fu esercitata solo dalla città di Belluno e tale situazione si mantenne con la conquista veneziana del territorio. (...). (Cfr. MASSIMO DELLA GIUSTINA, *«Il Senato Veneto per la fortezza di Serravalle: dall'acquisizione veneziana al 1504*, pubblicato in collaborazione con il Comune di Vittorio Veneto, diverse Associazioni del Vittoriese e il patrocinio dell'Istituto Italiano dei Castelli, 2014).

**Cap. 7.1 - Rassegna delle famiglie nobili bellunesi i cui esponenti hanno ricoperto l'incarico di: "Capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore".**

	<b>ALPAGO</b>	
1495 1497	Antonio Alpago.	Capitano tra il 1495 e il 1497.
1500 1501	Antonio Alpago.	Il 30 gennaio 1500 venne sorteggiato Anselmo Mezzani, che quattro giorni dopo veniva sostituito con Antonio Alpago fu Niccolò.
1508 1509	Antonio Alpago.	Il 1° febbraio 1508 venne sorteggiato Antonio Pagani di Giacomo. Sette giorni dopo veniva sostituito, con Antonio Alpago.
1590 1591	Pompilio Alpago.	Sorteggiato il 16 febbraio 1590.
1631 1632	Lodovico Alpago.	Il 24 febbraio 1631 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Gaspare Cavassico. Il 24 aprile veniva sostituito da Lodovico Alpago. Il 5 agosto fu dato l'incarico a Francesco Alpago di portarsi alla Rocca per esercitarvi la giurisdizione, « <i>essendo impedito il sig. Capitano per li presenti infortunij di Zoldo</i> », colpito dalla peste.
1631 1632	Francesco Alpago. (Capitano inviato solo alla Rocca)	Il 24 febbraio 1631 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Gaspare Cavassico. Il 24 aprile veniva sostituito da Lodovico Alpago. Il 5 agosto fu dato l'incarico a Francesco Alpago di portarsi alla Rocca per esercitarvi la giurisdizione, « <i>essendo impedito il sig. Capitano per li presenti infortunij di Zoldo</i> », colpito dalla peste.
	<b>ARLOTTO</b>	
1626 1627	Fioravante Arlotto.	Sorteggiato il 13 febbraio 1626.
1638 1639	Giacometto Arlotto.	Sorteggiato il 18 febbraio 1638.
	<b>BERTOLDI</b>	
1619 1620	Ottimo Bertoldi.	Sorteggiato il 26 febbraio 1619.
	<b>BILITONI</b>	
1409 1410	Andrea Bilitoni (guelfo)	Eletto 20.10.1409 e riconfermato il 22.6.1410.
1417 1418	Antonio Bilitoni, guelfo.	Il 30 ottobre 1417 è presentato da Niccolò Crepadoni del rotulo dei Tassinoni. La seduta del consiglio del 21 febbraio 1418 è incompleta, perché la pagina è strappata e corrosa, ma dovrebbe essere stato riconfermato perché il suo nome ricompare nelle proroghe del 19 giugno 1418 (per i successivi quattro mesi).
	<b>(DA) BOLZANO</b>	
1404 1405	Bolzano Bolzani (ghibellino)	Eletto il 31.10.1404 e riconfermato il 28.6.1405.
1408 1409	Cristoforo da Bolzano (ghibellino).	Eletto 7.10.1408 e riconfermato il 24.2. e 23.6.1409.
1412 1413	Bolzano Bolzani, ghibellino.	Eletto il 24 ottobre 1412 e confermato il 19 febbraio 1413 per i successivi 4 mesi.
1420 1421	Eredi di Clemente Bolzano.	Eletti il 16 ottobre 1420, per i successivi quattro mesi, ma nell'elenco delle cariche del 22 febbraio e 27 giugno 1421, nessun cenno dei capitani.
	<b>CAMPANA</b>	
1430 1431	Andrea Campana.	Sorteggiato l'8 ottobre 1430.
1453 1454	Nicola Campana.	Il 5 ottobre 1453 venne sorteggiato Girolamo Persicini e in suo luogo Nicola Figlio Di Antonio Campana che prestò giuramento.
1479	Filippo Campana	Nel sorteggio dell'8 ottobre 1478 i capitani non sono nominati, e

1480		vengono, invece, nominati nell'elenco del sorteggio del 2 febbraio 1479. Il 24 febbraio successivo Filippo Campana prestava la sua cauzione.
1501 1502	Bartolomeo Campana.	Il 31 gennaio 1501 venne sorteggiato Bartolomeo Da Foro. Quattro giorni dopo veniva sostituito con Bartolomeo Campana.
1637 1638	Andrea Campana.	Sorteggiato il 13 febbraio 1637.
	<b>CAVASSICO</b>	
1435 1436	Antonio Cavassico, (†).	Il 9 ottobre 1435 venne sorteggiato Antonio Cavassico che, però, moriva il 3 giugno 1436. Venne incaricato della sostituzione fino al mese di ottobre Giovanni Antonio Crepadoni.
1483 1484	Troilo Cavassico.	Sorteggiato il 26 gennaio 1483 fu ballottato e approvato nel consiglio perché minore dell'età richiesta di 32 anni.
1539 1540	Giovanni Cavassico.	Sorteggiato il 13 gennaio 1539.
1540 1541	Antonio Cavassico.	Nel sorteggio del 27 gennaio 1540 venne scelto Girolamo Doglioni che il 20 febbraio permutava l'incarico con Antonio Cavassico.
1614 1615	Bartolomeo Cavassico.	Sorteggiato il 24 febbraio 1614.
1631	Gaspere Cavassico.	Il 24 febbraio 1631 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Gaspere Cavassico. Il 24 aprile veniva sostituito da Lodovico Alpago. Il 5 agosto fu dato l'incarico a Francesco Alpago di portarsi alla Rocca per esercitarvi la giurisdizione, « <i>essendo impedito il sig. Capitano per li presenti infortunij di Zoldo</i> », colpito dalla peste.
1633 1634	Girolamo Cavassico.	Sorteggiato il 20 febbraio 1633.
	<b>CIMATORE</b>	
1464 1465	Valentino Cimatore.	Sorteggiato il 10 ottobre 1464.
1558 1559	Giovanni Cimatore.	Sorteggiato il 23 ottobre 1557, " <i>per maggior commodade delli consiglieri</i> ", venne sorteggiato Giovanni Cimatore, che avrebbe incominciato il suo incarico " <i>il primo de marzo 1558 determinando l'ultimo di febraro 1559</i> ". Il 6 dicembre Giovanni Cimatore veniva sostituito nell'ufficio con Francesco Gervasis, capitano di Casamatta.
	<b>CREPADONI</b>	
1435 1436	Giovanni A. Crepadoni.	Il 9 ottobre 1435 venne sorteggiato Antonio Cavassico che, però, moriva il 3 giugno 1436. Venne incaricato della sostituzione fino al mese di ottobre Giovanni Antonio Crepadoni.
1437 1438	Giovanni Crepadoni.	Sorteggiato il 6 ottobre 1437.
1542 1543	Giovanni Crepadoni.	Il 29 gennaio 1542 venne sorteggiato Priamo Sergnano, che fu sostituito il 24 marzo con Giovanni Crepadoni.
1580 1581	Alessandro Crepadoni.	Il 7 febbraio 1580 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Giuseppe Da Ponte. Il 19 marzo Giuseppe Da Ponte permutava con Alessandro Crepadoni, sindaco del Comune.
1586 1587	Alessandro Crepadoni.	Il 27 gennaio 1586 venne sorteggiato Matteo Geravasis. Il 22 febbraio Alessandro Crepadoni venne incaricato di sostituire Matteo Gervasis.
1587 1588	Andrea Crepadoni.	Il 17 febbraio 1587 fu sorteggiato Giovanni Pagani fu Cesare in qualità di capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 22 successivo Giovanni Pagani e il console Andrea Crepadoni permutavano il loro ufficio.
1602 1603	Antonio Crepadoni.	Il 21 febbraio 1602 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Marcantonio Crocecalce. Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 27 aprile, venne sostituito da Antonio Crepadoni.

	<b>CROCECALLE</b>	
1431 1432	Zanfrancesco Crocecalle.	Sorteggiato il 14 ottobre 1431.
1472 1473	Lorenzo Crocecalle.	Sorteggiato il 27 settembre 1472. Presentò la cauzione il 31 ottobre.
1504 1505	Francesco Crocecalle.	Il 5 febbraio 1504 venne sorteggiato Francesco Crocecalle fu Mame.
1507 1508	Francesco Crocecalle.	Il 23 febbraio 1507 venne sorteggiato Pellegrino Corte, che venne sostituito il 26 successivo con Francesco Crocecalle fu Marne.
1510	Francesco Finoti, (o Crocecalle).	Il 16 gennaio 1510 si riuniva il consiglio per procedere alla nomina dei nuovi capitani. Per Zoldo, e quindi per la Rocca di Pietore, fu scelto Michele Giustiniani, che l'11 marzo successivo veniva sostituito con Francesco Finoti, o Crocecalle, perché aveva incontrato difficoltà ad entrare nel suo ufficio, a motivo della dedizione degli Zoldani al Cadore.
1515 1516	Vittore Crocecalle.	Il 27 giugno 1515 viene nominato capitano di Zoldo, e quindi della Rocca, fino al mese di marzo dell'anno successivo, Vittore Crocecalle.
1545 1546	Antonio Crocecalle.	Sorteggiato l'11 febbraio 1545.
1559 1560	Carlo Crocecalle.	Sorteggiato il 18 ottobre 1558, <i>per un anno incominciando al principio del mese di Marzo prossimo venturo 1559.</i>
1561 1562	Francesco Crocecalle.	Sorteggiato il 5 febbraio 1561.
1570 1571	Vittore Crocecalle.	Sorteggiato il 9 febbraio 1570.
1575 1576	Meleagro Crocecalle.	Sorteggiato il 7 febbraio 1575.
1578 1579	Meleagro Crocecalle.	Il 4 febbraio 1578 venne sorteggiato Priamo Persico in qualità di capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 6 aprile Priamo Persico permutava l'ufficio con il Giurato di giustizia Meleagro Crocecalle.
1584 1585	Meleagro Crocecalle.	Il 19 febbraio 1584 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Danese Miari. Il 26 Febbraio il Miari venne sostituito con Meleagro Crocecalle.
1591 1592	Meleagro Crocecalle.	Il 23 febbraio 1591 venne sorteggiato Persicino Persicini come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 15 marzo il Persicini veniva sostituito con Meleagro Crocecalle.
1592 1593	Annibale Crocecalle.	Il 22 febbraio 1592 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Paulo Alpago. <i>«Fo poi uoltato il sacheto, non essendo piu consiglieri nel sacheto in faciendum capaci del cap.to di Zoldo, et fo estratto ser Paulo Alpago - Zoldo et Roca: sorrog.o ser Hannibale Crosecalle»</i> il 27 aprile successivo.
1597 1598	Silvio Crocecalle.	Sorteggiato il 14 febbraio 1597.
1605 1606	Meleagro Crocecalle.	Il 23 febbraio 1605 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Lazzaro Gervasis. Il 6 marzo Lazzaro Gervasis permutava l'ufficio con lo <i>scriuano di legne</i> Meleagro Crocecalle.
1608 1609	Marcantonio Crocecalle.	Sorteggiato il 21 febbraio 1608.
1611 1612	Silvio Crocecalle.	Il 20 febbraio 1611 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Emiliano Grini. Il 27 successivo il Grini permutava l'ufficio con Silvio Crocecalle, <i>sindico</i> .
1612 1613	Girolamo Crocecalle	Sorteggiato 25.2.1612.
1616 1617	Meleagro Crocecalle.	Il 18 febbraio 1616 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Sertorio Doglioni. Dieci giorni dopo Sertorio Doglioni e Meleagro Crocecalle, Giurato di giustizia, permutavano l'ufficio.

	<b>(DA) COLLE</b>	
1454 1455	Tiziano <i>a Collo</i> .	Sorteggiato il 30 settembre 1454.
	<b>DA PONTE</b>	
1429 1430	Francesco da Ponte.	Il 29 settembre 1429 venne sorteggiato Cristoforo Doglioni che venne sostituito da Francesco da Ponte.
1432 1433	Francesco da Ponte.	Sorteggiato <i>pro uno anno</i> il 14 settembre 1432.
1448 1449	Giacomo da Ponte.	Sorteggiato il 17 ottobre 1448 e in tale data prestò il rituale giuramento.
1458 1459	Antonolo da Ponte.	Il 4 ottobre 1458 venne sorteggiato Martino de Foro. Dopo alcune incertezze, il 30 ottobre successivo fu ballottato, al posto di Martino de Foro, Antonolo Da Ponte.
1459 1460	Antonio da Ponte.	Sorteggiato il 4 ottobre 1459. Il 14 si presentava davanti al podestà per la garanzia.
1462 1463	Jacutius da Ponte.	Il 5 ottobre 1462 è stato sorteggiato Andrea Cimatore e in suo luogo <i>Jacutius de Ponte</i> .
1480 1481	Bernardino da Ponte	Sorteggiato il 4 febbraio 1480. Il 28 successivo prestò la sua cauzione a norma degli statuti.
1482 1483	Giacomo da Ponte.	Sorteggiato il 30 gennaio 1482.
1485 1486	Matteo da Ponte.	Il 1° febbraio 1485 venne sorteggiato e prestò la cauzione Nicola Crepadoni. Il 17 febbraio successivo il Crepadoni fu sostituito con Matteo Da Ponte che fu ballottato nel consiglio per la stessa ragione ed approvato.
1599 1600	Giorgio Ponte.	Sorteggiato il 26 febbraio 1599.
	<b>DE CASTELLO</b>	
1405 1406	Antonio da Castello (guelfo)	Eletto il 25.10.1405 e riconfermato il 28.2.1406 e il 21.6.1406
1421 1422	Pietro Paolo di Castello, guelfo.	Eletto per un anno il 26 ottobre 1421: <i>duraturj per annum incoantibus a calendis Nouembris</i> .
1460 1461	Antonio di Castello.	Sorteggiato il 4 ottobre 1460.
	<b>DA CORTE o DE CURIA</b>	
1630 1631	Giovanni Corte.	Sorteggiato il 17 febbraio 1630.
1406 1407	Pietro di Savinero, De Curia o Corte, guelfo.	Eletto 7.10.1406 e riconfermato il 20.2. e 26.6.1407.
1414 1415	Pietro da Saviner, De Curia o Corte, guelfo.	Il primo novembre 1414 il rotulo dei Bernardoni presentò al Rettore la candidatura del notaio bellunese, Pietro da Saviner a capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Fu riconfermato sia il 23.2.1415, sia il 24.6.1415 per i rispettivi quattro mesi successivi.
1418 1419	Cristoforo de Curia, guelfo.	Viene eletto il 16 ottobre 1418 per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Nessun cenno di rinnovo nell'elenco delle cariche del 22 febbraio 1419 e in quello del 20 giugno.
1449 1450	Cristoforo Corte (o de Curia).	Il 12 ottobre 1449 venne sorteggiato Andrea Francesco Degli Azzoni, e in suo luogo Cristoforo Corte o <i>De Curia</i> , che venne ballottato nel consiglio il 26 successivo.
1463 1464	Antonio Corte (o de Curia).	L'8 ottobre 1463 erano stati sorteggiati: Vittore Persicini, per capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore e Antonio Corte o <i>de curia</i> , per capitano di Agordo. Con il consenso del consiglio chiesero di permutare rispettivamente il posto e l'ufficio.



1467 1468	Antonio Corte (o <i>de Curia</i> ).	Il primo ottobre 1467 venne eletto Nicola Persicini. Il 25 successivo il Persicini presentava Antonio Corte o <i>de Curia</i> in suo luogo, che veniva ballottato e approvato dal consiglio.
1502 1503	Lodovico Corte.	Il 31 gennaio 1502 venne sorteggiato Alvise Persicini. Il 10 febbraio il Persicini otteneva di essere sostituito con Lodovico Corte.
1563 1564	Francesco Corte.	Il 1 febbraio 1563 venne sorteggiato Michele Miari. Il 5 successivo il Miari veniva sostituito nell'ufficio con Francesco Corte.
1603 1604	Antonio Corte.	Sorteggiato il 15 febbraio 1603.
1624 1625	GiamBattista Corte.	Sorteggiato il 23 febbraio 1624.
	<b>DEGLI AZZONI</b>	
1434 1435	Antonio degli Azzoni.	Sorteggiato il 3 ottobre 1434.
	<b>DEL BUTTA</b>	
1426 1427	Rizzardo del Butta.	Sorteggiato il 7 ottobre 1426.
	<b>DOGLIONI</b>	
1440 1441	Antonio Doglioni.	Il 2 ottobre 1440 venne sorteggiato Giorgio Nosadani, subito sostituito da Antonio figlio di Luigi Doglioni.
1444 1445	Zandaniele Doglioni.	Sorteggiato l'11 ottobre 1444.
1450 1451	Carlo Doglioni.	Sorteggiato il 10 ottobre 1450.
1451 1452	Grassia Doglioni.	Sorteggiato il 3 ottobre 1451.
1453	Paolo Doglioni.	Il 13 ottobre 1452 nessun cenno si fa dei capitani nel sorteggio delle cariche; ma il 18 marzo 1453 il podestà di Belluno propone davanti al consiglio che le cariche e gli uffici del Comune non vengano conferiti come il solito, ma ogni sei mesi, quindi, per incominciare, dai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre. Così vennero sorteggiati i due capitani.
1457 1458	Giovanni A. Doglioni.	Il 9 ottobre 1457 venne sorteggiato Bartolomeo Doglioni e in suo luogo Giovanni Antonio Doglioni. Il 15 successivo quest'ultimo fu ballottato in consiglio.
1471 1472	Matteo Doglioni.	Sorteggiato il 29 settembre 1471.
1484 1485	Antonio Doglioni.	Il 29 gennaio 1484 venne sorteggiato Libanoro Miari, che prestò la cauzione. Il 12 febbraio successivo veniva, però, sostituito con Antonio Doglioni.
1509 1510	Giovanni Doglioni.	Sorteggiato il 23 gennaio 1509.
1522	Lorenzo Doglioni.	Capitano nel 1522, ma non è riportata la data del sorteggio.
1555 1556	Leonardo Doglioni.	Sorteggiato il 22 gennaio 1555.
1556 1557	Leonardo Doglioni.	Il 6 febbraio 1556 venne sorteggiato Lucio Doglioni. Lo stesso giorno il consiglio accettava la richiesta degli Zoldani che Leonardo Doglioni venisse confermato per un altro anno capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore.
1565 1566	Cristoforo Doglioni.	Sorteggiato il primo febbraio 1565.
1598 1599	Francesco Doglioni.	Sorteggiato il 21 febbraio 1598.
1601 1602	Cesare Doglioni.	Sorteggiato il 24 febbraio 1601. <sup>73</sup>
1606 1607	Girolamo Doglioni.	Sorteggiato il 19 febbraio 1606.

1609 1610	Felice Doglioni .	Il 15 febbraio 1609 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Giulio Pagani fu Alvise. Il 23 febbraio Andrea Persicini sostituì il Pagani. Il 14 maggio, <i>per modo di un provvedimento</i> , fu dal sacchetto dei capitanati estratto Felice Doglioni fu Francesco, « <i>per andar, et restar Cap.o di Zoldo et della Rocca de pietore fino all'espeditone de ser Andrea perseghin q. ser Girol.o, che già fu sorrogato nel detto officio in loco de ser Giulio Pagan q. Ser Alvise</i> ».
1610 1611	Agostino Doglioni.	Il 25 febbraio 1610 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Pietro Persicini. Il 2 marzo veniva sostituito da Agostino Doglioni.
1613 1614	Felice Doglioni.	Sorteggiato il 26 febbraio 1613.
1617 1618	Francesco Doglioni.	Sorteggiato l'11 febbraio 1617.
1620 1621	Agostino Doglioni.	Il 18 aprile 1620 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Giovanni Gervasis. Il Gervasis veniva sostituito da Agostino Doglioni.
1623 1624	Fabio Doglioni.	Il 19 febbraio 1623 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Carlo Alpago. Il 5 marzo l'Alpago rinunciava ed era estratto in suo luogo Fabio Doglioni.
1635 1636	Giulio Doglioni.	Sorteggiato il 12 febbraio 1635.
1639	Pellegrino Doglioni.	Il 13 febbraio 1639 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Antonio Doglioni fu Giulio. Il 23 dicembre Antonio Doglioni chiedeva <i>per modo di prouisione</i> che fosse mandato al suo posto Pellegrino Doglioni per i successivi quattro mesi, fino al termine dell'anno.
1640	Pellegrino Doglioni.	Il 31 dicembre 1639 il consiglio decise di sorteggiare un nuovo e specifico capitano per la Rocca di Pietore, che avrebbe dovuto iniziare subito l'ufficio, anche se solo per i successivi quattro mesi, dovendosi poi procedere alla sua elezione unitamente agli altri. Fu estratto Vittore Pagani, che risulta quindi il primo capitano della Rocca di Pietore, separato da quello di Zoldo. Contemporaneamente Pellegrino Doglioni, vedendosi declassato, rinunciava al capitanato di Zoldo, ma, dopo diverse estrazioni e rinunzie, tornava ad essere sorteggiato. Sarà l'ultimo capitano di Zoldo e della Rocca di pietore. I capitani successivi eserciteranno la loro funzione solo in Zoldo.
	<b>GERVASIS</b>	
1541 1542	Lazzaro Gervasis.	Sorteggiato il 14 febbraio 1541.
1558 1559	Francesco Gervasis.	Il 23 ottobre 1557, " <i>per magior commoditade delli consiglieri</i> ", venne sorteggiato Giovanni Cimatore, che avrebbe incominciato il suo incarico " <i>il primo de marzo 1558 determinando l'ultimo di febraro 1559</i> ". Il 6 dicembre Giovanni Cimatore veniva sostituito nell'ufficio con Francesco Gervasis, capitano di Casamatta.
	<b>GIUSTINIANI</b>	
1510	Michele Giustiniani.	Il 16 gennaio 1510 si riuniva il consiglio per procedere alla nomina dei nuovi capitani. Per Zoldo, e quindi per la Rocca di Pietore, fu scelto Michele Giustiniani, che l'11 marzo successivo veniva sostituito con Francesco Finoti, o Crocecalle, perché aveva incontrato difficoltà ad entrare nel suo ufficio, a motivo della dedizione degli Zoldani al Cadore.
	<b>LIPPI</b>	
1466 1467	Cataneo Lippi.	E' stato sorteggiato il 23 settembre 1466

1475 1476	Luca Lippi ( <i>de lipis</i> ).	Sorteggiato il 9 ottobre 1475.
1476 1477	Francesco Lippi.	Il 29 settembre 1476 è stato sorteggiato, per l'incarico di capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Tommaso Alpago, notaio. L'ultimo di ottobre l'Alpago presentava la cauzione. Il 3 novembre il consiglio di Belluno permetteva che Tommaso Alpago venisse sostituito in tutto nell'ufficio del capitanato da Francesco Lippi, figlio di Andrea.
1481 1482	Francesco Lippi.	Il 1° febbraio 1481 venne sorteggiato Ippolito Doglioni. Il 7 febbraio successivo, su richiesta dell'interessato, fu sostituito con Francesco di Andrea Lippi con voti 29 affermativi.
1487. 1488.	Francesco Lippi.	E' stato sorteggiato <i>per annum</i> il 28 gennaio 1487
1517	Pietro Lippi.	Il 22 agosto 1516 il consiglio maggiore dava facoltà a quello minore di portare a termine la causa con gli Zoldani, che si concluse il 29 aprile 1517 con la sottomissione degli Zoldani alla città di Belluno e l'elezione per scrutinio segreto del nuovo capitano: Pietro Lippi.
1543 1544	Antonio Lippi.	Sorteggiato il primo febbraio 1543.
1546 1547	Andrea Lippi.	Il 18 ottobre 1545, su proposta del console Carlo Alpago, venne sorteggiato Andrea Lippi affinché avesse tempo di <i>provedersi a quello li farà bisogno</i> , prima di recarsi all'ufficio <i>al tempo debito</i> , cioè il primo di marzo.
1550 1551	Andrea Lippi.	Sorteggiato il 19 gennaio 1550.
1576 1577	Paolo Lippi.	L'8 febbraio 1576 venne sorteggiato Francesco Lippi in qualità di capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 17 successivo Francesco Lippi era sostituito con Paolo Lippi.
1604 1605	Luca Lippi.	Sorteggiato il 21 febbraio 1604.
	<b>MEZZAN</b>	
1564 1565	Taddeo Mezzan.	Sorteggiato il 4 febbraio 1564.
1569 1570	Taddeo Mezzan.	Il primo febbraio 1569 venne sorteggiato dal " <i>sachetto corrente straordinario rosso</i> " Giovanni Grino o Grini, fu Giovanni Battista. Il 17 successivo Giovanni Grino fu sostituito con Taddeo Mezzan.
1571 1572	Girolamo Mezzan.	Il 5 febbraio 1571 venne sorteggiato Libanoro Miari come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 18 febbraio Libanoro Miari fu sostituito con Girolamo Mezzan.
1438 1439	Lazzarino Mezzani.	Sorteggiato il 12 ottobre 1438.
	<b>MIARI</b>	
1455 1456	Anastasio Miari.	Sorteggiato il 6 ottobre 1455.
1552 1553	Giovanni Miari.	Sorteggiato il 1 febbraio 1552.
1628 1629	Giulio Miari.	Il 18 febbraio 1628 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Niccolò Rudio. Avendo rinunciato, l'8 marzo fu estratto Giovanni Battista Pagani, ma il 14 gennaio 1629, dopo che si era formato regolare processo contro il Pagani, per i disordini commessi, e <i>contumace della giustizia per le cause molto ben note al Maggior Consiglio</i> , fu eletto a maggioranza di voti Giulio Miari.
1629 1630	Candido Miari.	Sorteggiato l'11 febbraio 1629.
1634 1635	Giulio Miari.	Sorteggiato il 20 febbraio 1634.
1636 1637	Candido Miari.	Sorteggiato il 14 febbraio 1636.

	<b>MUSSOI (MUSSONI) ?</b>	
1423 1424	Andrea Mussoi.	Viene sorteggiato il 14 ottobre 1423, dopo la crociata di san Bernardino da Siena per la distruzione dei rotuli e l'abolizione delle fazioni guelfa e ghibellina. Giurò sui Vangeli di adempiere fedelmente al suo ufficio secondo gli statuti del Comune di Belluno.
	<b>NOSADANI</b>	
1404	Firigone Nosadani (ghibellino).	Eletto in febbraio 1404 e riconfermato il 22/6.
1407 1408	Firigone Nosadani (ghibellino).	Eletto il 28.10.1407 e riconfermato il 22.2. e 29.6.1408
1411	Firigone Nosadani (ghibellino).	Eletto il 22.10.1411.
1412	Firigone Nosadani, ghibellino.	Eletto il 22 giugno 1412 per 4 mesi.
1415 1416	Firigone Nosadani, ghibellino.	Viene eletto il 18 ottobre 1415 per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Nell'elenco del 15 febbraio 1416, però, non c'è alcun cenno di riconferma ma la proroga ci deve essere stata perché risulta riconfermato il 23 giugno per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre successivi.
1419 1420	Giacomo Vittore Nosadani, ghibellino.	Viene eletto il 15 ottobre 1419 per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio, ma nell'elenco delle cariche del 19 febbraio 1420 non c'è nessun cenno di rinnovo.
1436 1437	Pietro Nosadani.	Sorteggiato il 15 ottobre 1436.
1461 1462	Nicola Nosadani	Il 28 <i>settembre</i> (?) 1461 è stato sorteggiato Francesco Doglioni e in suo luogo Nicola Nosadani che fu ballotato e riuscì Capitano.
1465 1466	Lodovico Nosadani.	Il giorno 30 settembre 1465 venne sorteggiato Trifoleo Degli Azzoni. Ma l'8 novembre successivo presentò la cauzione Lodovico Nosadani, eletto capitano in suo luogo.
1473 1474	Nicola Nosadani.	Sorteggiato il 3 ottobre 1473.
	<b>PAGANI</b>	
1446 1447	Antonio Pagani.	Sorteggiato il 19 ottobre 1446. Il 30 successivo diede la Regolare garanzia per incominciare il servizio il primo novembre.
1548 1549	Vincenzo Pagani.	Il 25 febbraio 1548 venne sorteggiato Paolo da Ponte, dottore, che fu sostituito con Vincenzo Pagani.
1549 1550	Luigi Pagani.	Sorteggiato il 24 gennaio 1549.
1557 1558	Vincenzo Pagani.	Il 17 ottobre 1556 venne sorteggiato per un anno, iniziando l'ufficio il primo marzo 1557, Antonio Pasa. Il 1° febbraio 1557 venne sostituito da Vincenzo Pagani.
1562 1563	Alvise Pagani.	Sorteggiato il 1 febbraio 1562.
1567 1568	Ascanio Pagani.	Il 2 febbraio 1567 venne sorteggiato Giulio Doglioni. Il 16 febbraio Giulio Doglioni fu sostituito da Ascanio Pagani.
1572 1573	Giuseppe Pagani.	Sorteggiato il 13 febbraio 1572.
1577 1578	Giulio Pagani.	Sorteggiato il 20 febbraio 1577.
1582 1583	Giacomo A. Pagani.	Il 16 febbraio 1582 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Pirro Cavassico. Pirro Cavassico fu sostituito da Giacomo Antonio Pagani.

1588 1589	Giacomo A. Pagani, (†).	Il 13 febbraio 1588 venne sorteggiato Giuseppe Persicini come capitano di Zoldo e della R. di Pietore. Il 20/2, Giuseppe Persicini e Giacomo Antonio Pagani, permutavano l'ufficio. L'8 ottobre 1588, nell'estrazione degli uffici, essendo morto Giacomo A. Pagani, per completare l'anno di servizio, fu sorteggiato Lelio Persicini.
1593 1594	Romolo Pagani.	Sorteggiato il 18 febbraio 1593, ma prima del sorteggio fu dichiarato che era sospesa la riduzione dei salari.
1600 1601	Flavio Pagani.	Il 17 febbraio 1600 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Antonio Piloni. Il 26 successivo Flavio Pagani venne incaricato di sostituire il Piloni.
1607 1608	Girolamo Pagani.	Il 16 febbraio 1607 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Cesare Piloni. Il 23 febbraio Cesare Piloni veniva sostituito con Girolamo Pagani.
1615 1616	Girolamo Pagani.	Sorteggiato il 24 febbraio 1615.
1621 1622	Alvise Pagani.	Il 24 febbraio 1621 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Francesco Pagani. Il 28 marzo Francesco Pagani permutava l'ufficio con il <i>pesador de balle</i> Alvise Pagani.
1622 1623	Gaspere Pagani.	Il 18 febbraio 1622 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Brandolino Pagani. L'8 marzo il Pagani rinunciava, dichiarando di non poter fare la residenza per <i>suoi necessarij impedimenti</i> , e allora, fatta nuova estrazione, ne uscì Gaspere Pagani. Ma non essendo presente in consiglio fu sorteggiato Giacomo Arlotto con la condizione che il Pagani, se lo voleva, poteva esercitare l'ufficio. Il 13 marzo il Pagani dichiarava davanti al consiglio di accettare l'ufficio per il quale era stato estratto.
1628 1629	Giovanni Battista Pagani.	Il 18 febbraio 1628 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Niccolò Rudio. Avendo rinunciato, l'8 marzo fu estratto Giovanni Battista Pagani, ma il 14 gennaio 1629, dopo che si era formato regolare processo contro il Pagani, per i disordini commessi, e <i>contumace della giustizia per le cause molto ben note al Maggior Consiglio</i> , fu eletto a maggioranza di voti Giulio Miari.
	<b>PASA</b>	
1442 1443	Memore Pasa.	E' stato sorteggiato il 14 ottobre 1442.
	<b>PERSICINI</b>	
1410 1411	Vittore Persicini (guelfo)	Eletto 27.10.1410 e riconfermato il 26.2 e 27.6.1407
1424 1425	Gregorio Persicini.	Nel sorteggio del 5 ottobre 1424 venne eletto per un anno Bartolomeo detto Borgognone Di Ussolo, che fu sostituito da Gregorio Persicini.
1443 1444	Persicino Persicini.	Il 2 ottobre 1443 venne sorteggiato Gasparino Pasa. Il 24 successivo Gasparino Pasa, impedito dall'età e dagli affari, presenta in sua vece Persicino Persicini, che prestò il giuramento davanti al podestà, ai consoli e ai testimoni.
1447 1448	Gianluigi Persicini	Il 26 settembre 1447 venne sorteggiato Priamo Spiciaroni, sostituito per un anno da Gianluigi Persicini, che prestò la sua cauzione.
1469 1470	Nicola Persicini.	Il primo ottobre del 1469 sono stati eletti: Nicola fu Persicino Persicini, a capitano di Agordo e Cristoforo Doglioni, a capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Lo stesso giorno fu permesso al capitano di Agordo di permutare l'ufficio con quello di Zoldo e della Rocca di Pietore e viceversa.
1470 1471	Andrea Persicini.	L'8 ottobre 1470 veniva sorteggiato come di capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore Bartolomeo Persicini. Il 26 successivo Bartolomeo Persicini veniva sostituito da Andrea Persicini, che dimorava in Zoldo.
1474 1475	Giacomo Persicini.	Sorteggiato il 18 settembre 1474.
1477 1478	Bernardino Persicini	Sorteggiato il 3 ottobre 1477.

1486 1487	Leonardino Persicini.	Il 22 gennaio 1486 è stato sorteggiato Antonio Lippi. Il 26 gennaio successivo Antonio Lippi veniva sostituito con Leonardino Persicini.
1503 1504	Bernardino Persicini.	Il 23 gennaio 1503 venne sorteggiato Filippo Lippi. Il 30 successivo veniva sostituito con Bernardino Persicini.
1505 1506	Niccolò Persicini.	Il 27 gennaio 1505 venne sorteggiato Antonio Doglioni fu Simeone. Il 6 febbraio Niccolò Persicini fu Persicino veniva sostituito al Doglioni.
1506 1507	Bernardino Persicini.	Il 25 gennaio 1506 venne sorteggiato Girolamo Sergnano. Da una nota dell'ottobre dello stesso anno, appare che il Sergnano venne sostituito con Bernardino Persicini.
1544 1545	Giovanni B. Persicini.	Il 5 febbraio 1544 venne sorteggiato Antonio Crocecalle che il 18 successivo ottiene dal consiglio maggiore che al suo posto venga estratto un altro all'ufficio di capitano per quest'anno, ma gli fosse riservato il posto per l'anno seguente. Fu sorteggiato Giovanni Battista Persicini.
1551 1552	Marco Persicini.	Sorteggiato il 24 ottobre 1550.
1560 1561	Giovanni B.sta Persicini.	Il 16 ottobre 1559 venne sorteggiato <i>“per un anno incominciando al principio del mese di Marzo prossimo venturo 1560, Gaspare Miari”</i> . Il 16 febbraio 1560 Gaspare Miari veniva sostituito nell'ufficio con Giovanni Battista Persicini.
1568 1569	Andrea Persicini.	Sorteggiato il primo febbraio 1568.
1574 1575	Girolamo Persicini	Sorteggiato il 14 febbraio 1574.
1579 1580	Girolamo Persicini.	L'8 febbraio 1579 venne sorteggiato Giorgio Crocecalle in qualità di capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il Crocecalle fu sostituito da Girolamo Persicini.
1583 1584	Bernardino Persicini.	Il 24 febbraio 1583 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Paolo Doglioni. Il 21 aprile fu sostituito con Bernardino Persicini.
1585 1586	Girolamo Persicini.	Il 10 febbraio 1585 venne sorteggiato Lattanzio Persicini. Il 23 marzo Girolamo Persicini venne incaricato di sostituire Lattanzio.
1588 1589	Lelio Persicini.	Il 13 febbraio 1588 venne sorteggiato Giuseppe Persicini come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 20 successivo, Giuseppe Persicini e Giacomo Antonio Pagani, concelliere laico, permutavano l'ufficio. L'8 ottobre dello stesso anno, nell'estrazione degli uffici, essendo morto Giacomo Antonio Pagani, per completare l'anno di servizio, fu sorteggiato Lelio Persicini.
1589 1590	Fioravante Persicini.	Il 22 febbraio 1589 venne sorteggiato Agostino Grini, come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 23 aprile il capitano di Zoldo e della Rocca era sostituito con Fioravante Persicini.
1594 1595	Lelio Persicini.	Il 24 febbraio 1594 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Giovanni Doglioni. L'11 marzo Andrea Crepadoni veniva incaricato di sostituire Giovanni Doglioni, ma il 15 agosto, per non essersi portato alla residenza e aver disubbidito agli ordini del podestà, fu privato dell'ufficio, e in suo luogo sorteggiato Alvise Corte, al quale, cinque giorni dopo, fu sostituito Lelio Persicini.
1609 1610	Andrea Persicini.	Il 15 febbraio 1609 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Giulio Pagani fu Alvise. Il 23 febbraio Andrea Persicini sostituì il Pagani. Il 14 maggio, <i>per modo di un provvedimento</i> , fu dal sacchetto dei capitani estratto Felice Doglioni fu Francesco, <i>«per andar, et restar Cap.o di Zoldo et della Rocca de pietore fino all'espeditone de ser Andrea perseghin q. ser Girol.o, che già fu sorrogato nel detto officio in loco de ser Giulio Pagan q. Ser Aluise »</i> .

1618 1619	Andrea Persicini.	Sorteggiato il 10 febbraio 1618.
1625 1626	Vittore Persicini.	Il 20 febbraio 1625 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Giovanni Piloni. Il 26 successivo il Piloni rinunciava <i>per conuenienti suoi interessi</i> e veniva estratto Vittore Persicini.
1627 1628	Nestore Perseghin.	Il 18 febbraio 1627 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Odoardo Pagani. Il 28 successivo il Pagani rinunciava, e allora furono estratti <i>Giambattista Piloni, per il quale fu renontiato, e Giuseppe Miari, il quale presente renontio;da ultimofu cauato Ser Nestore Perseghin.</i>
	<b>PERSICO</b> <sup>91</sup>	
1493	Nicola Persico.	Capitano nel 1493.
1554 1555	Panfilo Persico.	Sorteggiato il 24 gennaio 1554.
1573 1574	Panfilo Persico.	Il 17 febbraio 1573 venne sorteggiato Priamo Persico in qualità di capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore. Il 26 fu sostituito dallo zio Panfilo Persico.
1596 1597	Giacomo Persico.	Sorteggiato il 15 febbraio 1596.
	<b>SERGNANO</b>	
1413 1414	Paolo del fu maestro Vivencio di Sergnano, ghibellino.	Eletto il 18 ottobre 1413, per i successivi 4 mesi. Nell'elenco delle cariche del 24 febbraio 1414 i capitani non sono nominati.
1547 1548	Giovanni A. Sergnano.	Sorteggiato il 4 febbraio 1547.
1553 1554	Girolamo Sergnano.	Sorteggiato il 22 gennaio 1553.
1595 1596	Bartolomeo Sergnano.	Il 16 febbraio 1595 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Paulo Bartolomeo Sergnano. Il 5 maggio Bartolomeo Sergnano venne sostituito con Alessandro Vitulis.
1632 1633	Giuseppe Sergnano.	Sorteggiato il 27 febbraio 1632.
	<b>SOMMARIVA</b>	
1416 1417	Luca Sommariva.	Viene eletto il 21 ottobre 1416 per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Non vi è alcun cenno di rinnovo per i capitani di Agordo e di Zoldo e della Rocca nelle sedute del consiglio del 26 febbraio 1417 e in quello del 23 giugno.
1456 1457	Gerolamo Sommariva.	Sorteggiato il 2 ottobre 1456.
	<b>USSOLO</b>	
1566 1567	Niccolò Ussolo.	Sorteggiato il primo febbraio 1566.
1581 1582	Niccolò Ussolo.	Il 14 febbraio 1581 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Girolamo Ussolo. Girolamo Ussolo permutava l'ufficio con Niccolò Ussolo, <i>scriuan di legne.</i>
1427 1428	Antonio di Ussolo.	Sorteggiato il 13 ottobre 1427.

<sup>91</sup> PERSICO: Si tratta di discendenti della ricca famiglia cittadina dei Persicini. Un loro antenato, il cavaliere Andrea, figlio del capostipite Francesco, alla fine del '400 cambiò il suo cognome in Persico, dando origine al casato, che si distinse a Belluno fino al XVIII secolo. La residenza della famiglia, situata in pieno centro cittadino, fu l'elegante palazzo quattrocentesco ricavato da una torre trecentesca, denominato anche *Reviviscar*, fino al 1596, quando fu venduto allo storico Giorgio Piloni (...). Cfr. *Dizionario biografico Treccani*, sub voce.

1433 1434	Bartolomeo di Ussolo.	Il 30 settembre 1433 venne sorteggiato Francesco Alpago, che fu subito sostituito da Bartolomeo di Ussolo.
1441 1442	Giovanni A. di Ussolo.	Il 15 ottobre 1441 venne sorteggiato Girolamo Persicini, che fu subito sostituito da Giovanni Antonio di Ussolo.
	<b>VARESCHI</b>	
1439 1440	Girolamo Vareschi.	Sorteggiato il 4 ottobre 1439.
	<b>VEDELLO</b>	
1428 1429	Giampietro de Vedello.	Sorteggiato il 28 settembre 1428.
1468 1469	Andrea Vedello.	E' stato eletto il 2 ottobre 1468.
	<b>VITULIS</b>	
1595 1596	Alessandro Vitulis.	Il 16 febbraio 1595 venne sorteggiato come capitano di Zoldo e della Rocca di Pietore, Paulo Bartolomeo Sergnano. Il 5 maggio Bartolomeo Sergnano venne sostituito con Alessandro Vitulis.
	<b>ZACCHI</b>	
1425 1426	Antonio Zacchi.	Eletto per sorteggio il 4 ottobre 1425.



## 8 - Sulla costruzione della casa del Capitano in Zoldo.

Nel 1409 si stabilì che gli *uomini del monte*, a spese loro, edificassero per i Capitani una casa adeguata al loro ruolo.<sup>92</sup>

Gli uomini di Zoldo avrebbero dovuto costruirla nella «villa del Forno».

Ma, otto anni dopo, nel 1417, risulta che non si fossero ancora accordati, ad ulteriore conferma delle persistenti difficoltà economiche in cui si dibattevano.<sup>93</sup>

Sulla casa del Capitano in Zoldo altre notizie possono essere rilevate da un manoscritto di *Francesco Alpago* dell'archivio storico del Comune di Belluno.<sup>94</sup>

«1422, 17 novembre (Lib. E). Sentenza arbitrale di Aldobrandino Doglioni. Jacopo e Giorgio Doglioni, e Memore da Pasa, che obbliga il Capitaniato alla provvisione di detta casa».

«1444. 23 dicembre (Lib. G). Istituzione del mercato nella prima domenica di ottobre e delli due giorni susseguenti ».

«1480, 14 agosto (Lib. K). Il Comune di Zoldo faccia fabricare una loggia, in cui il Capitano renda ragione. La Comunità di Belluno contribuisce a tale effetto ducati 100 ».

«1482, 16 giugno (Lib. K). Detto Comune (di Zoldo) stabilisce che nove uomini cavati a proporzione dalle Regole (di quel Capitaniato), uniti ai Consoli [due loro Consoli], devono agire tutti gl'interessi del Comune. Tale deliberazione fu rassegnata al Consiglio di Belluno per l'approvazione, ed ottiene».

«1589, 8 luglio (Lib. T). La città di Belluno corrisponde al Capitaniato ducati 50 per ristaurare la casa del Capitani, e ciò gratis, e senza alterare gli obblighi del medesimo Capitaniato rispetto al mantenimento ed acconciamento».

«1589, 16 settembre (Lib. T). Invece di ristaurare la casa vecchia ne viene fabbricata una nuova in altra situazione più alta dal Maè ».

«1600, 5 settembre (Lib. V). Licenza ai Capitaniato di vendere la casa vecchia quasi diroccata».

«1606, 17 marzo (Lib. V). La città di Belluno assegna per il compimento della nuova casa ducati 50 ».

---

<sup>92</sup> A.S.C.BL., L.P.M.C., l. c., f. 281 r., doc. del 25 maggio 1409.

<sup>93</sup> F. TAMIS, *op. cit.*, III, p. 30.

<sup>94</sup> F. ALPAGO, *Dizionario delle cose bellunesi*, Archivio storico del Comune di Belluno, Mns. n. 536, Tomo I, fol. 278-280, tomo III, fol 625-626. Cfr. anche G. BUCCHI, *Dizionario storico bellunese*, Archivio storico del Comune di Belluno, Mns. 160/163, vol. IV, fasc. XXXVI b.

## **9 - Una seconda particolare figura giuridica del “Territorio alto”: i Consoli di Zoldo.**

Agli inizi del XIII secolo il quadro storico del Bellunese presentava caratteristiche storiche di notevole complessità, che ho cercato di riassumere brevemente in nota.<sup>95</sup>

In un simile, difficile contesto si inserirono sia il tentativo del Consiglio dei nobili di sottrarre il potere al vescovo e, di pari passo, di egemonizzare il Comune cittadino,<sup>96</sup> sia le richieste di partecipazione al governo del territorio da parte degli uomini del monte (cioè di Agordo e Zoldo).<sup>97</sup>

Costoro volevano aver peso nelle decisioni politiche cittadine, compresa l'elezione del podestà, la stesura delle leggi che prevedevano nuove tasse,<sup>98</sup> la modifica o conferma degli statuti, forse perché, molto probabilmente, le «*consuetudines*» non erano state ancora affidate a documenti scritti.

In questa situazione di tensione («erano tutti in arme», dice, sempre, il Piloni), si inserisce l'incauta decisione del podestà Tisone Maltraversi, di indire una nuova tassazione («*colta*»).

L'imposizione del nuovo tributo ebbe l'effetto di una fiamma in un pagliaio, suscitando un vero e proprio incendio degli animi, dato che, nel frattempo, nessuna risposta era pervenuta agli uomini di Zoldo e Agordo relativamente alle loro richieste di prendere parte al governo della città e di «aver voto nella eletione di Pretori et altri magistrati».<sup>100</sup>

---

<sup>95</sup> Nel 1211, l'ex abate di Pomposa, Filippo Monaco, vescovo delle unificate diocesi della val Belluna, pensò di risolvere la crisi finanziaria delle due chiese che durava ormai da diversi anni, (quantomeno, dice il Piloni, pp. 155-156, da quando «*li beni della mensa*», al tempo del vescovo Ottone III (1156-1184), erano stati «*da diversi occupati*»), appoggiandosi ai Caminesi e concedendo loro, in cambio del saldo di un debito di dodicimila lire, i castelli di Oderzo, Soligo, Fregona e Maser. La cessione di questi castelli fu la causa di una violenta e sanguinosa reazione popolare. Gli astutissimi Caminesi avrebbero, oltretutto, successivamente ceduto al Comune di Treviso i possedimenti sopracitati. A loro volta i Trevigiani, con mossa cinica, avevano fatto in modo che la nobiltà bellunese si schierasse dalla loro parte, tant'è che i cittadini di Belluno si divisero in due opposti schieramenti, uno che appoggiava i nobili filo-Trevigiani e un secondo i popolani. Vinsero, dopo una sanguinosa guerriglia urbana, proprio questi ultimi. Le case dei nobili, datisi alla fuga, furono saccheggiate. Intervenne nella controversia anche il papa Innocenzo III che ordinò ad Ezzelino III da Romano e ai Caminesi di restituire quanto ceduto dal vescovo Filippo, cogliendo nel contempo l'occasione per scomunicare i Trevigiani. Nel 1221, dopo la sentenza di mediazione fra le parti elaborata dal cardinale legato Ugolino d'Ostia, il vescovo Filippo rinunciò ad ogni diritto su Mussolente e Soligo, mentre i Trevigiani rendevano al vescovo i castelli di Zumelle, Pietra (valle di Primiero) ed i diritti su Oderzo, previa distruzione del locale castello che, solo pochi anni dopo, apparirà, però, addirittura in mano caminese. Nel 1224 sarebbe stata ceduta ad una famiglia trevigiana anche la **curia** di Maser, a ulteriore conferma della crisi che interessava, in quegli anni, l'episcopato della val Belluna. Il lemma «*curia*» indica, in questo caso, l'unità feudale composta dalla dimora fortificata del signore, dall'abitato rustico (*villa*), dai terreni e dai diritti signorili di dazio, caccia, pesca, [...].

<sup>96</sup> Infatti, «come è tendenza o istinto connaturato nei corpi chiusi ed aristocratici, rifuggiva dall'accumunare alcuna parte del suo potere alla plebe cittadina, e meno ancora alla popolazione del territorio, composta di coloni, agricoltori e pastori, livellari e affittaiuoli». F. PELLEGRINI, *Condizioni politiche e governo del Capitaniato di Agordo nei secoli passati*, Belluno, Tipografia A. Guernieri, 1878, p. 4.

<sup>97</sup> Il Piloni fa iniziare questi avvenimenti sotto il podestà «*Vilielmo Fixilaga da Lodi*», che, egli stesso inserisce, però, nella lista dei «*vicarii*» della *Cividal* sotto l'anno 1378. Cfr., nelle pagine iniziali prive di numerazione dell'*Historia*, l'elenco dei «*Vicarii che sono stati con li Rettori al governo di Cividale dall'anno 1240 fino al 1600*».

<sup>98</sup> «Et perché ricercavano quei Comuni di partecipar del Consolato della cittade, e haver voto nella eletione di Pretori et altri Magistrati, e nel condere le legi e statuti». G. PILONI, op. cit., p. 162.

<sup>99</sup> Il Piloni tra i «*Rettori che con nome di Podestà hanno governato Cividale dall'anno 1200 fin l'anno 1600*», elenca nel 1205 «*Tiso comes de Padua*» e, per il 1223, un «*Tixo de Baone Comes Padua*».

<sup>100</sup> «Nacque gran discessione tra li Comuni di Agordo e Zoldo con la Cittade, poi che erano fatti così ardi, che recusavano pagar l'imposta fatta dalla cittade, per il che erano stati dall'Episcopo di Belluno interdetti, e molti de quelli homini erano stati dal Podestà banditi. [...] fu la causa rimessa al giudicio di Gabriele da Camino, il qual

Agordini e Zoldani impugnarono, di conseguenza, le armi e reiterarono le loro rivendicazioni di partecipazione all'azione di governo, dichiarandosi disposti a pagare solo a condizione di essere parificati ai cittadini, per tutta risposta si guadagnarono la scomunica e l'interdetto<sup>101</sup> ed i conGiurati furono condannati all'esilio.

A lungo andare, forse proprio a causa della intrinseca debolezza<sup>102</sup> sia del nascente *Comune* bellunese, sia del potere temporale del vescovo, che nel 1205 era stato addirittura costretto ad alienare, per la crisi finanziaria in cui si dibatteva, anche i tributi e le collette che era solito riscuotere nell'Agordino<sup>103</sup> le parti preferirono addivenire ad un accordo.

A dirimere la controversia fu chiamato Gabriele da Camino.

Costui, con sentenza del 22 agosto 1224,<sup>104</sup> «determinò che Agordini e Zoldani dovessero pagare una sola porzione delle imposizioni che pretendeva riscuotere la città e che si eleggessero due persone in quelle parti con il titolo di Consoli,<sup>105</sup> che per quattro anni si prendessero dal popolo di Agordo e pel quinto da quello di Zoldo, con facoltà di intervenire al consiglio, ai quali fosse anche unito un esattore per raccogliere le pubbliche imposte».<sup>106</sup>

I Consoli esercitavano il loro mandato per quattro mesi, cosicché quelli di Zoldo, erano, nell'anno di loro spettanza, alla scadenza stabilita presentati o riconfermati.

Il giurista e storico Federico Patetta, in «Nobili e popolani in una piccola città dell'alta Italia»,<sup>107</sup> così commenta la sentenza: «Nel documento si distinguono chiaramente due forme di governo; il reggimento cioè dei Consoli sotto un podestà forestiero, e quello dei soli Consoli senza il podestà.

Del resto nessun accenno a privilegi o consuetudini, per le quali la nomina dei Consoli spettasse a dette famiglie, o dovesse farsi fra i membri di esse [...]».<sup>108</sup>

---

determinò con la sua sentenza, che li huomini di Agordo e Zoldo pagassero una parte della Colleta imposta dalla Cittade, assolvendoli dal residuo di quella, confirmando el bando contra l'inobedienti. Alle altre sue dimande sententiò, che quando la Città elegeva li Consoli e Prettori, similmente quelli Comuni facciano elettione de doi huomini de quei paesi, che habbino il Consolato in quelle parti ogni anno, doi Consoli di Agordo, per spaccio de anni quattro, e poi el quinto anno entrino Consoli doi huomini di Zoldo. Et quando la città di Belluno imponerà qualche colletta, quella portione spettante a questi Comuni sia scossa dalli esattori eletti dagli huomini di Agordo e di Zoldo [...]» G. PILONI, *op. cit.*, p. 162.

<sup>101</sup> La disposizione canonica venne promulgata dal vescovo «*Filippo da Padova*» che resse la diocesi bellunese dal 1211 al 1228, cosicché appare assodato che il «*Tisono Maltraversi*» non può che essere identificato con il menzionato «*Tixo de Baone Comes Padua*», podestà nel 1223.

<sup>102</sup> «Il vescovo li aveva scomunicati, il podestà banditi, ma chi percorre le meravigliose strade che lungo il Cordevole, fra rocce inaccessibili, conduce da Belluno ad Agordo, sa bene, che a un pugno di montanari sarebbe stato facile tenere in scacco vescovo, podestà e popolo di Belluno, forse per anni ed anni». F. PATETTA, *op. cit.*, p. 9.

<sup>103</sup> Il papa Innocenzo III aveva, infatti, permesso di vendere alcuni possessi e diritti meno utili dei vescovadi di Belluno e Feltre. Cfr. F. TAMIS, *op. cit.*, I, p. 231, doc. 8 novembre 1205.

<sup>104</sup> A.S.C.BL., G.M. BARCELLONI, *Manoscritto 399*, ff. 305 v. e 306 r.. Cfr. anche F. PATETTA, *op. cit.*, p. 9 e segg., p. 57, nota 17.

<sup>105</sup> F. PATETTA, *op. cit.*, p. 10.

<sup>106</sup> F. MIARI, *Cronache Bellunesi*, Sala Bolognese, Ristampa Forni Editore, 1977, p. 17.

<sup>107</sup> Il testo del PATETTA, «*Nobili e popolani in una piccola città dell'alta Italia*», è riuscito ad illuminare taluni aspetti fondamentali del complesso fatto storico dello sviluppo e della costituzione sociale e politica del Comune bellunese, (quali la formazione dell'autonomia cittadina nell'ambito del sistema giuridico-politico feudale, attraverso i secolari contrasti fra nobiltà dei *militēs*, la borghesia dei *negotiatores*, e le organizzazioni del *populus*).

<sup>108</sup> F. PATETTA, *op. cit.*, p. 10.

E' vero! Però, questa sentenza segna lo spartiacque tra le primigenie, ma oscure, organizzazioni delle comunità rurali bellunesi, *i concilia*, e una prima forma di rappresentanza, il *consolato*, che le fonti documentarie fanno emergere dall'intreccio delle medievali giurisdizioni signorili e cittadine.

Per la prima volta vengono, da questi valligiani,<sup>109</sup> reclamati dei diritti e, a seguito delle loro richieste, prende avvio la prima forma di rappresentanza documentata del medioevo zoldano.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> La sentenza del 1224 li definisce semplicemente «*uomini di Zoldo*». Nella terminologia giuridica dell'epoca il lemma «*homo*» non era infatti più accompagnato dall'aggettivo «*bonus*». Con l'espressione «*bonus homo*» si era soliti indicare la persona giuridicamente abile, ma anche, nel linguaggio successivo, un «*antico abitatore*», un «*originario*», titolare del diritto di voto e rappresentante della «*famiglia*». Cfr. W. GOETZ, *Le origini dei Comuni italiani*, Milano, Giuffrè Editore, 1965, p. 47; F. VENDRAMINI, *op. cit.*, p. 122.

<sup>110</sup> «Nella larga presenza di uomini liberi, soggetti alla giurisdizione signorile, ma non dimentichi della loro condizione giuridica e sociale, che trovava un sostegno concreto nella proprietà della terra, possiamo individuare una delle ragioni della precoce organizzazione delle comunità rurali». A. CASTAGNETTI, *L'età precomunale e la prima età comunale (1024-1213)*, *op. cit.*, p. 145.

## 10 - I Consoli e le “*Parentelae Zaudi*” negli Statuti bellunesi del 1392.

Gli statuti della città di Belluno del 1392 offrono, invece, alcuni interessanti ragguagli:

«**Sull’elezione e il salario dei Consoli (1,20)**».<sup>111</sup>

«Stabiliamo che, secondo la consuetudine, a Belluno ci siano sempre quattro Consoli della città e che altri due, di Agordo o **Zoldo**, stiano ad Agordo o **Zoldo**; e l’elezione dei Consoli cittadini sia effettuata in questo modo: due siano eletti dalle parentele dei Tassinoni e dei Bernardoni e due dalle parentele dei Castiglioni e dei Nossadani; quelli di Agordo, invece, vengano nominati dalle parentele di Voltago e La Valle e dai loro sodali ogni quattro mesi, per quattro anni; e il quinto anno al consolato di Agordo subentri quello di **Zoldo**, con due Consoli del luogo eletti ogni quattro mesi dalle **parentele di Zoldo**. E ciascuno di questi Consoli di Belluno, Agordo e **Zoldo** riceva come salario sedici lire dal Comune di Belluno e presti giuramento davanti al Rettore o al Vicario di esercitare la propria funzione con discernimento e fedeltà. E l’elezione dei Consoli abbia luogo su pressione del Rettore o del Vicario otto giorni prima della conclusione del quarto mese e non possa essere nominato console chi abbia meno di venticinque anni, non abiti a Belluno o nei borghi o, pur risiedendovi, non vi paghi le tasse. (...)».

Gli stessi comprovano, infatti, che la scelta dei Consoli zoldaniera effettuata semplicemente tra le parentele («*per parentelas*») della valle, ovvero che detto incarico era prerogativa di determinati *casati*, mentre nell’Agordino, i prescelti provenivano «dalle parentele di Voltago e La Valle e dai loro sodali» una appartenente alla fazione guelfa ed una a quella ghibellina.

Per Zoldo, però, non esistono documenti che avvalorino l’uso di *rodoli* zoldani.<sup>112</sup>

### *Alcune ipotesi sulle “Parentelae Zaudi”.*

Nei secoli precedenti all’era veneziana quello delle comunità della valle di Zoldo appare come un mondo tutt’altro che immobile, anzi ricco di dinamismo.

Tant’è che, proprio durante il ‘300, ben 8 forni avevano lavorato per colare il ferro e si contavano molti masi per l’allevamento del bestiame.<sup>113</sup>

In questa società di *ferratari* e *masieri*, che a volte confliggevano per interessi divergenti sulla gestione del territorio,<sup>114</sup> c’erano persone con diritti diversi, ma c’erano anche persone che avevano avuto sicuramente una qualche occasione di promozione sociale.

---

<sup>111</sup> E. BACCHETTI, *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005, p. 61.

<sup>112</sup> L’aristocratico Comune bellunese era nato come mancipio dei maggiori vassalli del vescovo e quattro famiglie vi possedevano, fin dai primi decenni del Duecento, il diritto esclusivo di esercitare le cariche del Comune (compreso il consolato) o di conferirle agli “*amici*”: «Rotoli o Ruoli de’ componenti il consiglio della città, prima che a corpo nobile si chiudesse nel 1423. Nella loro origine erano appartenenti a quattro famiglie investite del dominio della città e della provincia, che si denominavano Casteona, Bernardi, Nosada e Tassina. Da questi si estraevano tutti gli ufficj del consiglio medesimo, e si eleggevano i Consoli uno per rotolo. Quelli d’un rotolo, per ciò che li riguardava, avevano libertà, coll’adesione della maggior parte, di aggiungerne altri del popolo, e di sostituirli in vece propria negli ufficj, eccetto il consolato. Però nelle deliberazioni del consiglio, che si facevano a bossoli, era stabilito che dovesse esser pari il numero de’ consiglieri per ciaschedun rotolo»: F. MIARI, *Dizionario Storico-Artistico-letterario Bellunese*, Sala Bolognese, Ristampa Forni Editore, 1979, p. 137.

<sup>113</sup> P. MONEGO, *In Val di Zoldo nel Medioevo*, Spinea (VE), 1999, pp. 81-88.

<sup>114</sup> Una pergamena del 1331 documenta la conclusione di una singolare lite tra gli uomini dei forni e gli uomini dei masi di Zoldo, che era scoppiata perché questi ultimi si erano rifiutati di riparare assieme ai primi le strade e i ponti, distrutti da un’alluvione, che permettevano il collegamento con Colle Santa Lucia attraverso Pallafavera. La sentenza dei giudici bellunesi fu favorevole agli uomini dei masi e fu importante perché permette di rilevare come costoro non fossero soggetti all’angaria del «*piodech*», cioè all’obbligo di riparare ponti e strade. Cfr.: P. MONEGO, *In Val di Zoldo nel Medioevo*, op.cit., p. 180-182, doc. n. XXVII.

E lo comprova proprio il termine “*Parentelae Zaudi*”.

Il termine *parentelae*, secondo Gian Maria Varanini, è un termine in uso abbastanza di frequente nella documentazione duecentesca del Veneto.

«Ad esempio, nei processi dei primi anni del secolo relativi al territorio rurale della Saccisica, presso Padova, in documenti nei quali è importante identificare un **gruppo titolare di peculiari diritti** all'interno di una comunità vasta - si tratta di vassalli rurali - ‘*parentela*’ (o *parentelatus*) è fra le denominazioni più consuete».<sup>115</sup>

E lo ribadisce anche Angelo Ventura allorché afferma che: «tutte le parentele privilegiate erano originariamente costituite dai vassalli del Vescovo»,<sup>116</sup> cioè persone che operavano in suo aiuto sia a livello amministrativo sia militare, ricevendone in cambio alcuni benefici o particolari diritti.

Vassalli con funzioni di carattere militare?

E' più che probabile!

Ci sono testimonianze che nella valle di Zoldo durante il medioevo siano sicuramente esistite strutture con una loro precisa funzione militare.

E' attestato, infatti, che ancora nel 1513 qui vi fosse un *castrum*, cioè un presidio difensivo.<sup>117</sup>

E il ricordo di un “castello” in Zoldo era ancora vivo agli inizi del ‘600, tanto che ne riferisce anche il Piloni nella sua *Historia*.<sup>118</sup>

Agli inizi della valle del Maè vi era un Col de “*Varda*” e subito dopo uno sbarramento difensivo chiamato “*cattene di Zoldo*”, che vengono citate dal Rettore veneziano Giulio Contarini, nel 1641, come uno dei tre passi più importanti per la città, in funzione anti austriaca, assieme al castello *Agordino* e a quello della *Gardona*.

Tracce di una presenza militare si rilevano anche dall'onomastica e da antica documentazione.

In Zoldo, infatti, non mancano cognomi che rinviano a figure dell'esercito del vescovo, come i “*Balestraz*” (probabilmente discendenti dai balestrieri in servizio presso l'antica torre

---

<sup>115</sup> G. M. VARANINI, *A cent'anni dai 'Nobili e Popolani in una piccola città dell'alta Italia' di Federico Patetta*, Archivio veneto, Anno CXXXIII, V serie, n. 194, anno 2002, pp. 219-238, qui a p. 227. Cfr. anche A. CASTAGNETTI, *Regno, signoria vescovile, arimanni e vassalli nella Saccisica dalla tarda età longobarda all'età comunale*, Verona, 1997, p. 303 e 366.

<sup>116</sup> A. VENTURA, *op. cit.* p. 157, così prosegue: «In questi casi il Comune è semplicemente una nuova forma del potere aristocratico, che trapassa dal feudalesimo ad un diverso tipo di organizzazione politica, permanendo intatto nelle mani delle stesse famiglie, e conservando l'esclusivismo di casta della società signorile. Tuttavia un limitato allargamento della classe dominante fu provocato nel corso dei secoli XIII e XIV - come dimostra il Patetta - dalle lotte di fazione. A Belluno due famiglie guelfe si opponevano alle due ghibelline; per rafforzarsi, ogni parentela era indotta ad aggregare altre famiglie: s'introdusse così l'uso dei “rotuli”, nei quali venivano iscritti (con concessione revocabile) assieme ai membri della casata i capi di alcune famiglie amiche. Venivano in tal modo a costituirsi quattro “rotuli”, i cui iscritti dovevano tutti godere a turno gli uffici spettanti alla rispettiva consorteria. Il diritto che ciascuno aveva di vendere o cedere sotto qualunque forma, ad altri - purché appartenenti alla stessa parentela o agli “amici de populo” - l'ufficio toccatogli, sottolinea la concezione ancora semif feudale della carica pubblica, ed offre interessanti analogie con le consuetudini di Vicenza».

<sup>117</sup> B.C. di BL, G. COLLE, «*De omnibus malignis, et pestilentibus affectionibus, et earum medela*», Pesaro, 1616. Vi è riportata la testimonianza di un antenato dell'autore e precisamente del notaio Avanzio Colle, che trasferitosi in Zoldo agli inizi del '500, così annota: «Mi ritirai nel “castrum” di Zoldo in cui ardono i forni che producono ferro in grande quantità e nel quale c'è abbondanza di travi e di legnami. Qui mi dedicai alla mercatura e all'arte forense».

<sup>118</sup> «In memoria di questo martire glorioso furono nel Belluno molti tempj fabbricati, e specialmente nel **castello** e villaggio Zaudano, [...], li fu un tempio sontuoso eretto». G. PILONI, *op. cit.*, p. 139.

difensiva di Pecol) o i “*De Fanti*”, o come quel “*Daniele*”, “milite di Zoldo”, nella cui “*domus*” venne stipulato un atto notarile di compravendita il 10 aprile del 1366.<sup>119</sup>

C’è, infine, il fatto che nella cappella di Coi (la più antica dopo la parrocchiale) ci sia, insieme ad altri simboli, molto ben fatta, una enigmatica<sup>120</sup> e quattrocentesca croce.<sup>121</sup>

Essa è di colore bianco e significa appartenenza all’Ordine in qualità di scudiere.

Sempre in tale chiesetta si conserva l’immagine seicentesca di San Pellegrino, il patrono, raffigurato con la spada sul fianco sinistro, sotto la sopravveste militare, al quale, peraltro, in occasione della sua festa, si usa mettere in mano anche una bandiera crociata.

E non basta: c’è un importante fascicolo processuale del 1583-84, ricco di tanti documenti e conservato nell’archivio comunale, da quale sia apprende pure che l’area del maso di Col era stata dei nobili Crepadoni (in origine Carpedoni, da cui *Carpè*),<sup>122</sup> i quali vi avevano ancora un tabià; e quella di Coi rientrava (o almeno affiancava) le terre del nobile Federigo degli Azzoni, titolare dell’altare di San Mattia (oggi scomparso) nel duomo di Belluno e del maso di Pianaz.

Sulla base di questi elementi, ma anche di alcuni toponimi, è stata di recente lanciata l’ipotesi che i due masi di Coi e Col possano aver natura giuridica simile a quelli esistenti in Val Passiria, sopra Merano (antica capitale del Tirolo), dove ce ne sono una dozzina, detti *Schildhöfe* cioè Masi di Scudo (o di Scudiere).<sup>123</sup>

Sono molti, quindi, gli indizi sulla base dei quali si può ritenere che la valle di Zoldo abbia avuto, nei secoli dopo il mille, e conservato per secoli, strutture militari di carattere difensivo e dato ospitalità ad uomini che hanno esercitato alcuni precisi ruoli negli eserciti dapprima del vescovo e successivamente del Comune bellunese.

---

<sup>119</sup> Il documento è stato pubblicato da DON FLORIANO PELLEGRINI in “*Coi di Zoldo, Self School di Amicizia e Libertà*”, nel maggio 2009, che così annotava: «Fonte: dattiloscritto di Pompeo Livan, cui è unita una fotografia abbastanza leggibile della pergamena».

<sup>120</sup> La croce non può che essere definita “enigmatica” (e pertanto meritevole di studi approfonditi) alla luce del fatto che nella seconda metà del sec. XIV l’ordine dei Templari era già sciolto, anzi, era stato proibito.

<sup>121</sup> Cfr.: DON FLORIANO PELLEGRINI, *Il libero Maso di Coi, Feudo signorile, del XIV secolo, alle pendici del monte Pelmo*. Comunicato n. 1260 di Giovedì 12 settembre 2013.

<sup>122</sup> A pag. 151 de «*Le gran dictionnaire historique, ou le melange curieux de l’historire sacrée e profane*, Parigi, 1743», si cita un *Victor Carpedoni* come discendente da un *Crepada de Tassinoni* che fu Capitano delle guardie di Ezzelino da Romano: «**CARPEDONI (Victor)** de Bellune issu d’une ancienne & illustre famille appellée des Crepadoni. De cet habile homme en fait mention Pierio dans une Elegie écrite à Jean Persicino : *Carpedon fuit ante senex velut Ennius alter*; & en parlent plusieurs anciens mémoires, qui sont dans la Chancellerie de la Communauté. Il vivoit après la moitié du XV siecle, & outre l’étude des loix, qui lui méritèrent le laurier, il s’adonna à celui de la poesie latine, & il devint si celebre en ces tems là, qu’il fut digne d’être couronné Poete par Frédéric III. Empereur, à qui il écrit plusieurs poèmes. Et comme le dit Empereur eu lui mettant la couronne de laurier lui dit *Carpedoni*, c’est pour cela qu’après il se fit nommer Carpedoni, ayant quitte son véritable nom de Crepadoni, derivé de **Crepada de Tassinoni** cousin, & Capitaine des Gardes d’Ezzelin de Romano. George Pilloni *Hist. de Bellune*. Pierio, *Antiq de Bellune*».

<sup>123</sup> Cfr.: DON FLORIANO PELLEGRINI, in “*Il Libero Maso di Coi, feudo signorile del XIV secolo, alle pendici del monte Pelmo, nella comunità storica del Patriarcato di Aquileia*”, Comunicato n. 1958 di mercoledì 24 settembre 2014; e, *Il Baliato e gli Schildhöfe di Coi e Col, Baiulatus Collium Collisque*, in *Çaudes «DOMINI FESTINANTES» A Collibus*, sabato 24 gennaio 2015, LITTERAE N. 2193.

## 11 - I Consoli di Zoldo dopo la seconda dedizione: eletti dal “*Consilium Zaudi*”.

I *Consoli*, inizialmente, giuravano davanti al podestà.<sup>124</sup>

Le ultime apparizioni documentate di consoli zoldani, dopo la seconda dedizione, sono:

- del 15 aprile 1433, allorché, «*Antonio dal Forno di Zoldo e Giovanni del Monego dalle Fusine*» si presentarono davanti al podestà, affermando che loro spettava l'ufficio del *consolato* per quell'anno e si dichiararono disposti a prestare giuramento per quattro mesi del marzo, ormai scaduto, aprile, maggio e giugno. Il suo giuramento fu accettato;

- del 28 Maggio 1441, in cui davanti al magistrato veneziano avvenne il giuramento di “*Bartolomeo fu Giovanni de Stragado*”.

Questo probabilmente fu l'ultimo dei *Consoli* zoldani a giurare davanti al podestà, perché nel sorteggio delle cariche non sono più nominati.<sup>125</sup>

Fino all'ottobre 1478 nei libri delle Provvisioni del Maggior Consiglio sono nominati, invece, i soli *Consoli* agordini.

E' probabile, quindi, che dopo il 1441 i *Consoli* zoldani abbiano giurato nelle mani del Capitano, seguendo una prassi di cui vi è traccia negli statuti di Belluno del 1747, che riprendono quelli riformati nel 1524.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Il Tamis, alle pp. 41-42 e 64-65 del suo terzo volume, riporta tutti i dettagli contenuti nei Libri delle provvisioni relativamente ai *Consoli* del periodo della prima dominazione veneziana e di quella di Ludovico di Lussemburgo: «Nell'elenco delle cariche del mese di febbraio 1404 è registrato l'ufficio dei *Consules Zaudi*, ma i nomi lasciati in bianco, mentre il 22 giugno dello stesso anno, né l'ufficio né i nomi sono ricordati. La lacuna, ripetuta altre volte, può essere spiegata per la difficoltà di presentare i nomi, oppure le pratiche necessarie, a tempo opportuno. L'ultimo di ottobre 1404 i *Consoli* zoldani sono lasciati in bianco, ma è registrato il loro ufficio. Invece nell'elenco delle cariche del 28 giugno 1405 non si fa cenno dei *Consoli*, ma dal documento del 12 novembre 1405 si sa che per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre erano stati eletti Marsangino della Pieve di Agordo e Francesco di Alleghe. Nell'elenco degli uffici del 25 ottobre 1405 dei *Consoli* non si fa alcun cenno. Il 23 giugno 1409 è ricordato l'ufficio dei *Consules Zaudi*, ma i nomi sono lasciati in bianco. Il 20 ottobre 1409 sono registrati i *Consoli* di Zoldo, mentre il 25 febbraio 1410 non vengono nominati né i *Consoli* né i Capitani, che noi riteniamo siano gli stessi; mentre il 22 giugno 1410 i *Consoli* sono ancora lasciati in bianco, ma viene registrato l'ufficio dei *Consules Agurdi*. Nell'elenco delle cariche del 27 ottobre 1410 il nome dei *Consoli* è lasciato in bianco, ma viene registrato l'ufficio. Il 26 febbraio e il 27 giugno 1411 non vengono registrati né i Capitani né i *Consoli*, e neppure riportato il loro ufficio, ma noi riteniamo che fossero gli stessi. Il disordine e la confusione che si notano nell'elenco dei Capitani si accentuano in quello dei *Consoli* e confermano il senso di stanchezza nel sistema dei rotuli e nella distribuzione degli uffici. Nell'elenco delle cariche del 22 giugno 1412 nessun accenno si fa ai *Consoli*. Nell'elenco delle cariche del 18 ottobre 1413 nessun cenno dei *Consoli*, come pure in quello del 24 febbraio 1414, e questo farebbe pensare ai lamenti dei Bellunesi, presso l'imperatore, che il Conte di Gorizia voleva intromettersi nel governo e spogliarli dei privilegi. Due giorni dopo (4 marzo) si presentavano i due *Consoli* di Zoldo, Zuliano e Bartolomeo del fu maestro Ivano per prestare lo stesso giuramento. Il 29 giugno 1414 venne proposto di mutare le cariche ogni quattro mesi, (...) ma intanto nell'elenco delle cariche nessun accenno si faceva ai Capitani e ai *Consoli* agordini e zoldani, e neppure in quello del 22 ottobre. Nell'elenco delle cariche del 15 febbraio 1416 nessun cenno dei *Consoli*, ma il 9 marzo si presentava al Vicario e Rettore della città Biagio di La Valle per essere stato eletto console dal rotulo dei della Valle per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, e il giorno seguente si presentò per prestare lo stesso giuramento il notaio Niccolò fu Pietrobono della pieve, eletto console dal rotulo dei da Voltago. Nell'elenco delle cariche del 23 giugno 1416 dei *Consoli* nessun cenno, ma l'ultimo giorno del mese si presentava al Vicario e Rettore della città il maestro Pietro Marescalco della pieve di Agordo, eletto console per i quattro prossimi mesi e prestò il giuramento secondo gli ordini e gli statuti del Comune di Belluno. Nell'elenco del 21 ottobre 1416 dei *Consoli* nessun cenno. Nell'elenco delle cariche del 9 ottobre 1417 nessun cenno dei *Consoli*. L'elenco del 21 febbraio 1418 è incompleto, perché la pagina strappata e corrosa. Nessun cenno dei *Consoli* nell'elenco delle cariche del 16 ottobre 1418, del 22 febbraio, del 20 giugno, del 15 ottobre 1419 e in quello del 19 febbraio 1420. Un disordine che sta a indicare l'insieme di circostanze di un governo ormai giunto alla fine».

<sup>125</sup> F. TAMIS, *op. cit.*, III, p. 276 e 278.



Infatti, il capitolo XXXV del primo libro di detti statuti ha come titolo “*De electione et salario Consulium*”, ed attesta l’esistenza in Zoldo anche di un **consiglio**, che ne costituiva il corpo elettivo; non esistono, tuttavia, documenti che attestino con certezza l’inizio dell’attività di questo organismo,<sup>127</sup> né che esercitasse una qualche forma di coordinamento politico su base territoriale, pur se di limitata autonomia.

Infatti, «[...] i Consigli parziali di Agordo e di Zoldo [...] non erano corpi sovrani nei loro componenti, risultando da quattro Consoli ed alcuni deputati che venivano pro tempore eletti a guisa dei Consiglieri formanti in Belluno il Consiglio minore. E quando i membri del Consiglio minore di Belluno erano i primarj consiglieri del Maggiore, per massima costituzionale, li Consoli e Deputati dei due Cantoni d’Agordo e Zoldo venivano pro tempore eletti nei così detti Comizj generali a quali intervenivano tutti li capi di famiglia d’ogni classe, nella massa dei Regolieri».<sup>128</sup>

Appare, quindi, documentato unicamente che i Consoli zoldani erano eletti da un locale consiglio, secondo la consuetudine, ossia «*more solito*», dovevano aver compiuto trentadue anni, erano stipendiati dal Comune di Belluno ed erano tenuti, previo giuramento, ad esercitare l’ufficio «*distincte et fideliter*», per i quattro mesi loro assegnati.

Come già sottolineato, questo accadeva ogni cinque anni, quando cessava il *consolato* di Agordo e subentrava, per un anno, quello di Zoldo.

---

<sup>126</sup> «[...] statuimus, quod semper sint in civitate Belluni quatuor consules de dicta civitate, et duo de Agurdo, vel Zaudo in illis partibus Agurdi, vel Zaudi secundum consuetudinem observatam: quorum Consulium de civitate electio fiat in Consilio majori ipsius civitatis. Electio de Agurdo fiat in Consilio Agurdi singulis quatuor mensibus, usque ad quatuor annos: et in quinto anno vacet Consulatus Agurdi et succedat **Consulatus Zaudi** in personis duorum de Zaudo, **qui eligantur per Consilium Zaudi more solito**. Et mutentur Consules Zaudi singulis quatuor mensibus usque ad finem anni. Et habeant dicti consules de civitate Belluni pro salario pro quoque, et quoque mense lib. X. Et de Agurdo, et Zaudo pro salario a commune Bell. lib. quatuor pro quoque in mense. **Et coram D. Rectore, et Capitaneis praestent sacramentum** de ipso officio consulatus distincte, et fideliter exercendo, et fiet electio dictorum Consulium Rectore, et Capitaneis cogentibus per octo dies ante finem cuiuslibet quarti mensis. Hoc addito quod non possit eligi ad officium consulatus minor annis triginta duobus expletis, qui non habitet in civitate Belluni vel burgis; vel habitans, non faciens factiones cum civitate praedicta: salvo quod omnes de villis, qui sunt consueti facere officia, teneantur suo loco aliumsubrogare». *STATUTORUM MAGNIFICAEE CIVITATIS BELLUNI LIBRI QUATUOR*, Venezia, 1747, Lib. I, cap. XXXV, p. 17, *De electione et salario consulium*.

<sup>127</sup> Sull’argomento F. PELLEGRINI fornisce qualche ragguaglio, sia pure con riferimento al consiglio della limitrofa Agordo, che «comparisce legalmente la prima volta nel 1424, composto come abbiamo detto di 47 persone; e certamente esisteva anche prima, ma in altra forma e come corpo puramente elettivo, al quale, c’è argomento da credere che sei o sette membri venissero forniti da altrettante cospicue famiglie della pieve, e questo fu come il primo nucleo intorno al quale si raccolsero poi i nuovi eletti; e che gli altri invece fossero reclutati fra le diverse regole sul fondamento della elezione, e dietro la surriferita distinzione delle due parti o parentele, di Voltago e La Valle». F. PELLEGRINI, *Condizioni politiche e governo del Capitaniato di Agordo nei secoli passati*, Belluno, Tipografia A. Guernieri, 1878, p. 9.

<sup>128</sup>O. CEINER VIEL, *Passate cronache: una lezione di istituzioni bellunesi*, A.S.B.F.C., n. 296, p. 193.

**12 - Brevi note sugli incarichi “de Comun”:  
ovvero sui Marighi, i Saltari e i Giurati “dei forni e dei villaggi” di Zoldo.**<sup>129</sup>

**a). Sui Marighi e Saltari.**

Nel 1518, fallito il tentativo degli Zoldani di staccarsi dalla giurisdizione di Belluno per aggregarsi al Cadore, compare per la prima volta anche in Zoldo una «*carta di Regola*», ovvero un Regolamento interno che stabiliva pure delle multe per determinate infrazioni.

Con la riaggregazione alla *Cividal* si era completato anche per Zoldo un periodo di profonda trasformazione che avrebbe riguardato molte altre zone d’Italia, agricole e non, e aveva creato sia profonde conseguenze sulla distribuzione della popolazione italiana, sia incisive fratture tra uomini dei villaggi e quelli di città.<sup>130</sup>

L’esigenza di trasformare le antiche consuetudini in norme scritte può essere interpretata sia come un modo, per le comunità regoliere zoldane, di dotarsi di maggiori garanzie e sicurezze per difendersi dai tentativi, evidentemente sempre più frequenti, di impossessarsi di alcune delle ricchezze naturali della Valle, sia come un certo indizio dell’insorgenza di nuovi rapporti socio-economici all’interno delle comunità.

Emblematico, in proposito, l’atto notarile del 6 febbraio 1520 dal quale apprendiamo che il vescovo di Belluno, Galesio Nichesola, aveva investito di un livello perpetuale, i fratelli Avanzio e Daniele Colle, due boschi di Zoldo,<sup>131</sup> e il fatto che nei «*Libri Aextimi*» del XVI secolo appaiano come proprietari dei tre forni fusori zoldani molte persone non originarie del luogo.<sup>132</sup>

Tra gli «*Atti*» del notaio Avanzo Colle, (che aveva una casa con «*stua*» a Forno di Zoldo ai primi del 1500), conservati all’Archivio Notarile di Belluno, il protocollo II (cartaceo, ricoperto di pergamena, di fogli 121, aventi la misura di mm. 222 x 320, con documenti dal 1517 al 1525, privo di numerazione dei capitoli), ai fogli 26 v. e r. e 27 v., vi è l’originale della succitata «*carta di Regola*», ovvero dell’«*Instrumentum Regulle Furni, Astragadi, Fornesigis, Caxalli, et Campi*», approvato e da lui rogato il 7 gennaio 1518.<sup>133</sup>

I soggetti dell’atto sono le quattro Regole di Forno (con tre rappresentanti, di cui uno, abitante nel villaggio stesso di Forno, ha cognome tedesco: *Snaider*), Astragal, Fornesighe con Casal e Campo, queste tre rappresentate da una sola persona o, come si diceva, «*sindaco*» o «*deputato*».

Le Regole sono indicate come «*villa*», termine generico e in parte ambiguo, potendo equivalere a tutti i residenti; ma forse allora effettivamente regolieri e residenti erano un gruppo sociale unico.

Il Vendramini, che ha scoperto e pubblicato il documento, mostra un attimo di esitazione e, mentre da prima interpreta i cinque nomi di villaggio come cinque Regole, poi intuisce che Casal non è altro che una parte della Regola (Magna o Grande) di Fornesighe.

---

<sup>129</sup> Si tratta di una rielaborazione del paragrafo “*Carte di Regola e incarichi «de Comun»*” pubblicato nel testo “di FLORIANO PELLEGRINI e PIETRO MONEGO, *Le Regole di Zoldo e le investiture della Serenissima*, Centro culturale Amicizia e Libertà, Fiesse D’Artico, 2003.

<sup>130</sup> R. ROMANO, *Tra due crisi, l’Italia del Rinascimento*, Torino, 1971, pp. 61-62.

<sup>131</sup> A. S. C. BL, B. CAVASSICO, *Atti Ecclesiastici*, c. 250 v., sub data 6 febbraio 1520. Con tale atto era assegnato loro anche il diritto di tagliare legnami per squadrarli onde ottenere travi, remi, etc.... Il signor Avanzo Colle due anni prima aveva acquistato da uno Zoldano anche le investiture lungo il canale. Cfr. Don E. AMPEZZAN, *op. cit.*, p. 18.

<sup>132</sup> O. CEINER, *Dei libri Aextimi del capitanato di Zoldo*, ASBFC, LVIII, ott. Dic. 1987, n. 261, pp. 143-144.

<sup>133</sup> Cfr. il testo di FERRUCCIO VENDRAMINI, *Le comunità rurali bellunesi – Secoli XV e XVI*, Belluno, Tarantola libraio Editore, 1979, pp. 293-297.

I «sindaci» si riuniscono il giorno dopo l'Epifania, il che significa non appena possibile al termine delle feste natalizie, sono maggiori di 25 anni (età richiesta dalla legge per poter testimoniare) e rappresentanti delle loro comunità, in favore delle quali sottoscrivono «*statuta et banna*», «*statuti e bandi*».

Ma, dalla lettura del documento, le cose statuite appaiono più che altro un Regolamento interno, tanto che «*banna*» può essere tradotto genericamente con «sanzioni, penalità, multe».

Ogni Regola appare rappresentata da un Marigo,<sup>134</sup> un Saltare<sup>135</sup> e un Giurato (*durà*),<sup>136</sup> unica figura rimasta dopo il 1806, magari con il nome errato di «*capofrazione*».

Queste cariche avevano una durata annua, da iniziare e terminare con la festa di san Giorgio, il 23 aprile, durante la quale la Regola, riunitasi nel luogo consueto, eleggeva chi di turno per consuetudine, (ad es. «*a rodol*»), come avviene ancora a Zoldo Alto per i «*durà*».

Ricorda il Vendramini che è «interessante anche la nomina dei “*Terminatores*”, cioè di “persone” che dovevano risolvere in via pacifica le vertenze di confine tra Regola e Regola.

Non c'è dubbio, però, che i principali uffici delle Regole di “forno” o di “maso” del Capitaniato di Zoldo siano, però, quelli del Marigo e del Saltaro.

Venivano eletti nel corso dall'assemblea della Regola, che era fissata nel giorno di San Giorgio e i loro incarichi dovevano durare per un anno continuato.

**Il Marigo** uscente doveva dar ragione del proprio mandato all'assemblea ed entro 30 giorni riscuotere tutte le multe inferte nel corso del suo mandato.

La mancata convocazione dell'assemblea era penalizzata con 5 soldi di piccoli, ma anche i Regolieri che convocati si assentavano venivano multati per lo stesso importo, a meno che non fossero occupati in incarichi per conto dello stato veneto, del Capitaniato, o fossero ammalati o fuori distretto.

Il Marigo poteva convocare l'assemblea ogniqualvolta riteneva ciò fosse necessario per gli interessi della Regola e aveva l'obbligo di valutare i danni inferti dagli uomini o dagli animali ai beni dei regolieri.

La tempestività del sopralluogo evitava possibili abusi finalizzati ad ottenere maggiori risarcimenti, ma soprattutto la possibilità di individuare il responsabile evitando che fossero i regolieri a pagare solidariamente i danni provocati da sconosciuti.

In caso di comminazione di sanzioni, poteva dividere il 50% delle stesse con il Saltaro, mentre l'altro 50% spettava al Capitano.

---

<sup>134</sup> G.L. ANDRICH, *op. cit.*, p. 102: «La parola *marico* deriva da quella *major*, la quale col suffisso medioevale *icus*, si trasformò in *maioricus* e quindi in *mairicus*, che è la forma Comune usata nel linguaggio diplomatico degli atti dell'epoca». (...) «La moltiplicazione dei discendenti dell'unica originaria famiglia e conseguentemente delle case nuove attorno alla casa originaria diede vita alle ville e quindi alle Regole e negli statuti si dissero *majores* i capi delle sottofamiglie perché, rappresentanti della famiglia, erano gli unici capaci di diritto nella costituzione regoliera e perciò nei nostri paesi si adottò per il capo Regola la forma *maior-icus*, *mairicus*, quasi *maior* fra i *maiores*. La Regola cioè, pur suddividendosi in molte minori sottofamiglie, conservò il carattere primitivo di gruppo familiare, per cui la casa dei *majores* divenne il palazzo per antonomasia, la sede comunale», p. 104. Cfr. anche ANDRICH, *Note sui Comuni rurali*, p. 488, nota 1 e i lavori ivi citati.

<sup>135</sup> F. VENDRAMINI, *Le Comunità rurali*, *op. cit.*, p. 118: «Essi vanno considerati come guardie giurate (ed infatti per espletare le loro funzioni agivano sotto giuramento), con compiti esecutivi innanzitutto nei confronti del marigo e dell'assemblea regoliera. Secondo gli statuti del Comune di Belluno, l'accusa di danni dati manifestata dal saltaro era sufficiente a portare il responsabile sotto giudizio».

<sup>136</sup> Nel III libro degli statuti del Comune di Belluno si parla dell'obbligo di nominare un giurato che doveva promettere che avrebbe denunciato tutti i reati commessi contro gli statuti comunali (...). I Giurati «erano incaricati di prendere i malfattori e di denunciare quanti, nel villaggio, prestavano rifugio o aiuto alle persone bandite; con i preconi comunali erano anche in obbligo di compiere gli arresti. Su istanza di qualsiasi abitante della città e del contado, previo assenso del Rettore o del suo Vicario, erano costretti a esigere i pegni dai debitori (...). Infine questi ufficiali di Regola dovevano denunciare al daziere della città tutte le merci e gli animali che provenivano da fuori distretto e i nomi dei conduttori e degli acquirenti». F. VENDRAMINI, *op. cit.*, p. 123.

Una volta eletto il Regoliere non poteva rifiutare l'incarico ricevuto, e ciò sotto pena di diciannove soldi piccoli da versarsi subito, pena di aggravio del doppio.

L'ufficio del Marigo era sicuramente quello più importante perché rappresentava il gruppo regoliere, né doveva garantire l'unità e la sicurezza nel rispetto delle norme consuetudinarie.

L'altro importante incarico contemplato dalla succitata "carta di Regola" era quello dei "Saltari".

Le loro mansioni erano insite nella stessa parola "Saltari", che deriva dal latino *saltus* (bosco), cioè addetti alla sorveglianza e rispetto dei boschi.

E quando i boschi diminuirono per lasciar spazio ai campi coltivati o ai prati, pur non cambiando il loro nome, divennero i guardiani dei prati e delle terre coltivate.<sup>137</sup>

Gli eletti a detto incarico erano tenuti ad andare ogni notte a ricercare i danneggiatori dei prati e dei campi per denunciarli al Capitano e al proprio Marigo, sotto pena di soldi diciannove di piccoli.

Avevano anche l'obbligo di requisire tutti gli animali che provocavano danni, a meno che non fosse loro impossibile, e di portarli dal Marigo, il quale non era obbligato a restituirli se non dopo aver comminato al trasgressore, unitamente al Capitano, le sanzioni previste.

Marighi e Saltari dovevano andare, al momento della monticazione, a controllare che i Regolieri avessero costruito le palizzate lungo le strade o che qualcuno non le avesse danneggiate.

Qualora non ci fossero, o fossero state lesionate, dovevano condannare il proprietario di quel luogo o l'autore del vandalismo a venti soldi di piccoli.

I Saltari delle Regole zoldane dovevano vigilare soprattutto che le possessioni delle stesse fossero indisponibili ad ogni «uso privato» dalla festa di santa Maria (annunciazione del 25 marzo) fino alla festa di san Michele (29 settembre), e che nessuno osasse arrecarvi danno.

Dopo questi cinque mesi i terreni delle Regole potevano essere aperti al pascolo di tutto il bestiame del gruppo regoliere.

A riguardo del denaro incassato con le sanzioni, metà veniva assegnato al *Capitano*, l'altra suddivisa tra *Marigo* e *Saltare*.

Le piccole comunità regoliere appaiono minacciate dalla violenza e dall'abuso; sono perciò previste pene per chi va in giro armato, calunnia o ingiuria, e fa pascolare qualche suo animale nei beni collettivi; multe anche a chi attraversa prati e campi d'altri e ai proprietari che non pongono le palizzate di confine. Null'altro.

Poco rispetto agli statuti delle Regole cadorine e, qui, con funzione più che altro di polizia rurale; ma è, per quel che sappiamo, la prima volta che le consuetudini tradizionali, sono messe per iscritto, come regolamento di diritto positivo.

---

<sup>137</sup> A. GLORIA, *Della agricoltura nel Padovano*, Padova, 1855, I, p. CVI.

## Testo e traduzione

Nel nome di Cristo amen. Nell'anno della sua nascita 1518, indizione sesta, giovedì 7 gennaio, nella «*stua*» dell'abitazione di me notaio, posta in Forno di Zoldo, territorio di Belluno, presenti il sig. pre' Giovanni Tubigina figlio del sig. Nicolò, il sig. fra' Giovanni da Barp fu mastro Bernardo, il sig. Michele Boschello della diocesi «*Sabardiensis*»,(?)<sup>138</sup> «*testimoni*» avuti e invitati per quest'atto, e altri.<sup>139</sup>

Ove «sono stati» chiamati e riuniti gli infrascritti sindaci e deputati dei villaggi di Forno, Astragal, Fornesighe, Casal e Campo, nel detto posto, il quale luogo i predetti sindaci e deputati scelsero e ritennero a sé idoneo e bastevole, per dare carattere formale alle norme e sanzioni a loro «consuete» infrascritte.

Intervennero dunque a questa assemblea i sottoscritti, ossia mastro Giacobbe Snaider di Stabia,<sup>140</sup> abitante nel villaggio di Forno, mastro Giangiacomo Gioannino,<sup>141</sup> Antonio Silvestri<sup>142</sup> deputato a nome della Regola di Forno, messer Agostino fu mastro Giovanni di Astragal rappresentante di Astragal, mastro Pasquale fu mastro Pellegrino<sup>143</sup> di Fornesighe come sindaco di Fornesighe e Casal, messer Giacobbe di Sommariva sindaco di Campo;<sup>144</sup> i quali uomini in quanto sindaci e d'età superiore a 25 anni e capifamiglia rappresentanti tutti i detti regolieri, come del

---

<sup>138</sup> Esiste una diocesi *sabardiensis*, da *Sabadia*, identificabile con *Urce* nei pressi di *Kavak* nell'odierna Turchia. Essa faceva parte del patriarcato di Costantinopoli ed era suffraganea dell'arcidiocesi di Eraclea. Ed esiste una *Dioecesis Sabariensis*, cioè la diocesi ungherese di *Szombathely*, che è suffraganea dell'arcidiocesi di Veszprém.

<sup>139</sup> La presenza, quali testimoni, di tre ecclesiastici e tutti non locali è un fatto anomalo, che richiede una interpretazione. Sappiamo che la situazione ecclesiastica di Zoldo in quegli anni era tutt'altro che ideale. Al pievano, ossia parroco, Marco da Vej, durato in carica solo due mesi del 1516 (era stato ordinato sacerdote nel 1509, divenuto segretario del vescovo Galeso Nichesola - fino al 1527- era stato pure nominato altareista di san Mattio in duomo fino al 1523- altare che era proprietario del maso di Pianaz di Zoldo, comprensivo pure del casale dei Rizzardini a Coi), era subentrato l'emiliano Pietro Antonio de Felicibus, che però già nel 1518 passava alla pieve di Sedico. Da allora non si conosce il nome dei pievani, sino al 1539, quando venne nominato il Bardellino, durato in carica sino al 1590! Si ha l'impressione, pertanto, che nel 1517-18, a seguito delle accennate tensioni politiche e sociali, le autorità civiche ed ecclesiastiche del capoluogo, Belluno, avessero organizzato un qualche corso di predicazione, per rappacificare gli animi e «*portarli sulla retta via*»; se questa ipotesi, suggerita anche da quei verbi «*convocati et congregati*» che, riferiti ai deputati delle Regole, spiegano il loro ritrovarsi e l'atto notarile, se fosse accettabile, dovremmo concludere che questo documento più che la volontà di autonomia e il senso comunitario dei regolieri, ci prova la loro volontà di normalizzare una situazione caratterizzata da litigiosità e intolleranze reciproche.

<sup>140</sup> Scrive don E. Ampezzan: «Nel periodo di tempo che va dal 1300 al 1500 il lavoro per il legname fu piuttosto intenso (...). Molto guadagnarono i signori Colle (feudatari vescovili)», Colle era anche il notaio di quest'atto, «da questo commercio. Essi davano il bosco in fitto alle diverse imprese che lavoravano in Zoldo, forse anche tedesche, come lo prova una ringhiera di casa padronale trovata a Forno nel 1960 con la scritta: "M' (meister) Siter Wolf Gand"», (Storia Zoldana, *op. cit.*, p. 10). Tale presenza era assai diffusa anche nell'Agordino, sia come maestranze che come tecnici nel lavoro minerario. Sfugge, invece, l'individuazione della località di Stabia.

<sup>141</sup> Si è tradotto «*Gioannino*», ma con una riserva, sapendo che i cognomi derivati da Giovanni sono parecchi, ad es. Zanin, Zalivani, Zanon, Zuanon, Zanella e, presente a Goima di Zoldo, Zuanelli. Ma non siamo in presenza di elementi che giustifichino una resa con cognome attuale, pur senza escludere un eventuale collegamento.

<sup>142</sup> Si è tradotto «*Silvestri*», quale cognome, ma potrebbe essere tradotto pure «*de Silvestro*» o «*figlio di Silvestro*».

<sup>143</sup> A differenza che nel caso precedente, il «*Peregrini*» qui è certamente nome del genitore, per quanto teoricamente avrebbe potuto essere inteso come cognome «*de Pellegrin*», assai radicato a Fornesighe e ceppo parentale degli stessi Pellegrini da Dozza.

<sup>144</sup> La borgata di Sommariva fa parte anche oggi della Regola di Campo.

mandato consta negli atti di me notaio nessuno di essi mostrandosi contrario, per il bene e l'utile della detta «d'ognuno» Regola fissarono e stabilirono le seguenti norme e sanzioni:<sup>145</sup>

1. e per primo stabilirono e ordinarono che ogni anno il giorno di San Giorgio su mandato dei marighi siano radunati nelle dette Regole, nei soliti posti, e là i marighi uscenti diano ragione del loro servizio ai detti regolieri sotto pena, per ciascuno di essi, di soldi cinque.<sup>146</sup>

2. Poi ordinarono e stabilirono che detti marighi entro un mese dal giorno del detto rendiconto siano obbligati a riscuotere tutte le multe inferte durante il loro servizio e a pagare in tale periodo sia penalità che aggravi da risarcire per dette condanne con i propri beni.<sup>147</sup>

3. Poi stabilirono e ordinarono che in detto giorno di San Giorgio per ognuna delle dette Regole ogni anno si debba eleggere un marigo, un saltaro e un Giurato, il cui incarico sia e debba svolgersi per un anno continuato.<sup>148</sup>

4. Poi si eleggano nel detto giorno di san Giorgio in dette Regole due incaricati ai confini, che abbiano da stabilire i confini e pronunciarsi nelle liti di confine (quindi confini privati, non quelli territoriali pubblici. N. d. R.) e assegnare i confini tra persone in lite.<sup>149</sup>

5. Poi stabilirono e ordinarono che se i marighi Saltari e Giurati nello stesso giorno di san Giorgio non stabiliscono riunione della propria Regola, siano condannati, ciascuno di essi e ogni volta, a dieci soldi di piccoli.<sup>150</sup>

---

<sup>145</sup> *In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatiscingentesimo decimo octavo indictione sexta die vero jovis septimo mensis Januarii, in stupa domus habitationis mei notarii, posite in Furno Zaudi territorii Belluni, presentibus domino presbitero Joanne Tubigina filio ser Nicolai, domino fratre Joanne de Barpo q. magistri Bernardi, domino presbitero Michaelle Boschello diocesis Sabardiensis ad hanc habitis, rogatis et aliis. Ibiq. convocati et congregati infrascripti sindici et deputati villarum Furni Astragadi Fornesigis Caxalli et Campi in dicto loco, quem locum predicti sindici et deputadi eligerunt et deputaverunt sibi pro idoneo et sufficienti, causa et occasione ad infrascripta eorum ordinamenta statuta ed banna fienda. In qua quidem congregatione interfuerunt infrascripti, videlicet magister Jacobus Snaider de Stabia, habitans villa Furni, magister Jaacomus Joanninus, Antonius Silvestri deputati nomine regulle Furni, ser Agustinus q. magistri Joannis de Astragado sindichus de Astragado, magister Pasqualis q. magistri Peregrini de Fornisigis uti sindichus Fornisigis et Caxalli, ser Jacobus de Sumaripa sindichus de Campo; qui homines tanquam sindici et majores annorum vilgintiquinque et capita familiarum representantes et facientes pro omnibus dlctis regularibus prout de sindicatu constat in actis mei notari, unde nemine eorum discrepante pro bono et utilitate dlcte regulle ordinaverunt et statuerunt infrascripta statuta et banna et primo. (f.26 v.).*

<sup>146</sup> *1) Statuerunt et ordinaverunt quod omni anno in die Sancti Georgii mandato maricorum convochari in regullis predictis in locis solitis et ibi marici veteres teneant redere rationem sui officii dictis regularibus, sub poena soldorum quinque pro quoque ipsorum.*

<sup>147</sup> *2) Item ordinaverunt et statuerunt quod predicti marici a die facti saldi usque ad unum mensem teneantur exigisse omnes condemnationes factas tempore sui officii et solvere in dicto termino et poenas et banna solvendi pro condemnationibus predictis de suis propriis bonis.*

<sup>148</sup> *3) Item statuerunt et ordinaverunt quod in dicta die Sancti Georgii super dictis regullis omni anno eligantur unus marichus Saltarius et juratus pro una quaque regulla, officium quorum duret et durare debeat per unum annum continuum.*

<sup>149</sup> *4) Item eligantur in dicto die Sancti Georgii in dictis regullis duos terminatores pro quaque regulla, qui habeant terminare et definire differentias locorum et terminos inter Personas litigantes assignare.*

<sup>150</sup> *5) Item statuerunt et ordinaverunt quod si marici Saltari et jurati in eodem die Sancti Georgii non ordinaverint regulam suam condemnentur in soldis decem parvorum pro quoque ipsorum et pro quoque vice.*

6. Poi stabilirono e ordinarono che se gli altri regolieri nel detto giorno dopo aver ricevuto l'ordine non vanno alla riunione regoliera ricevano, per ciascuno d'essi e ad ogni mancanza, una multa di soldi cinque di piccoli.<sup>151</sup>

7. Poi «stabilirono» che i regolieri predetti siano giustificati nei seguenti casi, pur che lo notificano ai marighi, anzitutto se sono impediti da una occupazione lavorativa a favore della Repubblica o del Comune di Zoldo, se per lavoro proprio sono fuori del distretto di Zoldo, o malati, e diversamente non siano giustificati e non si presuma che siano giustificati tramite un testimone.<sup>152</sup>

8. Poi ordinarono che i detti loro marighi abbiano piena facoltà e libertà,<sup>153</sup> tutte le volte che piacesse loro di convocarla, di tenere la propria assemblea regoliera a beneficio e vantaggio delle proprie Regole, e i detti regolieri abbiano il dovere di partecipare, contro multa di cinque soldi per ogni assente e per tutti i casi che paresse giusto ai marighi.<sup>154</sup>

9. Poi stabilirono e ordinarono che detti marighi debbano su invito di qualsiasi persona interessata, andare a valutare il danno recato in campi, prati e altri beni, il qual danno debba valutare sotto giuramento, contro pena di dieci soldi piccoli a carico di ognuno d'essi che non eseguisca.<sup>155</sup>

10. Poi stabilirono e ordinarono che nessun regoliere osi rifiutare l'incarico di marigo o altro servizio che gli tocca o cui è eletto, e ciò sotto pena di diciannove soldi piccoli da versarsi subito, pena aggravio del doppio.<sup>156</sup>

11. Poi stabilirono e ordinarono che nessun regoliere osi recarsi «in assemblea» con arma di qualsiasi condizione e se l'ha portata la deponga non appena intimatogli dal marigo, sotto pena di diciannove soldi di piccoli per ciascun «colpevole» e ciascuna volta.<sup>157</sup>

---

<sup>151</sup> 6) *Item statuerunt et ordinaverunt quod si alii regulares dicta die ad regulam suam non venerint post preceptum sibi factum quod tunc condemnentur in soldis quinque parvorum pro quoque ipsorum et qualibet vice.*

<sup>152</sup> 7) *Item quod regulares predicti in casibus infrascriptis absolvantur dummodo faciunt fidem maricis, et primo si fuerint impediti in facto dominationis nostre Venetiarum sive facto Communis Zaudi; si in facto proprii essent extra districtum Zaudi, vel infirmi, et aliter non absolvantur et credatur excusanti cum uno teste.*

<sup>153</sup> Qui si propugna una libertà di assemblea regoliera che in realtà non fu mai assoluta.

<sup>154</sup> 8) *Item ordinaverunt quod dicti sui marici habeant plenam licentiam et libertatem quodcumque eis placuerint convocandi tenendi regulam eius, causa providendi rebus necessariis pro bono et utilitate suarum regularum, et dicti regulares teneantur venire poena soldorum quinque pro quoque recusante quotienscumque ipsis maricis placuerint.*

<sup>155</sup> 9) *Item statuerunt et ordinaverunt quod dicti marici teneantur ad omnem requisitionem cuiuslibet regularis requirentis ire ad extimandum damnum sibi factum in campis pratis vel aliis bonis, quod damnum extimare teneantur suo sacramento, sub poena soldorum decem parvorum pro quoque ipsorum contrafactum.*

<sup>156</sup> 10) *Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus regularis audeat recusare officium maricorum vel aliud officium sibi tangentem sive per electionem, et hoc in poena soldorum decem et novem parvorum quos illico solvere teneantur poena dupli (f. 27).*

<sup>157</sup> 11) *Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus regularis audeat portare arma alicuius conditionis et si portaverit teneatur ea deponere statim facto sibi precepto per maricos, sub poena soldorum decem et novem parvorum pro quoque et qualibet vice.*

12. Poi ordinarono che nessuno, durante l'assemblea regoliera osi offendere i marighi, i Saltari o gli altri regolieri, sotto pena di soldi piccoli diciannove, e aumento o diminuzione a giudizio dei marighi, tenuto conto anche dell'identità delle persone e delle ingiurie.<sup>158</sup>

13. Poi stabilirono che le possessioni delle dette Regole sono valutate indisponibili ad ogni altro «uso privato» dalla festa di santa Maria di marzo inclusa<sup>159</sup> alla festa di san Michele di settembre, sicché nessuno osi recar danno in quelle, contro le sottoindicate pene.<sup>160</sup>

14. Poi stabilirono e ordinarono che se alcuno sarà trovato di giorno pascolare in dette Regole durante il tempo specificato, sia allora condannato a sette soldi per ogni cavallo o cavalla, mulo o mula, se invece sarà trovato di notte sia condannato a soldi quindici a capo.<sup>161</sup>

15. Poi, per ogni bue di notte sia condannato a soldi sette ma se sarà trovato di giorno a soldi tre e mezzo a capo e pur tuttavia avrà obbligo di rifondere il danno al possessore.<sup>162</sup>

16. Poi ordinarono e stabilirono che per ogni vacca «e» manza<sup>163</sup> di notte sia condannato a soldi cinque, ma se durante il giorno a soldi due e mezzo a capo, con refusione del danno.<sup>164</sup>

17. Poi ordinarono e stabilirono che per ogni asino asina di notte come di giorno sia condannato a soldi tre di piccoli a capo.<sup>165</sup>

18. Poi ordinarono e stabilirono per vitello e vitella tanto di giorno che di notte sia condannato a un soldo a capo come sopra e alla refusione del danno, da essere valutato dai marighi, dichiarando che se detti animali saranno trovati danneggiare come sopra «detto» da saltaro gli si crederà, se trovati da altri sarà creduto soltanto con un testimone tuttavia sotto giuramento.<sup>166</sup>

---

<sup>158</sup> 12) *Item ordinaverunt quod nullus super dicta regulla audeat iniuriare maricos Saltarios vel alios regullares, sub poena soldorum deceni et novem parvorum, et plus et minus arbitrio maricorum, inspecta autem qualitate personarum et iniuriarum.*

<sup>159</sup> Dalla festa dell'annunciazione, il 25 marzo, a quella degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, il 29 settembre, date tradizionali degli antichi calendari agricoli.

<sup>160</sup> 13) *Item ordinaverunt quod possessiones d.ictarum regullarum inteligantur de cetero esse banniite a festo Sancte Marie de mense marcii inclusive usque ad festum Sancti Michaelli de mense septembris, ita quod nullus audeat in eis damnificare, sub poena infrascripta.*

<sup>161</sup> 14) *Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis inventus fuerit de die paschulare in dictis regullis infra tempus specifichatum ut supra quod tunc condemnetur pro quoque equo vel equa, mullo vel mulla in soldis septem pro quoque capite, si vero inventus fuerit de nocte condemnetur in soldis quindecim pro quoque capite.*

<sup>162</sup> 15) *Item pro quoque bove de nocte condemnetur in soldis septem, si vero inventus fuerit in die condemnetur in soldis tribus cum dimidio pro quoque capite et tamen teneatur emendare damnum patroni.*

<sup>163</sup> Ferruccio Vendramini dubita sul significato di *mangia*, ma è chiaramente una *manda*, ossia vitella già feconda, ma che non ha ancora partorito.

<sup>164</sup> 16) *Item ordinaverunt et statuerunt quod pro qualibet vacha mangia de nocte condemnetur in soldis quinque, si vero de die in soldis duobus cum dimidio pro quoque capite cum emendatione damni.*

<sup>165</sup> 17) *Item ordinaverunt et statuerunt quod pro quolibet aseno asena tam de nocte quam in die condemnetur in soldis tribus parvorum pro quoque.*

<sup>166</sup> 18) *Item ordinaverunt et statuerunt pro vitulo et vitulla tam in die quam in nocte condemnetur in soldo uno pro quoque capite ut supra et ad emendationem damni extimandi per marichos, declarando quod si dicta animalia*



19. Poi stabilirono e ordinarono che per ogni gregge di pecore o di capre, grande o piccolo, trovato come sopra danneggiare nel tempo indicato, sia condannato il padrone o conduttore delle pecore o capre a soldi dieci e alla refusione del danno, e si crederà a chi lo ritrova, alle condizioni indicate.<sup>167</sup>

20. Poi ordinarono che per ogni maiale o scrofa, grande o piccolo, sia condannato il proprietario, sia di notte che di giorno, si saranno trovati, a soldi cinque a capo e si crederà ai rinventori con un testimone, e rifonderanno il danno.<sup>168</sup>

21. Poi ordinarono che nessun regoliere osi andare con carro per prato o campi di altra persona, a pena e sanzione di dieci soldi e refusione del danno.<sup>169</sup>

22. Poi ordinarono che se qualche forestiero sarà trovato pascolare con pecore o capre nei prati e pascoli delle indicate Regole oltre quaranta passi dalle vie pubbliche, ossia venti da una parte e venti dall'altra, che sia allora condannato a soldi diciannove per ogni gregge di pecore o capre e alla refusione del danno.<sup>170</sup>

23. Poi stabilirono e ordinarono che di tutte le citazioni, penalità e multe indicate per dette cinque Regole (sic!) si dividerà in questo modo, ossia una metà sarà devoluta al signor Capitano di Zoldo che sarà pro tempore, dell'altra metà una parte spetterà al saltaro o citatore, l'altra al marigo della sua Regola, in modo che l'indicato marigo sia costretto a tenere esatto e preciso computo delle sanzioni in armonia col signor Capitano.<sup>171</sup>

24. Poi ordinarono che i Saltari che pro tempore saranno eletti in dette Regole siano tenuti andare ogni notte e diligentemente ricercare i danneggiatori per i prati e i campi, e debbano denunciare tali danneggiatori al signor Capitano e al proprio marigo, sotto pena di soldi diciannove di piccoli per ciascuno, e «stabilirono» che detto denunciatore sia obbligato di requisire tutti gli

---

*fuert inventa damnificha re ut supra per Saltarium credatur ei et si per alium inventa fuerint credatur cum uno teste solum iurato tamen.*

<sup>167</sup> 19) *Item statuerunt et ordinaverunt quod pro quoque clapo grege pecudum vel caprarum magno vel parvo invento ut supra damnificare infra dictum tempus condemnetur dominus sive patronus pecudum vel caprarum in soldis decem et novem pro quolibet clapo et ad emendationem damni, et credatur inventoribus ut supra dictum est.*

<sup>168</sup> 20) *Item ordinaverunt quod pro quo libet porcho et porcha magno vel parvo condemnetur dominus porci et porce tam de nocte quam in die si inventi fuerint in soldis quinque pro quolibet capite et credatur inventoribus cum uno teste et ad emendationem damni (f. 27 v.).*

<sup>169</sup> 21) *Item ordinaverunt quod nullus regularis audeat cariare per prata vel campos alicuius persone, poena et banno soldorum decem et ad emendationem damni.*

<sup>170</sup> 22) *Item ordinaverunt quod si quis forensis inventus fuerit paschulare cum ovibus et capris per prata et paschua suprascriptarum regularum preter per passos quadraginta in viis publicis, videlicet viginti ab una parte et viginti ab alia, quod tunc condemnetur in soldis decem et novem pro quolibet clapo pecudum vel caprarum et ad emendationem damni.*

<sup>171</sup> 23) *Item statuerunt et ordinaverunt quod de omnibus trainis damnis et bannis suprascriptis in dictis quinque regullis dividantur in hoc modo, videlicet medietas aplicetur domino Capitaneo Zaudi qui pro tempore erit, alia vero medietas una pars spectet ad Saltario sive trainatore, alia vero pars marico ipsius regulle, dummodo dictus maricus sit obligatus tenere bonum et optimum computum dictorum damnorum in consonantia cum domino Capitaneo.*

animali, se «non» gli è impossibile, e portarli dal marigo, il quale non sarà obbligato a restituirli se non avrà prima accordato le pene con lo spettabile signor Capitano e le altre parti.<sup>172</sup>

**25.** Poi stabilirono e ordinarono che marigo e saltaro siano in dovere di andare, nel tempo solito,<sup>173</sup> a controllare le palizzate che, se non sono state fatte, sia condannato il proprietario<sup>174</sup> di quel luogo a venti soldi, di dare per metà al signor Capitano e per l'altra metà al marigo, e anche il Capitano abbia facoltà di andare con il marigo e il saltaro.<sup>175</sup>

**26.** Poi stabilirono che nel tempo indicato qualcuno asporterà o spaccherà le palizzate, sia condannato a soldi venti, da dividere come sopra «detto», e alla ricostruzione della palizzata, e ciò viene verificato come sopra «detto».<sup>176</sup>

**27.** Poi se si scoprirà che il marigo o saltaro imbrogliava sulle multe a danno del signor Capitano o di altri,<sup>177</sup> sia condannato a venti soldi, ogni volta, da devolvere al signor Capitano.<sup>178</sup>

Io Avanzo fu egregio signor Giorgio de Colle, notaio, per imperiale autorità notaio pubblico e giudice ordinario, fui pregato di scrivere, «li» scrissi, con sigillo e firma miei consueti.<sup>179</sup>

---

<sup>172</sup> 24) *Item ordinaverunt quod Saltarii in dictis regullis qui pro tempore fuerint electi, obligati sint ire omni nocte et diligenter inquirere per prata et campanea eorum regulle damnificatores, et tales damnificatores denontiare debeant domino Capiteano et eius maricho, sub poena soldorum decem et novem parvorum pro quoque, et quod dictus trainator sit obligatus capere omnia aninialia, sit imposibile est, et ea presentare maricho, quod marichus non sit obligatus ea restituere si primo non erant in concordio de poena et banno cum spectabili domino Capitea neo et aliis.*

<sup>173</sup> All'inizio della monticazione o, meglio ancora, al termine del disgelo, quando si andava a curà i prati, ecc.

<sup>174</sup> Nel testo è scritto «*condemnetur domino*»; la frase non è sintatticamente perfetta. Quest'ordine è per noi un po' strano, nel senso che avremmo immaginato essere obbligo della Regola porre le palizzate lungo la strada, nei punti pericolosi. Invece tale dovere era posto a carico del privato confinante, sotto grave multa.

<sup>175</sup> 25) *Item statuerunt et ordinaverunt quod maricus et Saltarius teneantur tempore solito ire ad videndum stropos quos si non facti fuerint condemnetur domino ipsius loci in soldis viginti dandos pro dimidio domino Capiteano et alio dimidio ipsius maricho, et sit in facultate etiam domini Capiteanei ire cum predictis maricho et Saltario.*

<sup>176</sup> 26) *Item statuerunt quod si infra tempus statutum aliquis sostulerit vel destruxerit stropos, condemnetur in soldis viginti distribuendos ut supra et ad constructionem dicti stropi, et hoc credatur ut supra.*

<sup>177</sup> Non è prevista alcuna possibilità di difesa da parte del marigo per eventuali false accuse da parte del capitano che, pure, ha nella gestione delle multe un vantaggio diretto e, nel caso delle palizzate, un potenziale coinvolgimento (cfr. norma 25).

<sup>178</sup> 27) *Item si inventus fuerit marichus vel Saltarius comitere fraudem circha predicta banna in preiudicio domini Capiteanei vel alterius, condemnetur in soldis viginti pro qualibet vice aplicandis domino Capiteano.*

<sup>179</sup> *Ego Avantius q. egregii viri ser Georgii de Colle natarii publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius his omnibus interfui et rogatus scribere scripsi cum meis signo et nomine consuetis.*

## b). Gli incarichi dei Marighi e dei Saltari negli Statuti di Belluno del 1392.

Sui compiti dei Marighi e dei Saltari la succitata Carta di Regola non dice altro per cui, per ulteriori dettagli, si deve far riferimento agli statuti bellunesi del 1392, la cui rubrica n. 46 del secondo libro ci fornisce anche molti altri dettagli sul loro ruolo.

Sui Marighi, in particolare, era stabilito :

- l'obbligo per i Rettori di rispettare le loro sanzioni (banni) a meno che non eccedessero i 20 soldi;
- la possibilità di appellarsi al Rettore entro 20 giorni contro le loro sentenze;
- si riconosceva lecito che il Marigo, con il consenso dei regolieri, bandisse i boschi, i pascoli, i prati della Regola e nominasse dei Saltari per vigilarli;
- l'obbligo di pronunciare una sentenza e comminare sanzioni dopo la segnalazione di infrazione da parte dei Saltari;
- la facoltà di resistere in giudizio a nome della sua Regola.

### **II, 1 – Sulla giurisdizione e sul rendere giustizia.**<sup>180</sup>

«Inoltre stabiliamo che gli uomini dei villaggi e delle Regole non possano né debbano concedere, per alcuna ragione, a nessun ricco e potente o ad altri, il permesso e la potestà di far insediare in un villaggio o in una Regola, un Castaldo, un Marigo o un altro ufficiale, sia su richiesta di terzi, sia per loro libera scelta. E se dovessero contravvenire a questa norma il villaggio o la Regola siano condannati a una multa di 50 lire di piccoli. E colui il quale avrà ricevuto questo incarico dai suddetti Regolieri sia condannato a una multa di 25 lire di piccoli. E la concessione fatta dalla Regola o dal villaggio non abbia alcun valore e sia annullata (...). Fatto salvo ciò, che ogni villaggio o Regola possa al suo interno eleggere un Marigo o un Saltare che abbia i poteri concessi dallo statuto».

### **II, 14 – Sui processi.**<sup>181</sup>

«Stabiliamo che sulle questioni del commercio o in occasione delle compravendite tra commercianti (o tra un commerciante e altri che non lo siano), sulle questioni delle norme circa i danni inferti per rappresaglia ai villaggi, sui dazi e sulle fazioni delle Regole, sui Saltari, sui contratti di livello o agricoli, sui coloni e sugli affittuari, sui coltivatori licenziati a causa dei terreni

---

<sup>180</sup> *II, 1, 1) item statuimus quod homines ancuus ville seu universitatis non possint nec debeant concedere alicui magno vel potenti, cuiuscumque condicionis existat, nec alii persone licencia ponendi in ipsa villa seu loco seu universitate potestatem, castaldionem, maricum vel alium rectorem, tam ad postulacionem alicuius quam ex suo proprio motu. Et si contrafactum fuerit, condempnetur illa universitas seu villa in libris quinquaginta parvorum. Et ille qui receperit in se potestariam se<u> auctoritatem aliquam ex predictis, in libris viginti quinque parvorum prò banno condempnetur. Et concessio facta per universitatem seu villam modo aliquo nullius sit valoris et nulla ratio alicui volenti ostendere aliquam racionem super concessione huiusmodi in se facta audiatur aliquo modo vel causa; et sit precisum. Hoc salvo quod quelibet universitas seu villa possit inter se seu regula et universitate congregata facere maricum seu Saltarium qui habeat iurisdicionem tantum a statuto concessam.*

<sup>181</sup> *II, 14, A) Statuimus quod in questionibus mercacionum seu occasione mercandie inter mercatores vel mercatorem et alium non mercatorem vel etiam non mercatores et in questionibus regularum dampnorum datorum in villis repesalearum, de daciis et faccionibus villarum, de Saltariis, de livellariis et agricolis, de colonis et inquilinis, de villanis licenciandis, de terris et possessionibus male laboratis vel cultis, de afflictibus et redditibus et vindemia et uva, de operibus et mercede, de qua mercede stetur sacramento petentis usque ad summam soldorum viginti parvorum, si iudici visum fuerit et Saltariis quantecumque summe vel valoris fuerint questiones supradicte et etiam quibuscumque causis vertentibus inter coniunctos vel affines aliquo gradu parentele vel affinitatis, intelligendo parentelam vel affinitatem inter omnes inter quos prohibitum est matrimonium de iure canonico, procedatur summarie, breviter et de plano, sine libelli oblatione et sine strepitu et figura iudicii et etiam diebus feriatis non introductis in honorem Dei. Et idem fiat ubicumque aliquo statuto communis Belluni dicitur quod procedatur summarie vel breviter vel de plano vel aliquod simile verbum; et idem observetur in quibuscumque causis ascendentibus ad summam librarum quinquaginta parvorum et abinde infra.*

o delle piantagioni mal coltivate, sugli affitti e sui redditi, sulla vendemmia dell'uva e sulle norme per le prestazioni d'opera a pagamento, con pretesa del richiedente fino alla somma di 20 soldi di piccoli, se al giudice ed ai Saltari sembrerà opportuno, per quanta sia la somma o i valori in discussione nelle questioni sopra citate e anche per qualsiasi causa sorga tra familiari o affini di ogni grado e parentela, (intendendo per "parentela o affinità" quanti non possono contrarre il matrimonio secondo le norme del diritto canonico), si proceda velocemente, senza alcuna difficoltà e, in giudizio, senza atto scritto introduttivo, e anche nei giorni di festività infrasettimanale. E allo stesso modo si faccia per ogni altra norma dello statuto del Comune di Belluno ove viene detto che si debba procedere nel modo sopra elencato; questa norma sia applicata nello stesso modo in ogni altra causa che preveda una condanna superiore alla somma di cinquanta lire di piccoli, quindi anche per quelli inferiori».

### «RUBRICA SUI MARIGHI E SALTARI».

A) Stabiliamo che colui il quale vivrà sotto il governo della città di Belluno sia tenuto e debba mantenere e difendere gli ordinamenti e i bandi<sup>182</sup> (sanzioni, ordinanze) delle Regole di Belluno, purché quegli ordinamenti e bandi appaiano essere fatti per pubblica utilità e non contro, né superino il limite dei 20 soldi di piccoli per ciascuna pena, né siano contrari alle norme degli altri statuti del Comune di Belluno, e purché il Rettore della città di Belluno non sia personalmente contrario agli stessi bandi, alle prescrizioni, sentenze e ordinanze dei marighi. E che le querele possano essere fatte alle persone che contravvengono entro il termine di 10 giorni dal momento in cui viene fatto loro un richiamo a viva voce e valga il fatto, qualora sia stato fatto per iscritto, di presentare la querela al Rettore del Comune di Belluno, e che tale querela sia giudicata in un processo dallo stesso Rettore, rapidamente ed esaurientemente, e all'esclusiva e mera ricerca della verità, con scritti o senza, come meglio valuterà il Rettore».<sup>183</sup>

«B) Inoltre, che a ciascun Marigo del distretto di Belluno sia lecito, una volta ottenuto il consenso dei Regolieri, vizzare o bandire boschi, pascoli e prati pertinenti alla sua Regola e anche nominare un Saltare o più Saltari, sulla scorta del parere e della volontà degli uomini di detta sua Regola, per controllare, individuare e denunciare coloro che dovessero entrare nei loro boschi, prati e pascoli per fare legna o farvi pascolare degli animali. E sia data credibilità a ciascun Saltare, (purché sia maggiore di 20 anni, se il Marigo del suo villaggio o due suoi vicini dovessero, sotto giuramento, confermarlo), circa il fatto di aver trovato quella persona che avevano accusato o avevano smascherato nella predetta occasione, o colui che era stato scoperto dal Saltare, sia che appartenga alla stessa Regola o ad un'altra. E se sarà stata di altri, allora sia chiamato a sua difesa dal Precone del Comune di Belluno, contro l'accusa e denuncia fatta al Saltare, assieme al Marigo di

---

<sup>182</sup> "Bandi" traduce il latino *Bannus, Bannum*: che sono parole latino-barbare che hanno molti significati: talvolta significano *imposizione di un tributo*; talvolta *pena e multa statutaria*; talvolta *bando o esilio*; a volte significano *decreto, legge, proclama, bando*, in altri *pubblicazione e intimidazione*. Da quest'ultimo senso deriva anche "bandire una legge", cioè "pubblicare una legge".

<sup>183</sup> A) *Statuimus quod ille qui fuerit in regimine civitatis Belluni, teneatur et debeat manumittere et defendere ordinamenta et **banna** regularum Belluni, dummodo illa ordinamenta et banna appareant esse facta per publica instrumenta et non sint contra publicam et communem utilitatem nec excedant summam viginti soldorum parvorum pro banno quolibet nec sint contra formam aliorum statutorum communis Belluni, nisi fuerit conquestum coram rectore Belluni ab ipsis bannis et preceptis et sentenciis maricorum<sup>1</sup> et ordinamentis. Et quod querela possit fieri per tales personas usque ad decem dies a tempore alicuius gravaminis facti alicui persone viva voce et valeat, ac si facta esset in scriptis, que querela possit fieri ad rectorem communis Belluni, de qua querela cognoscatur per rectorem civitatis Belluni summare et de piano, sola et mera veritate inspecta cum scripturis vel sine prout rectori melius videbitur.*

<sup>1</sup>ms. maritorum.

detta Regola. E che le predette accuse o denunce sommarie si possano conoscere ogni giorno, anche in quelli delle festività infrasettimanali, introdotte in onore di Dio, attraverso il Marigo della stessa Regola nel cui bosco, prato, pascolo, campo o terreno recintato è stato trovato dal Saltare a tagliare alberi, pascolare o fare altre cose simili, purché nessun Marigo proceda con multe superiori ai 20 soldi per ogni fascina di legna il cui taglio sia vietato; e che circa la condanna fatta dal Marigo o dai Marighi, si creda agli stessi qualora due loro vicini confermino quanto dicono con giuramento. E sia lecito a qualsiasi persona a cui interessa lamentarsi delle sentenze, ordinanze e accuse dei Marighi di rivolgersi al Rettore della città di Belluno o al suo Vicario. E subito venga istruita una causa da parte del Rettore o del suo Vicario nei confronti delle predette persone e i Marighi delle Regole possano allora essere chiamati in giudizio per conto della loro Regola, purché per volontà della loro Regola, o delle due parti. E valga ciò che sia stato compiuto con loro e anche se sia stato nominato un legittimo sindaco (arbitro). In tutti i casi sopra citati il contravventore sia tenuto a rifondere il danno, e di detto danno e della sua rifusione sia posto a conoscenza il Rettore della Città di Belluno». <sup>184</sup>

«C) Stabiliamo che le sentenze, le prove e le prescrizioni proposte dai marighi delle Regole valgano se sono state presentate sia in forma orale che scritta». <sup>185</sup>

«D) Inoltre, a tutte le persone della città di Belluno e del suo distretto sia lecito far conoscere e vizzare le terre e i beni di loro proprietà per mezzo del precone e nominare anche un Saltare o più Saltari a loro discrezione; e al fine di scoprire e rendere noto il danno subito, il Giudice conceda fiducia allo stesso Saltare che abbia giurato, se avrà denunciato o scoperto. Fatto salvo che l'accusato o il denunciato da parte del Saltare possa fare la sua difesa e, se sarà stata legittima, possa essere assolto. E se sarà stata legittima la difesa da parte dell'accusato o denunciato il Saltare sia condannato ad una multa di 100 soldi di piccoli e, se il padrone dei beni avrà denunciato di aver trovato qualche danneggiamento o qualcuno che pascolava abusivamente o che arrecava danni alle terre in suo possesso, alle vigne, agli orti, ai terreni recintati o ad ogni altra proprietà a lui pertinente, allo stesso Saltare che aveva compiuto il fatto, che anche a loro sia data fiducia da parte del padrone delle terre e

---

<sup>184</sup>B) *Item quod cuilibet marico districtus Belluni licitum sit ad voluntatem et consensum sue regule vigare et bannire nemora, pascua et prata pertinencia ad suam regulam et eciam constituere saltarium seu saltarios de consilio seu voluntate hominum dicte sue regule pro custodiendo et accusando seu manifestando illos qui intraverint et buscaverint seu pasculaverint in dictis nemoribus, pratis et pasculis. Et quod fides detur cuilibet saltario dum tamen fuerit maior viginti annis, si maricus ville vel duos eius vicini per sacramentum affermaverint ipsum esse saltarium, de invencione illius persone quam accusaverint seu manifestaverint occasione predicta, sive ille qui fuerit manifestatus per saltarium, fuerit de eadem regula sive de alia. Et si fuerit de alia, tunc citetur per preconem communis Belluni ad sui defensionem<sup>1</sup> contra accusam seu manifestacionem per saltarium<sup>2</sup> factam coram marico dicte regule. Et de predictis accusis seu manifestacionibus summarie cognosci possit quolibet die eciam feriato introducto in honorem Dei, per maricum ipsius regule in cuius nemore seu prato pasculo vel campo vel clausura aliquis fuerit manifestatus per saltarium incisisse vel pasculasse vel aliud simile fecisse, dummodo ultra summam viginti soldorum non possit procedere vel cognoscere aliquis maricus pro quolibet pede ligni prohibito; dum tamen bannum sive condempnacio non excedat summam librarum decem parvorum. Et quod de condempnacionibus factis per maricum sive maricos credatur eisdem maricis sive marico cum duobus suis vicinis per eorum sacramentum. Et licitum sit cuilibet cuius interest conqueri de sentenciis seu preceptis et gravaminibus maricorum ad rectorem civitatis Belluni vel vicarium; et tunc per rectorem vel vicarium cognoscatur de predictis et tunc marici regule possint esse in iudicio pro suis regulis, de voluntate tamen sue regule vel duarum parcium. Et valeat quod cum eis actum erit, ac si esset syndicus legitimus constitutus. In omnibus supradictis casibus delinquens teneatur ad emendacionem<sup>3</sup> dampni, de quo dampno et cuius dampni emendacione cognoscatur per rectorem civitatis Belluni.*

<sup>1</sup>su rasura. <sup>2</sup>corretto da saltariam (-u- su terza-a-). <sup>3</sup>corretto da emmdacionem (-en- su seconda -m-).

<sup>185</sup>C) *Item quod sentencie, seu probaciones ac precepta lata vel late per maricos regularum eciam sine aliqua scriptura valeant ac si in scriptis late essent.*

di altri beni, anche senza Saltare, tanto nella scoperta quanto nel danno, e anche al Saltare sia data fiducia».<sup>186</sup>

«E) A protezione delle vigne e dell’uva e per l’aumento del loro numero, stabiliamo e ordiniamo che nessuno osi entrare direttamente o per anfratti nelle vigne o nei campi recintati di qualche abitante della città o del distretto di Belluno senza il permesso del proprietario o del possessore del terreno, pena cinque lire di piccoli, ammesso che non abbia sottratto nulla; se invece entrando senza permesso in una vigna o in un campo recintato ove vi siano frutti, maturi o meno, ne avesse rubato qualcuno, per ogni grappolo d’uva sia condannato a cento soldi o meno ad arbitrio del giudice, considerati persona e fatti; se dovesse pagare meno di cinque soldi, risarcisca il danno dichiarato per giuramento dal danneggiato e metà della pena spetti al padrone o al possessore della vigna e qualora non abbia pagato la pena entro cinque giorni, sia frustato per la città di Belluno partendo dalla porta di Foro fino al ponte sul Piave. Qualora invece abbia sottratto altri frutti, debba essere condannato a cento soldi, metà dei quali spettino al padrone o al possessore del campo, e al risarcimento del danno dichiarato per giuramento dal danneggiato. E per questi fatti ci si basi sul giuramento del padrone o del possessore del campo e gli si presti fede senza altra prova, ma tenuto conto della persona; qualora però non sembrasse affidabile, gli si creda previa la dichiarazione di un testimone. La norma non valga chi chieda, al padrone o ai suoi servi (ma comunque alla sua presenza), [di entrare nei terreni per prendere] il proprio falco, cosa che potrà fare purché non porti via nulla; se invece dovesse prendere qualcosa, sia condannato come detto sopra».<sup>187</sup> (E. B., p. 179).

«F) Qualora qualcuno abbia rovinato alberi da frutta o viti o li abbia tagliati o in qualche modo danneggiati, sia condannato a cento soldi di piccoli per ogni piede e risarcisca il danneggiato fino alla somma di cinque lire; cifre superiori siano comminate a discrezione del Giudice e dei Consoli».<sup>188</sup>

---

<sup>186</sup> D) *Item cuiilibet persone de civitate Belluni et districtu liceat terras et possessiones suas facere proclamari et viçari per preconem et ponere eciam saltarium vel saltarios pro sui arbitrii voluntate, et de invencione seu manifestacione dampno dato detur per iudicem fides ipsi saltario per sacramentum, si denunciaverit seu manifestaverit. Salvo quod accusatus seu denunciatus per saltarium possit suam facere defensionem et, si legitimam fecerit, absolvatur. Et facta legitima defensione per accusatum vel denunciatum, saltarius condempnetur in soldis centum parvorum et, si dominus denunciaverit se invenisse aliquem incidentem seu pasculantem seu aliquid dampni facientem in aliqua terra seu possessione, vinea, orto, clausura vel in aliqua alia possessione pertinente ad ipsum qui fecerit saltarium, quod de predictis eciam detur fides domino terre<sup>1</sup> sive possessionis, eciam sine saltario, tam de invencione quam de dampno, et eciam fides detur saltario.*<sup>1</sup> segue sue.

<sup>187</sup> E) *Statuimus et ordinamus pro conservacione vinearum et uvarum et augmento vitum quod nullus homo nullaque persona, cuiuscumque condicionis existat, audeat vel presumat intrare directe aut per anfractum in vineam vel clausuram alicuius de civitate Belluni vel districtu sine parabola et licencia domini seu possessoris vinee vel clausure, sub pena librarum quinque parvorum pro condempnato; dato eciam quod de vinea vel clausura aliquid non acceperit vel exportaverit. Si vero talis intrans sine parabola et licencia domini seu possessoris vinee, clausure vel loci ubi sint fructus maturi vel non maturi, acceperit vel exportaverit aliquos fructus maturos vel non, condempnetur et condempnatus sit ipso iure pro quolibet racemo uve quem acceperit, in soldis centum parvorum et eciam minus arbitrio iudicantis, inspecta condicione persone et facti qualitate; abinde infra, reficiat dampnum passo, eius sacramento declarandum. Cuius pene medietas sit domini seu possessoris loci predicti, quam penam, si usque ad quinque dies a die condempnacionis non solverit tunc fustigetur per civitatem Belluni incipiendo in porta Fori usque ad pontem Plavis. Si vero alios fructus receperit seu exportaverit, tunc condempnari debeat in soldis centum parvorum, cuius pene medietas sit domini seu possessoris predicti loci et ad restituendum dampnum, eius sacramento declarandum. Et in omnibus supradictis stetur sacramento domini seu possessoris loci predicti<sup>1</sup> et ei fides detur de invencione talis persone sine<sup>2</sup> alia probacione, considerata tamen persona domini seu possessoris inventoris. Et si persona ydonea non videretur, tunc, facta fide per unum testem, plenarie sit probatum; quod locum non habeat in querentibus suos ancipitres in dominis vel eorum famulis, presente domino suo, qui impune possint intrare, dum tamen nichil auferant de dictis locis. Et si quid abstulerint, condempnentur ut supra.*<sup>1</sup> loci predicti su rasura. <sup>2</sup> ms. vel.

<sup>188</sup> F) *Item, si aliquis furatus fuerit arbores fructiferas vel vites alicuius aut inciserit vel aliquo modo devastaverit que sint in loco domestico, condempnetur in soldis centum parvorum pro quolibet pede et dampnum emendet sacramento passi dampnum usque ad summam librarum quinque parvorum; abinde supra arbitrio iudicis et consulum.*

«G) Nessuno osi tagliare o portar via legname da un bosco altrui, e il trasgressore paghi al Comune venti soldi di piccoli per ogni quercia, melo, castagno, pioppo o ciliegio e in ogni caso risarcisca con 20 soldi di piccoli il danno che è stato dichiarato, previo giuramento, a chi l'ha subito; oltre questa cifra la sanzione sia comminata a discrezione del giudice. Paghi invece dieci soldi per un carro di legname di altro tipo e cinque soldi per una fascina e un terzo spetti al Comune, un terzo all'accusatore, un terzo al padrone del bosco. E nessuno vada a pascolare o attraversarsi con le capre un bosco altrui e il trasgressore paghi venti soldi per ogni capra, fino ad un massimo di quattro capi; oltre questo numero, paghi dieci soldi a capo».<sup>189</sup>

«H) Stabiliamo inoltre che a nessuno sia consentito di tagliare legna o mozzare o far mozzare i rami nei boschi cedui o lungo i ruscelli, sia che essi appartengano alle Regole, sia che appartengano a singole persone, per i tre anni seguenti al taglio, sotto la pena di 60 soldi di multa per ciascuna volta, purché prima sia stato reso pubblico che in detto bosco non si doveva agire contro le predette prescrizioni».<sup>190</sup>

«I) Se buoi, cavalli o altri animali dovessero entrare di giorno nella vigna, nel campo recintato o nell'orto di qualcuno, il padrone o possessore degli animali paghi al Comune venti soldi di multa per ogni bestia, mentre, se il fatto fosse, invece, accaduto di notte, paghi quaranta soldi e in entrambi i casi risarcisca il danno dichiarato sotto giuramento a chi lo ha subito, fino alla somma di venti soldi di denari, oltre questa cifra decida il giudice. E la multa sia divisa equamente fra Comune, accusatore e danneggiato».<sup>191</sup>

«J) Se qualcuno, nottetempo, dovesse andare fuori della città o dei borghi attraverso la campagna o in un campo o in un pascolo altrui con qualche animale, paghi al Comune quaranta soldi di denari per ogni cavallo e ogni mulo o mula; venti soldi per un asino o un'asina e dieci per un bue o una mucca; e qualora siano stati arrecati dei danni, il responsabile li risarcisca. Tuttavia, gli abitanti dei villaggi possano far pascolare gli animali nei pascoli delle proprie Regole, secondo gli ordinamenti di ciascuna di queste, con l'eccezione dei pascoli di montagna. Se, invece, qualcuno di giorno dovesse provocare dei danni ad un campo o ad un prato altrui con qualche animale, paghi al Comune venti soldi di piccoli per ogni cavallo, maiale o altro animale, e risarcisca il danno dichiarato a chi l'ha subito, fino

---

<sup>189</sup>G) *Nemo audeat incidere vel auferre ligna in nemore alieno et qui contrafecerit, solvat communi pro banno soldos viginti parvorum pro qualibet quercu et pro quolibet pomerio soldos viginti parvorum; pro castegnorio soldos viginti et pro talpono soldos viginti parvorum; pro pomario et cerasario soldos viginti parvorum. Et in omnibus predictis restituat dampnum sacramento illius qui dampnum passus fuerit, usque ad viginti soldos denariorum parvorum; abinde supra arbitrio iudicis. Pro plaustro vero aliorum lignorum soldos decem solvat pro banno et soldos quinque pro fasso; et tertia pars sit communis, tertia accusantis et tertia domini nemoris. Et nullus debeat pascolare vel capulare cum capris in nemore alterius singularis persone et qui contrafecerit, pro banno solvat<sup>1</sup> soldos viginti parvorum pro qualibet capra usque ad numerum quatuor caprarum; abinde supra soldos decem pro qualibet capra.*

<sup>1</sup>corretto da solve(r)it(-a- su -ei-, segno abbreviativo malamente eraso).

<sup>190</sup>H) *Item statuimus quod nemini liceat capulare vel capulari facere seu incidere vel incidi facere in nemoribus incisis seu rivolis, sive nemus sit regule sive proprie singularis persone, usque ad tres annos sequentes, pena soldorum sexaginta qualibet vice, cum tamen clamacio facta sit prius quod aliquis in dicto nemore non debeat facere contra predicta.*

<sup>191</sup>I) *Si boves vel equi vel alia animalia de die intraverint vineam vel clausuram seu ortum alterius, dominus seu possessor animalium pro qualibet bestia soldos<sup>1</sup> viginti solvat communi; si vero de nocte, quadraginta soldos pro banno componat. In utroque casu emendet dampnum sacramento patientis dampnum, usque ad summam soldorum viginti denariorum; et abinde superius arbitrio iudicis. Quod bannum<sup>2</sup> dividatur equaliter inter commune et accusatorem et patientem dampnum.* <sup>1</sup>corretto da solios (-d- su -i-).<sup>2</sup>ms. dampnum.

alla somma di dieci soldi, e oltre ad arbitrio del giudice; per ogni gregge di pecore o capre, dovrà pagare un soldo per capo e risarcire il danno nei modi predetti. E un terzo della multa spetti al Comune, un terzo all'accusatore e un terzo al danneggiato, fatti salvi gli ordinamenti delle Regole; e quanto si è detto per cavallo, mulo, asino e bue, valga anche per cavalla, mula, asina e mucca e per la loro prole. E il padrone degli animali sia tenuto a pagare il banno, qualora non abbia consegnato il loro custode al Comune di Belluno».<sup>192</sup>

«K) Per “notte” si intenda, in ogni caso, dal suono della terza campana fino alla campana del giorno». (...).<sup>193</sup>

«M) Qualora qualcuno abbia fatto pascolare degli animali in un campo altrui che sia coltivato a segale o frumento, dopo la crescita delle sementi, sia condannato secondo quanto stabilito nella precedente rubrica che inizia: «se di notte qualcuno sarà andato fuori della città o dei borghi».<sup>194</sup>

«N) Qualora qualcuno dovesse falciare l'erba in un campo o in un prato altrui senza l'autorizzazione del padrone, paghi venti soldi al Comune e risarcisca il danno, dichiarato sotto giuramento, a chi l'ha subito, fino a venti soldi; oltre sia ad arbitrio del giudice». (...).<sup>195</sup>..

«P) E se una persona dovesse condurre nottetempo degli animali, (e precisamente dei cavalli, dei muli o degli asini, ma anche giovani puledri o delle femmine di tali specie), tra i seguenti confini, e precisamente: verso Agordo, dalla Val Fontana e dal colle di San Zenone in qua, verso Zoldo e verso la città di Longarone, da Pietra Fita in qua, verso la città e verso Feltre, dal torrente Gresal in qua fino ad Orzes, e verso Limana dal ponte Cicogna in qua, verso la pieve di Castion, dall'acqua del Torrente Camana in qua, e dovesse far pascolare questi animali, o li dovesse aver condotti tra detti confini, sia punito e condannato a quaranta soldi per ogni bestia rinvenuta; la terza parte di queste sanzioni sia di chi ha denunciato; e il danno subito sia risarcito secondo quanto stabilito negli statuti. E ogni uomo di buona reputazione che abbia prestato giuramento sia creduto dalle succitate persone. E se, per mezzo dei Berrovieri del Rettore, accadesse di trovare qualcuno che si oppone

---

<sup>192</sup> J) *Si quis de nocte iverit extra civitatem vel burgos in campaneam seu culturam vel pasculum alienum cum aliquibus bestiis, communi solvat soldos quadraginta denariorum parvorum pro quolibet equo et quolibet mulo vel mula et soldos viginti parvorum pro asino vel asina et soldos decem pro bove vel facca. Et si dampnum alicui datum fuerit, illud dampnum emendetur eidem per eum qui dampnum dederit, sacramento passi dampnum. Hoc salvo quod habitantes in villis possint ire ad pasculandum in pasculis suarum regularum secundum ordinamenta ipsarum regularum, excepto quod<sup>1</sup> in pasculis moncium. Si vero de die quis dederit dampnum in culturis, segetibus seu prato alterius cum aliquibus bestiis seu animalibus, solvat communi soldos viginti parvorum pro quolibet equo et mulo et porco et pro qualibet alia bestia soldos viginti et dampnum emendet, sacramento passi dampnum, usque ad summam soldorum decem; et abinde supra arbitrio iudicis. Et pro grege seu clapo pecudum seu caprarum soldum unum pro quolibet capite et dampnum emendet, secundum quod dictum est. Et tertia pars banni sit communis et tertia accusantis et tertia patientis dampnum; et hoc salvis ordinamentis regularum in eisdem regulis. Et quod dictum est de equo, mulo, asino et bove, locum habeat in equa, mula, asina et facca et eorum pullis. Et quod dominus animalium teneatur solvere dictum bannum, nisi custodem duxerit in forciam communis Belluni. <sup>1</sup>ms. quam.*

<sup>193</sup> K) *Item nox intelligatur a sono tercie campane usque ad campanam diei in quocumque casu. (...)*

<sup>194</sup> M) *Si quis pasculaverit seu pasculari fecerit in campo siliginis vel frumenti alterius, postquam productus fuerit ad herbam, condempnetur secundum quod continetur in superiori proximo statuto secundo, quod incipit «Si quis de nocte iverit extra civitatem vel burgos» et cetera.*

<sup>195</sup> N) *Si quis segaverit seu fecerit herbam in prato vel campo blado alterius absque licencia domini prati, soldos viginti pro banno<sup>1</sup> componat communi et dampnum emendet sacramento passi dampnum, usque ad viginti soldos; et abinde superius arbitrio iudicis. (...). <sup>1</sup>ms, passo.*



alle cose sopra citate, allora i proprietari delle bestie dovranno dare 10 soldi di piccoli agli stessi Berrovieri per ogni animale rinvenuto».<sup>196</sup>

«Q) Stabiliamo che nessuno cittadino o distrettuale bellunese possa piantare alberi nelle vicinanze di un campo o di un prato o di una vigna altrui per lo spazio di dieci piedi; tuttavia, le viti si possano piantare alla distanza di cinque piedi. E ogni trasgressore sia tenuto a pagare al Comune tre lire e a rimuovere le piante a proprie spese, a meno che non lo abbia fatto col consenso del padrone del terreno presso il quale sono state piantate; e su ciò si indagheri rapidamente e senza clamore».<sup>197</sup>

«R) Se qualcuno troverà delle bestie o altri animali intenti a provocare danni, li potrà condurre d'autorità a casa sua, senza però ferirli. Se avrà arrecato danno a un prato o ai raccolti di altri che sia punito nella stessa misura del proprietario delle bestie».<sup>198</sup>

«S) Nessuno osi far pascolare animali nei pascoli, prati o boschi comuni di una Regola in cui egli non abbia un manso o un podere (...). E il trasgressore paghi sessanta soldi di denari al Comune e la multa alla Regola». (...).<sup>199</sup>

«T) Tutti coloro che dovessero raccogliere miglio, sorgo, panico o altro contro la volontà o senza il permesso del padrone o del possessore, paghino sessanta soldi di denari e risarciscano il danno al proprietario del campo».<sup>200</sup>

---

<sup>196</sup> P) *Et si aliqua persona conduceret aliqua animalia, scilicet equum, mulum vel asinum seu equam, mulam vel asinam seu eorum pullos de nocte infra infrascriptos confines, videlicet versus Agurdum a Valle de Fontana et collo Sancti Çenonis citra, versus Zandum et versus civitatem vel Longaronum a Petra Fita citra, versus Civitatem et versus Feltrum ab aqua Cresalis citra usque ad Orçesum, et versus Limanam ab aqua Agogne citra, et versus plebem Casteoni ab aqua Camane citra, et cum ipsis animalibus pasculaverit vel ipsa animalia descargaverit infra dictos confines, puniatur et condempnetur in soldis quadraginta pro qualibet bestia, tertia pars cuius banni sit accusatoris; et dampnum emendet passo secundum formam statutorum. Et cuilibet homini bone fame sacramento credatur de predictis. Et si contingerit per baruverios domini rectoris aliquem reperiri facientem contra predicta, tunc per dominos bestiarum debeant dari soldi decem parvorum ipsi baroneriis pro quolibet animali sic invento.*

<sup>197</sup> Q) *Statuimus quod de cetero nemo de civitate Belluni et eius districtu debeat facere plantacionem aliquarum arborum apud terram aratoriam nec apud terram prativam vel vineam alicuius alterius persone per decem pedes. Et hoc non habeat locum in vitibus et eorum altanis qui possint plantari per quinque pedes. Et qui contra hoc fecerit, banno trium librarum pro communi teneatur et ipsam plantacionem ad suas expensas tollat, nisi facte fuerint de voluntate domini terre prope quam plantaciones facte fuerint; et de predictis fiat cognicio summarie et sine strepitu iudicarij ordinis.*

<sup>198</sup> R) *Si quis invenerit aliquam bestiam seu aliqua animalia dampnum faciencia, possit dicta animalia sua auctoritate conducere ad domum suam sine lesione tamen bestiarum. Quod locum habeat si dederit dampnum in prato vel biava alterius quam domini bestiarum.*

<sup>199</sup> S) *Nullus audeat nec debeat pascere cum aliquibus animalibus vel pascolare seu buscare in pasculis, pratis seu nemoribus communalibus alterius regole, in qua ipse non habeat mansum vel podere in ipsa regula desmasatum vel eciam masatum. Et qui contrafecerit, solvat communi soldos sexaginta denariorum et bannum regule. Salvo quod hoc non habeat locum in armento de ca<p>reç<i>o civitatis Belluni et in civibus civitatis Belluni etburgorum, habentibus<sup>l</sup> mansum desmasatum in regula, qui libere possint pascolare et pascere cum suis bestiis in pratis seu pasculis communalibus illius regule, in qua habet dictum mansum. <sup>1</sup>ms. habitantibus.*

<sup>200</sup> T) *Quicumque acceperit vel asportaverit milleum, surgum vel panigium vel aliam blavam contra voluntatem seu sine voluntate domini sive possessoris seu pro eo attinentis, pro banno communis soldos sexaginta denariorum solvat pro qualibet vice et emendet dampnum domino campi.*

«U) Stabiliamo che, se qualcuno dovesse entrare in un campo di altri, o in un prato, o in un terreno recintato, o che sia chiuso, ovvero che non sia normalmente di libero transito con un carro tradizionale, sia condannato per ciascun carro a lire 3 di multa, e per ciascun carrettiere e per ogni volta a 10 soldi di piccoli, e metà di questa condanna sia per chi denuncia, e comunque sia tenuto, come risarcimento, a restituire il danno fatto».<sup>201</sup>

«V) Stabiliamo inoltre che se dovesse essere trovato un servitore o un giovane di minore età che ancora abita con il padre o le bestie di qualcuno che violino le suddette prescrizioni, che il padre o il padrone delle bestie sia multato come quella stessa persona che sia stata trovata a danneggiare i predetti beni».<sup>202</sup>

«W) Stabiliamo che ogni cittadino e abitante della città di Belluno che abbia un maso disabitato o una qualche altra proprietà nei villaggi del distretto di Belluno, non possa, per alcuna ragione, essere costretto dal Rettore o dal Vicario della città di Belluno su richiesta del Marigo, del Saltare o del Giurato, o di altra persona, a chiudere dette sue proprietà o masi, per effetto degli statuti o dei Regolamenti di detti villaggi. Fatto salvo che se alcuni Saltari o Marighi, o qualche altro, vogliano chiudere, dopo aver fatto la denuncia al padrone, possano chiudere impunemente, a loro spese, senza pregiudizio del diritto del proprietario».<sup>203</sup>

«X) Stabiliamo che nessuno osi tagliare o rovinare legne o salici, o altre piante nel distretto di Belluno, dal ponte sull'Ardo fino al fiume Piave, né tra i salici del Piave, da sotto Nogaredo a Marisiga, dall'altro lato del Piave, sotto la pena di soldi 20 di piccoli per ogni carro e 5 soldi per ogni singolo fascio; fatto salvo ciò, che chiunque possa prendere dei rami o dei salici per legarli attorno alle viti».<sup>204</sup>

«Y), Che nessuno, senza il permesso del meriga, osi dar fuoco ai pascoli di una Regola della città di Belluno, pena dieci lire di piccoli e il risarcimento del danno».<sup>205</sup>

---

<sup>201</sup> U) *Statuimus quod, si quis intraverit in aliquo campo, prato seu clausura, sive sit stropatum sive non solitus sit esse libere transitus cum plaustro ponderato, condempnetur pro quolibet plaustro in libris tribus et pro quolibet bubulco in soldis decem parvorum pro qualibet vice, medietas cuius condempnacionis sit accusatoris et nichilominus teneatur reficere dampnum passo, sacramento eius.*

<sup>202</sup> V) *Item statuimus quod, si famulus vel filius alicuius habitans cum patre fuerit repertus sive bestie alicuius facere contra predicta, quod pater sive dominus cuius sunt bestie, teneatur ad condempnaciones, prout ipsemet fuerit repertus*

<sup>203</sup> W) *Item quod aliquis cives et habitator civitatis Belluni qui habuerit aliquem mansum desabitatum in villis districtus Belluni seu aliquam possessione aliam, non possit cogi per rectorem vel vicarium Belluni ad petitionem marici, saltarii vel iurati vel alterius persone ad stropandum dictas suas possessiones sive mansos<sup>1</sup>, aliqua racione ex vigore statutorum seu instrumenti dictarum villarum; salvo quod si aliqui saltarii, marici vel aliqui alii voluerint stropare, facta prius denunciacione domino, possint stropare impune, non preiudicando iuri dominorum, suis expensis.*  
1 corretto da *mensos* (-a- su -e-j)

<sup>204</sup> X) *Statuimus quod nullus homo nullaque persona audeat vel presumat buscare seu incidere ligna vel salices vel alia necessaria provinciis a ponte Ardi infra usque ad flumen Plavis nec in saletis Plavis a Nogaredo infra usque ad Maresegam ab utroque latere Plavis, sub pena soldorum viginti parvorum pro singulo plaustro et soldorum quinque pro fasso singulo; hoc salvo quod quilibet possit accipere de lignis et salicibus pro ligando circa vites.*

<sup>205</sup> Y) *Item quod nullus homo nullaque persona audeat vel presumat ponere ignem in pasculis regole civitatis Belluni nec ea pascua comburere modo aliquo, sub pena librarum decem parvorum et emendacionem dampni, sine licencia maricorum.*

«Z) Stabiliamo che per porre rimedio alla cattiveria dei ladri o dei briganti, che nessuno osi occuparsi in alcun modo della casa, del fienile, del prato, o del terreno coltivato, della vigna, o del terreno recintato, o del frutteto, o dell'orto di alcuno dei distrettuali di Belluno senza l'autorizzazione del possessore di detti beni o del loro conduttore o inquilino, nei quali vi siano frutti pendenti, maturi o non maturi, o in un orto che abbia cavoli, erbe, zucche o altra verdura commestibile, sotto la pena di una multa di 100 soldi di piccoli, che sarà tenuto a pagare anche senza l'emissione di una sentenza. E se accadesse che chi è entrato in tali vigne, terreni recintati, orti, frutteti prendesse e portasse via i loro frutti, allora che siano condannati a 10 lire di piccoli e, non di meno, costui sia tenuto a restituire il danno a chi lo ha subito, secondo ciò che lo stesso danneggiato avrà giurato di aver subito a causa di tale intromissione. Allo stesso modo, chiunque accusi o denunci sia creduto se avrà un testimone a suo favore. Di questa sanzione metà sia del Comune e l'altra metà sia dell'accusatore e del denunciante; nonostante in un'altra norma dello statuto, (che così inizia: «*statuimus et ordinamus quod pro conservacione vinearum et uvarum, etc.*»), sia prevista una minor pena, resti in vigore la norma che prevede una pena maggiore, che contrariamente alla precedente si dovrà rispettare integralmente.<sup>206</sup>

«AA) Inoltre, poiché a molti è capitato di rovinare o arrecare danni ai beni pubblici, per evitare le frodi e le cattiverie di qualcuno, stabiliamo e ordiniamo che in qualsiasi luogo e occasione in cui ci dovesse essere un qualche danno da parte di costoro in un villaggio o nelle pertinenze dello stesso o in ogni altro luogo del distretto di Belluno, arrecato palesemente o anche di nascosto, ai campi, boschi, foreste, case, campi arati e ad ogni altra persona della città di Belluno e del suo distretto, e non si possa sapere chi abbia arrecato il danno alla persona che lo ha subito, e ciò sia confermato con un giuramento fatto davanti al Rettore, allora che quelli del villaggio nel quale è stato inferto il danno, siano tenuti e debbano, entro 5 giorni dal momento in cui sono stati convocati dal Rettore di Belluno o dal Vicario, denunciare allo stesso Vicario la persona che lo avrà provocato. Se, in verità, non si fosse verificato nei pressi del villaggio ma in altro luogo, allora quelli del villaggio che sono vicini al luogo dove è stato fatto il danno siano tenuti e debbano denunciare al Vicario quanto è stato sopra descritto: se, però, non denunceranno la persona che avrà apportato il danno nel modo sopraindicato, allora quelli del villaggio nel quale sia stato arrecato il danno siano tenuti a porre rimedio allo stesso. E se fosse in un altro luogo, allora (lo dovranno fare) quelli che sono più vicini al luogo dove c'è stato il danno, fatto salvo quanto dice la vecchia norma circa gli orti, i frutteti e le altre coltivazioni, alle quali con la presente norma non si intende derogare, ma dovrà conservare il suo valore.<sup>207</sup>

---

<sup>206</sup>Z) *Statuimus quod, ad curandam maliciam furium vel latronum, quod nullus homo aut persona aliqua audeat vel presumat modo aliquo vel ingenio mirare domum, teçiam, pratum sive varam, vineam vel clausuram aliquam vel broleum seu ortum alicuius districtualis Belluni sine licencia domini possessoris vel quasi vel conductoris aut parciarit<sup>1</sup>, in quibus sunt fructus, vel maturi vel non maturi, aut in orto habente caules, herbas, cacurbitas vel alia ad comedendum, sub pena et banno soldorum centum parvorum quos solvere teneatur sine sententia ferenda. Et si contingerit personam intrantem<sup>2</sup> in talibus vineis, clausura, ortis et broleis accepisse seu abstulisse de fructibus eorum, quod tunc condempnetur in libris decem parvorum et nichilominus tenetur dampnum emendare passo dampnum secundum quod ipse passus dampnum iuraverit sustinuisse et habuisse ex tali introicione seu introitu. Et quilibet possit accusare et denunciare et credatur eidem cum uno teste. Cuius partis medietas sit communis et reliqua accusantis et denunciantis; non obstante aliquo statuto in quo minor pena appareret esse scripta, reservato primo statuto in quo maior pena apponitur, quod incipit «*statuimus et ordinamus quod pro conservacione vinearum et uvarum*» et cetera, quod lotaliter debeat observari preceteris. <sup>1</sup>ms. pciaris. <sup>2</sup>ms. intrare.*

<sup>207</sup> AA) *Item, quia plerumque contingit bona civium devastari et eciam ipsis dampna inferri, ad obviandum fraudibus et maliciis quorundam, statuimus et ordinamus quod, quocienscumque vel quandocumque dampnum aliquod illarum fuerit in aliqua villa sive pertinentiis alicuius ville sive in quocumque loco districtus Belluni palam vel occulte in campis, boschis, nemoribus, domo, bladis et aliis quibuscumque alicuius persone civitatis Belluni et districtus et illa persona que passa fuerit tale dampnum, scire non poterit quis eidem dampnum intulerit et hoc per sacramentum coram rectore affirmaverit, quod tunc illi de dicta villa in qua dictum dampnum fuerit illatum, teneantur et debeant infra quintam diem, postquam fuerint requisiti per rectorem civitatis Belluni sive vicarium, denunciare ipsi domino Vicario*

«BB) Inoltre che, qualora il padrone delle vigne o dei terreni recintati, o degli orti, o dei frutteti nei quali vi siano molti beni commestibili, vi trovasse una persona, liberamente e senza penalità potrà catturarla e condurla dal Rettore, e dopo il suo giuramento lui sia creduto circa il ritrovamento della persona che era entrata in tali luoghi e circa il danno fatto dalla stessa a motivo della sua entrata. Il quale Rettore, immediatamente, non appena tale persona gli sarà presentata, sia tenuto a incarcerarla a sua discrezione per il danno arrecato, e quindi a non rilasciarla se non avrà versato i soldi della condanna e ripagato il danno inferto, che sotto giuramento (il proprietario) avrà affermato di aver avuto, come è contenuto nelle norme del prossimo capitolo, purché il proprietario sia di buona fama e reputazione, a discrezione del sig. Rettore».<sup>208</sup>

«CC) E ciò che è stato detto per i vigneti, i campi recintati, i frutteti e gli orti, valga anche per i campi coltivati a fava, ceci, piselli o ad altri legumi come la rapa e i ravizzoni, nonostante ciò che dice un altro capitolo».<sup>209</sup>

«DD) Inoltre stabiliamo che i Giurati e i Saltari di ogni villaggio o Regola e i vicini, abitanti in prossimità delle stesse vigne, terreni recintati, frutteti, orti e campi siano tenuti con giuramento, sotto la pena di 10 lire di piccoli, a comunicare e denunciare al sig. Vicario, entro 3 giorni dal momento in cui è pervenuta loro la notizia, tutte le persone che saranno state viste o sono state sentite entrare nei luoghi sopra elencati e delle quali viene detto che abbiano portato via i frutti, i legumi e le rape coltivate negli stessi. E che ciascun Giurato o Saltare e ogni altra persona che avrà sporto denuncia verso chi ha rubato (o fatto danni in detti terreni recinati, orto, vigne e campi), dovrà avere metà delle condanne pecuniarie pervenute al Comune e sia creduto se presenterà un testimone degno di fede».<sup>210</sup>

---

*illam talem personam que dictum dampnum dederit. Si vero non in aliqua villa, sed in alio loco, tunc illi de illa villa qui fuerint proximiores illi loco ubi dampnum fuerit datum, teneantur et debeant<sup>1</sup> denunciare domino Vicario ut supradictum est: si vero non denunciaverint illam talem personam que dampnum dederit ut supra, tunc illi de villa in qua dampnum fuerit datum, teneantur ad emendacionem ipsius dampni. Et si in alio loco, tunc illi qui fuerint proximiores illi loco ubi fuerit dampnum datum, salvo<sup>2</sup> semper statuto veteri quod loquitur de ortis, broleis et aliis cui<sup>3</sup> per presens statutum nullo modo intelligatur esse derogatum, sed servetur illesum.*

<sup>1</sup>in incertinea rasura di segno abbreviato. <sup>2</sup>corretto da falvo(s- su f-).<sup>3</sup>ms. cuius.

<sup>208</sup> *BB) Item quod, si dominus vinee vel clausure vel orti aut brolei in quibus sunt tales el talia commestibilia, invenerit aliquam personam in eis, libere et sine pena possit eos capere et conducere ad rectorem et credatur domino suo sacramento de invencione talis persone que intraverit in dictis ortis, clausuris, vineis et broleis. de dampno facto per ipsas personas sic intrantes. Qui rector statim, cum talis persona fuerit presentata, teneatur carcerare ad voluntatem passi dampnum et inde non relaxare, nisi solverit condempnacionem et solverit dampnum passo, quod affirmaverit habuisse per sacramentum, ut supra in proximo statuto continetur, dummodo dominus sit bone fame et opinionis in arbitrio domini rectoris*

<sup>209</sup> *CC) Et que dicta sunt de vineis, clausuris, broleis et ortis, idem intelligatur de campis habentibus fabam et cicero intus, piçolos vel alia legumina et rapas et rivicas, non obstante aliquo alio statuto*

<sup>210</sup> *DD) Item statuimus quod iurati villarum et salterii cuiuslibet ville seu regule et vicini proximiores circumstantes ipsis vineis, clausuris, broleis, ortis et campis teneantur per sacramentum, sub pena librarum decem parvorum, manifestare, denunciare omnes personas quas sciverint aut audiverint intrasse in dictis clausuris, ortis, campis, vineis et broleis et<sup>1</sup> quid<sup>2</sup> abstulisse dicuntur de dictis fructibus et leguminibus et rapis natis in ipsis, domino Vicario infra terciam diem postquam ad eorum noticiam pervenerit. Et quod quilibet iuratus et saltarius et quelibet alia persona que denunciaverit aliquam personam contrafacientem in dictis clausuris, ortis, vineis et campis, debeat habere medietatem condempnacionis pervenientis communi et teneatur in credencia et credatur eis cum uno teste.*

<sup>1</sup>su rasura di q, <sup>2</sup>ms. quas.

«EE) Stabiliamo che, se accadesse un altro caso in cui non si possa sapere chi o quale persona abbia fatto danni in detti frutteti, nelle vigne, nei terreni recintati, negli orti e campi, allora quanti sono vicini o abitano nelle zone circostanti agli stessi siano tenuti e costretti alla riparazione dei danni, che avranno giurato che il proprietario abbia subito in tale occasione e ciò sull'assunto di considerare quegli abitanti del villaggio i più vicini alla persona che ha arrecato il danno, benché non si possano superare i 40 soldi di piccoli per la riparazione di detti danni».<sup>211</sup>

«FF) Inoltre che nessuno possa pascolare con delle bestie e in qualsiasi momento nelle coltivazioni della città di Belluno, sotto la pena di 40 soldi di piccoli per ciascun cavallo, bove, vacca e a 60 soldi per ciascun maiale e a soldi 5 per ciascun singolo capo, e a 20 soldi di piccoli per ciascun bracciante o pastore; e comunque in tutti i casi sopra citati metà della multa sia data agli accusatori, e non di meno il contravventore sia tenuto a restituire il danno fatto, con un suo deposito giudiziario. Il quale deposito dovrà essere immediatamente incassato dal Rettore fino a che sarà emessa la sentenza: fatto salvo che i buoi addetti all'aratura possano pascolare nelle stoppie degli stessi campi che arano. E le cose predette potranno essere reclamate qualora il fatto sia avvenuto di giorno; qualora fosse avvenuto di notte sia condannato al doppio».<sup>212</sup>

«GG) Inoltre che il Rettore della città di Belluno e il suo Vicario, sotto il vincolo del giuramento, ogni anno, nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, e per due volte al mese, dovranno far annunciare dal Precone del Comune di Belluno nelle scale del Palazzo, nel Foro e sul ponte di porta Doiona, nella contrada di Rudo e in Borgo Piave, ad alta voce, i succitati quattro capitoli che parlano dei danni e degli introiti del dazio dei vini, delle terre recintate, degli orti, dei frutteti e dei campi. E soprattutto saranno tenuti a osservare e a dare applicazione pratica a dette norme che, nonostante in un altro articolo si dica il contrario, dovranno essere considerate come quelle esatte. E il Miles, previo giuramento, e sotto pena di 50 lire di piccoli, nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, in ogni settimana di detti mesi, sarà tenuto ad andare con una pattuglia a controllare e perseguire i contravventori, controllare le case dei sospetti, e punire i colpevoli secondo le norme di detti statuti».<sup>213</sup>

---

<sup>211</sup> EE) *Statuimus quod, si contingerit aliquo casu quod sciri non poterit quis vel que persona fecit dampnum in dictis broli, vineis, clausuris, ortis et campis, tunc circumstantes ipsis clausuris, vineis, ortis, broleis et campis et habitantes proximiores apud dictas vineas, clausuras<sup>1</sup>, ortos, broleos et campos teneantur et cogantur ad dictam<sup>2</sup> emendacionem dampnorum, que iuraverint dominum substinuisse occasione predicta et hoc ex presumpcione eorum considerando personas habitancium proximiorum, non tamen possit iurare ultra soldos quadraginta parvorum<sup>3</sup> pro emendacione ditorum dampnorum.*

<sup>1</sup>ms. clausuros.<sup>2</sup> nel testo cogantur dictam ad con segno di richiamo. <sup>3</sup>p(arvorum) corretto da p(ro) (cambio del segno abbreviativo).

<sup>212</sup> FF) *Item quod nullus possit pascolare cum aliquibus bestiis tempore aliquo in cultura civitatis Belluni, sub pena soldorum quadraginta parvorum pro quolibet equo, bove et facca et in soldis sexaginta pro quolibet porco et in soldis quinque pro quolibet capite minuto; et pro quolibet bubulco seu pastore in soldis viginti parvorum; et in omnibus casibus supradictis medietas sit accusantis et nichilominus teneatur reficere dampnum passo, sacramento eius. Quam penam cogantur statim solvere per rectorem absque aliqua sententia ferenda: salvo quod arantes possint pascolare in stoblis campi quem arant. Et predicta vendicent sibi locum si fuerit in die: si vero fuerit de nocte, condempnetur in duplum.*

<sup>213</sup> GG) *Item quod rector civitatis Belluni vel eius vicarius, sub vinculo sacramenti, omni anno de mensibus maii, iunii, iulii et augusti semel in mense teneantur facere preconizare per preconem communis Belluni in scalis palacii et in foro et super ponte porte de Doiono in contrada de Rudo et in Burgo Plavis, alta voce, suprascripta quatuor statuta loquencia de dampnis et<sup>1</sup> introitibus vinearum, clausurarum, ortorum, broleorum et camporum. Et ipsa statuta specialiter teneantur observare et execucioni mandare, nullo alio statuto in contrarium loquente obstante, et sint precisa dicta statuta. Et miles teneatur per sacramentum sub pena librarum quinquaginta parvomm, de mensibus iunii, iulii, augusti, septembris et octobris, omni ebdomida ditorum mensium, cum familia ire temptando et inquirendo de contrafacientibus et domos suspectorum temptare, culpabiles punire secundum formam ditorum statutorum.*

<sup>1</sup> segue et ripetuto per errore.

**III, 44 – sui campi e i pascoli del Comune di Belluno, che vengano curati.**<sup>214</sup>

(...) C) Stabiliamo che chiunque possa impunemente tagliare lastre di pietra nei pascoli e nei terreni comuni di ciascuna Regola, per portarle in città al fine di coprire (qualche edificio); e i merighi, i Saltari e i Giurati di ogni Regola non li possano condanare, pena 100 soldi di piccoli.

**IV, 120 – come possano far pascolare i detti animali nei prati di ogni Regola.**<sup>215</sup>

«Stabiliamo che chiunque conduce animali nel distretto di belluno per venderli, li possa far pascolare impunemente e senza l'opposizione di alcun meriga o Saltare nei pascoli di ogni Regola della città di belluno, purchè non vi si fermi per più di tre giorni».

---

<sup>214</sup> III, 44, C) *Item statuimus quod quilibet homo et persona possit impune facere lastam causa conducendi in civitatem Belluni ad cohoperiendum, in pasculis et aliis locis communi bus alicuius regule absque aliqua pena. Et quod aliqui marici, saltarii vel iurati alicuius regule non possint aliquem facientem dictam lastam condempnare, sub pena soldorum centum parvorum.*

<sup>215</sup> IV, 120): *Statuimus quod conducentes dictas bestias ad vendendum ad districtum Belluni possint pascolare in pasculis cuiuslibet regule civitatis Belluni impune absque contradiccione alcuius marici vel Saltarii, dummodo in unaquaque regula non stent ultra dies tres.*

### c) Sui Giurati dei forni e dei villaggi di Zoldo.

Si è detto nelle pagine precedenti, parlando dei compiti dei Marighi e dei Saltari stabiliti da una carta di Regola del 1518, che nel corso dell'assemblea fissata per il giorno di San Giorgio, venivano eletti in Zoldo, per un anno, anche dei "Giurati", una figura giuridica le cui funzioni sarebbero sopravvissute pure dopo il 1806 con il nome di «capofrazione».

Detta carta di Regola, però, li cita solo in tre paragrafi.

Eccone il testo:

3) «Poi stabilirono e ordinarono che in detto giorno di San Giorgio per ognuna delle dette Regole ogni anno si debba eleggere un Marigo, un Saltaro e un **Giurato**, il cui incarico sia e debba svolgersi per un anno continuato». <sup>216</sup>(...)

5) «Poi stabilirono e ordinarono che se i marighi, i Saltari e i **Giurati** nello stesso giorno di san Giorgio non stabiliscono riunione della propria Regola, siano condannati, ciascuno di essi e ogni volta, a dieci soldi di piccoli». <sup>217</sup>(...).

10) «Poi stabilirono e ordinarono che nessun regoliere osi rifiutare l'incarico di Marigo o **altro servizio** che gli tocca o cui è eletto, e ciò sotto pena di diciannove soldi piccoli da versarsi subito, pena aggravio del doppio». <sup>218</sup>

Le informazioni più interessanti sull'importante figura dei Giurati che operavano nelle comunità regoliere del Capitaniato di Zoldo si possono rilevare, invece, nel cap. III del libro degli Statuti del Comune di Belluno, del 1392, la cui rubrica n. 29 è a loro interamente dedicata, «*Quaelibet villa, seu furnum habere debeat iuratum*».

In base a tale norma le Regole del Monte e del Piano, (definite di "villaggio o Forno"), dovevano avere una persona il cui incarico principale era quello di controllare e denunciare tutti i reati commessi contro le norme degli statuti comunali.

#### ***Che ogni villaggio o forno abbia un proprio Giurato (III, 29).***

«A) Ogni villaggio o forno o gli uomini di qualsiasi Regola o villaggio o forno del distretto di Belluno dovranno avere e abbiano sempre un Giurato, secondo le proprie consuetudini, pena sessanta soldi per ogni villaggio o Regola. E ogni villaggio in cui si trovino solo tre masserie o meno, sia e debba essere della giudicaria della villa o della Regola più vicina, a rischio della pena suddetta» <sup>219</sup>.

---

<sup>216</sup> 3) *Item statuerunt et ordinaverunt quod inidicta die Sancti Georgii super dictis regullis omni anno eligantur unius marichus Saltarius et juratus pro una quaque regulla, officium quorum duret et durare debeat per unum annum continuum.*

<sup>217</sup> 5) *Item statuerunt et ordinaverunt quod si marici Saltari et jurati in eodem die Sancti Georgii non ordinaverint regulam suam condemnentur in soldis decem parvorum pro quoque ipsorum et pro quaque vice.*

<sup>218</sup> 10) *Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus regullaris audeat recusare officium maricorum vel aliud officium sibi tangentem sive per electionem, et hoc in poena soldorum decem et novem parvorum quos illico solvere teneantur poena dupli (f. 27).*

<sup>219</sup> III, 29, A) *Item quod quaelibet villa seu fumum seu homines cuiuslibet regule seu ville vel furni de districtu Belluni continue habere debeant et habeant iuratum secundum usum et consuetudinem suam, sub banno soldorum*

B) Non sia imposto alcun Giurato con meno di diciotto anni o più di sessanta, né possa essere costretta a svolgere tale funzione alcuna vedova che non abbia in casa propria un figlio o un nipote maggiore di diciotto anni.<sup>220</sup>

C) I Giurati dei villaggi, entro quindici giorni dall'inizio del mandato del Rettore della città di Belluno, siano tenuti a versare presso il massaro un'idonea garanzia di cinquanta lire di piccoli o di una somma maggiore, ad arbitrio del Rettore e dei consoli considerata la villa, e giurare che denunceranno risse e delitti secondo quanto previsto dagli statuti e quanti tengano delle armi vietate e le portino per il villaggio trasgredendo alle norme statutarie, e che prenderanno i malfattori e i banditi per qualunque causa, eccetto che per debiti verso un'altra persona. (...) E per quanto in loro potere, cercheranno di catturare i condannati che risiedono nei loro villaggi e li consegneranno al signor Rettore del Comune di Belluno e non li aiuteranno né consiglieranno né favoriranno.

E denunceranno tutti gli abitanti della loro villa che diano rifugio, ricevano, aiutino, consiglino o favoriscano qualche bandito; e assieme ai preconi e ai nunzi del Comune di Belluno andranno ad arrestare i banditi o fare pignoramenti se così fosse loro comandato dal Rettore o dal suo Vicario, e presteranno loro tutto l'aiuto necessario; e nei termini assegnati porteranno o faranno portare in città i beni pignorati, e li consegneranno al creditore o al massaio del Comune (...). E in generale seguiranno e osserveranno tutti gli ordini fatti loro dal Rettore, secondo quanto stabilito dagli statuti e dalle riforme del Consiglio del Comune di Belluno. E qualora non abbia versato la suddetta garanzia e prestato il giuramento, ogni Giurato e il suo villaggio siano condannati a sessanta soldi e al pagamento di quanto era stato ordinato. Ed entro tre o quattro giorni da quando sia iniziato il mandato del Rettore, siano eletti dai consoli tre o quattro uomini onesti dei più ricchi e potenti per ciascun forno, che entro quindici giorni e versando una garanzia di cento lire ciascuno, giurino similmente di far in modo che i loro Giurati rispettino tutti i suddetti ordini e di affiancarli per compiere quanto previsto nel caso in cui sia loro imposto da nunzi del Comune di Belluno o da qualche lettera o dai Giurati medesimi e di rispettare e osservare tutti gli ordini e i mandati del Rettore, secondo quanto previsto da diritto, statuti e riforme del Consiglio di Belluno. E qualora non abbiano prestato il giuramento né versato la garanzia, ciascuno di loro sia condannato a dieci lire di piccoli per ogni occasione; e tali garanzie durino per un anno e ogni anno si debbano rieleggere in questo modo e debbano essere prestati giuramento e garanzia. E tutte le suddette garanzie si intendano versate al Massaro e trascritte da uno dei notai del massaro o dei sapienti (...). E per tali garanzie, i Giurati e quelli dei forni possano e debbano prendere [denaro] dagli abitanti più ricchi del proprio villaggio, se ad arbitrio del Rettore i cittadini non fossero in grado di versarle.<sup>221</sup>

---

*sexaginta pro qualibet villa seu regula. Et quelibet villa in qua habitant et sint tres massarie tantum vel pauciores, sit et esse debeat de iuraria alterius ville seu regule proximioris sub pena superius nominata.*

<sup>220</sup> B) *Item quod nullus imponatur iuratus minor decem et octo annis et maior sexaginta nec aliqua vidua que non habeat filium vel nepotem in domo secum stantem maiorem decem et octo annis, possit constringi ad dictum officium exercendum.*

<sup>221</sup> C) *Iurati villarum teneantur infra quindecim dies postquam rector intraverit in regimen civitatis Belluni, iurare et facere apud massarium singulas securitates quinquaginta librarum parvorum vel maioris summe, ad arbitrium rectoris et consulum secundum qualitatem ville quod ipsi denunciabunt rixas et maleficia, secundum formam statutorum et denunciabunt omnes tenentes arma vetita et portantes per villam contra formam statutorum et quod capient malefactores et forbannitos omnes ex quacumque causa, non pro debitis singularis persone. Salvo statuto quod loquitur de debitoribus commorantibus ad montaneas sub rubrica «De modo et forma eundi in Agurdum». Et condemnatos ad suum posse facient de capiendo eos si steterint in suis villis, et eos domino rectori communis Belluni presentabunt et eis non prestabunt auxilium, consilium vel favorem; et denunciabunt omnes quos sciverint vel scire potuerint de sua villa tenentes vel recipientes aliquem forbannitum vel prestantes auxilium, consilium vel favorem alicui forbannito; et cum preconibus et nunciis communis Belluni ibunt ad capiendum forbannitos et conductum ad capiendum tenutas et pignora eciam per vim, si eis mandatum fuerit per rectorem vel eius vicarium, et eis dabunt omne*



«D) Stabiliamo che i Giurati delle comunità di villaggio e anche dei forni, eletti dai Consoli per garantire il pagamento dei debiti secondo quanto stabiliscono gli statuti, siano tenuti ad osservare, o a far osservare e ad attivare con determinazione ogni singola norma sulle garanzie dei debiti in esse contenute, (...), e dove gli statuti non prevedano una pena minore o di minor quantità, (queste) siano a discrezione del Rettore o dei Consoli, a seconda della natura del fatto e la condizione delle persone».<sup>222</sup>

«E) Il Giurato del villaggio in cui sia stato commesso un delitto, sia tenuto sotto giuramento a denunciare al Rettore o al Vicario (entro tre giorni se di una villa che si trova da Agre e **da Ospitale di Zoldo in giù**, entro 5 giorni se di Agordo o di **Zoldo** e delle loro Pievi), il delitto commesso e indicare l'indiziato, la vittima e i testi. Qualora non lo faccia, la comunità del villaggio sia condannata a dieci lire di piccoli e, qualora da tale delitto derivi la pena capitale o l'amputazione di un membro, paghi 25 lire di piccoli al Comune di Belluno. E il Giurato sia condannato a cento soldi, ma nel caso in cui sia prevista la pena capitale o l'amputazione di un membro paghi 10 lire di piccoli. E ogni Giurato sia tenuto a sequestrare immediatamente i beni mobili e immobili di chi provoca risse o dei delinquenti e a darne notizia scritta al Rettore o al Vicario».<sup>223</sup>(...)

---

*auxilium quod poterunt ad ea complenda; et pignora accipient et conducent seu conduci et portari facient ad civitatem ad terminum sibi datum et illa creditori consignabunt vel massario communis, si pro condemnacionibus vel debitis communis accepta fuerint. Et generaliter omnia precepta eis per rectorem facta attendent et observabunt secundum formam statutorum et reformationum consilii communis Belluni. Et, si predictam securitatem non fecerint et non iuraverint, condempnetur quilibet iuratus in soldis sexaginta et tociens quociens non fecerit iuxta preceptum factum et clamacionem et commune ville similiter in soldis sexaginta condempnetur. Et quod infra tres vel quatuor dies post introitum regiminis rectoris, eligantur per consules tres vel quatuor boni homines pro quolibet furno de dicioribus et potencioribus qui infra dictum tempus quindecim dierum simile sacramentum et securitatem facient centum librarum pro quolibet quod curabunt et cum effectu facient quod iurati suarum iurariarum supradicta omnia et singula facient et observabunt et cum eis erunt ad complendum predicta et exequendum, cum fuerint per nuncium communis Belluni vel litteras requisiti vel per ipsos iuratos et omnia precepta et mandata rectori attendent et observabunt secundum formam iuris et statutorum et reformationum consilii communis Belluni; et si predictum sacramentum et securitatem non fecerint seu facere recusaverint, quilibet eorum condempnetur in libris decem parvorum pro qualibet vice qua sibi preceptum fuerit per rectorem se [c. 99r]vicarium; et durare debeant predictae securitates per unum annum et singulo anno sic debeant eligi et securitates et sacramentum sic renovari. Et intelligantur omnes supradictae securitates facte massario pro communi et scripte per aliquem ex notariis massarii vel sapientum esse legitime et de iure facte, qualitercumque scripte et stipulate fuerint; nec eis seu contra eas aliquid opponi possit de iure vel de facto. Et tam principales quam fideiussores, quem prius voluerit rector vel vicarius communis Belluni possit facere detineri et pignorari in solidum, nisi fuerit aliquis qui tantum se pro parte sua voluerit obligare. Et possint et debeant in dictis securitatibus iuratorum et illorum de furnis predictorum accipi de suis vicinis dicioribus de villa, si cives eas facere non possent arbitrio rectoris.*

<sup>222</sup> D) *Statuimus quod communia villarum et iurati ac etiam de furnis electi homines ad securitates faciendas per consules secundum formam statutorum, teneantur facere et observare et observari facere cum effectu et curare omnia et singula que in eorum securitatibus continentur, sub pena securitatis et ubi statuta non essent minorern penam imponencia vel minoris quantitatis in arbitrio rectoris et consulum, secundum facti qualitatem et condicionem personarum.*

<sup>223</sup> E) *Item quod iuratus ville in qua maleficium commissum fuerit, infra tercium diem ab Agro et Hospitali Zandi inferius et iurati Agurdi et Zandi et eorum plebatus infra quinque dies a die commissi maleficii per sacramentum, teneantur denunciare rectori seu vicario in civitate Belluni de maleficio perpetrato et nominare quem dicitur fecisse maleficium et in quam personam dicitur commissum et <testes> qui ibi fuisse dicuntur. Quod si non fecerint, commune ville in libris decem parvorum pro banno condempnetur; et si delicto sequeretur pena mortis vel abscisionis membri, in libris vigintiquinque parvorum communi Belluni condempnetur et iuratus in soldis centum parvorum; et si de abscisione vel morte, pena librarum decem parvorum pro banno condempnetur. Et teneantur iuratus incontinenti bonarum rixancium et delinquentium mobilia et immobilia intromittere et ea in scriptis dare et manifestare rectori seu vicario».*

«F) Se qualcuno che deve essere arrestato o pignorato con la forza e mediante il Nunzio del Comune, resistesse con le armi al Giurato dei villaggi o dei forni e non accettasse la cattura o il pignoramento, sia condannato dal Comune a 10 lire di denari e qualora abbia agito senza armi sia condannato a 100 soldi a favore del Comune». <sup>224</sup>

«G) Chiunque sia stato nominato Giurato dalla propria Regola, sia tenuto e debba svolgere la funzione per un anno o per lo meno sei mesi; e nessuna Regola lo possa cambiare o nominare qualcuno per meno di sei mesi, pena dieci lire di piccoli, salvo ogni impedimento, ad arbitrio del Rettore e dei consoli». <sup>225</sup>

\*\*\*\*\*

Ma obblighi e poteri dei Giurati si trovano anche all'interno di molti altri paragrafi degli statuti bellunesi:

- Nel libro I, prg. 33: **“Sul giuramento dei preconi, sul loro ufficio e sul loro salario”**:

«L) Che il Precone quando va a pignorare i beni delle persone o delle comunità, su richiesta di singoli individui o del Comune di Belluno, sia tenuto a mettere in salvo, nelle mani del Giurato o di uno tra i suoi vicini, lo stesso pegno sul bene mobile scelto dal debitore, sotto la pena di una multa di 100 soldi per il precone che vi contravenisse». <sup>226</sup>

- Nel libro II, prg. 5: **“Sul modo di rendere giustizia”**:

«F) Lo stesso avvenga allorché le parti o una di esse voglia un terzo rinvio, come e nel momento in cui sia stato chiesto un secondo rinvio, prima della scadenza, e il Giurato, come si è detto sopra, per lui stesso abbia una scadenza di cinque giorni essendo trascorso il secondo rinvio. Dopo questi rinvii le parti, entro otto giorni e non di più, facciano deporre i loro testi». <sup>227</sup>

- Nel libro II, prg. 9: **“Come si debba procedere nei confronti di una persona citata”**:

« A) Stabiliamo che, qualora una persona sia stata citata personalmente o con lettera da un precone o da un nunzio del Comune, per rendere ragione a qualcuno o al Comune, davanti a Rettore o al Vicario in un dato giorno e non si sia presentata in tal giorno e a tale ora, in quel caso debba essere chiamata ad alta voce da un precone, che si trovi presso il Rettore o il Vicario, per almeno tre volte perché si presenti a rispondere al creditore che lo abbia citato; e qualora non compaia di persona o per il tramite di un suo rappresentante, il signor Rettore o il giudice, presente l'attore, dichiararsi che costui

---

<sup>224</sup> F) *Si quis debuerit capi vel pignorari per vim et nuncio communis iurato alicuius ville vel loci resisteret cum armis et non dimitteret se capi vel pignorari, condempnetur communi in libris decem denariorum et sine armis condempnetur in soldis centum communi.*

<sup>225</sup> G) *Item quod quilibet qui electus fuerit per suam regulam ad officium iuarie, teneatur et debeat illud officium exercere per unum annum vel saltem per sex menses. Et quod nulla regula possit ipsum mutare nec iuratum facere pro minori spacio sex mensium, sub pena librarum decem parvorum, salvo omni iusto impedimento arbitrio rectoris et consulum.*

<sup>226</sup> I, 33, L) *Et quod preco, cum vadit ad pignorandum aliquam personam vel universitatem ad petitionem alicuius singularis persone vel pro commune Belluni, ipsum pignus mobile designatum per debitorem dicto preconi ponere in salvamento penes iuratum vel unum ex suis vicinis de melioribus debeat et teneatur, sub pena soldorum centum dicto preconi contrafacienti.*

<sup>227</sup> II, 5, F) *Idem fiat si partes vel aliqua earum terciam dilacionem voluerit ut et tunc si ante lapsum secunde petita fuerit et iuratum, ut supradictum est, eo ipso terminum habeat quinque dierum, dicta secunda elapsa. Quibus elapsis, partes infra octo dies et non plures deponere faciant testes suos.*

possa avere i beni del debitore assente, iniziando innanzi tutto dai beni mobili e poi dagli immobili (...) nella misura del debito dichiarato dal creditore o dall'attore che agisca e giuri a suo nome. (...).<sup>228</sup>

- Nel libro II, prg. 45: **“Sulle decime”**.<sup>229</sup>

«A) Fatto salvo che, qualora sia gradito al proprietario della decima, la stessa potrà essere stimata sul campo, allora gli sia consentito far prescrivere al Giurato del villaggio, per mezzo del Precone di Belluno, su quale bene è stata posta la decima, in modo tale che lo stesso Giurato (unitamente a due buoni e incensurati vicini), possano stimare la stessa sul campo e, a seconda della sua valutazione, il decimario sia tenuto a pagare lo stesso importo che paga negli altri luoghi dove non ci sono i Giurati...».<sup>230</sup>

- Nel libro II, prg. 48, A: **“Sulle collette che devono essere pagate nei villaggi e sui danni dati che devono essere risarciti dalle comunità di villaggio”**:

«Chi abita o verrà ad abitare in futuro fuori della città di Belluno e dei borghi, sarà tenuto a pagare le collette con la sua giuraria o con i suoi vicini, secondo quanto il Giurato di quella Giuraria con due suoi vicini gli avrà imposto».<sup>231</sup>

- Nel libro II, prg. 66: **“Sui notai del maleficio”**:

«... per cancellare qualcuno dal libro dei banditi per cause civili, si paghino due soldi di piccoli, per quanto grande sia la somma. Inoltre che i Giurati dei villaggi o della città di Belluno, per le denunce da loro sporte, nulla possano ricevere...».<sup>232</sup>

- Nel libro III, prg. 11, H: **“Sui furti e le vessazioni e le loro pene”**:

«... E il Giurato a cui sia stata denunciata una cosa, sia tenuto, entro i tre giorni successivi alla data della denuncia a lui fatta, consegnarla al sig. Rettore o al Vicario, sotto la pena predetta...».<sup>233</sup>

- Nel libro III, prg. 12, C, **“Sui tavernieri che tengano giochi e sui giocatori”**:

---

<sup>228</sup> II, 9) *Statuimus quod, si quis vel si qua citatus vel citata fuerit personaliter ad rationem faciendam alicui persone vel communi seu universitati per preconem seu nuncium iuratum communis vel per litteras coram rectore communis Belluni seu Vicario certo die et non venerit dicto die.(...).*

<sup>229</sup> La decima era un metodo di ripartizione dell'imposta fondiaria basato sull'obbligo di pagare in natura o in denaro a un privato, o a un signore feudale, alla chiesa o al Comune una decima parte del prodotto lordo dei terreni.

<sup>230</sup> (...) *Salvo quod, si placuerit domino decime quod dicta decima extimetur in campo, tunc licitum sit ei facere precipi per preconem Belluni iurato ville in qua est posita decima, quod ipse iuratus una cum duobus suis vicinis bonis et legalibus extimare debeant decimam ipsam in campo et, secundum quod fuerit extimata, decimarius teneatur solvere ipsam decimam illud idem observetur in aliis locis ubi non sint iurati, (...).*

<sup>231</sup> *Quicumque habitans seu habitaverit in posterum extra civitatem Belluni et burgos, cogatur solvere collectam cum sua iuraria seu cum vicinis iurarie sue, secundum quod iuratus illius iurarie cum duobus suis vicinis eidem imposuerit.*

<sup>232</sup> (...) *Pro cancellando aliquem de libro forbannitorum pro causis civilibus, soldos duos parvorum, quantacumque magna sit summa. Item a iuratis villarum vel civitatis Belluni de denunciacione per eos porrecta, nil possint accipere.*

<sup>233</sup> (...) *et iuratus cui hoc fuerit denunciatum teneatur infra tres dies postquam fuerit denunciatum eidem, denunciare domino rectori seu Vicario sub pena predicta.*

«E che ogni Giurato del distretto di Belluno sia tenuto a denunciare tutti coloro che giocano nei loro villaggi e nelle relative pertinenze entro cinque giorni dall'evento ludico, pena 100 soldi di piccoli per ciascun Giurato...». <sup>234</sup>

- Nel libro III, prg. 18, D: “**Sui macellai**”:

«che il bestiame sbranato da qualche animale feroce e le carni delle bestie cadute dalla cima dei monti o da altro luogo, e che a causa di ciò siano morte, potranno essere vendute nel banco del macellaio (...) che i Giurati facciano pubblicizzare il prezzo di dette carni e la causa della morte mediante il Precone». <sup>235</sup>

- Nel libro III, prg. 28: “**Su quanti siano banditi per delitti e sui malfattori, anche i traditori della città**”:

«I) Inoltre i Giurati e gli uomini dei villaggi sono tenuti a catturare e a presentare al Comune di Belluno i banditi, o i condannati per tradimento della città di Belluno, o per ogni delitto comportante la pena di morte, che abitino o verranno ad abitare in detti villaggi. Sono inoltre obbligati a denunciare anche tutti coloro che li ospiteranno o che li andranno a trovare a casa o vi saranno da loro ospitati, e anche coloro i quali abbiano dato loro un certo aiuto o dei suggerimenti, o che abbiano con loro colloquiato. Se non obbediranno a questa norma il villaggio sia condannato a 50 lire di multa e il Giurato a 10 lire; e ciascun capo famiglia maschio del villaggio, superiore ai 18 anni e inferiore ai 70, a 100 soldi di piccoli per ciascun bandito e per ciascuna volta». <sup>236</sup>

«L) Inoltre, la Regola che avrà ospitato e nella quale abiti pubblicamente un bandito o un condannato per omicidio o per tentato omicidio o per un altro delitto che preveda la pena di morte, e non avrà fatto catturare detto delinquente e non lo avrà condotto con la forza al Comune, sia condannato a 25 lire di denari piccoli a favore del Comune, e il Giurato di detta giuraria sia condannato a 100 soldi di piccoli». <sup>237</sup>

«M) E la Regola che tenga qualcuno dei predetti condannati o banditi, sia condannata similmente, dal Comune, a 10 denari di multa e il Giurato del Comune a 60 soldi di denari». <sup>238</sup>

---

<sup>234</sup> *Et quod quilibet iuratus villarum districtus Belluni teneatur denunciare quoscumque ludentes in eorum villis et pertinenciis suarum villarum infra quintam diem facti ludi, in pena soldorum centum parvorum pro quolibet iurato.*

<sup>235</sup> *Salvo quod bestie vulnerate ab aliqua fera bestia et carnes bestie que ceciderint de croda vel de alio loco et propter hoc mortua sit, vendi possint in zocho apud starium secundum quod carnes huiusmodi posite fuerint ad manum per iuratos, qui iurati faciant clamari publice precium illarum carniarum et qualiter mortue sunt.*

<sup>236</sup> *I) Item teneantur iurati et homines villarum bannitos vel condempnatos pro prodicione civitatis Belluni vel occasione prodicionis vel occasione alicuius maleficii ingerentis penam mortis, qui venirent vel starent in suis villis, capere et domino rectori et communi Belluni presentare et eciam denunciare omnes qui eos reciperent vel tenerent vel in quorum domibus irent vel permanerent, et eciam eos qui eis aliquod auxilium vel consilium prestarent vel cum ipsis colloquium haberent; quod, si non fecerint, condempnetur villa in libris quinquaginta et iuratus in libris decem et quilibet de villa capud (?) famelie masculus maior decem et octo annis et minor septuaginta in soldis centum parvorum pro quolibet bannito et quolibet vice.*

<sup>237</sup> *L) Item regula que tenuerit vel in qua publice steterit forbannitus aut condempnatus pro homicidiis vel occasione homicidiis aut alterius delicti ingerentis penam mortis in regula sua et non ceperit dictum forbannitum et in forciam communis non duxerit, condempnetur in libris viginti quinque denariorum parvorum communi et iuratus dicte iurarie condempnetur in soldis centum parvorum.*

<sup>238</sup> *M) Et regula que aliquem ex predictis condempnatis vel forbannitis tenuerit, similiter in libris decem denariorum communi condempnetur et iuratus in soldis sexaginta denariorum communi condempnetur.*

«N) E il villaggio in cui risieda qualcuno che è stato bandito a causa di qualche delitto o condanna e gli uomini dello stesso villaggio che non l'abbiano catturato, o non abbiano fatto ogni cosa possibile per catturarlo, siano condannati a soldi 100 di piccoli e il Giurato a 60 soldi di piccoli per ciascun bandito e per ciascuna volta».<sup>239</sup>

- Nel libro III, prg. 32: “*Sui beni che non devono essere portati fuori del distretto*”.<sup>240</sup>

«B) Stabiliamo che, qualora dovesse accadere che qualcuno pesi [la merce sopra indicata e caricata] su cavalli, cavalle, muli, mule, asini, carri, carretti o zattere in qualche villaggio, per condurla al di fuori del distretto di Belluno verso i forni o verso i monti, ad Agordo o **Zoldo** o in Cadore, sia tenuto a denunciare al Giurato o ad un suo familiare ciò che ha pesato e la quantità e il luogo in cui intende recarsi e il nome con il cognome; e debba pagare la bolletta agli ufficiali dell'ufficio maggiore, nella misura di dodici denari per ogni carico portato da cavallo, cavalla, mulo o mula e sei denari per ogni carico trasportato da asino; per un carro a quattroruote, tre soldi; per un carretto a due ruote, due soldi; per una zattera carica, [paghi] in ragione del peso». (...) <sup>241</sup> (E. B., p. 201).

«C) Stabiliamo che il Giurato e la sua famiglia e la giuraria di qualche villaggio o luogo nel quale qualcuno abbia pesato della merce debba chiedere e procurare i predetti denari per la merce pesata ed esigere gli stessi denari dagli ambulanti prima che lascino il villaggio o il luogo dove hanno pesato le merci. E i denari riscossi da detti ufficiali o da uno di essi dovranno essere versati entro otto giorni dalla richiesta, a pena di 20 soldi di piccoli per il Giurato e di 60 soldi di piccoli per la giuraria e per ciascuna altra persona che abbia richiesto tali denari e non li abbia consegnati, come è stato detto».<sup>242</sup>

«D) Stabiliamo che ogni persona che con la suddetta merce, giungendo da un distretto straniero, attraversi il nostro per oltrepassarlo o andare nei forni o ad Agordo o a Zoldo o in Cadore, sia tenuto qualora passi per la città di Belluno, a ricevere una bolletta dai suddetti ufficiali e

---

<sup>239</sup> N) *Et villa in qua steterit aliquis forbannitus occasione alicuius delicti vel condempnacionis et ipsi homines ville non ceperint nec suum posse fecerint ad capiendum, condempnetur commune ville in soldis centum parvorum et iuratus in soldis sexaginta parvorum prò quolibet forbannito et qualibet vice.*

<sup>240</sup> Il Tamis riporta il primo documento scritto in italiano reperibile nei Libri delle provvisioni del maggior Consiglio. Si tratta di una “grida” del 14.3.1406 e si riferisce proprio al commercio delle carni: «*Item Primo che zascadun homo, o persona terrier, e forestier jquali amena, o, fato menar agnelli moltoni, o castroni nasudi fuera del destreto de Ciuidal de Belluno oin lo destreto de Ciuidal da doy mesi in qua J debia auer denuncia a misier lo podestà e fati scriuer a lo so cancelier. In fra terzo di la quantita di soto la pena de soldi xx. de picoli prò zascadun agnello molton, e castron, e, sapiano che passado quello termeno quelli agnelli moltoni, e castroni vignira tignudi per nostrani e reputa, e, che quelli che habita in lo plenaxego de Agordo e de Zoldo debia denunciar prò so sagramento In fra terzo di al so capitani, da pò che sera fata la crida en Agordo, e Jn Zoldo, e che Jditi capitani debia Jnfra terzo di, da pò che J ye sia denuncia mandar per scritto a messer lo podestà la quantità che Je sia denunciada ala pena de soldi cento de picoli*». F. TAMIS, op. cit., vol. III, p. 30.

<sup>241</sup> B) *Statuimus quod, si contingerit aliquem vel aliquos ponderare in equis, equa-bus vel mulis, mulabus, asinis, asinabus, plaustris, carretis vel zattis in aliqua villa vel loco extra burgum civitatis de supradictis rebus causa conducendi extra districtum Belluni vel ad furnos vel ad montaneas versus Agurdum vel versus Zandum vel versus Cadubrium, teneatur denunciare iurato vel sue familie diete ville vel loci sub qua iuraria est, quid ponderat et quantum et quo tendit ire et nomen eius cum prenomine.*

<sup>242</sup> C) *Item quod iuratus et sua familia et iuraria alicuius ville et loci in qua talis persona ponderat, sollicitet procurare petere denarios predictos a talibus ponderantibus et ipsos denarios exigere incontinenti antequam recedat de villa vel loco ubi ponderat; et ipsos denarios exactos presentare dictis officialibus vel uni ipsorum infra octo dies postquam exigerit, sub pena iurato soldorum viginti parvorum et iurarie soldorum sexaginta parvorum et cuilibet alii persone que exigerit tales denarios et non presentaverit, ut dictum est.*

conservarla pagando loro la cifra dovuta. Qualora invece non passino per la città, siano tenuti a pagare la bolletta al Giurato della prima giudicaria o del primo villaggio attraversato. E se non avrà trovato neppure il Giurato, paghi la bolletta alla moglie o qualche uomo onesto della suddetta giudicaria, pena sessanta soldi per ogni carico. Tuttavia quelli che giungono da Serravalle attraverso il canale di Santa Croce e passano per la strada di Ponte nelle Alpi per raggiungere il Cadore o Zoldo, non siano tenuti a pagare la bolletta e neppure quanti vadano verso Zumelle passando per la strada di San Boldo. E in relazione ai suddetti capitoli chiunque con la testimonianza di una persona di buona reputazione, possa accusare i trasgressori e riceva metà del banno».<sup>243</sup> (E. B., p. 202).

- Nel libro III, prg. 39 A, C, D: **“Sull’andare o inviare (il Vicario del Rettore) ad Agordo o a Zoldo per esigere le condanne e gli altri debiti di singole persone”**:

«A) Stabiliamo che il Rettore della città di Belluno una volta durante il suo mandato, e cioè nel mese di aprile o maggio o in quello di settembre o ottobre, debba proporre al Consiglio maggiore della città di Belluno di recarsi personalmente o di inviare il Vicario, il Miles o un suo familiare ad Agordo, Zoldo o nei forni, secondo le modalità fissate dal Consiglio e in compagnia di chi il consiglio medesimo avrà voluto. E se dovesse accadere che il Miles si rechi ad Agordo, Zoldo o nei forni per esigere il pagamento delle condanne e dei debiti e per far sì che siano liquidati i creditori di questi luoghi, sia tenuto e debba osservare gli infrascritti statuti; innanzitutto debba esigere il pagamento di tutte le condanne da ciascuna persona, associazione o corporazione che abbia sede in quei luoghi o altrove e che sia stata condannata, costringendo personalmente chiunque a pagare le proprie condanne, facendolo catturare e detenere o pignorandone o vendendone i beni. E qualora non si trovi un acquirente, tali beni possano essere distribuiti a discrezione del Vicario e dei sapienti che lo accompagnano. (...) E le stesse modalità valgano in relazione alle collette e agli altri debiti contratti nei confronti del Comune di Belluno».<sup>244</sup> (...) (E. B., p. 91).

«C) Inoltre stabiliamo che, se su richiesta di qualunque cittadino di Belluno incaricato di fare le fazioni (lavoro obbligatorio e gratuito) e di riscuotere e di pagare le collette imposte dal Comune di Belluno il debitore del quale fosse abitante in Agordo o in Zoldo nei Forni, venga chiamato o citato nel villaggio o forno dove abita o dove dimora di consueto perché paghi e soddisfi quanto richiesto dal suo creditore per i 15 giorni seguenti il mandato del sig. Rettore o del giudice o del milite, dichiarando (quali sono) la misura del debito, le persone del debitore e del creditore e la garanzia del debito ottenuta con prelievi forzosi (prese) e altri importanti strumenti di legge. Se entro il termine predetto non pagherà o non concorderà con detto suo creditore, o non verrà personalmente al contraddittorio davanti al sig. Rettore, citando il suo creditore e garantendo di apparire in giudizio garantendo la cauzione, il Giurato e gli uomini di questi villaggi e forni nei quali, dopo 15 giorni, vada ad abitare lo stesso debitore, sia tenuto a catturare tale debitore e, una volta catturato, condurlo forzatamente alla presenza del sig. Rettore e del suo creditore; che il Rettore sia tenuto a mettere in carcere del Comune di Belluno il debitore, né lo stesso potrà essere rilasciato se non soddisferà detto creditore del suo credito e delle spese sostenute e non avrà

---

<sup>243</sup> D) *Item statuimus quod quelibet persona transiens per districtum nostrum, veniens de alieno districtu cum dictis victualibus eundo extra districtum Belluni vel ad furnos vel ad montaneas versus Agurdum vel versus Zandum vel Cadubrium, teneatur recipere et habere bulletam a predictis officialibus, si venerit et applicuerit ad civitatem Belluni et solvere ipsis officialibus, ut supradictum est. Et si non applicuerit ad civitatem Belluni, solvere teneatur iurato prime iuarie seu ville in qua transiverit cum dictis mercimoniis, bulletam dictorum officia lium; et si iuratum non invenerit saltem, sue uxori vel alicui bono homini de dicta iuararia, sub pena soldorum sexaginta pro qualibet soma et in racione some.*

<sup>244</sup> A) *Et iurati villarum et regularum in quibus dicta bona essent sita, manifestare tales occupantes ipsa bona infra quindecim dies teneantur, sub pena librarum decem parvorum cuilibet iurato et cuilibet iuarie librarum viginti quinque parvorum communi Belluni solvendarum.*

concordato con lui un'idonea garanzia circa i predetti adempimenti, entro i 15 giorni seguenti. Se invece il Giurato e gli uomini dei villaggi e dei forni nei quali è andato ad abitare tale debitore non cattureranno e presenteranno al Rettore del Comune di Belluno come è stato detto, siano condannati a 100 soldi di denari a favore del Comune di Belluno per ogni giorno che tale debitore sia stato e abbia abitato nei sui villaggi o forni; la metà di tali condanne sia di detto creditore; e nessuno possa accusare detto creditore se non il solo avente diritto. E le stesse norme di legge valgono anche nella pieve di Lavazzo o per quanti vanno per la via di Zoldo o Agordo, contro qualunque abitante di detti luoghi». <sup>245</sup> (E. B., p. 91).

«D) Il signor Rettore, il Vicario o il Miles incaricato di recarsi ad Agordo o Zoldo o nei forni, mentre vi si trovi, possa e debba rendere giustizia in modo sommario, senza processo e formalità e, di diritto e di fatto, possa procedere tanto in materia civile quanto penale, condannare o assolvere chiunque e mandare ad esecuzione le sentenze e risolvere ogni questione inerente il proprio ufficio e ciò che sarà stato deciso, abbia valore e vigore sia in civile che in penale, come se si fosse osservata ogni formalità di rito». <sup>246</sup> (...). (E. B., p. 93).

- Nel libro III, prg. 48: “*Sulla pena per chi imponga collette in qualche villaggio, pieve o luogo del distretto di Belluno*”:

«Inoltre stabiliamo e ordiniamo che in alcuna pieve o giuraria del distretto di Belluno non si possa né si debba introdurre un qualsiasi tipo di imposizione fiscale, se non con le seguenti modalità: ovvero che, se qualche in qualche pieve o Giuraria dovesse essere proposta l'introduzione di una qualsiasi colletta, prima che essa sia eseguita, il Giurato di questo villaggio con due suoi vicini e il sindaco della detta Pieve con quattro suoi vicini, dovranno comparire davanti al Rettore o al Vicario e chiedere ed ottenere la licenza esponendo davanti a loro le motivazioni per le quali deve essere imposta la colletta in tale Pieve o Giuraria. (...) E non di meno il Sindaco della Pieve o il Giurato o qualsiasi altro impositore di tali collette o che ne sia l'esattore o il contabile, sia condannato ad una multa di 25 lire di piccoli; e la Pieve in cui è imposta tale colletta sia similmente condannata a 25 lire di piccoli; oltretutto, la colletta dovrà essere portata in Comune. Se, viceversa, un Castaldo o un contadino o un Capitano di qualcuno dei luoghi del distretto di Belluno proponesse una qualche colletta nei villaggi o pievi o giurarie del distretto di Belluno in modo diverso da quanto sopra è stato scritto, sia condannato a 50 lire di multa a favore del Comune. Salvo il fatto che esista una qualche norma con una pena maggiore, nel qual caso dovrà essere applicato quanto in essa previsto». <sup>247</sup>

---

<sup>245</sup> C) *Si infra terminum predictum non solverit vel non fuerit in concordia cum dicto eius creditore aut non venerit ad contradicendum coram domino rectore, citando dictum eius creditorem et faciendo securitatem de parendo iuri et iudicato solvendo, iuratus et homines illius ville seu iurarie seu fumi in quibus, transactis quindici diebus, abitare ipse debitor, teneantur illum talem debitorem capere et captum in forciam domini rectoris ducere.*

<sup>246</sup> D) *Et valeat et teneat quod per ipsum factum fuerit, tam in civilibus quam in criminalibus, ac si esset libellus porrectus, lis contestata de calumpnia iuratum et omnis iuris et statutorum communis Belluni solemnitas observata.*

<sup>247</sup> *Item statuimus et ordinamus quod in aliqua plebe seu iuraria districtus Belluni non possit nec debeat imponi aliqua collecta modo aliquo vel ingenio propter aliquam causam, nisi modo infrascripto, videlicet quod, si in aliqua plebe vel iuraria deberet imponi aliqua collecta, antequam dicta collecta imponatur, iuratus illius ville seu iurarie cum duobus suis vicinis et sindicus plebis in qua deberet imponi dicta collecta, cum quatuor ex suis vicinis comparere debeant coram domino rectore seu Vicario et petere licenciam et obtinere imponendi collectam in sua iuraria vel plebe, exponendo coram eis causam quare debet imponi. (...) Et nichilominus sindicus plebis vel iuratus iurarie vel quilibet alius impositor collecte et scriptor et exactor talis collecte condempnetur in libris decem parvorum et eiam plus arbitrio rectoris; et iuraria in qua posita fuerit dicta collecta, in libris vigintiquinque parvorum; et plebs similiter in qua<sup>3</sup> posita esset talis collecta, condempnetur in libris vigintiquinque parvorum et nichilominus ipsa tota collecta pervenire debeat in communi. Si vero aliquis castaldio seu villicus seu capitaneus alicuius loci districtus Belluni procuraret, proponeret seu proponi faceret aliquam collectam in villis seu plebibus vel iurariis districtus Belluni aliter*

- Nel libro IV, prg. 28: “*Come i Giurati dei villaggi siano tenuti a denunciare ai dazieri coloro che trasportano o esportano merci per cui si deve pagare il dazio*”:

«Stabiliamo che il Giurato di ogni Giuraria del distretto di Belluno, sia dei monti, sia del piano, sarà tenuto e dovrà denunciare al Daziere del Comune di Belluno, ogni singolo mese, tutte le merci e le cose che sono entrate o saranno condotte nelle loro giurarie e che provengono da fuori del distretto di Belluno, e i nomi di quelli nelle cui case saranno scaricate o poste, ed egualmente i nomi di coloro che hanno venduto le cose predette nella loro giuraria e che poi verranno condotte fuori distretto, sotto la pena di una multa di lire tre di piccoli per ciascun Giurato e per ogni volta; la metà di questa multa sia del daziere. E si presti fede al Daziere che ha prestato giuramento e ha portato un testimone credibile (purché non sia socio dei Dazieri) circa tale requisizione e alle cose e ai nominativi di quanti non hanno fatto denuncia. E queste cose abbiano luogo se detto Giurato sarà stato negligente circa le stesse, fatto che dovrà essere valutato dal Vicario e dai Consoli». <sup>248</sup>

- Nel libro IV, prg. 30: “*Come i dazieri possano sequestrare d'autorità i beni e i prodotti di cui debba essere pagato il dazio*”:

«Stabiliamo e ordiniamo che in qualunque luogo del distretto di Belluno (...) qualora un forestiero o un suo familiare avrà chiesto, o avrà portato, o fatto uscire, o condotto, o fatto condurre delle merci o delle cose per le quali deve pagare dazio al Comune di Belluno, o altri diritti di godimento sulle merci in entrata, (...) che tale conduttore sia tenuto a pagare il dazio obbligatorio su tali merci perché esse possano essere introdotte liberamente e senza penalità, altrimenti dovranno essere sequestrate con i poteri dei dazieri o dei loro emissari, purché le cose suddette rimangano in deposito presso detto Giurato o un suo Vicario, dove dovranno essere reperibili purché versi la garanzia per la sua presenza in giudizio e la cauzione per l'ottemperanza al giudicato. E se il **Giurato** o il Vicario dopo detto sequestro dovesse lasciare uscire tali merci senza pagamento del dazio, allora il dazio delle merci sopra citate lo dovranno pagare loro e non di meno incorrano nella pena di tre lire di piccoli». <sup>249</sup>

- Nel libro IV, prg. 57: “*Come i Giurati dei villaggi siano tenuti a denunciare al signor Vicario*”:

---

*quam supradictum est, condempnetur in libris quinquaginta communi. Salvo quod, si in aliquo statuto maior pena esset apposita, illud tale statutum debeat observari, presente statuto non obstante.*

<sup>248</sup> *Statuimus quod quilibet iuratus cuiuscumque iurarie subposite districtui Belluni, tam de montibus quam de plano, teneatur et debeat daciario communis Belluni denunciare omni et singulo mense quociens, omnia mercimonia et res que intraverint seu conducta fuerint in eorum iurariis veniencia de extra districtum Belluni et nomina illorum qui conduxerint et nomina eciam illorum in quorum domibus predicta fuerint discargata seu posita; et similiter nomina vendencium de predictis in eorum iurariis, que exinde conducentur extra districtum Belluni vel conducta erunt, et nomina eciam emencium et conducencium extra districtum Belluni, banno librarum trium parvorum pro quolibet iurato et qualibet vice; medietas cuius banni sit daciarii. Et credatur daciario de dicta requisicione et dictis rebus et nominibus non denunciatis per sacramentum ipsius <et> uni bono testi non socio in dacio. Et predicta locum habeant si dictus iuratus fuerit negligens de predictis et hoc relinquatur arbitrio vicarii et consulum.*

<sup>249</sup> *Statuimus et ordinamus quod in quocumque loco districtus Belluni (...) forensis vel eius familiaris fuerit requisitus sive repertus habere vel portare seu extrahere vel conducere vel conduci facere aliqua mercimonia vel aliquas res de quibus solvi debeat aliquod daciium communi Belluni, seu aliqua presumpcio fuent in portando, (...) que ipse talis conducens, portans vel extrahens teneatur solvere daciium de aliqua re, de qua solvi debeat aliquod daciium, quod illa talis res possit intromitti et sequestrari auctoritate propria daciariorum vel eorum nunciorum libere et impune, dummodo ponant ipsas res acceptas apud iuratum propinquiorem et sequestrate remaneant dicte res penes ipsum iuratum vel eius vicinos, ubi reperte fuerint tales res, dummodo fecerit securitatem de iudicio sisti et indicato solvendo. Et si iurati vel vicini post dictam sequestrationem dimitterent transire tales res absque soluzione daci, tunc daciium de dictis rebus solvere teneantur et nichilominus incidant in penam librarum trium parvorum.*



«Stabiliamo e ordiniamo che tutti i Giurati dei villaggi siano tenuti a denunciare al signor Vicario tutti coloro che vendono succo di pere o mele, in ogni località della città di Belluno o dei borghi o in qualunque altro modo diano o donino tali tipi di succo; e similmente dovranno denunciare allo stesso signor Vicario tutti coloro che li vendono, diano o regalino tali cose e coloro ai quali queste cose sono state vendute, date o regalate. E ciò sotto la pena di 100 soldi di piccoli per ciascun venditore o donatore, e per ciascuna volta; e similmente detti **Giurati** siano sottoposti alla stessa pena se non avranno porto denuncia a detto signor Vicario entro tre giorni».<sup>250</sup>

- Nel libro IV, prg. 81: “*Come si debba pagare il dazio per il vino che arriva dalle zone della Germania*”:

«Stabiliamo che chiunque conduca vino, (o lo faccia portare nella zona dei monti per il quale non sia stato pagato il dazio alla muda di Agre o del Maè), è tenuto a pagare ai collettori del dazio del distretto di Belluno quattro grossi per ciascun carico, entro tre giorni dopo che tale vino è stato scaricato. E qui il Giurato di ciascuna Regola è tenuto a mostrare ai collettori bellunesi del dazio di vino che proviene dalle zone della Germania e sia stato scaricato nella sua Regola, sia il nome del conducente, sia la casa dove è stato scaricato, sotto la pena di 60 soldi di piccoli, di sua proprietà. E quanti, nelle cui case sia stato scaricato il vino proveniente dalle parti della Germania, qualora il conducente non paghi il dazio sopraddetto ai collettori, è tenuto a pagare con i suoi beni quanto dovrebbe essere pagato dal conducente. E il conducente sia condannato a pagare 60 soldi per ciascun carico».<sup>251</sup>

---

<sup>250</sup> *Statuimus et ordinamus quod omnes iurati villarum teneantur denunciare domino Vicario omnes vendentes piratam vel pomatam quibuscumque de civitate Belluni et burgis vel alio quocumque modo darent vel donarent dictam piratam vel pomatam; et similiter debent eidem domino Vicario denunciare omnes vendentes, dantes vel donantes predicta et quibus vendunt, dant vel donant. Et hoc sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet vendente vel donante et qualibet vice; et similiter dicti iurati cadant in dictam penam, si non denunciaverint dicto domino Vicario infra terciam diem.*

<sup>251</sup> *Et quilibet iuratus cumslibet regule teneatur quolibet mense manifestare in civitate Belluni collectoribus dacii vinum quod venerit de partibus Almanie et descargatum fuerit in sua regula et nomen conducentis et in cuius domo collocatum fuerit, sub pena soldorum sexaginta parvorum de suis propriis bonis.*

#### **d). Breve sintesi sulle funzioni dei Giurati.**

Ricapitolando:

- il Giurato “doveva” essere scelto dalle assemblee dei Regolieri. La scelta era, infatti, obbligata, a pena di un “*banno*” (multa) di 60 soldi, che avrebbero dovuto essere pagati, *in solidum*, dall’intera comunità, poiché responsabile in solido era sempre la Regola qualora il suo Giurato, entro tre giorni, non avesse denunciato al Rettore o al Vicario i reati commessi nel territorio di sua competenza;

- le “*massarie*” sparse e composte da non più di 3 fuochi si dovevano aggregare alla Regola più vicina per eleggerlo;

- i minori di 18 anni erano esentati dall’Ufficio, come pure gli anziani oltre i 60;

- era un incarico aperto anche alle donne, tant’è che pure le vedove potevano essere elette se avevano in casa figli o nipoti di età superiore ai 18 anni;

- entro quindici giorni dall’inizio del mandato di un nuovo Rettore dovevano versare al massaro una garanzia di cinquanta lire di piccoli (o anche maggiore a discrezione del Rettore o dei Consoli), e giurare che avrebbero denunciato ogni tipo di delitto o reato (le risse, il porto di armi vietate, gli omicidi) e avevano l’obbligo di arrestare i malfattori.

Dalle lettura delle varie rubriche degli statuti rileviamo, quindi, che i compiti dei Giurati dei Forni e dei Villaggi erano molteplici ed è pure possibile che qualche assemblea regoliera gliene abbia anche affidato degli altri.

In sostanza erano le persone che sul territorio erano incaricate dell’ordine pubblico e della gestione delle norme penali contenute negli statuti del Comune di Belluno.

Ma era un compito non sempre gradito e ben accetto!

## APPENDICE DOCUMENTI

### 13- Rubriche degli Statuti bellunesi del 1392 in cui vengono citate località o istituzioni zoldane.

Le rubriche che seguono sono tratte dagli «*Statuti di Belluno del 1392. Nella trascrizione di età veneziana*», Viella, Roma 2002, trascritte per il “*Corpus statutario delle Venezie*”, da Enrico Bacchetti, dall’edizione dello statuto del 1392 principalmente dall’esemplare terminato di copiare nel 1433, conservato nell’Archivio storico del Comune bellunese.

«Il testo in sé presenta caratteri di relativa organicità nei suoi quattro libri con una partizione abbastanza tradizionale.

Il primo libro, ‘istituzionale’, consta di sole 34 rubriche (e può essere conseguenza della dominazione viscontea).

Il secondo, soprattutto processualistico, è già più ricco (67 capitoli, tra i quali il 63, esclude la carcerazione per debiti della donna, esposta invece come i maschi al carcere preventivo per inchieste penali).

Il terzo, penale, è anch’esso relativamente povero (ma al cap. 51 prevede il divieto di ricorrere alla tortura salvo i casi espressamente indicati e con l’assistenza dei consoli della città), anche se rinforzato dalle molte pene previste dalle numerose norme del libro successivo che è dedicato ai dazi.

Il quarto, infatti, si diffonde sul dazio del vino, del pane, del ferro, delle bestie, dei passaggi al Ponte delle Alpi (*Caput Pontis*), di San Boldo, della bilancia del ferro, del dazio delle zattere, del panno, di carni e formaggi.

Il libro raggiunge così le 206 rubriche, a indicare un’attenzione per il dato fiscale molto vivace, forse accentuata dalla dominazione ‘straniera’.

Nonostante questi limiti, lo statuto è, chiaramente, quello di una città di una certa importanza, anche per la sua posizione strategica e lungo direttrici di traffico notevoli (la ‘Alemania’ è ricordata spesso)<sup>252</sup>».

Quanto di seguito riportato, però, in sintonia con gli obiettivi della presente pubblicazione, si limita meramente alle rubriche che hanno una maggiore attinenza:

- col territorio di Zoldo, (nel testo indicato con il termine latino di “*Zandum o Zandi*”);
- con le istituzioni con le quali erano governati quanti vi vivevano, (il Capitaniato, i Consoli, i Giurati);
- con i dazi più incisivi che erano costretti a pagare gli abitanti;
- con il fiume e le strade che attraversavano questa valle (il Maè, *Maedo, per viam Maedi*);
- con quei luoghi che erano dei precisi punti di riferimento per chi vi intraprendeva un viaggio (ad es. l’*Hospitale Zaudi*, il *furnum Donti, etc...*).

---

<sup>252</sup> Così lo riassume MARIO ASCHERI, in *Studi medievali*, serie terza, anno LIII, fasc. 1, 2012, p. 441-442. Mario Ascheri è professore emerito di storia del diritto medievale e moderno e molto noto all’estero per i suoi lavori specialistici sui “*consilia*” e i manoscritti giuridici basso-medievali.

## LIBER PRIMUS

### (I, PROEMIO)<sup>253</sup>

*Hec sunt statuta et ordinamenta civitatis Belluni facta et ordinata tempore et sub felici regimine dominacionis illustris principis ac magnifici et excelsi domini domini Galeaz Vicecomitis, domini Mediolani et cetera<sup>1</sup>, comitis Virtutum, imperialis vicarii generalis.*

*Et quia leges a Deo originaliter sunt introducte l. fi. C. De longi temporis prescrizione<sup>2</sup> et in AUC. De fide Instrumentorum, § «Preterea» coll. VI,<sup>3</sup> idcirco in emendacione, compilacione, resecacione superfluitatis et dilucidacione obscuritatis infrascriptarum legum municipalium, condignum est evocari autorem ipsarum, Iustiniano principe testante, in nomine domini nostri Iesu Christi C.*

*De officio prefectorio Affrice, in l. I<sup>4</sup>, eiusque matris virginis gloriose et sanctorum Martini, Blasii, Iohate, Lucani, Lamperti et Gregoriis<sup>5</sup>, qui sunt patroni advocati communis civitatis Belluni in celesti curia. Quippe cum quedam, emersis postea factis, aliqua meliore consilio permutacionem et emendacionem desiderant ut scribitur et habetur C. De emendacione iusticie, C. circa principium<sup>6</sup>, et scribitur non debet reprehensibile iudicari<sup>7</sup>, si secundum varietatem temporum statuta quandoque varientur humana presertim cum urgens necessitas vel evidens utilitas id exposcit Extra De consanguineitate et affinitate, c. «Non debet»<sup>8</sup> et alibi dicitur. Nam qui factum emendat, laudabilior est eo qui prius adinvenit C. De veteri iure enucleando, l. I, § «Omnia»<sup>9</sup>. Ideo generale consilium et illi de consilio generali huius Belluni civitatis, cui condendi, mutandi et interpretandi leges municipales potestas dinoscitur attributa, ut l. Omnes populi, ff, De iustitia et iure<sup>10</sup>, auctoritate et beneplacito, voluntate, consensu et licencia illustrissimi principis et domini domini nostri domini Galeaçi Vicecomitis comitis Virtutum, Mediolani et cetera et civitatum Belluni et Feltri, domini perpetui et generalis, infrascripta condiderunt statuta<sup>11</sup>; que ab ipso inclito principe et domino nostro condita ac compilata sive reformata dici ossunt, quibus sua impartitur auctoritas, ut l. II § «In tanta», C. De veteri iure enucleando<sup>12</sup>. In primis videlicet statuerunt, ordinaverunt et vinculo sacramenti deliberaverunt et firmaverunt ipsum consilium et<sup>13</sup> consiliares ac cives et populares civitatis Belluni in pleno eorum Consilio convocato et congregato in palacio communis Belluni in sala ubi ius redditur ad sonum campane, voce preconia precedente et more solito, de licencia et auctoritate egregii viri domini potestatis et rectoris dicte civitatis Belluni pro prefato illustrissimo et excelso principe et domino nostro, et subsequenter omnia infrascripta statuta in presenti volumine scripta et notata.*

---

<sup>253</sup> PROEMIO, «Questi sono gli statuti e gli ordinamenti della città di Belluno, realizzati e ordinati nel tempo e sotto il felice reggimento della dominazione dell'illustre principe e magnifico ed eccelso signore Galeazzo Visconti, signore di Milano, ecc., conte di virtù, Vicario imperiale generale. E poiché le leggi in origine sono state introdotte da Dio, perciò ad emendazione, compilazione, soppressione del superfluo e chiarificazione di quanto oscuro si trova nelle infrascritte leggi municipali, è opportuno evocare il loro autore, Giustiniano, nel nome di Gesù Cristo, di sua madre la Vergine gloriosa, dei santi Martino, Biagio, Joatà, Lucano, Lamberto e Giorgio, patroni del Comune della città di Belluno e suoi avvocati presso la curia celeste. (...) Perciò, gli infrascritti statuti furono stabiliti dai membri del Consiglio generale della città di Belluno, a cui è riconosciuta la facoltà di fissare, mutare e interpretare le leggi municipali, come detto dalla legge Omnes populi, per volere, beneplacito, volontà, consenso e licenza dell'illustrissimo principe e signore nostro, Galeazzo Visconti conte di Virtù, Milano, signore perpetuo e generale di Belluno e Feltre; statuti che possono dirsi stabiliti e compilati o riformati dall'inclito principe e nostro signore e ai quali è infusa la sua autorità. Innanzi tutto il consiglio stesso, i consiglieri e i cittadini della città di Belluno, in riunione plenaria, convocata al suono della campana e annunciata dal precone secondo l'uso consueto, nel palazzo del Comune di Belluno, nella sala dove si rende giustizia, su licenza e con l'autorità garantita dall'egregio signor Podestà e Rettore della città in nome dell'illustrissimo ed eccelso principe e signore nostro, stabilirono la prima norma e, di seguito, tutti gli infrascritti statuti, scritti e annotati in questo volume». Traduzione di ENRICO BACCHETTI, nelle note successive sarà indicato come: (E. B.), *Statuti di Belluno del 1392. Testi scelti, tradotti e annotati*, Viella, Roma 2005, pp. 41-42.

<sup>1</sup>ms. <etera>. <sup>2</sup> - C. 7, 33, in fine, ma anche C. 40. 2, 2. <sup>3</sup>Novelle, 73, Praefatio.<sup>4</sup> C. I, 27, I. <sup>5</sup>per Georgii. <sup>6</sup>in realtà: De emendatione codicis, C. Proem., 2. <sup>7</sup>corretto da iudicari (z- su i-) <sup>8</sup>Decretales Gregorii IX. 4, 14, 8. <sup>9</sup>C. I. 17, I. I.<sup>10</sup>D. I, 1,9.<sup>11</sup>corretto da statuti (-a su -i). <sup>12</sup>C. i, 17, 2. <sup>13</sup> segue et ripetuto per errore.

#### **(I, 4) - RUBRICA DE IURAMENTO RECTORIS VEL VICARII<sup>254</sup>**

A) *Iuro ego N. rector seu vicarius de tali loco ad sancta Dei evngelia quod ego et omnes de familia mea sumus servitores et amici illustrissimi principis et domini supradicti et quod bona fide, sine fraude regam civitatem Belluni, commune et totum districtum Belluni ad honorem omnipotentis Dei et beate virginis Marie et beati Martini confessoris et beatorum Blasii, Iohate et Anthonii martirum et bonum statum illustrissimi predicti principis domini nostri et civitatis Belluni item communem pacificum statum manutenebo.<sup>1</sup> Et reddam rationem<sup>2</sup> et iusticiam in civitate Belluni cuilibet secundum statuta communis Belluni et reformaciones consilii meo tempore factas vel tempore mei predecessoris et provisiones<sup>3</sup> observabo et execucioni mandabo quam cicius potero meo posse sub vinculo sacramenti, secundum bonas consuetudines et secundum iura communia, ubi statuta deficerent et ordinamenta communis Belluni. Et omnes condempnaciones factas per predecessores meos et que per me fient exigam et exigi faciam meo posse et execucioni mandabo ei mandari faciam. Item sentencias latas hinc retro et per me ferendas seu per vicarium seu per iudicem meum, execucioni mandabo per me vel per vicarium, nisi a partibus fuerit appellatum parte instante; et in omnibus statuta communis Belluni observabo<sup>4</sup> et observari faciam bona fide nec ab eis seu aliquo eorum petam solucionem nec recipiam, nisi secundum formam statutorum. Item non petam nec recipiam aliquid a communi Belluni ultra meum salarium, nec racione doni<sup>5</sup> nec aliqua racione vel causa. Item quod continuam residenciam faciam in civitate Belluni cum tota mea familia tempore mei regiminis et districtum Belluni non exibo nec eciam extra civitatem pernoctabo, nisi in servicio communis et de voluntate et licencia michi concessa per antedictum dominimi nostrum. Item iurisdictionem omnem et honorem predicti*

---

<sup>254</sup> (I, 4, A), «RUBRICA SUL GIURAMENTO DEL RETTORE O DEL VICARIO. Io, Rettore o Vicario del tal luogo, giuro sui santi vangeli di Dio che io e tutti quelli della mia famiglia siamo servitori e amici dell'illustrissimo principe e signore sopra detto e che con fedeltà e senza frode reggerò la città di Belluno, il Comune e tutto il distretto ad onore di Dio onnipotente, della beata vergine Maria, del beato confessore Martino e dei beati martiri Biagio, Joatà e Antonio e ugualmente manterrò in condizione di pace il buono stato dell'illustre principe, signore nostro e della città di Belluno. E renderò giustizia a ciascuno secondo gli statuti comunali e le riforme attuate dal Consiglio nel mio periodo di carica o in precedenza, e osserverò e manderò ad esecuzione quanto più rapidamente mi sarà possibile i provvedimenti, secondo le buone consuetudini e secondo il diritto Comune laddove statuti ed ordinamenti del Comune fossero incompleti. E, per quanto in mio potere, esigerò e farò esigere tutte le condanne inflitte da me o dai miei predecessori e le manderò ad esecuzione. Ugualmente, le sentenze pronunciate prima di me o da me o dal mio Vicario o dal Giudice le manderò ad esecuzione personalmente o tramite il mio Vicario, a meno che non sia stato presentato appello. E osserverò scrupolosamente gli statuti di Belluno e li farò osservare con fedeltà, nè chiederò o accetterò la soluzione di qualche pena, se non quanto vi è scritto. Ugualmente, non chiederò né riceverò dal Comune nulla oltre il mio salario, né in qualità di dono né per alcuna altra ragione. Ugualmente, risiederò stabilmente nella città di Belluno con tutta la mia famiglia durante la mia reggenza e non uscirò dal distretto né pernotterò fuori città, se non per causa di servizio e per volontà e licenza concessami dal nostro dominio. Ugualmente, per quanto in mio potere manterrò, accrescerò e difenderò l'autorità e l'onore del nostro signore e del Comune di Belluno e farò sì che l'autorità, il diritto e la giustizia non siano esercitati in città o nel distretto se non dal Rettore o dal giudice, dal Vicario o dal Miles, secondo gli statuti. E proibirò e indagherò che nessuno faccia gius o criminale, e punirò secondo gli statuti. E con tutte le mie forze proibirò e indagherò che nessuno faccia giustizia in materia civile o criminale, e punirò secondo gli statuti, salvo che non si tratti dei **Capitani di Agordo** e **Zoldo** e dei gastaldi delle fraglie della città di Belluno, ai quali è concesso dalla legge. Ugualmente, con fedeltà e per quanto possibile, salvaguarderò e farò salvaguardare i beni, le proprietà dei banditi, i diritti e gli averi del Comune e non spenderò né farò spendere, se non secondo la volontà del predetto nostro signore o del Consiglio Maggiore della città. Ugualmente, non banchetterò con alcun cittadino della città e del distretto, né in città, né entro un raggio di due miglia, se non con il signore predetto o secondo le modalità riportate nel prossimo capitolo. Ugualmente, farò in modo e cercherò di conservare e difendere tutti i dazi, le imposte, le collette e le riscossioni che mai si debbano raccogliere in occasione di qualche tassa del Comune di Belluno, e li spenderò per gli interessi del Comune stesso e riceverò uno speciale giuramento dal mio successore. Ugualmente, farò rispettare tutte le norme papali e imperiali promulgate contro gli eretici. E mi sottoporro con tutto il mio seguito al sindacato. E osserverò tutto quanto detto, ad arbitrio del predetto signore e del Consiglio Maggiore di questa città di Belluno».(E. B., p. 54-55).

*domini et communis Belluni pro posse manutenebo, augebo et defendam et quod iurisdicio non exerceatur nec ius nec ratio fiat in civitate vel districtu Belluni, nisi per rectorem vel iudicem seu vicarium vel militem, et nisi in civitate Belluni, secundum formam statutorum. Et toto meo posse prohibebo et diligenter inquiram si quis utetur iurisdicione seu racione seu ius faciat in civilibus vel criminalibus, et eos puniam secundum formam statutorum, nisi essent capitanei Agurdi et **Zandi** et castaldiones f'ratalearum civitatis Belluni, quibus concessum est secundum formam statutorum. Item bona, possessiones torum, iura et avere communis Belluni bona fide pro posse salvabo et salvari faciam nec expendam nec expendi faciam, nisi secundum voluntatem predicti domini nostri seu consilii maioris civitatis. Item non in convivio ero cum aliquo cive civitatis Belluni seu districtus, in civitate, nec prope civitatem per duo miliaria, nisi forte cum domino supradicto vel ut infra in sequenti capitulo. Item in omnibus procurabo et studiosus ero ad conservandum et defendendum in commune Belluni omnia dacia, tolonea, deputaciones vel collectas factas et omnes recepciones, que fiunt et fieri debent occasione alicuius dacia vel collecte per commune Belluni, in utilitate communis Belluni expendam<sup>6</sup> et a successore meo speciale sacramentum recipiam. Item plenarie servabo omnes papales, imperales constituciones contra hereticos promulgatas. Et stabo cum tota mea familia ad sindicatum. Et omnia predicta servabo et plus et minus arbitrio domini predicti seu consilii maioris dicte civitatis Belluni.*

<sup>1</sup>nel testo statum tenebo manucon segno di richiamo. <sup>2</sup>segue racionemripetuto per errore. <sup>3</sup>ms promissiones.<sup>4</sup>ms. observando <sup>5</sup>corretto da domi (primo tratto di-m- depennato)-<sup>6</sup>ms. expediam.

B) <sup>255</sup> *Item quod rector nec aliquis de sua familia non debeat convivium facere nec habere curii aliquo cive in civitate Belluni nec extra prope, per duo miliaria, nisi esset in prandio vel in cenis cum domino episcopo vel capitaneo.*

C) <sup>256</sup> *Insuper decernimus et statuimus quod quicumque fuerit in regimine civitatis Belluni, rector, vicarius, miles vel ipsorum familiaris non possit esse nec debeat ad ipsius regimen admitti pro Vicario, milite vel familliaris usque ad annos quinque completos post eius completum officium, cuius quidem officium durare non debeat nec possit ullo modo ultra annum. Et quod nullus possit nec debeat aliquem, qui fuerit ad aliquod supradictorum officiorum, eligere usque ad terminum suprascriptum quinque annorum nec de ipso in Consilio eleccionem aliquam proponere maiori vel minori, publico vel privato, sub infamie pena et centum librarum parvorum cuilibet, qui proponeret seu arengaret aliquid contra supradictum statutum, vel quod aliquis admitteretur ad regimen civitatis contra ipsius statuti formam seu intencionem modo aliquo, directe vel per obliquum. Et cuicumque eleccioni qui<sup>1</sup> interessent aut consentirent tali eleccioni expresse, pena librarum ducentarum parvorum. Et rector qui admitteret talem proposicionem vel eleccionem. libras centum parvorum de suo salario pro banno communi Belluni componat et sit ipso iure infamis.*

<sup>1</sup>segue eleccioni ripetuto per errore.

---

<sup>255</sup> «B), Né il Rettore né alcuno della sua famiglia debba banchettare con qualche cittadino in città o nelle sue vicinanze, per due miglia, salvo che non sia a pranzo o a cena col signor vescovo o col capitano». (E. B., p. 54-55).

<sup>256</sup> «C), Inoltre, decidiamo che chiunque nella città di Belluno sia Rettore, Vicario, Miles o del loro seguito non possa né debba essere nominato Vicario, Miles o familiare per cinque anni dalla fine del proprio mandato, che non può e non deve in alcun modo durare più di un anno. E nessuno possa eleggere per i successivi cinque anni una persona che sia stata titolare di alcun dei detti uffici, né proporre la sua elezione in un Consiglio, Maggiore o Minore, pubblico o privato, pena l'essere tenuto per infame e cento lire di piccoli; né possa proporre in alcun modo, direttamente o indirettamente, che qualcuno sia ammesso al governo della città in contrasto con quanto detto negli statuti. E in caso di elezione, coloro che la consentirono espressamente, siano puniti con duecento lire di piccoli. E il Rettore che ammettesse tale proposta o tale elezione, versi al Comune di Belluno cento lire di piccoli del suo salario e sia tenuto per infame». (E. B., p. 54-55).

### **(I, 20) - DE ELECCIONE ET SALARIO CONSULUM RUBRICA<sup>257</sup>**

*Statuimus quod semper sint in civitate Belluni quatuor consules de dicta civitate et duo de Agurdo vel Zando in illis partibus Agurdi vel Zandi secundum consuetudinem observatam; quorum consulum de civitate electio fiat hoc modo, videlicet quod duo eligantur per<sup>1</sup> parentelas Taxinonum et Bernardonum et alii eligantur per parentelas de Casteono et Noxadanis. Electio de Agurdo sic fiat quod eligantur per illos de Valtago et de La Valle et eorum amicos de plano consuetos habere officia cum<sup>2</sup> eisdem singulis quatuor mensibus usque ad quatuor annos. Et in quinto anno vacet consulatus Agurdi et succedat consulatus Zandi in personis duorum de Zando qui eligantur more solito per parentelas Zandi et mutantur<sup>3</sup> consules Zandi singulis quatuor mensibus usque ad finem anni. Et habeant dicti consules de civitate Belluni et de Agurdo et de Zando pro salario a communi Belluni libras sexdecim pro quolibet. Et coram domino rectore seu Vicario prestant sacramentum de ipso officio consulatus discrete et fideliter exercendo. Et fiat electio dictorum consulum rectore vel Vicario cogente per octo dies ante finem cuiuslibet quarti mensis. Hoc addito quod non possit eligi ad officium consulatus minor annis vigintiquinque qui non habitet in civitate Belluni vel burgis vel habitans non faciens facciones cum civitate predicta. Salvo quod homines de villis qui sunt consueti facere officia, teneantur suo loco alium subrogare.*

<sup>1</sup>Surasura di de, <sup>2</sup>officia cum su rasura. <sup>3</sup>corretto da mutantur (-a- su -e-).

### **(I, 28) - DE NOTARIIS OFFICII MAIORIS ET EORUM SOLUCIONIBUS RUBRICA<sup>258</sup>**

A) *Statuimus quod semper et continue in officio maiori<sup>1</sup> communis Belluni eligantur octo notarii per castaldiones et scolas notariorum secundum suum rodulum imi et statuta non derogantia statutis nostris et mutantur singulis quatuor mensibus, quorum officium sit et esse debeat solummodo scribere omnia acta civilium et pecuniarium questionum et sententia, commissas, presas seu precepta que fiunt de pignoribus relatis preconum, litteras de blado, vino et aliis rebus que portantur seu conducuntur extra civitatem et districtum Belluni et ab Agro et Hospitali Zandi superius et omnia alia que spectant ad eorum officium et pertinent in predictis seu circa predicta. Et si aliqua acta civilia maxime supra specificata fuerint scripta per alios notarios quam per officiales officii maioris, ipso iure sint cassa et irrita et nullius valoris. (...)*

### **(I, 31) - DE IURATIS IUSTICIE RUBRICA<sup>259</sup>**

---

<sup>257</sup> «(I, 20), SULL'ELEZIONE E IL SALARIO DEI CONSOLI. Stabiliamo che, secondo la consuetudine, a Belluno ci siano sempre quattro Consoli della città e che altri due, di Agordo o Zoldo, stiano ad Agordo o Zoldo; e l'elezione dei Consoli cittadini venga effettuata in questo modo: due siano eletti dalle parentele dei Tassinoni e dei Bernardoni e due dalle parentele dei Castiglioni e dei Nossadani; quelli di Agordo, invece, vengano nominati dalle parentele di Valtago e La Valle e dai loro sodali ogni quattro mesi, per quattro anni; e il quinto anno al consolato di Agordo subentri quello di Zoldo, con due Consoli del luogo eletti ogni quattro mesi dalle parentele di Zoldo. E ciascuno di questi Consoli di Belluno, Agordo e Zoldo riceva come salario sedici lire dal Comune di Belluno e presti giuramento davanti al Rettore o al Vicario di esercitare la propria funzione con discernimento e fedeltà. E l'elezione dei Consoli abbia luogo su pressione del Rettore o del Vicario otto giorni prima della conclusione del quarto mese e non possa essere nominato console chi abbia meno di venticinque anni, non abiti a Belluno o nei borghi o, pur risiedendovi, non vi paghi le tasse. (...)». (E. B., p. 61).

<sup>258</sup> «(I, 28, A), SUI NOTAI DELL'UFFICIO MAGGIORE E SUI LORO COMPENSI. Stabiliamo che all'ufficio maggiore del Comune di Belluno sempre debbano essere eletti otto notai dai gastaldi della medesima scuola secondo quanto è stabilito dal loro rotolo, senza però contravvenire ai nostri statuti, e siano sostituiti ogni quattro mesi; e il loro compito consista nello scrivere semplicemente tutti gli atti relativi a questioni civili e pecuniarie, le sentenze, le prese, i precetti, le lettere sulla biada, sul vino e sugli altri beni condotti fuori città e distretto o da Agre e Ospedale di Zoldo, e tutto ciò che riguardi il loro ufficio. E qualora alcun atto civile, soprattutto fra quelli sopra ricordati, sia stato steso da qualche altro notaio invece che dagli ufficiali dell'ufficio maggiore, di fatto sia cassato e di nessun valore». (...) (E. B., p. 145).

<sup>259</sup> «(I, 31), SUI GIURATI DI GIUSTIZIA. Stabiliamo che nella città di Belluno debbano esserci quattro Giurati di giustizia, il cui compito sia correggere e riparare congi, buzoli, misure per vino olio, miele e calce, ogni calvea e tutte

A) *Statuimus<sup>1</sup> quod quatuor iurati iusticie sint et esse debeant in civitate Belluni officium quorum sit dreçare congia, buçollos, mensuras vini, olei, mellis et calcis, calveas et mensuras bladi et bullare bullandas stateras et passus et accipere possint pro congio denarios duodecim et buçollis et aliis mensuris vini, olei, mellis, minalis et minelle denarios duos pro qualibet mensura, pro mastello calcis soldos duos, pro stario calcis soldum unum, pro calvea dreçanda et bullanda illis de civitate denarios quatuor, pro media calvea denarios duos. Item pro calvea illis de villis denarios octo, pro media calvea denarios quatuor, pro quartarolo denarios duos; item pro statera illis de civitate denarios octo; pro statera illis de villis denarios sexdecim et hoc pro statera centum librarum infra; abinde vero supra, soldos quatuor pro qualibet statera. Item denarios quatuor pro quolibet passo. Et possint accipere de qualibet<sup>2</sup> vegete vini posita ad manum buçollos duos vini vel precium dicti vini ad voluntatem dictorum iuratorum; et similiter de carnibus venditis. Et similiter dicti iurati petere possint tam a tabernariis quam a mercatoribus dicti vini ad voluntatem iuratorum. Et vegetes intelligatur vegetes a quinque congiis <vegetes et abinde supra; a quinque congiis><sup>3</sup> infra, solvatur buçolum unum vini. Et de qualibet bestia bovina, non intelligendo bovinam vitulos a lacte, et quolibet porcho unam libram carniū, mortuis a becariis, vel denarios, ut supra dictum est. Et in quadragesima a quolibet vendente oleum, possint accipere unam libram olei vel denarios ad voluntatem iurati. Et quod dicti iurati teneantur invenire unum bonum hominem et legalem maiorem vigintiquinque annis, ad dreçandum stateras et unum bonum et legalem hominem dicti temporis ad dreçandum alias mensuras approbandos per dominum rectorem et consules, pena soldorum centum cuilibet iurato, si aliter faceret; et si plus acciperent, condempnentur in soldis sexaginta parvorum, tertia pars cuius banni sit accusatoris. Hoc salvo quod forenses, conducentes oleum ad civitatem Belluni et districtum, ad solucionem dicte iurarie non teneantur, si dictum oleum vindiderint infra quintam diem. Et quod iurati qui sunt de mense marcii, aprilis, may et iunii, debeant facere dreçari supradictas mensuras et exigere oleum a stacionariis et non alii.*

<sup>1</sup>nel margine esterno officium iuratorum di mano C. <sup>2</sup>de qu- su rasura. <sup>3</sup>integrazione desunta dal ms. 46.

B) <sup>260</sup> *Item quod debeant studiose et diligenter inquirere si aliquis teneat falsam mensuram vel pesam, et emat vel vendat<sup>1</sup> cum falso pondere vel mensura, et temptare ad minus semel in*

---

lemisure per biada e porre le bolle alle stadere e ai passi; e possano ricevere dodici denari per ciascun congio e due per ogni buzolo, per ogni misura di vino, olio, miele e per ogni minella; due soldi per un mastello di calce, uno per uno stajo; quattro denari per una calvea e due denari per mezza calvea appartenente a cittadini; inoltre, otto denari per una calvea e quattro denari per mezza appartenente a borghigiani; due denari per una quartarola; otto denari per una stadera appartenente a cittadini, sedici per una appartenente a borghigiani, e ciò per stadere inferiori alle cento libbre; oltre questa capacità, quattro soldi per ogni stadera; inoltre, quattro denari per ogni passo; e da ogni botte di vino possano prendere due buzoli di vino o il prezzo corrispondente, a loro scelta, e lo stesso valga per le carni in vendita. E i Giurati possano esigere ciò sia dai tavernieri che dai mercanti di vino. E le botti si intendano da cinque congi e oltre; se inferiori ai cinque congi, si paghi un solo buzolo di vino. E una libbra di carne (o, come detto sopra, dei denari) per ogni bovino, esclusi i vitelli da latte, e ogni maiale uccisi dal macellaio. E durante la quaresima possano prendere una libbra d'olio da ogni venditore o il valore corrispondente in denari, a scelta degli stessi Giurati; e costoro siano tenuti a trovare un uomo capace e di età superiore ai venticinque anni per correggere e riparare le stadere e uno capace per le altre misure, entrambi approvati dal Rettore e dai Consoli, pena cento soldi per ciascun giurato che dovesse agire altrimenti. E qualora pretendesse più di quanto dovuto, sia condannato a sessanta soldi di piccoli, un terzo dei quali spetti all'accusatore. (Inoltre stabiliamo) che gli stranieri che conducono olio in città e nel distretto, non siano tenuti a pagare ai Giurati, se lo vendono entro cinque giorni; e i Giurati dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e non altri debbano far correggere e riparare le suddette misure ed esigere l'olio dai bottegai». (E. B., p. 65).

<sup>260</sup> «B), Debbano inoltre indagare attentamente e diligentemente se qualcuno tiene misure o pesi falsi e se con questi acquisti o venda; e debbano verificare pesi e misure almeno una volta la settimana se il pane, il vino, la carne, il formaggio, l'olio, il miele sia venduto in osservanza degli statuti e dei provvedimenti del Comune e del Consiglio di Belluno. Ugualmente, qualora qualcuno sia trovato colpevole in merito a tali questioni, i Giurati debbano farlo registrare nelle scritture dal loro notaio, indicando in quali circostanze sia stato scoperto e il giorno, e debbano ricevere garanzie e difese e ogni mese riferire al Rettore sulla loro attività. E il Rettore almeno alle calende di ogni mese debba emettere le condanne e pubblicarle secondo gli statuti e i provvedimenti del Comune e del consiglio di Belluno, in modo che nessuna condanna superi la somma di 60 soldi di piccoli; inoltre, la metà delle condanne e di tutto ciò che potranno ricevere per la loro funzione, debba spettare al signor vescovo, l'altra metà ai Giurati. E il loro notaio debba essere eletto dai gastaldi della



*ebdomada<sup>2</sup> de mensuris et ponderibus; et de pane utrum fuerit ad pesam pistoribus datam et utrum vendatur vimum, carnes, caseus. oleum vel mel, ultra vel aliter quam ordinatum fuerit per statuta vel reformationes<sup>3</sup> communis Belluni et consilii. Item si quos reperirent culpabiles in predictis vel aliquo predictorum contra formam statutorum vel reformationum consilii, facere debeant eos reduci in scripturis per eorum notarium, quomodo invenerint et qualiter et qua die et percipere securitates, defensiones et invenciones et processus debeant omni mense presentare domino rectori. Et teneatur rector ad minus in kalendis cuiuslibet mensis condempnaciones facere et publicare secundum formam statutorum et reformationum communis Belluni et consilii, dummodo non transcendat aliqua condempnacio summam soldorum sexaginta parvorum. Et medietas dictarum condempnacionum et omnium que recipere possunt occasione dicti officii, esse debeat domini episcopi et alia medietas ad ipsum spectare. Et notarius debeat eligi per castaldiones scole notariorum et habere debeat pro suo salario soldos quinque grossorum de denariis quos ipsi iurati receperunt in dicto officio tam de sua parte quam de parte domini episcopi. (...).*

<sup>1</sup>segue f depennata. <sup>2</sup>ms. ebdomida. <sup>3</sup>ms. reformationis.

D)<sup>261</sup> *Teneantur dicti iurati et eorum notarii, antequam incipiant suum officium, iurare facere suum officium bona fide et sine fraude et omnes quos invenerint facientes contra, manifestare et nullum subcelare et nullum lucrum, donum seu oportum<sup>1</sup> accipere occasione dicti officii, nisi quod eis concessum est per statutum; et pro predictis sic observandis in officio suo diligenter exercendo et non esse negligentes, debeant facere imam securitatem de libris quinquaginta parvorum apud massarios commnis Belluni, quam, si non fecerint, dictum officium exercere non possint.*

<sup>1</sup>corretto da oportum (a-su o-).

E)<sup>262</sup> *Item quod iurati eorumque notarii tempore sui officii non possint facere becariam nec vendere vinum, oleum, carnes nec caseum ad minutum nec vendi facere, nisi vinum per alium, nec panem facere nec fieri facere ad vendendum, banno librarum decem pro quolibet et qualibet vice et quilibet possit accusare et habeat medietatem banni.*

F)<sup>263</sup> *Item quod iurati iusticie sint et esse debeant de parentelis civitatis Belluni exercendo dictum officium in civitate Belluni et villis de plano. Et iurati de Agurdo et Zando debeant exercere officium suum predictum in Agurdo et Zando et non alibi. Et si fieret creacio de aliis quam de parentelis supradictis, eorum creacio non valeat et condempnaciones per eos facte non valeant ipso iure ad dictum officium. Et creacio ipsorum iuratorum rotuletur per parentelas quemadmodum*

---

*scuola dei notai e debba ricevere come salario cinque soldi di grossi presi da quanto gli stessi Giurati avranno recuperato tramite la propria attività, considerato sia quanto spetti a loro sia quanto spetti al signor vescovo». (E. B., p. 66).*

<sup>261</sup> «D), I Giurati e i loro notai, prima che inizi il loro mandato siano tenuti a giurare di svolgere la propria mansione fedelmente e senza frodi, di rendere noti i trasgressori, non nascondere nulla e non accettare alcun dono sfruttando la propria posizione, se non ciò che è loro concesso dagli statuti. E in relazione a quanto detto debbano fornire una garanzia di quaranta lire di piccoli ai massari del Comune di Belluno, altrimenti non potranno svolgere la propria funzione». (E. B., p. 66).

<sup>262</sup> «E), Stabiliamo inoltre che i Giurati e i loro notai durante il loro ufficio non possano fare i macellai, né vendere o far vendere vino, olio, carni, né formaggio al minuto, né il vino per altri, né fare il pane, né farlo fare per venderlo, pena la multa di 10 lire per ciascuna infrazione; e che chiunque denunci abbia la metà della multa».

<sup>263</sup> «F), I Giurati di giustizia che esercitino a Belluno e nei villaggi del piano, siano e debbano essere delle parente della città, e i Giurati di Agordo e Zoldo debbano svolgere la loro mansione a Agordo e a Zoldo e non altrove. E se fosse eletto qualcuno non facenteparte delle suddette parentele, tale elezione non abbia valore e le condanne fatte non siano valide. E le elezioni avvengano per mezzo dei rotoli, come accade per gli altri uffici cittadini; e ciò valga anche per i loro amici che debbano e siano soliti ricevere gli incarichi con le parentele, e ogni elezione altrimenti fatta non sia valida; e chi, eletto contro le norme degli statuti, voglia esercitare il proprio incarico, sia punito con quaranta lire di piccoli da versare al fisco o al Comune di Belluno e il condannato non possa ottenere alcuna remissione della pena e, se concessa, sia di fatto senza valore. Che il Rettore, sotto il vincolo del giuramento, sia tenuto a rispettare e far rispettare tutto ciò (...).» (E. B., p. 66).

*rodulantur alia officia. Et hoc locum habeat in eorum amicis debentibus et consuetis habere<sup>1</sup> officia<sup>2</sup> cum dictis parentelis. Et creacio iuratorum aliter facta ipso iure sit nulla. Et creatus contra formam supradictam volens et presumens dictum officium exercere, puniatur in libris quinquaginta parvorum applicandis fisco sive communi Belluni, cuius condempnacionis condempnatus gratiam sive remissionem consequi non valeat ullo modo et remissio facta ipso iure sit irrita et inanis. Quod statutum observare et observari facere rector teneatur sub vinculo sacramenti et, si elecio aliter facta fuerit quam contineatur in presenti statuto, nichilominus recipere debeant ab aliqua singulari persona et, si aliquid receperint, illud in duplum restituere compellantur.*

<sup>1</sup>segue rasura di tre lettere. <sup>2</sup>- of-sulla terza lettera erasa.

*G)<sup>264</sup> Statuimus quod illi qui fuerint creati iurati et habuerint concessionem iurarie, teneantur ipsimet officium dictum exercere, videlicet iurisdictionem dicti officii et eius exercitium et nulli alie persone vendere vel alienare vel concedere modo aliquo directe vel per obliquum, sub <pena> librarum decem parvorum pro quolibet iurato contrafacienti et amissione officii.*

*H)<sup>265</sup> item statuimus et ordinamus quod predicti iurati teneantur infra unum mensem post condempnaciones factas, ipsas exigere et abinde in ante<a> condempnaciones facte ipso iure nullius sint momenti. Et teneantur dicti iurati exegisse omne id quod debent habere et exigere infra quatuor menses finito eorum officio et abinde in antea non audiantur.*

*I)<sup>266</sup> Statuimus et ordinamus quod quatuor boni viri eligantur per consules eo tempore quo mensure dreçantur, qui debeant esse una cum iuratis ad faciendum sacium mensurarum et ipsum saçium dare iuratis. Et secundum illum saçium iurati teneantur et debeant facere mensuram et illud quod supradictum est de iuratis de civitate, illud idem esse intelligatur et observari in iuratis de Agurdo et **Zando** et supradictis penis subiciant dicti iurati de Agurdo et **Zando**. Et dicti iurati de Agurdo et **Zando**<sup>1</sup> teneantur venire ad civitatem Belluni pro dicto saço qui dabitur per dictos bonos viros et ad illum saçium facere fieri dictas mensuras de Agurdo et **Zando**. Et hoc sub pena soldorum centum parvorum pro quolibet iurato. (...)*

<sup>1</sup>-a(n)-a fine riga eraso insieme all'annotazione di mano B nel margine esterno.

*K)<sup>267</sup> Item statuimus et ordinamus quod iurati iusticie teneantur et debeant omni septimana saltem duo ex ipsis ire temptando per civitatem Belluni et burgos de his que spectant et pertinent ad*

---

<sup>264</sup> «G), Stabiliamo che quelli che saranno nominati come Giurati e avranno l'incarico di giurato siano tenuti ad esercitare direttamente detto ufficio, (...) e non dovranno vendere, alienare o concedere alcuna cosa in modo diretto o indiretto, sotto la pena di una multa di 10 lire di piccoli per ciascun giurato inadempiente, oltre alla perdita dell'incarico».

<sup>265</sup> «H), Stabiliamo e ordiniamo, inoltre, che i predetti Giurati siano tenuti, entro un mese dopo le condanne pecuniarie emesse, di esigere le stesse e quindi evitare che le stesse perdano ogni efficacia. E siano tenuti detti Giurati ad esigere tutto ciò che debbono avere entro quattro mesi dal termine del loro ufficio (...)».

<sup>266</sup> «I), Stabiliamo e ordiniamo che quattro galantuomini siano eletti dai Consoli nel periodo di tempo in cui si devono fare le verifiche degli strumenti di misura, che devono essere fatte unitamente ai Giurati addetti a tale compito. E in secondo luogo che conservino quello strumento (saçium) e facciano le misure stabilite; e ciò che è stato detto per i Giurati della città deve valere ed essere osservato anche dai Giurati di Agordo e di Zoldo; e alle stesse pene siano soggetti anche loro. E detti Giurati di Agordo e di **Zoldo** siano tenuti a venire nella città di Belluno per ritirare detto strumento di misura(staza) che sarà consegnato da detti galantuomini per effettuare le misure anche in Agordo e in **Zoldo**. E ciò sotto la pena di 100 soldi di piccoli per ogni giurato» (...).

<sup>267</sup> «K), Stabiliamo e ordiniamo che ogni settimana almeno due dei Giurati di giustizia siano tenuti e debbano andar verificando per la città e per i borghi ciò che compete loro, pena quaranta soldi di piccoli per ogni settimana in cui non abbiano effettuato tali verifiche e non abbiano svolto il proprio incarico, pena che subito saranno tenuti a pagare. E il Rettore, ogni settimana, sia tenuto a controllare se i Giurati svolgono la propria funzione e, qualora li trovino neglienti, debbano condannarli, pena dieci lire di piccoli del proprio salario». (E. B., p. 67).

*officium suum, sub pena et banno, soldorum quadraginta parvorum pro singula septimana in qua non ierit temptando et faciendo suum officium, in quam penam incidant ipso facto absque aliqua sententia ferenda, quam statim solvere compellantur. Et quod rector civitatis Belluni teneatur omni septimana inquirere si dicti iurati faciunt suum officium et, si invenerit eos negligentes, condempnare in pena librarum decem parvorum de suo salario.<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> segue par.

### **(I, 32) - DE OFFICIIS UNIVERSIS<sup>268</sup>**

*A) Statuimus quod nullus ponatur seu eligatur ad aliquod publicum officium communi Belluni, qui non habitet cum familia et massaricia in civitate Belluni vel districtu, non per hoc derogando alicui statuto supra vel infra positorum que loquuntur de residencia civitatis vel burgorum, et non solvat collectam et facciones non faciat in civitate Belluni vel districtu ipse, si per se habitaverit, vel eius pater vel mater vel frater cum quo habitaverit; nec aliquis forbannitus communi Belluni pro debito vel condempnacionibus communis vel debitis singularium personarum nec aliquis infami, cum infamibus porte non pateant dignitatum. Et si aliquis electus fuerit et officium receperit, condempnetur in soldis centum et cassetur ab officio; et si quis scienter talem elegerit, in arbitrio domini rectoris seu eius vicarii de eius sciencia condempnetur in libris quinque parvorum, nisi fuerit privilegio ac provisione maioris consilii admissus ad munera pariter et honores.*

*1 ms. poete*

*B)<sup>269</sup> Item quod quicumque electus fuerit in officio communis Belluni, antequam incipiat exercere officium suum aliquod, iurare debeat suum officium exercere bona fide et sine frau de iuxta formam statutorum et quod habitet cum familia et massariciis in civitate Belluni vel districtu et collectam solverit et facciones faciat in civitate Belluni vel districtu ipse vel eius pater vel avus vel mater vel frater cum quo habitat. Et quod non est forbanitus communis Belluni pro debito communis vel condempnacionum vel pro debito singularis persone; nec est de exceptatis et repulsis per statutum superius proxime positum. Et rector qui nunc est vel pro tempore fuerit in civitate Belluni, suo sacramento teneatur diligenter inquirere de predictis. (...)*

*D)<sup>270</sup> Item quod quilibet qui electus fuerit ad aliquod officium civitatis Belluni et communis, debeat continuo tere vel habitare in civitate Belluni vel burgis toto tempore sui officii, salvo semper statuto quod loquitur de residencia unius mensis ante officium inchoatum. Exceptis consulibus et aliis officialibus de Agurdo et **Zando** qui de Agurdo et **Zando** debeant exercere sua*

---

<sup>268</sup> «(I, 32, A), Stabiliamo che nessuno sia eletto a qualche ufficio pubblico del Comune di Belluno, a meno che non viva con la famiglia in città o nel distretto o non paghi egli stesso, se abita da solo, o con suo padre o madre o fratello, le tasse e le collette; né sia eletta alcuna persona bandita dal Comune per debiti o condanne, né alcuna persona infamata, dato che le porte della dignità non sono aperte agli infami. E qualora fosse eletto ed ottenesse un incarico, sia condannato a cento soldi e sia allontanato dall'ufficio; e se qualcuno lo avrà eletto coscientemente (e spetti al Rettore o al suo Vicario stabilirlo), sia condannato a cinque lire di piccoli». (E. B., p. 51-52).

<sup>269</sup> «B), Che chiunque sia stato eletto a qualche incarico del Comune Belluno, prima che inizi a svolgerlo, debba giurare di farlo fedelmente, senza frode e secondo gli statuti, di abitare con la famiglia e i propri beni in città o nel distretto, di pagare le collette e di versare le tasse egli stesso o suo padre o il nonno o sua madre o il fratello con cui abita; e dichiarare che non è bandito dal Comune di Belluno per debiti, né tra le persone respinte come indegne e indicate nel capitolo precedente. E il Rettore in carica ora e in futuro sia tenuto con giuramento a verificare diligentemente tutto ciò». (E. B., p. 52).

<sup>270</sup> «D), Che chiunque sia stato eletto a qualche ufficio della città e del Comune di Belluno debba abitare e risiedere continuamente in città o nei borghi per tutta la durata del suo incarico, salvo sempre lo statuto che impone la residenza per un mese prima dell'inizio del mandato e fatta eccezione per i Consoli e gli altri ufficiali di Agordo e **Zoldo** che ivi debbano svolgere il ruolo loro attribuito dalle parentele». (E. B., p. 52).

*officia, que sibi veniunt per suas parentelas, in Agurdo et Zando et non in civitate Belluni. (...)*

F)<sup>271</sup> *Statuimus quod quicumque fuerit in officio consulatus, cancellarie, massarie officii maioris et maleficiorum non possit,<sup>1</sup> durante dicto eius officio, aliud officium operari de quo percipiat salarium a communi, nec exercere per se vel per alium dum tamen ei non fiat preiudicium, si aliquod officium eidem venire deberet per scolam notariorum, quia illud officium ei debeat reservari tempore alio sequenti exercendum; et quicumque fuerit in alio officio non possit per se vel alium seu ipse<sup>2</sup> pro alio illud idem officium exercere usque ad quatuor menses post eius finitum officium. Quod non habeat locum in officiis que veniunt per scolam notariorum.*

1ms. possint.2 corretto da ipsa(m) (-esu -a-, segno abbreviativo di -rn eraso).

### **(I, 34) - DE OFFICIO BARONERIORUM ET EORUM SALARIO RUBRICA<sup>272</sup>**

A) *Statuimus et ordinamus quod baronerii domini rectoris et communis Belluni sint secundum quod provisum et ordinatum fuerit<sup>1</sup> per consilium communis Belluni et bene armati, videlicet quod habeat quilibet cirveleriam, spononum seu spatam, lanceam et rodelam. Et dominus rector habeat pro eis salarium in statutis contentum et quod dicti baronerii et quilibet eorum teneantur, sint et esse debeant continue ad servicium communis et singularium personarum. Et quod dicti baronerii et quilibet eorum teneantur et debeant tempore iuramenti rectoris iurare de bene faciendo et legaliter secundum formam statutorum communis Belluni suum officium et de non accipiendo aliquid a commune Belluni nec ab aliqua singulari persona ultra id quod eis concessum est per statuta communis Belluni; et quod dicti baronerii, quando vadunt in servicium communis vel singularium personarum, possint et debeant recipere solucionem modo infrascripto, videlicet quando vadunt in servicium communis de precepto domini rectoris et vadunt in tali servicio et tali de causa propter quam non debent aliquid accipere ab aliqua singulari persona vel universitate, tunc habeant et habere debeant a<sup>2</sup> communi pro quolibet die soldos quinque parvorum pro quolibet baronerio qui iret in dictum servicium; et quando vadunt in servicium communis et tale servicium propter quod<sup>3</sup> recipere possint et debeant solucionem ab aliqua singulari persona vel universitate, ut puta ad exigendum condempnacionem vel pignorandum de condempnacionibus vel collecta vel alia simili causa, tunc habeant et habere debeant solucionem hoc modo, videlicet in civitate Belluni et burgis denarios duodecim pro quolibet pignore quotcumque fuerint baronerii; in plebibus Domi et Casteoni, soldos duos parvorum; in plebibus Sedeci et Sancti Felicis, soldos quatuor parvorum; in plebibus Limane et Fruxede citra Rayum, soldos quatuor parvorum et in plebibus Lavacii et Alpagi, soldos quatuor parvorum; in Agurdo a<sup>4</sup> Clusa inferius, soldos quinque parvorum; a Clusa vero superius, soldos octo parvorum; in Zando, soldos quinque usque ad furnum<sup>5</sup> Donti et in dicto fumo abinde superius, soldos octo.<sup>273</sup>*

<sup>271</sup> «F), Stabiliamo che chiunque rivesta l'incarico cancelliere, massaro o sia eletto all'ufficio maggiore o del maleficio non possa, durante il suo mandato, svolgere altro incarico da cui derivi un compenso del comune, né esercitare da sé o per interposta persona un incarico attribuito dalla scuola dei notai, riservando tale ruolo ad un periodo successivo. E chiunque abbia un qualche mandato, non possa per sé o interposta persona né al posto di qualcun altro svolgere altro incarico prima che siano trascorsi quattro mesi dalla fine del suo. Che ciò non abbia luogo per gli incarichi attribuiti dalla scuola dei notai». (E. B., p. 52).

<sup>272</sup> (I, 34, A), SULL'UFFICIO DEI BERROVIERI E SUL LORO SALARIO. Nel *Glossario* premesso all'edizione degli Statuti di Belluno del 1747 alla voce *Baroviero* è scritto: «... che va a togliere le pignone da' debitori in compagnia del Commandadore ed anche a prendere le persone, secondo gli viene comandato». L'enciclopedia Treccani così ne parla: «**berrovière** (o **birrovière**) s. m. [dal provenz. *berrovier*, fr. ant. *berruier*, forse ««uomo, soldato della regione francese del Berry»], ant. – Birro, sgherro. In partic., erano così chiamati nei sec. 13° e 14° gli uomini armati che venivano assegnati ai priori per l'esecuzione degli ordini, o che i podestà, i bargelli, i Capitani del popolo portavano con sé quando si recavano a esercitare la loro carica in un comune: *e chiamaronsi Priori dell'Arti ... e furono loro dati sei famigli e sei berrovieri* (Compagni)».

<sup>273</sup> «A), Stabiliamo e ordiniamo che ogni Berroviero al servizio del sig. Rettore o del Comune di Belluno, secondo quanto è stato stabilito e ordinato dal consiglio maggiore di questa città, sia ben armato, e precisamente che

*Idem observetur quando vadunt ad petitionem alicuius singularis persone et, si contingat dictos baronerios ire in Agurdum a muda Agri superius vel in **Zandum ab Hospitali Zandi** superius pro capiando et definendo et eum effectualiter ceperint ad petitionem alicuius singularis persone, tunc possint percipere solutionem a creditore ad cuius petitionem dicta fecerint modo infrascripto, videlicet si debitum fuerit de libris vigintiquinque parvorum vel abinde infra, soldos viginti parvorum; a vigintiquinque libris supra usque ad quinquaginta, soldos triginta parvorum; a quinquaginta vero supra, soldum unum pro libra, dummodo summa non excedat soldos centum parvorum quantacumque sit quantitas. Si vero iverit in villis de plano, videlicet in plebibus Domi et Casteoni, possint percipere terciam partem eius quod dictum est supra. In aliis vero plebibus de plano percipere possint dimidiam eius quod dictum est supra in montibus. Predictam solutionem percipere possint sive in montibus sive in plano pro quolibet pignore et pro qualibet detensione personali et non ultra, sive unus sive plures fuerint baronerii.<sup>274</sup>*

*Si vero aliquis baronerius aliquid perciperet ab aliquo debitore vel ab aliquo alio nomine ipsius debitoris solvente causa non exequendi predicta, tunc in carceribus detrudatur et inde non relaxetur, nisi creditori ad cuius petitionem pro predictis exequendis iverit, restituerit id quod acceperit a debitore cum duplo. Salvo quod, si iverit ad predicta exequendum et nichil fecerit **sed per predictos non steterit**, tunc habere debeat sive in plano sive in montibus id quod taxatus est supra in presenti statuto, quando vadunt pro condempnacionibus et collectis exigendis. In preconibus vero servetur forma de preconibus et eorum officio et salario disponendis. Qui, si in aliquo contrafecerint, puniantur eo modo et forma ut supradictum est de baroneriis et quod dicti baronerii non possint neque debeant habere seu percipere solutionem a debitoribus, sed a creditoribus tantum; salvo quod, si qui ex dictis baroneriis irent cum domino rectore seu cum suo milite in Agurdum vel **Zandum ad furnos**, habeant pro quolibet die et pro quolibet baronerio soldos decem a communi et nichil aliud possint percipere ab aliqua singulari persona vel universitate occasione condempnacionum vel collectarum vel negociorum<sup>6</sup> communis; et quod omnia pignora*

---

ognuno di loro abbia una cervelliera (era un elmo modellato come una tazza che serviva per coprire il cranio), un'asta o una spada, una lancia e uno scudo. E il sig. Rettore dia loro il salario previsto dagli statuti; e che detti Barovieri siano e debbano essere continuamente al servizio del Comune e delle singole persone. E che ognuno di detti Berrovieri sia tenuto e debba giurare al Rettore di svolgere il proprio lavoro bene e legalmente, secondo quanto previsto dagli statuti del Comune, e di non ricevere alcunché da detto Comune né da altra singola persona oltre a quello che è loro concesso dagli statuti; e che detti Berrovieri, quando entrano al servizio del Comuneo di singole persone, possano e debbano ricevere il pagamento nel modo sottoscritto: ovvero quando lavorano per il Comune su mandato del sig. Rettore e per sua disposizione (per cui non devono ricevere alcunché da ogni singola persona o gruppo), abbiano e debbano avere dal Comune, per ogni singolo giorno 5 soldi di piccoli ciascuno; e quando vanno al servizio del Comune e per tale amministrazione svolgono il loro lavoro, possano ricevere il pagamento da ogni singola persona o gruppo, esigendo per esempio le somme delle pene pecuniarie o dei pignoramenti, etc., , abbiano allora e debbano essere pagati in questo modo: nella città di Belluno e nei borghi, 12 denari per ciascun pignoramento, indipendentemente dal numero dei Berrovieri; nella pieve del Duomo ((le sindacarie di Mier, Pedemonte e Oltrardo) e di Castion, soldi 2 di piccoli; nella pieve di Sedico e di san Felice, soldi 4 di piccoli; nella pieve di Limana e Frusseda (oltre il Rayum) soldi 4 di piccoli; e nella pieve di Lavazzo e Alpagò, soldi 4 di piccoli; in Agordo, da Chiusa inferiore, 5 soldi di piccoli; dalla Chiusa superiore, soldi 8 di piccoli; da **Zoldo** fino **al Forno di Dont** 5 soldi di piccoli; da detto Forno in su, 8 soldi».

<sup>274</sup> «Allo stesso modo si rileva che quando vanno a riscuotere i tributi dalle singole persone, o nel caso accada che detti Berrovieri debbano andare in Agordo (dalla muda di Agre in su) o in **Zoldo (dall'ospedale in su)** per arrestare o fermare qualcuno, e avranno ricevuto davvero l'incarico di riscossione dei tributi da alcune singole persone, allora possano ricevere il pagamento dal creditore, a richiesta del quale faranno le seguenti cose: se il debito era di 25 lire di piccoli o al di sotto, 20 soldi di piccoli; dalle 25 lire alle 50 lire, 30 soldi di piccoli; sopra i 50, 1 soldo per lira, in modo tale che la somma non ecceda i 100 soldi di piccoli, qualunque sia la quantità. Se invece andrà nei villaggi del piano, oppure nelle pievi del Duomo e Castion, possono ricevere la terza parte di ciò è sopra descritto. In verità nelle altre pievi del piano possono percepire la metà di ciò che è previsto per le zone montane. Possono percepire le suddette somme sia tra le montagne, sia nel piano per ogni pignoramento e per ciascuna detenzione personale e non di più, se saranno uno o più i Berrovieri».

*que dicti baronerii tunc facient in dictis locis occasiouibus<sup>7</sup> supradictis venire debeant in communi sine aliqua soluzione facienda<sup>8</sup> ipsis baroneriis.<sup>275</sup>*

*Et commune debeat habere solucionem de dictis pignoribus modo infrascripto et suprascripto. Salvo eiam quod, si dicti baronerii tunc in predictis locis existentes irent in servicjurn singularium personarum ut puta ad inpignorandum vel alia simili causa, tunc habeant et habere debeant soldos quinque parvorum pro quolibet pignore quantumcumque<sup>9</sup> fuerint baronerii, expensis debitoris. Et nichilominus suprascriptam solucionem recipiant baronerii a communi ut predictum est; et quod dicti baronerii non possint ire ad pignorandum aliquem pro debito singularium personarum expensis debitoris, nisi prius factum fuerit revellum per preconem.<sup>276</sup>*

*Salvo quod, si debitor erit suspecta persona vel forensis, tunc creditor suis expensis possit facere pignorari talem debitorem et per vim pignora accipi facere et eiam personaliter detineri per ipsos baronerios eiam non facto revello et eiam personaliter detineri recepto sacramento a creditore de predictis; et facto revello per aliquem qui habitet in villis civitatis Belluni, furnis seu montaneis, nullus homo seu persona aliqua audeat vel presumat contrahere nec aliquem contractum facere, cuiuscumque condicionis existat, cum tali facienti revellum, facta prius proclamacione preconem ex parte rectoris in foro civitatis Belluni quod nullus homo vel persona audeat contrahere cum tali persona revelante et in scalis palacii civitatis Belluni nominando personam que facit revellum et ad cuius petitionem et precium sive p<r>esam, pena contrahenti cum revelante sive cum eo qui revellum fecerit, soldorum centum parvorum absque aliqua alia sententia ipso facto; et in eadem pena incidat ipse revelans qui sic contraxerit<sup>10</sup> cum ipso.<sup>277</sup>*

---

<sup>275</sup> «Se, però, qualche Berroviero dovesse percepire qualcosa da un debitore, anche se a titolo diverso da quello del debitore, per non eseguire la predetta causa, allora sia messo in carcere e per ciò non rilasciato, a meno che non fosse andato dal creditore per eseguire le azioni predette per una “supplica del medesimo, sarà restituito il doppio di ciò che ha ricevuto dal debitore. Salvo che qualora sia andato ad eseguire il predetto pignoramento e nulla abbia fatto, ma per costoro non vi sia stato, allora dovrà avere (sia nelle zone del piano che in quelle di montagna) ciò che è previsto per questa evenienza dal presente statuto per l’incarico di riscossione dei soldi delle condanne e delle collette. In verità nei preconi serve il ruolo che spetta ai preconi e che siano messi a disposizione sia l’incarico che la ricompensa. I quali, se dovessero contravvenire in qualcosa, devono essere puniti nello stesso modo e forma dei suddetti Berrovieri; e che detti Berrovieri non possano né debbano avere o percepire il pagamento dai debitori, ma soltanto dai creditori; salvo che, se alcuni di detti Berrovieri debbano andare con il sig. Rettore, o con un suo milite, in Agordo o **nei forni di Zoldo**, (nel qual caso) abbiano per ogni giorno e per ogni Berroviero 10 soldi del Comune e non percepiscano nient’altro da altre singole persone o gruppo in occasione delle condanne o delle collette o degli affari del Comune; e che, poi, tutti i pignoramenti che detti Berrovieri faranno in questi luoghi nelle occasioni sopraddette, dovranno essere portati nella sede del Comune, ma loro non dovranno fare alcun adempimento per l’estinzione dell’obbligazione».

<sup>276</sup> «E debba avere dal Comune quietanza di detti pignoramenti nel modo qui previsto. Salvo che, se detti Berrovieri dovessero, poi, nei predetti luoghi al servizio di singole persone, per esempio per ipotecare o fare cose simili, allora abbiano o debbano avere 5 soldi di piccoli per ogni pignoramento, qualunque sia stato il numero dei Berrovieri, a spese del debitore. E comunque i Berrovieri ricevano le sopraccitate quietanze del Comune come è scritto sopra; e che detti Berrovieri non possano andare a pignorare alcunché per recuperare i debiti di singole persone a spese del debitore, se prima non sarà stato fatto l’opposizione del pignoramento da parte del Precone».

<sup>277</sup> «Salvo che, qualora il debitore sia stato persona sospetta o sia un forestiero, allora il creditore, a sue spese, potrà chiedere il pignoramento di tale debitore o l’esecuzione del pignoramento con la forza o anche il trattenimento personale da parte degli stessi Berrovieri, anche senza l’opposizione al pignoramento e sia anche personalmente trattenuto una volta ricevuto il giuramento verso il creditore dei predetti; e per quanti si oppongono al pignoramento che abiti sia nei villaggi della città di Belluno, sia nelle località in cui hanno sede i forni o tra le montagne, nessuno osi stipulare o fare alcun contratto, a qualsiasi condizione possibile, con quanti si oppongono al pignoramento, sia fatta fare dal Rettore dapprima la chiamata mediante il precone nel foro della città di Belluno, che nessun uomo osi avvicinarsi alla persona che si oppone al pignoramento e nelle scale del palazzo della città di Belluno, nominando qualcuno che faccia opposizione al pignoramento e alla supplica di quella persona e al pagamento o prelievo, sotto la pena, per colui che si unisca o collabori con la persona che si oppone al pignoramento o che con lui si opponga, a 100soldi di piccolida pagare “ipso facto” e senza altra diversa sentenza; e alla stessa pena sia comandato colui che si unisce all’oppositore del pignoramento».

*Et predicta locum habeant sive per se contrahat sive per interpositam personam et predicta durent usque satisfecerit suis creditoribus vel dederit sufficiens pignus vel in concordia fuerit cum ipsis creditoribus et de predictis similiter fiat proclamacio, quarum penarum medietas sit communis et alia medietas creditoris qui creditor de predictis solus possit accusare et non alius vel eius procurator. Et idem observetur in quocumque et contra quemcumque qui non restituerit pignus preconii secundum preceptum ei factum ex parte domini rectoris alieni habitanti in villis, furnis seu montaneis civitatis Belluni. Et quod dicti baronerii, quando vadunt per civitatem Belluni et burgos, debeant portare arma sua penes se et saltem spatam et quod dicti baronerii in civitate Belluni nec subburgis non possint nec debeant bibere nec comedere in domo alicuius singularis persone, pena cuilibet baronerio contrafacienti in omnibus et singulis supradictis casibus soldorum viginti parvorum; excepto quam in casu portandi arma, in quo sit pena cuilibet contrafacienti soldorum quinque pro qualibet vice.*<sup>278</sup>

*Et procuratores communis vel maior pars ipsorum quolibet mense teneantur facere diligenter inquisitionem publice et secrete, si dicti baronerii observant omnia et singula suprascripta; et si invenerint eos vel eorum aliquem contrafacientes contra predicta, teneantur referre domino rectori, qui dominus rector teneatur et debeat eos condemnare infra octo dies post dictam relacionem sub vinculo sacramenti. Et si rector predicta non adimpleverit infra dictum terminum octo dierum, procuratores predicti teneantur infra octo dies sequentes predictos baronerios condemnare modo suprascripto, pena soldorum centum cuilibet procuratori qui non adimpleverit predicta. Et nichilominus syndicatores qui erunt electi ad sindicandum rectoris, teneantur de predictis facere diligentem inquisitionem tam contra rectorem quam contra baronerios. Et si aliquis ex predictis baroneriis poneretur in carceribus, non solvat aliquid pro introitu vel exitu. Et hoc habeat locum similiter in preconibus, si in carceribus ponerentur, et eciam in custodibus, si contingerint carcerari.*<sup>279</sup>

1 sint... fuerit su rasura, forse di et bene armati, videlicet quod habeat quilibet cirveleriam. 2- su rasura di pro. 3 ms. preterquam. 4 ms. et. 5 ms. furnus. 6 ms. negociorum. 7 ms. occasione.. 8 corretto da fienda(-aci- su -ien-, -en- su -da eraso, -da aggiunto). 9-q- su altra lettera. 10 corretto da contrexerit (a- su prima -e-)

---

<sup>278</sup> «E queste cose abbiano luogo sia che contratti da solo, sia che contratti per interposta persona, e le predette cose durino finchè abbia soddisfatto i suoi creditori o abbia dato un sufficiente pegno o abbia concordato con gli stessi creditori, e dei predetti similmente si faccia l'annuncio pubblico, delle quali penalità metà sia del Comune e l'altra metà del creditore, e che solamente costui (e non altri) possa accusare, oppure il loro procuratore. E si osservi, inoltre, in qualunque luogo e contro chiunque, chi non abbia restituito pegno al precone secondo la prescrizione a lui fatta dal sig. Rettore per i forestieri abitanti nei villaggi, nei forni o nelle montagne della città di Belluno. E che detti Berrovieri quando vanno per la città di Belluno e per i borghi, devono portare le armi a loro disposizione e almeno la spada; e che detti Berrovieri nella città di Belluno (e non nei sobborghi) non possano, né debbano bere, né mangiare nelle case di singole persone, sotto la pena per ciascun Berroviere che contravvenisse in tutti e nei singoli casi sopraccitati, di 20 soldi di piccoli; eccetto che nel caso del porto d'armi, per il quale la pena per ogni inadempiente sarà di 5 soldi».

<sup>279</sup> «E i procuratori del Comune o la maggior parte di loro sono tenuti ad indagare mensilmente in maniera diligente e segreta se detti Berrovieri osservano ogni singola norma soprascritta; e se dovessero trovare uno o più di loro inadempienti alle norme siano tenuti a riferire al sig. Rettore, che è tenuto e dovrà condannarli entro 8 giorni da detta relazione, sotto vincolo di giuramento. E se il Rettore non dovesse adempiere a tali norme entro il termine di 8 giorni, i predetti procuratori, entro gli 8 giorni seguenti, dovranno condannare i succitati Berrovieri nel modo già prima evidenziato, pena 100 soldi di multa per ciascun procuratore che non vi adempisse. E nessun sindacatore che sia stato eletto per sindacare il Rettore, sia tenuto a fare una diligente indagine sui predetti, sia nei confronti del Rettore, sia nei confronti dei Berrovieri. E se qualcuno tra i predetti Berrovieri viene mandato in carcere non si liberi nessuno per l'entrata o l'uscita. E costui abbia un luogo simile a quello dei preconii se fosse messo in carcere, come pure tra le guardie, se fossero costrette al carcere».

## **LIBER SECUNDUS**

### **(II) - PROEMIO<sup>280</sup>**

*Ad honorem omnipotentis Dei et beate Marie virginis et beati Martini confessoris, sancti Johannis, sancti Anthonii et beati Michaelis archangeli et omnium sanctorum Dei atque bonum statum civitatis Belluni et districtus et robur iurisdicionis eiusdem. Amen.*

### **(II, 1) - DE IURISDICCIONE ET RACIONE REDDENDA RUBRICA<sup>281</sup>**

**B)** *Statuimus quod quilibet homo seu persona civitatis Belluni et districtus ac omnes subiecti iurisdiccioni civitatis Belluni teneantur et debeant venire ad civitatem Belluni coram domino rectore vel suo Vicario ad racionem faciendam, requirendam a quolibet seu eciam contra quemlibet subiectum iurisdiccioni civitatis Belluni, pena cuiuslibet qui citaret seu citari faceret aliquem subiectum civitatis, Belluni coram alio iudice quam coram<sup>1</sup> rectore civitatis Belluni seu Vicario, librarum vigintiquinque<sup>2</sup> parvorum. Salvo eo quod dicitur de arbitri set de capitaneis Agurdi et Zandi.*

<sup>1</sup> segue coram ripetuto per errore. <sup>2</sup>v- su rasura di p.

### **(II, 4) - DE ELECCIONE CAPITANEORUM AGURDI ET ZANDI ET EORUM IURISDICCIONE<sup>282</sup>**

---

<sup>280</sup> «(II, PROEMIO), Ad onore di Dio onnipotente, della beata Vergine Maria, del beato Martino confessore, di san Giovanni, sant'Antonio, del beato Michele arcangelo e di tutti i santi e del buono stato della città di Belluno e del distretto e della solidità della sua giurisdizione. Amen».

<sup>281</sup> «(II, 1, B), SULLA GIURISDIZIONE E SUL RENDERE GIUSTIZIA. Stabiliamo che ogni uomo o persona della città e del distretto di Belluno e quanti soggetti alla sua giurisdizione siano tenuti e debbano venire in città davanti al signor Rettore o al suo Vicario a rendere o chiedere ragione contro qualunque persona sottoposta all'autorità cittadina, pena venticinque lire di piccoli per chi fosse citato o avesse citato qualcuno davanti ad un altro giudice invece del Rettore o del Vicario. Salvo ciò che si dice degli arbitri e dei Capitani di Agordo e Zoldo». (E. B., p. 84).

<sup>282</sup> «(II, 4, A), SULL'ELEZIONE DEI CAPITANI DI AGORDO E ZOLDO E SULLA LORO GIURISDIZIONE. Stabiliamo che i cittadini della città e gli abitanti che vi paghino le tasse, siano iscritti al libro dell'estimo e delle collette del territorio di Belluno e siano maggiori di venticinque anni, debbano eleggere i Capitani di Agordo e Zoldo. E costoro possano esercitare la propria giurisdizione così come previsto dal Rettore, costringendo alle guardie e agli oneri, multando i disobbedienti e condannando fino ad una somma di venti soldi di piccoli; e ancora rendano giustizia a chi lo chieda fino ad un valore di cento soldi di piccoli, ma oltre questa cifra non possano esercitare la propria autorità. E possano indagare sui trasporti compiuti in quelle zone contro gli statuti e le disposizioni ivi vigenti, e multare e condannare i trasgressori secondo i costumi e le consuetudini del luogo, in modo però che la condanna non superi la somma di venti soldi di piccoli e oltre tale cifra non possano in alcun modo condannare qualcuno; e le condanne e le multe inferte spettino allo stesso capitano per il proprio impegno. E se avesse condannato o multato qualcuno ad una cifra superiore, paghi dieci lire di piccoli per ogni singola occasione e sia tenuto e costretto a restituire il quadruplo di ciò a cui indebitamente abbia condannato qualcuno. E i predetti Capitani non possano indagare sulle risse e i delitti che si verificano nelle loro zone e debbano astenersi dal condannare, pena venticinque lire di piccoli per ogni rissa o schiamazzo o delitto, di qualsiasi tipo siano, né possano (a rischio della stessa pena) occuparsi delle appropriazioni indebite, ma tutti questi casi siano rinviati al Rettore. E sempre i Capitani, quando entrano in carica, debbono giurare davanti al signor Rettore della città di Belluno di operare correttamente e secondo la legge e di non esercitare il proprio incarico né di prendere alcunché oltre ciò che è loro concesso sulla base degli statuti; e siano tenuti a versare al massajo del Comune cento ducati d'oro di garanzia e il loro incarico duri per un anno e non oltre, e per quell'anno dal Comune di Belluno debbano ricevere come salario dieci lire di piccoli al mese e nulla più e allo scadere del proprio mandato debbano essere sindacati davanti al Rettore e ai Consoli della città di Belluno e render conto della propria amministrazione entro quindici giorni dalla cessazione del loro incarico. E chiunque sia stato capitano ad Agordo o a Zoldo per un anno, non possa ricoprirvi l'incarico per un altro anno fino al compimento dei tre successivi, né



A) Statuimus quod capitanei qui solent eligi in Agurdo et **Zando**, eligantur et eligi debeant de civibus civitatis Belluni et habitatoribus ipsius civitatis Belluni qui faciant facciones cum ipsa civitate et sint scripti in libro extimi et collectatorum terre Belluni et sint maiores annis viginti quinque. Et quod ipsi capitanei valeant et possint in illis partibus in quibus essent electi capitanei, iurisdictionem exercere in cogendo nomine ad faciendum custodia set alia onera que ipsis capitanei fuerin mandata fieri tacere per rectorem et commune Belluni; et inbedientes mulctare e condempnare usque ad summam soldorum viginti parvorum pro suo motu et autoritate. Et ius reddere petentibus et litigantibus in illis partibus usque ad summam soldorum centum parvorum; et ultra dictam summam non possit reddere nec iurisdictionem exercere. Et si fecerint acta coram ipsis facta, sentencie, precepta per ipsos lata nullius sint momenti, prescripcione aliqua voluntatis<sup>1</sup> interponende non obstante. Et possint cognoscere de traynis que fiunt in illis partibus contra ordines et statuta locorum ubi sunt capitanei. Et delinquentes in traynis mulctare et condempnare secundum morem et consuetudinem loci, dummodo condempnacio alicuius trayne non transcendat summam soldorum viginti parvorum et ultra suprascriptam summam in aliquo casu non possint aliquem condempnare vel mulctare. Et quod condempnaciones et mulcte per ipsos facte iuridice et iuste perveniant in ipsum capitaneum et sue sint pro eius labore. Et si plus aliquem condempnaverit vel mulctaret vel ab aliquo aliquid acciperet quam suprascriptum<sup>2</sup> est vel aliter, incidat in penam decem librarum parvorum et pro singula vice. Et nichilominus quadruplum eius quod indebite aliquem condempnaverit vel ab ipso extorserit eidem condempnaverit vel a ipso extorserit eidem condempnato<sup>3</sup> vel a quo peccuniam extorserit, restituere et solvere compellatur. Et quod predicti capitanei de rixis et maleficiis que ibi<sup>4</sup> fierent, non possint cognoscere nec se impedire debeant in condempnando, sub pena librarum viginti quinque parvorum pro qualibet rixa vel rumore seu delicto, cuiuscumque maneriei sit rixa, rumor<sup>5</sup> vel maleficium, nec eiam de quomodolibet turbate possessionis se valeant impedire sub dicta pena, sed de omnibus predictis cognoscatur per rectorem Belluni. Et quod semper dicti capitanei, quando vadunt <ad> eorum officium sive capitaneatum, debeant iurare coram domino rectore civitatis Belluni de bene et legaliter operando officium suum et non se impedire in aliquo nec iurisdictionem exercere nec aliquid accipere ultra id quod sibi concessum est ex forma suprascripti statuti. Et teneatur massario communis Belluni bonam et ydoneam securitatem prestare de centum ducatis auri racione suprascripta et eorum officium durare debeat per unum annum et non ultra, in quo anno pro eorum salario habere debeant a commune Belluni singulo mense libras decem parvorum et non plus. Et in fine sui regiminis seu officii debeant stare ad sindicatum coram rectore et consulibus civitatis Belluni et reddere racionem sue villicacionis<sup>6</sup> et cuicumque de iure et iusticia respondere racione villicacionis sue usque ad dies quindecim post depositum suum officium. Et quicumque fuerit capitaneus in Agurdo vel **Zando** per unum annum, non possit esse ultra illum annum capitaneus in dictis<sup>7</sup> partibus usque ad tres annos futuros post dictum annum, per se nec per alium nec pro alio directe vel per obliquum, sub pena librarum centum parvorum et restitutionis totius salarii quod habuisset racione dicti capitaneatus vel officii in triplum communi civitatis Belluni. Et de predicto cognosci possit ad annos decem postquam contra predicta venerit. Et sit precisum.

<sup>1</sup> vo- su altre due lettere, forse r- e primo tratto di -a. <sup>2</sup> ms. quasi suprascriptum. <sup>3</sup> ms. condempnacio. <sup>4</sup> corretto da sibi (s- erasa). <sup>5</sup> ms. timor. <sup>6</sup> corretto da parola parzialmente erasa. <sup>7</sup> su rasura.

B)<sup>283</sup> Statuimus et ordinamus quod quilibet homo et persona, cuiuscumque condicionis et status existat, sive forensis sive terrigena et districtualis Belluni offenderit seu offendi fecerit in

---

direttamente né in nome di un altro, direttamente o indirettamente, pena cento lire di piccoli e la restituzione al Comune di Belluno del triplo del salario ricevuto per tale incarico. E su ciò si possa indagare fino a dieci anni dopo la violazione». (E. B., p. 70-71).

<sup>283</sup> «B), Stabiliamo e ordiniamo che qualunque persona, di qualsiasi condizione e stato, forestiero o distrettuale abbia fatto offendere nelle pievi di Agordo e Zoldo o nei loro villaggi da Agre in su e da **Ospitale di Zoldo** in su, o abbia ingiuriato con parole o azioni i Capitani di Agordo o **Zoldo**, sia condannato al quadruplo di quanto non avverrebbe se avesse

*plebatu Agurdi et Zandi vel eorum villis ab Agro superius et Hospitali Zandi superius aut iniuriaverit vei iniuriam fecerit dicto vel facto capitaneis Agurdi vel Zandi vel alteri ipsorum, condempnetur in quadruplum eius quod condempnandus esset ex forma aliorum statutorum, si similem iniuriam alteri persone intulisset, positorum in tercio libro de maleficiis; que pena augeri vel minui non possit ullo modo per dominos rectorem, vicarium vel consules pretextu confessionis vel pacis vel arbitrii eis vel alteri ipsorum concessi ex forma aliquorum statutorum communis Belluni, statuto, lege, decreto aut reformatione in contrarium loquentibus protinus non obstantibus.*

#### **(II, 8) - DE CITACIONIBUS FIENDIS RUBRICA<sup>284</sup>**

*A) Statuimus et ordinamus quod quilibet civis vei forensis volens in iudicio aliquem vocari facere, possit per preconem seti nuncium communis Belluni vel per litteras rectori suo sigillo sigillatas et scriptas per officiales officii maioris in causis civilibus vel per notarium maleficiorum in causis criminalibus, quem vel quam voluerit citare vel citari facere ad sibi de iure respondendum petenti ad diem iuridicam nominatam per vocantem in ius, ita tamen quod dies vocacionis et juris non excedat quintam diem, ita quod dies citacionis in die quinta computetur, feriis tanten non computatis et clamacionibus terminorum et impedimentis<sup>1</sup> rectoris. Et ille vel illa intelligatur citatus vel citata decuius citacione per relacionem preconum vel relacionem littere in actis vel libris officialium suprascriptorum constiterit per scripturam. Et aliter facta citacio suprascripta nullius sit valoris. De qua relacione littere presentate credatur presentanti cum sacramento et valeant dicte citaciones facte per preconem eciam sine iudicis vel rectoris commissione; valeant eciam citaciones et relaciones <facte> per precones Agurdi et Zandi scripte per notarios Agurdi et Zandi .*

*1ms. impedimeturum.*

#### **(II, 9) - QUALITER PROCEDITUR CONTRA PERSONAM CITATAM RUBRICA<sup>285</sup>**

*A) Statuimus quod, si quis vel si qua citatus vel citata fuerit personaliter ad racionem faciendam<sup>1</sup> alicui persone vel communi seu universitati per preconem seu nuncium iuratum communis vel per litteras coram rectore communis Belluni seu Vicario certo die et non venerit dicto die, hora racionis reddende, sedente iudice pro racione reddenda, tunc clamari debeat per*

---

ingiuriato qualche qualche altra persona, come detto nel terzo libro degli statuti, sui delitti; pena che non può essere aumentata o diminuita in alcun modo dal sig. Rettore o dal Vicario o dai Consoli col pretesto di una confessione, di una rappacificazione o del loro arbitrio o di qualsiasi altra facoltà concessa dagli statuti del Comune di Belluno, nonostante qualche altra norma statutaria o legge o disposizione o decreto contrario».

<sup>284</sup> «(II, 8, A), SUL MODO DI CITARE IN GIUDIZIO. Stabiliamo e ordiniamo che ogni cittadino o straniero che voglia far chiamare qualcuno in giudizio, lo possa fare attraverso un preconone o un nunzio del Comune di Belluno o attraverso lettere del Rettore sigillate col suo sigillo e scritte dagli ufficiali dell'ufficio maggiore nelle cause civili e dal notaio del maleficio nelle cause criminali, indicando chi ha voluto citare o far citare, perché risponda nel giorno fissato per l'udienza, in modo che tale giorno non superi il quinto dalla citazione in giudizio, incluso il giorno della chiamata in giudizio e esclusi tuttavia i giorni festivi e gli impedimenti del Rettore. E si intenda chiamata in giudizio la cui citazione, in seguito a relazione dei precononi o a lettera (dell'attore), compaia trascritta nei libri dei detti ufficiali e una citazione altrimenti fatta non abbia valore; e alla lettera si creda per giuramento dell'attore, e tali citazioni fatte dal preconone valgono anche senza l'incarico del giudice o del Rettore. Valgono anche le citazioni e le relazioni fatte scritte dai precononi e dai notai di Agordo e di Zoldo». (E. B., p. 86).

<sup>285</sup> «(II, 9, A), COME SI DEBBA PROCEDERE NEI CONFRONTI DI UNA PERSONA CITATA. Stabiliamo che, qualora una persona sia stata citata personalmente da un preconone o da un nunzio del Comune per lettera per rendere ragione a qualcuno o al Comune davanti a Rettore o al Vicario in un dato giorno e non si sia presentata in quel giorno e a quell'ora, in quel caso debba essere chiamato per almeno tre volte e ad alta voce da un preconone che si trovi presso il Rettore o il Vicario perché si presenti a rispondere al creditore che lo abbia citato; e qualora non compaia di persona o tramite un suo rappresentante, il signor Rettore o il giudice, presente l'attore, dichiarare che costui possa avere i beni del debitore assente, prendendo innanzi tutto dai beni mobili e poi dagli immobili (...) nella misura del debito dichiarato dal creditore o dall'attore che agisca e giuri a suo nome. (...). (E. B., p. 87).

*preconem stantem penes rectorem seu vicarium super banchum rationis ubi redditur ius, alta voce preconia ter ad minus quod talis citatus compareat de iure responsurus tali persone que asserit suum esse creditorem vel que vult de ipso querere querimoniam; et si adhuc non comparuerit per se nec per legitimum responsalem, tunc per dominum rectorem vel iudicem iura reddentem pronuncietur contra talem citatum non comparentem, si actor se presentaverit, quod talis actor seu creditor ponatur in tenutam et possessionem bonorum et rerum talis citati non comparentis primo de mobilibus,<sup>2</sup> de immobilibus,<sup>3</sup> de nominibus et accionibus per mensuram debiti (...).*

<sup>1</sup>corretto da faciendum (seconda -a- su -u-), <sup>2</sup>corretto da tenetam (-u-su seconda -e-), <sup>3</sup>corretto da salutis (-o- su -a-).

B)<sup>286</sup> *Item statuimus quod omnes de Agurdo et Zando, de plebe Lavacii possint venire coram iudice vel rectore cum citati fuerint ad respondendum de iure cuicumque ad cuius petitionem fuerint citati, suprascripto statuto non obstante, et audiantur per totam diem post redditum rationis, citato eo ad cuius petitionem fuerint citati, personaliter vel ad domum si fuerint de civitate vel burgis. Si vero fuerit de montibus vel villis de plano aut forensis fuerit, citetur in foro civitatis Belluni per publicam proclamationem. (..)*

## **(II, 17) - DE PREISIS,<sup>287</sup> SENTENCIIS ET PRECEPTIS RUBRICA<sup>288</sup>**

H) *Statuimus quod omnes habitantes ab Agro superius et Hospitali<sup>1</sup> Zandi superius vel extra districtum obligati in<sup>2</sup> preisis vel preceptis et<sup>3</sup> quibuscumque instrumentis vel condempnati per iudicem communis Belluni in pecunia vel rebus mobilibus alicui habitanti in civitate Belluni vel eius districtu et solventi collectam<sup>4</sup> et facienti<sup>5</sup> facciones cum commune Belluni, si non solverint ad terminum contentum in sentenciis vel preisis seu preceptis et quibuscumque instrumentis,*

---

<sup>286</sup> «Stabiliamo parimenti che tutti gli abitanti di Agordo, di Zoldo e della pieve di Lavazzo possano presentarsi di fronte ai giudici quando saranno rispettivamente convocati per rispondere, in base alla legge, alla denuncia per la quale sono stati citati, senza essere impediti dal soprascritto statuto, e stabiliamo che vengano ascoltati tutti il giorno dopo la relazione sul motivo per il quale sono stati citati (...) se saranno della città o dei borghi. Se invece saranno della montagna o delle pievi del piano, o stranieri, siano convocati nel tribunale della città di Belluno, mediante pubblico avviso».

<sup>287</sup> Per il termine “prese” nel vocabolario “DU CANGE, et al., *Glossarium mediæ et infimæ latinitatis*, Niort, L. Favre, 1883-1887”, a pag. 908 si trova la seguente spiegazione: «*Captiones alias Prisae, dictum quidquid ad expensas regis seu domini capitur super subditos et tenentes, quod legitime et debite persolvi debet*».

<sup>288</sup> «(II, 17), RUBRICA SULLE PRESE, LE SENTENZE E GLI OBBLIGHI. Stabiliamo che gli abitanti di Agordo (da Agre in su) e dall’Ospitale di Zoldo in su, o di fuori distretto, costretti ai prelievi forzosi dei debiti e a qualsiasi dispositivo legale o condannati da parte del giudice della comunità di Belluno a pagamenti in denaro o in beni mobili a favore di qualche cittadino di Belluno o del suo distretto e che adempiono correttamente alle fazioni e alle collette del comune, se non pagheranno entro il termine fissato nelle sentenze o prese in qualsiasi altra disposizione di legge, vengano arrestati o imprigionati nel carcere della città di Belluno finché non avranno soddisfatto agli obblighi verso i loro creditori che hanno ottenuto un prelievo forzoso o una sentenza o una prescrizione da parte di un giudice che sentenzi nella città di Belluno. Fatto salvo che se vorrà approvare una soluzione o un patto, o una convenzione, o un’altra legittima difesa dalla quale non sia obbligato ad onorare tale debito, sia ascoltato e ammesso a difendersi, rimanendo sempre in carcere; ma se avrà presentato una giusta proposta per il pagamento del debito e delle spese sostenute dal suo creditore, allora debba essere scarcerato. E ciò che viene stabilito, non solo si applichi per le azioni future, ma anche alle passate, fatto salvo che, prima che le persone vengano arrestate, esse vengano avvertite tramite un messo del Comune su mandato del Rettore o del Vicario della città di Belluno, o di persona inviata dallo stesso Rettore o Vicario, sia che sia reperibile o no, prestando fede alla relazione ispettiva del messo fatta presso la casa di abitazione; e se non ha domicilio, allora sia fatta almeno alla casa dove abitò. Qualora non vi abitasse abitualmente, allora, in questo caso, se il contratto sarà stato fatto nella città di Belluno o nel suo distretto, sia sufficiente che venga chiamato ad alta voce sulla gradinata del palazzo o del tribunale e sul ponte “Doiona” affinché tale debitore si presenti entro 15 giorni per pagare o concordare il pagamento con il suo creditore, citando la sentenza di prelievo forzoso a motivo del quale è obbligato. E se non si presenterà entro detto termine di 15 giorni, allora da quel momento in avanti possa essere arrestato e debba essere tenuto in carcere come già detto, fatti salvi sempre gli statuti che parlano di dazi, fitti, livelli e di opposizioni ai pignoramenti e di redditi, in occasione dei quali possono essere arrestati, come impongono detti statuti».

*capiantur et detineantur in carcere communis Belluni donec satisfecerint suis creditoribus habentibus presas vel sentencias seu precepta aut quecumque instrumenta per iudicem reddentem rationem in civitate Belluni. Salvo quod, si voluerit probare solucionem vel pactum vel convencionem vel aliam legitimam defensionem ex quo non teneatur adolucionem dicti debiti, audiatur et admittatur eius defensio semper manendo carceratus; sed si presentaverit bonam satisfacionem de<sup>6</sup> debitum solvendo et expensas ipsi suo creditori, tunc debeat de carceribus relaxari. Et quod dictum statutum non solum se ad futura extendat, sed eciam ad preterita, hoc salvo quod, antequam capiantur persone, admoneantur per preconem communis de mandato rectoris vel vicarii communis Belluni vel per ipsum rectorem vel vicarium personaliter, si reperiri potest vel si reperiri non potest, credendo de hoc relacioni preconis ad domum sue habitacionis; et si habitacionem non habet, tunc ad domum in qua habitare consuevit. Et si habitare non consuevit, tunc hoc ultimo casu, si contractus factus fuerit in civitate Belluni vel districtu, sufficiat clamari in scalis palacii et in foro et in ponte Doyoni alta voce quod talis debitor usque ad quindecim dies veniat ad solvendum vel se concordandum cum tali suo creditore, nominando presam vel sentenciam vel preceptum seu instrumentum propter quod sibi est obligatus. Et si non venerit infra dictum terminum quindecim dierum, tunc abinde in antea possit detineri et carcerari debeat ut dictum est, salvis semper statutis loquentibus de daciis, fictis, livellis et revellis et mercedibus quorum occasione possint detineri ut dictant dicta statuta.*

<sup>1</sup>corretto da Hostatali (-pi- su primo -ta-). <sup>2</sup>su rasura. <sup>3</sup>nel margine interno con segno di inserzione. <sup>4</sup>-lecta-surasura. <sup>5</sup>ms. faciendi<sup>6</sup>ms. et.

## **(II, 19) - DE PIGNORIBUS ET MODO PIGNORANDI RUBRICA<sup>289</sup>**

*E) Item statuimus quod quandocumque pignus <debet> extimari ut suprascriptum est, quod forma infrascripta servetur, videlicet quod eligatur unus extimatoir ex parte creditoris et alter ex parte debitoris quibus deferatur sacramentum per dominimi rectorem seu vicarium <de iuste et fideliter extimare pignus. Quod pignus, postquam preceptum fuerit per dominum rectorem seu vicarium><sup>1</sup>, debeant extimasse usque ad quinque dies ab Agro et **Hospitali de Zando inferius**. A dictis vero locis superius usque ad decem dies, quam extimacionem infra dictum terminum in scriptis aut oretenus debeant declarare domino rectori seu Vicario vel officiali; conscribi debeat dicta extimacio in actis officialis. Et hoc sub pena librarum decem pro quolibet<sup>2</sup> condempnato, in quam penam incidat ipso facto nisi iustum intervenerit impedimentum arbitrio iudicis. Et habeant dicti extimatores pro eorum labore denarios quatuor pro libra communicandos inter se, qui denarii solventur<sup>3</sup> expensis pignoris. Et si dicti extimatores non possent esse concordes in dicta extimacione, quod tunc per dominum vicarium eligatur tercius. Et tunc quod per maiorem partem ipsorum trium extimatum erit, sit ratum et inter ipsos tres com<mun>icetur dicti quatuor denarii pro libra. Et si debitor recusaret extimacionem dare ex parte sua iuxta preceptum sibi factum personaliter vel ad*

---

<sup>289</sup> «(II, 19), RUBRICA SUI PIGNORAMENTI E SUL MODO DI PIGNORARE. Parimenti stabiliamo che ogni volta che un pegno debba essere stimato con le modalit  e formalit  sopra descritte,   evidente che venga scelto un perito stimatore da parte del creditore e un altro da parte del debitore, i quali presteranno giuramento davanti al sig. Rettore o al suo Vicario di stimare il pegno giustamente e fedelmente. E tale pegno, dopo che sar  stabilito da una disposizione del Rettore o del suo Vicario, dovr  essere stimato entro 5 giorni qualora si trovi ad Agre o **nella parte inferiore all'ospedale di Zoldo**. Nella parte superiore a detti luoghi fino a 10 giorni; questa stima del pegno deve essere fatta entro detto termine in forma scritta o in forma orale e presentata al sig. Rettore, o al Vicario, o ad un Ufficiale e riportata in atti ufficiali. E ci  sotto pena di 10 lire per ciascuno condannato a causa dello stesso fatto a meno che non sia sopraggiunto un giusto impedimento a mezzo dell'arbitrato di un giudice. E coloro che valutano abbiano per il loro lavoro 14 denari da spartirsi tra loro per ogni lira; e questi denari siano pagati per le spese del pignoramento. E se detti valutatori non fossero concordi nella loro stima stabiliamo che ne venga nominato un terzo dal sig. Vicario. E quindi ci  che a maggioranza dei tre valutatori sa  deciso, sia ratificato e i detti 14 denari per lira siano divisi tra gli stessi tre. E se il debitore rifiutasse di dare la stima da parte sua secondo il precetto fatto personalmente a lui o al suo domicilio mediante un preconem, su mandato del Vicario, o sia contumace nel fornirlo, allora da parte di detto Vicario sia assegnato un perito stimatore per la parte dellom stesso debitore. E questo statuto sia valido a decorrere dall'anno 1350, indizione terza».

*domum per preconem de mandato vicarii, aut contumax esset in dando, tunc per dictum vicarium detur extimator pro parte ipsius debitoris. Et hoc statutum vendicet sibi locum a millesimo CCC quinquagesimo, indicione tercia.*

<sup>1</sup>integrazione desunta dal ms. 541. <sup>2</sup>segue pro.<sup>3</sup>corretto da solvantur(-e-su -a).

### **(II, 25) - DE SALARIO ET MERCEDE TESTIUM RUBRICA<sup>290</sup>**

*Item insuper, ne testes a suis comodis pro alienis negociis evocentur, statuimus et ordinamus quod, si aliquis produxerit vei citari fecerit aliquem testem forensem qui esset alias recessurus causa testimonii perhibendi vel absentem extra muro set burgos civitatis, teneatur producens tali testi facere expensas secundum qualitatem testis producti, videlicet si est de montaneo ab Agro et **Hospitali Zandi superius**, habeat in die a producente soldos octo parvorum quilibet testis pro expensis et dampno; si vero fuerit villarum de plano, habeat singulo die soldos quinque parvorum; si de civitate et burgis, nichil percipiat. Forenses vero alias recessuri, ut superius dictum, percipiant expensas secundum qualitatem persone forensis et testis. Hoc addito quod, si testes productos per partem tabellio non examinaverit ea die qua producti fuerint ad deponendum, teneatur tabellio ad illas expensas ultra illam diem, nisi iustum impedimentum tabellioni accesserit evidenter, propter quod <eos> vel eorum aliquem examinare nequirit arbitrio iudicis.*

### **(II, 30) - DE INTERDICTIS ET SEQUESTRACIONIBUS RUBRICA<sup>291</sup>**

A) *Statuimus et ordinamus quod rector civitatis Belluni, ad postulacionem cuiuscumque persone facientis facciones cum commune Belluni vel solventis collectam tantum, possit et debeat intrmittere et sequestrare et <pro> pignora<sup>1</sup> accipi facere per preconem civitatis Belluni res mobiles quascumque sui debitoris forensis vel suspecti. Et suspectus intelligatur eciam quicumque, sive forensis sive terrigena, qui non possidet inmobilia sufficiencia ad debitum vel esset de montaneis ab Agro et **Hospitali Zandi superius**, dummodo domino rectori constet de debito antequam faciat sequestracionem per instrumentum vel presam vel per testes seu testem in eo casu in quo sufficiat vox unius testis in die feriato eciam solempni vel per sacramentum creditoris.*

<sup>1</sup>ms. pignorare.

---

<sup>290</sup> «(II, 25), SUL SALARIO E LA RICOMPENSA PER I TESTIMONI. Inoltre, affinché i testi possano essere convocati per affari altrui tralasciando i propri, stabiliamo e ordiniamo che, qualora qualcuno abbia presentato o fatto citare qualche testimone straniero che altrimenti non si presenterebbe a testimoniare o che sia al di fuori delle mura e dei borghi della città, sia tenuto a pagare le spese in base al teste presentato; pertanto, se viene dai monti, ossia da Agre e **dall'Ospedale di Zoldo in su**, il teste riceva otto soldi di piccoli al giorno per le spese e come risarcimento; se invece viene dai villaggi del piano, riceva cinque soldi di piccoli al giorno; se abita in città o nei borghi, non percepisca nulla. Gli stranieri, invece, che altrimenti non si presenterebbero, ricevano un compenso in base alla qualità della persona. A ciò si aggiunga che, se il tabellone non avrà esaminato i testi presentati da una delle due parti nel giorno stabilito per la deposizione, lo stesso tabellone sia tenuto a pagare le spese oltre il giorno fissato, a meno che un contrattempo reale non ne abbia evidentemente ostacolato il lavoro e non gli abbia impedito raccogliere le testimonianze». (E. B., p. 91).

<sup>291</sup> «(II, 30), RUBRICA SUGLI INTERDETTI E I SEQUESTRI. Stabiliamo e ordiamo che il Rettore del Comune di Belluno su richiesta di ciascuna persona che faccia le fazioni con il Comune di Belluno o per il fatto che paghi le collette possa e debba sequestrare e far sequestrare come pegni dal Precone della città di Belluno i beni mobili di ciascun suo debitore, forestiero o sospetto. E **per sospetto** si intenda anche colui che, forestiero o locale, non possiede beni immobili sufficienti a coprire il debito o fosse delle zone montane da Agre e **dall'Ospedale di Zoldo in su** purché al sig. Rettore risulti la consistenza del debito, prima che faccia il sequestro mediante un dispositivo legale o un prelievo forzoso o tramite testimoni o un testimone, nel caso sia sufficiente la parola di un unico teste, nel giorno feriale e anche in uno festivo o tramite il giuramento del creditore».

## **INCIPIT LIBER TERCIVS DE MALEFICVS**

### **(III, 12)- DE TABERNARIIS TENENTIBUS LUDUM ET LUSORIBUS RUBRICA<sup>292</sup>**

(...). J) *Item quod, si aliqua persona a Clusa inferius in Agurdum et Agurdi plebatum non possit vel debeat seu audeat vendere vinum ad minutum ultra quatuor denarios buzolum plusquam vendatur in civitate Belluni seu fuerit ordinatum vendi per conscilium ipsius civitatis, et si qua persona non subiecta temporali iurisdictioni venderet vinum ultra summam predictam in dictis locis et eciam in civitate Belluni et burgis et villis, quod quilibet laicus seu quelibet subiecta temporali iurisdictioni condempnetur in soldis viginti parvorum pro quolibet el qualibet vice qua iverit ad accipiendum vinum de dicta taberna seu ad bibendum. Et quod quilibet possit accusare et habeat medietatem banni predicti et credatur eius sacramento. Et idem intelligatur in **Zando** et in **pertinenciis Zandi**. A Clusa vero superius non audeat nec possit vendere vinum ad minutum ultra denarios sex pro buçolo<sup>1</sup> ultra id quod venditur in civitate Belluni sive fuerit ordinatum vendi; et hoc in penis et bannis et ordinamentis per rectores, commune et conscilium civitatis Belluni.*

<sup>1</sup>corretto da baçolo (-u- su -a-).

### **(III, 29) - RUBRICA QUOD QUELIBET VILLA SEU FURNUM HABERE DEBEAT IURATUM<sup>293</sup>**

A) *Item quod quelibet villa seu furnum seu homines cuiuslibet regule seu ville vel furni de districtu Belluni continue habere debeant et habeant iuratum secundum usum et consuetudinem suam, sub banno soldorum sexaginta pro qualibet villa seu regula. Et quelibet villa in qua habitant et sint tres massarie tantum vel pauciores, sit et esse debeat de iuraria alterius ville seu regule proximioris sub pena superius nominata.*

B)<sup>294</sup> *Item quod nullus imponatur iuratus minor decem et octo annis et maior sexaginta nec aliqua vidua que non habeat filium vel nepotem in domo secum stantem maiorem decem et octo annis, possit constringi ad dictum officium exercendum.*

C)<sup>295</sup> *Iurati villarum teneantur infra quindecim dies postquam rector intraverit in regimen civitatis Belluni, iurare et facere apud massarium singulas securitates quinquaginta librarum*

---

<sup>292</sup>«(III, 12, J), SUI TAVERNIERI CHE TENGANO GIOCHI E SUI GIOCATORI. Qualora qualche persona, dalla Val Clusa in giù, ad Agordo e nella sua pieve, non potendolo fare, osi vendere vino al minuto [chiedendo] per ogni buzolo oltre quattro denari in più rispetto a quanto si chiede a Belluno o non sia stato ordinato dal Consiglio Maggiore della medesima città, e qualora qualcuno non soggetto alla giurisdizione temporale venda vino ad un prezzo superiore a quello stabilito in questi luoghi o anche in città, nei borghi e nei villaggi, se laico o persona soggetta all'autorità temporale, sia condannato a venti soldi di piccoli per ogni cliente; e chiunque possa accusare e riceva la metà del banno suddetto e gli si creda con un giuramento. E la medesima cosa valga a **Zoldo** e nelle terre di sua pertinenza. Dalla Val Clusa in su, invece, nessuno osi vendere vino al minuto [chiedendo] per ogni buzolo sei denari in più rispetto a quanto si chiede in città o sia stato ordinato di vendere. E questo a rischio di una pena stabilita dai rettori, dal Comune e dal Consiglio di Belluno». (E. B., p. 109).

<sup>293</sup> «(III, 29, A), CHE OGNI VILLAGGIO O FORNO ABBIA IL PROPRIO GIURATO. Stabiliamo inoltre che ogni villaggio o forno o gli uomini di ciascuna regola o villaggio o forno del distretto di Belluno debbano continuare ad avere e abbiano un giurato, eletto secondo i loro usi e le loro consuetudini, pena una multa di 60 soldi di piccoli per ogni villaggio o regola. E in ciascun villaggio in cui vi siano soltanto 3 massarie, o anche di meno, vi sia e debba essere della Giudicaria di un altro villaggio o regola vicina, a pena della multa sopraccitata».

<sup>294</sup> «B), Inoltre che nessuno elegga un giurato minore di 18 anni o maggiore di 60, né alcuna vedova che non abbia un figlio o un nipote che non sia con lei residente ed abbia più di 18 anni, che possa essere costretto ad esercitare detto incarico».

<sup>295</sup> «C), I Giurati dei villaggi sono tenuti, entro 15 giorni dalla data di insediamento del nuovo Rettore, a giurare e dare una garanzia al massaro di 50 lire di piccoli, o una maggior somma a discrezione del Rettore e dei Consoli,

*parvorum vel maioris summe, ad arbitrium rectoris et consulum secundum qualitatem ville quod ipsi denunciabunt rixas et maleficia, secundum formam statutorum et denunciabunt omnes tenentes arma vetita et portantes per villam contra formam statutorum et quod capient malefactores et forbannitos omnes ex quacumque causa, non pro debitis singularis persone. Salvo statuto quod loquitur de debitoribus commorantibus ad montaneas sub rubrica «De modo et forma eundi in Agurdum». Et condempnatos ad suum posse facient de capiendis eos si steterint in suis villis, et eos domino rectori communis Belluni presentabunt et eis non prestabunt auxilium, consilium vel favorem; et denunciabunt omnes quos sciverint vel scire potuerint de sua villa tenentes vel recipientes aliquem forbannitum vel prestantes auxilium, consilium vel favorem alicui forbannito; et cum preconibus et nunciis communis Belluni ibunt ad capiendum forbannitos et conductum ad capiendum tenutas et pignora edam per vim, si eis mandatum fuerit per rectorem vel eius vicarium, et eis dabunt omne auxilium quod poterunt ad ea complenda; et pignora accipient et conducent seu conduci et portari facient ad civitatem ad terminum sibi datum et illa creditori consignabunt vel massario communis, si pro condempnationibus vel debitis communis accepta fuerint. Et generaliter omnia precepta eis per rectorem facta attendent et observabunt secundum formam statutorum et reformationum consilii communis Belluni. Et, si predictam securitatem non fecerint et non iuraverint, condempnetur quilibet iuratus in soldis sexaginta et tociens quociens non fecerit iuxta preceptum factum et clamacionem et commune ville similiter in soldis sexaginta condempnetur. Et quod infra tres vel quatuor dies post introitum regiminis rectoris, eligantur per consules tres vel quatuor boni homines pro quolibet fumo de dicioribus et potencioribus qui infra dictum tempus quindecim dierum simile sacramentum et securitatem facient centum librarum pro quolibet quod curabunt et cum effectu facient quod iurati suarum iurariarum supradicta omnia et singula facient et observabunt et cum eis erunt ad complendum predicta et exequendum, cum fuerint per nuncium communis Belluni vel litteras requisiti vel per ipsos iuratos et omnia precepta et mandata rectoris attendent et observabunt secundum formam iuris et statutorum et reformationum consilii communis Belluni; et si predictum sacramentum et securitatem non fecerint seu facere recusaverint, quilibet eorum condempnetur in libris decem parvorum pro qualibet vice qua sibi preceptum fuerit per rectorem seu vicarium; et durare debeant predictae securitates per unum annum et singulo anno sic debeant eligi et securitates et sacramentum sic renovari. Et intelligantur omnes supradicte*

---

aseconda della rilevanza del villaggio nel quale loro dovranno operare, e denunciare le risse e i delitti, secondo quanto stabilito dagli statuti, e dovranno denunciare tutti quelli che tengono armi proibite e le portino per il villaggio, contro le disposizioni degli statuti, e dovranno catturare tutti i malfattori e i banditi a qualunque titolo e causa, eccetto che per i debiti verso altre persone. Salvo ciò che è detto nello statuto sui debitori che risiedono nelle zone di montagna, sotto la rubrica “Delle modalità e formalità per andare in Agordo”. E per quanto in loro potere, cercheranno di catturare i condannati che risiedano nei loro villaggi e li consegneranno al signor Rettore del comune di Belluno e non li aiuteranno né consiglieranno né favoriranno. E denunceranno tutti gli abitanti della loro villa che diano rifugio, ricevano, aiutino, consiglino o favoriscano qualche bandito; e assieme ai preconi e ai nunzi del comune di Belluno andranno ad arrestare i banditi o fare pignoramenti se così fosse loro comandato dal Rettore o dal suo Vicario, e presteranno loro tutto l’aiuto necessario; e nei termini assegnati porteranno o faranno portare in città i beni pignorati, e li consegneranno al creditore o al massaro del comune (...). E in generale seguiranno e osserveranno tutti gli ordini fatti loro dal rettore, secondo quanto stabilito dagli statuti e dalle delibere del Consiglio del comune di Belluno. E qualora non abbia versato la suddetta garanzia e prestato il giuramento, ogni giurato e il suo villaggio siano condannati a sessanta soldi e al pagamento di quanto era stato ordinato. Ed entro tre o quattro giorni da quando sia iniziato il mandato del Rettore, siano eletti dai Consoli tre o quattro uomini onesti dei più ricchi e potenti per ciascun forno, che entro quindici giorni e versando una garanzia di cento lire ciascuno, giurino similmente di far in modo che i loro Giurati rispettino tutti i suddetti ordini e di affiancarli per compiere quanto previsto nel caso in cui sia loro imposto da nunzi del comune di Belluno o da qualche lettera o dai Giurati medesimi e di rispettare e osservare tutti gli ordini e i mandati del Rettore, secondo quanto previsto dal diritto, dagli statuti e dalle delibere del Consiglio di Belluno. E qualora non abbiano prestato il giuramento né versato la garanzia, ciascuno di loro sia condannato a dieci lire di piccoli per ogni occasione; e tali garanzie durino per un anno e ogni anno si debbano rieleggere in questo modo e debbano essere prestati giuramento e garanzia. E tutte le suddette garanzie si intendano versate al massaro e trascritte da uno dei notai del massaro o dei sapienti (...). E per tali garanzie, i Giurati e quelli dei forni possano e debbano prendere [denaro] dagli abitanti più ricchi del proprio villaggio, se ad arbitrio del rettore i cittadini non fossero in grado di versarle».

*securitates facte massario pro communi et scripte per aliquem ex notariis massarii vel sapientum esse legitime et de iure facte, qualitercumque scripte et stipulate fuerint; nec eis seu contra eas aliquid opponi possit de iure vel de facto. Et tam principales quam fideiussores, quem prius voluerit rector vel vicarius communis Belluni possit facere detineri et pignorari in solidum, nisi fuerit aliquis qui tantum se pro parte sua voluerit obligare. Et possint et debeant in dictis securitatibus iuratorum et illorum de furnis predictorum accipi de suis vicinis dicioribus de villa, si cives eas facere non possent arbitrio rectoris.*

D)<sup>296</sup> *Statuimus quod communia villarum et iurati ac edam de furnis electi homines ad securitates faciendas<sup>1</sup> per consules secundum formam statutorum, teneatur facere et observare et observari facere cum effectu et curare omnia et singula que in eorum securitatibus continentur, sub pena securitatis et ubi statuta non essent minorem penam imponencia vel minoris quantitatis in arbitrio rectoris et consulum, secundum facti qualitatem et condicionem personarum.*

<sup>1</sup>ms. facientes.

E)<sup>297</sup> *Item quod iuratus ville in qua maleficium commissum fuerit, infra tertium diem ab Agro et **Hospitali Zandi** inferius et iurati Agurdi et **Zandi** et eorum plebatus infra quinque dies a die commissi maleficii per sacramentum, teneantur denunciare rectori seu Vicario in civitate Belluni de maleficio perpetrato et nominare quem dicitur fecisse maleficium et in quam personam dicitur commissum et <testes> qui ibi fuisse dicuntur. Quod si non fecerint, commune ville in libris decem parvorum pro banno condempnetur; et si ex delieto sequeretur pena mortis vel abscisionis membri, in libris vigintiquinque parvorum communi Belluni condempnetur et iuratus in soldis centum parvorum; et si de abscisione vel morte, pena librarum decem parvorum pro banno condempnetur. Et teneatur iuratus incontinenti bona rixancium et delinquencium mobilia et in mobilia intromittere et ea in scriptis dare et manifestare rectori seu Vicario.(...)*

G)<sup>298</sup> *Item quod quilibet qui electus fuerit per suam regulam ad officium iurarie, teneatur et debeat illud officium exercere per unum annum vel saltem per sex menses. Et quod nulla regula possit ipsum mutare nec iuratum facere pro minori spacio sex mensium, sub pena librarum decem parvorum, salvo omni iusto impedimento arbitrio rectoris et consulum.*

---

<sup>296</sup> «D), Abbiamo stabilito che le comunità regoliere dei villaggi e anche gli uomini dei forni (scelti da parte dei Consoli perché garantiscano la riscossione dei crediti, secondo le disposizioni degli statuti), siano impegnati a far osservare e a far sì che siano osservati con risultato, e a curare, tutte e singolarmente quelle cose che sono racchiuse nelle norme di sicurezza sul recupero dei crediti previste negli stessi, sotto pena di garanzia di un debito ricevuto e che, dove non ci fossero (norme specifiche) negli statuti, sia inflitta una pena minore o di minor quantità a giudizio del Rettore e dei Consoli, secondo la gravità del fatto e la condizione delle persone».

<sup>297</sup> «E), CHE OGNI VILLAGGIO O FORNO ABBA IL PROPRIO GIURATO. Il giurato del villaggio in cui sia stato commesso un delitto, entro tre giorni se di una villa che si trova da Agre e da **Ospitale di Zoldo in giù**, entro cinque giorni se di Agordo o **Zoldo** e delle loro pievi, per giuramento sia tenuto a denunciare al Rettore o al Vicario il delitto commesso e indicare l'indiziato, la vittima e i testi. Qualora non lo faccia, la comunità del villaggio sia condannata a dieci lire di piccoli e, qualora da tale delitto derivi la pena capitale o l'amputazione di un membro, paghi venticinque lire di piccoli al Comune di Belluno. E il giurato sia condannato a cento soldi, ma nel caso in cui sia prevista la pena capitale o l'amputazione di un membro, paghi dieci lire di piccoli. E ogni giurato sia tenuto a sequestrare immediatamente i beni mobili e immobili di rissanti e delinquenti e dare notizia scritta al Rettore o al Vicario». (...). (E. B., p. 72-73).

<sup>298</sup> «G), Chiunque sia stato nominato giurato dalla propria regola, sia tenuto e debba svolgere la funzione per un anno o per lo meno sei mesi; e nessuna regola lo possa cambiare o nominare qualcuno per meno di sei mesi, pena dieci lire di piccoli, salvo ogni impedimento, ad arbitrio del Rettore e dei Consoli». (E. B., p. 73).



**(III, 32) - DE REBUS QUE EXTRA DISTRICTUM CONDUCI NON DEBENT  
RUBRICA<sup>299</sup>**

A) *Statuimus quod aliquis portare non debeat vel conducere blavam vel farinam vel panem vel vimini vel carnes vel salem ad somam seu portari facere extra districtum Belluni vel in Agurdum vel **Zandum** vel ad furnos, nisi habeant litteram notariorum officii maioris, in banno soldorum sexaginta parvorum pro qualibet soma et in racione some, cuius banni tercia pars sit accusatoris et quilibet possit accusare. Et intelligatur portasse extra districtum Belluni vel in Agurdum vel **Zandum**, si transiverit infrascriptos confines, videlicet eundo versus Feltrum vel Agurdum ultra Cresale, versus Cadubrium vel **Zandum** non transeat Ruyum Siccum, versus Zumelas vel viam qua itur per pontem Plavis, non transeat Canovam, et si veniret per viam de Capite Pontis non transeat Cresale, si iret in Agurdum vel Feltrum, et si veniret per viam Casteoni et iret versus Feltrum non transeat flumen Cigogne.*

B)<sup>300</sup> *Statuimus quod, si contingerit aliquem vel aliquos ponderare in equis, equabus vel mulis, mulabus, asinis, asinabus, plaustris, carretis vel zattis in aliqua villa vel loco extra burgum civitatis de supradictis rebus causa conducendi extra districtum Belluni vel ad furnos vel ad montaneas versus Agurdum vel versus **Zandum** vel versus Cadubrium, teneatur denunciare iurato vel sue familie dicte ville vel loci sub qua iuraria est, quid ponderat et quantum et quo tendit ire et nomen eius cimi prenomine; et solvere buletam officialium officii maioris, scilicet denarios duodecim pro suma equi, eque, muli vel mule et denarios sex pro soma asini et asine. Pro plastro <a> quatuor rotis soldos tres; pro carreta a duobus rotis soldos duos; pro zatta ponderata in racione some. Et intelligatur soma in hac parte ubi esset questio de callveis quindecim et soma vini de duobus congiis civitatis Belluni. (...)*

D)<sup>301</sup> *Item statuimus quod quelibet persona transiens per districtum nostrum, veniens de alieno districtu cum dictis victualibus eundo extra districtum Belluni vel ad furnos vel ad*

---

<sup>299</sup>(III, 32, A), RUBRICA SULLE COSE CHE NON POSSONO ESSERE CONDOTTE DA FUORI DISTRETTO. Stabiliamo che nessuno debba condurre o far condurre biada, farina, pane, vino, carne o sale fuori distretto o ad Agordo o a **Zoldo** o nei forni, senza un'autorizzazione scritta dei notai dell'ufficio maggiore, pena sessanta soldi di piccoli per ogni carico, un terzo dei quali spetti all'accusatore; e chiunque possa denunciare. E si ritenga aver portato la merce fuori distretto o ad Agordo o a **Zoldo** qualora abbia varcato i seguenti confini: verso Feltre o Agordo, oltre il [torrente] Gresal; verso il Cadore o **Zoldo** [il torrente] Rio Secco; verso Zumelle o la strada che attraversa il ponte sul Piave, [il torrente] Canova; e qualora si percorra la via di Ponte delle Alpi andando verso Feltre o Agordo, il [torrente] Gresal; andando per la strada di Castion verso Feltre, invece, il fiume Cigogna». (E. B., p. 201).

<sup>300</sup> «B), Stabiliamo che, qualora dovesse accadere che qualcuno pesi [la merce sopra indicata e caricata] su cavalli, cavalle, muli, mule, asini, carri, carretti o zattere in qualche villaggio, per condurla al di fuori del distretto di Belluno verso i forni o verso i monti, ad Agordo o **Zoldo** o in Cadore, sia tenuto a denunciare al giurato o ad un suo familiare ciò che ha pesato e la quantità e il luogo in cui intende recarsi e il nome con il cognome; e debba pagare la bolletta agli ufficiali dell'ufficio maggiore, nella misura di dodici denari per ogni carico portato da cavallo, cavalla, mulo o mula e sei denari per ogni carico trasportato da asino; per un carro a quattroruote, tre soldi; per un carretto a due ruote, due soldi; per una zattera carica, [paghi] in ragione del peso». (...). (E. B., p. 201).

<sup>301</sup> «D), Stabiliamo che ogni persona che con la suddetta merce, giungendo da un distretto straniero, attraversi il nostro per oltrepassarlo o andare nei forni o ad Agordo o a **Zoldo** o in Cadore, sia tenuto, qualora passi per la città di Belluno, a ricevere una bolletta dai suddetti ufficiali e conservarla pagando loro la cifra dovuta. Qualora invece non passino per la città, siano tenuti a pagare la bolletta al giurato della prima giudicaria o del primo villaggio attraversato. E se non avrà trovato neppure il giurato, paghi la bolletta alla moglie o qualche uomo onesto della suddetta giudicaria, pena sessanta soldi per ogni carico. Tuttavia quelli che giungono da Serravalle attraverso il canale di Santa Croce e passano per la strada di Ponte nelle Alpi per raggiungere il Cadore o **Zoldo**, non siano tenuti a pagare la bolletta e neppure quanti vadano verso Zumelle passando per la strada di San Boldo. E in relazione ai suddetti capitoli chiunque con la testimonianza di una persona di buona reputazione, possa accusare i trasgressori e riceva metà del banno». (E. B., p. 202).

montaneas versus Agurdum vel versus **Zandum** vel Cadubrium, teneatur recipere et habere bulletam a predictis officialibus, si venerit et applicuerit ad civitatem Belluni et solvere ipsis officialibus, ut supradicuum est. Et si non applicuerit ad civitatem Belluni, solvere teneatur iurato prime iurarie seu ville in qua transiverit cum dictis mercimoniis, bulletam dictorum officialium; et si iuratum non invenerit saltem, sue uxori vel alieni bono nomini de dicta iuraria, sub pena soldorum sexaginta pro qualibet soma et in racione some. Salvo quod venientes <de> Seravallo per canale Sancte Crucis transeundo per viam Capitis Pontis eundo in Cadubrium vel in **Zandum** dictam bulletam<sup>1</sup> non teneantur solvere vel veniendo per viam Sancti Boldi eundo versus Zumelas non teneantur solvere dictam bulletam dictis officialibus. Et in omnibus supradictis statutis quilibet possit accusare et habeat medietatem baimi probando cum uno teste bone opinionis contrafacientes. (...)

<sup>1</sup> corretto da belletam (-u- su -el-).

E)<sup>302</sup> Statuimus et ordinamus quod nullus homo nullaque persona, tam terrigena quam forensis, modo aliquo vel ingenio, directe vel per obliquum audeat vel presumat portare vel portari facere, conducere vel conduci facere extra districtum Belluni bestias aliquas a lacte vivas vel mortuas, intelligendo bestias a lacte vitulos, vitulas, capretos, agnos et intelligantur vitulei et vitule a lacte librarum sexaginta et abinde infra et agni a lacte donec fuerint prima vice tonsati, sub pena et banno soldorum centum parvorum cuilibet contrafacienti et pro qualibet vice tam conducenti seu portanti quam etiam portari seu conduci facienti et ammisionis bestiarum vel valoris earum; et quilibet possit accusare et habeat medietatem banni et teneatur in credencia. Et in eandem penam incidat quicumque qui scienter vendiderit aliquam ex predictis bestis alicui de predictis personis; salvo quod hoc statutum non vendicet sibi locum in conducentibus distas bestias de alieno districtu per districtum Belluni et extra districtum.

<sup>1</sup> corretto dadonoc (-e su seconda -o-).

F)<sup>303</sup> Statuimus quod nulla persona, tam civis quam forensis, audeat vel presumat portare vel conducere<sup>1</sup> vel conduci facere ligna ad comburendum extra districtum Belluni, sub pena soldorum viginti parvorum pro singulo plaustro et pro rata plaustri et extimacione plaustri, sive per terram sive per aquam; et quilibet possit accusare et habeat medietatem condempnacioneis. Et item intelligatur de carbono facto in districtu Belluni et intelligantur ligna ad comburendum que sunt verisimilia et consueta ad comburendum.

<sup>1</sup> Corretto da conduci (-e- su -i, segno abbreviato aggiunto).

### **(III, 39) - DE MODO EUNDI VEL MITTENDI IN AGURDUM VEL ZANDUM PRO CONDEMPNACIONIBUS ET ALIIS DEBITIS SINGULARIUM PERSONARUM EXIGENDIS RUBRICA<sup>304</sup>**

<sup>302</sup> «E), Stabiliamo e ordiniamo che nessuno, sia del posto che straniero, in alcuno modo e per nessuna ragione, direttamente o meno osi portare o far portare, condurre o far condurre al di fuori del distretto di Belluno animali da latte vivi o morti, cioè vitelli vitelle capretti, agnelli (e si intendano vitelli e vitelle da latte se di peso inferiore alle sessanta libbre e agnelli da latte se non sono ancora stati tosati), pena cento soldi di piccoli per ogni capo sia per chi li conduca sia per chi li faccia condurre e la perdita dell'animale o del valore corrispondente; e chiunque possa accusare i trasgressori e riceva la metà del banno. Nella medesima pena incorra poi chi consapevolmente, abbia venduto uno dei suddetti animali. Ma questo statuto non valga in relazione alle persone che, giungendo da fuori attraversino il distretto di Belluno oltrepassandolo». (E. B., p. 202).

<sup>303</sup> «F), Stabiliamo che nessuno, cittadino o straniero, osi trasportare condurre o far condurre, sia per terra che per acqua, legna da bruciare al di fuori del distretto di Belluno, pena venti soldi di piccoli per ogni carro e in proporzione al carico; e chiunque possa accusare i trasgressori e riceva metà della condanna. E lo stesso si intenda per il carbone realizzato nel distretto di Belluno. Si consideri legna da bruciare quella che solitamente si utilizza per tale scopo». (E. B., p. 202).

<sup>304</sup> «(III, 39, A), SULL'ANDARE O INVIARE (IL VICARIO DEL RETTORE) AD AGORDO O A ZOLDO PER ESIGERE LE CONDANNE E GLI ALTRI DEBITI DI SINGOLE PERSONE. Stabiliamo che il Rettore della città

A) *Statuimus quod rector civitatis Belluni semel tempore sui officii, videlicet de mense aprilis vel maii vel de mense septembris vel octobris, proponere ad consilium maius civitatis Belluni debeat de eundo personaliter vel mittendo vicarium vel militem et suam familiam in Agurdum, Zandum et furnos, secundum quod placuerit consilio et cum societate<sup>1</sup> qua placuerit consilio. Et si quidem<sup>2</sup> contingerit dominum vicarium vel militem ire in Agurdum, Zandum et furnos pro condempnacionibus et debitis communis exigendis et causa faciendi satisfacere creditoribus debentibus habere aliquid in dictis locis, teneatur et debeat infrascripta statuta observare, videlicet, in primis, debeat exigere omnes condempnaciones a quibuslibet personis, collegio seu universitate in dictis locis vel alibi habitantibus condempnatis vel solvere debentibus vel habentibus suas possessiones in districtu Belluni realiter et personaliter constringendo quoscumque condempnatos ad solvendum suas condempnaciones, faciendo capi et detineri vel de suis bonis intromitti, vendi vel alienari; et si non invenirentur emptores, dicta bona ipsorum condempnatorum possint distribui secundum quod domino Vicario et sapientibus qui cum eo erunt, videbitur. (...) Idem observetur in collectis communis Belluni et alijs debitis communis Belluni. (...)*

<sup>1</sup>segue cumdepenata. <sup>2</sup>q(ui)d- su altra lettera erasa, forse q.

B)<sup>305</sup> *Item, pro solvendis expensis que fierent per dictum rectorem seu vicarium vel militem et suam familiam et illos qui cum eis irent ad dicta loca, exigatur quartum tam condempnacionum quam collecte quae exigi poterunt, ita quod etiam exigantur duodecim denarii pro libra a quolibet postulante ius in civilibus. Et si reperiretur de bonis sui debitoris, primo fiat solucio de dictis duodecim denariis pro libra ipsi creditori et etiam de toto eius debito et expensis, facta tamen de debito fide per instrumenta vel testes a centum soldis superius; abinde vero infra stetur sacramento creditoris. Et si non reperiretur de eius bonis, forbanniatur talis debitor, servata forma infrascripta, si creditor voluerit. Si vero inveniretur talis debitor, teneatur rector seu vicarius vel miles facere eum capi, postulante dicto eius creditore, et captum carcerare, nec inde relaxari possit, nisi prius dicto eius creditori satisfecerit de toto eius debito et expensis omnibus vel securitatem ydoneam fecerit de predictis adimplendum usque ad quindecim dies sequentes. (...)*

C)<sup>306</sup> *Item statuimus quod, si ad postulacionem cuiuscumque civis Belluni facientis facciones*

---

di Belluno per una volta durante il suo mandato, e cioè nel mese di aprile o maggio o in quello di settembre o ottobre, debba proporre al Consiglio maggiore della città di Belluno di recarsi personalmente o di inviare il Vicario, il Miles o un suo familiare ad Agordo, Zoldo o nei forni, secondo le modalità fissate dal Consiglio e in compagnia di chi il consiglio medesimo avrà voluto. E se dovesse accadere che il Miles si rechi ad Agordo, Zoldo o nei forni per esigere il pagamento delle condanne e dei debiti e per far sì che siano liquidati i creditori di questi luoghi, sia tenuto e debba osservare gli infrascritti statuti; innanzitutto debba esigere il pagamento di tutte le condanne da ciascuna persona, associazione o corporazione che abbia sede in quei luoghi o altrove e che sia stata condannata, costringendo personalmente chiunque a pagare le proprie condanne, facendolo catturare e detenere o pignorandone o vendendone i beni. E qualora non si trovi un acquirente, tali beni possano essere distribuiti a discrezione del Vicario e dei sapienti che lo accompagnano. (...) E le stesse modalità valgano in relazione alle collette e agli altri debiti contratti nei confronti del Comune di Belluno». (...) (E. B., p. 91).

<sup>305</sup> «B), Per il pagamento delle spese sostenute dal Rettore, dal Vicario, dal Miles o da un suo familiare e da quanti si rechino in questi luoghi assieme a loro, si esiga un quarto tanto delle condanne quanto delle collette, e [tenuto conto del valore della causa] si pretendano dodici denari per ogni lira da chiunque chieda giustizia in materia civile. E qualora la questione superi il valore di cento soldi, i dodici denari per lira, il debito e le spese del creditore vengano pagati con i beni del debitore, qualora se ne trovino, [ma solo] previa dimostrazione del debito tramite documento scritto o testimoni; se la vertenza è invece di valore inferiore, ci si basi [unicamente] sul giuramento del creditore. E qualora invece non si trovino beni del debitore, questi venga bandito, se il creditore sarà stato d'accordo. Se invece si fosse trovato il debitore, allora il Rettore, il Vicario o il Miles, su richiesta del suo creditore, sia tenuto a farlo catturare e incarcerare, né lo possa rilasciare finché non avrà risarcito completamente debito e spese o non avrà versato un'adeguata cauzione con cui prometta di adempire quanto dovuto entro i successivi quindici giorni». (...) (E. B., p. 92).

<sup>306</sup> «C), Inoltre stabiliamo che, se su richiesta di qualunque cittadino di Belluno incaricato di fare le fazioni (lavoro obbligatorio e gratuito) e di riscuotere e di pagare le collette imposte dal Comune di Belluno il debitore del quale fosse abitante in Agordo o nei Forni di in Zoldo, venga chiamato o citato nel villaggio o forno dove abita o dove

*cum communi Belluni et solventis collectas impositas per commune Belluni debitor eius habitans in Agurdo, Zando et furnis citatus vel proclamatus fuerit in villa vel furno ubi habitaverit seu habitare consuetus sit, quod solvat et satisfaciat dicto suo creditori usque ad quindecim dies sequentes de mandato domini<sup>1</sup> rectoris seu iudicis vel militis, declarando debitum, personam debitori et personam creditoris et facta fide de debito per presas vel instrumenta seu sentencias vel precepta vel alias solemnes probaciones. Si infra terminum predictum non solverit vel non fuerit in concordia cum dicto eius creditore aut non venerit ad contradicendum coram domino rectore, citando dictum eius creditorem et faciendo securitatem de parendo iuri et iudicato solvendo, iuratus et homines illius ville seu iurarie seu furni in quibus, transactis quindecim diebus, habitaret ipse debitor, teneantur illum talem debitorem capere et captum in forciam domini rectoris ducere<sup>2</sup> et presentare, presente dicto eius creditore; quem debitorem rector teneatur facere poni in carceribus communis Belluni nec ipsum inde relaxari, nisi dicto eius creditori satisfecerit de suo debito et expensis et in concordia fuerit cum eodem aut ydoneam securitatem fecerit de predictis adimplendis usque ad quindecim dies sequentes. Si vero iuratus iurarie et homines ville vel furni in quibus habitaret talis debitor, non ceperint et conduxerint et presentaverint rectori communis Belluni ut dictum est, condempnetur in soldis centum denariorum communi Belluni pro quolibet die quo steterit et habitaverit talis debitor in suis villis, iurariis vel furnis, cuius condempnacionis medietas sit dicti creditoris; et nullus possit accusare, nisi solum modo dictus creditor vel habens causam ab eo. Et idem ius servari debeat et fieri in plebe Lavacii et in eundo seu redeundo per viam Zandi vel Agurdi contra unumquemque habitantem in dictis locis.*

*1* corretto da dominis (-serasa). *2* corretto da duci (-e su-i, segno abbreviativo aggiunto).

D)<sup>307</sup> *Item quod dominus rector seu vicaritis vel miles constitutus ad eundum in Agurdum et Zandum et furnos possint et debeant, dum erunt in dictis locis, facere summarie racionem et sine strepitu iudicii et omni iuris solempnitate et statutorum obmissa et, tam de iure quam de facto, in civilibus seu criminalibus procedere et processus facere quoscumque et absolvere et condempnare et sentencias et precepta execucioni mandare et omnia alia facere circa eius officium que sibi commode videbuntur expedire. Et valeat et teneat quod per ipsum factum fuerit, tam in civilibus quam in criminalibus, ac si esset libellus porrectus, lis contestata de calumpnia iuratum et omnis iuris et statutorum communis Belluni solempnitas observata.*

---

dimora di consueto perché paghi e soddisfai quanto richiesto dal suo creditore per i 15 giorni seguenti il mandato del sig. Rettore o del giudice o del milite, dichiarando (quali sono) la misura del debito, le persone del debitore e del creditore e la garanzia del debito ottenuta con prelievi forzosi (prese) e altri importanti strumenti di legge. Se entro il termine predetto non pagherà o non concorderà con detto suo creditore, o non verrà personalmente al contraddittorio davanti al sig. Rettore, citando il suo creditore e garantendo di apparire in giudizio garantendo la cauzione, il giurato e gli uomini di questi villaggi e forni nei quali, dopo 15 giorni, vada ad abitare lo stesso debitore, sia tenuto a catturare tale debitore e, una volta catturato, condurlo forzatamente alla presenza del sig. Rettore e del suo creditore; che il Rettore sia tenuto a mettere in carcere del Comune di Belluno il debitore, né lo stesso potrà essere rilasciato se non soddisferà detto creditore del suo credito e delle spese sostenute e non avrà concordato con lui un'ideale garanzia circa i predetti adempimenti, entro i 15 giorni seguenti. Se invece il giurato e gli uomini dei villaggi e dei forni nei quali è andato ad abitare tale debitore non cattureranno e presenteranno al Rettore del Comune di Belluno come è stato detto, siano condannati a 100 soldi di denari a favore del Comune di Belluno per ogni giorno che tale debitore sia stato e abbia abitato nei sui villaggi o forni; la metà di tali condanne sia di detto creditore; e nessuno possa accusare detto creditore se non il solo avente diritto. E le stesse norme di legge valgano anche nella pieve di Lavazzo o per quanti vanno per la via di Zoldo o Agordo, contro qualunque abitante di detti luoghi».

<sup>307</sup> «D), Il signor Rettore, il Vicario o il Miles incaricato di recarsi ad Agordo o Zoldo o nei forni, mentre vi si trovi, possa e debba rendere giustizia in modo sommario, senza processo e formalità e, di diritto e di fatto, possa procedere tanto in materia civile quanto penale, condannare o assolvere chiunque e mandare ad esecuzione le sentenze e risolvere ogni questione inerente il proprio ufficio e ciò che sarà stato deciso, abbia valore e vigore sia in civile che in penale, come se si fosse osservata ogni formalità di rito».(...). (E. B., p. 93).

*E)<sup>308</sup> Item, tempore quo erit predictus rector, vicarius seu miles in dictis locis, nulla persona audeat recipere, abscondere<sup>1</sup> vel subcelare aliqua bona alicuius condemnati pena librarum decem parvorum cuilibet contrafacienti, qualibet vice.*

<sup>1</sup> in ... absconde- su rasura.

---

<sup>308</sup>«E), Stabiliamo inoltre che per il tempo in cui il Rettore, il Vicario o il Milite resterà in detti luoghi, nessuna persona osi ricevere, nascondere o celare alcun bene di un condannato, pena 10 lire di piccoli a ciascun contravventore».

## INCIPIT LIBER QUARTUS DE DACIIS. ET PRIMO DE DACIIS IN GENERALI

### (IV, 4)- QUALITER DACIARII NON POSSUNT PETERE ALIQUAM EMENDACIONEM A COMMUNI IN CASU QUO EST COMMUNIS NECESSITAS VEL UTILITAS RUBRICA<sup>309</sup>

*Statuimus quod, si ob necessitatem vel utilitatem communis Belluni casti contingerit quod provideretur vel reformaretur per commune Belluni seu per sapientes ipsius communis quod nudine sancti Lucani et sancti Martini vel alterius earum non tenerentur vel non fierent, quod tunc daciarii aliqui vel mudarii communis Belluni nullam emendam ex hoc valeant petere vel recipere a communi Belluni. Et quod aliqua eorum<sup>1</sup> peticio super hiis nullatenus admittatur et quod rector, si admiserit ipsam, condempnetur in libris quinquaginta parvorum de suo salario applicandis communi Belluni; et quilibet consiliarius vel sapiens qui consenserit vel arengaverit super hiis vel porrexerit petitionem talem, condempnetur in libris vigintiquinque parvorum pro quolibet et qualibet vice; et sit precisum. Et idem observetur si contingerit provideri de victualibus<sup>2</sup> non exportandis extra districtum Belluni vel ad montaneas Agurdi et *Zandi*, intelligendo victualia panis, vini, bladi, salis, olei, vitulorum et capretorum a lacte que eciam habeant locum, videlicet quod emendum peti non possit, si mule vel alie bestie fuerint misse in servicium communis Belluni. Et in omnibus supradictis casibus presentis statuti intelligatur evidens utilitas, quando fuerit provisum<sup>3</sup> per consilium maius vel consules et sapientes super predictis vel aliquo predictorum.*

<sup>1</sup>ms. earum.<sup>2</sup>corretto da victualib(et)(cambio del segno abbreviativo). <sup>3</sup>ms. promissum.

### (IV, 16)- QUOD NULLUS POSSIT AFFIDARI IN PREIUDICIUM DACIARIORUM RUBRICA<sup>310</sup>

*Statuimus quod nullus qui habitet et stet<sup>1</sup> ab *Hospitali Zandi* superius et ab Agro superius, qui fuerit obligatus daciario vei mudario communis Belluni occasione daci vel mude, possit nec debeat affidari per rectorem civitatis Belluni ad veniendum Cividadum<sup>2</sup> in preiudicium daci<ari>orum vel mudariorum. Salvo quod pro criminalibus causis pro veritate inquirenda et erruenda et pro inquisitionibus et faccionibus communis Belluni et prefati domini nostri pro ipsis solvendis vel expediendis et pro testificando in causis civilibus possit affidari. Et affidacio aliter facta per*

---

<sup>309</sup> «IV, 4), RUBRICA SUI DAZIERI CHE NON POSSONO CHIEDERE ALCUN RISARCIMENTO AL COMUNE IN CASO DI NECESSITA' O UTILITA' DELLO STESSO. Stabiliamo che, se in caso di necessità o per utilità, il comune di Belluno, o i saggi, dovessero cambiare la tradizione di tenere il mercato nel giorno di san Lucano, di san Martino o di altri santi, in considerazione di tale cambiamento i Dazieri o i mudari del comune di Belluno non dovranno pretendere, chiedere o ricevere alcun compenso dal comune stesso. E che alcune loro richieste tendenti a pretendere compensi non siano in alcun modo ammesse, e il Rettore, qualora le ammettesse, sia condannato a 50 lire di piccoli, da prelevare dal salario erogatogli dallo stesso comune; e ciascun consigliere o saggio che consentirà tutto ciò, o avrà presentato una simile richiesta, sia condannato a 25 lire di piccoli per ciascun caso e per ogni volta. E sia tolto dall'incarico. E la stessa prassi si osservi qualora sia necessario ricercare delle vettovaglie da portare fuori del distretto di Belluno o verso le montagne di Agordo e Zoldo, intendendo per vettovaglie che abbiano una certa importanza: il pane, il vino, le biade, il sale, l'olio, i vitelli e i capretti da latte, ovvero per le quali sia evidente che non ne possa essere richiesta la vendita, come i muli o altre bestie che siano messe al servizio del comune di Belluno. (...)).»

<sup>310</sup> «(IV, 16), CHE NESSUNO POSSA RICEVERE QUALCHE DISPENSA A DANNO DEI DAZIERI. Stabiliamo che nessuno chersieda da ospedale di Zoldo e da Agre in su, tenuto a pagare il daziere o il mudaro del Comune di Belluno, possa o debba essere dispensato dal Rettore della città perchè venga a Civald [di Belluno] a danno dei Dazieri o dei mudari suddetti, a meno che non sia per scoprire la verità in qualche causa criminale o per inchieste o fazioni del Comune di Belluno e del nostro signore o per testimoniare in cause civili. E una dispensa altrimenti concessa dal Rettore non abbia valore, nonostante qualche altro statuto contrario e in particolare gli statuti che parlino delle dispense concesse dal Rettore. Tuttavia, che tutte le persone che vengano in città durante i mercati di s. Lucano e s. Martino siano dispensate da tutti i dazi e da tutte le condanne pecuniarie e dai debiti nei confronti di singole persone; e tutti siano dispensati anche durante i mercati di s. Biagio, s. Stefano e s. Giorgio e nel giorno immediatamente seguente tali feste». (E. B., p. 207).

*rectorem non valeat in eorum preiudicium, et hoc non obstantibus aliquibus aliis statutis communis Belluni et specialiter statutis loquentibus de affidacione fienda per rectores. Hoc addito et salvo quod omnes homines et persone venientes ad nundinas sanctorum Lucani et Martini sint affidati ab omnibus daciis et condempnacionibus peccuniariis et debitis singularium personarum toto tempore nundinarum, secundum clamacionem factam de ipsis nundinis. Et similiter in mercatis sanctorum Blasii, Stephani et Georgii et ipsa die et post dicta mercata per unum diem in quibus sint affidati.*

*1 corretto da stat (-e- su -a-) 2 ms. cividadum.*

#### **(IV, 18) - QUALITER NON FACIENTES FACCIÓNES POSSINT CITARI IN SCALIS PALACII RUBRICA<sup>311</sup>**

*Statuimus quod, si quis stans vel habitans ab Agro vel Hospitali Zandi superius vel aliquis forensis qui non habitet in civitate Belluni vel districtu vel non fecerit facciones communis Belluni, teneretur occasione daci vel mude in aliquo alicui daciario vel mudario communis Belluni, possit citari alta voce preconia ad requisicionem talis daciarii vel mudarii habentis daciium vel mudam a communi Belluni, vel illorum qui conduxerint tale daciium vel mudam ab eis, facta tamen prius fide domino rectori quod sit vel fuerit daciarius vel mudarius per quaternum sui daci vel mude, vel per unum bonum testem, de commissione rectoris in scalis palacii, in foro et ponte porte Doyoni quod talis persona compareat et veniat seu comparere vel venire debeat coram domino rectore responsurus tali daciario vel mudano, usque ad dies quindecim proxime venturos tunc sequentes, pro primo, secundo et tercio termino<sup>1</sup> peremptorio et inclusive in ipsa quintadecima die; et si in die feriata incideret, sequenti die non feriata, nominando in dicta<sup>2</sup> tali clamacione seu citacione nomine dictum daciarium vel mudarium et quantitatem denariorum quos petit pro dacio vel muda et cuius rei. Et tunc, si non venerit dicta talis persona sic clamata, pronuncietur per dominum rectorem contra talem personam per interlocutoriam, condempnando ipsam personam ipsi daciario vel mudarlo in eo quod iuraverit se velle ab eadem persona, non obstante eius contumacia, ac si fuisset presens. Et pro tali sententia procedatur ad execucionem contra talem condempnatum, ac si esset presa vel preceptum sive sententia diffinitiva scripta per officiales officii maioris communis Belluni, contradicione aliqua in contrarium non obstante. Salvo quod, si talis persona que fuerit sic citata, comparuerit infra dictos quindecim dies ad contradicendum et se defendendum et obtinuerit in causa, quod tunc daciarius vel mudarius qui fecerit eum citari, teneatur tali citato reficere incontinenti omnia et singula dampna et expensas ac interesse.*

*<sup>1</sup> te-su rasura di et. <sup>2</sup>ms. dicto.*

---

<sup>311</sup> «(IV, 18), RUBRICA SU COME POSSANO ESSERE CITATI SULLE SCALE DEL COMUNE COLORO CHE NON FANNO IL LAVORO OBBLIGATORIO (FAZIONI). Stabiliamo che, qualora qualcuno risieda o abiti dopo Agre o dall'ospedale di Zoldo in su, o i forestieri che non abitino nel distretto e nella città di Belluno o non siano costretti a prestare del lavoro obbligatorio (fazioni) per il comune di Belluno, sia tenuto al pagamento del dazio o della muda presso qualsiasi altro daziere o mudaro del comune di Belluno, possa essere chiamato pubblicamente per il pignoramento da tali Dazieri o dal mudaro che abbia il dazio o la muda in concessione dal comune di Belluno, o da coloro che avranno al loro posto condotto tale dazio o muda; tuttavia, una volta che il sig. Rettore ha chiarito, mediante una buona testimonianza, chi sia o sia stato il daziere o il mudaro cui dare per ciascuna volta la priorità nella riscossione, su invito del Rettore tale persona dovrà comparire e venire personalmente sulle scale del palazzo comunale, o nel foro, o nel ponte di porta Doina, dal signor Rettore per rispondere a tale daziere o mudaro, entro i 15 giorni successivi, come primo termine, e come secondo e terzo termine perentorio e non superabile entro il quindicesimo giorno dall'inizio del novilunio; e se ciò accadesse in un giorno festivo infrasettimanale, nel seguente giorno non festivo, pronunciando in detta convocazione o citazione il nome di detto daziere o del mudaro e la quantità di denaro che chiede per il dazio o la muda e per quale cosa. E allora, se la persona così convocata non dovesse venire, il sig. Rettore si pronuncerà in maniera interlocutoria contro di lei condannandola al pagamento di quanto lo stesso daziere avrà giurato spettargli e ciò nonostante egli sia contumace e come se fosse presente. E si esegua la sentenza contro tale condannato, come se fosse stata scritta in maniera definitiva dagli ufficiali maggiori del comune, nonostante tutte le obiezioni in contrario. A meno che la persona che sarà così citata non compaia al contraddittorio, entro i cinque giorni previsti, per difendersi e sia vincente nella causa; in tal caso, il daziere o il mudaro che lo ha fatto citare sia tenuto a restituire alla persona citata per inottemperanza, tutti i singoli danni e le spese, con l'aggiunta degli interessi».

**(IV, 39) - DE PENA IMPOSITA TRANSEUNTIBUS CONFINIA CUM REBUS  
DACIO SUBPOSITIS<sup>1</sup>RUBRICA<sup>312</sup>**

*Statuimus quod quicumque, tam civis quam forensis, qui transiverit infrascripta confinia cum aliquibus rebus de quibus solvi debeat dadium aliquod daciariis communis Belluni, non soluto eorum dacio aut absque bulleta daciariorum, extra districtum conduxisse dicantur et habeantur, videlicet versus Capud Pontis vel **mudam Maedi**, Vaneglam; versus Feltrum, ruyum Sancti Gervasii; versus Agurdum et montes, fontanam de Caprili que est in ter Marexum, Rimagum et Musoyum; et eundo versus Pedemontem, ruyum de Sancto Gervasio; et eundo ultra Plavim versus Frusedum, Vallem de Rovere et subtus motam de Casteono; versus Canage, aquam Turige; versus Sanctum Ypolitum et comitatum Zumellarum, ruyum de Val Caurera; et eundo per Plavim, segam Petri de Bolçano de Plavi positam ad locum<sup>2</sup> de Musile. Et dictis confinibus subiaceant omnes ponderantes in civitate Belluni et burgis sive subburgis. Si vero ponderarent in villis districtus Belluni, dicantur extra districtum conduxisse et portasse, statim dum transeunt per centum passus extra villas unde acceperint dictas res, de quibus solvi debeat dadium aliquod daciariis communis Belluni. Salvo quod, si in aliquo alio statuto daciolorum reperiretur mencio facta de aliquibus aliis confinibus, quod illa confinia serventur in illo dacio, et hoc sub pena librarum decem parvorum et solvendi duplum daci, non obstante aliquo alio statuto in contrarium loquente, cuius pene medietas sit daciarii; et termini predicti intelligantur inclusive immediate<sup>3</sup> tamen cum fuerint transacti.*

*1 corretto da suppositis(-b- su prima -p- parzialmente erasa). 2 ms. bocum. 3 ms. in medietate.*

**SEQUUNTUR STATUTA SUPER DACIO VINI.**

**(IV, 43) - DE DACIO VINI AD MINUTUM RUBRICA<sup>313</sup>**

*Statuimus et ordinamus quod quelibet persona vendens vinum vel vendi faciens ad minutum ad spinam in civitate Belluni et ab Agro et **Hospitali Zandi** inferius pei totum districtum, solve teneatur collectoribus daci vini sicut inferius continetur hoc modo, videlicet quintum tocius precii quod fuerit venditum ad minutum; salvo quod daciarii ferri stantes in Agro possint vendere vinum ad minutum sine aliquo dacio solvendo.*

**(IV, 44) - QUOD DACIUM VINI LOCETUR AD QUINTUM<sup>314</sup>**

---

<sup>312</sup>«(IV, 39), SULLA PENA INFLITTA A CHI VARCHI I CONFINI CON BENI SOGGETTI A DAZIO. Stabiliamo che chiunque, cittadino o forestiero, oltrepassi i confini infrascritti con merci per le quali si debba pagare qualche dazio ai Dazieri del Comune di Belluno, senza averlo pagato o senza bolletta, si ritenga che le voglia portare al di fuori del distretto; e i confini sono: verso Ponte nelle Alpi o la **muda sul Maè**, la Veneggia; verso Feltre il torrente San Gervasio; verso Agordo e i monti, la fontana di Caprile, che si trova fra Mares, Rumac e Mussoi; andando verso (la pieve di )Pedemonte, il torrente di San Gervasio; oltre il Piave verso (la pieve di) Frusseda, Val de Rovere e sotto la motta di Castion; verso Canage, il corso del torrente Turriga; verso san Ippolito e Zumelle, il torrente di Val Caurera; infine, percorrendo il fiume Piave la sega di Pietro da Bolzano [Bellunese] che si trova presso (il prato di) Musile. E tutte le mercanzie pesate in città o nei borghi rispettino tali confini; se invece qualcuno le avrà pesate nei villaggi del distretto di Belluno, si ritenga che le voglia portare fuori del medesimo distretto non appena si sia allontanato di cento passi dal luogo in cui ha preso tali beni. Tuttavia, qualora in qualche altro statuto che si occupi di dazi si faccia menzione di altri confini, li si osservino per quello specifico caso, pena dieci lire di piccoli e il pagamento del doppio del dazio previsto, nonostante qualche altra norma contraria, e metà della somma spetti al daziere (...).» (E. B., p. 200).

<sup>313</sup>«(IV, 43), SUL DAZIO DEL VINO [VENDUTO] AL MINUTO. Stabiliamo che chiunque venda o faccia vendere vino al minuto o alla spina nella città di Belluno e da Agre e **Ospitale di Zoldo** in giù per tutto il distretto, sia tenuto a pagare i collettori del dazio del vino come di seguito indicato: un quinto del costo complessivo a cui il vino è venduto al minuto. Tuttavia, i Dazieri del ferro che si trovano ad Agre, possano vendere vino al minuto senza pagare alcun dazio». (E. B., p. 211).



*Statuimus quod dacium vini de cetero incantetur et locetur ad quintum eius precii quo venditur ad minutum.*

**(IV, 45) - DE MODO VENDENDI VINUM AD SPINAM ET QUALITER VEGETES DEBENT BULLARI PER DACIARIOS, TAM HOSPITIBUS QUAM ALIIS PERSONIS<sup>315</sup>**

*Statuimus quod quelibet persona que voluerit vendere vel vendi facere vinum, piratam vel pomatam ad spinam vel ad minutum in civitate Belluni et ab Agro et **Hospitaii Zandi** inferius, teneatur solvere dacium collectoribus vini statim vendito dicto vino, sub pena soldorum decem parvorum pro quolibet congio et in racione congii; et quod vegetes que erunt et ponentur ad manus, bullentur cum una bulla ipsorum daciariorum et ponatur breve in anteriori fundo vegetis cum scriptura continente pro quanto debet vendi buzolum; quod breve bulletur ab utraque parte cum eadem bulla. Et simili modo teneatur hospitatoires de vegetibus quas ipsi habuerint in suis hospiciis, solvere dacium, ut dictum est, de vino quod haberent et venderent in suis hospiciis. Et si quis contra predicta vel aliquod predictorum fecerit, solvat pro banno communi Belluni soldos centum parvorum qualibet vice et nichilominus solvere teneatur dacium, si non fuerit solutum. Et super predictis non possit procedi, nisi per denunciacionem et accusacionem daciariorum et idem observetur in omnibus villis in quibus potest vendi vinum secundum formam statutorum.*

**INCIPIUNT STATUTA COMPILATA SUPER DACIO FERRI ET EORUM RUBRICE.**

**(IV, 72) - RUBRICA DE DACIO FERRI<sup>316</sup>**

*Statuimus quod quilibet qui conduxerit ferrum a castro agurdino inferius vel **ab Hospitali Zandi** inferius, teneatur et debeat solvere et dare quatuor venetos grossos pro qualibet soma ferri hoc modo, videlicet quod omnes qui conduxerint ferrum, debeant et teneantur dare daciariis dictos quatuor grossos pro qualibet soma ab equis et mulis et duos venetos grossos pro soma ab asino et grossos octo pro qualibet carreta. Et intelligatur soma ferri ab equis vel mulis que sit ducentarum et*

---

<sup>314</sup> «(IV, 44), CHE IL DAZIO DEL VINO SIA FISSATO AD UN QUINTO DEL PREZZO DI VENDITA AL MINUTO. Stabiliamo che il dazio del vino importato da fuori distretto sia venduto e allocato ad un quinto del prezzo con cui è venduto al minuto».

<sup>315</sup> «(IV, 45), SUL MODO DI VENDERE VINO ALLA SPINA E COME LE BOTTI DEBBANO ESSERE MARCHIATE DAI DAZIERI TANTO AGLI OSTI QUANTO ALLE ALTRE PERSONE. Stabiliamo che chiunque voglia vendere o far vendere alla spina o al minuto vino o bevande di pere o mele nella città di Belluno e da Agre e **Ospitale di Zoldo** in giù, sia tenuto a pagare il dazio del vino ai collettori non appena lo abbiano venduto, pena dieci soldi di piccoli per ogni congio; e le botti siano bollate con un sigillo dei Dazieri e si ponga un breve sul fondo della botte stessa in cui sia indicato il prezzo a cui si debba vendere un buzolo; e il breve sia bollato da entrambi i lati con il medesimo sigillo. E anche gli osti che custodiscano delle botti, siano tenuti a pagare il dazio nel modo indicato per il vino da loro tenuto o venduto. E ogni trasgressore corrisponda cento soldi al Comune di Belluno e, qualora non l'abbia già fatto, sia tenuto a pagare anche il dazio; e su tali questioni non si possa procedere se non per denuncia o accusa dei Dazieri, e le stesse modalità si osservino anche in tutti i villaggi in cui, sulla scorta degli statuti, sia possibile vendere vino». (E. B., p. 211).

<sup>316</sup> «(IV, 72), SUL DAZIO DEL FERRO. Stabiliamo che chiunque trasporta ferro dal castello di Agordo o da **Ospitale di Zoldo** in giù, sia tenuto a pagare quattro grossi veneti per ogni carico nel modo seguente: tutti quelli che trasportino ferro debbano dare ai Dazieri quattro grossi veneti per ogni carico portato da cavalli o muli, due grossi per un carico portato da un asino e otto grossi per ogni carretto. E si intenda da cavallo o mulo, un carico da duecentosessantaquattro a settanta libbre di ferro; da asino, un carico che pesi la metà; da carretto, un carico di cinquecentoventicinque libbre. Tuttavia, qualora il carico sia superiore o inferiore, il conducente sia tenuto a pagare il dazio in proporzione per la parte eccedente o mancante; e la verifica e il controllo del carico spettino ai Dazieri o a chi ne fa le veci. E per il ferro portato nel distretto di Belluno, si debba pagare il dazio secondo le dette modalità; e chiunque trasporti ferro lungo il Piave entro il distretto, sia tenuto a pagare ai Dazieri quattro soldi ogni cento libbre. E chi trasporti ferro grezzo attraverso questi luoghi, debba pagare ai Dazieri otto soldi di piccoli per ogni carico, a rischio della suddetta pena. E quanto è previsto per il ferro valga anche per l'acciaio». (E. B., p. 216).

*sexagintaquatuor librarum ferri usque ad septuaginta libras ferri; et soma ab asino medietatis predictae some ab equis vel mulis; et carreta quingentarum et viginti quinque librarum ferri. Salvo quod, si aliqua soma vel carreta videretur habere ultra dictum pondus, teneatur solvere dadium conducens ultra dictum pondus pro rata daciariis; et si minus fuerit pondus solvat pro rata dictis daciariis. Et de hoc temptando et inquirendo remaneat in arbitrio daciariorum vel eorum qui pro eis erant ad dadium colligendum. Et quodlibet ferrum, quod conductum fuerit in ipsa loca vel aliunde de extra districtum Belluni in districtum Belluni per aliam viam, postquam intraverit districtum Belluni, teneatur et debeat solvere dadium modo et forma superius nominata. Et quilibet qui conduxerit ferrum per Plavim vel aliunde quam per dicta loca in districtum Belluni, solvere teneatur eisdem daciariis soldos quatuor pro quolibet centenario et in racione centenarii. Et si quis conduxerit per dicta loca ferrum crudum, debeat solvere dictis daciariis soldos octo parvorum pro qualibet soma et in racione some pro dacio communis Belluni, sub dicta pena; et quod dictum est de ferro intelligatur de azali.*

#### **(IV, 74) - DE PENA IMPOSITA FRANGENTIBUS PORTAS ET CLAUSTRA DACIARIORUM FERRI<sup>317</sup>**

*Statuimus quod nullus homo debens solvere dadium supradictum audeat vel presumat frangere portas vel rumpere vel transire ultra portas constitutas in locis in quibus colligitur dadium ferri, seu alia claustra per ipsos daciarios constituta, nisi prius solverit dadium collectoribus ipsius daciai vel de eorum voluntate, vel per alia loca transire per vim<sup>1</sup> ultra dicta loca in quibus solvitur dadium, non soluto dacio daciariis; pena cuilibet contrafacienti librarum quinquaginta parvorum, si frangeret dictas portas. Si vero transiret contra voluntatem collectorum daciai, condempnetur in libris decem parvorum pro qualibet vice; et si transiret absque eo, quod solveret dadium, per alia loca etiam ubicumque sita, in soldis viginti condempnetur pro qualibet soma. Salvo semper quod, si aliquis fecerit vel dixerit aliquam iniuriam collectoribus daciai, condempnetur in duplum eius quod in statuto continetur, posito in rubrica terti libri de iniuriis.*

<sup>1</sup> ms. viam.

#### **(IV, 75) - DE DACIO VENE FERRI VEL ALTERIUS METALLI<sup>1</sup> SOLVENDO RUBRICA<sup>318</sup>**

*Statuimus quod quicumque portaverit vel portari fecerit venam a ferro vel alio metallo de partibus superioribus in districtum Belluni ab Agro **Hospitali Zandi** inferius, solvere teneatur daciariis ferri soldos duos parvorum pro singula soma et in racione stime et soldos octo pro soma alterius metalli quam vene ferri, et intelligatur soma ponderis librarum ducentarum sexagintaquatuor, et in racione some.*

---

<sup>317</sup> «(IV, 74), SULLA PENA INFLITTA A QUANTI ROMPANO PORTE E SERRATURE DEI DAZIERI DEL FERRO. Stabiliamo che nessuno, dovendo pagare il suddetto dazio, osi rompere o attraversare i cancelli che i Dazieri hanno predisposto, a meno che non abbia già pagato i collettori o non abbia il loro consenso; né possa passare con la forza per altra via senza aver pagato il dovuto, pena cinquanta lire di piccoli per ogni trasgressore che rompa tali sbarramenti e dieci lire di piccoli per chi passi senza il permesso degli esattori; e qualora qualcuno segua altre vie senza pagare il dazio, sia condannato a venti soldi per ogni carico. Inoltre, qualora qualcuno abbia ingiuriato i Dazieri, sia condannato ad una pena doppia di quella prevista nello statuto posto nel terzo libro e che tratta delle ingiurie». (E. B., p. 219).

<sup>318</sup> «(IV, 75), RUBRICA SUL DAZIO PER I CARICHI DI FERRO O DI ALTRI METALLI. Stabiliamo che chiunque dalle zone alte dovrà portare o farà portare nel distretto di Belluno (da Agre e dall'ospitale di Zoldo in giù) un carico di ferro o di altro metallo, è tenuto a pagare ai Dazieri del ferro due soldi di piccoli per ogni singolo carico e in ragione del suo peso e otto soldi per ogni carico ulteriore di metallo o di ferro (e si presuma che ogni carico sia del peso di 264 libbre), e in ragione del carico».

**(IV, 78) - QUALITER<sup>1</sup> PRO FERRO INTRA DISTRICTUM LABORATO ET CONDUCTO EXTRA DISTRICTUM, QU<I>S SOLVERE TENEATUR RUBRICA<sup>319</sup>**

*Statuimus q[uod si c]asus acciderit quod aliqua persona conduxerit venam ferri ad fur[nos d]istrictus Belluni et de dicta vena ibi fecerit ferrum crudum [vel] coctum et postmodum illud ferrum extraxerit seu conduxerit extra dis[trictu]m Belluni ad quemcumque locum et per quemcumque locum, teneatur solvere d[acium] daciariis de Agro vel **Maedo** ferri predicti secundum formam statutor[um]. Et] hoc non obstante eo quod, si 2 dictum ferrum reconduxerit postea per Agr[um v]el **Maedum**, nichilominus ibi iterato, dacium daciariis solvere teneatur.*

*1 integrazione del supporto di forma ovoidale (mm 2 sin 11 x mm 38) all'altezza del titolo e delle righe 1-8 successiva all'epoca della prima scrittura, e integrazione del testo di mano A, ad eccezione del titolo, non completato nella parte mancante. 2 ms. sic.*

**(IV, 79) - QUOD ALIQUIS NON AUDEAT PORTARE FERRUM CRUDUM IN CRUSULO<sup>320</sup>**

*Stutuimus quod nemo audeat vel presumat portare vel portari facere in mulis vel equis, plaustris vel carretis vel in aliquibus aliis animalibus aliquod ferrum crudum vel coctum ad fusinam sive ad funium de **Crusulo** de alienis furnis vel fusinis, sine expressa licencia daciariorum a ferro de Agro vel **Maedo**. Et quod omnes habitantes vel stantes in Crusulo non debeant portare vel conduci facere vinum vel bladum nec aliqua alia victualia, de quibus solvitur dacium daciariis a ferro ultra **Maedum**; nec per aliquam aliam viam eundo de dicto forno seu loco **de Crusulo in Zandum** vel eius plebatum, sine expressa licencia daciariorum a ferro vel eorum collectoribus, sub pena et banno librarum decem parvorum pro singula soma et in racione some; et hoc intelligatur eciam in aliis furnis factis vel fiendis et in omnibus aliis locis in quibus posset fieri fraus de dicto dacio. Et de predictis credatur daciario accusanti cum uno bono teste qui non sit socius in dacio; medietas cuius condemnationis sit communis et alia medietas sit daciariorum et teneatur ad solvendum dacium duplum ipsius daciariis.*

**(IV, 80) - QUID SOLVERE TENEANTUR PORTANTES VINUM IN AGURDO VEL ZANDO ET ECIAM EXTRA DISTRICTUM RUBRICA<sup>321</sup>**

---

<sup>319</sup> «IV, 78, RUBRICA SU COME SI DEBBA PAGARE IL DAZIO DEL FERRO LAVORATO NEL DISTRETTO E CONDOTTO FUORI. Stabiliamo che se per caso accadesse che una persona conduca un carico di ferro verso i forni del distretto di Belluno, e con detto carico si facesse del ferro crudo o cotto, dopo di che lo si portasse fuori del distretto di Belluno, verso qualsiasi altro luogo, sia tenuto a pagare il dazio ai Dazieri del ferro di Agre o del Maè, secondo quanto stabilito dagli statuti. E questo avvenga nonostante che, se lo stesso sarà, poi, portato qui per una seconda volta attraverso la muda di Agre o del Maè, sia tenuto a pagare il dazio ai Dazieri».

<sup>320</sup> «(IV, 79), CHE NESSUNO OSI PORTARE FERRO GREZZO AL FORNO DEL GRISOL. Stabiliamo che nessuno osi o cerchi di importare o far portare, da altri forni o fusine, (con muli o cavalli, slitte o carretti, o con altri diversi animali), del ferro crudo o cotto verso le fusine e i forni del Grisol, senza la licenza concessa dai Dazieri del ferro di Agre o del Maè. E che tutti gli abitanti o residenti nella val del Grisol non dovranno portare o far condurre oltre il Maè vino o alimenti, né altre vettovaglie, senza che sia pagato il dazio ai Dazieri del ferro; né per diversa altra via, andando da detto forno o luogo del Grisol, verso Zoldo o quel Pievanato, senza licenza dei Dazieri del ferro o dei loro collettori, sotto la pena di una multa di dieci lire di piccoli per ogni singolo carico e in ragione di ogni carico; e ciò valga anche per gli altri forni già costruiti o da costruire e in ogni altro luogo nel quale possa essere compiuta un'evasione di detto dazio. E relativamente alle accuse lanciate dalle predette persone si dia credito al Daziere che abbia un buon testimone e che non sia socio nell'appalto del dazio; metà di questa condanna sia del comune e l'altra metà sia dei Dazieri e sia conservata per pagare un doppio dazio agli stessi Dazieri».

<sup>321</sup> «(IV, 80), RUBRICA SU QUANTO DAZIO DEVE PAGARE AI DAZIERI DEL FERRO CHIUNQUE PORTI VINO AD AGORDO O ZOLDO O FUORI DISTRETTO. Stabiliamo che ogni persona che vorrà condurre vino per la strada di Agordo da Agre in su o per la via di **Zoldo**, dall'Ospitale in su, o per altra via che porti direttamente o inderettamente alla pieve di Agordo o di Zoldo, o che conduca lo stesso vino al di fuori del distretto, sia tenuto a pagare

*Statuimus quod quelibet persona que voluerit conducere vinum per viam Agurdi ab Agro superius vel per viam **Zandi ab Hospitali superius** vel per aliam viam eundo in plebe Agurdi vel **Zandi** directe vel per obliquum, vel ipsum vinum extra districtum conduxerit, solvere teneatur collectoribus dacii ferri quatuor grossos venetos pro qualibet soma et grossos duodecim pro quolibet plastro et grossos octo pro qualibet carreta. Et intelligatur plastrum de decem congiis et carreta de quinque congiis vel abinde infra et si plus vel minus fuerit, solvet pro rata; et nulli sit licitum conducere vinum ab Agro superius vel ab **Hospitali Zandi** superius sine littera et bulla notariorum officii maioris. Et si quis contrafecerit, condempnetur pro qualibet soma in soldis sexaginta et quolibet plastro et carreta in soldis centum parvorum.*

**(IV, 81) - QUALITER PRO VINO PORTATO A PARTIBUS ALMANIE  
IN DISTRICTUM BELLUNI QUIS SOLVERE TENEATUR RUBRICA<sup>322</sup>**

*Statuimus quod quilibet qui conduxerit vinum vel conduci fecerit de partibus superioribus de quo non fuerit solutum dacium in Agro vel Maedo, in districtum Belluni solvere teneatur collectoribus dacii grossos quatuor pro qualibet soma infra terciam diem postquam ipsum vinum descargaverit. Et quilibet iuratus cuiuslibet regule teneatur quolibet mense manifestare in civitate Belluni collectoribus dacii vinum quod venerit de partibus Almanie et descargatum fuerit in sua regula et nomen conducentis et in cuius domo collocatum fuerit, sub pena soldorum sexaginta parvorum de suis propriis bonis. <Et ille in cuius domum descargatum fuerit vinum veniens de partibus Alemanie, si conducens non solverit dacium supradictum colectoribus, de suis propriis bonis><sup>1</sup> solvere teneatur quod solvere debeat conducens. Et conducens condempnetur in soldis sexaginta pro qualibet soma.*

*<sup>1</sup> integrazione desunta dal ms. 46*

**(IV, 83) – QUALITER PORTANTES BLADUM, FARINAM VEL PANEM  
PER VIAM AGURDI ET ZANDI SOLVERE TENEANTUR,  
SALVO QUOD<sup>1</sup> CONDUCENTES DE SERAVALLO<sup>323</sup>**

---

ai collettori del dazio del ferro quattro grossi veneziani per ciascun carico e dodici grossi per ciascun carro e otto grossi per ciascun carretto. E per carro si intende un carico di 10 congi (unità di misura)<sup>321</sup> e per carretto un carico di 5 congi, o se è entro o se è più o meno, si paghi in percentuale; e sia vietato condurre vino da Agre in su o dall’Ospitale di Zoldo in su senza bolla e autorizzazione dei notai dell’ufficio maggiore. E se qualcuno violasse tale norma sia condannato per ciascun carico a 60 soldi e per ciascun carro o carretto a 100 soldi di piccoli».

<sup>322</sup> «IV, 81), COME SI DEBBA PAGARE IL DAZIO PER IL VINO CHE ARRIVA DALLE ZONE DELLA GERMANIA: Stabiliamo che chiunque conduca vino, (o lo faccia portare nella zona dei monti per il quale non sia stato pagato il dazio alla muda di Agre o **del Maé**), è tenuto a pagare ai collettori del dazio del distretto di Belluno quattro grossi per ciascun carico, entro tre giorni dopo che tale vino è stato scaricato. E qui il Giurato di ciascuna Regola è tenuto a mostrare ai collettori bellunesi del dazio di vino che proviene dalle zone della Germania e sia stato scaricato nella sua Regola, sia il nome del conducente, sia la casa dove è stato scaricato, sotto la pena di 60 soldi di piccoli, di sua proprietà. E quanti, nelle cui case sia stato scaricato il vino proveniente dalle parti della Germania, qualora il conducente non paghi il dazio sopraddetto ai collettori, è tenuto a pagare con i suoi beni quanto dovrebbe essere pagato dal conducente. E il conducente sia condannato a pagare 60 soldi per ciascun carico».

<sup>323</sup> «(IV, 83), COME SIA TENUTO A PAGARE [IL DAZIO] CHIUNQUE TRASPORTI BIADA, FARINA O PANE LUNGO LE STRADE DI AGORDO E DI ZOLDO, ECCETTO QUANTI LO CONDUCANO DA SERRAVALLE. Stabiliamo che chiunque voglia trasportare biada, farina o pane ad Agordo o Zoldo per le strade di Agre e di Ospitale o in qualunque altro luogo fuori distretto per altra via, debba pagare ai collettori del dazio del ferro due soldi di piccoli per ogni carico o carretto e sei per ogni carro. E ogni trasgressore sia condannato a sessanta soldi per ogni carico e a cento soldi per ogni carro e debba comunque pagare il dazio. Tuttavia, coloro che vengono da Serravalle (...) andando verso il Cadore, non siano tenuti a pagare a **Muda Maè**. Questo statuto valga anche per quanti, con gli animali, trasportino sale, farina o altre vettovaglie per l’alpeggio dalla muda di Agre e da **Muda Maè in su**, in modo che paghino nei luoghi deputati alla riscossione di dazi e mude. Inoltre quanti, a causa di una guerra, fuggano verso le montagne di Agordo e **Zoldo** o in altri luoghi che si trovino fuori del distretto di Belluno, possano trasportare o far trasportare

*Statuimus quod quilibet qui voluerit conducere bladum, farinam vel panem in Agurdum vel **Zandum** per viam Agurdi ab Agro superius vel per **viam Zandi ab Hospitali superius** vel per aliam viam extra districtum Belluni ad quemcumque locum se transferat, solvere teneatur collectnrihus dacii ferri soldos duos parvorum pro qualibet soma vel e carreta et pro quolibet plastro soldos sex parvorum. Et si quis contrafecerit, condempnetur in soldis sexaginta parvorum pro qualibet soma et pro quolibet plastro in soldis centum parvorum et nichilominus solvere teneatur dacium. Salvo quod conducentes de Seravallo vel ponderando in Seravallo vel directe veniendo per burgum Seravalli eundo in Cadubrium, non teneantur solvere **mudam ad Maedum**. Quod statutum vendicet sibi locum eciam in portantibus super aliquibus animalibus salem, farinam vel alia victualia pro montigantibus a **mudis** de Agro et **Maedo** superius in locis ubi debet solvi dacium et muda; salvo eciam quod fugientes propter guerram ad montaneas Agurdi vel **Zandi** vel ad alia loca extra districtum Belluni possint portare vel portari facere quelibet victualia, dum tamen solvant dacium daciariis quibus spectaverit ipsum dacium. Non tamen possint accusari vel contra ipsos inquiri occasione dacii fraudati vel non soluti de dictis rebus sic extra conductis.*

<sup>1</sup>Ms. quam

**(IV, 84) - QUAUTER PORTANTES SALEM EXTRA DISTRICTUM VEL IN AGURDUM VEL ZANDUM SOLVERE TENEANTUR RUBRICA<sup>324</sup>**

*Statuimus quod quilibet qui voluerit conducere salem per viam Agurdi vel ab Agro superius vel per viam **Zandi ab Hospitali superius** vel per aliam viam extra districtum Belluni vel in districtum Belluni a dictis locis superius, sive veniat de alieno districtu sive conducat de nostro districtu extra districtum Belluni, a duabus calveis supra solvere teneatur collectoribus dacii ferri soldos octo parvorum pro soma et in racione some. Et nullus possit conducere seu conduci facere salem de aliquo dictorum locorum superius, nisi solverit dacium supradictum; et qui contrafecerit, condempnetur in soldis quinque parvorum pro qualibet calvea et nichilominus dacium solvere teneatur. Salvo quod locum non habeat in conducentibus de Seravallo eundo directe versus Cadubrium, ponderando in Seravallo vel transeundo directe per Seravallum, qui solvere teneantur in Capite Pontis; salvo eciam quod pro saleta veniente in districtum Belluni et que extra non conducitur, aliquod dacium conducens solvere non teneatur.*

**(IV, 85) - QUALITER PORTANTES OLEUM VEL MEL PER VIAM AGURDI ET ZANDI ET EXTRA DISTRICTUM SOLVERE TENEANTUR RUBRICA<sup>325</sup>**

---

dellevetto vaglie purché paghino il dazio e tuttavia non possano essere accusati né si possa indagare su di loro a causa di qualche dazio non pagato». (E. B., p. 217).

<sup>324</sup> «(IV, 84), COME SIANO TENUTI A PAGARE (IL DAZIO) QUANTI TRASPORTANO SALE FUORI DAL DISTRETTO O AD AGORDO O A **ZOLDO**. Stabiliamo che chiunque voglia trasportare sale percorrendo la strada di Agordo o la strada di **Zoldo** o un'altra strada, sia che arrivi sia che si allontani dal distretto di Belluno, oltre le due calvee di prodotto sia tenuto a pagare ai collettori del dazio del ferro otto soldi di piccoli per ogni carico. E nessuno possa trasportare o far trasportare sale qualora non abbia pagato il dazio; e ogni trasgressore sia condannato al pagamento di cinque soldi per ogni calvea e alla soluzione del dazio. Tuttavia questa norma non abbia vigore per chi trasporti queste merci da Serravalle andando verso il Cadore, (...) poiché è tenuto a pagare il dazio a Ponte nelle Alpi. Inoltre, non non si debba pagare alcun dazio per la saletta (sale di seconda scelta) che viene portata nel distretto di Belluno». (E. B., p. 217).

<sup>325</sup> «(IV, 85), COME SIANO TENUTI A PAGARE [IL DAZIO] QUANTI TRASPORTINO OLIO O MIELE LUNGO LE STRADE DI AGORDO O **DI ZOLDO** O FUORIDISTRETTO. Stabiliamo che chiunque voglia trasportare olio o miele percorrendo la strada di Agordo o **la strada di Zoldo** o un'altra strada ancora entrando o uscendo dal distretto, dalle tre libbre di olio o miele in su sia tenuto a pagare ai collettori del dazio sei grossi per ogni carico o carro o carretto (...). E nessuno possa portare o far portare più di tre libbre di olio e miele da quei luoghi se non avrà pagato il dazio e i trasgressori, per ogni libbra di olio e miele eccedente, siano condannati a dodici denari e debbano pagare anche qualora, giungendo da un distretto straniero, intendano portare la merce in un altro distretto limitandosi ad

*Statuimus quod quilibet qui conducere voluerit oleum vel mel per viam Agurdi ab Agro superius vel per viam Zandi ab Hospitali superius vel in districtu predicto a dictis locis superius vel per aliam extra districtum Belluni, a tribus libris olei vel mellis supra solvere teneatur collectoribus dacia grossos sex pro soma et in racione some et sic de plaustro vel carreta et in racione some; et intelligatur soma olei et meliis de decem meriis. Et nullus possit conducere vel conduci facere oleum vel mel ab aliquo dictorum locorum superius a tribus libris supra, nisi solverit dadium. Et qui contrafecerit, condempnetur in denariis duodecim pro qualibet libra quam portaverit ultra tres libras olei vel mellis et nichilominus dadium solvere teneatur. Ac etiam si conduxerit de alieno districtu et venerit per nostrum districtum eundo extra districtum, solvere teneatur dictum dadium daciarii; salvo quod hoc non habeat locum in conducentibus de Seravallo eundo directe versus Cadubrium ponderando in Seravallo vel directe transeundo per Seravallum, qui solvere teneantur in Capite Pontis.*

**(IV, 86) - QUALITER CONDUCENTES CARNES PORCINAS PER VIAM AGURDI ET ZANDI ET EXTRA DISTRICTUM SOLVERE TENEANTUR RUBRICA<sup>326</sup>**

*Statuimus quod quilibet qui voluerit conducere carnes porcinas salatas a decem libris carniū supra per viam Agurdi ab Agro superius vel per viam Zandi ab Hospitali superius vel per aliam viam extra districtum Belluni, solvere teneatur collectoribus daciai soldos quatuor pro centenario et in racione centenarii. Et nullus possit conducere carnes porcinas salatas a decem libris carniū supra ab aliquo dictorum locorum superius, nisi solverit dadium supradictum. Ac etiam qui conduxerit de alieno districtu et venerit in nostro districtu conducendo extra districtum Belluni, solvere teneatur dictum dadium daciarii; et qui contrafecerit, condempnetur in denariis quatuor pro qualibet libra quam portaverit ultra decem libras et nichilominus dadium solvere teneatur; idem observetur in sonza et caseo. Salvo quod hoc non habeat locum in conducentibus de Seravallo eundo recte versus Cadubrium ponderando in Seravallo vel directe transeundo per Seravallum. Hoc addito quod, si quis conduxerit dicta mercimonia de partibus superioribus et transiverit de Capite Pontis directe per canale Sancte Crucis versus Seravallum, tunc solvat mudariis de Capite Pontis et non alibi.*

**(IV, 88) - QUALITER CONDUCENTES VICTUALIA PER VIAM DE SANCTO BOLDO SOLVERE TENENTUR RUBRICA<sup>327</sup>**

---

attraversare il nostro; ciò, tuttavia, non valga per quanti, arrivando da Serravalle, trasportino la merce verso il Cadore, nel qual caso debbano pagare il dazio a Ponte nelle alpi». (E. B., p. 218).

<sup>326</sup> «(IV, 86), RUBRICA SU COME SIANO TENUTI A PAGARE IL DAZIO QUANTI TRASPORTINO CARNE SUINA LUNGO LA STRADA DI AGORDO E DI ZOLDO E FUORI DISTRETTO. Stabiliamo che chiunque voglia condurre carni salate di maiale, per un peso oltre le 10 libbre, per la via di Agordo, (da Agre in su), o per la via di Zoldo, (dall’Ospitale in su), o per altra via, fuori dal distretto di Belluno, è tenuto a pagare ai collettori del dazio 4 soldi per ciascun centinaio di esse. E che nessuno possa condurre carni salate di maiale per un peso superiori alle 10 libbre in ognuno di detti luoghi del monte, se non sarà pagato il dazio sopra esposto. E anche chi dovesse condurle nel nostro distretto da fuori distretto è tenuto a pagare detto dazio ai Dazieri. E chi vi contravvenisse sia condannato a pagare 4 denari per ogni libbra importata che oltrepassi le 10 libbre consentite e per le quali non deve pagare alcun dazio; le stesse norme devono essere osservate anche per lo strutto e il formaggio. Fatto salvo che ciò non sia praticato da quanti vanno da Serravalle verso il Cadore (...). Aggiungendo che, se qualcuno condurrà delle merci verso le parti superiori del distretto e transiterà per Ponte nelle alpi direttamente per il canale di Santa Croce verso Serravalle, allora paghi il dazio alla muda di ponte nelle Alpi e non altrove».

<sup>327</sup> «(IV, 88), COME SIANO TENUTI A PAGARE [IL DAZIO] QUANTI TRASPORTINO VETTOVAGLIE LUNGO LA STRADA DI SAN BOLDO. Stabiliamo inoltre che, qualora qualcuno trasporti o faccia trasportare qualche mercanzia per cui si debba pagare il dazio a San Boldo, passando per questo luogo e venendo verso Civald [di Belluno] o verso il distretto e percorrendo qualsiasi strada, sia tenuto a pagare il dazio solamente al mudaro di San Boldo; e tuttavia, qualora con queste merci percorra la strada che passa per Agre o Muda Maè, sia tenuto a pagare anche i Dazieri del ferro». (E. B., p. 218).

*Statuimus adiungendo dictis statutis quod, si quis conduxerit vel conduci fecerit aliqua mercimonia<sup>1</sup> vel victualia de quibus solvitur dacium ad Sanctum Boldum, transeundo per canale Sancti Boldi et veniendo Cividadum vel in districtum Belluni et transeundo per quascumque vias, solvere teneatur mudario de Sancto Boldo et non alibi; salvo quod, si contingerit transire cum dictis mercimoniis per viam de Agro vel **per viam de Maedo**, nichilominus teneatur solvere daciarii ferri.*

<sup>1</sup>corretto da mercimonio (-a su -o).

**(IV, 89) - QUALITER EUNTES PER VIAM DE RUYNIS  
SOLVERE TENENTUR RUBRICA<sup>328</sup>**

*Statuimus quod venientes seu transeuntes per viam de Ruinis vel Longere conducentes victualia aliqua de quibus solvitur dacium daciario ferri de **Maedo** vel Agro, eciam si descargaverint in Seravallo huiusmodi mercimonia et victualia, conducentes tamen eadem victualia infra quintam diem postquam ea portaverint in Seravallo et transeuntes cum eisdem per **Maedum**, solvere teneantur **mudam de Maedo** et eciam mudam de Capite Pontis, ut in statutis de dicta muda continetur.*

**(IV, 90) - QUALITER PORTANTES VICTUALIA ULTRA FORTOGNAM VEL ZANDUM  
SOLVERE TENEANTUR RUBRICA<sup>329</sup>**

*Statuimus quod, si quis conduxerit vinum et cetera alia victualia de quibus <non> est soluta muda in Capite Pontis, ultra Fortognam versus Longoronum vel **Zandum**, sive ultra Plavim sive citra Plavim, teneatur et debeat denunciare daciariis ferri vel eius collectoribus de **Maedo** quantitatem vini et aliorum victualium quod vel que conduxerit et quo conducere intendit et cui vendiderit et in quo loco voluerit descargare. Et hoc antequam transeat **pontem Maedi** vel ultra seu **sopra Maedum** eundo per aliam viam quam per viam rectam vel domum de Cavacis eundo versus furnum heredum quondam<sup>1</sup> ser Alexandri de Ponte; quod si non fecerit et transiverit ultra dictos confines, ipso iure statim solvere teneatur dacium de dictis rebus conductis per eum, ac si conduxisset extra districtum Belluni in fraudem, daciariorum.*

<sup>1</sup>quondam)su rasura di s(er).

**(IV, 91) - QUALITER MERCIMONIA NON CONSUETA SOLVERE,  
NON TENEANTUR SOLVERE RUBRICA<sup>330</sup>**

---

<sup>328</sup> «(IV, 89) RUBRICA SU COME SIANO TENUTI A PAGARE IL DAZIO QUANTI PERCORRANO LA STRADA PER REVINE. Stabiliamo che quanti vengono o vanno per la strada di Revine o di Longhere e conducono vettovaglie varie per le quali hanno pagato il dazio alla muda del ferro del Maè o di Agre, anche se avranno scaricato a Serravalle le merci e le vettovaglie, i conducenti di tali vettovaglie, tuttavia, entro 5 giorni dopo che le avranno portate a Serravalle e saranno passati con le stesse per la muda del Maè, sono tenuti a pagare alla muda del Maè e anche alla Muda di Ponte nelle Alpi, come è previsto nel capitolo degli statuti relativo a tale Muda».

<sup>329</sup> «(IV, 90), COME SIANO TENUTI A PAGARE [IL DAZIO] QUANTI TRASPORTINO VETTOVAGLIE OLTRE FORTOGNA O **ZOLDO**. Stabiliamo che, qualora qualcuno, andando oltre Fortogna e verso Longarone o Zoldo sia al di qua che al di là del Piave, trasporti vino o altre vettovaglie per cui non è stato pagato il dazio a Ponte nelle Alpi, sia tenuto e debba denunciare ai Dazieri del ferro e ai loro collettori della **Muda del Maè** la quantità di merci che intende portare, il nome della persona a cui le venderà e il luogo in cui intende scaricarle; e questo prima che attraversi il ponte sul **Maè** o non appena lo abbia superato andando per un'altra strada anziché per la strada principale o verso la casa dei Cavesago, andando verso il forno degli eredi del fu Alessandro da Ponte, qualora non fossero transitati al di là di detti confini, sono tenuti a pagare immediatamente a norma di legge le merci condotte da loro, come se le avesse condotte fuori dal distretto di Belluno per frodare il dazio».

<sup>330</sup> «(IV, 91), RUBRICA SU COME NON SIA IMPOSTO ALCUNO DAZIO SULLE MERCANZIE PER LE QUALI NON NÉ È PREVISTO ALCUNO. Stabiliamo che ognuno, sia del distretto di Belluno, sia forestiero, che conduca delle merci, per le quali non sia fino ad oggi consueto pagare il dazio della città di Belluno, per la via di Agre, (andando, venendo o passando per Agordo o per il suo pievanato), o per la via del Maè (per Zoldo e il suo pievanato), o venendo o tornando o passando per ognuno di detti luoghi o per ogni altro luogo del distretto o fuori del distretto di

*Statuimus quod quilibet, tam civis quam forensis, conducens aliqua mercimonia de quibus non est hucusque consuetum solvere dadium in civitate Bellum, per viam Agri veniendo seu redeundo seu transeundo per Agurdum vel eius plebatum sive per **Zandum** et eius plebatum et per **Maedum**, vel veniendo vel<sup>1</sup> redeundo sive transeundo undecumque per dicta loca vel per quecumque alia loca transeundo per districtum extra districtum Belluni directe vel per obliquum, solvere teneatur pro qualibet soma et in racione some daciariis de Maedo vel Agro grossos quatuor venetos, intelligendo somam ponderis librarum ducentarum et septuaginta. Et hoc sub pena et banno in statutis communis Belluni superioribus sive suprascriptis contenta loquencia de aliis mercimoniis de quibus non est solitum solvi dadium ibidem. Salvo quod non vendicet<sup>2</sup> sibi locum in conducentibus directe talia mercimonia per canale Sancte Crucis, quia illud servatur ad mudam de Capite Pontis, ut in penultimo statuto dicte mude continetur. Salvo hoc quod conducens scatolas, cestas, cuslerios <et caços> et quecumque alia mercimonia laborata et facta de lignamine et lapide per districtum Belluni extra districtum, de talibus scatolis, cestis,<sup>3</sup> cusleriis et cazis et quibuscumque aliis mercimoniis laboratis et factis de lignamine et lapidibus non teneatur solvere aliquid daciario ferri vel alicui alteri daciario vel mudario.*

<sup>1</sup>v- su rasura di p.<sup>2</sup> corretto da vendicent (segno abbreviativo malamente eraso). <sup>3</sup>ms. costis.

#### **(IV, 92) - QUALITER VENDENTES VICTUALIA IN PLANO, DACIUM FERRI SOLVERE NON TENEANTUR RUBRICA<sup>331</sup>**

*Statuimus quod quicumque conduxerit aliqua mercimonia victualium de partibus superioribus, veniendo ad civitatem Belluni et in plano dicti episcopatus per viam Agri vel **Maedi** directe vel per obliquum et illa mercimonia vendiderit in civitate Belluni vel districtu de plano, quod nullum dadium de dictis rebus daciariis ferri **de Maedo** et Agro solvere teneatur, sed, si dicta mercimonia directe fuerint conducta absque alienacione extra districtum Belluni de plano, tunc de dictis mercimoniis solvatur dadium dictis daciariis ferri, et nichilominus dadium librete secundum formam statutorum et provisionum communis Belluni; quod statutum locum sibi non vendicet in aliquibus bestiis, quia de ipsis solvantur dacia solummodo ad daciarios deputatos. Hoc eciam salvo quod transeuntes directe per canale Sancte Crucis teneantur solvere dadium sive mudam in Capite Pontis iuxta formam statutorum dicte mude et non alibi teneantur solvere aliquod dadium alicui alteri daciario.*

---

Belluno, sia direttamente, sia per strade secondarie, è tenuto a pagare, per ciascun carico e in ragione del peso del carico, ai Dazieri del Maè o di Agre, quattro grossi veneti, considerando il carico del peso di 270 libbre. E ciò sotto la pena di una multa, nella misura stabilita dagli statuti della città di Belluno per i beni di peso superiori o eccedenti tale misura, dopo aver affrontato una discussione sulle altre mercanzie per le quali non sia solito pagare il dazio in tale luogo. Fatto salvo ciò che non viene rivendicato per sé come proprietà da quanti conducono direttamente tali mercanzie attraverso il canale di Santa croce, poiché quello dovrà essere conservato alla muda di Ponte nelle alpi, come viene stabilito nel penultimo capitolo che parla di detta muda. Ciò premesso, che tutti coloro che trasportano scatole, ceste contenitori e casse e ogni altro tipo di merce fatta di legno o pietra attraverso il distretto di Belluno verso l'esterno, per tali scatole, ceste, contenitori e casse e ogni altro tipo di merce fatta di legno o pietra non sia tenuto a pagare alcun dazio del ferro o qualsiasi altro dazio o muda».

<sup>331</sup>«(IV, 92), RUBRICA SU COME NON SIANO TENUTI A PAGARE IL DAZIO QUANTI VENDANO VETTOVAGLIE NELLE REGOLE DEL PIANO. Stabiliamo che chiunque vorrà ortare merci o vettogaglie, dalla parte superiore del territorio verso la città di Belluno e la zona del piano di detto episcopato, per la via di Agre o del Maè, sia per la strada principale, sia per quella secondaria, e quella merce fosse venduta nella città di Belluno o nel distretto del piano, che non paghi alcun dazio alla muda del ferro del Maè o di Agre dove si è soliti pagarlo, ma, se dette merci saranno direttamente condotte senza vendita in loco ma per essere vendute fuori del distretto del piano, allora, per dette merci venga pagato il dazio a detti Dazieri del ferro, e non di menoanche il dazio “della Liretta” secondo quanto stabilito dagli statuti e dalle delibere del Comune di Belluno; che non rivendichi per sé un luogo prestabilito per alcune alcune bestie poiché è stato pagato il dazio solamente ai Dazieri a ciò preposti. Fatto salvo anche questo che quanti passano direttamente per il canale di Santa Croce che siano tenuti a pagare il dazio presso la muda di Ponte nelle Alpi secondo quanto previsto dagli statuti per detta muda, e non siano tenuti a pagare altrove alcun tipo di dazio a nessun altro daziere».



**(IV, 109) - DE PENA IMPOSITA NON DENUNCIANTIBUS DACIA BESTIARUM  
DACIARIIS DICTI DACII RUBRICA<sup>332</sup>**

*Statuimus quod quilibet homo qui deberet solvere dadium de predictis bestiis per eum alienatis dictis daciariis dictarum bestiarum, si alienacio facta fuerit in civitate Belluni et burgis, teneatur talis alienans denunciare vel denunciari facere ipsis daciariis ipsa die qua alienacio facta fuerit vel sequenti. Si autem facta fuerit vendicio in villis de plano ab Agro et **Maedo** inferius, teneatur denunciare infra octo dies post factam dictam alienacionem dictis daciariis bestiarum. Et si facta fuerit a **Maedo** vel ab Agro superius teneatur denunciare dictis daciariis vel eorum nunciis infra decem dies. Et si non denunciaverit ut dictum est, tunc condempnetur in soldis sexaginta parvorum pro qualibet vice et ad solvendum dadium duplum ipsis daciariis, cuius condempnacionis medietas sit communis et alia daciariorum. Salvo quod de bestiis minutis condempnetur in soldis viginti, de quibus solvitur dadium, videlicet duodecim denarios pro quolibet capite.*

**(IV,110) - INFRA QUANTUM TEMPUS QUIS DACIUM<sup>1</sup> BESTIARUM SOLVERE  
TENEATUR ET PENA IMPOSITA INFRA ILLUD NON SOLVENTI<sup>333</sup>**

*Statuimus quod quelibet persona que debuerit solvere dadium aliquod daciariis bestiarum communis Belluni, infra quintam diem post denunciacionem factam teneatur solvere dadium suum ipsis daciariis; et si fuerit de villis de plano, infra octo dies subsequentes denunciacionem teneatur solvisse suum dadium dictis daciariis; et si fuerit de montaneis ab Agro et **Maedo** superius, tunc teneatur solvere suum dadium infra quindecim dies postquam fecerit dadium. Et si forensis, statim facto dacio sub pena librarum trium parvorum; et de civitate et burgis et villis de plano et de montaneis pena soldomm viginti parvonim pro singula vice; cuius banni medietas sit daciariorum et dicta de pena<sup>2</sup> supra contenta intelligatur in omnibus aliis daciis communis Belluni in quibus non foret apposita pena.*

*1 corretto da daciām (u- su secōnda -a-).<sup>2</sup> su rasura.*

**(IV, 131) - DE SALE, SALETA, VINO, BLADO ET PANE RUBRICA<sup>334</sup>**

---

<sup>332</sup> «(IV, 109), RUBRICA SULLA PENA INFLITTA A QUANTI NON DENUNCIANO LA VENDITA DI ANIMALI AI DAZIERI. Stabiliamo che chiunque debba pagare il dazio a detti Dazieri del bestiame per gli animali sopracitati per la loro vendita, se la vendita verrà fatta nella città di Belluno e nei borghi, tale venditore sia tenuto a denunciarli o farli denunciare agli stessi Dazieri nello stesso giorno in cui sarà fatta la vendita o nel giorno seguente. Se d'altra parte sarà fatta la vendita nei villaggi del piano e dal Maè in giù, sia tenuto a denunciare a detti Dazieri del bestiame, entro otto giorni dopo che è stata fatta detta vendita. E se sarà fatta dal Maè o da Agre in su, sia tenuto a denunciare a detti Dazieri o ai loro aiutanti nel termine di 10 giorni. E se non avrà denunciato, come è stabilito, allora sia condannato a 60 soldi di piccoli per ciascun capo e a pagare un dazio doppio agli stessi Dazieri, e di queste somme la metà sia del Comune e l'altra metà dei Dazieri. Fatto salvo che per le bestie di piccola taglia, per le quali sarà condannata a 20 soldi, per le quali pagherà il dazio, vale a dire 12 denari per ciascun capo».

<sup>333</sup> «(IV, 110), ENTRO QUANTO TEMPO CIASCUNO SIA TENUTO A PAGARE IL DAZIO DEGLI ANIMALI E SULLA PENA PER CHI NON PAGHI ENTRO IL TERMINE. Stabiliamo che ogni persona che dovrà pagare qualche dazio ai Dazieri del bestiame del Comune di Belluno entro 5 giorni dopo aver fatto la denuncia, è tenuto a pagare il suo dazio agli stessi Dazieri, e se dovesse abitare nei villaggi del piano entro gli otto giorni seguenti; e se sarà dei monti da Agre in su o **dal Maè in su**, allora sia tenuto a pagare il loro dazio entro 15 giorni, successivamente alla denuncia. E se fosse forestiero, paghi immediatamente il dazio sotto la pena di una multa di 3 lire di piccoli; e se fosse della città o dei borghi e dei villaggi del piano o dei monti, sotto la pena di una multa di 3 lire di piccoli; e se fosse della città o dei borghi del piano o dei monti ad una pena di 20 soldi di piccoli per ogni capo; e di questa multa metà sia dei Dazieri e tale metà si consideri relativamente testè sostenuta per tutti gli altri dazi del comune di Belluno per i quali non sia stata stabilita specifica pena».

<sup>334</sup> «(IV, 131), SUL SALE, SALETTA, VINO, BIADE E PANE. Stabiliamo e ordiniamo che ogni persona che importa nel distretto di Belluno del sale dalla Germania, (attraverso Ospitale di Cadore o il territorio superiore ad Agre o all'ospitale di Zoldo), che successivamente lo porti fuori distretto, paghi il dazio alla muda grande di Ponte nelle alpi in ragione di 3 soldi di piccoli per ogni carico e nessun dazio del ferro, qualsiasi sia il luogo fuori distretto ove venga condotto. Per il sale vero e per quello di seconda scelta (saletta) che sarà condotto direttamente da Serravalle per il canale di santa Croce e di Ponte nelle alpi fuori del distretto di Belluno, venga pagato il dazio solo alla muda grande; per il sale

*Statuimus et ordinamus quod quilibet conducens saletam de Almania ab **Hospitali** Cadubrii vel **Zandi** vel ab Agro superius in districtum Belluni, quam postea conducat extra districtum Belluni, solvat et solvere debeat dacium mude magne de Capite Pontis in racione soldorum trium parvorum in racione some et nichilominus dacium ferri, per quemcumque locum conducatur extra districtum Belluni. De sale vero et saleta qui conducerentur recte de Seravallo per canale Sancte Crucis et de Capite Pontis extra districtum Belluni, solvatur dacium mude magne tantum; de sale vero vel saleta conducto vel conducta in districtum Belluni per quemcumque alium locum et exeunte extra districtum, solvatur et solvi debeat dacium daciario ferri tantum. Pro vino vero, blado vel pane conducto per dictum canale de Capite Pontis, solvatur dacium mude magne de Capite Pontis, soldos tres parvorum pro qualibet soma et in racione some. Et intelligatur transire etiam ponderans in Capite Pontis, qui dacium solvere teneatur.*

**(IV, 135) - QUALITER CONDOCENS FERRUM PER FLUMEN PLAVIS  
SOLVERE TENEATUR RUBRICA<sup>335</sup>**

*Statuimus quod quelibet persona conducens ferrum de Cadubrium per aquam Plavis, teneatur solvere dacium ad **Maedum** et non alibi; et conducens argatum vel pegolam, quemcumque persona sit, per dictam aquam cauda eundi extra districtum Belluni, teneatur solvere mudam in Capite Pontis et non alibi.*

**(IV, 142) - QUALITER CONDOCENTES BESTIAS EXTRA DISTRICTUM BELLUNI.  
SOLVERE TENEANTUR DUM TAMEN CONDOCANT DE ALIENO DISTRICTU  
RUBRICA<sup>336</sup>**

---

vero e per quello di seconda scelta condotto nel distretto di Belluno da ciascuna altro luogo e diretto fuori distretto si paghi il dazio solo al daziere del ferro. Per il vino, gli alimenti e il pane condotto per il canale di Ponte nelle Alpi si paghi il dazio alla muda grande di Ponte nelle alpi, nella misura di tre soldi di piccoli per ciascun carico e per ogni carico. E se pensasse di passare o di far pesare le merci a Ponte nelle alpi, che sia tenuto a pagare il dazio».

<sup>335</sup> «(IV, 135), RUBRICA SU COME SIANO TENUTI A PAGARE IL DAZIO QUANTI ARRIVANO ATTRAVERSO IL PIAVE. Stabiliamo che chiunque trasporti ferro dal Cadore e lungo il fiume Piave, sia tenuto a pagare il dazio alla muda del Maè e non altrove; che chiunque trasporti resina o pece lungo lo stesso corso d'acqua per andare fuori distretto, debba pagare la muda a Ponte nelle alpi e non altrove».

<sup>336</sup> «(IV, 142), RUBRICA SU COME SIANO TENUTI A PAGARE IL DAZIO QUANTI, GIUNGENDO DA ALTRO DISTRETTO, VI CONDOCANO DEGLI ANIMALI. Stabiliamo che chiunque abbia condotto del bestiame da fuori distretto, passando per il territorio di Belluno diretto ad altro distretto, (per qualunque luogo transiti per uscire da esso, venendo sia dalla strada del Cadore o da Cimolais o da Erto, o per il canale di Zoldo o di Agordo, o per qualunque altro luogo del territorio), che allora sia tenuto a pagare secondo le disposizioni degli statuti per il dazio del bestiame previsto nella rubrica “*Qualiter conducentes bestias de alieno, etc...*”, al mudaro di Ponte nelle alpi in questo modo:

- cioè le vacche, i buoi, i vitelli, i maiali e simili, 12 denari di piccoli per ogni libbra o in ragione di libbra, sulla base della stima di uomini saggi;
- per le capre, i caproni, i montoni, i castrati, le pecore e simili 12 denari per ogni singolo capo.

Fatto salvo e stabilito che, se avrà condotto dette bestie nel distretto di Belluno e le avrà tenute qui per dieci giorni ed entro dieci giorni non le dovesse aver condotte fuori del distretto, allora, passati 10 giorni, se le vorrà condurre fuori, il conduttore sia tenuto a pagare il dazio di dette bestie al daziere del bestiame e la muda al mudaro di Ponte nelle alpi. E non venga pagato per le bestie che saranno condotte da sotto il monte o dalle zone verso Feltre o dal comitato di Zumelle, senza passare per il canale di Santa croce, ma per dette bestie debba pagare il dazio ai Dazieri del bestiame, non alla muda di Ponte nelle Alpi. Che il dazio non si applichi ai conducenti le bestie per la loro vendita nella città di Belluno, giusto quanto previsto dal XXV capitolo degli statuti sul dazio del bestiame posti sotto la rubrica: “*Qualiter conducentes bestias de partibus Almaniae et eas vendiderint, ad dacium solvendum non teneantur*”, che dovrà essere rispettata, secondo quanto in essa stabilito, e non sia diversamente. E sia previsto che colui il quale intende vendere le bestie nel comune di Belluno o nel distretto, dopo che sarà entrato nella zona del piano, dovrà denunciare ai Dazieri del bestiame i motivi della sua venuta e della vendita entro cinque giorni. E se per caso accadesse che quanti conducono delle bestie per i luoghi sopracitati, le dovessero aver vendute nel distretto di Belluno a qualcuno che abbia l'intenzione di portarle fuori distretto, tali venditori siano tenuti a pagare il dazio della vendita di tale bestiame al daziere delle bestie. E colui che le avrà condotte fuori distretto sia tenuto a pagare la muda del bestiame al mudaro di Ponte nelle alpi, benché abbia

*Statuimus quod quicumque conduxerit bestias de alieno districtu transeundo per districtum Belluni eundo extra districtum, per quemcumque locum se transferat extra districtum veniendo directe per stratas de Cudubrio et de Cimoleso<sup>1</sup> vel Herto vel per canale **de Zando** vel Agurdo vel per quemcumque alium locum districtus Belluni undecumque vel qualitercumque, dummodo non conducat de episcopatu Feltri vel de submontibus, quia tunc servetur statutum positura supra de dacio bestiarum sub rubrica «Qualiter conducentes bestias de alieno» et cetera, solvere teneatur dadium de dictis bestiis mudario mude de Capite Pontis hoc modo, videlicet de faccis, bovis, vitulis, porcis et similibus denarios duodecim parvorum pro libra denariorum et in racione libre, in extimacione bonorum virorum; de capris, bechis, moltonis, castratis, pecudibus et similibus denarios duodecim pro singulo capite. Hoc addito et salvo quod, si dictas bestias conduxerit in districtum Belluni et eas tenuerit in districtu per decem dies et infra decem dies non conduxerit eas extra districtum Belluni, tunc, si conducere voluerit dictas bestias extra districtum Belluni, transactis decem diebus, teneatur solvere conducens dadium de dictis talibus bestiis daciario bestiarum et mudam mudario de Capite Pontis. Et non habeat locum in bestiis que cunducerentur de submonlibus vel de versus Feltrum vel de comitatu Zumellarum non transeundo per canale Sancte Crucis, sed de dictis bestiis debeat solvi dadium daciariis bestiarum non antem mude de Capite Pontis. Quod non habeat locum in conducentibus bestias ad vendendum ad civitatem Belluni, iuxta formam vigesimiquinti statuti de dacio bestiarum positi sub rubrica «Qualiter conducentes bestias de partibus Almanie et eas vendiderint, ad dadium solvendum non teneantur», quibus servetur forma dicti statuti et solvere teneantur ut in dicto statuto continetur et non aliter. Et intelligatur quis conducere bestias ad vendendum in civitate Belluni vel districtu si, postquam intraverit planum civitatis Belluni, predicta denunciaverit daciariis bestiarum quod venerit causa vendendi infra quinque dies. Et si casus accideret quod aliquis conducens bestias per supradicta loca in districtu Belluni eas vendiderit in districtu Belluni alicui volenti eas conducere extra districtum Belluni, talis vendens teneatur solvere dadium de dicta vendicione dictarum bestiarum daciario bestiarum. Et ille qui eas conduce<sup>2</sup> extra districtum, teneatur solvere mudam de dictis bestiis mudario de Capite Pontis, dummodo dictas bestias conducat extra districtum infra unum mensem a die qua conducte erunt in districtum Belluni, ut supradictum est.*

<sup>1</sup>corretto da Cimeleso (-o- su prima-e).<sup>2</sup> (con)- suq.

**(IV, 162) - QUALITER CONDUCENTES VINUM  
PER SANCTUM BOLDUM EXTRA, SOLVERE TENEANTUR<sup>337</sup>**

*Statuimus quod, si quis conduxerit vinum per dictum canale et venerit per nostrum districtum transeundo extra districtum Belluni, solvere teneatur mudario supradicto grossos quatuor venetos<sup>1</sup> pro soma et in racione some; salvo quod, si iret per **viam de Maedo** vel Agro, tunc ipsi mudario solvere debeat solum unum grossum venetum pro soma et in racione some et nichilominus dadium de **Maedo** et Agro solvere teneatur.*

<sup>1</sup>ms. venetas

---

condotto detto bestiame fuori distretto, entro un mese dal quale saranno condotte nel distretto di Belluno, come è stato sopra specificato».

<sup>337</sup> «(IV, 162), COME SIANO TENUTI A PAGARE (IL DAZIO) QUANTI, PER SAN BOLDO, TRASPORTINO VINO FUORI [DISTRETTO]. Stabiliamo che, qualora qualcuno trasporti vino lungo il canale di San Boldo con l'intenzione solamente di attraversare il distretto di Belluno, sia tenuto a pagare al suddetto mudaro quattro grossi veneti per ogni carico; tuttavia, ne versi solo uno, nel caso intenda percorrere la strada per la **Muda del Maè** o Agre, ove pagherà il relativo dazio». (E. B., p. 231).

**(IV, 167) - INCIPIUNT STATUTA COMPILATA SUPER DACIO STATERE FERRI ET PRIMO DE FERRO PONDERANDO TANTUM CUM STATERÀ COMMUNIS BELLUNI ET PENA IMPOSITA CONTRAFACIENTIBUS RUBRICA<sup>338</sup>**

*Statuimus quod nullus homo vel persona debeat ponderare ferrum in civitate Belluni et burgis seu facere ponderari a decem libris supra, nisi cum statera communis et qui contrafecerit, condempnetur in soldis sexaginta parvorum pro qualibet vice, cuius banni medietas sit accusatoris et quilibet possit accusare. Salvo quod fabri civitatis Belluni et districtus et eis vendentes vel ab eis ementes quantum esset pro usu suarum fusinarum, possint ferrum predictum ponderare cum qualibet statera et sine ullo dacio solvendo. Et teneatur talis daciarius et suus ponderator ad requisicionem ponderare volentis statim cum requisitus fuerit ire<sup>1</sup> ad ponderandum, pena soldorum centum parvorum pro singula vice et singulo<sup>2</sup> ipsorum.*

<sup>1</sup>corretto da in. <sup>2</sup>corretto da singula (- o su -a.).

**(IV, 185) - QUALITER VENDENTES CARNES SALATAS ET CASEUM SOLVERE TENEANTUR<sup>339</sup>**

*Statuimus quod quicumque, tam civis quam forensis, qui vendiderit, permutaverit vel alio quocumque modo seu titulo alienaverit in civitate Belluni vel districtu carnes salatas cuiuscumque generis et cuiuscumque animalis et caseum qui et que venduntur ad libram, teneaturolvere communi Belluni vel mudariis dicti communis ad hoc deputatis denarium unum pro libra et in racione libre, pena cuilibet contrafacienti denariorum duodecim parvorum pro qualibet libra de qua non est solutum dacium et qualibet vice. Hoc salvo quod omnes persone que de carnibus, caseo, oleo et melle solverint dacium ad Agurdum vel *Maedum*, non teneantur in plebe Agurdi *vel Zandi* vel inferiusolvere dacium dicte librete dictis daciariis vel communi; salvo etiam de caseo quem quis donaverit usque ad summam librarum viginti quinque casei quod nullum daciumolvere teneatur.*

**(IV, 200) - QUALITER VENDENTES RES SUPRADICTAS NOMINE ALIENO NON TENENTUR SOLVERE<sup>340</sup>**

---

<sup>338</sup> «(IV, 167), SUL FERRO DA PESARE SOLO CON LA STADERA DEL COMUNE E SULLA PENA INFLITTA AI TRASGRESSORI. Stabiliamo che nessuno, nella città e nei borghi di Belluno, debba pesare o far pesare il ferro dalle dieci libbre in su, se non con la stadera del Comune e ogni trasgressore sia condannato a sessanta soldi di piccoli, e chiunque possa farsi accusatore e riceva la metà del banno. Tuttavia, i fabbri della città e del distretto di Belluno e quanti vendano o acquistino da loro il ferro necessario alle loro fucine, possano pesarlo con ogni stadera, senza pagare alcun dazio. E il daziere della stadera e il suo pesatore, non appena venga loro richiesto, siano tenuti immediatamente a pesare (il ferro), pena cento soldi». (E. B., p. 233).

<sup>339</sup> «(IV, 167), SUL FERRO DA PESARE SOLO CON LA STADERA DEL COMUNE E SULLA PENA INFLITTA AI TRASGRESSORI. Stabiliamo che nessuno, nella città e nei borghi di Belluno, debba pesare o far pesare il ferro dalle dieci libbre in su, se non usa la stadera del comune e ogni trasgressore sia condannato a sessanta soldi di piccoli, e chiunque possa farsi accusatore e riceva la metà del banno. Tuttavia, i fabbri della città e del distretto di Belluno e quanti vendano o acquistino da loro il ferro necessario alle loro fucine, possano pesarlo con ogni stadera, senza pagare alcun dazio. E il daziere della stadera e il suo pesatore, non appena venga loro richiesto, siano tenuti immediatamente a pesare (il ferro), pena cento soldi».

<sup>340</sup> «(IV, 200), COME NON SIANO TENUTI A PAGARE IL DAZIO QUANTI VENDANO OLIO o MIELE A NOME ALTRUI. Stabiliamo che quanti, sia della città che forestieri, che in qualsiasi modo vendono ad altri olio o miele all'ingrosso o al minuto sia in Belluno, sia nei distretti sottostanti ad Agre e all'Ospitale di Zoldo, siano tenuti a pagare ai collettori del dazio due denari di piccoli per ogni singola libbra di olio o miele; salvo quanto detto nella rubrica che parla dei forestieri che li possono vendere entro cinque giorni, affinché lo statuto sia sempre osservato in ogni suo capitolo. Fatto salvo e stabilito anche questo che, se qualche cittadino veneto o qualunque altro, sia forestiero che della città, avrà dato miele o olio da vendere agli abitanti della città di Belluno e della parte inferiore del suo distretto in cambio di una certa prestazione di lavoro e non per venderlo o cederlo, non sia tenuto a pagare a detti collettori del dazio alcunché dell'olio o miele così corrisposti, benché tanto colui che dona, quanto colui che riceve, fino ad otto giorni dopo la dazione di detto olio o miele, sia tenuto e debba, in presenza del sig. Rettore o alla presenza di un daziere o di una

*Statuimus quod omnes vendentes vel quocumque <modo> alienantes, tam cives quam forenses oleum vel mel ad mereum et ad minutum in civitate Belluni et districtu ab Agro et Hospitali **Zandi** inferius, teneantur solvere collectoribus daciai supradicti denarios duos parvorum pro singula libra olei vel mellis; salvo statuto quod loquitur de forensibus qui possunt vendere infra quintam diem, quod statutum semper in omni capitulo observetur. Hoc eciam salvo et addito quod, si quis venetus vel quicumque alius, tam forensis quam civis, dederit mel vel oleum ad vendendum alicui de civitate Belluni et districtu a dictis locis inferius pro certa mercede non vendendo vel alienando, non teneatur solvere dictis collectoribus dadium aliquod de dicto oleo vel melle sic dato, dum tamen tam dans quam accipiens usque ad octo dies post dacionem dicti olei vel mellis teneatur et debeat in presencia domini rectoris et presencia unius daciarii vel legittime citati, iurare ad sancta Dei evangelia quod dictum oleum vel mei non vendidit vel alienavit dicto tali accipienti, ut supradictum est. Alioquin si predicta non fuerint observata infra dictum terminum, tunc tam dans quam accipiens, si dictus accipiens realienaverit seu vendiderit aliquibus aliis vel alicui persone, «solvere» teneatur dadium dictis collectoribus vel alteri ipsorum sub pena posita sub rubrica «De dacio olei» in statutis communis Belluni.*

---

persona legittimamente citata, giurare sui santi vangeli che detto olio o miele non sarà venduto o ceduto da colui che lo riceverà, come è stato detto prima. Altrimenti se le cose predette non saranno osservate entro detto termine, allora tanto colui che dona, quanto colui che riceve, (se colui che riceve nuovamente o venderà ad altre persone), sarà tenuto a pagare il dazio a detti collettori o ad altri per loro, sotto la pena prevista nella rubrica “De dacio olei” degli statuti del Comune di Belluno».

## Parte seconda:

### Dazi, tasse e Fazioni di antico regime della val di Zoldo



### Copertina: perché un falco come simbolo del Pievanato di Zoldo?

Eccone la spiegazione:

« Un atto del ventisette giugno 1329 consente d'aver ragguagli sull'entità dei canoni corrisposti per godere del beneficio parrocchiale della *pieve* di Zoldo. In quella data «*Daniele da Salce*», cappellano del vescovo Gorgia, affittò per cinque anni, al presbitero «*Andrea da Agordo*», le solite «*due porzioni della Pieve di Zoldo*», per il corrispettivo di «*venti soldi di denari veneti grossi*».

Oltre a ciò («*Et insuper dando et respondendo [...]*»), il contratto poneva a carico del presbitero «*Andrea*», che per far fronte alle relative incombenze aveva impegnato tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri, anche la rimessa al titolare di un falco («*unum accipitrem*»), proveniente esclusivamente dal territorio di Zoldo e valutato cinque soldi di denari veneti grossi» .

Cfr. P. Monego, *In Val di Zoldo nel Medioevo*, Spinea, 1999, p. 58.

## 1.- Il sistema fiscale bellunese

Non si può avere una visione completa della storia di un territorio se non se ne conosce il sistema fiscale, perché è proprio in questo strumento di governo che spesso risiede la causa di molte tensioni sociali o addirittura di veri e propri scontri tra popolazioni e autorità.

Anche nella valle di Zoldo sono avvenute vere e proprie rivolte avverso oneri fiscali ritenuti insostenibili, che sono documentate fino alla fine del governo della Serenissima.<sup>341</sup>

Dopo le dedizioni delle varie città della Terraferma, la serenissima Repubblica di Venezia non apportò radicali modifiche al suo apparato tributario, il quale, in pratica, continuò a svilupparsi nel solco dei vecchi ordinamenti comunali.<sup>342</sup>

Le comunità della Val di Zoldo erano pienamente inserite, con qualche particolarità, nel sistema fiscale bellunese, che durante la dominazione veneta presentava soprattutto due principali fonti di entrata:<sup>343</sup>

- un'esazione indiretta sotto forma di **dazi** (che gravavano sui prodotti commerciali e sui generi di prima necessità similmente alle imposte indirette);

- e una pluralità di imposte dirette, dette **gravezze**, (o **oneri "reali"**) le quali, anche se inizialmente venivano richieste dal Senato veneto per far fronte ad eventi straordinari, finirono, poi, a lungo andare col divenire strutturali.

Le **gravezze**, che costituivano il contributo dei sudditi della Terraferma alla difesa dello stato, erano applicate sulla base di **estimi**,<sup>344</sup> ossia rilevazioni della capacità contributiva di ciascun abitante della città e del contado, che variavano da territorio a territorio, secondo antiche divisioni, e fondati in generale sulle dichiarazioni dei possessori, verificate più o meno severamente e rinnovate a scadenze più o meno distanti.

Ma un motivo per ritardare il rinnovo degli estimi c'era.

Infatti, «...se si tiene conto che era in atto una fuga continua di beni dalle mani dei distrettuali a quelle dei cittadini, appare chiaro perché le città non dimostrassero di solito alcuna premura per rinnovare gli estimi generali, ai cui dati si atteneva il governo veneziano nel ripartire tra **i tre corpi (città, clero e territorio)**, la "porzione" limitata alla provincia; infatti, rimanendo immutate le "rate" applicate ai tre corpi, aumentava continuamente l'onere dei singoli contribuenti del territorio, e si alleggeriva quello dei cittadini».<sup>345</sup>

---

<sup>341</sup> Cfr. P. MONEGO, *In val di Zoldo nel sette-ottocento: appunti e documenti*, Istituto culturale di Zoldo, 1996, pp. 15-24, ove sono documentati due rilevanti episodi di rivolta avvenuti in Zoldo per ragioni fiscali il 27.10.1714 e il 3.12.1736, con documentazione tratta dall'ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Capi del Consiglio di X, Lettere dei Rettori*.

<sup>342</sup> G. GULLINO, *Considerazioni sull'evoluzione del sistema fiscale veneto tra il XVI ed il XVIII secolo*, in *Il Sistema fiscale veneto, problemi ed aspetti XV-XVII secolo*, Verona, Lib. Univ.ria ed., 1982, p. 63

<sup>343</sup> In realtà é esistita anche una terza grande fonte di entrate per la Serenissima: quella dei **prestiti forzosi**, ma questi presentavano caratteristiche molto diverse dalle prime due sopraccitate contribuzioni.

<sup>344</sup> La prima testimonianza di un estimo del territorio bellunese risale al 1382. Cfr. F. PELLEGRINI, *Un estimo del 1382*, nel settimanale *Il Piave*, n. 13 del 31.3.1867.

<sup>345</sup> A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nellasocietà veneta del '400 e '500*, Bari, ed. Laterza, 1964, pp. 407-408.



Una strategia elusiva che è documentata anche da Federico Patetta: «... per esempio l'estimo di Belluno cominciato nel 1496, nonostante le continue sollecitazioni del governo veneziano, per le resistenze dei Nobili e del Clero fu concluso solo nel 1504».<sup>346</sup>

---

<sup>346</sup> F. PATETTA, *Nobili e popolani in una piccola città dell'alta Italia*, Siena , 1902,, pp. 28, 72-73.

## 2.- La formazione degli estimi bellunesi.<sup>347</sup>

L'estimo generale del Territorio bellunese si chiamava "reale" e si doveva rinnovare ogni cinque anni con precise modalità poiché si doveva dare luogo alla cancellazione dei beni incolti, ai regolari passaggi di proprietà, all'esonero o all'aumento delle imposte a seconda delle rimostranze dei privati.

Il Consiglio eleggeva degli appositi deputati scelti fra i nobili che, divisi in diverse compagnie, in unione ad alcuni deputati eletti dal corpo territoriale fra i propri componenti ed altri scelti dal Consiglio sopra duplici proposte presentate "dall'Università dei Cittadini", venivano incaricati di rilevare in un apposito registro denominato catasto ("catastro") tutti i fondi esistenti nell'estensione territoriale bellunese, coi rispettivi loro confini e col rispettivo numero progressivo, avuto riguardo alla loro materiale progressiva posizione, annotandovi anche le denominazioni parziali e il nome dell'ultimo possessore.

E tutto questo si faceva sulla base delle disposizioni di massima che venivano prese dal Consiglio maggiore, che si avvaleva per le misurazioni, dopo la denuncia dei proprietari, di alcuni pubblici periti e dell'appoggio di persone pratiche dei luoghi.<sup>348</sup>

Dal succitato "catastro" generale e progressivo, chiamato "giornale", venivano formati dei catasti parziali per ogni singola Pieve, che si chiamavano "quaderni", dove accanto ad un numero parimenti progressivo, unitamente al numero generale, venivano attribuite ad ogni singola ditta tutti i beni che ad ognuna di esse appartenevano, con la rispettiva cifra d'estimo allibrata, come vedremo in seguito.

Tutti i fondi, senza distinzione, venivano trasportati dal giornale ai quaderni, assegnando ad ognuno la cifra di competenza.

Peraltro, non tutti i fondi censiti si ritenevano soggetti a gettiti fondiari, essendo anticamente esentati i *beni ecclesiastici*, i cosiddetti beni allibrati a "fuochi veneti" e generalmente i "beni comuni".

Ma si riportavano anche questi nel quaderno e si calcolavano le cifre dovute, perché, in caso di passaggio di proprietà a persone non privilegiate, potessero immediatamente assoggettarsi alle contribuzioni generali.

Nel corso del tempo vennero emanate delle "Ducali"<sup>349</sup> che portarono delle innovazioni all'argomento, essendo stati assoggettati al gettito anche alcuni beni privilegiati, come quelli degli ecclesiastici ed altri.

---

<sup>347</sup> F. VENDRAMINI, in *Le comunità rurali bellunesi, secoli XV e XVI*, Belluno, Tarantola libraio ed., 1979, pag. 89 così riassume l'operazione dell'estimo: «Gli estimi bellunesi non contengono notizie esaurienti sull'intero patrimonio delle varie famiglie. Ad esempio, il bestiame era escluso dal computo delle stime, così come la casa dove le famiglie risiedevano. Erano inseriti nell'estimo, invece, gli edifici che potevano essere locati, con un allibramento pari a metà delle quote di affitto. Per ogni campo (3778 mq.) di terra arativa giudicato «buono» il proprietario era segnato in estimo per 10 lire, se «mezan» (mediocre) per 7 lire, se «cattivo» per 4. I prati erano allibrati a "carri di fieno" ed anch'essi si dividevano in buoni, mediocri e cattivi, valutati rispettivamente per quattro, due e una lira. Dai beni che pagavano colta erano esclusi quelli del clero acquisiti prima del 1455. Infine si prendevano in considerazione i livelli, cioè i prestiti di denaro e le relative responsabilità. Ogni calvia di frumento corrispondeva a una lira di estimo, mentre quattro mastelli di vino a dieci lire; se il tasso era pagato in moneta, il prestatore veniva aggravato di 5 lire ogni cento se il livello era appunto al 5 per cento, e di 7 lire se si trattava di un prestito al 7 per cento. Quanto al debitore si toglieva dal suo estimo le medesime carature. Gli estimatori erano tre, uno per il corpo dei nobili, un rappresentante dei popolari, il terzo della contadinanza. Essi dovevano girare la Pieve, villaggio per villaggio, e prendere in considerazione tutti i titolari di beni immobili, generalmente, cioè, i capifamiglia».

<sup>348</sup> F. TAMIS, *Storia dell'Agordino*, Belluno, Nuovi sentieri, 1985, vol. IV, p. 22: «In coscienza e sotto vincolo di giuramento, con la penale di una multa, la commissione incaricata doveva portarsi personalmente sul posto a misurare i campi et con l'occhio ueder li pradi, oppure su informazioni giurate, dove era difficile l'accesso, farli descrivere dai notai partida per partida, con i confini, luoghi, qualità e stime, e i notai non potevano palesare le stime, finché non fosse stato pubblicato l'Estimo».

In ulteriore progresso di tempo ebbe attuazione anche una nuova distinzione nei *catastri* rispetto ai beni comunali o incolti, che venivano accordati con particolari investiture a singole Comunità o a privati da parte del “*Magistrato ai beni comuni*”.

Ogni qual volta che, per ordine di tali magistrati, detti beni venivano concessi a godimento parziale o ridotti a coltura, venivano iscritti in specifici catasti, compilati similmente a quelli generali, ma veniva loro attribuita una cifra ridotta, per cui soggiacevano ad un gettito parziale.

I beni compresi nei primi catasti dell'estimo generale si denominavano “*beni vecchi*”; gli altri, assoggettati ad estimo successivamente, vennero chiamati “*beni comuni*”.<sup>350</sup>

---

<sup>349</sup> Ducale:Atto pubblico in forma solenne scritto su pergamena con bolla pendente d'oro, d'argento o di piombo.

<sup>350</sup> ORIETTA CEINER VIEL, “*Comunicazioni- Passate cronache: Il sistema fiscale bellunese all'epoca della Serenissima*”, Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 297, anno LVII, p. 248 Dette comunicazioni sono tratte da un manoscritto dell'Archivio storico del Comune di Belluno(ASCBL), Atti diversi 1819-1870, b. 1564, fsc. *Anteatti relativi alle pretese del Regio Demanio di nuovo accampate nel 1842*, n. 1052, prot. 1819. Cfr. anche B.C.BL, G. CRALLER, *Ms. n. 593, Relazione storica nell'antico sistema di governo della provincia bellunese*, pp. 13-14.

### 3.- Gli "aestimi" del Capitanato di Zoldo.

Gli aestimi, nel periodo veneziano, erano, quindi, una sorta di catasti descrittivi, non corredati, però, da mappe, redatti periodicamente su precisa disposizione dei Rettori di Belluno.

Una volta completata la "campagna estimale" le eventuali variazioni di proprietà dovevano essere registrate in appositi registri pubblici chiamati "traslati".

Presso l'archivio storico del comune di Belluno sono conservati anche i libri "aestimi" del Capitanato di Zoldo che vanno dal 1548 al 1732.

Essi constano di due parti: il sommario o quaderno, indicizzato per nome proprio della ditta fiscale, e il *Zornal*, che segue invece la topografia del luogo; ad entrambi fa corredo un alfabeto, ordinato per nome.<sup>351</sup>

Come abbiamo detto in premessa la città di Belluno aveva delle sue entrate ordinarie che consistevano in dazi e gravezze: «ma allorché non erano bastevoli per supplire alle spese necessarie, per decreto del consiglio gettavasi una **colta** ossia tributo, pagabile da ciascheduno e della città e del territorio "ratione census".

Questo costume durò fino all'introduzione degli aestimi de' beni».

Nel 1563: «le rendite di questi beni ragguagliavansi a lire, soldi e piccoli di colta. E precisamente:

«Un'entrata di 10 soldi veneti ragguagliavasi a piccoli 4 ½;

una lira a piccoli 9 ½;

50 lire a lire 1: 49. 7;

e lire 100 a lire di colta 5 : 49 . 2 e così in proporzione».<sup>352</sup>

---

<sup>351</sup> O. CEINER VIEL, *Dei libri aestimi del Capitanato di Zoldo*, in Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 261, anno LVIII, pp. 135-148.

<sup>352</sup> FI. MIARI, *Dizionario storico artistico letterario bellunese*, A. Forni ed., 1979, p. 123. Monete in uso: dal 1381 (pace di Torino) al 1454 (pace di Lodi) 1 lira di piccoli era pari a 20 soldi, pari a 240 piccoli ed 1 ducato era pari a 4 lire, (fr. G. Cozzi, M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna... cit*, p. 347). U. TUCCI, *Monete e banche nel secolo del ducato d'oro*, in *Storia di Venezia*, (1996), Istituto dell'enciclopedia italiana fondata da G. Treccani, vol. V, pp. 753-805: «Spiegando nel suo trattato "come si tien li conti in Venetia", Nicolò Tartaglia distingue l'applicazione di specifiche monete alle "cose di gran valore et summa" (a), di valore medio (b), di poco valore (c). Per le prime si utilizzava la lira di grossi, divisibile in 20 soldi di grossi, ciascuno dei quali comprendeva 12 denari grossi, correntemente chiamati grossi. (...). Le "cose di poco valor et summa" venivano per la maggior parte computate in un'altra lira, quella di piccoli, anch'essa divisa in soldi e denari, con le stesse relazioni. Essa aveva per base il denaro piccolo, che ne costituiva un duecentoquarantesimo ( $1 \times 20 \times 12 = 240$ ), ora coniato nella forma del bagattino, in rame. Anche questa lira, come quella di grossi, era "di valor stabile e fermo". Il suo rapporto col ducato d'oro nel corso dei secoli era andato variando, fino a giungere nel 1455 a 124 soldi, cioè 6 lire e 4 soldi ( $6 \times 20 + 4 = 124$ ). Un decreto del senato del 2 agosto sanciva questo rapporto, ordinando che i pagamenti alle casse pubbliche dovessero avvenire almeno per metà in oro, il resto in moneta valutata 124 soldi per ducato. Ne era nata una nuova unità di conto, il ducato corrente, normalmente impiegata come valore superiore della scala. Il ducato corrente restò immutato in questo suo valore di 6 lire e 4 soldi **fino alla caduta della Repubblica**. Con l'introduzione del ducato corrente la moneta di conto s'articolava ora in un unico sistema:

1 lira di grossi = 20 soldi grossi = 240 denari grossi = 10 ducati correnti = 62 lire di piccoli

1 ducato corrente = 6 lire e 4 soldi di piccoli = 124 soldi di piccoli

1 lira di grossi = 62 lire di piccoli = 1240 soldi di piccoli

mezzo ducato = 1 soldo di grossi = 12 denari grossi

1 ducato = 24 grossi, ciascuno dei quali suddiviso in 32 denari = 768 denari. ( Etc... )

In pratica i prezzi dei beni e dei servizi più comuni venivano dati in ducati, lire, soldi e denari piccoli, così anche le obbligazioni di importo non grande, mentre la lira di grossi era ad esempio la moneta delle polizze d'assicurazione e di certi pagamenti pubblici. **Ma quando non c'è una specificazione oppure si parla di lira veneziana deve intendersi la lira di piccoli**. Con la lira di piccoli si misurava il valore di scambio delle varie monete effettive, coordinate in base al metallo del quale erano fatte, al peso, al fino. Il rispetto di questo principio garantiva l'armonia della costruzione, chiudendo la strada a speculazioni e arbitraggi. (...).

#### 4.- Metodo di calcolo dei "beni vecchi".

I *beni vecchi*, cioè quelli compresi nel catasto dell'estimo antico, si allibravano calcolando la loro estensione in cosiddetti *campi bellunesi*,<sup>353</sup> per gli arativi, e sulla base della produzione di fieno, per i prativi. Il Campo arativo si divideva in 1250 passi bellunesi,<sup>354</sup> che corrispondevano ai cosiddetti *passi d'Arsenale*.<sup>355</sup>

L'unità di misura per calcolare la produzione dei prati era il "carro" corrispondente a 1200 libbre di fieno, pari a 1,5 passi.

Sia gli arativi, sia i prativi vecchi si distinguevano in cinque categorie, a seconda delle loro qualità naturali e agrarie, ed andavano soggetti a variazioni sulla base della coltura in corso all'epoca dei rinnovi.

La cifra d'estimo che veniva, quindi, attribuita a ciascuna categoria dipendeva dalle presuntive valutazioni sulle loro vendite, effettuata per ogni singolo luogo.

Si valutavano, però, anche le spese necessarie al possessore per ottenere il presunto ricavo.

**I beni vecchi** venivano allibrati in lire venete, che si dividevano in soldi e in piccoli.

Ecco le risultanze rilevabili negli ultimi catasti:

<b>Campo</b>	<i>Buonissimo</i>	<i>Soldi.</i>	<i>1</i>	<i>Piccoli.</i>	8
	<i>Buono</i>	<i>Soldi.</i>	<i>1</i>	<i>Piccoli.</i>	3
	<i>Mediocre</i>	<i>Soldi.</i>	-	<i>Piccoli.</i>	10 e 2/4
	<i>Cattivo</i>	<i>Soldi.</i>	-	<i>Piccoli.</i>	6
	<i>Pessimo</i>	<i>Soldi.</i>	-	<i>Piccoli</i>	3
<b>Prado</b>	<i>Buonissimo</i>	<i>Soldi.</i>	<i>3</i>	<i>Piccoli.</i>	-
	<i>Buono</i>	<i>Soldi.</i>	<i>2</i>	<i>Piccoli..</i>	6
	<i>Mediocre</i>	<i>Soldi.</i>	<i>1</i>	<i>Piccoli .</i>	6
	<i>Cattivo</i>	<i>Soldi.</i>	-	<i>Piccoli .</i>	9
	<i>Pessimo</i>	<i>Soldi.</i>	-	<i>Piccoli .</i>	6

<sup>353</sup> A. MARTINI, *Manuale di metrologia, ossia misure, pesi, e monete in uso attualmente presso tutti i popoli*, TO, Loescheer, 1883, p. 67. **Campo bellunese** = mq. 3778,7351. Si divideva in 8 calvie ed ogni calvia in 4 quartaroli (circa 118 mq.). Secondo C. LAZZARIN, in "Zoldo rivisitato", 1982, in Zoldo vigevano misure di superficie o agrarie diverse: **Zuoia** = mq. 3.800 (poco usata) a Forno (non ha dati per Zoldo Alto e Zoppè); **Calvia** = mq. 472 a Forno di Z., 300/350 a Zoldo Alto e 300 a Zoppè. **Cartaruol (=1/4 di calvia)** = mq. 117 a Forno di Zoldo, 75 a Zoldo Alto e Zoppè, **Liera (=1/15 di calvia)** = mq. 31,47 a Forno di Zoldo, 20 a Zoldo A. e Zoppè.

<sup>354</sup> A. MARTINI, *op. cit.*, p. 67: *Antiche misure, pesi e monete di Belluno*: Miglio veneto= 1000 Passi, pari a m. 1.738,675. Passo = 5 piedi, pari a m 1,738675.

<sup>355</sup> La materia del raffronto tra le unità di misura dei vecchi stati e il sistema metrico decimale è piuttosto complessa: Cfr. U. TUCCI, *Pesi e misure nella storia della società*, in *Storia d'Italia*, V, documenti, Torino 1973, pp. 581-612. A. CLEMENTINI, *Delle misure, dei pesi e delle monete che hanno corso nel Regno lombardo-veneto, dei relativi ragguagli e del modo di farli con quattro tabelle*, Venezia 1845; ID., *Breve istruzione sul sistema metrico e sul modo di ragguagliare le misure ed i pesi finora usati nelle venete provincie*, Venezia 1868; *Prontuario di corrispondenza fra la pertica censuaria metrica e le antiche misure superficiali dei terreni delle provincie o parti di provincia del Regno lombardo-veneto soggette al nuovo censimento*, Milano 1846; C. ZAMARA, *Manuale di calcoli fatti pei ragguagli sulle misure e pesi del Regno lombardo-veneto e di Vienna*, Padova 1847; *Tabella di ragguaglio e traduzione pesi, misure e monete fra sistema metrico di Vienna, di Venezia e dei principali paesi della provincia veneta*, Venezia 1848; G.A. GENNARI, *Ragguagli delle antiche misure lineari, di superficie, di capacità e di peso del Regno lombardo-veneto ecc.*, Venezia 1855.

I fondi che si estendevano nel circondario immediato della Città, compresa tutta la campagna suburbana denominata “Favola”, appartenevano ai “beni vecchi” ed erano tutti compresi nelle prime due categorie.

Le **case**, invece, non erano censite né in città, né fuori, ad eccezione delle case affittate, che si censivano in proporzione al ricavato.<sup>356</sup>

I livelli delle **case da statio**, che non si affittavano, non venivano «detratti dalli patroni di dette case, ma ben posti all'estimo di coloro, che scuodeno detti liuelli».<sup>357</sup>

### 5. - Metodo di calcolo dei beni comuni

Anche i *beni comuni* si distinguevano in arativi e prativi e venivano, sia gli uni, sia gli altri, allibrati sulla base della loro estensione, calcolandoli in campi trevigiani, corrispondenti a 1768 passi e 3 piedi bellunesi.

I **beni comuni** si suddividevano in sole quattro categorie e venivano allibrati nelle seguenti misure:

<b>Campo arativo</b>	<i>Buono</i>	<i>Soldi.</i>	10		
	<i>Mediocre</i>	<i>Soldi.</i>	7		
	<i>Cattivo</i>	<i>Soldi.</i>	4		
	<i>Pessimo</i>	<i>Soldi.</i>	2		
<b>Prado</b>	<i>Buono</i>	<i>Soldi.</i>	4	<i>Piccoli.</i>	-
	<i>Mediocre</i>	<i>Soldi.</i>	2	<i>Piccoli</i>	6
	<i>Cattivo</i>	<i>Soldi.</i>	1	<i>Piccoli</i>	6
	<i>Pessimo</i>	<i>Soldi.</i>	-	<i>Piccoli</i>	9

Applicata con le modalità sopraccitate una cifra d'estimo a tutti i beni compresi nei diversi catasti, veniva sopra di essa calcolato il relativo gettito fiscale.<sup>358</sup>

<sup>356</sup> ORIETTA CEINER VIEL, “Comunicazioni- Passate cronache: Il sistema fiscale bellunese all’epoca della *Serenissima*”, Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 297, anno LVII, p. 248-249. B.C.BL, G. CRALLER, Ms. n. 593, p. 15.

<sup>357</sup> ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BELLUNO, Ms. 467, G.M. BARCELLONI, *Atti consiliari*, t. II, fol.39 r., 45 v., 47 v., 72v..

<sup>358</sup> ORIETTA CEINER VIEL, “Comunicazioni- Passate cronache: Il sistema fiscale bellunese all’epoca della *Serenissima*”, Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 297, anno LVII, p. 249. B.C.BL, G. CRALLER, Ms. n. 593, p. 16.

## 6. - *Le particolarità degli estimi dei Capitaniati di Zoldo e di Agordo.*

A costituire la somma complessivamente dovuta alla Dominante dovevano concorrere anche gli abitanti dei Capitaniati di Agordo e Zoldo.

Costoro, però, avevano, come si è detto, ambedue un estimo proprio, con una sola differenza: che **non esistevano nel Capitaniato di Zoldo i “beni comuni”**, e tutti i campi e i prati erano censiti come **“beni vecchi”**,<sup>359</sup> con l'esclusione della categoria dei “buonissimi” (“*non se ne possono far de buonissime*”).<sup>360</sup>

Una volta completato l'estimo «il consiglio suddivideva la somma dovuta in altrettanti “carati”», cioè in quote, e li assegnava proporzionalmente sia al territorio alto, sia al territorio basso, «sempre in ragione dell'estimo rispettivo e in luogo di attendere l'esazione individuale delle gravanze nei due cantoni del territorio alto ritraeva da essi le somme rispettivamente applicate».<sup>361</sup>

## 7. - *Altri beni e redditi imponibili.*

Oltre ai pascoli, ai prati e ai boschi che si affittavano o che potevano essere affittati e alle case date in affitto, di cui si è detto sopra, erano soggetti ad estimo:

- i beni del clero, entrati in loro possesso dopo il 1455;
- i livelli,<sup>362</sup> i feudi e le decime;
- le possessioni, le segherie, i mulini, i *foli* e gli altri edifici;
- fino al 12 aprile 1529, gli animali, «excutuando tutti i buoi, et vacche da tirar, che pagano nulla, jtem chi hauesse solum piegore n.º 25. et vacche .4. da frutar, non hauendo altri beni, non paghi, lo resto paghi, et se le sera alla mittà con il patron, paghi la mittà, et se tutte seranno dil patron paghi il tutto, et cosi s'jntenda prò rata de chi le seranno »,<sup>363</sup>
  - il 50% degli affitti di *case, molini, seghe, folli, forni, fusine* e altri edifici, ma si tenevano in considerazione, però, anche le spese per la riparazione delle case e degli edifici;
  - il 75% degli affitti delle montagne, dei boschi e dei pascoli. Se non erano affittati, doveva essere “stimati”;
  - i livelli sopra le case (che venivano attribuiti ai padroni dei livelli);
  - i campi, i prati e i quartesi che pagavano la *decima* (ma, per i campi, un terzo dell'imponibile era attribuito ai padroni della decima; per i prati un quinto; per i quartesi pro rata).

---

<sup>359</sup> ORIETTA CEINER VIEL, “*Comunicazioni- Passate cronache: Il sistema fiscale bellunese all'epoca della Serenissima*”, Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 297, anno LVII, p. 250. B.C.BL, G. CRALLER, *Ms. n. 593*, p. 19.

<sup>360</sup> F. TAMIS, *op. cit.*, Vol. IV, p. 21.

<sup>361</sup> B.C.BL, G. CRALLER, *Ms. n. 593*, pp. 18-19. ORIETTA CEINER VIEL, “*Comunicazioni- Passate cronache: Il sistema fiscale bellunese all'epoca della Serenissima*”, Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 297, anno LVII, p. 250.

<sup>362</sup> «I livelli di biade dovevano essere stimati in ragione di lire una e soldi quattro d'entrata per ogni calvia di frumento che fosse riscossa, et delle altre biaue alla ratta. I livelli o contratti dei vini venivano stimati lire 3 per ogni mastello; quelli à denari, che pagavano lire 5 per cento dovevano essere stimati lire tre de jntrada, quelli che pagavano lire 7 e soldi 4 dovevano essere stimati lire 5, e quelli da 6 per cento lire 4». F. TAMIS, *op. cit.*, vol. IV, p. 21.

<sup>363</sup> ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI BELLUNO, Ms. 467, G.M. BARCELLONI, *Atti consiliari*, t. II, fol.39 r.

## 8. - Beni e redditi esclusi.

Erano esclusi dall'iscrizione nel registro degli estimi:

- le *case da statio*, cioè quelle dove si abitava, di proprietà di forestieri;
- gli *animali et industrie de mercantili* a seguito di una ducale del 12 aprile 1529 diretta al podestà di Belluno;<sup>364</sup>
- il 50% degli affitti di *case, molini, seghe, folli, forni, fusine* e altri edifici;
- le miniere e le fusine del rame in quanto pagavano *decima* alla Signoria di Venezia.

## 9.- Gli oneri personali (o "fattioni").

Venezia nel XV secolo e nei primi due decenni del XVI chiese ai suoi sudditi di Terraferma di contribuire alla sua aggressiva politica di conquista anche con «oneri personali» (o "fattioni") e «oneri reali» (o «regie gravezze»).

Gli oneri personali (o "fattioni"),<sup>365</sup> che potevano essere chieste a singoli, a famiglie o anche a comunità intere, consistevano in "angarie", cioè prestazioni di carattere pubblico,<sup>366</sup> in obblighi militari da esplicarsi presso le "cernide" (piccoli eserciti locali), o in qualità di "guastatori" o di rematori sulle galee.

Per cogliere appieno quanto fossero rilevanti alcuni oneri pubblici imposti a queste comunità, è opportuno ricorrere alla testimonianza (un po' tarda rispetto al periodo qui preso in esame, ma comunque molto significativa), resa da mistro «Zuan Bragarezza», durante un processo, celebratosi nel 1583-84, dalla quale emerge con chiarezza quante e quali fossero le *angarie* che gli abitanti del villaggio di Coi dovevano, allora, prestare, ovvero:

- «[...] condur remi per l'illustrissimo Dominio»;<sup>367</sup>

---

<sup>364</sup> *Ibidem*, fol. 45 v.

<sup>365</sup> Questi oneri personali sono un esempio emblematico dell'iniquità del sistema fiscale bellunese nell'epoca della Serenissima. Le classi dirigenti dell'epoca non si occuparono mai di preordinare le risorse per la costruzione o manutenzione di opere pubbliche ma si limitarono ad imporle, sotto forma di corvée, alle comunità locali. G.L. ANDRICH, in *I beni comunali veneti*, estratto da *Il Foro veneto*, n° 1, anno XVI, 1926, Umbria, Selci, Soc. Anonima tipografica Pliniana, pp. 99-100, ne dà un giudizio ben diverso: «E' pacifico che il sistema di prelevamento finanziario precedente alla forma finanziaria attuale era quello del concorso diretto e personale dell'individuo alle opere pubbliche. Per cui se il marico, rappresentante della persona giuridica, deve rispondere della esecuzione di queste opere di pubblica utilità e praticamente del concorso della Regola coi prodotti dei suoi fondi o con l'opera dei suoi componenti e perciò ne determina il concorso nell'assemblea degli altri marici, sotto la presidenza del Capitano, non riconosce per questo la proprietà dell'Ente Statale sui beni Regolieri: così come oggi: né l'imposizione dell'imposta fondiaria, che ha sostituito il contributo in natura: né il suo pagamento da parte del rappresentante della Corporazione proprietaria, può legittimare alcuna pretesa di diritto reale sui fondi colpiti dall'imposta in favore dell'Ente Statale che esercita il suo sovrano diritto fiscale. E ciò anche se questi prelevamenti in natura avevano un vastissimo contenuto, giungendo fino ad imporre, da parte dell'Ente statale, forme speciali di produzione agricola, (quercie o alberi per l'Arsenale nella terraferma veneta) ...».

<sup>366</sup> Nella seconda metà del XVI secolo, poi, questi obblighi di assoggettamento «ad una serie di oneri pubblici sia all'interno dell'organismo pievano, sia all'esterno nei confronti delle autorità cittadine e veneziane» si accentuarono: F. VENDRAMINI, *Annotazioni su alcuni aspetti sociali ed economici del Bellunese nel '600*, in *Dolomiti*, anno V, n. 1, Febb. 1982, p. 15.

<sup>367</sup> «Nel bosco riservato del Cansiglio furono istituite, sin dal XVI secolo, delle apposite compagnie di remèri o boschieri, composte da maestranze scelte tra la popolazione locale cui era affidato il compito di provvedere al taglio degli alberi e preparare, in loco, aste e stèle da remo, di dimensioni variabili tra i 18 e 45 piedi veneziani di lunghezza; queste erano poi inviate all'arsenale di Venezia, che ne aveva fatta precisa richiesta, e trasformate, dai remèriveneziani, in remi ed antenne per le varie tipologie di imbarcazioni che componevano la flotta della Serenissima. (...)». Nel 1564 Gerolamo Foscarini, Podestà e capitano di Belluno inviò al consiglio di dieci una serie di provvisioni utili per la conservazione dei boschi dell'Alpago. Questi capitoli furono accolti con soddisfazione dal governo



- condur carezzi per il clarissimo Rettor di Belluno;
- condur some del spetabile signor Capitaneo di Zoldo;
- se si elege galeotti fanno sua rata;<sup>368</sup>
- se si elege Archibusieri, vastadori, stanno à tutti li pagamenti di conzar ogni sorte di armadure;<sup>369</sup>
- stanno à rata de tutti, salariati per il commun di Zoldo, come saria à dir Nodaro, official, et Capitano di cento, et di conzar strade;<sup>370</sup>
- et stanno ogni rata, et comandamenti, voleri, di Serenissimo Prencipe [...]».<sup>371</sup>

Tutto ciò accadeva due secoli e mezzo dopo una sentenza del 1331, che aveva, invece, stabilito come gli uomini dei masi di Zoldo, chiamati «*hominum et personarum mansorum*», non fossero soggetti al gravoso *piodech*, ovvero la manutenzione gratuita di strade e ponti.<sup>372</sup>

veneziano e accettati quasi nella loro totalità con *parte* del 21 giugno 1564. Tra le proposte accolte vi fu anche quella di istituire le succitate compagnie di remèri. «Il numero delle compagnie fu, per quanto possibile, equamente ripartito sul territorio interessato e a fornire maestranze furono chiamate le ville di Agordo, Zoldo, Alpago, Castion, Frusseda, Limana, San Felice, Sedego, Mier, Pedemonte, Oltrardo, Lavazzo. I membri avrebbero dovuto essere eletti tenendo conto soprattutto dell'esperienza pratica, acquisibile anche con il tempo, evitando perciò un troppo frequente ricambio». M. DAL BORGO, *I remi della Serenissima*, in «*Dai monti alla laguna*», Ve, Stamperia di Venezia, 1988, in particolare pp. 209-213.

<sup>368</sup> La città di Belluno era tenuta a rifornire Venezia di un certo numero di **galeotti**, cioè uomini da remo, che venivano inquadrati in uno speciale corpo marittimo. Con la guerra di Candia aumentò la richiesta di questi uomini da «galera». In alternativa all'invio di ogni singolo galeotto richiesto, la Civald avrebbe dovuto versare 130 ducati.

<sup>369</sup> F. ALPAGO, *Dizionario delle cose bellunesi*, Ms 535 dell'archivio storico comunale, sub voce «**Cernide**»: «L'istituzione di questa milizia nel territorio bellunese seguì nell'anno 1490, in cui il Dominio comandò che fossero descritti 264 uomini dei villaggi, ed esercitati nel tiro del moschetto, esentandoli da tutte le fazioni personali. Commise alla città il provvedimento dei moschetti». Per una storia delle **milizie popolari venete**, Cfr. L. PEZZOLO, *L'archibugio e l'aratro. Considerazioni e problemi per una storia delle milizie rurali venete nei secoli XVI e XVII*, in «Studi Veneziani, VII, 1983, pp. 59-81. **Vastadori** è sinonimo di Guastatori. Si tratta dell'ennesima «angaria» cui erano sottoposti i Regolieri del Territorio. «Ma se quel paese produce alberi ben aiustati a pubblici bisogni, dà anco uomini proprij al publico servizio; molti ne sono destinati al taglio de remi, altri rolati galeotti per ogni bisogno, altri guastatori. Di questi ne feci rolo di 600 nel principio del regimento per essecutioni de suoi comandi...». A.S.Ve, Senato - *Secreta, Relazioni Rettori da Belluno*, Busta 34, Relazione di Alvise Barbarigo, dicembre 1644, p. 134. Sulla **politica militare veneziana** cfr. ALESSANDRA SAMBO, Fonti per la storia militare della Repubblica di Venezia, in «*Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico*», n. 23, 1995, pp. 187-204; *Storia di Venezia*, Temi, Il mare, a cura di ALBERTO TENENTI e UGO TUCCI; VII, *La Venezia barocca*, a cura di GAETANO COZZI e GINO BENZONI (in particolare il saggio di PIERO DEL NEGRO, *La milizia*, alle pp. 509-531) e VIII, *L'ultima fase della Serenissima*, a cura di P. DEL NEGRO e PAOLO PRETO (in particolare, alle pp. 1-80 e 191-262 i saggi di P. DEL NEGRO, *Introduzione e La fine della repubblica aristocratica*), Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1991 e 1997-98; ENNIO CONCINA, *Le trionfanti et invittissime armate venete. Le milizie della Serenissima dal XVI al XVIII secolo*, Venezia, Filippi, 1972.

<sup>370</sup> «Se i ministri di giustizia si portano a pignorare nelle ville, devono i rispettivi Giurati accompagnarli, e condur i pegni alla camera a proprie spese. Se succedono contrasti, disfide, spargimento di sangue, e ferite; son tenuti lasciar i propri interessi, e portar in città le denunce. Se seguono ammazzamenti, ovvero si trova il cadavere di un annegato, o d'altro morto improvvisamente, devono far la veglia di giorno e di notte uno per casa, e poi pagar le spese della revisione. Se v'è sospetto di malandrini, o contrabbandieri, s'obbligano a vegliar la notte su' campanili, suonar a martello, e procurar di fermarli». A. CARRERA, «*Sopra lo statodell'agricoltura nel territorio bellunese*», in «*Giornale d'Italia*», Tomo VI, 1769, nn I, XI, pp. 65-84 e ripubblicata da M. BERENGO, *I giornali veneziani del 700*, Milano, 1962, pp. 146-168. Qui p. 155.

<sup>371</sup> FLORIANO PELLEGRINI, *Il registro n. X della Regola granda dai Coi di Zoldo*, Manoscritto, Archivio Pellegrini da Zoldo, p. 40 e *passim*.

<sup>372</sup> Sull'argomento così precisa F. VENDRAMINI, *Le comunità rurali bellunesi, Belluno, tip. Piave, 1979*, p. 32: «Un altro onere dei rurali era quello di provvedere alla **manutenzione delle strade** e dei ponti nell'ambito del rispettivo territorio; se gli incaricati del consiglio maggiore, i «soprastanti», trovavano alcunché da ridire, erano le comunità a dover rispondere «in solidum». La buona condizione delle strade era un elemento che certamente favoriva il commercio e il traffico; ma, data anche la morfologia della zona, assai accidentata, l'obbligo non poteva che essere

Un'ulteriore testimonianza del 1557 ci permette di stendere qualche altra annotazione sull'importanza, in epoca veneziana, degli oneri pubblici.

La possiamo desumere da un'istanza di protesta inviata, in quell'anno, dagli Zoldani al consiglio dei nobili di Belluno.

L'oggetto della protesta era il comportamento di alcuni mercanti forestieri, i quali, potendo evidentemente sfuggire al peso delle "fattioni", stavano «*parte l'estade et parte l'invernata a divorar et consumar li pascoli et boschi*» della vallata.

La gravità del comportamento di questi mercanti consisteva, però, soprattutto nel fatto che costoro avevano la possibilità di attaccare, con spinte speculative, il surplus alimentare prodotto in Zoldo,<sup>373</sup> rappresentato in particolare dai formaggi e dal burro,<sup>374</sup> che era stato fatto aumentare di prezzo, da tre a ben sei o sette soldi la libbra.<sup>375</sup>

Non solo, ma questi fornitori forestieri compravano «*vino, biava, farina, over pane*» e li rivendevano in valle «con grandissimo guadagno».

Se una simile situazione fosse durata ancora due anni, proseguiva la supplica, «certissimamente se al presente è andata una parte de questi dil loco a lavorar in alieni paesi, anchor il resto saria sforzato andar mendicando per il mondo et lassar che li forestieri godessero et portassero la sua povera sostantia da Zoldo in li suoi paesi, come han fatto et fano in total ruina del detto loco».<sup>376</sup>

Il consiglio dei nobili accolse la supplica e impedì ai forestieri di usufruire dei pascoli «*comunali*» se prima non fossero divenuti, a loro volta, regolieri soggetti al peso delle "fattioni" e delle angherie.<sup>377</sup>

---

gravoso e difficile. Il consiglio maggiore interveniva, se necessario, per farlo osservare, costringendo le comunità contadine ad assumere in proprio i lavori e le spese occorrenti anche per opere stradali di rilievo».

<sup>373</sup> Dalla *Informatione de la città di Belluno et Territorio* del 31 maggio 1561 (A.S.C. BI, Mn. 874) apprendiamo che gli **Zoldani** erano i maggiori produttori di **bovini** del territorio bellunese in rapporto al numero degli abitanti. Se ne contavano, infatti, ben 1697, pari ad una percentuale del 103,5% capi per ogni 100 abitanti allora stimati in 1639. Per l'allevamento degli ovini Zoldo si trovava, invece, agli ultimi posti con "soli" 2257 capi. «Il surplus della produzione (soprattutto dei boschi) e il surplus di lavoro assegnato ai fuochi venivano impiegati per soddisfare alcune esigenze collettive (opere pubbliche, strade, ponti, roste, ecc.), per integrare la quota dei tributi imposti alla comunità e per assicurare l'approvvigionamento dei beni di consumo in caso di calamità naturali o durante le periodiche crisi alimentari. Risorse e braccia erano messe a disposizione dal villaggio: meccanismi usuali nel sistema di sicurezza sociale della comunità contadina, diffusi in età preindustriale in ogni parte del mondo». Cfr. anche F. BIANCO, *Carnia, XVII-XIX. Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino*, PN, Ed. Biblioteca dell'immagine, 2000, p. 29.

<sup>374</sup> Nel testo sopraccitato conservato presso l'archivio storico del comune di Belluno sono contenute notizie anche sulle **abitudini alimentari** degli «uomini del monte», tra i quali gli Zoldani: «...la maggior parte delle famiglie oltre la carne che consumano assai, usano per riparar la vita loro di far seccar la ortica, et le scorze di rape, et nel tempo del verno per isparmiare fanno un foglio di pasta grande quello empindo di formaggio, botiro, et di dette ortiche et scorze di rape, le quali fanno tenere et molle col latte, et rossetando nella padella lo fanno cuocere nel forno, et questo mangiano et si nutriscono buona parte dell'anno senza altro pan né vino, et di queste ortiche et scorze di rape io ne ho visto seccare gran quantità cavalcando il paese». Cfr. A.S. C. BL., *Informatione de la città di Belluno et Territorio* del 31 maggio 1561 (Ms 874).

<sup>375</sup> Misure di peso del Bellunese: la Libbra grossa, che si suddivideva in 12 once, pesava Kg 0,5167 ed era pari a quella di Tv; la Libbra sottile, che si suddivideva in 12 once, pesava, invece, Kg. 0,301230.

<sup>376</sup> La supplica, che si trova in A. S. C. BL, *L.P.M.C.*, Ms. 146, ff. 189 r. e 189 v., è stata riportata da F. VENDRAMINI, in *La mezzadria bellunese nel secondo Cinquecento*, Belluno, Tarantola lib. Ed., 1977, p. 91.

<sup>377</sup> Quello delle angarie è un problema che investiva l'intero stato veneto, non solo il Bellunese. L'argomento è trattato, con speciale riferimento al secolo XVIII, da M. BERENGO, *La società veneta alla fine del settecento*, Firenze, 1956, pp. 102 e seg.

Questa presa di posizione degli Zoldani, certamente giustificata, rappresenta la spia della situazione sociale ed economica estremamente critica in cui essi versavano, ma anche delle responsabilità che gravavano sul ceto dirigente della città, che sembra, in quel periodo, particolarmente sensibile agli interessi dei detentori del potere economico.

### 10. - *Gli oneri reali ovvero le “regie gravezze”.*

Gli **oneri reali, invece**, consistevano in alcune **gravezze**, cioè imposte dirette per finanziare l'esercito e la flotta, come “**il sussidio**”, “**l'alloggio (di cavalleria)**”<sup>378</sup> e la “**dadia delle lance**”<sup>379</sup> (o **colta ducale**).

La guerra con la lega di Cambrai sconvolse completamente il sistema fiscale veneziano.

Con la fine delle ostilità, a decorrere dal 1515, il Senato veneto cercò di rendere più veloce e nutrita l'esazione del contributo dei sudditi alle spese militari ripristinando le strutture già esistenti prima della sconfitta di Agnadello.<sup>380</sup>

Si iniziò aggiornando proprio gli estimi per rendere possibile una corretta e spedita riscossione della *dadia* in tutto lo stato da Terra.

La revisione si estese a tutta la Terraferma, ma fu realizzata con le metodiche della Serenissima, che evitò di emanare disposizioni generali e affidò la stessa ai singoli consigli cittadini, intervenendo solo là dove sorgevano difficoltà o contrasti tra i vari corpi dei contribuenti.

In realtà le tracce di un'opposizione al monopolio della nobiltà sulla vita cittadina delle città della Terraferma furono assai rare, con una sola rilevante eccezione: **Belluno**, ove, fin dal 1515, il Senato fu costretto ad intervenire poiché nella vita politica di questa cittadina si scontravano pesantemente nobili e clero, ma soprattutto nobiltà e popolo, quest'ultimo appoggiato dagli abitanti del contado.

Il consiglio veneziano stabilì in quell'occasione che fossero «posti in l'estimo preditto tuti, sì citadini come contadini, et cadauno de quella cita et territorio ... per qualunque loro beni, stabelli, possession et animali, et molini, et pascoli che se affittarano et de industrie de mercadantie».<sup>381</sup>

I nobili erano ricorsi alle *Quarantie*<sup>382</sup> ed erano riusciti ad ottenere una sentenza a loro favorevole che **escludeva dall'estimo** animali e redditi delle attività artigianali.

Ma nonostante la sentenza della magistratura veneziana<sup>383</sup> il consiglio cittadino arrivò al punto di iniziare le operazioni di estimo, ignorandone le decisioni, provocando le proteste dei distrettuali.<sup>384</sup>

---

<sup>378</sup> La gravezza **dell'alloggio di cavalleria** (chiamata anche “*Ordini di banca*”) serviva per l'acquisto e la fornitura agli eserciti della Serenissima di fieno, paglia, legna, utensili da cucina e altro materiale per il ricovero delle truppe. F. BESTA, *Bilanci generali della Repubblica di Venezia*, Ve, 1912, vol. I, p. CLXXVIII.

<sup>379</sup> La **dadia delle lance** traeva origine da un contingente di 100 lance offerto nel 1411 da Padova alla Serenissima per la guerra contro il re d'Ungheria, successivamente resa obbligatoria e commutata in denaro. G. DEL TORRE, *Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai*, Mi, F. Angeli, 1986, p. 16.

<sup>380</sup> Il 14 maggio del 1509 nelle vicinanze di Agnadello l'esercito veneziano venne sonoramente sconfitto dalle truppe francesi di re Luigi XI.

<sup>381</sup> Archivio st. del Comune di Belluno, *Ducali*, reg. B (ms. 445), 47v, 2 giugno 1515; *Miscellanea Delaito* (ms. 457), 196r, 16 giugno 1515; nonché, nello stesso archivio, *G.B. Barcelloni*, libro B (ms. 467), 14v. Archivio di Stato di Venezia, *Senato terra*, reg. 19, 21v, 2 giugno 1515.

<sup>382</sup> *Quarantie*: uno dei massimi organi costituzionali dell'antica Repubblica di Venezia, con funzioni sia politiche sia di tribunale supremo.

<sup>383</sup> Per la sentenza delle Quarantie cfr. BCBL, *Miscellanea Delaito* cit., 196r. e v., 9.6.1516 e 196 v., 21.6. 1516.

<sup>384</sup> Cfr. ARCHIVIO ST. COMUNE DI BELLUNO, Ms 445, *Ducali*, reg. B, 51v., 24 aprile 1516.

Nel marzo 1518 le parti in conflitto riuscirono a trovare un accordo sui dei capitoli che stabilivano norme per l'iscrizione all'estimo di animali, campi arativi, vitati e non (3 soldi per campo), mulini, segherie e folli (5% dell'utile), livelli, feudi e decime (2% del reddito in denaro, o 3% in biade) e dei pascoli (3%), e che includevano nell'estimo anche i beni immobili, nonché la tassazione sui proventi della mercanzia.

Restavano esclusi dall'estimo i redditi da lavoro manuale, (agricolo o artigianale che fossero), «mentre i nobili furono costretti a rinunciare a far contribuire gli strati più poveri della popolazione, come i braccianti e i piccoli artigiani cittadini».<sup>385</sup>

Nel 1527, però, la faccenda del rifacimento dei «capitoli» d'estimo si riaccese ancora più violentemente di prima e fu definitivamente conclusa solo dopo «un intervento molto deciso del governo, che impose al suo rappresentante e all'infuriato Consiglio cittadino il rispetto della sentenza delle Quarantie del 1516, ordinando dunque di eliminare l'obbligo di denuncia degli animali e dei redditi del commercio».<sup>386</sup>

La ripresa economica bellunese dovette essere molto lenta per cui il Senato veneto, vista l'incertezza che regnava in Belluno circa l'esazione della *Dadia*, ne cedette ogni diritto al Consiglio di Belluno in cambio di una somma da versarsi annualmente alla Camera fiscale.<sup>387</sup>

L'operazione di riscossione venne data in appalto con pubblico incanto e era abilitato a tale esercizio ogni ordine di persone, una volta assunte le opportune misure cautelative.

Per le somme dovute alla Dominante il privato vincitore dell'appalto era tenuto al versamento secondo la regola dello “*scosso e non scosso*”, cioè doveva versare al consiglio cittadino anche le parti di gravanze che non fosse riuscito a esigere dai contribuenti alle previste scadenze

Doveva inoltre render conto del suo operato al Consiglio una volta detratto il corrispettivo dovuto sulla base del contratto sottoscritto.<sup>388</sup>

Alla metà del XVI secolo le entrate della *dadia* erano ridotte a ben poca cosa.

«E' abbastanza fondata l'affermazione che negli anni settanta del '500 fosse completamente alienata almeno a Padova e a Belluno».<sup>389</sup>

---

<sup>385</sup> G. DEL TORRE, *Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai*, Mi, F. Angeli, 1986, p. 23.

<sup>386</sup> Ibidem, p. 23. Cfr. altresì, F. VENDRAMINI, *Tensioni politiche*, op.cit., in particolare le pp. 61-81.

<sup>387</sup> Cfr.: ORIETTA CEINER VIEL, “*Comunicazioni- Passate cronache: Il sistema fiscale bellunese all'epoca della Serenissima*”, Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 297, anno LVII, p. 250. B.C.BL, G. CRALLER, *Ms. n. 593*, p. 17-18; **Sulle vicende della *dadia* delle lance in Belluno**: Cfr. Archivio storico del Comune di Belluno, *Ducali*, reg. A (ms. 444), 7v-8r, 8 luglio 1406; F. Alpago, *Dizionario delle cose bellunesi*, I, (ms. 535 in Arch, storico Comune Bl), pp. 315 e 603. Nella Repubblica veneta le autorità, sia centrali che periferiche, manifestarono una generale propensione verso gli **appalti** piuttosto che la conduzione diretta. «Sebbene il gettito tra i due sistemi non mutasse sostanzialmente, l'appalto offriva numerosi vantaggi sia sul piano della previsione gestionale, che su quello più squisitamente politico. Un appaltatore locale, in ultima analisi, era in grado di ridurre al minimo i costi di transazione rappresentati dalla raccolta di informazioni sui beni e sulle attività da sottoporre a tassazione, dal controllo delle merci, sui consumi e sulla produzione. Il groviglio di tariffe diverse, inoltre, imponeva la costituzione di appalti su scala ridotta che si conformassero alla struttura socio-economica e istituzionale dello stato». L. PEZZOLO, *Una finanza d'ancien régime. La repubblica veneta tra XV e XVIII secolo*, Na, Ed. scientifiche italiane, 2006, p. 31.

<sup>388</sup> ORIETTA CEINER VIEL, “*Comunicazioni- Passate cronache: Il sistema fiscale bellunese all'epoca della Serenissima*”, Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 297, anno LVII, p. 250 B.C.BL, G. CRALLER, *Ms. n. 593*, p. 18.

<sup>389</sup> G. DEL TORRE, *Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai*, Mi, F. Angeli, 1986, p. 56. F. ALPAGO, *Dizionario delle cose bellunesi*, I, (ms. 535 in Bcbl), pp. 604 e II, p. 20.

## ***11.- La misura delle gravezze: del sussidio, dell'alloggio e delle lanze.***

I fondi pagavano:

- per il **sussidio**, per ogni lira di estimo: lirevenete 2, soldi 4;
- per l'**alloggio** per ogni lira di estimo: lirevenete 1, soldi 19;
- per le **lanze** per ogni lira di estimo: lirevenete 1, soldi 10.

«Il **sussidio** si maturava in dicembre e si pagava col dono del cinque per cento facendo il versamento entro lo stesso mese. (...)

L'**Alloggio** si pagava in febraro e le **Lanze** dovevano versarsi in marzo, calcolandosi il tutto in via posticipata a carico dei prodotti dell'anno scaduto; in modo che fatti li quindeneti di scossa nei mesi di autunno, non venivano entro l'anno cambiati all'evenienza di passaggi di possesso, e restavano a carico di quel possessore che aveva raccolto il prodotto, tutte le gravezze dell'anno, benché maturassero le scadenze posteriormente ai passaggi».<sup>390</sup>

## ***12. - I fuochi veneti e i fuochi esteri.***

L'imposizione poteva essere differenziata, secondo la residenza fiscale dei contribuenti, in **fuochi veneti e fuochi esteri**.

Nel primo caso rientravano tutti gli abitanti di Venezia e del Dogado, nonché quanti facevano domanda di essere inseriti nei registri catastali della capitale ove pagavano la **decima**, un'antica gravezza di guerra divenuta permanente dal 1463 e successivamente aggiornata solo quattro volte (1514, 1661, 1712 e 1740).

Essa colpiva ogni rendita ed ogni professione, meno l'avvocatura in quanto esercitata dai nobili.

Nei **fuochi esteri** rientravano, invece, tutti gli altri soggetti d'imposta i quali erano soggetti alle "**gravezze de mandato dominii**", cioè alle imposte statali, che versavano alle singole camere della Terraferma.

I Bellunesi le versavano, ad eccezione del censo di 1000 ducati stabilito dopo la prima dedizione<sup>391</sup>, alla **camera fiscale di Treviso**.<sup>392</sup>

Ma con quale meccanismo si ripartivano gli oneri tra le varie province e i vari corpi di contribuenti?

---

<sup>390</sup> ORIETTA CEINER VIEL, "Comunicazioni- Passate cronache: Il sistema fiscale bellunese all'epoca della *Serenissima*", Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 297, anno LVII, p. 250 B.C.BL, G. CRALLER, Ms. n. 593, p. 18.

<sup>391</sup> F. ALPAGO, *op. cit.* pp. 315 e 603.

<sup>392</sup> Ad esempio nel 1476 su complessive L. 326.608 riscosse dalla Camera fiscale di Treviso, la "Cividal" vi contribuì per L. 6.840. G. M. VARANINI, *Comuni cittadini e stato regionale*, Vr, Libreria editrice universitaria, 1992, p. 116. A. TAGLIAFERRI, *Competenze e redditi delle camere fiscali: problemi di metodo*, p. 277, in *Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti. XV-XVIII secoli*, VR, LUE, 1982: «Dieci erano le Camere fiscali effettivamente funzionanti sul territorio della Terraferma veneta: a Treviso, Padova, Verona, Brescia (...), a Udine, Vicenza, Bergamo, Crema, Rovigo e dal 1593 a Palma con un solo camerlengo. Tutti gli altri reggimenti (58 località di 15 province o territori accolgono un rettore veneziano) ne sono dotati solo nominalmente, poiché ci si limita, al massimo, a raccogliere il gettito delle imposte e ad inviarlo agli uffici stabiliti dei maggiori rettorati o di Venezia».

«Il governo veneziano stabiliva una somma totale determinata (per le gravezze) la quale veniva poi suddivisa tra le diverse Province; ciascuna di queste “porzioni” (o “carati”) veniva quindi ripartita in quote fisse tra i tre corpi di contribuenti - città, clero e territorio - sempre ad opera del governo centrale, che cercava di distribuire i pesi equamente, secondo la ricchezza. Infine, ogni “corpo” suddivideva l’onere tra i propri membri, tenendo per base l’estimo e quindi provvedeva alla riscossione della gravezza».<sup>393</sup>

Nel Capitaniato di **Zoldo** le “colte” e le “angarie” erano divise per “**fuoco fumante**”, (inteso come “famiglia”, cui era attribuito ogni diritto e ogni dovere nel quadro di una fisionomia giuridica ben precisa, tanto che, secondo alcuni studiosi, può essere considerato come «*il primo gruppo di esistenza*» nelle relazioni di Regola), ed era pure assegnatario delle quote parti del patrimonio collettivo.

Nell’ambito dell’assemblea dei capifuoco, ogni fuoco rappresentava un voto indipendentemente dal numero dei componenti la singola famiglia.

In proposito, merita di essere ricordato che fino a quando «lo sviluppo demografico, il calo delle risorse e l’aumento dei flussi migratori non dilatarono le differenze sociali, contribuendo a corrompere i tradizionali schemi organizzativi e ad acutizzare le tensioni tra giovani ed anziani, il ruolo assegnato ai ‘capifuoco’, l’autorità e il prestigio di cui godevano quei “vecchi onesti e saggi”, depositari della memoria collettiva e responsabili della stabilità sociale, davano quasi un aspetto gerontocratico alla società rurale di antico regime».<sup>394</sup>

L’assemblea dei ‘capi-fuoco’ stabiliva le “regole” o norme di comportamento della comunità, l’uso dei beni e dei proventi (quasi tutti in natura), anche con l’esercizio della *viza*,<sup>395</sup> escludendo tassativamente quanti non ne avessero diritto, cioè i «*forestieri*».

Durante il dominio della Serenissima a loro sarebbe spettato il diritto di eleggere il «deputato» che avrebbe rappresentato la Regola all’interno del **consiglio del Capitaniato**, un organismo composto da 16 membri: 10 deputati in rappresentanza delle Regole, quattro Consoli,<sup>396</sup> un notaio con mansioni di cancelliere e il Capitano, inviato dal consiglio dei nobili di Belluno, che, come prima precisato, esercitava soprattutto funzioni di carattere giudiziario.

A sua volta il «deputato», con l’aiuto dei giurati di ogni villaggio, aveva il compito di

---

<sup>393</sup> A. VENTURA, *op. cit.*, p. 407.

<sup>394</sup> F. BIANCO, *Carnia, XVII-XIX. Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino*, PN, Ed. Biblioteca dell’immagine, 2000, p. 28.

<sup>395</sup> Cfr.: G. BISCARO, *La polizia campestre negli statuti del comune di Treviso*, «Riv: Ital. S. G. e S.», vol. XXXIII, pp. 1-106; LATTES, *Parole e simboli: wifa, brandon wiza*, «Rendiconti Istituto Lombardo», v. XXXII, 1900; G.L. ANDRICH, *Gli statuti Bellunesi e Trivigiani dei danni dati e le wizae*, in *Archivio Storico Italiano*, 1904, e lavori qui citati. L’Andrich, in *I beni comunali veneti*, 1926, Selci : Soc. An. Tip. Pliniana, p. 111, afferma che «la Wifa o Wiza rappresenta la prima forma di manifestazione di volontà del singolo diretta ad assicurarsi l’esclusivo godimento di un determinato terreno; prima forma da cui poi gradatamente derivò e si svolse la proprietà privata. Prese la forma della **croce** e fu posta sul confine, come indice e segno di privata proprietà. Per cui quando troviamo un fondo che viene segnato con **croci**, poste in luoghi ben determinati lungo i confini, è prova indiscutibile, che chi poneva quelle croci manifestava in modo espresso e solenne la volontà di essere proprietario del terreno. Mancando il catasto era necessario ricorrere a queste forme: per cui le relazioni dei periti dell’epoca sono sommarie e monche e ciò perché questa confinazione e segnalazione con **crociowizae** assicurava perfettamente al proprietario il suo indiscusso diritto». Più di recente, sull’esercizio della *viza* nel Bellunese ha scritto: F. VENDRAMINI, in *Le comunità rurali ...*, (*op. cit.*), p. 52 e 138, mentre sull’interpretazione da dare all’istituto nel Cadore, cfr.: G.D. ZANDERIGO RO SOLO, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII - XIV*, Istituto bellunese di ricerche sociali e culturali, Serie storia n. 10, Belluno, 1982, pp. 81-95, con ampie citazioni bibliografiche.

<sup>396</sup> O. CEINER, *Passate cronache: una lezione di istituzioni bellunesi*, ASBFC, lug. Sett. 1996, anno LXVII, p. 193: «I consigli parziali di Agordo e Zoldo, presieduti come si è detto, non erano corpi sovrani nei loro componenti, risultando da quattro consoli ed alcuni deputati che venivano pro tempore eletti (...) nei così detti Comizj generali ai quali intervenivano tutti li capi di famiglia d’ogni classe, nella massa dei Regolieri».

radunare i Regolieri.

Durante l'assemblea regoliera si discuteva l'ordine del giorno inviato dal consiglio del Capitaniato. Dopo la discussione si passava alle votazioni, il cui risultato veniva, poi, portato dal «deputato» al sopracitato consiglio.<sup>397</sup>

### ***13. - “L'entrate di questa Città (Belluno) consistono principalmente ne datij”.***

Le pubblicazioni riportanti le relazioni dei Rettori veneti in Terraferma sono fonti essenziali per la storia economico-sociale di ogni provincia dello stato veneto.

Il secondo volume è stato dedicato alle relazioni dei Rettori che governarono Belluno e Feltre<sup>398</sup> e vi è riportata (a pag. 153) l'ampia e dettagliatissima relazione di Andrea Pasqualigo, che fu Rettore in Belluno dal 1574 al 1575 e non nel 1712,<sup>399</sup> come erroneamente indicato nella cartella dell'Archivio di Stato.

Il testo della relazione, infatti, conferma in molte parti come il documento sia del XVI secolo, se non altro per la preoccupazione con cui Andrea Pasqualigo parla degli avvenimenti bellici degli inizi di detto secolo.

Lo dovremmo datare, pertanto, 1575, al termine del mandato di questo rettore!

Esso è importante perché è quello che ci fornisce alcuni precisi dettagli circa le entrate e le uscite del Comune bellunese e ci da anche una chiara suddivisione tra imposizioni fiscali locali e quelle di pertinenza dello stato veneto.

Il documento, tra molte altre notizie, offre anche qualche utile indicazione sul ruolo dei **Capitani di Zoldo**, allorché precisa che nella città di Belluno: «gli offitij sono molti, ma, fra gli altri, quattro Capitaneati, l'uno alla Gardona, l'altro a Casamatta, uno in Agort, che non giudica oltra a dieci lire, et l'altro in Zoldo, che giudica fin alle cinquanta, le appellationj de quali vengono al Rettore de Civald, ma quelle dj Zoldo ha de più il mero imperio della rocca di Pietore, le cui appellationj, come ho detto, vanno al Consiglio predetto de Civald».

Ma ecco i dati sulla fiscalità bellunese che il Podestà Andrea Pasqualigo fornisce al Senato veneziano: «l'entrate di questa Città (Belluno) consistono principalmente ne datij, che già possedevano prima, che venisse alla devotione dj Vostra Serenità, con la cui riserva anco ella l'anno 1404 a 12 di giugno si le diede volontariamente, e da poi perduta dopo molte mutationi fu da Vostra Serenità recuperata l'anno 1511 adì 26 ottobre; quelli che sono stati messi da poi sono di Vostra Serenità.

---

<sup>397</sup> E. AMPEZZAN, *Storia zoldana*, Belluno, Tipografia Piave, 1983, pp. 49-50.

<sup>398</sup> *Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma*, Tomo II, *Podestaria e Capitaniato di Belluno - Podestaria e Capitaniato di Feltre*, Milano, Giuffrè Editore, 1974.

<sup>399</sup> Per la verità nel 1713-14 (e non nel 1712) fu Rettore un quasi omonimo “Giovanni Andrea Pasqualigo”. Ma la suddetta relazione non ha nulla a che fare con lui.

#### 14. - *Le entrate del comune bellunese, espresse in ordine decrescente.*

1) **Dazio del vino:** D. 1027. L. 4, S. 12. Il rettore Andrea Pasqualigo li ha suddivisi in: dazio del vino del territorio (D. 327 e S. 12) e in dazio del vino proveniente da fuori distretto (D. 700, L. 4)..

Propriamente si chiamava “*dazio esito vino al minuto*”. La contribuzione era pari al 20% del valore del vino venduto. Anche la birra ricavata dalle mele e dai peri, (“*peratam pomatam*”) era soggetta ad una certa contribuzione. Con il tempo venne a chiamarsi “*dazio delle osterie e delle caneve*”.

Su questo dazio oltre agli statuti ci sono anche due ducali, (27 marzo e 18 Aprile 1487), contro il castellano ritenuto troppo lento nell’esigere questo dazio. Abbondante il contenzioso su di esso sorto nel corso dei secoli.

Nella documentazione a volte si trova anche un “*dazio della malvasia*”, che veniva imposto a tutti i vini che non fossero “comuni” e non fossero vendibili “alla spina”.

Comunque si trattava di una porzione del “*dazio esito vino al minuto*”.

2) **il dazio degli animali:** (D. 1023, S. 12). Si trattava di una contribuzione di un soldo per lira sopra la vendita, permutazione e qualunque altra alienazione di animali bovini a cui era tenuto il venditore permutante o alienante.

Chi, poi, avesse condotto dei bovini fuori dal territorio bellunese, o non li riconducesse entro un mese, era tenuto al pagamento di due soldi per lira dietro la valutazione che veniva fatta da due “*estimatori*” nominati dal giudice.

Per il bestiame minuto la contribuzione consisteva in un soldo per ogni capone che fuoriuscisse dal distretto mentre era di piccoli 16 per ogni agnello o capretto da latte e di due soldi per ogni pecora, capra, montone o castrato.

«Nei capitoli per l’appalto del dazio delle carni a Belluno del febbraio 1454, si stabilì che nessun territoriale o forestiero potesse tenere, o raccogliere, greggi di montoni e castrati, nati o nascituri nel distretto, per tutto il tempo che durava l’appalto, **fatta solo eccezione per le due comunità di Agordo e Zoldo, che, secondo le** provvisori precedenti, potevano tenere simili greggi per uso proprio e delle loro beccherie».<sup>400</sup>

Nel 1582 il dazio venne appaltato per sestieri: bestiame di Zoldo, di Agordo, dell’Alpago e bestiame della città e del restante territorio. Nel 1583 venne nuovamente riaggregato. Notevole il contenzioso su questo dazio tra il consiglio cittadino e gli uomini dei distretti.

3) **gli affitti della muda grande:** (D. 816, L. 4, S. 16).<sup>401</sup>

4) **il dazio del ferro:** (D. 665. L. 4, S. 20). Si pagava sia alla muda del Maè (D. 369, L. 4, S. 4) sia alla Muda d’Agre (D. 297, S. 16). Chiunque trasportasse ferro o acciaio dal castello di Agordo o da Ospitale di Zoldo in giù, era tenuto a pagare quattro grossi veneti per ogni per ogni carico portato da cavalli o muli (264 libbre), due grossi per un carico portato da un asino (132 libbre) e otto grossi per ogni carretto (525 libbre).

Per i carichi superiori o inferiori si pagava in proporzione. Il ferro e acciaio importati pagavano nelle stesse misure.

**Anche chi trasportava biada, farina o pane ad Agordo o Zoldo** per le strade di Agre e di Ospitale, doveva pagare, sotto pena di sanzioni, ai collettori del dazio del ferro due soldi di piccoli

---

<sup>400</sup> F. TAMIS, op. cit., Vol. III, p. 110.

<sup>401</sup> Nel libro R del Consiglio Maggiore, LPMC dell’archivio storico del Comune di Belluno, mn. 14, f. 337, subdata 28 dicembre 1574, il gettito della “muda grande”, a Ponte nelle Alpi, appare di 816 ducati e non di 16 come riportato nella relazione.



per ogni carico o carretto e sei per ogni carro, ad eccezione di coloro che venivano da Serravalle in quanto avrebbero dovuto pagare nei luoghi deputati alla riscossione dei dazi.

Infine, coloro che trasportavano **oltre due calvie di sale**, sia che arrivassero sia che si allontanassero dal distretto di Belluno, erano tenuti a pagare ai collettori del dazio del ferro otto soldi di piccoli per ogni carico ad eccezione di chi proveniva da Serravalle e andava verso il Cadore, poiché era tenuto a pagare il dazio a Ponte nelle Alpi.

Stesse regole valevano per quanti trasportavano più di tre libbre di olio o miele a parte il fatto che il dazio era di sei grossi per ogni carico o carro.

Quanti invece avevano pagato il dazio a San Boldo, passando per questo luogo e venendo verso Belluno o verso il distretto, indipendentemente dalla strada percorsa, erano tenuti a pagare il dazio solamente alla muda di San Boldo; tuttavia, qualora con queste merci avessero percorso la strada che passava per Agre o Muda Maè, erano tenuti a pagare anche i dazieri del ferro

Più severe le regole sul trasporto del vino o altre vettovaglie. Infatti, chi trasportava tali beni andando oltre Fortogna e verso Longarone o Zoldo, per i quali non fosse stato pagato il dazio a Ponte nelle Alpi, era tenuto a denunciare ai dazieri del ferro della Muda Maè la quantità di merci che intendeva portare, il nome della persona a cui le avrebbe vendute e il luogo in cui intendeva scaricarle.

Chi trasportava vino lungo il canale di San Boldo con l'intenzione solamente di attraversare il distretto di Belluno, era tenuto a pagare a tale o mudaro quattro grossi veneti per ogni carico; tuttavia, ne doveva versare solo uno, nel caso avesse percorso la strada per la Muda del Maè o di Agre, ove avrebbe dovuto pagare il relativo dazio.

5) *il dazio della Livretta*: (D. 265, L. 1). Consisteva nell'esigere da ogni venditore bellunese o forestiero, sia all'ingrosso che al minuto, 2 denari dei piccoli sopra ogni misura o libbra di miele ed olio e un denaro per ogni libbra di carne fresca o salata o di formaggio.

6) *l'Hostaria de Campedello*: (D. 158, L. 4, S. 8).

7) *le rendite patrimoniali della Rocca di Pietore*: (D. 158, L. 3, S. 8). Giangaleazzo Visconti nel 1395 concesse al consiglio dei nobili di Belluno la giurisdizione sulla Rocca di Pietore e con essa anche le rendite patrimoniali correlate. Il catastico delle entrate fu rinnovato il 21.9.1527 e negli anni 1655 e 1694.

8) *l'Hostaria della Terra*: (D.117. L.5, S. 12).

9) *il dazio del Cordevole*: (D. 100). Era il dazio che si pagava sui legnami che transitavano su questo fiume.

10) *l'Hostaria da Piave*: (D. 96, L. 4, S.16).

11) *il dazio delle Zatte*: (D. 96, L. 4, S.16). Consisteva in una contribuzione di 3 soldi a cui era tenuto ogni conduttore di zattere lungo il fiume Piave su ogni capo inviato fuori del distretto. Lo statuto assegnava precisi confini agli zattieri, valicati i quali, senza aver pagato il dazio o presa la bolletta o senza un preciso accordo con il daziere, si incorreva nel reato di contrabbando. La zattera classica era detta in dialetto "zata", era costituita interamente di tavole di legname segato e aveva le dimensioni di m. 21x 4,20. C'era, poi, una zattera chiamata Raso, "Ras", che era costituita di alberi delle navi. All'interno venivano poste altre 16 antenne di dimensioni minori per un totale di 18 alberi. Il "raso" non portava mai carico. Nel 1561, abbiamo notizia che transitarono per il fiume: «320.000 tronchi, 54.000 carghe di carbone di legna, 40.000 taglie squadrate, 100 miara di ferro crudo e 1270 miara di ferro lavorato».

Un dazio delle zatte era riscosso anche dalla mensa episcopale sotto il nome di “*muda episcopale*”. Vi erano soggetti anche i legnami usati dall’Arsenale di Venezia (Ducali del 21.6.1559 e di agosto 1564 e lettere dei Provv. all’Arsenale del 15.2.1582). Nel 1514, vennero pagate a Galeso Nichesola, vescovo di Belluno (1509 -1527), tramite il suo fattore presso Borgo Piave, lire venete 1.220,17 per legni e zattere transitati in quell’anno.

12) *il dazio di S. Boldo*: (D. 83, L. 1, S. 8). La muda di San Boldo si trovava ai confini della contea di Ceneda e Tarzo. Fu un luogo di transito obbligatorio molto importante nel medioevo ove pagavano i dazi quanti trasportavano biade, vino, frutta o altri prodotti. Norme particolari valevano per i prodotti necessari alla concia delle pelli e per quanti trasportavano vino attraversando il territorio bellunese diretti verso altri luoghi o verso la muda d’Agre o del Maè (dove avrebbero subito un altro salasso).

13) *il dazio del panno*: (D. 71, L. 3, S. 15). Questo dazio comprendeva molteplici e minute contribuzioni sopra le telerie, i panni e le pelli condotte fuori del distretto o introdottevi. Le norme statutarie che parlano di questo dazio furono modificate il 2.12.1460.

14) *il dazio del sale*: (D. 64, L. 3, S. 4).

15) *la barca de San Felice*: (D. 48, L. 2, S. 8). Bartolomeo Cavassico l’anno 1468 supplicò il consiglio che gli fosse concesso di tenere una barca sul fiume Piave, per il trasporto di pedoni e cavalli, nelle vicinanze di un suo mulino.

Espose i vantaggi che ne avrebbe ricevuto sia la muda di San Boldo, in quanto quelli che scendevano dall’Agordino, anziché prendere la via di Feltre sarebbero stati incentivati a passare per detta muda, sia gli abitanti di Sedico e dei villaggi vicine.

Il 9.6.1468 gli fu data l’autorizzazione.

Per detta concessione egli per molto tempo non pagò alcun onere alla “Massaria” del comune.

Solo il 4.9.1548 fu creato uno specifico capitolato d’appalto.

A seguito di alcuni sconfinamenti nella concessione dei titolari del traghetto di Mel nacque un notevole contenzioso, intercorso dal 1598 al 1735, anno in cui ci fu un solenne accordo sulla definizione dei siti di competenza.

16) *la bolla del pan*: (D. 32, L. 1, S. 12). Più propriamente si chiamava “dazio della bolla del pane”. Era l’unico aggravio cui erano soggetti i panificatori, prima dell’introduzione del “dazio del pestrino e della macina”. Consisteva in una contribuzione di 3 piccoli per ogni calvia e di 2 soldi per ogni sacco di biada finalizzata alla vendita del pane.

17) *la barca del Cordevole*: (D. 24, L.1, S. 4). Il pedaggio per attraversare il fiume Cordevole in barca nacque allorché un certo *Bartolomio da Palazon*, nel 1503, ottenne dal consiglio di Belluno lo “*ius privativo*” sul passaggio dello stesso. Con il tempo la piccola somma inizialmente richiesta dal consiglio, a beneficio della pubblica “Massaria”, aumentò fino a divenire un’entrata di un certo rilievo.

18) *l’affittanza della commadaria della Cancelleria pretoria*: (D. 13, L. 3, S. 4).

19) *la “tansa” del contestabile*: (D. 12, L. 3, S. 2). Il Contestabile era un ufficiale della corte del Rettore di Belluno incaricato di dare attuazione ai decreti.

20) *i diritti di pesca sui laghi d’Alpago*: (D. 10, L.3). Erano annualmente affittati al miglior offerente i diritti di pesca su detti laghi alla condizione che non si vendesse il pesce fuori piazza e i prezzi fossero decisi dal consiglio cittadino.

Al fine di non far mancare il pesce in città, più volte fu deliberato che la pesca nei laghi fosse libera, previa semplice richiesta alla cancelleria del comune. Anche il vescovo di Belluno vantava su detti laghi dei diritti di pesca. Altri diritti a titolo di regalia di pesce appartenevano al rettore di Belluno.

21) il dazio dei legnami d'Alpago: (D. 10, L.3).

*Tabella riassuntiva delle entrate del comune bellunese.*

Ma ecco i dati sulla fiscalità bellunese che il Podestà Andrea Pasqualigo fornisce al Senato veneziano nel 1575: «**l'entrate di questa Città (Belluno) consistono principalmente ne datij**, che già possedevano prima, che venisse alla devotione dj Vostra Serenità, con la cui riserva anco ella l'anno 1404 a 12 di giugno si le diede volontariamente, e da poi perduta dopo molte mutationi fu da Vostra Serenità recuperata l'anno 1511 adì 26 ottobrio; **quelli che sono stati messi da poi sono di Vostra Serenità, et li datij, et entrate dj essa Città sono:**

La muda grande, che s'affitta all'anno <sup>402</sup>	ducati	816.	lire	4.	soldi	16.
Il datio del vino del territorio	ducati	327.	lire	---	soldi	12.
Il datio del vin	ducati	700.	lire	4.	soldi	---
Hostaria della terra	ducati	117.	lire	5.	soldi	12.
Hostaria de Campedello	ducati	158.	lire	4.	soldi	8.
Hostaria da Piave	ducati	96.	lire	4.	soldi	16.
Datio delle Zatte	ducati	96.	lire	4.	soldi	16.
Datio del ferro: Muda d'Agre	ducati	96.	lire	4.	soldi	16.
Datio del ferro. Muda del Maè	ducati	369.	lire	4.	soldi	4.
Datio delli animalj	ducati	1.023.	lire	--	soldi	12.
Datio de S. Boldo	ducati	83.	lire	1.	soldi	8.
Datio del panno	ducati	71.	lire	3.	soldi	15.
Datio del sale	ducati	64.	lire	3.	soldi	4.
Datio della livreta	ducati	265.	lire	1.	soldi	---
Datio del Cordevole	ducati	100.	lire	---	soldi	---
Barca del Cordevole	ducati	24.	lire	1.	soldi	4.
Barca de San Felise	ducati	48.	lire	2.	soldi	8.
Laghi d'Alpago	ducati	10.	lire	3.	soldi	8.
Datio de legnami d'Alpago	ducati	10.	lire	3.	soldi	---
La bolla del pan	ducati	32.	lire	1.	soldi	12.
La tansa del contestabile	ducati	12.	lire	3.	soldi	2.
L'affittanza della commandaria della Cancelleria pretoria	ducati	13.	lire	3.	soldi	4.
Il censo della Rocca di Pietrore	ducati	158.	lire	3.	soldi	8.
Le quali entrate tutte summano per quelloche sono affittate sotto dj me, perchétal'ora scemano, et crescono secondo i tempi, et gli accidenti che sotto di me han reso	ducati	[--- ]				

<sup>402</sup> Il Pasqualigo ha scritto 16 ducati, anziché 816. Nel libro *R* del Consiglio Maggiore, LPMC dell'archivio storico del Comune di Belluno, mn. 14, f. 337, subdata 28 dicembre 1574, il gettito della "muda grande", a Ponte nelle Alpi, appare di 816 ducati e non di 16 come riportato nella relazione.

### ***15. - Le spese del Comune.***

Le spese principali della città si potevano riassumere in **12 titoli** principali e sono tutte riferibili alla pubblica amministrazione cittadina, mentre le spese **straordinarie** dipendevano e si diversificavano, invece, a seconda dei bisogni.

Con le entrate succitate il Consiglio suppliva alle seguenti **spese**:

- 1) a corrispondere delle piccole somme a titolo di onorari ai Consiglieri, ai quali erano affidate pro tempore le incombenze dei 36 uffici amministrativi;
- 2) a pagare i salari fissi ai Ministri nobili del Consiglio, (il Fiscale, il Cancelliere, il Ragioniere e il Controllore);
- 3) a pagare i salari ai Fanti, “*all’Orologiaro, al Campanaro, al Montanaro*”, ecc.;
- 4) a corrispondere gli onorari fissi ai Medici ed ai Chirurghi condotti;
- 5) a corrispondere gli onorari fissi ai Maestri delle pubbliche scuole;
- 6) a erogare delle somme per la manutenzione dei ponti, delle strade, dei luoghi pubblici e delle fontane;
- 7) a supplire alle spese della pubblica illuminazione notturna;
- 8) a sostenere le spese occorrenti al sostentamento di un Nunzio stabile presso la Dominante, oltre ai casi straordinari di missione di appositi oratori;
- 9) a pagare delle provvigioni fisse ai Capitani di Zoldo, etc.;
- 10) a sostenere le spese occorrenti per la polizia sanitaria;
- 11) ad erogare dei “*sussidi di consuetudine*” per le scuole di Dottrina Cristiana, nonché per altre spese di beneficenza e per il culto in alcune funzioni votive;
- 12) infine, a corrispondere onorari al Veneto rappresentante, al suo Vicario e al Cancelliere.

*Tabella riassuntiva delle spese del Comune:*<sup>403</sup>

Di queste entrate <b>paga</b> quella Città a <b>Vostra Serenità</b> il dì de San Marco, anchor che per la incommodità sua habbia variato il tempo: Peril censo	ducati	1.000.	lire	---	soldi	---
Alli Clarissimi Governatori dell'Entrate per una tansa	ducati	469.	lire	4.	soldi	12.
Al Rettore ducati 30 al mese, che sono all'anno	ducati	366.	lire	---	soldi	---
Al Magnifico castellano (paga) al mese	ducati	22.	lire	3.	soldi	2.
All'Eccellente medico fisico l'Eccellente messer Agostino Abbioso celebre per il suo molto valore, et per le sue degne qualità molto amato, e stimato da tutta quella Città <sup>404</sup>	ducati	380.	lire	---	soldi	---
A due chirurghi, ciò è tra tutti due	ducati	60.	lire	---	soldi	---
Al precettor publico dj grammatica	ducati	80.	lire	---	soldi	---
A due repetitori in tutti duo	ducati	69.	lire	4.	soldi	4.
Per pagamento de salariati in offitio	ducati	337	lire	---	soldi	12.
Altri salariati al numero dj 24	ducati	334.	lire	---	soldi	4.
Interessi per danari tolti per occorrentie publiche	ducati	255.	lire	4.	soldi	---
Spese di pregionj	ducati	[---]	lire	---	soldi	---

<sup>403</sup> Dalla relazione del Podestà Andrea Pasqualigo al Senato veneziano del 1575.

<sup>404</sup> A comprova che si tratta di una relazione del 1575 è proprio la citazione di questo medico che è vissuto alla fine del '500. Il consiglio maggiore (cfr. Liber R, f. 347) nel 1576 gli rinnovò l'incarico per altri 10 anni.

## 16.2 - Le spese ordinarie dei Capitaniati di Zoldo e di Agordo.

Il Territorio basso aveva anch'esso le proprie spese ordinarie che consistevano soprattutto in spese di interna amministrazione e soprattutto per la manutenzione delle strade.

Ma anche i Capitaniati di Zoldo e di Agordo avevano spese di consimile natura, che non erano di maggiore entità rispetto a quelle del territorio del piano.

«Siccome, poi, fino dal principio non ritraeva il Consiglio dal sistema d'estimo che **meschinissimi proventi** colle Colte imposte in casi straordinari, e che le imposizioni fisse successive venivano quasi totalmente erogate a favor della Dominante, e non si credeva di caricare ulteriormente gli estimati, così successivamente **per far fronte a spese straordinarie** ha dovuto il Consiglio soventi volte incontrare delle passività, rinvenendo d'altronde le somme occorrenti a **censo**».<sup>405</sup>

E siccome non possedeva la Città beni allodiali di sorta, ad eccezione dei beni patrimoniali della Rocca di Pietore, per loro natura intangibili, «così non poteva essa garantire cotali censi che sopra le proprie vendite indirette, ritraendo dai civanzi di questa i prodi relativi, per modo che andavano nella categoria dei pesi straordinarij quelle porzioni di spese che non si potevano più sostenere con quelle rendite».<sup>406</sup>

## 17.2 - Le entrate de “mandato Domini”.

Le principali entrate de “mandato Domini”, ovvero di pertinenza dello Stato veneto e non del Comune, elencate in ordine decrescente, erano:

- 1) il *dazio del sale*, per il commercio del quale si davano in affitto 6.790 “mozzeti” all'anno. Il mozzetto era l'unità di misura del sale dell'Adriatico. Ma c'era anche il sale di Cipro, che aveva, però, un peso specifico maggiore. Ventiquattro mozzetti formavano un “moggio”. Un moggio di sale dell'adriatico aveva un peso specifico di q. 8,01. Perciò le 283 moggia date in appalto nel Bellunese pesavano complessivamente 2.266 quintali.
- 2) il *sussidio* ordinario, D. 1530;
- 3) il *dazio del vino in terre aliene*, D. 1048;
- 4) il *censo*, che la città era tenuta pagare il giorno di San Marco, D. 1000;
- 5) la *colta*, D. 1000;
- 6) il *dazio della macina (“masena”)*, D. 516;
- 7) una “*tansa allj Clarissimj Signori Governatori dell'Intrate*”, D. 469;
- 8) per gli *atti notarili*, D. 407;
- 9) i ricavi dalle *decime dei salariati*, D. 200;
- 10) *entrate dal territorio* per pagamento del capitano, del sergente e del tamburo, D. 117;
- 11) il *dazio dei panni et “sagiete”*, D. 99;
- 12) per “*caratada de taglio de remj*”, D. 72;
- 13) per i due soldi per lira delle *condanne penali*, D. 29.

---

<sup>405</sup> Censo = patrimonio che viene sottoposto a tributo.

<sup>406</sup> B.C.BL, G. CRALLER, Ms. n. 593, p. 26. ORIETTA CEINER VIEL, “Comunicazioni- Passate cronache: Il sistema fiscale bellunese all'epoca della Serenissima”, Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 297, anno LVII, p. 250.

**Tabella riassuntiva delle entrate de “mandato Dominii”.**

E’ sempre dalla relazione del Podestà Andrea Pasqualigo che possiamo conoscere anche le esatte entrate fiscali riscosse dalla stato veneto nel 1575:

Dal <b>censo</b> , che la città paga, et è tenuta pagare il dj de San Marco, se ben per la incomodità dj essa Città il tempo è alterato	ducati	1.000.	lire	---	soldi	---
Dal sussidio ordinario	ducati	1.530.	lire	---	soldi	---
Dalla <b>colta</b> non parlo per essere alienata a particolari	ducati	1.000.	lire	---	soldi	---
Per una <b>tansa</b> allj Clarissimj Sig.ri Governatori dell’Intrate.	ducati	469.	lire	4.	soldi	12.
Dal datio d’i pannj, et sagiete	ducati	99.	lire	5.	soldi	14.
Dal datio del vino in terre aliene	ducati	1.048.	lire	2.	soldi	8.
Dalla masena	ducati	516.	lire	1.	soldi	16.
Dalle decime de salariati	ducati	200.	lire	3.	soldi	1.
I due soldi per lira delle condannationi criminali	ducati	29.	lire	3.	soldi	---
Dal territorio per pagamento de capitanio, sargente, et tamburo	ducati	117.	lire	---	soldi	---
Per li instrumenti de nodari	ducati	407.	lire	2.	soldi	6.
Per caratada de taglio de remj	ducati	72.	lire	3.	soldi	15.
Il datio del sale s’ha fittato 6790 mozeti all’anno	ducati	[---]	lire	[---]	soldi	[--]
Talché summa in tutto	ducati	[---]	lire	[---]	soldi	[--]
Senza i pagamenti, che fa il territorio de galiotj quando s’arma, che hanno importato fino	ducati	[---]	lire	[---]	soldi	[--]
De quali s’abbatte:						
Per il Capitanio delle ordinanze	ducati	80.	lire	---	soldi	---
Per il sergente	ducati	12.	lire	---	soldi	---
Per il tamburo	ducati	18.	lire	---	soldi	---
Spese de condor doj condannati alla galera	ducati	20.	lire	---	soldi	---
Spese de cavallari	ducati	42.	lire	5.	soldi	6.



## 18. - L'accrescimento del prezzo del sale dopo le guerre italiane “che fece grandissimo danno allj poverj subdittj, et più, che si desertano li pascolj delle montagne”.

Il sale ha rappresentato sempre, dalle origini e fino alla fine del quattrocento, una delle maggiori fonti di entrata per l'economia veneziana.

Il suo grande consumo ai fini dell'umana alimentazione e soprattutto la sua “indispensabilità” per la conservazione dei cibi lo avevano trasformato in una vera e propria “moneta” di scambio fin dall'antichità.<sup>407</sup>

Nella consapevolezza della sua importanza il governo veneziano fu sempre particolarmente attento alla sua distribuzione, che avveniva in regime di monopolio,<sup>408</sup> e cercò in ogni modo tenerne sotto stretto controllo le fonti di approvvigionamento e i canali di distribuzione nell'intero bacino del mediterraneo.

Con la conquista della Terraferma veneto-lombarda, Venezia impose alle province suddite di servirsi esclusivamente del prodotto da lei fornito.

Dai manoscritti di Francesco Pellegrini rileviamo come anche in Belluno, sin dagli inizi della prima dominazione, il 16.4.1406, il Podestà e Capitano vietasse a tutti l'acquisto di sale dal vicino Friuli e comminasse pene severe ai trasgressori.<sup>409</sup>

I Bellunesi avevano l'obbligo di acquistarlo a Treviso e in quella città dovevano pagare il relativo dazio.<sup>410</sup>

Il 20 giugno 1406 e 9 agosto 1407 al consiglio bellunese arrivarono due Ducali con cui il Senato veneziano infliggeva altre pene e multe per cercare di frenare il fiorente contrabbando che si faceva tra i territori di Treviso e Belluno con il Friuli.<sup>411</sup>

Ferdinando Tamis, che ha analizzato a fondo i libri delle provvisioni del comune bellunese, ricorda che «*il comune di Belluno aveva ordinato che nessuna persona del territorio, o fuori, osasse vendere il sale nella città e distretto; e tre mesi dopo, il 9 dicembre 1406, disponeva che chiunque trasportasse il sale in Agordo e Zoldo per proprio uso, o delle comunità, non fosse tenuto a pagare il dazio*».<sup>412</sup>

---

<sup>407</sup> «*In salinis autem exercendis tota contentio est: pro aratris, pro falcibus cylindros volvitis: inde vobis fructus omnis enascitur, quando in ipsis et quae non facitis possidetis moneta illic quodammodo percutitur victuali arti vestrae omnis fluctus addictus est potest aurum aliquis minus quaerere, nemo est qui salem non desideret invenire, merito, quando isti debet omnis cibus quod potest esse gratismus*». «Ogni vostra emulazione è nell'esercitare le saline, e invece di aratri e falci fate girare cilindri perché voi cercate assai meno il denaro che il sale, e meritatamente perché con il sale avete ogni cibo che possa esservi gradito». FLAVIUS MAGNUSAURELIUS CASSIODORUS, *Variae* XII 24,6, in T. MOMMSEN, *Cassiodori Senatori Variae*, in *Monumenta Germaniae Historica, Auctorum Antiquissimorum*, Tomus XII, Berlino 1894, p. 380. Cfr. M. DAL BORGO, Prefazione, in “*Il sale in viaggio da Venezia al Cadore*”, di M. DELLA GIUSTINA e I. SPADA, Preganziol, Compiano ed., 2013, pp. 9-18.

<sup>408</sup> T. FANFANI, *Note sul partito del sale a Venezia tra XVI e XVIII secolo: aspetti di evasione fiscale attraverso il Territorio della Patria del Friuli*, in “*Il sistema fiscale veneto. Problemi e aspetti. XV-XVIII secolo*”, Vr, L.U.E., 1982, p. 132: «Venezia non dichiara mai esplicitamente il monopolio o la privativa assoluta sui traffici del sale, ma attraverso l'abilità dei suoi funzionari, la forza delle armi e quella più penetrante della sua diplomazia instaura di fatto un regime di monopolio in una vasta zona territoriale».

<sup>409</sup> Nel mn. n. 495 di Francesco Pellegrini, edito a cura del Comune di Belluno nel 1993, sono molti i documenti riguardanti il commercio e i dazi del sale nel Bellunese all'epoca della prima dedizione, Cfr. i doc. 629, 630 e 643 del Vol. IV, e i doc. n. 651, 662, 663, 664, 665, 666, 671, 672, 673, 674, 685, 702, 710, 714, 719 del vol. V.

<sup>410</sup> BCBL, F. PELLEGRINI, ms 495, doc. n. 629 del 16.4.1406.

<sup>411</sup> BCBL, F. PELLEGRINI, ms. 495, doc. n. 630 del 20.6.1406 e doc. n. 643 del 23.8.1407.

<sup>412</sup> F. TAMIS, *op. cit.*, vol. III, p. 31.

Ma le cose devono essersi complicate se, sotto l'anno 1408, il Piloni scrive che «mandorno poi Bellunesi li suoi ambasciatori a Venetia per ottener che l'utile della caneva del sale fosse del comune di Belluno, et che li fossero alleggerite molte spese che faceva la città qual erano già fatte intollerabili (...)» e che «furono da Veneziani graziosamente gratificati».<sup>413</sup>

«Il 19 aprile 1421, nel Consiglio minore della città, si era deliberato, su richiesta degli uomini del piano, che anche quelli di Agordo e Zoldo concorressero alle spese per la condotta del sale da Treviso, e venivano stabilite regole per impedire il contrabbando. (...)

Nello stesso anno, il 2 giugno, nella loggia della piazza del comune di Belluno, davanti al podestà e ai Consoli, fu messo all'incanto il fondaco o dispensa del sale per la comunità di Agordo».

Chi avesse vinto l'appalto lo avrebbe dovuto acquistare dai dazieri di Treviso, in ragione di lire sette dei piccoli di moneta veneta, per ogni staio trevigiano.

Il podestà, con il consenso dei Consoli, affittò il fontego, o dispensa del sale, per un anno, «a Vittore della signora Santa della pieve di Agordo, che si era offerto di distribuire il sale al prezzo di soldi ventiquattro di denari piccoli di moneta veneta, per ogni calvia, oppure al prezzo di soldi ventisette di denari piccoli di moneta friulana per ogni calvia».<sup>414</sup>

Il 30 luglio 1425 il doge Francesco Foscari scriveva al consiglio di Belluno che si poteva istituire **un fontego del sale in uno solo dei due Capitaniati del territorio alto**, dove fosse sembrato più opportuno, ma ad evitare speculazioni non permetteva che si vendesse il sale oltre le lire nove e soldi otto per ogni staio.<sup>415</sup>

Il fondaco venne concesso alla comunità di Agordo.

Dal 1428 la gestione del commercio del sale venne affidata dal governo veneziano alla magistratura dei "*Provveditori al sal*".

Grazie alla quantità dei capitali gestiti "*la camera del sal*", ove confluivano i dazi inviati dalle camere fiscali, divenne uno dei grandi centri finanziari della repubblica, svolgendo funzioni che si potrebbero definire di tipo "bancario" sia nei confronti dello Stato, sia dei privati.

Gli introiti del sale contribuirono, inoltre, in maniera determinante a pagare le spese di guerra e gli interessi e l'ammortamento del debito pubblico per tutta la seconda metà del Quattrocento e i primi decenni del Cinquecento.

I proventi derivanti dalla vendita del sale furono, quindi, fondamentali per la sopravvivenza dello stato veneto.

---

<sup>413</sup> G. PILONI, *Historiadella città di Belluno*, in Venetia, rist. anast. Sala Bolognese, Forni, 1969, p. 349.

<sup>414</sup> F. TAMIS, *op. cit.*, Vol. III, pp. 105-108.

<sup>415</sup> ARCH. ST. COMUNE DI BELLUNO, *Libro A delle Ducali*, fol. 68 r.v., Cfr. Doc. 30.7.1425.

### Belluno: Dazio del sale dal 1487 al 1537.<sup>416</sup>

<i>Anno</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo</i>	<i>Entrate</i>
1487	233	9,10	2192
1489	250	“	2352
1491	250	“	2352
1493	216	“	2032
1495	229	“	2155
1497	229	“	2155
1499	145	“	1364
1501	166	“	1562
1503	166	“	1562
1504	133	“	1252
1505	145	“	1364
1507	229	“	2155
1510	166	“	1562
1513	137	“	1289
1515	104	“	979
1517	104	“	979
1519	254	“	2391
1521	254	“	2391
1523	195	“	1834
1525	250	“	2352
1527	250	“	2352
1529	232	“	2183
1535	250	21,4	5290
1537	(250)	13	3250

Come si può vedere nella tabella sopra evidenziata i prezzi del sale, che erano differenziati, però, città per città, rimasero immutati nel Bellunese fino al 1529, come nelle altre province venete.

Venezia, infatti, fin dagli inizi del XVI secolo aveva adottato un'intelligente politica delle entrate, «riuscendo ad imporre ai dazieri l'acquisto di quantità sempre maggiori di sale, tanto che in soli sei anni l'introito annuo complessivo crebbe da 125.000 a 145.000 ducati. (...)

L'aumento degli introiti ricadde quindi meno sui sudditi, che pagarono il sale allo stesso prezzo degli anni precedenti, e più sui dazieri, che dovettero assumersi i rischi connessi all'incremento delle scorte da smaltire, in un momento in cui il pericolo di un'invasione nemica era molto grande».<sup>417</sup>

A cambiare tutto sarebbe stata, però, la sconfitta di Agnadello.

Le strutture amministrative veneziane, compresa quella che gestiva i dazi del sale, ne furono sconvolte.

In Belluno, ma anche nelle altre città della Terraferma, l'acquisto del sale diminuì.

A *Cividale* si passò dalle 229 moggia del 1507, alle 166 del 1510, per toccare il minimo di 104 nel triennio 1515-1517.

Le entrate della Serenissima subirono un vero tracollo costringendo il governo a una politica di aumento delle entrate fiscali.

---

<sup>416</sup> La tabella è tratta da G. DEL TORRE, *Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai*, op. cit., pag. 136, le cui fonti: sono state: ASVE, *Cons. X, Comuni*, filza 9, all.VIII a f. 158 (dazio Belluno). Le quantità sono espresse in moggi, i prezzi in ducati, grossi e piccoli.

<sup>417</sup> G. DEL TORRE, *Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai*, op. cit., pag. 110.

Venezia l'attuò a suo modo: «esercitando forti pressioni sui dazieri ma senza aggravare troppo le condizioni dei vincitori degli appalti, la cui solvibilità era condizione essenziale per garantire il regolare afflusso di contante nelle casse dello stato.

Ad esempio nel 1529 si rinnovò l'appalto per quattro anni con quantità immutate a Sebastiano Ferro, daziere di Belluno, che quell'anno era riuscito a distribuire pochissimo sale a causa di un'epidemia di peste che aveva colpito la provincia, facendo strage di uomini e animali».<sup>418</sup>

Ma le necessità finanziarie della Repubblica non cessavano mai!

Quando, dopo il 1530, si iniziò a paventare una nuova guerra con i turchi, il governo veneziano pensò subito ad un inasprimento dell'imposizione fiscale e soprattutto del dazio del sale.

«Fu così che il 29 dicembre 1534 il Consiglio dei X decise che, una volta scaduti i contratti d'appalto in corso, il sale fosse venduto ai dazieri a prezzi maggiorati.

A Belluno salì a 21 ducati e 4 grossi il moggio, portando i prezzi di tutto il sale minuto allo stesso livello di quello già praticato a Verona da decenni».<sup>48</sup>

L'aumento era però molto gravoso per i dazieri e soprattutto per molti sudditi, che dovettero improvvisamente pagare il sale molto più caro di prima: con un aumento che per Treviso, Feltre e Belluno arrivò al 125% ».<sup>419</sup>

Le conseguenze di simili aumenti, soprattutto per gli uomini di Zoldo e Agordo, non si fecero attendere.

Nella sua relazione di fine mandato, del 20 ottobre 1536, il Rettore di Belluno, Girolamo Rimondi, scriveva: «[...] le notifico poj, come quello che ha veduto, **l'accrescimento del sale esser stato di grandissimo danno dellj poverj subdittj** di quel paese, et più, **che si desertano li pascolj delle montagne** che sono sotto il dominio dj Vostra Serenità imperochè lj patronj dellj animalj che solevano usar li dittj pascoj con utile grande del paese, hora per la carestia del sale passano nelle montagne tedesche, che sono contigue, ove del sale hano miglior conditione».<sup>420</sup>

Appare evidente da questa relazione che gli uomini del monte dovevano aver goduto di un regime particolarmente favorevole.

Tanto da indurre il governo ad introdurre parziali correttivi: nel giro di 10 anni si procedette ad un graduale riaggiustamento dei valori e si portarono quasi tutti gli aumenti a percentuali attorno al 40% nei dazi della Terraferma veneta, mettendo così riparo agli squilibri più evidenti.

«Ciò nonostante, la manovra iniziata nel 1534 non portò un grande incremento delle entrate rispetto alle punte toccate alla metà degli anni venti».<sup>421</sup>

Infatti, ancora nel 1550 il ricavato del dazio del sale, per il territorio trevigiano, era di 22.000 ducati annui su un gettito complessivo di 85.579 che perveniva dalle diverse Podestarie alla Camera Fiscale di Treviso; il sale costituiva quindi il 26% delle entrate della Camera.

Solo a partire dal 1561 l'introito annuo per Venezia si portò attorno ai 200.000 ducati.

Nel 1562, ad esempio, il ricavo della vendita del sale, sempre della Camera fiscale di Treviso, fu di 30.000 ducati circa, su un gettito complessivo di 60.000.

Nel 1563 il gettito fu di 33.184 ducati su un monte complessivo di 65.934 (pari al 50,32%).

Nel 1576 il dazio del sale diede circa 30.000 ducati su un totale simile a quello del 1563.

Nel 1580 il dazio del sale di Treviso produrrà 40.000 ducati sui 70.000 del gettito totale della Camera di Treviso (pari al 57,14 %).<sup>422</sup>

---

<sup>418</sup> *Ib.*, p. 114.

<sup>419</sup> *Ib.*, p. 117

<sup>420</sup> Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma, *op. cit.*, vol. II, p. 3 .

<sup>421</sup> G. DEL TORRE, *op. cit.*, pag. 117.

<sup>422</sup> I dati sono tratti da: M. DELLA GIUSTINA e I. SPADA, *Il sale in viaggio da Venezia al Cadore*, Preganziol, Compiano ed., 2013, pp. 147, n. 264.

Sono dati significativi che dimostrano efficacemente, però, quanto la vendita del sale fosse una voce importante delle entrate della Serenissima Repubblica

«Il motivo del parziale fallimento dell'iniziativa dei Dieci risiedeva senza dubbio nella diminuzione delle quantità acquistate dai dazieri, dovuto al fatto che le popolazioni stesse compravano meno sale, per compensare la crescita dei costi, e si procuravano il necessario con il contrabbando».<sup>423</sup>

Scrivendo nel 1569 un altro Podestà bellunese che sarebbe diventato successivamente doge, Cristoforo Moro, mosso a pietà «dalle lagnanze dei poveri e fedeli sudditi della Comunità di Agordo, che accusati talvolta falsamente di contrabbando di sale, venivano gettati in carcere, sottoposti alla tortura; attalchè non di rado avviene che anche coloro che non hanno commesso alcun contrabbando, si dichiarino rei per terrore dei tormenti, e ne vengono condannati; commetteva pertanto ed ordinava: che quando in seguito qualcuno fosse colto in fragranza di colpa, o gli si trovasse il sale male acquistato, allora soltanto si procedesse contro di lui a tenore di legge e secondo giustizia: ma che in niun caso, avuto riguardo anche alla povertà di quegli alpigiani, non venissero astretti a giuramento, e, ancor manco, soggetti alla tortura, almeno pel fatto del contrabbando del sale».<sup>424</sup>

Un fenomeno che si sarebbe attenuato solo nel corso dei decenni, allorché gli effetti dell'aumento dei prezzi, a lungo andare, si sarebbero diluiti.

### **19. - L'introduzione di nuove e straordinarie "gravezze".**

Con il tempo l'esazione delle gravezze presentò, però, risultati sempre più scarsi grazie al continuo passaggio dei soggetti d'imposta dai fuochi esteri a quelle veneti e da un corpo all'altro, che favorivano l'elusione fiscale.<sup>425</sup>

Per coprire un fabbisogno finanziario sempre crescente vennero, perciò, introdotte delle gravezze comuni alle due categorie di fuochi.

### **20. - Il colonato**

Nel Bellunese ciò avvenne per la prima volta solo nel 1614 allorché tutta la normativa fiscale fu rivista e fu introdotta la gravezza del «**colonato**».<sup>426</sup>

Fu il Podestà Angelo Contarini a renderla operativa.

Egli lanciò due estimi: quello «*generale*», sui beni immobili posseduti, e quello «*personale*», per la stima dei fondi che si lavoravano, i nominativi dei coloni e la quantità del bestiame.

In base a questo secondo estimo, detto appunto del *colonato*,<sup>427</sup> i cittadini come i contadini che lavoravano, o facevano lavorare, le terre erano chiamati a pagare «*pro rata*» alcune delle gravezze

---

<sup>423</sup> G. DEL TORRE, *op. cit.*, pag. 117.

<sup>424</sup> S. TAZZER, *Canòpi e Nobilomeni*, Lavis, 2012, p. 70.

<sup>425</sup> A. VENTURA *op. cit.*, pp. 407- 409.

<sup>426</sup> Sul colonato nel Bellunese cfr.: «*Capitoli diretti alla miglior amministrazione e regole del dispendio del denaro, et interessi del Territorio di Belluno, et al sollievo, e beneficio de' Distrittuali (...) stabiliti dell'illustrissimo sig. Giulio Contarini fu Podestà et Capitano di Belluno (...). Fatti ristampare da D. Giacomo Alchini Cancelliere, e Deputato, di Commissione del medesimo. In Belluno 1641, in Venezia 1684, et novamente ristampato in Venezia 1731 appresso Alvise Valvanese*».

<sup>427</sup> «Questo sistema particolare si è rinvenuto nella formazione di un estimo territoriale che essendo tratto in copia, per quello riguarda la catastazione, dai Quaderni generali dell'estimoreale di Belluno, veniva costituito coll'alibrarsi ad ogni famiglia villica tutti li beni da essa lavorati, qualunque ne fosse il proprietario estraneo o il titolo per cui le deteneva. Non si annotavano quindi differenze di sorta rispetto alla squadra particolare dei fondi, e in base del numero dei campi pegli arrativi e dei carri di produzione pei prativi, si faceva il gettito territoriale a guisa del Campatico ed a seconda dei bisogni. Su tali libri poi nascevano in luogo dei traslati di proprietà, dei traslati che potrebbero dirsi

poste sul distretto; vi contribuivano tutti gli uomini da lavoro dai 14 ai 60 anni (due soldi a testa) e così pure il bestiame.<sup>428</sup>

Ma il lancio della nuova tassa «avvenne con grandissimo disgusto dei cittadini del Consiglio»,<sup>429</sup> tanto che nel 1615 detto organismo ricorse ai *Dieci Savi del Senato*, che era un organo di appello in materia fiscale, protestando perché sull'estimo reale si ponevano le spese di fazioni che sarebbero invece toccate solo al contado (trasporto delle masserizie per i rettori, regalie di paglia, condotta dei remi, ecc.).

Non poteva - protestavano i nobili - una città essere ridotta «a stato di terra e di villaggio», e non si doveva farle sopportare imposizioni che non erano per “cittadini”.<sup>430</sup>

Tre anni dopo, il 24 settembre 1619, un altro podestà, Costantino Zorzi, affermava di aver calmato le discordie per le molte ed antiche liti scoppiate in città a causa del colonato: «onde credendomi confermare con la volontà pubblica m'applicai con ogni spirito a procurar d'accomodarli».<sup>431</sup>

In realtà Zorzi si dimostrò troppo ottimista.

Infatti, a seguito dell'introduzione di questa nuova imposta gli estimi della città e del territorio vennero definitivamente divisi «sancendo anche in materia fiscale la separazione tra cittadini e gente del contado», mentre continuarono «a persistere le tendenze di fondo che portavano all'indebitamento contadino e al passaggio di proprietà delle terre a favore soprattutto dei ceti benestanti della città».<sup>432</sup>

---

personali, nei casi che partendo una famiglia dal lavoro di una possessione per recarsi a lavorarne un'altra, altra famiglia subentrava ad essa pel lavoro della prima possessione. E li soli traslati materiali avevano luogo nel caso che da una possessione venissero levati dei fondi per aggiungersi ad un'altra, essendoché poteva dirsi che il gettito era annesso alle parziali possessioni indipendentemente dal nome del proprietario. Traeva quindi il nome di **estimo colonato** di modo perché colpiva direttamente il colonno, di modoché il villico avente fondi proprj, benché d'altronde soggetto all'estimo reale, soggiaceva eziandio al colonato. Il Corpo del Territorio da per se stesso e senza alcuna autorizzazione formava il gettito. Era questo da prima generale sopra tutta l'estensione territoriale, e si suddivideva in altrettanti caratti per le singole Pievi, quindi suddivise per l'esazione in altrettante Regole. Ed oltre al gettito generale avevano luogo dei gettiti parziali per ogni Pieve, a seconda dei rispettivi bisogni». ORIETTA CEINER VIEL, “*Comunicazioni- Passate cronache: Il sistema fiscale bellunese all'epoca della Serenissima*”, Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 297, anno LVII, p. 251.

<sup>428</sup> «A differenza dell'estimo reale ch'era formato sulla proprietà dei campi, delle case, de' pascoli ecc., **il colonato era un estimo** che chiamavasi **personale**, si rinnovava ogni cinque anni e veniva pagato dai lavoratori dei campi. Perciò cadeva sui fondi lavorati da coloni, sugl'animali e sulle teste dagli anni 14 ai 60. Ciascheduno di questi soggetti veniva proporzionato ad una cifra d'estimo di lire, soldi e piccoli, e su questa base si gettavano tutte le imposizioni che spettavano ai coloni. Così otto lire di entrata ragguagliavansi in estimo a soldi 1; ciascun uomo dagli anni 14 ai 60 a soldi 2 ed a soldi 1 e piccoli 10, egualmente due buoi o cavalli o muli, quattro vacche e quaranta pecore o capre». Fl. MIARI, *Cronache bellunesi inedite*, Belluno, Tip. Deliberali, 1865, p. 123.

<sup>429</sup> *Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma*, vol II, *op.cit.*, pag. 64.

<sup>430</sup> A.S.V., *S. Marco di Vedana*, b. 10, fasc. Pro rev. *Clero Belluni contra Magnificam Civitatem*, 18 agosto 1615. Il 15 aprile 1616 i Dieci Savi, confermarono i capitoli dell'estimo predisposti dal rettore Angelo Contarini.

<sup>431</sup> *Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma*, vol II, *op.cit.*, pag. 70.

<sup>432</sup> F. VENDRAMINI, *La mezzadria bellunese nel secondo cinquecento*, cit. , 1977, p. 41.

## 21. - *Modalità di esazione del colonato.*

«L'esazione materiale si faceva col mezzo dei **Giurati** pro tempore nelle Regole rispettive. Corrispondevano questi con i Sindaci delle Pievi, e li Sindaci coll'esattore generale presso il Ministero del Territorio, il quale verificava i pagamenti dietro certi ordini denominati "pagherete", rilasciati dalla Rappresentanza territoriale.

Non consta che alcun trattato o speciale concessione sia mai seguita tra il governo civico locale e la Serenissima repubblica per la verifica degli estimi ».<sup>433</sup>

## 22. - *L'estimo del colonato e le discriminazioni tra nobili e abitanti del contado.*

La rappresentanza politica che, nel 1577, le Regole del territorio del Piano erano riuscite darsi, costituendosi in un vero e proprio "corpo territoriale",<sup>434</sup> abbisognava di una qualche entrata per sostenere le proprie spese di amministrazione «non potendo ricorrere a fonti d'indiretta perché tutti riservati alla Centrale di Belluno a riserva del ricavato **della tassa** (in realtà un dazio) **detta il "boccadego"** che si versava in Cassa regia, ed era un'imposizione personale, così dovette aver ricorso ad una gravezza quasi fondiaria.

Diciamo "quasi fondiaria", essendo li fondi esistenti nell'estensione territoriale per la maggior parte posseduti dai Nobili e dai Cittadini di Belluno, i quali non formavano parte del Corpo territoriale, così non si poteva per le spese del Corpo medesimo assoggettare degli individui, che non vi appartenevano, lorché sarebbe occorso se la qualunque imposizione sul territorio fosse stata assolutamente fondiaria, ossia ad agravio della proprietà, come sono le imposte reali o prediali, come adesso si chiamano.

Essendo però tutti li fondi stessi pel sistema agrario locale consegnati a titolo di **colonia** ai villici delle Pievi, che concorrevano a formare il Corpo territoriale, benché non possidenti, si è ideato **un sistema particolare di estimo per assoggettare questi villici** ad un'imposizione se non reale almeno proporzionata ai fondi che lavoravano e coltivavano qualunque ne fosse il preciso titolo, essendoché quand'anche i beni lavorati avessero appartenuto a detti villici o in proprietà, o in affitto, o in qualunque altro modo, **non poteva mai aver luogo per essi la dispensa portata a favore dei Nobili e Cittadini, al territorio sempre estranei.**

Questo sistema particolare si è combinato nella formazione di un estimo territoriale che, tratto in copia per quello riguarda la catastazione, dai quaderni generali dell'estimo reale di Belluno, veniva costituito coll'alibrarsi ad ogni villica famiglia, tutti li beni da essa lavorati, qualunque ne fosse il proprietario o il titolo per cui li deteneva».<sup>435</sup>

Aggiunge, inoltre, Angelo Ventura: «I trasferimenti dai "fuochi" del distretto all'estimo della città venivano effettuati di volta in volta, alla spicciolata, e non senza irregolarità, perché se le nuove terre acquistate dai nobili nel contado subito venivano cancellate dal novero dei beni allibrati col territorio, non sempre con altrettanta prontezza erano dichiarate dall'interessato come *variazione*

---

<sup>433</sup> ORIETTA CEINER VIEL, "Comunicazioni- Passate cronache: Il sistema fiscale bellunese all'epoca della Serenissima", Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 297, anno LVII, p. 251. B.C.BL, G. CRALLER, Ms. n. 593, p. 23-24.

<sup>434</sup> Cfr. F. VENDRAMINI, *Le comunità rurali bellunesi*, op. cit., pp. 105-107. Il corpo territoriale designava un'istituzione rurale a livello provinciale di natura rappresentativa e di funzione amministrativa.

<sup>435</sup> B.C.BL, G. CRALLER, Ms. n. 593, p. 21. ORIETTA CEINER VIEL, "Comunicazioni- Passate cronache: Il sistema fiscale bellunese all'epoca della Serenissima", Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 297, anno LVII, p. 251.

in più rispetto alle proprietà denunciate al momento della formazione dell'estimo generale, che talvolta risaliva a molti anni prima.

Nel lungo spazio di tempo, di solito diversi decenni, che intercorreva tra il compimento di due estimi generali, importanti modifiche avvenivano nella distribuzione delle proprietà, e sempre a danno del territorio».<sup>436</sup>

### **23. - Il campatico.**

Il campatico era un'imposta, commisurata alla superficie e non al reddito, che venne resa permanente per l'erario solo dal 1617 per i terreni posseduti dai Veneziani in Terraferma.

Venne estesa nel 1665 anche ai **fondi rustici** (cioè alle "terre arative, prative, boschi e monti coltivati") dei sudditi allibrati **a fuoco estero** colpendoli con cinque soldi per campo e con tre soldi per campo riguardo ai pascoli.

Il Campatico aveva di particolare rispetto alle altre gravezze regie, che si esigeva «con determinate norme sulle misure dei fondi o ad estensione o a produzione, indipendentemente dalla qualità che costituiva la squadra (categoria) diversa agli stessi beni applicata per l'estimo generale. Cosicché **qualunque arativo della dimensione di un campo e qualunque prato della produzione di un carro pagava così una medesima somma.**

E questa gravezza Regia veniva direttamente esatta dal Dominio stesso, a tutto proprio vantaggio e pericolo, dovendo aver luogo il pagamento presso la Camera fiscale in una sola volta nel mese di dicembre».<sup>437</sup>

### **24. - Giudizi sull'impianto fiscale veneziano, nella sua variante bellunese.**

L'impianto fiscale veneziano, nella sua variante bellunese, risulta, come s'è visto sopra, una commistione tra imposte statali (**gravezze de mandato dominii**), **fattioni** (*corvées* di natura piuttosto arcaica) e **dazi** locali che lo rendeva un insieme piuttosto complesso.

Ma non era solo complesso, si trattava anche di un vero e proprio impianto a cascata, tendente al trasferimento dell'onere fiscale dai Veneziani agli abitanti della Terraferma o, per meglio dire, dal patriziato veneziano, che deteneva il potere, a tutti gli altri soggetti imponibili, i quali a loro volta cercavano di spostare l'onere su altri corpi e ceti.<sup>438</sup>

Abbiamo motivo di ritenere che gli Zoldani dell'epoca non ne fossero particolarmente entusiasti.

Lo rileviamo da un dispaccio inviato da un Rettore bellunese al Senato veneziano il 31.10.1714:

«Nel mentre s'essendo la mia obbedienza all'attenzione delle proprie parti nella materia importante della pubblica essatione **esperimento l'opposizione dei mal assuefatti pubblici debitori.**

Tra questi risulta diffettino di diversi anni questo **Capitanato di Zoldo** per il datio della macina della grossa somma di ducati 6300, oltre quella che importano le gravezze di campatico e tanse dovute da quei abitanti.

Per redimer una volta questo credito al pubblico erario, ho loro spedito l'essention e per tale motivo si sono anche colà provati questi Ministri et il giorno 22 cadente diedero principio alle proprie incombenze, facendo pegni e rassegnandoli a quella camera in mano del cameraro.

---

<sup>436</sup> A. VENTURA, *op. cit.*, pag. 407.

<sup>437</sup> B.C.BL, G. CRALLER, *Ms. n. 593*, pp. 19-20. ORIETTA CEINER VIEL, "Comunicazioni- Passate cronache: Il sistema fiscale bellunese all'epoca della Serenissima", Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, n. 297, anno LVII, p. 250.

<sup>438</sup> G. BORRELLI, *Il problema degli estimi*, in *Economia e storia*, 1, 1980, pp. 127-130



Tentarono il dì seguente li Consoli, che sono li principali in figura di quel Capitaniato, coll'esibitione di spese, di persuader li Ministri a dessistere dalla continuazione del proprio debito, ma resistendo essi, e ritrovandosi presenti li Deputati dei villaggi del Capitaniato medesimo, questi con temerario ardire s'espressero contro de' Ministri, che si fossero portati nelle loro ville ad essequire, le haverebbero toccata contro la campana a martello; né contenti di ciò la mattina delli 27 suddetto **solevatisi tre o quattrocento persone**, essendo loro capi li Deputati suddetti, si portarono all'alloggio de' Ministri assediandoli e dichiarandosi voler che si partissero di là se facessero altre essecutioni.

Il Capo de Ministri atterrito dalle proteste stimò fosse proprio ripiego per acquietarli l'essibir loro la restituzione de pegni già fatti; il che anco eseguito di non però si contentarono essi, anzi continuando nell'insistenze che se ne dovessero partire convennero ceder all'ingiuste et ardite proteste per non esporsi a maggiori pericoli e perciò senza haver potuto adempiere al proprio debito con danno della pubblica essatione e con sprezzo e divisione della giustizia si sono restituiti in questa città.

Creduto il fatto degno de suppremi riflessi di codesto ecc. Sacratio, trattandosi massime del pubblico interesse, del disprezzo della giustizia e del mal esempio s'humilia all'alto intendimento di VV.EE. perché non servando la facultà ordinaria del Regim. per degnam. correggere un tanto eccesso sarò per venerare con puntuale obbedienza le loro autorevoli deliberazioni. Grazie». <sup>439</sup>

Ben diverso il giudizio degli studiosi che mettono, invece, in evidenza come un altro e centralizzato sistema fiscale avrebbe avuto sicuramente caratteristiche di flessibilità decisamente inferiori.

Caratteristiche che si sono dimostrate fondamentali proprio per la sopravvivenza dello stato, soprattutto nei momenti più difficili della guerra di Cambrai.

Giuseppe Del Torre ricorda, infatti, come proprio in quegli anni, grazie anche al suo sistema fiscale «Venezia riuscì a tenere in campo un esercito efficiente e a difendere con successo dagli assalti nemici il dominio appena riconquistato; se ormai il suo ruolo sullo scacchiere italiano non era più quello dei decenni precedenti Agnadello, senza dubbio **la Repubblica seppe conservare un grande stato territoriale**, che superò quasi indenne gli anni del conflitto franco-imperiale nella penisola». <sup>440</sup>

---

<sup>439</sup> ASVE, Capi del Consiglio di X – Lettere dei Rettori, busta 155, fasc. 70.

<sup>440</sup> G. DEL TORRE, *Venezia e la Terraferma dopo la guerra di Cambrai* C p. 131.

## 25. - *La tardiva riforma del fisco e delle istituzioni bellunesi.*

La biblioteca antica del Libero Maso di Coi possiede una copia dell'opuscolo, recante questo titolo, stampato a Belluno, «*Per Simon e Francesc'Ant.o Tissi Stampatori Camerali*», nel 1794, in 32 pagine (le ultime 2 sono in bianco).

Don Floriano Pellegrini, nel gennaio 2008, ne ha fatto una fedele trascrizione al fine di darne la diffusione che merita in quanto essa riporta gli atti del tentativo di una grande riforma della vita politica e amministrativa della Magnifica Comunità di Belluno, che la Repubblica di Venezia mise in atto in quegli ultimi anni della sua storia secolare e, poi, comandò di attuare, in un insolito e grandioso esperimento istituzionale di durata triennale (cfr. parte II, c. 16 e decreto del Senato).

Tale «Riforma», come viene chiamata (con l'iniziale maiuscola), era stata determinata, qualche anno prima, dalla constatazione che l'«azienda» bellunese (così viene definito il Governo locale) procedeva con troppi «disordini e irregolarità».

Si trattava, scrive il Senato approvando il documento, di «*redimer la Città da' suoi presenti sconcerti*» e, a tal fine, erano necessarie riforme «importanti».

A differenza delle altre città venete, infatti, afferma sempre il Senato, le istituzioni pubbliche di Belluno apparivano sclerotizzate e si intuiva inoltre la necessità di elaborare uno strumento legislativo unitario, un vero e proprio codice (cfr. p. I, c. 8), e un nuovo estimo (cfr. p. I, c. 2; p. II, c. 8).

L'intento di creare un sistema finanziario più moderno e giusto era urgente, con la definitiva abolizione delle forme fiscali «obsolete», ad esempio della tassa di sei Piccoli per boccale di vino venduto al minuto, che gli stessi Bellunesi riconoscevano «*di niun profitto per la Città, per l'esperienza fattane*».

Il documento, effettivamente importante, offre molte informazioni sulla vita istituzionale e sociale della Belluno di fine Settecento e sui suoi rapporti con i tre capitaniati da essa dipendenti: quelli di Agordo e di Zoldo e quello autonomo o Magnifico della Rocca (unica comunità storicamente ladina dell'attuale provincia di Belluno, oltre e assieme ai tre comuni tirolesi di Anpezo, Col e Fodom).

Apprendiamo che le cariche pubbliche, sia tra i cittadini che i nobili, erano in qualche modo obbligatorie e il non accettarle comportava delle sanzioni e la privazione dei diritti civili. Il nobile che non accettava di andare capitano in Agordo (dove doveva risiedere) o in Zoldo (senza obbligo di residenza), veniva sospeso per un anno dai diritti; quello che non accettava la carica di capitano della Rocca, dove, per la particolare forma di autogoverno che vi regnava, avrebbe dovuto lavorare meno, sarebbe stato sospeso dai diritti politici per ben due anni.

Interessante anche il linguaggio usato, ad esempio l'uso dei termini «nazione» (p. II, c. 9) o «patria» (lettera finale del Savorgnan) per indicare le comunità storiche, nel nostro caso quella di Belluno.

Non si aveva, dunque, una concezione monolitica dello Stato, quale sarebbe stata portata dai rivoluzionari francesi e fatta propria, supinamente, dai successivi legislatori, di cui il Veneto ha dovuto subire le conseguenze e il tentativo, in gran parte riuscito ma pur sempre rimediabile, di sopprimere la legislazione della Serenissima, di gran lunga più saggia.

Anche da questo documento, infatti, apprendiamo che i legislatori veneziani erano convinti (cfr. p. II, c. 9) che lo scopo di «*tutte le leggi, metodi, e discipline*» è, e sempre dovrebbe essere, quello di tendere «*a promuovere l'adempimento de' proprj doveri, onde con attività e zelo corrispondente ogni individuo contribuisca al buon ordine, e vantaggio della Comunità*»; e in queste parole, forse non del tutto inconsciamente, riflettevano e mostravano di avere anch'essi quel principio ideale di perseguimento della felicità, che ispirava in quegli anni (e ancora) la costituzione degli Stati Uniti d'America.

**Terminazione ed Ordini dell'Eccell.mo Magistrato de' R[eviso]ri R[egolato]ri  
dell'Entrate Pubbliche riguardanti l'economico ed il politico della Magnifica Città di Belluno.  
Approvati con Decreto dell'Eccellentissimo Senato del 22 Maggio 1794.**

TERMINAZIONE

I risultati precisi di un'accurata revisione con diligenza lodevole eseguita dal Fedel Ragionato di questo Magistrato, in ordine al Decreto dell'Eccellentissimo Senato 22. Marzo 1788, delle amministrazioni economiche della Città di Belluno per un sessennio, dall'anno 1782. fin a tutto l'anno 1787., palesarono evidentemente i disordini, le irregolarità, e le implicanze, in cui si trovò involta quella economica azienda. Ha pure fondatamente dedotto il Magistrato medesimo, che i mali scoperti, essendo inerenti a quella civica costituzione viziata da quelle alterazioni, che la variazione dei tempi e delle circostanze, o la malizia degli uomini non cessa d'introdurre, non potevano esser radicalmente repressi, se senza sconnettere le fondamentali sue basi non venisse essa ricomposta sulle norme della giustizia, e di una possibile conformazione ai sistemi generali di civico governo messi felicemente in pratica delle altre Città le più riguardevoli di questo Stato. Ha altresì conosciuto con i lumi della sua maturità, e della sua esperienza, che le leggi, e le regolazioni in casi simili sono efficaci, e vengono osservate, quando sono ricevute, piuttosto che da un debito di obbedienza, da un sentimento di persuasione della loro essenziale convenienza, e dei salutari effetti che possono promuovere.

Quindi rendendo note le di lui intenzioni con lettere 8. Giugno ultimo decorso, ordinò anche, che fosse avanzato un eccitamento a quel Consiglio di destinare due dei suoi Cittadini accreditati per probità e per consiglio, acciocché recandosi in questa Dominante somministrassero tutti gli opportuni rischiaramenti, e fornissero di quelle locali positive nozioni, che servir potessero a ricomporre, e riordinare quella legislazione politico-economica.

Furono perciò con parte del Consiglio medesimo 15. dello stesso mese di Giugno, la quale ratifica la unanime adesione di quel civico Corpo, destinati ad oggetto di esaminare tutti gli effetti ed i rapporti delle pubbliche commissioni, per potersi prestare a suggerire i mezzi valevoli a rimediare i mali gravissimi della loro patria, sei Cittadini, i quali elessero con formale mandato di procura due dei loro colleghi, cioè i Nobili Co: Damiano Miari, e Co: Giacomo Campana Cav., che quì ridotti per supplire all'incarico tramandatoli, esibirono saggi plausibili di una docilità rassegnata, e di un vivo interesse per il bene della lor patria.

Dalle comunicazioni avute, dalle istanze prodotte, dai fatti esposti risultando ad evidenza i difetti di quella Costituzione politica, e le irregolarità di quelle amministrazioni economiche, e risultando altresì la necessità di appropriare un sistema di ben intese e ben assortite provvidenze, che nell'uno e nell'altro rapporto siano valevoli ad allontanare e distruggere le cause, che hanno generato, e che mantengono il disordine; perciò le L.L. E.E. esecutivamente al sopraccennato Decreto divennero ad ordinare gl'infrascritti capitoli di governo e di disciplina, tanto nella parte economica, quanto nella politica, i quali vengono separati nelle categorie rispettive.

## ORDINI PER L'ECONOMICO

### **Capitolo Primo. Rendite, ossia Masseria, compreso il Censo.**

Sarà istituito un Quaderno col corrispondente Giornale, di cui a maggior facilità sarà formato l'esemplare in questo Magistrato, ed in esso colle più individue dichiarazioni saranno annualmente addebitati tutti li Conduttori de' Dazj, Affittuali, ed altri, che formano l'attivo della Città, e parimenti accreditati tutti quelli, che formano il passivo; e da questo Quaderno saranno dedotti annualmente gli Scodaroli, o siano Vacchette da consegnarsi agli Esattori per le riscossioni della Masseria, e del Censo, e così pure le note alli Cassieri per li pagamenti ordinarj, che dovranno fare.

L'esattore della Masseria darà due pieggerie giusto il solito, da esser approvate coi metodi, che restano prefissi dal piano della sistemazione politica: riscuoterà tutto quello sarà descritto nelle vacchette, che gli verranno consegnate a' debiti tempi: di mese in mese produrrà le note distinte delle riscossioni fatte, per essere con esse accreditate le Ditte, che avranno pagato, ed addebitata corrispondentemente la di lui Ditta per lo scosso effettuato: e così pure mensualmente consegnerà tutto lo scosso al Cassiere, e di essa consegna sarà egli accreditato, ed addebitato il Cassiere medesimo. Per essa consegna sarà tenuta ferma la giornata dei dieci, come corre in presente; passato il qual giorno sarà tenuto di pagare colla pena del due per cento tutto quello, che andasse difettivo: la qual pena caderà a beneficio della Città, non mai del Cassiere.

L'esazione dei Ducati 25., che viene annualmente fatta dalla Camera Fiscale per mantenimento e ristauo della Camera medesima, verrà fatta per giro dell'Esattor senza utile.

Resta assegnato all'Esattor medesimo l'uno per cento su tutto quello riscuoterà.

Lo stesso metodo dovrà osservarsi dall'Esattor del Censo, che continuerà a percepire il solito emolumento di L. 100. V. P. <sup>441</sup> ed a questo dovrà darsi credito col fondamento delle copie di partita, che dimostreranno gli esborsi effettuati nella Camera Fiscale per conto del Censo medesimo.

### **Capitolo Secondo. Estimo reale, ossia Gravezze de Mandato Dominii.**

Dovrà prestarsi la Città per la rinovazion dell'Estimo, a motivo della di cui antichità procede con tanto disordine l'imposizione anco delle Gravezze de Mandato Dominii; e ciò in esecuzione anco alle pubbliche prescrizioni, espresse nelle sovrane Ducali 22. Aprile 1792., che ne ingiungono di decennio in decennio la rinovazione.

L'esattoria verrà deliberata sul pubblico incanto col maggior vantaggio della Città.

Gl'incanti si verificheranno coi soliti legali metodi.

Dovrà l'Esattore esibire due pieggerie da essere approvate, come si è detto al capitolo primo per l'Esattore delle rendite: avrà l'obbligo dell'intiero saldo de' pubblici pagamenti scadenti, senza alcuna eccezione, o pretesa: dovrà descrivere negli scodaroli le riscossioni verificate dalle rispettive Ditte, onde non perder le tracce de' debitori, come con tanto disordine è fin ad ora seguito: a quest'oggetto al momento della resa di conto sarà in obbligo di consegnare la vacchetta, ossia gli scodaroli.

Dentro sei mesi dopo compiuta l'esazione dovrà verificare la medesima resa di conto, da descriversi in apposito libro detto *Conti dell'Esattore*.

In esso libro *conti* dovrà esser addebitato dell'intiero importare degli scodaroli, ed accreditato di tutti gli esborsi, che dimostrerà aver effettuati con legali fondamenti, che dovranno conservarsi numerati in filza apposita, e che dovrà eseguire a norma di una nota, che gli verrà per suo lume consegnata dal Cancelliere, in cui dovranno esser indicati tanti li pagamenti da farsi per saldo de' pubblici caratti, quanto quelli da farsi a' particolari acquirenti, od altro a norma del praticato.

---

<sup>441</sup> Valuta di Piazza.

Restando dalla resa de' conti debitore o creditore, sarà addebitato o accreditato in Quaderno, per essere in caso di debito obbligato al dovuto pagamento nel termine di mesi due appresso il Cassiere, coll'aggravio della pena in caso di mancanza, o risarcito dal Cassiere medesimo del credito risultato.

### **Capitolo Terzo. Dazio Macina, ossia Boccatico.**

Li deputati, che verranno eletti senza alcuna utilità, formeranno il comparto triennale prescrivente in valuta di piazza la quota incumbente alle rispettive famiglie, dedotta colla norma delle loro fortune, e sempre colla vista del sollievo della misera popolazione, accrescendo a quest'oggetto la tassa spettante ai possidenti.

Il detto triennale comparto verrà in epilogo rassegnato in ordine ai decreti dell'Eccellentiss. Senato 25. Novembre 1756. e 18. Aprile 1793. agli esami del magistrato, che lo rassegnerà poscia alla Sovrana approvazione, senza la quale non potrà mai aver il di lui effetto.

Il comparto medesimo, approvato che sia, verrà registrato in un libro, dal quale verranno tratte le vacchette da consegnarsi al Console Tesoriere pro tempore, che ne sarà l'esattore ordinario nella Fiscal Camera, secondo il corrente metodo.

Dovrà il detto Esattore pagare in tempo, scosso o non scosso, l'importar dell'annuale caratto in pubblica cassa; altrimenti soggiacerà alla pena di quanto mancasse a saldo.

Avrà il solito consueto emolumento di lire quattrocento ottanta V. P.

Presenterà copia di partita comprovante l'eseguito saldo, da conservarsi in filza; dichiarandosi però, che non potrà esercitare tal carico, se non avrà per l'esazione antecedente eseguita la resa di conto, e saldata ogni partita.

Ad oggetto della medesima resa di conto sarà istituito, come per l'Esattoria reale, apposito libro detto *Conti del Console, ossia Esattore della Macina*: ed in esso libro sarà appostato debitore di tutto l'importare della vacchetta, compreso anco l'importo annuo della deliberazione del Dazio Macina, sopra Pestrin, Farinati, ed altro; e sarà accreditato, come l'Esattore delle gravezze, per li pagamenti effettuati coll'appoggio de' fondamenti legali, che dovranno pure conservarsi numerati in filza apposita; e del risultato della resa de' conti sarà uniformemente all'Esattore delle gravezze appostato debitore, o creditore, in Quaderno per l'oggetto, come in quello, indicato.

### **Capitolo Quarto. Cassiere.**

Sarà eletto coi metodi, che vengono fissati nel piano della sistematica politica, e dovrà prestare, secondo il solito, due pieggerie: avrà il salario l'uno per cento, soltanto però su quello avrà effettivamente riscosso l'Esattore: sarà appostato debitore in Quaderno di tutto il soldo, che gli verrà consegnato dal Cassiere uscito; dei contamenti, che di mese in mese gli verranno fatti dall'Esattore; degli avanzi delle riscossioni dell'estimo, ossia delle gravezze de Mandato Dominii; delle partite contate da' debitori arretrati, e di tutte le altre summe, che in qualunque modo entrare potessero in cassa della Città.

Avrà poi credito di tutti i pagamenti, che avrà fatti, sì mensuali che annuali, ordinarj ed straordinarj, relativamente alla sopraindicata nota del Cancelliere, e bollettini a stampa, che dovranno essere numerati, e sottoscritti almeno da due Consoli.

Dovrà perciò esso Cassiere esibire li Bollettini medesimi mensualmente per le dovute annotazioni in Quaderno, e saranno essi custoditi in filza con numero progressivo.

Gli resta nel più risoluto modo inibito di verificare pagamenti di sorte alcuna, in pena di pagar del proprio, quando non siano fondamentali dai Bollettini medesimi.

### **Capitolo Quinto. Deputazioni straordinarie.**

Ad ogni elezione di Deputazioni con amministrazione di dinaro saranno li Deputati, colla data del giorno, e parte della loro elezione, appostati debitori in Quaderno, subito che avranno conseguito dal Cassiere il pagamento del bollettino, che verrà loro rilasciato: e tale appostazione di debito dovrà seguire col fondamento di altro bollettino, che dopo fatto l'esborso rilascerà a tale oggetto il Cassiere medesimo.

Nelle Deputazioni composte di più persone il Deputato Cassiere esibirà pieggheria; e lo stesso farà quello, a cui solo fosse affidato qualche affare.

A fronte dell'appostazione del debito verranno registrate le partite a saldo della polizza delle spese fatte dalla Deputazione: queste polizze dovranno essere specificate, né potranno essere admesse, se non saranno sottoscritte dal maggior numero de' deputati, compreso anche il Cassiere.

Le polizze medesime saranno conservate con numero progressivo corrispondente alle partite, e conservate in filza.

### **Capitolo Sesto. Creditori capitalisti.**

Aggravata la Città di annuali censi passivi incontrati per urgenti bisogni con osservabili summe di prò arretrati, ne verrà fatto in Quaderno il più lucido e preciso impianto. Dovendosi a quest'oggetto prestare a liquidar le rispettive partite per traccia sicura delle occorrenti appostazioni, mentre esso impianto dovrà seguire per cadauna Ditta col fondamento in filza della rispettiva liquidazione; viene eccitata la Città medesima a prestarsi con impegno per l'affrancazion de' Capitali, che stanno a carico suo, e continuerà perciò a verificare l'annuo deposito sul Monte del dinaro affetto alle stesse affrancazioni.

### **Capitolo Settimo. Debitori arretrati.**

Nel Quaderno verranno eziandio appostati creditori, previa la rispettiva liquidazione, tutti quelli, che avessero crediti liquidi secchi; e risulteranno poi debitori quelli, che dopo terminate le loro rispettive deputazioni non avessero reso conto nel termine stabilito; continuando questo metodo anco per quelli, che dopo la presente Riforma fossero per avventura per incorrere in tale mancanza: ed anche perciò dovrà la Città tenersi vigile, onde tutto proceda con ordine, e buon sistema.

### **Capitolo Ottavo. Provvidenze generali.**

Sarà istituito un Codice, che contenga le Leggi tutte, cioè Capitoli, Terminazioni, e Decreti riguardanti il governo delle rendite, gli obblighi di cadaun officio, e tutte quelle altre provvidenze non ripugnanti ai presenti capitoli, che vivono a presidio della Città.

Il detto libro verrà compilato dal Cancelliere della Città, che potrà prevalersi, occorrendo, dell'opera di cadaun altro de' suoi ministri.

Sarà pure per le spese di qualunque sorte istituito un Bollettino a stampa, come già fu nei precedenti capitoli motivato.

Tutti gl'impianti, e conteggi saranno verificati in sola valuta Piazza, e in lire piccole Venete, e ciò tanto nel Quaderno, che negli Scodaroli, Vacchette, e libri *rese di conto*, e Bollettarij, sì per le rendite della Masseria e del Censo, che per le Gravezze de Mandato Dominii, e Dazio Macina: dichiarandosi a questo passo, che resta inibita, come di niun profitto per la Città, per l'esperienza fattane, l'imposta già obsoleta di piccoli sei per boccale sulla vendita del vino al minuto.

Ogni anno sarà formato a categoria per categoria esatto bilancio (da esser esposto nella Cancellaria di Città) che farà vedere il più distinto dettaglio delle tenute amministrazioni.

Il detto bilancio in relazione anco al Decreto dell'Eccellentissimo Senato 2. Marzo 1786. sarà annualmente trasmesso al Magistrato pei più fondati esami e confronti.

### Capitolo Primo.

Riconoscendosi un mezzo efficace per la sistemazione del governo politico ed economico della Città di Belluno di richiamare alla sua osservanza l'ottima istituzione del Minor Consiglio ricordato dalla Parte di quel Corpo 1528., con quelle modificazioni però, che furono riputate indispensabili, ed opportune per la sua miglior conformazione;

Sarà quindi composto questo Minor Consiglio dal N. H. Rappresentante, o suo Delegato, dai quattro Consoli attuali, dai due Consoli ultimi usciti, dagli attuali cinque Deputati alle fabbriche ponti e strade, e dall'Avvocato Fiscale della Città, che in tutti sono al numero di diecisette.

L'Eccellentissimo Rappresentante, o suo Delegato dovrà presiedere con il metodo osservato nelle riduzioni <sup>442</sup> del Consiglio Maggiore.

Tutti li carichi componenti il Minor Consiglio verranno nominati per scrutinio, ed eletti dal Consiglio Maggiore ridotto al numero di sessanta almeno, e con la pluralità de' suoi voti.

I Consoli non avranno età minore di anni trentadue, e dureranno un anno nel loro carico naturale, e sei mesi come Consoli ultimi usciti, con il cambiamento alternativo di due d'essi ogni sei mesi.

I cinque Deputati ai Privilegi saranno dell'età consolare, e durerà il loro carico mesi sedici, come in presente, con il cambiamento alternativo di otto in otto mesi, prima di due, poi di tre dei medesimi; restando ad essi riconfermate le facultà sempre avute, e naturali del loro carico, da esser però esercitate con quelle discipline, che saranno stabilite dal Minor Consiglio.

La durata dei cinque Deputati alle strade ponti e fabbriche sarà di anni tre, come in presente, ed avranno il loro cambiamento alternativamente, come sopra, ogni diciotto mesi.

E così in relazione al turno degli accennati cambiamenti dovrà il Consiglio Maggiore, ad ogni carico che sarà per essere vacante, eleggere preventivamente almeno di due mesi al carico stesso per la pronta sostituzione.

Li Deputati, e Consoli componenti il Minor Consiglio non potranno esser eletti nel medesimo carico con lo stesso titolo, senza contumacia di un tempo eguale alla durata dell'impiego già sostenuto.

Potranno per altro esser promossi agli altri carichi, che sotto diverso nome danno ingresso al Minor Consiglio.

Se in attualità d'impiego alcuno dei componenti il Minor Consiglio mancasse a' vivi, o si absentasse per mesi sei, in tal caso si dovrà divenire all'elezione di un sostituto nel medesimo carico, che durerà per tutto quel tempo, che mancava al suo predecessore a terminare l'impiego.

A cadauno degli eletti a questo Minor Consiglio viene accordata la facultà d'implorare la sua dispensa: ma dovrà farlo nell'atto della sua elezione, se sarà presente, e se absente dal Consiglio, nel termine di giorni otto; con condizione però, che sia la di lui dispensa admissa con due terzi dei voti del Consiglio Maggiore. E se a fronte di una Parte negativa taluno tuttavia rinunziasse il carico a lui conferito, s'intenderà ipso facto escluso da ambedue i Consigli per tanto tempo, quanto fosse la durata del carico rinunziato, e nel frattempo sarà privo di qualunque officio civico.

Se gli eletti ai carichi, che danno ingresso al Minor Consiglio, fossero in attualità di altri officj ordinarj, che portano emolumento certo o incerto, non potranno aver ingresso nel medesimo, senza la rinunzia preventiva degli officj ordinarj, da esser prodotta nel termine di giorni otto, ed accolta senza Parte del Consiglio: e non volendo rinunziare agli officj ordinarj, potrà segnare la sua rinunzia al nuovo carico, che in questo unico caso s'intenderà admissa senza Parte del Consiglio Maggiore. Con dichiarazione però, che la presente provvidenza non dovrà aver luogo nella prima provvisoria apertura del Minor Consiglio.

---

<sup>442</sup> Riunioni.

Gli attuali Ministri del Consiglio Maggiore sono al numero di quattro: un Avvocato Fiscale, un Cancelliere, lo Scontro, ed il Vice-Cancelliere, che resta abolito, ed in di lui vece sarà istituito il carico di Ragionato.

Ai medesimi Ministri sarà appoggiato anche il servizio del Minor Consiglio con quelle ispezioni, e stipendi, che saranno in appresso stabiliti.

### **Capitolo Secondo. *La Presidenza.***

La Presidenza a questo Minor Consiglio s'intenderà composta dai Consoli pro tempore, e vi dovrà essere l'intervento almeno di due di loro per presiedere legalmente.

La sola Presidenza avrà la facoltà proponente in questo Minor Consiglio, ed apparterà alla stessa l'incombenza di ordinarne le convocazioni metodiche, ed straordinarie, come sarà dichiarato.

L'Ufficio Consolare dovrà nulla ostante fungere tutte le altre naturali sue incombenze; e resta sollevato unicamente dalle visite delle strade, che dovranno in appresso esser fatte dalla Deputazione apposita, senza il minimo aggravio della Città.

Apparterà pure alla Presidenza la sorveglianza ai rispettivi Ministri e Salariati, sì liberali che meccanici; e nel caso che fossero ritrovati negligenti, o difettivi nelle incombenze ai medesimi addossate, dovrà in allora la Presidenza assoggettar le di loro mancanze al Consiglio Minore per le necessarie opportune deliberazioni, anche in corso della loro condotta.

### **Capitolo Terzo: Riduzioni del Minor Consiglio.**

Questo Minor Consiglio dovrà metodicamente ridursi due volte al mese; e nei tre mesi di autunno, attesa la assenza degl'individui, una sola volta per mese: saranno per altro in arbitrio de' Consoli le convocazioni straordinarie a tenore delle esigenze.

Non s'intenderà legale la sua riduzione, che coll'attuale intervento del N. H. Rappresentante, o suo Delegato, e di dodici degl'individui, che lo compongono, tra i quali vi dovranno essere sempre due Consoli almeno.

Non s'intenderà legale parimenti, se non sarà fatto precedere l'invito, almeno un giorno prima, con viglietto a stampa consegnato alla casa di cadauno dei componenti, in cui vi sia indicato il giorno e l'ora della riduzione; ed anzi l'ora prefissa dovrà esser fatta pubblicamente intendere con il suono disteso della campana posta sopra la Torre della Città; con dichiarazione però, che nelle straordinarie esigenze d'istantaneo provvedimento, quando vi sia il numero legale, s'intenderà legittima la convocazione, anche senza la precedenza di un giorno degl'inviti a stampa.

### **Capitolo Quarto: Prima apertura del Minor Consiglio.**

Tosto approvata dalla Pubblica Autorità la presente Terminazione, s'intenderà immediate costituito questo Minor Consiglio dai Consoli attuali, dalli Deputati ai Privilegi, dalli Deputati alle fabbriche ponti e strade, dal Fiscale esercente, e dai due Consoli ultimi usciti.

Se alcuno de' Consoli, o Deputati predetti coprisse in presente più carichi con titolo al Minor Consiglio, non potrà ritenerne che un solo, dovendo prima del suo ingresso al Minor Consiglio rinunziare gli altri carichi per l'equivalente sostituzione, che dovrà tosto esser fatta dal Consiglio Maggiore con il metodo fissato.

La durata di questo Minor Consiglio come sopra costituito dovrà aver luogo fino al primo Gennaro prossimo venturo, tempo in cui dovrà cominciare il suo corso metodico e statutario, con l'uscita in allora di due Consoli, e dei due Consoli ultimi usciti, non che di due parimenti dei più giovani dei Deputati alle fabbriche ponti e strade.

Ad oggetto però, che il cambiamento successivo possa procedere con metodo costante ed inalterabile, e con la sostituzione delle elezioni ugualmente costante; li due Consoli, che in quel



tempo resteranno in attualità di governo in esso Minor Consiglio, dovranno permanere nel carico di Consoli per altri mesi sei.

Così li tre Deputati ai Privilegi pur dureranno nel loro carico per altri mesi diciotto; e li tre Deputati alle fabbriche ponti e strade per altri mesi diciotto.

#### **Capitolo Quinto: L'Avvocato Fiscale.**

In questo Minor Consiglio il Fiscale sarà il solo Ministro che avrà voce consultiva unicamente.

Sarà dovere dello stesso di prestare il di lui servizio, come in presente, all'ufficio Consolare, ed a qualunque deputazione ed ufficio della Città.

Dovrà parimenti riconoscere la legalità dei soggetti, che fossero proposti alli rispettivi carichi, che devono comporre il Minor Consiglio, onde non abbia giammai ingresso nel medesimo persona mancante dei requisiti statutarj, e con la presente ordinati.

Dovrà pure con tutta l'accuratezza riconoscere l'idoneità dei pieggi, che devono esser offerti dai rispettivi conduttori de' Dazi patrimoniali della Città, quali pieggi non potranno esser accolti dal Minor Consiglio senza giurata informazione del Fiscale, che comprovi la possibile certezza della idoneità dei pieggi medesimi.

E parimenti dovrà prestarsi ala difesa delle liti, ed esaurire i fondamenti necessarj con l'opera del Cancelliere.

Dovrà pure, allorché sia commissionato dalla Presidenza del Minor Consiglio, esporre le rispettive materie in ambedue li Consigli, e ricordare egli pure le leggi nel proposito per il buon ordine delle deliberazioni: dovendo inoltre incombere a tutto quello, cui è obbligato presentemente, con l'annuo emolumento di Ducati ottanta V. P.

#### **Capitolo Sesto: Il Cancelliere.**

Il Cancelliere dovrà tenere il registro politico delle Provvisioni e Parti, che si prenderanno tanto nel Minore, quanto nel Consiglio Maggiore. Rilascierà li Bollettini dipendenti dalle Parti stesse con il metodo fissato nella sistemazione economica, e resterà col solito stipendio di Ducati 125. V. P., e con il dovere delle altre incombenze tutte, che appartengono tutt'ora al di lui carico, eccettuato il registro e conteggio economico.

#### **Capitolo Settimo: Il Ragionato.**

Apparterrà a questo nuovo Ministro sostituto al Vice-Cancelliere il registro, ed esecuzione della scrittura economica a norma della siffata sistemazione.

Dovrà parimenti supplire all'obbligo di Quaderniere, che s'intenderà similmente abolito; ed il di lui emolumento annuo resta fissato in Ducati cento venticinque V. P.

#### **Capitolo Ottavo: Lo Scontro.**

Il Ministro esercente il carico di Scontro avrà la custodia del Balanzone delle Gravezze, ossia libro contenente i possessori dei beni. Eseguirà i traslati, e scodaroli con le discipline, che gli saranno ingiunte nel Capitolare del nuovo Estimo, che dovrà esser fatto.

Sarà in dovere di formar le vacchette, e scodaroli del Boccadego, o sia dazio Macina, e di adempiere a tutte le altre incombenze a lui naturali, con il solito salario di Ducati 120 V. P.

## **Capitolo Nono: Facoltà, ed obbligazioni appartenenti al Minor Consiglio.**

Alla sua prima riduzione questo Minor Consiglio dovrà eleggere dal suo corpo due Contradditori, che saranno nominati dalla Presidenza, ed approvati con due terzi dei voti del Minor Consiglio ridotto in forma legale, come sopra, con incombenza ai medesimi, come conservatori delle Leggi, e custodi dell'ordine, di ricordare i provvedimenti relativi alle materie, che fossero promosse alla discussione o deliberazione di questo Minor Consiglio.

Riconoscendosi poi indispensabile l'istituzione del nuovo carico di Ragionato, il Consiglio Minore darà la nomina di tre di quegli individui del corpo del Consiglio, che riputasse i più idonei a sostenere un sì importante impiego; e quello fra i medesimi, che resterà superiore di voti nel Consiglio Maggiore, sarà l'eletto.

Sarà preciso dovere del Minor Consiglio di maturamente esaminare qualunque nuova provvidenza, che fosse riputata confacente al bene della nazione; e dopo presa nel Minor Consiglio con la pluralità, o con le strettezze, a metodo delle Provvidenze statutarie, dovrà esser prodotta al Consiglio Maggiore, per esser accolta, o regetta con la pluralità de' suoi voti.

In quanto poi alle deliberazioni metodiche dipendenti da Leggi, Provvisioni, o massime stabilite, riguardanti l'economia e disposizione dell'aver del Comune, non che la difesa delle ragioni diritti e privilegi della Città, restano questi affidati alla integrità e zelo dello stesso Minor Consiglio, con i metodi e riserve, che verranno dichiarate.

Dovrà il Minor Consiglio richiamare alla loro osservanza tutte le leggi, metodi, e discipline, che non oppongono alla presente sistemazione, e che tendono a promuovere l'adempimento de' proprj doveri, onde con attività e zelo corrispondente ogni individuo contribuisca al buon ordine, e vantaggio della Comunità.

In questo Minor Consiglio si stabiliranno pure li Capitoli di disciplina per le deputazioni, ministero, incanti, o affittanze delle rendite della Città in dipendenza alle pubbliche Provvidenze, ed ogn'altro provvedimento per la buona amministrazione economica.

## **Capitolo Decimo: Deputazioni ordinarie.**

Saranno da questo Minor Consiglio elette per scrutinio le Deputazioni de' Provveditori alla Sanità, alle Pubbliche Scuole, i Relatori alle piegghiere, i Deputati a' conti, ed al Dazio Macina.

Tutte le Deputazioni ordinarie avranno la libertà della rinunzia, mediante dispensa da esser admissa con due terzi dei voti del Consiglio Minore.

La durata poi di tutte le ordinarie Deputazioni non avrà mai a passare il periodo di anni tre, dovendosi nelle rispettive Deputazioni cambiare la metà dei Soggetti ogni 18. mesi, uscendo la prima volta i più giovani, ed in tutto e per tutto con il metodo sopra dichiarato per li Deputati del Minor Consiglio: e così ciascheduna di esse dovrà avere la contumacia corrispondente al tempo della sua durata.

## **Capitolo Undecimo: Deputazioni straordinarie.**

Dovendosi poi eleggere qualche straordinaria Deputazione per particolari maneggi, o litigi a difesa dei diritti della Città, il Minor Consiglio darà la nomina di quattro individui fra' Consiglieri, ed apparterà poi al Consiglio Maggiore di sciegliere con la pluralità de' suoi voti.

Le Deputazioni straordinarie avranno il loro fine subito terminata la commissione, per cui furono istituite; e dovranno almeno ogni due anni, a richiesta della Presidenza del Minor Consiglio, render conto dei loro maneggi, dello stato dell'affare in commissione, e del dinaro impiegato.

Non solo gli Esattori, e Cassiere, ma tutte le Deputazioni ordinarie, che avranno maneggio di soldo, subito dopo la loro elezione dovranno offerire idonee piegghiere da esser esaminate dai Relatori, ed approvate con due terzi dei voti del Minor Consiglio.

Verranno dal Minor Consiglio elette per Scrutinio con la pluralità de' voti, e con quelle utilità e diritti, che hanno presentemente, le Deputazioni alle Cere, ed a' Fanali, il Presidente al Fontico, l'Esattore delle rendite della Masseria, ed il Cassiere: ma non potrà a questi officj mai esser nominato alcuno degli attuali componenti il Minor Consiglio.

### **Capitolo Duocecimo: Capitanj della Rocca, Agordo, e Zoldo, e Giurati di Giustizia.**

Li tre Capitanj della Rocca di Pietore, di Agordo, e di Zoldo, che hanno giudicatura civile e criminale, dovranno esser eletti, come segue.

Il Minor Consiglio darà la nomina di tre Nobili ad ogni elezione; ed il Consiglio Maggiore eleggerà con la maggioranza de' voti quello, che riputasse più idoneo.

Ognuno degli eletti a cadauna delle tre nominate Giurisdizioni potrà implorare la sua dispensa da esser admissa con la pluralità de' voti del Consiglio Maggiore: e se a fronte di una Parte negativa ricasasse l'accettazione del carico, sarà ipso facto escluso da qualunque civico officio, e dai Consigli per due anni, se sarà eletto alla Rocca, e per un anno, se fosse eletto agli altri due capitaniati.

Il Capitano della Rocca avrà la contumacia di anni dieci; quelli di Agordo, e Zoldo la solita contumacia, come in presente.

E come il Capitaniato di Agordo importa di sua natura residenza, così gli viene accresciuto il solito emolumento di Ducati venti cinque correnti, che saranno levati alla Deputazione del Boccadego.

E parimenti rapporto all'elezione de' Giurati di Giustizia, o sia Presidenti alle Vettovaglie, apparterrà al Minor Consiglio di far la nomina di sei individui fra' Consiglieri, perché fra questi con la pluralità dei voti del Consiglio Maggiore vengano eletti i quattro, che saranno creduti i più idonei; e la loro durata sarà di mesi quattro, e con la solita contumacia.

Con dichiarazione, che in costanza del loro officio non potranno percepire alcun beneficio dipendente dalla sorte: e lo stesso dovrà intendersi per li tre Capitanj sopra dichiarati.

### **Capitolo Decimoterzo: Ricondotta, ed elezione de' Ministri salariati liberali e meccanici.**

Tutti li Ministri dei Consigli, Cancellieri della Rocca, e del Collegio di sanità, Medici, Chirurghi, ed ogni altro stipendiato, tanto liberale che meccanico, dovranno esser ricondotti ogni triennio con due terzi de' voti del Consiglio Minore ridotto al numero di 14. almeno; intendendosi cominciato il loro triennio il primo Gennaro 1795. M. I.: e tanto la Parte admissiva, che esclusiva della ricondotta dovrà esser prodotta al Consiglio Maggiore ridotto al numero di 60. almeno, per esser approvata con la pluralità dei voti; cosicché vi sieno due Parti affermative per la ricondotta del carico, e due Parti negative per la esclusione dal carico stesso.

Con dichiarazione però, che se nel Consiglio Minore la Parte della ricondotta fosse affermativa, e quella del Consiglio Maggiore negativa, in tal caso dovrà esser portata in due altre successive riduzioni del Consiglio Maggiore: e se anche in ambedue le medesime fosse preso negativamente, allora s'intenderà escluso quel salariato del suo carico.

E parimenti, se la Parte del Consiglio Minore fosse negativa, e affermativa quella del Consiglio Maggiore, dovrà anche l'affermativa esser riprodotta ancora per due volte alla ballottazione del Consiglio Maggiore: e quando sia preso sempre egualmente, s'intenderà admissa la ricondotta indipendentemente dal Minor Consiglio.

Accadendo poi l'elezione di qualunque Ministro, o salariato, dovranno precedere i soliti inviti: e non potranno gli aspiranti esser ammessi alla concorrenza nel Consiglio Maggiore, se non avranno l'approvazione del Minor Consiglio con Parte presa con due terzi dei suoi voti: e sarà debito dello stesso di informare sulla probità, ed idoneità de' concorrenti.

#### **Capitolo Decimoquarto: *Aggregazioni.***

Al solo Consiglio Maggiore resterà la piena facoltà di aggregar nuove Famiglie, tanto in estinzione di Famiglie originarie, quanto di straordinarie aggregazioni; sempre però coi metodi, e strettezze stabilite, e previo l'esame da farsi della civiltà, e prerogative degli aspiranti volute dalle Leggi, e da esser riconosciute ed approvate con i quattro quinti dei voti del Minor Consiglio ridotto in numero di 14. almeno.

#### **Capitolo Decimoquinto: *Elezioni del Consiglio Maggiore.***

Dal Consiglio Maggiore saranno pure eletti per scrutinio gl'Inspettori alla Commissaria Berlendis, li Soprintendenti alle Cause Pie, i Deputati alla Commissaria Benetti, i Custodi della SS. Spina, i Protettori del venerando Monastero di Loreto, i Deputati al nuovo Ospitale, alla Dottrina Cristiana, alla Pace, al Fontico, al teatro, ed alla camera dei Pegni, sempre colla durata di tre anni, e coll'alternativo cambio della metà per volta, come si è detto delle Deputazioni del Minor Consiglio.

Tutti gli Officj dei Revisori ai Conti della Camera, di Console Tesoriere, Capitanj della Garzona e Casamatta, Sindici, Massaro, Scrivani di Camera, Scrivano della roba di S. E., Scrivano di Mercato, e di Legne, i Pesatori di Balle, Soprastante, Ragionati, Ingrossadori, Inquisitori, Cancellieri, Laici, Savj, Cameraro dei Pegni, Tassadori alle Scritture saranno estratti a sorte, come in presente, ed avranno il solito onorario.

Anzi le utilità de' Consoli per la vendita de' pegni saranno applicate a vantaggio dei Sindici; e l'onorario del Soprastante, dello Scrivano di camera, e degli Inquisitori sarà accresciuto fino alle lire trenta.

Restano annullate le naturali incombenze de' Sindici, degli Statutarj, del Massaro, e dei Ragionati, commesse al Minor Consiglio, ed alle Deputazioni elette per scrutinio.

#### **Capitolo Decimosesto: *Resa de' Conti.***

Tutti quelli, che nell'esercizio delle funzioni civiche maneggeranno danaro, saranno tenuti a render conto nei tempi già fissati dalle Provvisioni statutarie.

E passato essendo il tempo dalle medesime stabilito, gli esercenti del corpo del Consiglio, sieno Esattori, Cassieri, o Deputati, si scriveranno in una tabella come difettivi, e saranno esclusi per tutto il tempo, che resteranno registrati nella medesima, da qualunque officio ed utilità, ed anche dal Corpo del Minor Consiglio, il quale ogni quattro mesi prenderà in esame la tabella stessa per quei provvedimenti, che si credessero opportuni, onde obbligare nei modi più forti i contumaci debitori alla resa di conti, ed alla soddisfazione dei loro debiti: al che dovranno esser similmente astretti nelle forme legali anche quei debitori, che non fossero del Consiglio, *niuna eccezione* in contrario.

Affinché il Minor Consiglio non possa giammai abusare delle facoltà allo stesso conferite con la presente Terminazione, dovranno dal Consiglio Maggiore in cadaun anno esser eletti per scrutinio due Sindici deputati dal numero di quei Cittadini, che non intervennero nell'anno stesso nel Minor Consiglio; il cui dovere sarà di esaminare l'annuale Bilancio d'ingresso ed uscita delle rendite della Città, con il confronto e registro di tutte le amministrazioni, e conti fatti dai Deputati del Minor Consiglio, per esporlo poi a notizia di ogni Cittadino nella cancellaria della Città, e poscia portarlo all'approvazione del Consiglio Maggiore, onde vi sia un documento perenne e legale dell'annua amministrazione.

La presente Riforma, approvata che sia dall'Eccellentiss. Senato, durrà inalterabile per un triennio almeno; dopo il quale, se l'esperienza facesse conoscere la necessità di applicarvi una qualche nuova provvidenza per la sua migliore conformazione, possa questa nell'ultimo quadrimestre del terzo anno esser proposta alla Presidenza del Minor Consiglio ridotto al numero di

14. almeno; ed allorché fosse presa, ed adottata in tre successive Risoluzioni con due terzi di voti del Minor Consiglio, allora dovrà esser prodotta al Consiglio Maggiore, ed adottata con la pluralità de' suoi voti, e rassegnata poscia alla Sovrana approvazione, onde abbia il carattere, e la forza di legge.

Nel caso però, che nella prima ballottazione del Consiglio Maggiore non fosse accolta la nuova provvidenza con la maggioranza de' voti, dovrà in seguito esser riprodotta alla ballottazione in due altre successive Riduzioni: e se non fosse adottata neppure nella terza ballottazione del Consiglio Maggiore, resta in tal caso accordata la facoltà al Consiglio Minore di rassegnare per le vie ordinarie la pendenza al Magistrato Nostro de' Rev[iso]ri Reg[olato]ri delle Pubbliche Entrate per le relative salutari deliberazioni. Sic mandamus &c.

Dal Magistrato de' Rev.ri Reg.ri dell'Entrate Pubbliche suddetto li 22. Marzo 1794.

Bortolamio Gradenigo I.° R. R.

Girolamo Savorgnan R. R.

Andrea da Lezze 4.° R. R.

Agostin Agazzi Segret.

Francesco di Tacco Avvoc. Fisc.

1794. 22. Maggio. Approvata con Decreto dell'Ecc.mo Senato.

Bernardino Agazzi Segret.

Tratta dall'autentica esistente nel Magistrato Ecc.mo de' Rev.ri Reg.ri dell'Entrate Pubbliche suddetto &c.

Bernardino Agazzi Segret.

### **Decreto dell'Eccellentissimo Senato.**

#### **1794. 22. Maggio. In Pregadi.**

Nell'esercizio delle importanti sue ispezioni sopra li Corpi della Terra Ferma, e li primarj singolarmente, rivolto il Magistrato de' Revisori Regolatori all'Entrate Pubbliche all'adempimento delle commissioni ingiontegli col Decreto 22. Marzo 1788. riguardo a quello di Belluno, raccogliesi in ora dall'aggradita di lui Scrittura, come dopo lunghi e difficili studj gli sia finalmente riuscito di scoprire, col mezzo d'un'accurata revisione estesa al periodo di sei anni, riflessibili disordini invalsi in quella economica amministrazione, pel difetto di molte necessarie discipline; e come tali disordini debbiansi principalmente attribuire all'imperfezione di que' metodi, co' quali presentemente si governa quel Civico Corpo.

Inutile pertanto di provvedere ai primi, quando non sieno nello stesso tempo corretti con opportuni regolamenti anco li secondi, riconobbe necessario il Magistrato predetto d'abbracciare gli uni e gli altri ne' suoi studj: e quindi ne' primi articoli dell'accompagnata Terminazione sono prescritte, per tutte le varie figure, che hanno parte nella economia, quelle discipline, che sono necessarie ad una cauta amministrazione, e che sono comunemente in uso apresso gli altri Corpi; volendosi inoltre rinovato l'Estimo, per una giusta distribuzione de' pubblici pesi: ed in seguito con gli altri si ravviva l'antica istituzione d'un Minor Consiglio; si stabiliscono le regole per le riduzioni di questo e del Maggiore, come pure per l'elezione delle cariche principali, lasciandosi quelle di minor importanza all'antico metodo dell'estrazione, e l'ordine da tenersi nel trattare gli affari, che appartengono all'uno e all'altro de' suddetti Consigli, ed a tutti due insieme.

Tali suggerite provvidenze dirette alle importanti enunciate viste di redimer quella Città da' suoi presenti sconcerti, e di promuovere li possibili vantaggi, frutto si scorgono non solamente delle lunghe applicazioni del benemerito Magistrato, e della sua molta esperienza nelle materie, ma ancora delle particolari conoscenze delli due probi ed istrutti Soggetti, che il Magistrato per procedere con maggior sicurezza ha giudicato opportuno di far ricercare alla Città, e che dai voti

della medesima gli furono destinati, con quelle commissioni e facoltà, che all'oggetto si rendono necessarie. Nel rendersi a' Cittadini la meritata laude, anche per la cauta direzione da essi tenuta, accoglie il Senato la Terminazione medesima, e l'approva in tutte le parti; adottando per altro l'avvertente consiglio del Magistrato, che debba farsene un esperimento pel corso di tre anni, dopo de' quali sarà della solita lodevole sua diligenza il porgere alla Pubblica Autorità quelle modificazioni, che gli effetti della medesima potessero far conoscere convenienti. Dovrà essa frattanto riportarne la piena ed inalterabile sua efficacia; al qual effetto sarà dal Magistrato trasmessa al pubblico Rappresentante di Belluno accompagnata da quelle istruzioni, che ritroverà egli opportune. Mentre per fine si rileva con aggradimento l'opera laboriosa prestata dai due Ministri Avvocato Fiscale, e Ragionato, giusta si riconosce altresì la retribuzione stabilita dal Magistrato, e soddisfatta, secondo il solito, col danaro della Città predetta.

Gian Francesco Busenello Seg.

**Tratta dal registro Decreti esistenti nel Magistrato Eccellentissimo de' R.ri R.ri dell'Entrate Pubbliche.**

Bernardino Agazzi Seg.

Illustriss. Sig. Padrone Osservandiss.

Con piena soddisfazione degli animi Nostri sortita la Sovrana approvazione nell'unito Decreto dell'Eccellentissimo Senato 22. Maggio corrente della Terminazione sistemante il governo politico ed economico di codesta Città, estesa, dietro eziandio i lumi somministrati da codesti benemeriti Nobili Commissionati Co: Damiano Miari, e Co: Giacomo Campana Cav., trasmettiamo a V. S. Illustrissima in autentica copia la Terminazione stessa coll'approvativo decreto, affinché da lei passato alli Rappresentanti di detto Civico Corpo, gli ecciti al più esatto suo adempimento, loro rimarcando il tenore delle indulgenti pubbliche deliberazioni, che hanno il solo oggetto del miglior essere avvenire della loro Patria. Affinché poi dai passati amministratori possa esser risposto sui fogli di obbiezione trasmessi a codesta parte nelle nostre lettere 8. Giugno del passato anno, rimettiamo, prescindendo in questo caso dai metodi in vigor di legge, tutti i libri, e fondamenti che furono inservienti alla Revisione, e descritti nell'unito esatto inventario; li quali per altro ad ogni richiesta dovranno esserci rispediti: e sarà dovere delli detti amministratori il far giungere al Magistrato entro il periodo di due mesi tutto quello crederanno di poter addurre in giustificazione dei rilievi di Revisione apparenti a loro carico. Delle presenti attenderemo dall'esattezza di V. S. Illustrissima li dovuti riscontri, e le auguriamo felicità.

Dal Magistrato de' R. R. delle Entrate Pubbliche li 30. Maggio 1794. Girolamo Savorgnan R. R. e Colleghi.

## APPENDICE DOCUMENTI

**Prg. 26.2 Relazione del rettore Girolamo Raimondi.1536, 20 ottobre, Belluno.**

**A. TAGLIAFERRI, T. FANFANI, A. GIANNATASIO, *Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, Tomo II, Podestaria e Capitaniato di Belluno - Podestaria e Capitaniato di Feltre, Milano, Giuffrè Editore, 1974, pp. 3-4.***

Io son stato dimandato di Vostra Serenità al governo della Cita vostra dj Civald di Bellun, la qual ho governato con quella maggior cura et diligentia mi è sta possibile, a tutto mio poter facendo servar le leggi a honor del nostro Signor Dio et di questo Stato, a tuttj equalmente administrando iustitia senza rispetto alcuno, et tenendo la terra in quella maggior abondanza di viveri, che ho potuto, et ho trovato lj subdittj obedientissimij et prompti allj comandamentj di Vostra Serenità, et nel principio del mio rezzimento ho tornato X guardie, come erano per il passato et poi erano state dismesse ancor che lj pergamentj di quelle coresseno che andavano in sinistro, che è stato di non picciol utile et comodo alla Città. Ho etiam messo un soldato nel castello che mancava, et ho nel progresso del mio star dellì misso la torre delle hore sotto tre voltj con collone che rispondeno al resto del palazzo che è di grandissimo ornamento alla piazza et alla Cità. Eh ho (ancor che con fatiche et liste la qual è stata per lj consiglieri decisa) recuperata la Cancelaria dellj Rettorj di Vostra Serenità che era sta dallj nodarj in bona parte usurpata, et havendo trovato le cernede dellì assaj mal in ordine, ho fatto con quella destrezza ho potuto armarle dal contado dando alle picche corsaletti et alli archibussi celate et l'altre arme necessarie, tal che hora Vostra Serenità si potrà servir di fantj 500 assaj convenientemente in ordine. Ho etiam mandato nel mio tempo, a Vostra Serenità ancor che scossj con molta fatica per esser il paese pocco richo ducati cinque millia settecento et sesanta tre, come appar per il presente conto ch'io dò, le notifico poj, come quello che ha veduto, **accrescimento del sale esser stato di grandissimo danno dellj poverj sudittj di quel paese, et più, che si desertano lj pascolj delle montagne sono sotto il dominio dj Vostra Serenità imperochè lj patron] dellj animalj che solevano usar lj dittj pascolj con utile grande dei paese, hora per la carestia del sale passano nelle montagne todesche, che sono contigue, ove del sale hano miglior conditione.** Ultimo loro raccomando a Vostra Serenità quella sua povera Cità, né quella vogli patir che li suoj subdittj nelle viscere della Christianità per le differentie d'abiri siano privj dellj benj christianj et a peggior conditione dj quellj che habitano tra infidelj.

**Prg. 27.2 Relazione del rettore Andrea Pasqualigo.1575, Belluno.** <sup>443</sup>

**A. TAGLIAFERRI, T. FANFANI, A. GIANNATASIO, *Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, Tomo II, Podestaria e Capitaniato di Belluno - Podestaria e Capitaniato di Feltre, Milano, Giuffrè Editore, 1974, pp. 153-164. Quella di Andrea Pasqualigo è sicuramente una delle più complete tra le relazioni dei rettori pervenute.***

Al Serenissimo Principe il signor Alvisè Mocenigo per la Dio Gratia Doge di Venetia.<sup>444</sup>

Essendo stato io Andrea Pasqualigo disnove mesi,<sup>445</sup> et dui giornj al governo della Città di Belluno, sicome piacque alla molta gratia di Vostra Serenità di mandarmi, raggion vole, che seguendo l'ordine di questa Ecelsa Republica, come hanno fatto tutti i miei precessori, così anch'io renda conto a Vostra Serenità delle cose, ch'io in questo reggimento ho conosciuto esser, degno della sua notizia, a fine che da quel tanto, ch'io ne dirò, discorrendo poi essa col suo sapientissimo giuditio giudicar possa quai siano, come buone degne di esser conservate, et ampliate, quai per la loro imperfettione riformate, et quai come dannose, o inutilj del tutto rimosse, et annullate per beneficio di quella Città, et per honor, et utile di Vostra Serenità.

Cio mi sforzaro io di fare con quella maggior brevità, che sia possibile restringendomi solamente alle cose più necessarie, et di maggior importanza, et lasciando da parte tutte, o la maggior parte di quelle, che per esser a tutti per sé manifeste possano più tosto tediare, che giovar, o dilettrar chi l'ascolta.

Lascio dunque dir, come questa Città sia di mediocre grandezza, di forma triangolare, parte in monte, et parte in piano, posta però in una picciola campagna situata a pie de monti Noricj parte, et parte delli montj Rheticj: per la qual Città da levante, et settentrione passa per un borgo di essa il l'Ardo torrente, et dall'austro similmente per un altro borgo il fiume della Piave, et come con questo territorio confinj da levante Cadore, loco di Vostra Serenità, Cimolais giurisdittione dell'Abbatia di Sesto, Barze d'i signori di Montereale, Aviano, et Polcenico confini del Friuli, Cordignano castello d'i signori Rangonj, et Caneva loco pur di Vostra Serenità. Dall'austro Ceneda, Serravalle, la Val di Mareno, Mel, et Feltre, et Primiero, loco del signor di Valispergo, ove incomincia il contado di Tirol; a settentrione le Valli de Fiem, et Fassa luochj dell'Illustrissimo Cardinal di Trento, Cavrile, et Selva sotto Cadore, il Borgo d'Ampezzo del Serenissimo Arciduca Ferdinando, et parimente Pontieva del contado di Tirol, et anco Cadore. Similmente non mi estenderò in dire, che siano questj confinj di lunghezza, cio è di verso levante da Aviano fin'al castello di Primiero verso occidente intorno miglia settanta sette, et dall'austro da Serravalle al settentrione, ove confina il Borgo d'Ampezzo miglia trenta sette che fanno di circuito miglia [...].

Dentro i quali confinj sono poco meno di due terzi luoghi sterili, et incolti, è paese cinto da altissimi monti, et molto freddo, ma con tutto cio in gran parte ameno, et dilettevole assaj, ove l'aria è sottile, et humida soggetta al vento dell'austro scirocco, et garbino coperto in tutto da settentrione dal monte detto Serva.

Solo dunque dirò, come questa Città non è forte per sito per esser signoreggiata da due collj, che la discoprono tutta l'uno verso l'austro, et l'altro verso occidente, né per artificio, perchè le mura sono vecchie, et presso che ruinate, le fossa d'intorno atterrate, et il castello abbracciato già da thedeschj nelle guerre passate, né per munitioni, né per guardie de soldatj, che non ne ha, se non alcuni provisionatj in castello, et tre capitani, che servono uno per porta, le qualj sono quattro compresa quella del castello.

---

<sup>443</sup> Nella cartella dell'ASV è stata erroneamente riportata la data del 1712.

<sup>444</sup> Il destinatario del documento si trova nel documento originale e si tratta di quell'Alvisè Mocenigo che fu Doge quando il Pasqualigo, nel 1574 e 75, era Rettore di Belluno.

<sup>445</sup> Andrea Pasqualigo restò in carica proprio 19 mesi, dal 14 marzo 1574 fino all'8 ottobre 1575, data in cui risulta ancora presente ad una riunione del consiglio bellunese.



Due sono i passi, o frontiere che vogliam dire, per li quali hanno a passar quellj, che vengono d'Alemagna in questo territorio, l'uno è la Gardona, ch'è su la via che viene d'Alemagna per Cadore, ove la comunità di Civald vi manda un capitano del suo Consiglio non per custodia di fortezza, ma per tenir in acconcio le strade con l'ajuto dei villaggi circonvicine, et per guardia del passo a tempo di peste, il qual passo lontano da Civald da otto, o dieci miglia posto tra dui gran monti, che chiudono la Piave in poco più, o manco spatio di 25 passa di lunghezza, per dove già discendendo (come si dice) l'anno 1509 i thedeschj passarono la cavaleria a'i guadi, et venivano verso Cividale, il che vedendo quei soldati, ch'erano nella Gardona, et temendo d'alcun danno li sequitarono, onde abbandonato il luogo apersero la strada alla fanteria, che passo senza contrasto, ma non potendo forse venire a Cividale si drizzarono verso Serravalle, ove diedero il sacco, cosa, che per avventura non saria loro successa così facilmente se i detti fanti fossero rimasti nella Gardona.

L'altro passo è la Chiusa, quattro miglia sopra Agort, che è dalla parte verso occidente, et settentrione, ove già era una torre guardata da soldati, il qua! è luogo angusto, e stretto, chiuso da una parte dal monte, et dall'altra dalla valle, onde passa il Cordevole fiume.

Da questa parte sono due strade, che vengono d'Alemagna verso Agort, et Cividale, non così frequentate come quella di Cadore, per esser il camino molto stranio, et fuori del corso ordinario, l'una, che vien dalla Valle de Fiem, et Fassa a questo luoco della Chiusa, l'altra, che viene de Primiero più aperta potendosi far più d'una strada fin alla villa de Gosalto cinque miglia sopra Agort, ove s'affrontano le vie, che vengono di Primiero, et d'Alemagna, dalla qual parte patirono già quelli d'Agort alcunj dannj nelle guerre passate dalli thedeschj, che ritornavano dall'assedio de Cividale.

Queste due frontiere oltra che sariano le prime a sentire il danno de nemici, sono anco d'importantia assaj, perchè discendendo thedeschj verso Agort, senza contrasto lo prenderebbono, et si farebbono patroni d'i montj delle minere, et d'una montagna presso Agort, ove l'anno 1561 fu trovato una **grossa vena di ferro**, et a lor piacere potrebbono correr fino a Civald senza impedimento, ma non così facilmente ne potriano esser cacciati, havendo il Castello Agordino tre miglia sotto Agort verso Cividale, ove potriano assicurarsi per esser il sito così forte, che con poco presidio si difenderia da ogni grande essercito, havendo il monte altissimo da una parte, et il precipitio di più di cento passa dall'altra con una strada molto stretta, et difficile, per la qual a gran pena puo andar un cavallo.

V'era già anticamente anco **sopra Zoldo** la rocca di Pietor, che confina con thedeschj, la quale era posta sopra la punta d'un sasso altissimo in mezzo le Valli di Fiem, et Fassa di Cadore, di Santa Lucia, et di Livinal Lungo, la quale già presa da quelli di Cividale fu del tutto smantellata di modo che hora non si vede segno alcuno di lei, salvo che d'un poco muro, et gli huomenj di quel luoco di commun consentimenti si diedero alla obedientia della Città di Cividale con conditione, che le appellationi sì delle cause civili, come criminali, andassero a quel Consiglio, il che fin a questo di è lor conservato, et osservato.

In questo Consiglio di Cividale entra ordinariamente uno per casa, et non più delle case nobilj pur che sia gionto al ventesimo anno senza altre prove, il che non è picciolo stimolo, che i figlioli si dividano da padri, et un fratello dall'altro per desiderio d'esser partecipi de gli honori, et utilità pubbliche.

Sono le famiglie della nobiltà, cioè quelle, che hanno parte nel Consiglio trenta una, né possono esser meno, perchè qual'hora se ne estingue alcuna di esse subito per il medesimo Consiglio, nel quale non ponno esser manco per cadauna deliberatione di trenta sei consiglieri, se ne elegge un'altra di quelle del populo per ordine così statuito da Vostra Serenità, il che fu introdotto non solo per la confirmatione della nobiltà, quanto anco per mantenere buona intelligenza tra il populo, et essa nobiltà.

Interviene in questo Consiglio il Rettore, ma però non ha voto, i quattro consoli della Città, che alcunj chiamano deputatj, i quali intervengono anco nelle signature dell'espeditio[n]j criminalj con il lor voto; et proposto dal Consiglio della comunità cio che si ha da trattare, mettono il partito

secondo il bisogno, et secondo quello, che pare a ciascuno d'essi, il quale se ottiene, vien decretato da esso Rettore in quanto a lui para giusto, et conveniente, senza il qual decreto ogni parte, benché presa, non è di valore, eccetto se non fosse in materia de spese pubbliche, nel qual caso sono tenuti quelli del Consiglio di farli intimare ahi procuratori o deputatj del populo, sopra la quale volend esser uditj, non ostante il decreto, possono contradire, et farla ançe rivocare dall'istesso Rettore in essecutione de gli ordenj di Vostra Serenità.

Ha questo Consiglio il governo delle cose del commune, et del offitij, i quali tutti si cavano a sorte, eccetto che li straordinarij, ch'i vece sono eletti solo dalli consoli, cio è uno, o due per cadauno second il bisogno, et la concorrentia, che vogliono dare, et si pagano tutti de l'entrate pubbliche della Città, i quali offitij sono però molti, ma fra gli altri quatro Capitaneati, l'uno alla Gardona, l'altro a Casamatta, uno in Agort, che non giudica oltra a dieci lire, et l'altro in Zoldo, ci giudica fin alle cinquanta, le appellationj de quali vengono al Rettore de Civald, ma **quelle dj Zoldo ha de più il mero imperio della rocca di Pietore**, le cui appellationj, come ho detto, vanno al Consiglio predetto de Civald.

L'entrate di questa Città consistono principalmente ne datij, che gi possedevano prima, che venisse alla devotione dj Vostra Serenità, con la cui riserva anco ella l'anno 1404 a 12 di giugno si le diede volontariamente, e da poi perduta dopo molte mutationi fu da Vostra Serenità recuperata l'anno 1511 adì 26 ottobre. (*omissis*)

I cittadini in particolare non sono molto ricchi, perchè l'entrate loro non passano da 500 ducati fino a 2 mille, et di questi ne sono pochissimi, le qualj entrate consistono poi più in livellj antichj, et animali menutj, et grossi per l'abbondanza c'hanno de pascolj, che in rendite dj molte biade, ovini, sendo che per la strettezza, et sterilità del paese il territorio non raccogli biade per quatro mesi dell'anno, né vinj per tre, et questi sono anzi crudi, che no, benché al gusto paiano amabili.

Sono i cittadini, et massime quelli del Consiglio più tosto otiosi, che industriosi, come quellj, che si dano più volentieri alle caccie, et alle "pause" (ma è forse "paise", "da paisare", andare a caccia con lo sparviero) et altre sorti de piaceri, che alle mercantie, o ad altri virtuosi essercitij et s'alcuno pur n'è, che sono de cittadini del populo, si dano più volentieri al traffico delle biade, et vinj, che d'altro, le quali essercitano poi buona parte d'essi con assaj poca conscienza, dando a credenza a poveri contadini, in che commettono non piccole usure, alle quali avenga, ch'io habbia procurato con ogni studio di provvedere, non è però stato possibile, che o i poveri per dubio di non esser più sovenutj ne i lor bisogni non reclamano, o reclamando non si tosto comparenno in giuditio, e subito s'accordano.

La mercanzia de pannj solea già essere molto in uso, et porte gran beneficio et commodo alla Città, et territorio, ma da certo tempo in qua per certa differenza, che nacque tra i mercanti della Città, e contadini del territorio, sopra che nacque sententia a favore d'essi contadinj, par che sia stata quasi desmessa del tutto.

Il traffico de legnami, del ferro, del rame, et delle minere pei più è in mano de forestieri.

Ha questa Città fra le cose principali un Fondaco dj biade, ha di proprio capitale ducati 2000 li qualj con l'intervento del Rettore et del collegio a cio particolarmente deputato, nel quale però non intervengono se non de quellj' del Consiglio, s'investono in biave d'ogni sorte secondo il bisogno, li qualj poi si vendono, a contadini con poco utile di esso Fontico, retrando solamente il capitale, et la spesa, quale si rinnova ogn'anno, si soviene la terra valendosi in cio da i territori circonvicinj, cio è dal Trivisano, dal Friuli, et da questa Città alle volte d'Alemagna, come da Gardena, et Badia verso Agort, però con gran pericolo: perciò che thedeschj in tempo di carestia far bandi della vita, et tolgono la robba a chi mena biade fuori del paese.

A questo Fondaco, cio è a dire alla sua conservatione, et accrescimento ho io sempre havuto la mira, et il pensiero, come a cosa neccessaria, et principale nel buon governo di quella Città, et avenga, eh habbia havuto d'i contrarij' assai per la malitia di qualch'uno, che s'hai usurpato il danaro di quello, tuttavia ho con l'agiuto di Dio fatto si che superata ogni difficoltà con tutto, ch'io habbia tenuto le biade a conveniente prezzo rispetto a gli altri luochj, ho non solo ricuperato il

denaro tutto del suo capitale, ma accresciutolo anco applicarli tutte le pene, che o per leggi di Vostra Serenità, o per li ordini di quella Città erano de mia ragione, lasciando al mio successore da ottocento settanta stara di formento in Fondaco.

È ivi anco un Fondaco di oglio, il quale ha di capitale ducati 1205 ch'è di grandissimo beneficio alla povertà, et per la commodità, come per l'utilità havendolo a miglior prezzo di quello, che si venda da mercantj, come anco perchè tiene in freno l'ingordigia de mercantj, che lo venderebbono assai più, che non fanno, non vi essendo sopra cio limitatione alcuna.

A questi s'aggiunge il Monte della Pietà, il quale ha di capitale ducati 3000, et impresta fino a lire 12, tal'hor 20, et 25 per cadauno, che se ben par poco è però tanto, che basta alle volte per sovenire alla necessità de poveri, massime contadinj, i quali sono fatti in ogni parte miserabili.

Questo è governato solamente da quellj del popolo, i qualj alla presentia del Rettore creano cinque conservatorj, un prior, due sindicj, quattro massari, et un cancelliero, che vi hanno la cura; oltra questo governo hanno anco per ordine di Vostra Serenità autorità di congregarsi alla presentia del Rettore fin al numero di 36 in 40 tante volte quante occorre loro sì per creare i suoi procuratori, che così chiamano il lor magistrato, et sono duj, come per altri bisogni loro.

Tra i nobelj, et quellj del populo non vi è molto buona intelligentia quanto si aspetta alle cose pubbliche o sia questo naturale in tutti i luochj, ove si trova distintione de gradi, o pure particolare in questa Città, nella quale non ponno patire quelli del populo di esser a fatto esclusi dal maneggio delle cose pubbliche, et da gli honori, et emolumenti, che si cavano dal governo de quellj, et di esser per cio tenutj inferiori, et come soggettj de quellj del Consiglio, come anco i nobelj non ponno scordarsi d'i romori, et contrastj havutj per il passato da quellj del populo, per li qualj è stato fatto in non so che modo intacco alla lor giurisdittione non potendo quellj far deliberatione alcuna di spesa di denaro, che non sia prima intimata allj procuratori del populo, a qualj sta quando lor piace di veder i contj del publico, oltra che anco havendo questo ostacolo par loro di non esser in tutto patronj, come vorriano, il che cresce lor sdegno: nondimeno nella conversatione si mostrano però tutti amicj, et senza alcuna differenza fanno tra sé delle parentelle assai; con tutto cio però non puo tanto la congiunttione del sangue temperare la forza di questo odio, quanto puo, et potrà sempre raffrenare i suoj empitj una giusta, et destra maniera di comandare, con la quale facilmente si puo se non estinguerlo, al meno moderarlo; perché sendo tutti questi non pur precipitosi nelle loro passionj, ma liberi nel dir cio c'hanno in animo prima, che venghino al fatto, come è il proprio dellj iracondi, et per contrario sendo timidi, et rendevolj a'i comandamenti de i lor superiori, spetialmente ove possono sperare con l'acquisto della lor gratia ottener alcun favore, o con la loro disgrada dubitare di qualche danno, facil cosa è di presentire i lor disegni, a quali ostandosi nel principio, et se non quanto aperta ragione il consenta, non admettendo le loro instantie, hor con dolci, et hor con acerbe parole procedendo et giustamente ogn'uno conservando nelle sue raggionj, facilmente si conservano in pace.

Questo posso io affermare, che sia per riuscire poi che con questo modo procedendo io, avenga che non siano mancate delli occasionj sotto di me, per le qualj ogn'uno temea di nove litj, et romori tra il populo et la nobiltà, non di meno con l'ajuto dj Dio, et con l'autorità di Vostra Serenità ho tenuto quella Città in si fatta unione, eh non s'è pur sentito un minimo strepito dj publica non meno privata (...) poichè nella Città, et tutto el territorio non è seguito più che solj quatr homicidij, cio è uno dj veneficio, del quale già scrissi a Vostra Serenità et li altri tre per pura, et semplice rissa in persone di bassissima conditione.

Tra i contadinj, et la cittadinanza, et spetialmente con nobelj vi è qualche disparere causato non da altro, che dalla tropo asprezza, ch'usa i detti nobelj contro dj loro sì nel riscuoter da loro le pene delle disobidientie de quellj, che o per impotentia, o per altro impedimento non conducano al tempo del verno le legne, che sono obligatj a condur ne piazza, et altre robbe il dì de mercato per uso della Città, che chiama diffetti, come per altre gravezze, che poneno, per le qualj essendo e comparsi a piedi di Vostra Serenità supplicandole l'opportuno rimedio et havend'io sopra cio d'ordine suo detto l'openion mia, altro dj cio ni diro rimettendo il tutto al suo sapientissimo

giuditio, la quale intese le raggionj dell'una, et l'altra parte, son certo, che meglio saprà ella giudicare, ch'io discorrere.

La Città è habitabile molto, perchè in essa si trovano da comunione 2433 anime, et li habitantj nell'apparenza sono molto deditj al culto della religione, il che si comprende dalla continua frequenza loro delle chiese, et delle devotioni alle qualj attendono in ogni tempo, in che molti è da lodare la cura, et la diligentia della buona memoria del già Reverendissimo Monsignor **Giulio Contarini**<sup>446</sup> già Vescovo di quella Città, quale, et col sapere, et con l'esempio di se stesso, et co'l tener al sue chiese prepositj pienj di bontà, et in particolare con l'assistencia d Reverendo Monsignor Nicolo Barzeto suo vicario huomo integro di buon nome, et esemplare in ogni sua attione, ha tenuta quella diocesi tutta nonché la Città lontana sempre da ogni minimo sospetto di heresia.<sup>447</sup>

Il medesimo si spera, che sia per fare il Reverendissimo Monsignor **GiamBattista Valiero** a lui successore non pur nel Vescovato, ma nella bontà, et nelle virtù anchora.

Quanto poi alla fede, et devotione verso Vostra Serenità, sono i bellunesi fedeli, et devoti al nome di Vostra Serenità, il che si comprende dalla prontezza, con che sono concorsi sempre ne bisogni di questo Serenissimo Dominio in ogni tempo con l'altre Città di questo Stato non cedendo ad alcuna per le lor forze, et spetialmente nella guerra passata, nella quale fecero donativo a Vostra Serenità di ducati 2 mille, il che causa in loro la benigna maniera con che sono trattatj, et governatj da Vostra Serenità, et dal vedersi conservati i suoi privilegi, et per contrario l'odio, che per lor memoria delli passatj dannj portano a thedeschj lor confinanti.

Il paese anchor che ristretto, et montuoso, come ho detto, è però frequente de villaggi, et di habitantj perchè in esso vi sono i monti intorno la Città 120 villaggi tutti habitatj, et compresi sotto dieci pieve, et di sopra i monti trentasette regole comprese sotto due comunj, cio è **Zoldo**, et Agort, i quali hanno anco villaggi sotto di sé, et fra tutte queste sono anime da comunione 13.180, d'animali grossi, et menutj è copioso assaj, perchè i grossi sono da 7.700 in circa, i menuti 24.469.

Vi sono in questo paese molte **fusine, et fornj**, che lavorano, et collano il ferro, et altre da rame, et accialj secondo l'uso del paese, cio è alla grossa parte, et parte **alla bressana**, cio è alla sottile, oltra che le fucinelle, et tre fucine, che fanno da 25 mille spade all'anno<sup>448</sup> de più sorte, i qualj fornj sono numero 5, le fucine alla grossa numero 9, quelle alla bressana XI, et le fucinelle 18.

I fornj possono lavorar in tutto hore 160 in 170 all'anno, che s'intendono hore venti quattro per hora, nella qual collano 18 in 20 misure de vena sotto sopra, cio è della leggera, et della greve, et li va da sacca trenta di carbon all'hora per forno, nella qual hora fanno da 13 masse della vena collata di ferro, che chiamano crudo, de lire cento di peso, il qual ferro lavorandosi per azzale vuol sacca tre di carbon, et lavorandosi a ferro sacco uno, et mezo per massa.

**Il ferro, che viene in questo paese si toglie dalle vene di Col di Santa Lucia giurisdittione del Cardinal di Trento governato dal baron Spaner sopra dj Siliano, il qual da soldi diece, che solea pagare, l'ha accresciuto a soldi 24 la misura, che puo esser una somma.**

Di questo ferro quando occorre il bisogno, si\ puoi servir Vostra Serenità da mercantj dj cento migliaia per far **palle d'artiglieria** per la Casa dell'Arsenale, né altro ferro ella prende di questo paese, ma si serve del Bresciano, et questa parte si adopra per le fucine, come ho detto, parte si manda a Padova, Vicenza, et altri luochj di questo Dominio.

---

<sup>446</sup> La relazione accenna proprio a due vescovi di fine '500, Giulio Contarini e Giovanbattista Valier ad ulteriore comprova della sua attribuzione al 1575.

<sup>447</sup> Cfr.: N. TIEZZA, *Le chiese di Belluno e Feltre - Vicende storiche*, in *Storia religiosa del Veneto - Diocesi di Belluno e Feltre*, Gregoriana libreria editrice, 1996, p. 206: « Giulio Contarini si trovò di fronte alla necessità di mettere degli argini alle infiltrazioni del protestantesimo. Ebbe un soccorso provvidenziale dalla neonata Compagnia di Gesù, che mise a sua disposizione nientemeno che lo spagnolo Alfonso Salmeron, teologo papale del Concilio di Trento».

<sup>448</sup>F. Vendramini, *Artigiani e mercanti di spade nel '500 a Belluno*, in *Rivista Bellunese* (1974), 273-80. F. Pellegrini, *Di un armaiuolo bellunese del secolo XVI*, in *Archivio Veneto*, 19 (1875), 46.

**Et le miglior vene, che i trovino sono lontane dal Bellunese quatro miglia, et questa massa di ferro crudo o vero s'affina, et rende lire cento di acciaio, overo si lavora ferro, et fa medesimamente lire cento di ferro lavorato; et perchè è maggior il maneggio del ferro lavorato, che dell'acciaio, et anco per conseguente maggior la quantità dell'uno, che dell'altro, perchè d'acciaio possono farsi fin a cento, e settantacinque migliaia, et del ferro fannosi mille, e cento oltre i cento migliaia dj crudo, che quando occorre si lascia per l'Arsenale.<sup>449</sup>**

Paga il ferro, et azzale alla comunità de Cividale per datio in luoghj, cio è da **Zoldo** a Cividale lire una per cento; da Pescul a Cividale lire 1 soldi 10, da Cavrile a Cividale lire 2, da Cencenighe a Cividale lire 1 soldi 10.

Le fusine da rame sono XI da un fuogo, et tre da due, le quali lavorando continuamente collano da quatro, o cinque miara, o poco meno di vena per fuogo all'anno, et paga il rame per il datio a Treviso lire 2 soldi 10 per miaro alla muda, et in Venetia quello d'i cittadini venetiani ducatj sej per miaro, et quello de forestieri otto, et ne possono andar in Venetia intorno a 50 **miara** et hora le dette fusine sono nel maggior colmo dj bontà, che siano mai state, se il difetto del **carbone, di par, che temino, non lo impedisse, perchè ne vogliono da sacca 2 mille in circa per fuogo, il qual tutto se toglie in questo paese, che alle volte non basta.** (omissis)

Quanto alle cose della militia Vostra Serenità non sente spesa alcuna, perchè quivj, come ho detto non tiene guardia, non fa spese di fortificatione, né dj altra sorte dj munitione, solo vi sono lj 500 fantj delle ordinanze tutta buona, et disposta gente, et assai bene disciplinata per quanto comporta la natura de contadinj di quel paese: sono ben ad ordine d'arme, et nell'adoperarle assaj destri, ma nell'arcobuso spetialmente prevagliano, ne le scaramucchie sono indefessi, et assaj agilj, et prestj; capitano loro è lo strenuo Daniel Corbellj cittadino di questa Città.

I galeoti descritti sono 150.

Mi resteria di dire alcuna cosa dell'entrate, et del progresso delle minere di Agort, ma perchè questa è cura particolare del Magnifico suo Vicario il Magnifico messer Sebastian Franceschi, rendendomi certo, che ella ne sia da sua magnificentia a pieno informata, per non far cosa anzi soverchia, che necessaria, me ne passero con silentio, et veniro alla materia de boschj, et spetialmente di quello d'Alpago, come cosa di grandissima consideratione, et degna per la sua molta importantia d'esser più intesa da Vostra Serenità, che qual altro si sia delle sopradette da me per il gran beneficio che ella ne cava per la moltitudine de remj, et quello si fanno per uso delle sue armate, nelle quali consistono la grandezza, et riputatione di questa Eccelsa Republica.

È questo bosco dj lunghezza miglia diecj, di larghezza otto mediante le montagne dj Valmelera, Canseio, et Code, et di circuito miglia 40 in circa, confina da mattina parte il monte de [...] sotto el territorio de Civald, et parte la montagna del Tremol sotto Polcenigo [...] de Valbona, da mezodì confina parte con le giurisdittion d'Aviano et parte Polcenigo, et parte Caneva, Cordignan, et Serraval, da sera Crode de Pine' parte, et parte montagne de Prese, da settentrion parte la Runal et Vall'Orgo, et parte montagna del Deon, et Sottocroda.

È posto in monte, et parte in piano. Gratie.

---

<sup>449</sup> Il Pasqualigo non precisa se queste "migliaia" o "miara" siano unità di misura veneziane o bellunesi. A Venezia 1 migliaro, cioè mille libbre, corrispondeva a Kg. 477, a Belluno a Kg. 517.

**Prg. 28.2 I contribuenti del 1548 rilevati  
nel Summario del libro aextimo del Capitaniato di Zoldo.  
(ASCB, Fondo prefettura, reg. 8 e 10, 1548).**

Altar del Corpus Domini c.103  
Alegranza (domna) relicta quondam Gotardo de Zolt  
Andrea de Fioran da i Coi c.70v  
Archidiaconato da Agort, c. lv  
Baptista depentor (mastro) c. 94v  
Baptista detto Philip c. 54v  
Baptista Lorenzin de Pescul c .64v  
Baptista quondam Antonio da la Costa (Zornal c.2r)  
Bartholomeo Mascagnin c. 54v  
Bastían da San Nicolò v. Heredi  
Bastían de Colus c. 59v  
Bastian de Monego v. Heredi  
Belingieri v. Heredi  
Benedet da Balestraz c. 42 v  
Bernardin de Buogo da Cavril c. lv  
Bernardo de Lazer da Dont c. 26v  
Bernardo de Peregrin c.7v  
Bernardo de Pradel c. 25v  
Bernardo sartor da Dont  
Boneprese (de) Baptista v.Tadia  
Boretolomeo dicto Paischa d'Agort c. 36v  
Bortholomeo (ser) de Alexandria c. 97v  
Bortholomeo da la Costa c.79v  
Bortholomeo de Collo de Valantin c. 50v  
Bortholomeo de la Giesa c. 38v  
Bortholomeo Sachagnin c. 81v  
Bortholomio dicto Baf da prà c. 2v  
Bortholomio Scharamuza v. heredi  
Bortolomeo de mastro Zan c. 24v  
Bortolomeo de Pol de Guoima c. 36 v  
Bortolomeo dicto gnoch c. 19v  
Bortolomeo dicto Mogno c. 14v  
Bortolomeo Romor da Stregà c. 15v  
Capitolo del Domo da Civald c.10v  
Catharina (domna) relita quondam Iacobo de Pirago c.18v  
Chiesa v. Giesa  
Collo Bortolot v. Heredi  
Collo da San Nicolò c. 46v  
Collo de Colus c. 57v  
Collo de Francesco de la Villa c. 27v  
Collo de Iral c. 83v  
Collo de Lucia c. 47v  
Collo de martin c. 74v  
Collo de Philip c.62v  
Collo de Piero Pizol v. Heredi  
Collo del Agnol v. Heredi

Collo del Monego c. 84v  
 Colus (de) Baptista c. 41v  
 Convento de San Francescho da Civald c. 90v  
 Convento de Santo Stefano c. lv,  
 Corpus Domini v. Altar  
 Da la Costa Anna (domna) relicta quondam Livis c. 3v  
 Danel (ser) Pigozin da Porzia c. 94v  
 Danel de Col da Civald (ser) c. 86v  
 De Lazer Ambruos de Nadalin c. 30v  
 De Lucha Ambruos c. 64v  
 Domenego da i Coi v. Heredi  
 Domenego de lenert de livinal longo c. 12v  
 Domo v. Capitolo  
 Dona Betin da Stragà c. 10v  
 Donà(?) da Casal c. 13v  
 Fioran (ser) de Zolt c. 96v  
 Fiorian (mastro) da Prà sartor c. 2v  
 Fontana Aloyse (messer) da Venetia c. 32v  
 Fornesige (da) Baptista de Poi c. 5v  
 Francescho de Bragareza (Zornal c. 2r)  
 Francesco de Lucha c. 52v  
 Francesco Pagan (messer) v. Heredi  
 Gabriel de Col v. Heredi  
 Gavaz (da) Baptista c. 39v  
 Giesa de San Fiorian de Zolt c. 85v  
 Giesa de San Nicolò de le Fusine c. 89v  
 Giesa de San Titian de Guoima c. 88v  
 Giesa de San Titian de Guoima c. 35v  
 Giesa de San Valentin da Marason c. 84v  
 Giesa de Santa Catharina da Dont c. 9v  
 Giesa de Santa Maria da Campo c. 78v  
 Giesa de Santo Bastian de Stragà c. 102v  
 Giesa de santo Martin da lo Spedai c. 85v  
 Giesa de Santo Martin da lo Spedai c. 93v  
 Greguol da la Costa c. 78v  
 Greguol de Sachagnin c. 81v  
 Greguol de Toni da i Coi c. 70v  
 Greguol dicto Riz da Marason c. 49v  
 Herdi de Simon de Vetor (de Guoima) c. 33v  
 Heredi de (ser) Persegin de Persegin c. 89v  
 Heredi de Antonio (ser) Pagan quondam ser Benedet c. 101  
 Heredi de Antonio Pagan (ser) quondam ser Benedet c. 101v  
 Heredi de Bastían da San Nicolo c. 46v  
 Heredi de Bastían del Monego c. 84v  
 Heredi de Belingieri c. 39v  
 Heredi de Bortholomio Scharamuza c. 3v  
 Heredi de Collo Bortholot c. 28v  
 Heredi de Collo de Piero Pizol c. 44v  
 Heredi de Collo del Agnol c. 18v  
 Heredi de Domenego da i Coi c. 73v  
 Heredi de Francesco Pagan (messer) c. 102v

Heredi de Gabriel de Col c. 21v  
 Heredi de Iacobo da i Coi c. 72v  
 Heredi de Iral c. 29v  
 Heredi de Liberal Panciera c. 27v  
 Heredi de Lorenzo de Colus c. 59v  
 Heredi de Martin de Semperben c. 95v  
 Heredi de Mathio de Piero c. 64v  
 Heredi de Mathio de Vido c. 65v  
 Heredi de Mathio de Zorz c. 69v  
 Heredi de Momao de Sovilla da Caleip c. 43v  
 Heredi de Nicolo (ser) Lippo c. 94v  
 Heredi de Pasqualin de Marcho da Brusadaz c. 77v  
 Heredi de Peregrin de Valentin c. 49v  
 Heredi de Peregrin Panciera c.36v  
 Heredi de Piero da Col c. 13v  
 Heredi de Piero da Col c. 22v  
 Heredi de Pol da i Coi c. 75v  
 Heredi de Pol de Guoima c. 33v  
 Heredi de Toni da Gavaz c. 39v  
 Heredi de Toni de Iral c. 81v  
 Heredi de Toni de Zorz c. 66v  
 Heredi de Tuoluo/Trioluo da Pianaz c. 60v  
 Heredi de Zampol d'Agort (ser) c. 37v  
 Heredi de Zan de Zorzi c. 68v  
 Heredi de Zanandrea dal Pont da Caleip c.43v  
 Heredi de Zanicolo de Marcho c. 80v  
 Heredi de Zanicolo Panciera c. 41v  
 Heredi de Zanin de la Giesa c. 32v  
 Heredi de Zanivan da Gavaz c. 40v  
 Heredi q. Iacobo Baron (mastro) (Zornal c. .3v)  
 Heredi quondam Iacobo (ser) del Lin da Civald c. 23v  
 Heredi quondam Zanandrea Snaider (Zornal c. 2v)  
 Hieronimo (ser) de (messer) Simon de Doyon c. 86v  
 Hieronimo (ser) de le campane c. 94v  
 Hieronimo Paulin (ser) de Civald c. 14v  
 Iacobo Bassanel c.75v  
 Iacobo da Cella c. 4v  
 Iacobo da i Coi v. Heredi  
 Iacobo de la Costa c. 78v  
 Iacobo de la Fior c. 46v  
 Iacobo de Pirago v. Catharina  
 Iacobo de Pradel c. 23v  
 Iacobo de Zambiancho c. 53v  
 Iacobo de Zorz c. 65v  
 Iacobo del Lin da Civald v. Heredi  
 Iacobo dela Costa de Guoima c. 32v  
 Iacobo Panciera nodaro (ser) c. 12v  
 Iacobo Panciera (ser) nodaro c. 102v  
 Iral v. Heredi  
 Iral(de) Baptista c. 82v  
 Isepo de Lazer (ser) c. 27v



Lazaro Paragata, mastro (Zornal c. 2r, 2v, )  
 Lazer de Colus c. 66v  
 Lianard Maschagnin c. 63v  
 Lianardel darnolt c. 8v  
 Liberal de Lazer c. 26v  
 Liberal del Din c. 21v  
 Liberal Panciera v. Heredi  
 Lionardo sartor da Stragà c. 15v  
 Lodovigo (messer) pre Alpago altarista de Piero Paulo c.101v  
 Lorenzo Carera (mastro) c. 93v  
 Lorenzo de Bortholomeo de Fornesege c. 9v  
 Lorenzo de Iacobo de la Giesa c. 37v  
 Lorenzo de Zorz da Pianaz c. 67v  
 Lucha de Colus c. 60v  
 Lugan de Lazarin stà a Civaldal (ser) c. 24v  
 Lugan dicto Moseza c. 11v  
 Lunardo (ser) de (messer) Simon c. 86v  
 Magdalena (domna) fióla quondam Tophol de la Costa c. 23v  
 Martin de Semperben v. Heredi  
 Martin Maschagnin c. 63v  
 Maschagnin de Philip c. 63  
 Mathia (ser) Panziera (Panciera) c. 51v  
 Mathia Panciera (ser) c. 22v  
 Mathio darnolt c. 9v  
 Mathio de la Val d'Agort c. 95v  
 Mathio de Martin da i Coi c. 68v  
 Mathio de Piero v. Heredi  
 Mathio de Vido v. Heredi  
 Mathio de Zorz v. Heredi  
 Mathio della Tra da Fornesige c.5v  
 Mathio Fontanella (Zornal c. 2)  
 Mathio Fontanella sta alo Spedai c.19v  
 Menego da la Giesa c. 33v  
 Michiel (ser) Persegin c. 97v  
 Michiel da Pecol c. 47v  
 Michiel de Marcho da Brusadaz c. 76v  
 Michiel Maschagnin c.56v  
 Moman de Sovilla v. Heredi  
 Monastier de Santo Marcho de Vedana c. 85v  
 Monego (del) Baptista c. 84v  
 Nasemben dicto Maier c. 28v  
 Nasimben de Pianaz c. 66v  
 Nicolò Lippo v. Heredi  
 Nicolò Persegin da Civaldal (ser) c. 83v  
 Ospedal da Zolt c.100v  
 Pagan Antonio (ser) quondam ser Benedet v.Heredi  
 Panciera Andrea (ser) c. 31  
 Pasqualin de Marcho da Brusadaz v. Heredi  
 Peregrin da Romor da Stragà c. 10v  
 Peregrin de Valentin v. Heredi  
 Peregrin Panciera v. Heredi

Persegin de Persegin (ser) v. Heredi  
 Pier Antonio (messer) Cimador altarista de San Mathio c. 88v  
 Piero da Col v. Heredi  
 Piero da Col v. Heredi  
 Piero da Cordelle c. 40v  
 Piero de Lazer (ser) c. 26v  
 Piero de Silvestro c. 24v  
 Piero de Tolbert c. 4v  
 Piero del Nus da Fornesige c. 6v  
 Piero Poi Panciera (ser) c. 91v  
 Pierobon de Cristan c. 45v  
 Pierobon Maschagnin c.56v  
 PieroPol Panciera (ser) c. 53v  
 Piovan de Zolt c. 95v  
 Poi de Andrea Piva c.72v  
 Poi de Guoima v. Heredi  
 Poi quondam Bernardin de Poi c . 8v  
 Regolieri de Marason, Pecol, Pianaz c. 76v  
 Reguolieri da Dont c. 75v  
 San Fiorian de Zolt v. Giesa  
 San Francescho da Civald v. Convento  
 San Nicolò de le Fusine c. 85  
 San Nicolò de le Fusine c. 89v  
 San Titian de Guoima c. 88v  
 San Titian de Guoima v. Giesa c. 35v  
 San Valantin da Marason v. Giesa  
 Santa Catharina da Dont v. Giesa  
 Santa Maria da Campo v. Giesa  
 Santa Maria de Zolt v. Schola  
 Santa Maria de Zolt v. Schola  
 Santa Maria de Zolt v. Schuola  
 Santo Bastían de Stragà v. Giesa  
 Santo Marcho de Vedana v. Monastier  
 Santo Martin da lo Spedai v. Giesa  
 Santo Martin da lo Spedai v. Giesa  
 Santo Stefano v. convento Schola de Santa Maria de Zolt c. 3v  
 Schola de Santa Maria de Zolt c. 98v  
 Schuola de Santa Maria de Zolt c. 92v  
 Serafín da Bragareza c. 2v  
 Simon (ser) de (messer) Simon c. 86v  
 Simon de Colus c. 57v  
 Simon de Vektor v. Heredi Simon de Zanivan c. 48v  
 Svalda (domna) Campo c.7v  
 Tadia (domna) quondam Baptista de Boneprese c. 21v  
 Talamín de la Costa (ser) c. 23v  
 Thomas da Col c. 69v  
 Thomas da Gavaz c. 25v  
 Thomas da San Nicolò c. 45v  
 Thomas de Iacobo Longo c. 17v  
 Thomas dela Marich c.19v  
 Thomas Monego a san Nicolò et consorti c. 44v

Thophol de Faze de Pescul (ser) c. 57v  
 Toni da Col c. 11v  
 Toni da Gavaz v. Heredi  
 Toni de Collo de Valantin c. 62v  
 Toni de Colus c. 60v  
 Toni de Irai v. Heredi  
 Toni de Marcho c. 80v  
 Toni de Zanivan c. 48v  
 Toni de Zorz v.  
 Toni del Collo Tomasin c. 20v  
 Toni Maschagnin c. 56v  
 Tophol da la Costa c. 79v  
 Tophol de Buogo da Cauril (ser) c.76v  
 Tophol de la Costa v.Magdalen  
 Tophol de Olivet da Seraval (ser) c .24v  
 Tophol del Nus da Fornesige c. 4v  
 Tophol Panciera c. 41v  
 Valentin da Balestraz c. 43v  
 Valerio (ser)de Buogo da Cauril c.94v  
 Valerio Panciera (ser) c. 30v  
 Valier de Poi de Irai c. 82v  
 Valier de Zan de Irai c. 77v  
 Valier dicto staphier c. 67v  
 Veschoà de Civald c. 87v  
 Vektor (ser) de Foro da Civald c. 89v  
 Vektor de Martin c. 57v  
 Vincenzo (ser) quondam Bortholomeo (mastro) de Gotardo (c.3r)  
 Zampol d'Agort v. 37v  
 Zampol da Balestraz c. 42v  
 Zan Cadorin da Fornesige c. 6v  
 Zan Cucho c. 34v  
 Zan da la Piana c. 20v  
 Zan de Batistuz c. 5v  
 Zan de Bortolot c. 83v  
 Zan de Colus c. 58v  
 Zan de Zanantonio Cucho c. 35v  
 Zan de Zorzi v. Heredi  
 Zan Maschagnin c. 55v  
 Zanagnol de Irai c .83v  
 Zanandrea (ser) Pagan c. 95v  
 Zanandrea de Toni c.71v  
 Zanandrea Snaider (Zornal c. 2v)  
 Zanansrea dal Pont v. heredi  
 Zanantonio de Zansavi (Zornal c. 3r)  
 Zanatonio (ser) Persegin (Zornal c. 3r)  
 Zanatonio Avosto da Civald (ser) c.10v  
 Zanatonio Boliffa (Zornal c. 2r)  
 Zandona de Colus c. 58v  
 Zandonà de Martin c. 56v  
 Zandrea Sommariva (Zornal c. 2v)  
 Zanicolo dal Cason de Zolt c. 25v

Zanicolò de Andrea Piva c.71v  
Zanicolò de Marcho v. Heredi  
Zanico delà Bona da Stragà c. 17v  
Zanico Fontanella da Stragà c. 18v  
Zanico Panciera v. Heredi  
Zanin de la Giesa v. Heredi  
Zanlianart da Gavaz c. 40v  
Zanlucha de Bernardin c. 55v  
Zanlucha de Piero de Lucha c. 50v  
Zanmaria de Marcho c. 79v  
Zanmaria de Philip c. 62v  
Zanmaria Panciera c. 52v  
Zanmathio de Guadagnin c.7v  
Zanmathio de Martin de Bert c. 73v  
Zanmathio de Pergerin c. 8v  
Zanmathio del Troj de Fornesege c.10v  
Zantonio Bassanel c. 74v  
Zardin da i Coi c.74v  
Zorze della Marcuz c.13v  
Zorzi (ser) de Col nodaro c.101v  
Zorzi Bertoldo (ser)c. 38v  
Zorzi de Fre da Sarmede sotto Seravai c. 24v  
Zuan da Cesa de Dolzamigo c 10lv  
Zuan de Cesa de Dolzamigo c. 10lv  
Zuan de mastro Zane c. 20v  
Zuan fiol de Iacobo Fioravant (?) da Cavarzan sta a Civald c. 86v  
Zuan Sommariva c. 96 (Zornal c. 2v)  
Zuane (ser) de (messer) Simon c. 86v  
Zuane Cechat (magnifico messer) cavalier c . 100v  
Zuane Iustinian (messer)da Civald  
Zuane ( magnifico messer) da Bressa da Treviso c. 34v  
Zulin Cucho c. 34v

## **ANNO 1548, ESTIMO DEL CAPITANATO DI ZOLDO.**

(ASCB, Fondo prefettura, reg. 8 e 10),

### **Suddivisione per cognome delle persone soggette ad imposizione fiscale:**

#### **Alessandria**

Alexandria (de) Botholomeo (Zornal cc.3v, 73r).

#### **Arnoldo**

Arnolt (d') Lianardel (Zornal c. 21r, 22r, 22v, 25v)

Arnolt (d') Mathio (Zornal c. 21v, 23r, 23v, 24v, 25r, 25v, 53v, 54r, 54v, 55r)

#### **Avosto**

Avosto Zanatonio ( ser) (Zornal c. 3v, c.27v, 46r)

#### **Balestra**

Balestraz (de) Benedet (Zornal c. 50r,50v, 51r, 52v)

Balestraz (de) Zampol (Zornal c. 50r, 50v, 51r, 51 v, 52r, 52v)

Balestrazo (de) Valantin (Zornal c. 50r, 50v, 51r, 51v, 52r, 52v)

#### **Baron**

BaronIacobo (messer), eredi (Zornal c.3v, 26v, 27v, 28v, 40r)

#### **Bassanel**

Bassanel (de) Zantonio (Zornal c. 64v, 65r)

Bassanel Iacobo (Zornal c. 67r)

#### **Battistuz**

Batistuz (de) Zan (Zornal c, 19r)

#### **Bertoldo**

Bertoldo Zorzi (ser) (Zornal c. 45v, 47r, 47v)

#### **Bettin**

Betin Dona (Zornal c. 29v, 30r, 31 v, 34r, 36r)

#### **Boliffa**

Bolipha/Bolifa Zanatonio (Zornal c.3v, 35r, 35v, 36r, 36v, 37v)

#### **Boneprese**

Boneprese Tadia (domna) q. Baptista (Zornal c. 32r)

#### **Bortolot**

Bortolot (de) Collo de la Villa eredi (Zornal c. 39r, c.39v c.40r, 40v, 41r)

Bortolot (de) Zuan (Zornal c.72v)

#### **Bragarezza**

Bragarezza (da) Francesco (Zornal cc. 10r, 10v, 11r, 11v, 12r, 13r, 14r, 15r, 28r, 34r, 73v).

Bragarezza (da) Seraphin (Zornal cc. 10v, 11r, 11v, 12r, 12, c.25v, 26r)

Bragarezza (da) Zuan q. Toni (Zornal cc. 10v, 11r, 11v, 12r)

**Brescia o Bressa**

Bressa (da) Zuane (magnifico messer) da Treviso (cavalier) (Zornal c. 43v)

**Brusadaz**

Brusadaz (da) Michiel (Zornal c. 70v)

**Buogo**

Buogo (da) Bernardin da Cauril (Zornal cc. 53r)

Buogo (de) Tophol da Cauril (Zornal c.65v)

**Cadorin**

Cadorin Zuan da Fornasige (Zornal c. 24r)

Cadorin Zuan da Stragà (Zornal c. 6v, 19v, 20r, 21r, 22r, 22v, 23r, 23v, 24v, 25r, 25v, 26r, 32r)

**Calchera**

Calcherà (da) Piero (Zornal c. 15r, 16r, 18r, 18v, 28v)

Calcherà (da) Zanmaria (Zornal cc. 14v, 15r, 15v, 16r, 17r, 28v, 35r, 73v)

**Da Campo**

Campo (da) Liberal (Zornal cc. 8r, 37r)

Campo (da) Simon q. Bernardin (Zornal cc. 3v, 5r, 8r, 9r, 10r, 12r, 34v, 37r, 37v)

Campo (da) Zuan mastro (Zornal cc. 8r, 13v, 37r)

**Casal**

Casal (da) Dea (Zornal c. 28r)

**Dal Cason**

Dal Cason Zanicolò de Zolt (Zornal c. 37r, 74v)

Dal Cason Zuan (ser), eredi, da Seravai (Zornal c. 3v, c.28v, 29r)

**Ceccato**

Cechat/Cechato Zuanne (magnifico messer cavalier) (Zornal cc.7, 42r, 65v, 66v, 73r)

**Cella**

Cella (da) Baptiston /Batiston (Zornal c.13r, 13v, 14r, 15v, 17r, 18v, 26v, 27r)

Cella Iacobo/Iacobo (Zornal c. 18r, 18v, c.28r)

**Coi (Da o Dai)**

Coi ( dai) Poi eredi (Zornal c. 65r)

Coi (da i) Andrea (Zornal c. 63v, 64v, 66v, 67v)

Coi (da i) Greguol de Toni (Zornal c. 63v, 64r)

Coi (da i) Iacobo eredi (Zornal c. 63v, 64v, 65r, 66r, 66v, 67r)

Coi (da i) Zanandrea (Zornal c. 63v)

Coi (da i) Zanantonio (Zornal c. 63v)

Coi (da i) Zanantonio de Andrea (Zornal c. 63v)

Coi (da) Zardin (Zornal c. 64v, 67r, 75r)

Coi (dai) Valier (dicto) staphier (Zornal c. 60v, 64r., 65r, 66r, 67r)

Coi (dai) Domenego eredi (Zornal c. 63v)

## **Colussi**

Colus (de) Baptista (Zornal c. 50r, 66v, 70r, 71r)

Colus (de) Baptista de Toni (Zornal c. 62r)

Colus (de) Bastian da Pianaz (Zornal cc. 56r, 57r, 57v, 60r, 60v, 61r, 61v, 62r, 62v, 65r, 65v, 66r)

Colus (de) Collo (Zornal c. 56r, 57r, 58r, 62r, 62v, 63r, 64v, 66r, 66v)

Colus (de) Lorenzo eredi (Zornal c. 56r, 59v, 60r, 61r, 62r, 62v, 63r, 66r)

Colus (de) Lucha (Zornal c. 56r, 57r, 59v, 60v, 62r, 65r, 65v, 66r)

Colus (de) Simon da Pianaz (Zornal c. 56r, 60v, 61 r, 62v, 64v, 65r, 65v, 66r)

Colus (de) Toni (Zornal c. 56r, 57r, 63r, 65v, 66r, 66v)

Colus (de) Toni de Zorzi (Zornal c. 60r, 62v, 63r,, 65r)

Colus (de) Zan (Zornal c. 56r, 57r, 60v, 61 v, 62v, 63v, 65r, 66v)

Colus (de) Zandonà (Zornal c. 56r, 57r, 57v, 60r, 61 v, 62r, 63r, 63v, 65v, 66r, 66v)

Colus (de) Lazer (Zornal c. 66v)

Colus (de) Lazer (Zornal c. 60v)

Colus (de) Zan de Piero (Zornal c. 62v)

## **Cordella**

Cordelle (da) Piero (Zornal c. 48r, 48v, 49r, 49v)

## **Cristian**

Cristan (de) Pierobon (Zornal c. 50v, 51r, 52r, 52v)

## **Cucco**

Cucho Zan de Zanantonio (Zornal cc. 43v, 44r, 46r)

Cucho Zan/ Zuan (Zornal cc. 43r, 43v, 47r)

Cucho Zulian (Zornal cc. 43r, 43v, 44r, 45v, 46v, 47r)

## **Col (Da o De)**

Da Col Piero, eredi (Zornal c. 28r, 33r, 35v)

Da Col Toni (Zornal c. 27v, c. 28r, 32v, 33r, 33v, 35v)

Da/De Col Thomas (Zornal c. 63r, 66v, 67v)

De Col Danel(ser) (Zornal c. 74v)

De Col Gabriel eredi (Zornal c. 33r, 34r)

De Col Thomas (Zornal c. 69v)

## **Da Lin**

Da Lin Iacobo da Civald eredi (Zornal c. 33v, 39v)

## **Da Prà**

Da Prà Piero eredi (Zornal c. 33r)

## **Da Pont**

Dal Pont Zanandrea eredi da Caleip (Zornal c. 50r)

## **Dalla Costa**

Dala Costa Anna rei. Livis (Zornal c. 4r)

Dala Costa Antonio (Zornal c. 5r)

Dala Costa Augustin (ser) (Zornal c. 4r, c.37r)

Dala Costa Baptista de Toni (Zornal c. 26v)

Dala Costa Bortholomio (Zornal c. 68r, 69v, 71 v)

Dala Costa Greguol (Zornal c. 68r, 69v)

Dala Costa Greguol de Collo (Zornal c. 69v)  
Dala Costa Iacobo (Zornal c. 48r, 68r, 69v)  
Dala Costa Magdalena q. Tophol (ser) (Zornal c. 35r)  
Dala Costa Talamín (Zornal c. 34r)  
Dala Costa Thophol (Zornal c. 68r, 69v, 71 v)  
Dala Costa Zuan q. Ferigo (Zornal c. 6r)

### **Costa**

Costa (de) Piero (ser) (Zornal cc. 41r)

### **De Bernardin**

De Bernardin v. De Poi Poi de Bernardin  
De Bernardin Zanlucha (Zornal c. 55r, 55v)

### **De Faze**

De Faze Thophol da Pescul (Zornal c. 57r)

### **De Francesco**

De Francesco Andrea Collo (ser) de la Villa (Zornal c. 40v)  
De Francesco Collo de la Villa (Zornal c. 40r, 40v, 41r, 41 v)

### **De Fre**

De Fre Zorzi da Sarmede (Zornal c. 37v)

### **De Gottardo**

De Gotardo Allegranza/Legranza (domna) (Zornal c. 5v, 37r, 41v)  
De Gotardo Vincenzo (Zornal cc. 5v, 8v, 9v, 37v)

### **De Lazer**

De Lazer Ambruos de Nadalin (Zornal c. 41v)  
De Lazer Bernardo (Zornal c. 42v)  
De Lazer Isepo(ser) (Zornal c. 42r - fusinella delli bressani)  
De LazerIsepo (Zornal c. 39r, 42v)  
De Lazer Liberal (Zornal c. 39r)  
De Lazer Liberal eredi (Zornal c. 42r - fusinella delli bressani)  
De Lazer Lugan(ser) (Zornal c. 35r, 36v)  
De Lazer Paulo (Zornal cc. 3r, 3v, 6v, 18r, 18v, c.27v, c.29r, 33v, 34r, 37r, 37v, 38v, 39v)  
De Lazer Piero (ser) (Zornal c. 42r - fusinella delli bressani, c.42v) (Zornal c. 39r)

### **De Luca**

De Lucha Ambruos (Zornal c. 58r)  
De Lucha Francesco (Zornal c. 54v, 58v)  
De Lucha Zanlucha de Piero (Zornal c. 53v, 54r, 58r, 59r)

### **De Lucia**

De Lucia Collo (Zornal cc. 53r, 53v, 54r, 54v, 55r, 56v, 57v, 58r, 72r)



**Della Chiesa**

De la Giesa Bortholomio (Zornal c. 47r, 47v)  
Dela Chiesa v. DelaGiesaDela Fior Iacobo (Zornal c. 52r, 53r)  
Dela Giesa Iacobo (Zornal cc. 45r, 46r)  
Dela Giesa Lorenzo q. Iacobo (Zornal cc. 45r, 46r)  
Dela Giesa Menego (Zornal cc. 43r, 44r, 4v)  
Dela Giesa Zanin eredi (Zornal c. 42v, 45v)

**De Marco**

De Marcho Michiel (Zornal c. 68r, 69r)  
De Marcho Pasqualin da Brusadaz eredi (Zornal c. 68r, 68v, 69r, 69v, 71 v)  
De Marcho Toni (Zornal c. 68v, 69r)  
De Marcho Zanicolò eredi (Zornal c. 68r, 68v, 69r, 69v, 70v, 71v)  
De Marcho Zanmaria (Zornal c. 68r, 69r)

**(De) Martini**

De Martin Collo (Zornal c. 64r, 65r, 66r, 75r)  
De Martin Mathio da i Coi (Zornal c. 62v)  
De Martin Vetor (Zornal c. 56v, 57r, 58r)  
De Martin Zandonà (Zornal c. 56v, 57r)  
De Martin Zanmathio de Bert (Zornal c. 64r, 65r, 75r)

**De Pellegrin**

De Pellegrin Bernardo (Zornal c. 20r, 20v, 21 v, 24v)  
De Pellegrin Collo da Fornesige (Zornal cc. 11r, 11lv, 12r, 13v, 19r, 20r, 20v, 21 r, 22r, 22v, 23r, 23v, 24r, 24v, 25r, 25v, 26r)  
De Pellegrin Nicolò (Zornal cc. 21v)  
De Pellegrin Séraphin (Zornal cc. 13r, 13v, 14v, 15r, 17v, 19r, 21r, 21 v, 25 r, 27v)  
De Pellegrin Zamathio (Zornal cc. 21r, 21 v, 22r, 24v, 25r)

**De Philip**

De Philip Baptista (Zornal c. 55r, 57v, 58v)  
De Philip Collo (Zornal c. 57v, 58v)  
De Philip Lionart (Zornal c. 58v)  
De Philip Luganeredi (Zornal c. 36r)  
De Philip Maschagnin (Zornal c. 58v)  
De Philip Zamaria (Zornal c. 57v, 58v)

**De Piero**

De Piero Mathio eredi (Zornal c. 59r)  
De Piero Pizol Collo eredi (Zornal c. 50v, 51r, 51 v, 52r, 52v, 57v)

**De Poi**

De Poi Poi de Bernardin (Zornal c. 23r, 23v, 24r)  
De Poi Poi q. Bernardin (Zornal c. 21r, 22v)  
De Poi Baptista (Zornal c. 19r, 19v, 20r, 20v, 21v, 22r, 22v, 23r, 24r, 24v, 25r, 25v, 26r)  
De Poi Bortholomio (Zornal c. 45r)  
De Poi Domenego eredi (Zornal c. 64r)  
De Poi Zangreguol, da Fornesige ( Zornal cc. 12v, 13v, 22v)

**De Toni**

De Toni Baptista (Zornal c. 34r, 34v, c.35r, 36v, 36v, c.36v, 37v, 38r)

**De Valantin**

De Valantin Peregrin eredi (Zornal c. 53r, 56r)

De Valantin Collo (de) Bortholomio (Zornal cc. 53v)

De Valantin Peregrin eredi (Zornal c. 57v, 58v)

De ValantinToni de Collo (Zornal c. 57v)

**De Vector**

De Vector v. Guoima

**De Vido**

De Vido Mathio eredi (Zornal c. 59r, 59v, 60r, 60v, 61 r, 61 v, 62r)

**De Zorzi**

De Zorz Iacobo (Zornal c. 62)

De Zorz Tophol (Zornal c. 10r, c. 36v)

De Zorzi de Piero Iacobo da Pianaz (Zornal c. 59r, 59v, 60r, 60v, 61r, 61 v, 64r)

De Zorzi de Piero Lorenzo (Zornal c. 59v, 60r, 60v, 61 v, 64r)

De Zorzi de Piero Mathio eredi (Zornal c. 64r)

De Zorzi de Piero Toni eredi (Zornal c. 59r, 61 v, 64r)

De Zorzi Iacobo (Zornal c. 62v)

De Zorzi Zan eredi (Zornal c. 60v, 62v)

**Del Din**

Del Din Liberal ( Zornal c. 32r)

**Del Fior**

Dela Fior Michiel (Zornal cc.53r)

**Del Nus**

Del Nus Piero (Zornal c.19v, 20r, 20v, 21 v, 22v, 23r, 25r)

Del Nus Tophol (Zornal c.19r, 19v, 20r, 20v, 23v, 24r, 24v)

**Manich o Marich**

Dela Manich/Marich Zorzi (Zornal c.28r, 30r, 30v, 33r, 33v, 35r, 35v)

**Della Martina**

Dela Martina Dominica? (Domna) (Zornal cc. 14r, 14v)

**Della Osta**

Dela Osta Iacobo (Zornal c. 41v, 44r, 47v, 48v, 49v)

**Della Piana**

Dela Piana Zan (Zornal c. 31r, 35v)

Dela Tea/Tra Mathio (Zornal c. 19r, 19v, 21 v, 22v, 23v, 24r, 25r)

**Della Villa**

Dela Villa Collo (Zornal c. 39r)

Dela Villa Collo de Bortolot eredi vedi Bortolot Collo

**Delarart**

Delarart Domenego de Livinallongo (Zornal cc. 28r, c.30r, c.31v, 32r, 32v, 34r, 34v)

**Dalle Fusine**

Dele Fusine Peregrin eredi (Zornal c.54r)

Fosine (dele) Peregrin eredi (Zornal c. 65r)

**Dell'Agnola**

Dell'Agnol Collo, eredi (Zornal c. 30r)

**Fontana**

Fontana Aloyse (messer) (Zornal cc. 42r, 42v)

**Fontanella**

Fontanella Mathio (Zornal c. 30v)

Fontanella Zanicolò (Zornal c. 30r)

Fontanella Zorzi (Zornal c. 3v)

**Fornesighe**

Fornesige (da) Lorenzo/ Conrado de Bortholomeo (Zornal c. 23r)

**Del Frare**

Frare (del) Zanin (Zornal c. 13r, 13v, 14r, 14v, 16v, 17r, 26r, 26v, 27r)

**Gavaz**

Gavaz (da) Baptista (Zornal c. 47v, 48r, 48v, 49r)

Gavaz (da) Belingieri/Belingier, eredi (Zornal c. 48r, 48v, 49r)

Gavaz (da) Thomas q. Iacobo (Zornal c. 38v, 42r, 48v, 49r, 49v)

Gavaz (da) Titian, eredi (Zornal c. 48r, 48v, 49r, 49v)

Gavaz (da) Toni eredi (Zornal c. 48r)

Gavaz (da) Zanivan eredi (Zornal c. 48v, 49r,

Gavaz (da) Zanlianart (Zornal c. 48v, 49v)

**Gavinel**

Gavinel Zan v. Summariva ZanGavinel

**Giustiniani**

Giustinian Zuanne da Civald (Zornal c. 39r)

**Gnoch**

Gnoch Bortholomio (Zornal c. 30r)

**Guadagnin**

Guadagnin (del) Zanmathio (Zornal c. 20v, 23v, 25r)

**Guoima**

Guoima (de) Menego (Zornal c. 46r, 46v)

Guoima (de) Poi eredi (Zornal c. 43r)

Guoima (de) Simon de Vetur eredi (Zornal c. 43r, 45r, 45v, 46v, 47r)

Guoima (de) Titian eredi (Zornal c. 44r, 44v, 46v)

Guoima (de) Zanin eredi (Zornal c.43v, 46r, 46v)

**Iacobo**

Iacobo de Zambaptista (Zornal c. 55r, 70r)  
De Iacobo Lorenzo (Zornal c. 46v, 47r, 47v)

**Iral**

Irai (da/e)Zanagnol (Zornal c. 71r, 71v)  
Irai (de) Baptista (Zornal c. 70v, 71r, 71 v, 72r)  
Irai (de) Collo (Zornal c. 70v)  
Irai (de) Flieronimo (Zornal c. 40r, 40v, 41r)  
Irai (de) Toni eredi (Zornal c. 68v, 70v)  
Irai (de) Valerio de Poi (Zornal c.70r, 70v, 71r, 71 v)  
Irai (de) Valerio de Zan (Zornal c. 68r, 68v, 69r, 70v, 71r, 71 v)

**Lena**

Dela Lena Zanicolò (Zornal c. 30v, 31v,c.35r)  
Dela Lena Zanicolò (Zornal c. 29v, 34r)

**Longo**

Longo Thomas da Straga (Zornal c. 29v, 30v, 31r, 31v, 32r, 32v, 35v)

**Lorenzin**

Lorenzin (de) Baptista quondam Valerio da Pescul (Zornal c. 58r, 65v)

**Lovat**

Lovat Francesco (Zornal c. 13r, 13v, 17r, 17v, 18r, c.27v)

**Maier**

Maier Nasembendicto Maier da Dont (Zornal c.39v, 42r)

**Mascagnin**

Mascagnin Bartholamio (Zornal c. 55r, 55v)  
Mascagnin Michiel (Zornal c. 55v)  
Mascagnin Pierobon (Zornal c. 55v)  
Mascagnin Toni (Zornal c. 55v)  
Maschagnin Lianart (Zornal c. 58r)  
Maschagnin Martin (Zornal c.58r, 58v)

**Mogno**

Mogno Bortholomio, dicto Mogno ( Zornal c. 28v)

**Monego**

Monego (de) Thomas (Zornal c. 50v)  
Monego (del) Baptista (Zornal c.72v, 73r)  
Monego (del) Bastian eredi (Zornal c.72v)  
Monego (del) Collo (Zornal c.72v, 73r)

**Mosca**

Moscha Lugan ( Zornal c.27v, 29v, 30v, 33r, 33v, 36r)

**Murer**

Murer Andrea (mastro) [abitante a Civaldi di Belluno] (Zornal c. 5r, 5v)

**Nadalet**

Nadalet Baptista de Sot le Rive (Zornal c. 2r, c.34r, 36r, 38r, 42v)

**Olivet**

Olivet (de) Tophol (ser) da Seravai (Zornal c. 36v)

**Paiuscha**

Paiuscha Bortholomio da Agordo (Zornal c. 46r)

**Palù**

Palù (da) Bernardinsartorei (Zornal c. 10r)

**Panciera**

Panciera Andrea (ser) (Zornal c. 41r, 41 v, 42r (fusinella delli bressani), c. 42v, 65v, 68v, 69r, 71r,72r,73r)

Panciera Iacobo (ser) (/Panziera), nodaro (Zornal c. 27v, 29v, 31r, 32r, 32v, 34v, 35v, 36r, 38r, 38v, 39v, 40r, 42v)

Panciera Liberal eredi (Panziera) (Zornal c. 39r, 39v, 40r, 41r, 41v, 48r, 48v)

Panciera Mathia (ser) (Zornal c. 33r, 53v, 54r, 54v, 55r, 55v, 57r, 57v, 59r, 66v)

Panciera Pelegrin eredi (Zornal c. 44v, 65v, 67r)

Panciera Pieropol (ser) (Zornal cc. 54v, 55r, 55v, 56v, 57v, 58r, 58v, 59r, 66v, 67r)

Panciera Tophol (Zornal c. 50r, 72v, 73r)

Panciera Valerio (ser) (Zornal cc. 41r, 54v, 71r, 71 v, 72v, 73r, 73v,

Panciera Valerio (Zornal cc. 40v)

Panciera Zanicolò eredi (Zornal c. 50r, 72v, 73r)

Panciera Zanmaria (Zornal c. 54r, 55r, 59r, 65v, 67r)

**Paragatta**

Paragatta Lazer (mastro) (Zornal c. 26r, c.30r, 36v)

**Paulin**

Paulin Hieronimo (ser) (Zornal c. 28v, 42v, 43r, 43v, 45r, 45v, 46r, 46v, 47v, 73v, 75r)

**Pecol**

Pecol (da) Benedet (Zornal cc. 51r, 51v, 52r)

Pecol (da) Zampol (Zornal c. 51v)

Pecol (da) Zanantonio/Zanantoni (Zornal c. 15r, 15v, 16r, 27v, 35r, 51r, 51 v)

Pecol (de) Michiel (Zornal c. 52r)

**Perseghini**

Persegin Andrea (ser), eredi (Zornal c. 18r)

Persegin Bernadin (Zornal c. 3v)

Persegin Nicolò (ser) (Zornal c.70v, 72r, 73r)

**Pianaz**

Pianaz (da) Iacobo de Tuolo eredi (Zornal c. 56r, 61r, 66v)

Pianaz (da) Nasemben (Zornal c. 59v, 61v)

Pianaz (da) Tuoluo/Tuolvo eredi (Zornal c. 62v)

**Pirach**

Pirach (da) Catharina (domna) ved. Iacobo (Zornal c. 30r)

**Piva**

Piva Poi de Andrea (Zornal c. 63v, 64v, 66r, 67r)

Piva Zanicolò de Andrea (Zornal c. 64v, 65v, 66r, 67r)

**Prà**

Prà (da) Fiorian sartor (Zornal c. 10 r, 10v, 12v, 26r)

Prà (da) Nadal (Zornal cc. 4r, 6r, 6v, 10r, 10v)

**Pradel**

Pradel (de) Bernardo (Zornal c. 38v)

Pradel (de) Iacobo (Zornal c. 33r, 38v)

**Rizzo**

Rizo /Riz (dicto) Greguol da Marason (Zornal cc. 53v, 55v, 58r, 63r, 67r)

**Romor**

Romor / Romor (da) Bortholomio (Zornal c. 29r, 29v, 31 v, 32r, 34v)

Romor / Romor (da) Peregrin (Zornal c. 29v, 31v, 34v)

**Sartor**

Sartor (del) Lionart/Lianart (Zornal c. 29r, c.29v, 31r, 31 v, 32r, 32v, 33r, 33v, 34v)

Sartor Bernardo (mastro) da Dont (Zornal c. 28v, 45v, 47r)

Sartor Bernardo da Dont (Zornal c. 39r, 39v, 40v, 43r)

Sartorei Bernardin mastro (Zornal c. 15r, 15v, 16v, 17r)

**Scaramuzza**

Scharamuza Bortholomeo, eredi (Zornal c. 4r, 4v)

**Scussel**

Schussel Bernardo (Zornal c. 4r, 27r, 37v)

Schussel Zanatonio (Zornal c. 4r, 37v)

**Silvestri**

Silvestro (de) Piero (Zornal c. 36v, 38r)

**Snaider**

Snaider Zanandrea, eredi (Zornal cc.5v, 6r, 9r, 9v, 17v, 28v, 29r, c.39v)

**Sorazin**

Sorazin Zuan/Zan (Zornal c. 14r, 14v, 16r, 18v, c.28v, 73v)

**Sorogno**

Sorogno (da) Collo (Zornal c. 38r)

Sorogno (da) Nicodemo /Nicodamo (Zornal c. 3v, 4r, 4v,5v, 6v, 7v, 8r, 8v, 9r, 11r, 12r, 18v, 24v, c. 38r)

Sorogno (da) Nicolò (Zornal c. 5r, c.38r)

Sorogno (da) Pierobon (Zornal c. 5r, c.38r)

Sorogno/Sorrogno (da) Mathio (Zornal c. 5r, 11r, 38r)

**Sovilla**

Sovilla (de) Moman eredi (Zornal c. 50r)

**Stragal**

Stragà (da) Lionardo (Zornal c. 10r)

**Sommariva**

Summariva Aloyse, fratello di Zan Andrea ( Zornal cc. 4v, 6v, 7r, 7v, 8v, 9v)

Summariva Ambruoso quondam Nicolò / Lot ( Zornal cc. 3r, 6r, 7r, 7v, 9r, 26v, 37v)

Summariva Mathio ( Zornal cc. 3r, 5v, 7v, 8r, 9r, 9v, c.27v, 37v)

Summariva Pasqual ( Zornal cc. 4v, 5r, 6v, 7v, 8r, 8v, 9r, 9v, 26v, 27r, 29r, 37r)

Summariva Toni ( Zornal cc. 3r, 7r, 8r, 9r, 28r, 37v)

Summariva Zan ( Zornal cc. 3r, 7r)

Summariva Zan Andrea, fratello di Aloyse (Zornal cc. 5r, 6v, 7r, 8v, 9r, 9v, 16r, c.29r)

Summariva ZanGavinell (Zornal cc. 7v, 8r, 26v, 28r, 37v)

Summariva Zuan (Zornal c. 5r, 6r, 6v, 7r, 7v, 8v, 9r, 9v, 10r, 16v, 17r, 29r, 37r)

**Tolbert**

Tolbert (de) Piero (Zornal c. 18r, c.26r)

**Tomasin o Tommasin**

Tomasin Toni de Collo (Zornal c. 31r, 32r, 32v, 35r, 35v)

**Troi**

Troi (del) Simon (Zornal c. 12v, 13v, 17r)

Troi (del) Zammathio (Zornal c. 12v, 13v, 17v, 18r, 19r, 19v, 20v, 23r, 23v, 24v, 25v)

**Tuolvo**

Tuolvo (de) Iacobo eredi (Zornal c. 57r, 62r, 63r, 63v, 65r)

**Zaccagnin**

Zachagnin (de) Bortholomio (Zornal c. 70r, 71r)

Zachagnin (de) Greguol (/Sachagnin) (Zornal c. 70r, 70v, 71r).

**Zambianco**

Zamblancho (de) Iacobo (Zornal c. 57v, 58r, 70r)

**Zampolli**

Zampol (de) Aloyse (ser) ( Zornal cc. 3r, 3v, 4v, 6r, 16r, 16v, 17v, 18r, 18v, 26r, 27v, 28r, 28v, 29r, 30v, 38r, 42v, 43r, 44r, 44v, 47r),

Zampol (ser) d'Agort eredi (Zornal c. 45v, 46r, 40V, 47r, 47v)

**Zanettin**

Zanetìn (de) Alexio q. Tician? (mastro) (Zornal c. 4r)

**Zalivani**

Zanivan (de) Simon (Zornal cc. 53r, 53v, 54v, 55r, 55v, 56v, 58v, 63r, 66r, 66v).

Zanivan (de) Toni (Zornal cc. 53r, 56v, 63r, 66r).

**Zansavi**

Zansavi (de) Zanatonio (Zornal c. 3v)

**Zivol**

Zivol Mathio (Zornal c. 15v, c.28r, 30r, 30v, 31r, 31 v, 32r, 32v, 33v, 34r, 34v).